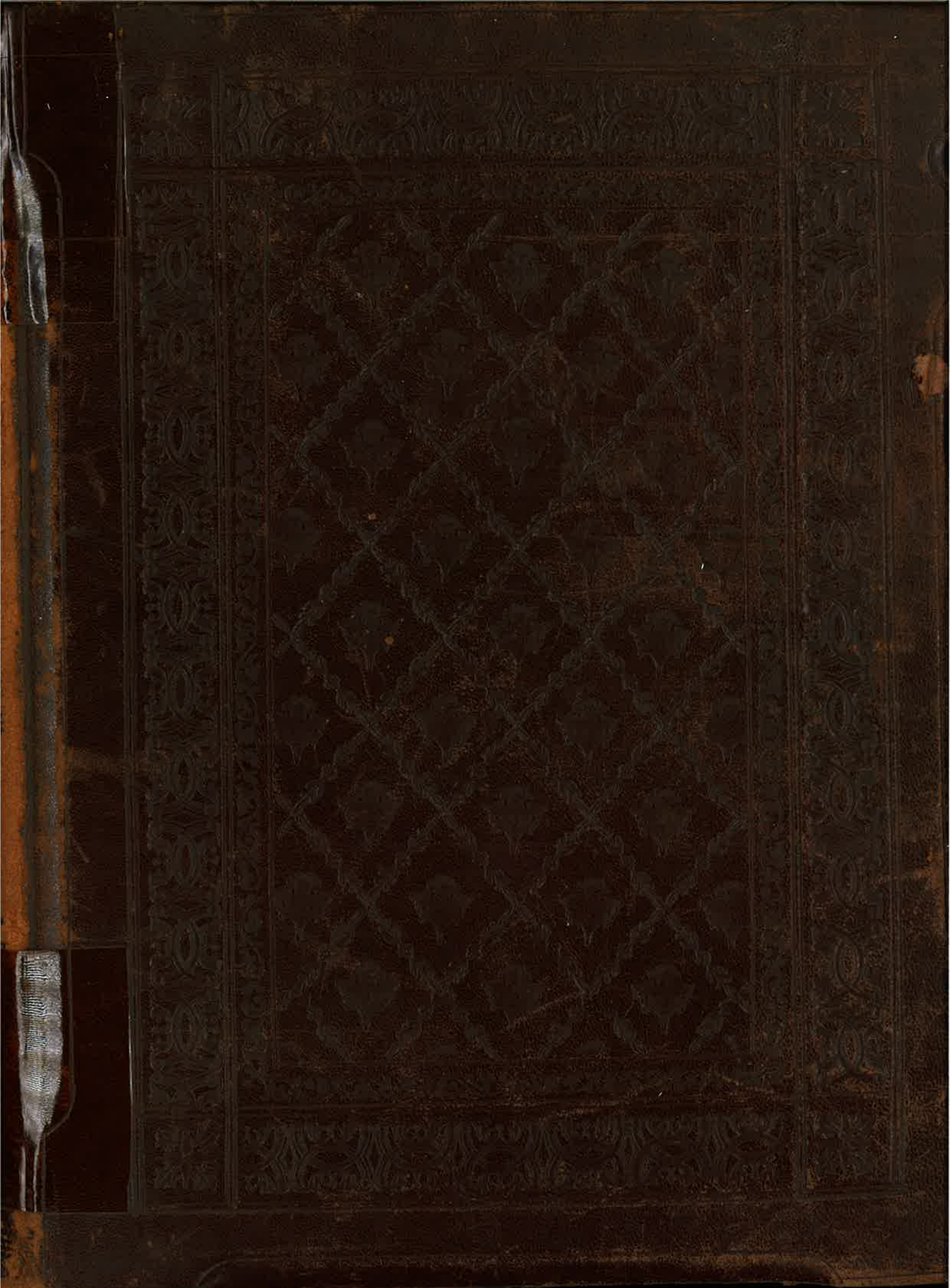




218

PREPARATORI
DEL
CODICE PENALE
E DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

VOL. IV

PART. I

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
345.00262
COD ROCCO
04.1
M 900007385



LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Rileg. 30402

VOLUME IV

ATTI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE
INCARICATA DI DARE PARERE SUL PROGETTO PRELIMINARE
DI UN NUOVO CODICE PENALE

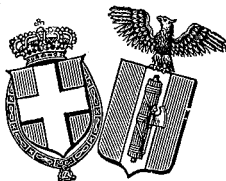
Rileg. 30402

PARTE 1^a

Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani
Presidente della Commissione

Rileg. 30402

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA



DECRETI COSTITUTIVI

DELLA

COMMISSIONE MINISTERIALE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1927, Anno V, che
istituisce una Commissione con l'incarico di dare parere sul
Progetto preliminare di un nuovo Codice penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

decreta:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero della giustizia e degli Affari
di culto una Commissione con l'incarico di dare parere sul Pro-
getto preliminare di Codice penale.

Art. 2.

La Commissione è così composta:

S. E. APPIANI gr. cr. GIOVANNI, procuratore generale
della Corte di cassazione del Regno, *presidente*;

ALBERTINI comm. ANTONIO, consigliere di Corte di cas-
sazione con funzioni di presidente di sezione della Corte d'ap-
pello di Roma;

ANDREONI comm. ANTONIO, consigliere di Corte di cas-
sazione con funzioni di presidente del tribunale di Firenze;

S. E. BIANCHI GIUSEPPE, presidente di sezione della
Corte di cassazione del Regno;

S. E. CARINCI gr. uff. NICOLA, procuratore generale
Genova;

CAVAGLIA' comm. avv. ENRICO, Torino,

FABBRI comm. avv. SILENO, Milano;

DE NICOLA on. avv. ENRICO, Napoli;

FERRI prof. avv. ENRICO, della Regia Università di
Roma;

GISMONDI comm. prof. ANTONIO, consigliere di Corte
di cassazione con funzioni presidente di sezione della Corte
d'appello Roma;

GREGORACI gr. uff. prof. avv. GIUSEPPE, Roma;

INNOCENTI gr. uff. GIUSEPPE, consigliere di Corte di
cassazione in funzione di direttore generale nel Ministero della
giustizia.

S. E. LONGHI prof. SILVIO, presidente di sezione della
Corte di cassazione del Regno;

MAGRINI on. avv. IGINO MARIA, deputato al Parlamento;

MANZINI prof. avv. VINCENZO, della Regia Università
di Padova;

MARCIANO on. avv. GENNARO, senatore del Regno;
MARCONI comm. GIOVANNI, consigliere della Corte di
cassazione del Regno;

MASSARI prof. avv. EDOARDO, della Regia Università
di Napoli;

MORELLO on. avv. VINCENZO, senatore del Regno;
S. E. NOSEDA gr. uff. ENEA, Regio avvocato generale
militare;

S. E. PUJIA gr. uff. FRANCESCO, presidente di sezione
della Corte di cassazione in funzioni di capo di gabinetto di
S. E. il Guardasigilli;

ROCCO prof. avv. gr. uff. ARTURO, della Regia Università
di Milano;

S. E. SANTORO gr. uff. GIOVANNI, avvocato generale
della Corte di cassazione del Regno;

SATTA gr. uff. GIUSEPPE, consigliere di Corte di cassa-
zione in funzioni di direttore generale nel Ministero della giu-
stizia.

Art. 3.

L'Ufficio di segreteria è così composto:

ALOISI comm. UGO, consigliere di Corte d'appello, *capo
della segreteria*;

IANNITTI PIROMALLO, prof. comm. ALFREDO, sostituto
procuratore generale di Corte d'appello, *segretario*;

IANNITTI PIROMALLO, prof. comm. EUGENIO, sostituto
procuratore generale di Corte d'appello, *id.*;

NOVELLI cav. uff. GIOVANNI, consigliere di Corte d'ap-
pello, *id.*;

SALTELLI gr. uff. CARLO, sostituto procuratore generale
di Corte di appello, *id.*;

COSENTINO comm. UBALDO, revisore della Camera dei
deputati, *id.*;

GABRIELI cav. uff. FRANCESCO, giudice, *vice segretario*;

MANGINI cav. uff. RUFFO ALCIBIADE SPARTACO,
giudice, *id.*;

ROMANO comm. ENRICO, sostituto procuratore del Re,
id.;

Roma, 25 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministro
ROCCO.

* * *

Con decreto Ministeriale 8 novembre 1927 - Anno VI.
venne chiamato a far parte dell'Ufficio di segreteria della Com-
missione, in qualità di *vice segretario*, il cav. BERNIERI
GIOVANNI, sostituto procuratore del Re.

Relazione di S. E. Giovanni Appiani

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE

SUL PROGETTO PRELIMINARE

La preparazione di questa Relazione preliminare fu da me disposta nell'intento di agevolare i lavori della Commissione, offrendo un quadro completo delle ragioni di sistema e dei principii informatori del Progetto e dando larga spiegazione delle innovazioni e delle modificazioni apportate al codice vigente.

Alla compilazione di essa attesero, sotto la mia direzione, i componenti l'ufficio di segreteria Signori ALOISI Comm. UGO; SALTELLI Gr. Uff. CARLO; NOVELLI Comm. GIOVANNI, consiglieri di Cassazione; IANNITTI PIROMALLO Comm. ALFREDO; MANGINI Cav. Uff. R. ALCIBIADE; ROMANO Comm. ENRICO, Sostituti Procuratori Generali di Corte d'Appello; IANNITTI PIROMALLO Comm. EUGENIO, professore di Università; GABRIELI Cav. Uff. FRANCESCO e BERNIERI Cav. GIOVANNI, giudici.

Chiamai a far parte dell'ufficio di presidenza e mi furono collaboratori nell'opera di direzione i Signori:

BIANCHI Gr. Uff. GIUSEPPE, Presidente di Sezione di Corte di Cassazione; CARINCI Gr. Uff. NICOLA, Procuratore Generale di Corte d'Appello; MARCONI Comm. GIOVANNI e ANDREONI Comm. ANTONIO, Consiglieri di Cassazione.

A tutti ripeto il mio affettuoso ringraziamento, ricordando qui con particolare senso di stima e di gratitudine il contributo veramente prezioso di dottrina e di attività portatomi dalla competenza specifica e dalla profonda conoscenza del Progetto dai colleghi ALOISI e SALTELLI, il quale provvide altresì, e con rara maestria, all'opera assai ardua di coordinazione dei nostri lavori con tutta l'attività scientifica di studio e di interpretazione del Progetto, svoltesi nel frattempo con notevole intensità presso le Università, le Magistrature e le Associazioni forensi.

Giovanni Appiani

LIBRO I

Dei reati in generale

Considerazioni di sistema

1. - Il Progetto preliminare del nuovo Codice penale, che la Commissione è chiamata ad esaminare per invito di S. E. il Ministro Guardasigilli on. Rocco, conserva, nella distribuzione delle sue parti, la fisionomia del Codice vigente. Esso consta infatti di tre libri:

Libro I. - Dei reati in generale.

Libro II - Dei delitti in ispecie.

Libro III - Delle contravvenzioni in ispecie.

Del pari che nel Codice vigente, il Libro I contiene la Parte generale del Codice, quella cioè i cui istituti sono preordinati all'applicazione delle disposizioni contenute nelle due Parti speciali, in cui sono ipotizzate, rispettivamente nel Libro II e nel Libro III, le singole figure di delitti e le singole figure di contravvenzioni, che il legislatore ritiene di dover prevedere nel Codice penale. Quale sia, secondo il Progetto, la posizione del Codice penale, considerato come legge generale, e più particolarmente del Libro I, rispetto alle leggi speciali, contenenti norme penali, si esaminerà in seguito, quando, nel dare ragione delle principali innovazioni introdotte nel Titolo I dello stesso Libro I, sarà dato speciale rilievo alle disposizioni degli articoli 14 e 15.

Non è stata inserita nell'intestazione del Libro I la menzione delle pene, quale si legge nella corrispondente intestazione del Codice vigente, giacchè sembrò preponderante su ogni altra la menzione del reato, mentre le pene a cui oggi sono da aggiungere le misure di sicurezza, non sono in realtà che conseguenze, le quali, per legge, derivano dall'applicazione della legge penale al fatto umano, considerato come reato.

Il Libro I si divide, a sua volta, in sette Titoli con le rubriche seguenti:

Titolo I - Della legge penale.

Titolo II - Delle pene.

Titolo III - Del reato.

Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato.

Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.

Titolo VI - Dell'estinzione del reato e della pena.

Titolo VII - Delle sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza.

La nozione stessa del reato, che implicitamente è contenuta nell'art. 1, conforme al corrispondente articolo del Codice vigente e a tutta la tradizione giuridica italiana, a cominciare dal Carmignani, dà ragione della precedenza che, anche secondo il Progetto, è assegnata agli istituti disciplinati nel Titolo primo. Questo contiene le disposizioni preliminari al Codice e in genere ad ogni legge penale. La preesistenza di un precetto di legge, che consideri come reato un dato fatto umano, di azione o di omissione, e assoggetti a pena colui che ne è responsabile, costituisce una necessità logica e giuridica a un tempo; è presidio massimo per la libertà del cittadino, la quale non può essere in alcun modo limitata per un fatto, che la legge penale non avesse precedentemente vietato di commettere.

L'efficacia della legge penale nel tempo (diritto penale transitorio) e nello spazio (diritto penale internazionale), attenendo alla disciplina della legge penale in generale, dovevano essere, e sono infatti, regolate in questo Titolo I, con una serie organica di norme, in gran parte nuove, che affermano orientamenti diversi sulla protezione penale dovuta, anche oltre le frontiere, agli interessi politici e economici del nostro Paese.

Poichè non è concepibile che una legge consideri come reato un dato fatto, senza stabilirne nel tempo stesso la pena, il Titolo II del Progetto, come il Titolo corrispondente del Codice attuale, è destinato a contenere la disciplina delle pene. È questo il momento legislativo della pena. La materia del primo, e quella del secondo Titolo, debbono pertanto considerarsi collegate organicamente fra esse.

Il Progetto distingue le pene in principali e accessorie. La disciplina delle pene accessorie era stata elaborata in questi ultimi tempi dalle leggi speciali in modo necessariamente frammentario. Il Progetto vi imprime unità di sistema per l'importanza, che tal genere di pene ha assunto nella società odierna.

L'ordine dei Titoli che seguono, dal III al VI, si differenzia da quello adottato dal Codice vigente.

La premessa fondamentale della nuova distribuzione della materia può così essere enunciata. Dal fatto umano (azione od omissione dannosa o pericolosa), in quanto viola il precetto di

una legge penale, sorge fra lo Stato e il singolo, a cui il fatto è imputabile, un rapporto di diritto pubblico, in forza del quale lo Stato ha il potere-dovere di assoggettare il colpevole ad una pena. Questo rapporto attraversa, al pari di ogni altro rapporto giuridico, tre fasi successive: esso sorge; ha vita e in questa fase può subire modificazioni; si estingue.

Il Titolo III e il Titolo IV hanno tratto alla prima fase. Premessa l'esistenza di un precetto penale, il rapporto giuridico, di cui è cenno, sorge dal reato. Il Titolo III analizza del reato l'elemento materiale e l'elemento psicologico; il Titolo IV prende in considerazione i soggetti del reato, cioè analizza la personalità del protagonista, il reo, e regola il diritto alla protezione penale che spetta alla vittima, cioè al soggetto passivo del reato. E così il Titolo III, dopo aver premesso che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, conservando così il sistema detto bipartito, traduce in norme legislative i principii fondamentali relativi: all'elemento materiale del reato (rapporto di causalità e presenza di concause); all'elemento psicologico del reato (dolo, preterintenzione o colpa; responsabilità obiettiva come eccezione); alle cause che escludono la punibilità dell'agente (caso fortuito o forza maggiore, costringimento fisico o fisiologico, errore, esercizio di diritto o adempimento di un dovere, difesa legittima, stato di necessità), intesa la denominazione di "non punibilità" nel senso più ampio e compresi quindi, eventualmente, anche casi d'inesistenza del reato. Seguono le norme sul reato tentato in rapporto al reato consumato, e sulle circostanze accidentali del reato, aggravanti o attenuanti, che possono essere comuni a tutti i reati, mentre altre circostanze, egualmente aggravanti o attenuanti, *speciali* a singoli reati o a singoli gruppi di reati, sono prevedute nei Libri secondo e terzo. Chiudono il Titolo III le norme che, con moderna comprensione delle esigenze di difesa della società, disciplinano il concorso di reati.

La personalità del reo costituisce la disciplina dei primi due Capi del Titolo IV. Elemento fondamentale è sempre l'imputabilità considerata come capacità d'intendere e di volere. Influiscono sull'intelligenza o sulla volontà talune cause, le quali, a seconda della loro efficacia, possono escludere o diminuire l'imputabilità, quali: il vizio di mente; l'ubriachezza o l'azione di sostanze stupefacenti, derivanti da caso fortuito o da forza maggiore; l'intossicazione proveniente da alcool o da sostanze stupefacenti; il sordomutismo e la minore età. La disciplina di tali cause ha perciò la sua sede in questo Titolo. Seguono le circostanze che *qualificano* l'imputabilità: la recidiva e la tendenza a delinquere; per esse, in rapporto alla maggiore pericolosità dell'agente, la pena è notevolmente aumentata. Atteggiamenti speciali della recidiva sono l'abitudine

e la professionalità: quando ricorrano, oltre agli aumenti di pene, dovuti alla recidiva, il colpevole è sottoposto a misure di sicurezza.

Le norme relative al «reo» sono integrate con quelle relative al concorso di più persone nello stesso reato e contenute nel Capo terzo. Abolita la distinzione fra concorso primario e concorso secondario nel reato, le varie attività di partecipazione sono considerate dalla legge, prevalentemente, in rapporto alla personalità dei singoli concorrenti.

Seguono da ultimo, nel Capo quarto, le norme relative alla persona offesa dal reato, e al diritto di querela che ad essa appartiene per determinati reati. Al Codice di procedura penale è riservata la disciplina della forma, in cui il diritto di querela può attuarsi e svolgersi.

Alla seconda fase del rapporto giuridico sorto dal reato, quella in cui il rapporto stesso si evolve ed eventualmente si modifica, si riferiscono le norme del Titolo V sulla modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Per esse si verifica il secondo momento della pena, quello giurisdizionale, che la individua al reo, secondo il grado di responsabilità. Sono fondamentali a questo proposito, anche per le rilevanti applicazioni che ricevono in altre parti del Progetto, le disposizioni dell'art. 134.

Nell'esecuzione della pena, che è disciplinata nel Capo secondo dello stesso Titolo V, si esaurisce il rapporto giuridico sorto dal reato. Nella stessa guisa che le disposizioni concernenti il momento giurisdizionale della pena, anche quelle concernenti il momento esecutivo, che gli succede, attuano il principio della sua individuazione al delinquente per poter meglio raggiungere i fini di prevenzione che vi sono inerenti.

Altre cause possono tuttavia produrre la fine del rapporto giuridico, sorto dal reato; sono precisamente quelle di estinzione disciplinate nel Titolo VI, secondo che esse affettano il reato o la pena. Appartengono al primo gruppo: la morte del reo prima della condanna, l'amnistia, la remissione per i delitti per i quali non può procedersi che a querela di parte, la prescrizione, l'oblazione per le contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena e il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto. Appartengono al secondo gruppo: la morte del reo dopo la condanna, l'estinzione della pena per decorso del tempo, l'indulto e la grazia, la non menzione della condanna nel certificato del casellario, la liberazione condizionale e la riabilitazione. Le cause, assegnate a questo secondo gruppo, agiscono direttamente sulla pena, segnandone la fine nella sua fase esecutiva; quelle del primo gruppo agiscono direttamente sul rapporto giuridico sorto dal reato, impedendo che si perfezioni, e perciò agiscono sul reato.

Ultimo del Libro I è il Titolo VII, che ha per oggetto le sanzioni civili e le misure amministrative di sicurezza. Trattasi di un complesso di istituti, che possono dirsi complementari rispetto a quelli, che sono regolati nei Titoli precedenti. Le sanzioni civili (restituzioni e risarcimento del danno) riguardano le obbligazioni civili derivanti dal reato; esse attuano la funzione riparatrice del danno, materiale o morale, subito dalla vittima del reato.

Con le misure di sicurezza distinte in personali e reali, e le prime in detentive e non detentive, il Progetto attua quei mezzi di lotta contro il delitto, di carattere essenzialmente integrativo rispetto alla pena, coi quali sarà possibile conseguire interamente quei fini di prevenzione speciale, che varranno ad impedire al delinquente di commettere altri delitti. La distinzione fra pena e misura di sicurezza, largamente illustrata nelle Relazioni, che accompagnavano il disegno di legge sulla delegazione dei poteri al Governo per la riforma delle leggi penali, e accettata dai due rami del Parlamento, può essere considerata, al pari del concetto tradizionale dell'imputabilità, quale uno dei capisaldi inderogabili della stessa legge di delegazione.

TITOLO I

Della legge penale

2. — Le considerazioni esposte nel dare ragione della struttura del Libro I dispensano dal mettere in rilievo la posizione sistematica del Titolo in esame. Quanto al suo contenuto, può dirsi in sintesi che il titolo stesso segue, nelle sue linee fondamentali, il corrispondente Titolo I del Codice vigente. Dopo aver affermato, nell'art. 1, un principio generale, che costituisce quasi la prefazione indispensabile di ogni legislazione penale, che cioè non vi può essere reato, senza che una legge lo consideri tale espressamente, il Progetto passa a disciplinare le seguenti materie: l'efficacia della legge penale nel tempo; l'efficacia della legge penale nello spazio, alla quale si ricollegano direttamente due istituti, il riconoscimento della sentenza penale straniera e l'estradizione; la posizione delle disposizioni contenute nel Codice penale, considerato quale legge generale, di fronte alle disposizioni contenute in leggi speciali.

3. — A regolare l'*efficacia della legge penale nel tempo* provvede l'art. 2 del Progetto, che è conforme, nelle disposizioni della prima parte e dei primi due capoversi, all'art. 2 del Codice vigente. I principi fondamentali, che presiedono oggi alla disciplina del diritto penale transitorio, continueranno a regolare questa materia anche per la nuova legislazione. Tali principi possono così essere enunciati:

1°) *Principio della non retroattività della norma penale*: sta a fondamento della disposizione della prima parte dell'art. 2, secondo la quale nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato;

2°) *Principio della non ultra-attività della norma penale*: sta a fondamento della disposizione del primo capoverso, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali;

3°) *Principio della extra-attività della norma penale meno restrittiva della libertà*: sta a fondamento delle disposizioni del secondo capoverso, secondo il quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la legge posteriore siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo.

Il principio dell'extra-attività si scinde, a sua volta, in quelli della retroattività e della ultra-attività della norma penale meno restrittiva della libertà, giacchè questa sarà applicata retroattivamente, se sia posteriore alla legge del tempo in cui fu commesso il reato, cioè retroagirà al tempo in cui era in vigore una legge diversa; mentre, nell'ipotesi inversa, sarà applicata ultra-attivamente. In detta ipotesi, la legge meno restrittiva della libertà, in vigore al tempo in cui fu commesso il reato, continuerà ad essere applicata oltre il limite della sua esistenza, quando, cioè, per essere sopravvenuta, al tempo del giudizio, una legge diversa, sebbene più aspra, essa non dovrebbe essere più in vigore.

4. — Rispetto al corrispondente secondo capoverso dell'art. 2 del Codice vigente, la disposizione in esame del Progetto presenta soltanto due innovazioni: la prima costituisce una limitazione della regola, ora enunciata in conformità a quanto si ritiene concordemente dalla dottrina; l'altra è semplicemente di forma, ma non perciò, sotto un certo aspetto, meno rilevante. Il principio dell'extra-attività della norma penale meno restrittiva della libertà non si applica, quando sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile: subentra allora un altro principio, che costituisce uno dei capisaldi del diritto punitivo: quello dell'intangibilità della cosa giudicata. Mentre il Codice vigente, nel dettare le norme di cui è cenno, prescrive l'applicazione di quella fra le leggi diverse, « le cui disposizioni siano più favorevoli all'imputato », il Progetto fa richiamo alla legge, « le cui disposizioni siano più favorevoli al reo ». Il contenuto dei due testi è identico; la diversa formulazione - *reo*, invece che *imputato* - obbedisce ad un diverso indirizzo di tecnica legislativa, che il Progetto segue costantemente in questo, come in numerosi altri articoli. Il termine « imputato » è proprio delle leggi di procedura, stando a designare la persona contro la quale è diretta l'azione penale, il soggetto passivo del rapporto processuale; la norma sostantiva penale non può identificare colui, al quale essa si dirige e che vi è soggetto, con altra parola all'infuori di quella di « reo » o di « colpevole ».

Nella disposizione in esame la norma è diretta a colui, della cui reità si tratta; nè, d'altra parte, può cadere dubbio che contro di lui l'azione penale non debba ancora essere esaurita nella sua fase di cognizione, perchè subito dopo, in deroga, e perciò in contrasto con la disposizione precedente, il testo prevede e regola in modo diverso l'ipotesi che sia intervenuta condanna passata in giudicato. In altre disposizioni, e più frequentemente, è stata adoperata la parola « colpevole »; ogni norma penale, che ipotizzi un delitto allo scopo di comminare le rela-

tive sanzioni, o attenga alle disposizioni generali del Codice, dettate allo scopo di rendere applicabili le sanzioni stabilite per i singoli delitti, suppone necessariamente che la persona, alla quale si dirige, abbia effettivamente commesso il fatto costituente reato e ne debba rispondere, sia cioè un colpevole.

5. — Gli ultimi due capoversi dell' art. 2° del Progetto sono completamente nuovi: il primo disciplina la materia in esame in rapporto ai decreti-legge; il secondo in rapporto alle leggi temporanee o eccezionali.

La legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, nulla dispone in ordine alla efficacia delle norme penali contenute in un decreto-legge, nel caso di decadenza o di mancata ratifica del decreto stesso o di ratifica con emendamenti. Il Ministro proponente, on. Rocco, esprimeva al Senato l'avviso, nel quale concordava il relatore di quell'alta Assemblea, che dovessero applicarsi le disposizioni dell' art. 2 del Codice penale. Il Progetto colma questa lacuna, statuendo analogamente, nel terzo capoverso dell' art. 2, che le disposizioni del detto articolo, e, precisamente quelle della prima parte, del primo e del secondo capoverso, debbono essere applicate anche nei casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge.

Sono state testè riassunte nei loro elementi fondamentali le dette disposizioni, le quali tutte indistintamente si riferiscono a ipotesi di successione di leggi penali. Ora, quando questa si verifichi, quando cioè il fatto sia preveduto da leggi diverse e successive, una delle quali costituita dal decreto-legge, l'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo capoverso dell'articolo in esame (legge posteriore che abolisce il reato; legge posteriore che incrimina lo stesso fatto in modo diverso) non potrà offrire materia di dubbio. La disposizione della prima parte dell'articolo stesso potrebbe ricorrere nel caso che un decreto-legge abolisca un reato, preveduto in una legge anteriore; questo rivive non appena il decreto-legge cessi di essere in vigore per decadenza o per mancata ratifica.

Rimarrebbe da esaminare se nell'ipotesi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge, che abbia *ex novo* ipotizzato una figura di reato, sia da applicare la disposizione del primo capoverso dell'articolo in esame, che si richiama espressamente alla esistenza di una legge posteriore, la quale dichiara che il fatto non costituisce più reato, o piuttosto non ricorra la disposizione dell' art. 1, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato. Evidentemente l'applicabilità del primo capoverso dell'articolo in esame sarebbe più conforme a quella

concezione, secondo la quale il decreto-legge ha sempre forza obbligatoria *medio tempore*, quali possano essere gli avvenimenti successivi per i quali debba cessare di avere vigore, ma a rigore suppone la possibilità di considerare le varie ipotesi di decadenza o di mancata ratifica, non soltanto come equivalenti a un mutamento di legislazione, ma anche come corrispondenti a una legge posteriore, secondo la quale il fatto non costituisce più reato. La seconda soluzione sarebbe invece basata sulle note conseguenze dell'avverarsi della condizione risolutiva, *quae inest* indubbiamente in ogni decreto-legge, prima della sua ratifica.

Per quanto il capoverso in esame non ne faccia menzione, pure non sembra potersi dubitare che, nel caso di ratifica con emendamenti, sono parimenti applicabili le disposizioni del capoverso precedente, che prevede l'ipotesi di successione di leggi diverse, le quali considerino lo stesso fatto come reato, e si applicherà pertanto quella, che contiene disposizioni più favorevoli al reo. La legge anteriore è costituita dal decreto legge, che ha sempre vigore di legge *medio tempore*; la legge posteriore è costituita dagli emendamenti, tradotti in legge, per i quali il penultimo capoverso dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, stabilisce espressamente la decorrenza della loro efficacia dalla pubblicazione della legge di ratifica.

6. — L'ultimo capoverso dello stesso art. 2 prescrive che, nel caso di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Il significato della norma è soltanto il seguente: se al tempo del giudizio il fatto commesso sotto l'impero di una legge eccezionale o temporanea, che lo considerava come reato, non sia più da ritenersi tale o costituisca un reato meno grave in seguito a mutamento di legislazione, i giudici continueranno ad applicare al fatto medesimo la legge, che era in vigore al tempo in cui fu commesso, malgrado le disposizioni del primo e del secondo capoverso dell'articolo in esame. Una serie di questioni, che erano state dibattute specialmente in occasione delle leggi eccezionali emanate durante la guerra, è per tal modo risolta in senso conforme a quella, che deve ritenersi essere a questo riguardo la *mens legis* insita in provvedimenti legislativi di tal sorta, ed alla stessa serietà della giustizia, che potrebbe essere gravemente compromessa dall'applicazione di una regola diversa.

7. — Alla disciplina dell'*efficacia della legge penae nello spazio* si riferiscono le disposizioni degli articoli 3 a 2: un complesso di dieci articoli su quindici che ne contiene il titolo, così richiedendo la necessità di rinvigorire l'azione dello Stato nei rapporti internazionali, coerentemente alle maggiori esigenze di difesa dei suoi interessi politici ed economici.

Il principio della *territorialità della legge penale*, enunciato nell'art. 3 del Codice vigente, continuerà, anche secondo la nuova legislazione, ad essere il fulcro della disciplina di ogni rapporto, che abbia tratto all'efficacia della legge penale nello spazio. L'art. 3 del Progetto dispone infatti che la legge penale obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal nostro diritto pubblico interno (Statuto fondamentale del Regno per la persona del Re e del Reggente e legge sulle guarantee per il Sommo Pontefice) o dal diritto internazionale (immunità diplomatiche).

La formulazione della norma secondo il Progetto offre evidentemente, su quella del Codice vigente, il vantaggio di un maggiore rigore scientifico. Dovendo affermare la regola fondamentale della territorialità della legge penale, non sarebbe stato corretto non metterne in rilievo il contenuto essenziale, che consiste nel rapporto di soggezione, nel quale versano tutti coloro, che si trovano in un dato territorio, per il solo fatto di trovarvisi, rispetto alla legge penale, che impera nel territorio medesimo. D'indole essenzialmente politica è codesto rapporto, derivando dalla potestà di comando della legge, che a sua volta è una manifestazione della sovranità dello Stato; e d'indole politica sono, in conseguenza, anche le due categorie di eccezioni, che l'inciso finale della disposizione in esame enuncia in ordine alle persone, che sono incapaci di essere soggette alla legge penale.

Il capoverso dell'art. 3 stabilisce che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. La posizione sistematica della norma risponde alla giustificazione scientifica della presunzione, che ne costituisce il contenuto. L'obbligatorietà della legge penale non può prescindere dalla conoscenza, che si abbia di essa, e questa conoscenza è presunta *juris et de jure* per una necessità politica, attinente all'organizzazione stessa dello Stato.

8. — La regola della territorialità della legge penale, come è reso manifesto dalla sua formulazione, e più ancora dalle numerose disposizioni che vi derogano, così in questa Parte generale, come nella stessa Parte speciale a proposito di singoli delitti, suppone due nozioni: quella di cittadino in contrapposto a straniero, e l'altra del territorio dello Stato. Ambedue queste nozioni sono date nell'art. 4. L'elaborazione legislativa e dottrinale dei due istituti rende agevole l'interpretazione del testo. La differenza fra la cittadinanza coloniale e la suditanza egualmente coloniale è scolpita nello Statuto largito alla Tripolitania e alla Cirenaica con la legge 26 giu-

gno 1927, n. 1134. La differenza fra le colonie e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato (isole dell'Egeo, Saseno e *settlement* di Tien-tsin) risponde ad un tradizionale concetto di diritto pubblico internazionale, ed era già stata affermata nell'art. 554 del vigente Codice di procedura penale.

Più notevole è l'affermazione contenuta nello stesso capoverso dell'art. 4, doversi cioè le navi e le aeronavi italiane considerare come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggette, *secondo il diritto internazionale*, ad una legge territoriale straniera. La territorialità delle nostre navi e aeronavi è affermata quindi come regola generale; non le si imprime che un limite negativo, quello cioè che la nave o l'aeronave non si trovi soggetta ad una legge territoriale straniera. Tale formulazione, che non si discosta sostanzialmente dai concetti fondamentali stabiliti negli articoli 1 e 8 del Regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente norme sulla navigazione aerea, offre il seguente duplice vantaggio: nel fissare il limite, si richiama a tutte le eccezioni che sono imposte, o possono essere giustificate secondo il diritto internazionale; affermando la regola della territorialità, consente di applicare la legge penale italiana per fatti accaduti a bordo di navi o aeronavi nostre, ogni qualvolta l'eccezione non sussista, o risulti di dubbio fondamento. Aggiungasi che, a proposito del limite, non si è fatto richiamo alle leggi straniere, ciò che sarebbe stato in aperto contrasto con l'affermazione della nostra sovranità, bensì è richiamato il diritto internazionale, cioè un complesso di norme, che sono egualmente obbligatorie per tutti gli Stati.

Nè è da temere che il richiamo sia meno che preciso nel suo contenuto. L'art. 38 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale all'Aja, approvato dalla Società delle Nazioni nell'Assemblea del 18 dicembre 1920, così determina le fonti del diritto internazionale, che quella Suprema Magistratura è chiamata ad applicare in caso di conflitto:

a) le convenzioni internazionali, sia generali, sia speciali, che stabiliscano regole espressamente riconosciute dagli Stati in litigio;

b) gli usi internazionali, come prove di una pratica generale accettata come avente forza obbligatoria;

c) sotto riserva delle disposizioni dell'art. 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina dei pubblicisti più eminenti, come mezzo ausiliario di determinazione delle regole di diritto.

Il progetto tedesco adotta, nel capoverso del paragrafo IV, una formula analoga, per quanto più ampia rispetto a quella del nostro Progetto, stabilendo che, per l'applicazione delle

leggi penali tedesche, anche le navi e gli aeromobili sono considerati territorio dello Stato, in qualunque luogo essi si trovino.

9. — Per la legislazione inglese e per quella nord-americana il principio della territorialità della legge penale è assoluto. Si è accennato testè come per il Progetto, il quale segue del resto, in questa parte, un indirizzo scientifico, che ha forse la sua maggiore affermazione nei progetti tedeschi, le eccezioni a codesto principio siano numerose e rilevanti. Ad esse si riferisce, con formulazione generica, il primo capoverso dello art. 3, quando prescrive che la legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano all'estero, limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima. Gli articoli 6 a 10 sciolgono questa riserva, enumerando e disciplinando tali restrizioni.

Per gli articoli 6 e 7 le eccezioni sono giustificate dalla particolare indole del bene giuridico leso; per esse, quindi, la deroga al principio della territorialità è completa e l'applicazione della legge penale italiana a fatti, commessi all'estero da cittadini o da stranieri, non è subordinata ad alcuna condizione. Per gli articoli 8 e 9 le eccezioni sono giustificate dal fatto della presenza del colpevole nel territorio dello Stato, e sono disciplinate in relazione ai seguenti criteri: qualità nel colpevole di cittadino o di straniero; gravità del delitto commesso; appartenenza del bene giuridico leso, secondo che titolare di esso sia lo Stato o un cittadino italiano, ovvero lo Stato o un cittadino straniero. In conseguenza la deroga al principio della territorialità è meno piena, essendo l'estensione della legge penale italiana subordinata a determinate condizioni in corrispondenza ai criteri ora accennati. Si noti che, mentre per l'applicazione della legge penale italiana nei casi preveduti negli articoli 6 e 7, è indifferente che il fatto sia preveduto come reato anche dalla legge del luogo, in cui fu commesso, tale condizione costituisce invece il presupposto dell'applicazione della legge italiana nei casi preveduti negli articoli 8 e 9. La dottrina italiana è concorde su questo punto nell'interpretare le corrispondenti norme del Codice vigente; il paragrafo VI del progetto tedesco detta, a questo proposito, una esplicita disposizione.

10. — L'art. 6 del Progetto elenca otto casi di eccezione alla regola della territorialità. Di essi, sei sono egualmente preveduti nella legislazione attuale, e due possono considerarsi nuovi, per quanto siano accolti, e forse con maggior larghezza di previsioni, anche in recenti progetti stranieri.

Sono infatti egualmente preveduti nella legislazione penale vigente i delitti menzionati nei numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 8 del

citato art. 6. Anche oggi, per l'art. 4 del Codice penale, lo Stato italiano ha il diritto ed il dovere di punire, malgrado siano stati commessi da stranieri in territorio estero, i delitti contro la sicurezza dello Stato, che corrispondono a quelli contro la personalità dello Stato secondo il n. 1 del Progetto; eguale diritto gli spetta per il delitto di contraffazione del sigillo dello Stato (n. 2) e per i delitti di falsità in moneta (n. 3), aventi corso legale nel territorio dello Stato o sui valori di bollo o in carte di pubblico credito. Conformi disposizioni contengono i più recenti progetti stranieri, come l'art. 5 del progetto di Codice penale generale tedesco del 1925 e l'art. 4 del progetto svizzero del 1918. Del pari lo Stato italiano punisce, oggi, dovunque e da chiunque siano stati commessi, i delitti contro la personalità individuale del cittadino italiano (n. 5), cioè la riduzione in schiavitù, la tratta ed il commercio di schiavi, l'alienazione e l'acquisto di schiavi e il plagio (articoli 609 a 612 del Progetto), reati così detti internazionali o di diritto delle genti, che sono preveduti nel nostro Codice per la marina mercantile, come in tutte indistintamente le leggi straniere. La perseguibilità dei delitti di tratta delle bianche e dei minori, commessi contro cittadini italiani (n. 6), è autorizzata dai testi precisi della convenzione internazionale stipulata a Ginevra il 15 ottobre 1921 sotto gli auspici della Società delle Nazioni e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 1923, n. 1207, col quale venivano tradotte in legge dello Stato le disposizioni di diritto sostanziale, contenute nella detta convenzione. Infine la disposizione del n. 8 del Progetto, che comprende quei reati commessi all'estero da cittadino o da straniero, per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana, è da considerare virtualmente compresa nella nostra attuale legislazione, contenendo una semplice clausola di rinvio a disposizioni della legge interna o di convenzioni internazionali, già esistenti.

I casi, che possono considerarsi nuovi, si riferiscono ai seguenti due gruppi di delitti: quelli commessi dolosamente (n. 4) con materie esplodenti, accecanti o asfissianti in danno di cittadino italiano, e quelli commessi (n. 7) da pubblici ufficiali a servizio dello Stato con abuso delle loro funzioni. Le più elementari esigenze di difesa dei nostri concittadini all'estero e lo stesso prestigio dell'Italia suggerivano d' inserire, fra i casi di eccezione, il primo gruppo di delitti, nei quali si concreta d'ordinario l'attentato anarchico. La disposizione presenta analogia con quella dell'art. 7 del progetto svizzero, che prevede, come titolo per la competenza dei tribunali svizzeri a punire reati commessi all'estero da stranieri, che si siano poi rifugiati

in territorio svizzero, *la mise en danger de la vie ou de la propriété au moyen d'explosifs*.

Il secondo gruppo di delitti, quelli commessi da pubblici ufficiali, è preveduto anche nel n. 2 del paragrafo V del progetto tedesco. L'odierno sviluppo delle relazioni internazionali esige che siano inviati all'estero, in rappresentanza del nostro Paese, numerosi funzionari o anche semplici privati che, per il fatto di tale rappresentanza, assumono le qualità di pubblici ufficiali al servizio dello Stato. L'eventualità di azioni delittuose commesse da costoro con abuso delle loro funzioni non è pertanto da escludere; qualora si verifichi, la dignità e l'interesse del nostro Paese impongono che i colpevoli non sfuggano alla meritata punizione.

11. — Segue, nell'art. 7 del Progetto, l'indicazione di una categoria di delitti, che la legge stessa considera come complementare rispetto al gruppo dei delitti menzionati nel n. 1 dell'articolo precedente (delitti contro la personalità dello Stato), ma che in pratica può essere destinata anche ad integrare il gruppo dei delitti menzionati nel successivo n. 4 (delitti dolosi commessi con materie esplodenti, accecanti o asfissianti a danno di cittadini italiani). Questa categoria è costituita dai delitti politici commessi a danno dello Stato o del cittadino. L'avere compreso tali delitti fra quelli che lo Stato italiano può punire, anche se commessi all'estero da sudditi stranieri, obbedisce alle stesse finalità di suprema tutela dello Stato, che dettarono le disposizioni dei numeri 1 e 4 ora citati.

E' degno di nota come il delitto politico sia definito, nell'articolo in esame, nel suo duplice aspetto, oggettivo e soggettivo. La dottrina italiana, superando la tradizionale formula belga, aveva già posto in luce la distinzione tra delitti che offendano diritti ovvero interessi politici dello Stato e del cittadino, quale sia il movente che abbia determinato il colpevole, e delitti che siano stati determinati da moventi politici e sociali, quale sia il diritto o l'interesse che il reato abbia leso.

Per i primi è la qualità del bene giuridico leso (elemento oggettivo), che assolutamente prevale nel farli attribuire alla categoria dei delitti politici; quindi base della classificazione è il diritto o l'interesse politico dello Stato, o il diritto politico del cittadino, giacchè non sembra possa concepirsi un interesse politico del cittadino che sia meritevole di protezione penale. Per i secondi è l'intenzione del colpevole (elemento soggettivo) quella, che è decisiva per la loro attribuzione, quando siffatta intenzione risulti diretta al conseguimento di fini politici e sociali, quale sia il bene giuridico, la cui violazione l'agente consideri come mezzo per raggiungere l'intento; onde possono in ipotesi essere considerati come delitti politici perfino il furto e il falso nummario.

12. — Il capov. dell'art. 7, pure racchiudendo, come si premetteva, la distinzione in esame, considera tuttavia come fondamentale la concezione oggettiva del delitto politico conformemente ai criteri generali di sistema, che hanno presieduto alla compilazione del Progetto. La seconda categoria di delitti politici, quelli, cioè, che sono tali per il loro elemento soggettivo, va considerata come sussidiaria rispetto alla precedente per i fini, che la legge vuole raggiungere, cioè la maggiore repressione del delitto politico.

Sotto questo riflesso il Progetto innova radicalmente rispetto alla legislazione vigente e alle legislazioni straniere contemporanee, che, dominate ancora da quei principî individualistici, i quali ci erano stati tramandati dalla rivoluzione francese, considerano con non dissimulata benevolenza il delitto e il delinquente politico. Per i capisaldi del Regime fascista non è ammissibile in alcun modo e per veruna ragione, e quindi nemmeno per motivi politici o economico-sociali, che l'individuo si ponga arbitrariamente in conflitto con lo Stato.

Se questo conflitto si verifichi e l'attività dell'individuo si spinga fino nel dominio della legge penale, offendendo interessi vitali della collettività alla quale appartiene, come sono appunto gli interessi politici dello Stato, il delitto da lui commesso dovrà essere, in linea di principio, considerato con maggiore severità, di quel che avrebbe meritato, se fosse stato diretto soltanto contro beni giuridici individuali. In ogni campo, ma sopra tutto in quello politico o economico-sociale, gli interessi della collettività debbono oggi identificarsi e s'identificano in quello dello Stato corporativo fascista, verso i quali gl'interessi dei singoli individui debbono intendersi, perciò, completamente subordinati.

Notevoli applicazioni del principio su enunciato, che costituisce il riflesso giuridico di un fenomeno storico, dato dall'avvento del Fascismo, saranno esaminate in tema di estradizione. Per ora è da porre in speciale rilievo il contributo, che alla sua affermazione porta lo stesso primo capoverso dell'art. 7. Nell'indicare la seconda categoria di reati politici, quelli cioè che sono tali per il loro elemento soggettivo, la norma in esame ha cura di specificare che debbono considerarsi delitti politici i delitti comuni, anche se siano *soltanto in parte* determinati da moventi politici o economico-sociali. E' evidente che se il delitto politico non fosse da considerare meritevole di una repressione, che non conosce limiti di territorio, se, in altri termini, capovolgendo concezioni storiche e indirizzi legislativi finora costanti, non si fosse ritenuto di dover abbandonare per il delitto politico il tradizionale trattamento di favore, non si sarebbe potuto stabilire espressamente che il delitto politico è tale anche quando sia stato commesso soltanto in parte per motivi

politici, ma si sarebbe dovuta logicamente affermare la norma opposta, escludendo con ogni rigore, dalla nozione di delitti politici, quelli, che non fossero stati determinati esclusivamente da motivi politici.

Ciò nondimeno, malgrado la larghezza della formula legislativa, non sono da temere, nei riflessi internazionali, possibili trasmodanze di repressione, giacchè il promovimento dell'azione penale è subordinato all'autorizzazione del Ministro della Giustizia, la quale non sarà concessa che per casi molto gravi.

13. — Alla disciplina dell'efficacia della norma penale in rapporto allo spazio, appartengono egualmente le disposizioni degli articoli 8 e 9 del Progetto, che prevedono ipotesi analoghe a quelle contenute negli articoli 5 e 6 del Codice vigente. L'art. 8 prevede l'ipotesi di delitti commessi dal cittadino in territorio estero, diversi da quelli indicati nei due articoli precedenti, cioè in quegli articoli 6 e 7, nei quali sono indicati i delitti, che la legge italiana punisce dovunque e da chiunque commessi, senza alcuna condizione di procedibilità.

L'art. 9 prevede l'ipotesi di delitti, commessi in territorio estero, da straniero, sia a danno dello Stato o di un cittadino italiano, sia a danno dello Stato o di un suddito straniero, e che siano parimenti diversi da quelli indicati negli stessi articoli 6 e 7.

Come per il Codice vigente, condizione comune, perchè la legge italiana sia applicabile nella prima come nella seconda ipotesi, è che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato; del pari, come per il Codice vigente, la deroga al principio della territorialità della legge penale è meno grave per la seconda ipotesi che per la prima, giacchè l'applicabilità della legge italiana ai delitti commessi da stranieri in territorio estero è subordinata alla condizione, che per essi la nostra legge stabilisca pene di una certa gravità. Le principali innovazioni del Progetto, le quali tuttavia non possono considerarsi sostanziali o di sistema, sono le seguenti:

a) non sono state riprodotte, perchè prive di qualsiasi giustificazione, le diminuzioni e le sostituzioni di pena, che il Codice vigente sancisce a favore del colpevole; del resto questo indirizzo era già stato seguito dalla nostra legislazione speciale (R. Decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, già citato) per i delitti di tratta delle bianche, commessi in paese estero contro donne italiane;

b) alla richiesta del Governo estero è stata sostituita in ogni caso la richiesta del Ministro della Giustizia, che è da considerare la sola autorità competente a rappresentare dinanzi alle

nostre Autorità Giudiziarie, quando ciò egli ritenga del caso e con apprezzamento insindacabile, la protezione di interessi stranieri;

c) risolvendo una questione sorta sotto l'impero del Codice vigente, si prescrive, in determinati casi, la richiesta o la querela della persona offesa, secondo che si tratti di delitto perseguibile di ufficio o rispettivamente di delitto, pel quale non si può procedere che a querela di parte ;

d) non è stata riprodotta nel n. 3 dell'art. 9 del Progetto la prima delle condizioni, indicate nel n. 1 dell'art. 6 del Codice vigente, che, cioè, per l'applicabilità della legge italiana al delitto commesso all'estero da straniero a danno di altro straniero, è necessario che non esista trattato di estradizione con lo Stato *patrati criminis*, giacchè per il nostro diritto pubblico l'estradizione può essere offerta o consentita dal Governo del Re, anche quando manchi un trattato di estradizione ;

e) agli effetti dell'applicabilità della legge penale italiana ai delitti commessi dal cittadino all'estero, e in deroga alla disposizione generale contenuta nella prima parte del precedente art. 4, l'ultimo capoverso dell'art. 8 del Progetto considera come cittadino italiano anche colui, che abbia perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. Questo non è il solo caso di deroga alla disposizione su richiamata. Un precetto analogo, egualmente d'ordine generale, è contenuto nel penultimo capoverso dell'art. 251, che si riferisce ai delitti contro la personalità dello Stato. Quando, secondo la rispettiva previsione legislativa, taluno fra i detti reati non possa essere commesso che dal cittadino, deve intendersi compreso sotto codesta denominazione anche colui, che abbia perduto la cittadinanza italiana per effetto di sentenza penale o di provvedimento amministrativo.

Imprimendo i necessari sviluppi a un principio di diritto, che in germe era contenuto nel Codice civile in tema di perdita della cittadinanza, le disposizioni ora riferite degli articoli 8 e 251 del Progetto in esame, in relazione a quelle del primo capov. dell'art. 247, affermano concordemente :

che la perdita della cittadinanza, da qualunque causa essa sia determinata, non libera mai *completamente* l'ex - cittadino dal vincolo di fedeltà politica verso la patria d'origine ; e a maggior ragione tale perdita, se fu determinata da indegnità, non può trasformarsi in una condizione di favore per l'ex-cittadino, e precisamente non può costituire per esso una causa d'impunità per successivi e forse maggiori attentati contro la patria d'origine ;

che, in via d'integrazione dei principii ora esposti e che in sostanza rispondono ad una ovvia esigenza di difesa della propria personalità da parte dello Stato, questo non può rinun-

ciare ad affermare l'applicazione della legge penale rispetto a questi suoi ex-cittadini neppure quando il delitto da essi commesso non sia politico, ma sia egualmente stato perpetrato a suo danno (vedansi, ad esempio, taluni fra i delitti contro l'economia nazionale commessi non a scopo politico), ovvero sia stato perpetrato a danno di un cittadino italiano.

14. — Le disposizioni dell'art. 10 del Progetto non seguono il sistema del Codice vigente, quale può desumersi dalle disposizioni del primo capoverso dell'art. 4 e della prima parte dell'art. 7. Oggi, per i soli delitti indicati nell'art. 4, quelli cioè per i quali a cagione della importanza del diritto leso la deroga al principio della territorialità della legge penale è completa, la giurisdizione dei tribunali dello Stato può essere promossa, anche se il colpevole sia stato prima giudicato all'estero.

Per l'art. 10 del Progetto codesta norma viene estesa a tutti indistintamente i delitti commessi all'estero da cittadini o da stranieri, per i quali, a tenore degli articoli precedenti (dal 6 al 9), sia applicabile la legge penale italiana: soltanto, come per il primo capoverso dell'art. 4 del Codice vigente, quando sia intervenuto giudizio all'estero (non importa come sia stato definito, con sentenza di condanna, o anche di assoluzione nella formula più ampia possibile), il colpevole non è giudicato nel Regno, se il Ministro della Giustizia non ne faccia richiesta.

Le disposizioni dei numeri 1 e 2 della prima parte dell'art. 7 del Codice vigente, le quali subordinano a determinate condizioni la procedibilità per i delitti, commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, diversi da quelli per i quali la legge italiana è applicabile in considerazione della qualità del diritto leso, non sono state riprodotte: non le disposizioni del n. 1, giacchè, essendo stato soppresso il divieto di estradizione per i delitti politici, non vi saranno più, almeno per la nostra legge generale, delitti per i quali l'extradizione non è ammessa; e nemmeno le disposizioni del n. 2, secondo le quali non si procede al giudizio nel Regno, se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato definitivamente proscioltto dall'imputazione, ovvero, se condannato, abbia scontato la pena o la condanna sia estinta, giacchè non si è voluto riconoscere, in via di principio e in verun caso, alla sentenza del giudice straniero, alcuna efficacia preclusiva all'applicazione della legge italiana, e quindi all'esercizio della giurisdizione da parte dei nostri tribunali.

Codesta norma corrisponde alla mutata concezione dei nostri rapporti coll'estero; la sua opportunità è evidente, quando si tratti di delitti, di qualsiasi indole, commessi a danno dello Stato italiano o di un cittadino, ma può ricorrere egualmente anche per i delitti commessi da stranieri danno di stranieri,

quando la presenza del colpevole nello Stato, che per qualsiasi ragione non possa esserci risparmiata, renda necessaria una punizione esemplare.

Per tal modo non potrà più affermarsi, come del resto oggi fondatamente si afferma in base al Codice vigente, che per talune ipotesi di delitti commessi all'estero, per i quali la legge italiana è applicabile, la giurisdizione dei nostri tribunali è necessariamente, e soltanto, suppletiva o sussidiaria, rispetto alla giurisdizione dei tribunali stranieri. Essa potrà sempre essere promossa in via diretta e principale per tutelare, in piena indipendenza dall'estero, i nostri interessi di repressione penale.

15. — L'innovazione introdotta nella materia di cui trattasi può essere considerata, dal punto di vista sistematico, come un caso di applicazione del principio generale, affermato anche nella legislazione vigente, non essere cioè ammissibile, in linea di massima, alcun riconoscimento, nè tanto meno potersi accordare forza esecutiva, nel territorio dello Stato, alla sentenza penale di giudice straniero: principio generale non controverso nel campo stesso del diritto internazionale, in quanto discende direttamente dall'altro principio, anche più vasto, della territorialità della legge penale. In esso si attua, come in uno dei suoi fondamentali riflessi, la sovranità dello Stato con conseguente preclusione, nell'ambito del territorio, di ogni legge penale straniera, come di ogni sentenza penale di giudice straniero. Nondimeno all'accennato principio deroga l'art. 11 del Progetto, introducendo alcuni casi di eccezione, i quali sono caratterizzati indistintamente, non da semplici vedute dottrinarie o da ispirazioni sentimentali di collaborazione astratta nel campo del diritto internazionale, ma dalla esatta comprensione dell'interesse di ciascuno Stato a una più efficace protezione contro il delitto o contro il delinquente.

Con l'eccezione, introdotta nel n. 1 del citato articolo, il Progetto accoglie definitivamente l'istituto della così detta recidiva internazionale, superando tutto quel complesso di obiezioni, in verità più d'ordine pratico che scientifico, che finora ne avevano ostacolato l'adozione, anche nelle più recenti leggi straniere. L'interesse della difesa sociale esige che il delinquente sia punito come merita, non solo in ragione della gravità del delitto commesso, ma anche in ragione della sua pericolosità sociale, rivelata principalmente dalle sue ricadute nel delitto. Ora, a meno di non volere chiudere gli occhi dinanzi alla realtà per un'ostacolo formale non insuperabile e con la deprecata conseguenza di non fare giustizia, non è possibile considerare, ad esempio, come un delinquente primario un recidivo più volte in delitto di furto, soltanto perchè i precedenti delitti furo-

no commessi all'estero e ivi il delinquente riportò condanna e espì la pena.

Nè alcuna violazione del principio della sovranità dello Stato può riscontrarsi nel fatto che il giudice nazionale sia posto per tal modo nella necessità di far dipendere dal pronunciato di un giudice straniero talune, e anche assai rilevanti, statuizioni della sua sentenza, quale l'aumento di pena dipendente dalla recidiva. Intanto ciò sarà possibile in quanto la sentenza del giudice straniero sarà stata precedentemente assoggettata a riconoscimento da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, in base ad un procedimento speciale di deliberazione, di cui l'articolo in esame afferma la necessità e detta nell'ultimo capoverso le garanzie sostanziali, mentre il Codice di procedura penale organizzerà non meno opportunamente le garanzie formali. E infine sarebbe assolutamente infondato il timore che il riconoscimento possa essere ammesso o negato secondo le vibrazioni del momento politico, favorevole o contrario allo Stato, da cui promana la sentenza penale, che dovrebbe essere riconosciuta. La non serietà di questo argomento, su cui tuttavia si è molto insistito dagli avversari dell'istituto, si rivela da sé stessa.

Gioverà piuttosto accennare alle garanzie sostanziali, che il capoverso dello stesso art. 11 prescrive perchè possa farsi luogo al riconoscimento. Esse sono due:

a) che la sentenza emani dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, dovendosi per tal modo escludere ogni decisione, che non sia pronunciata da un giudice, ordinario o speciale dello Stato medesimo;

b) che con il detto Stato il nostro paese abbia trattato di estradizione, e che quindi si tratti di un paese di civiltà pari alla nostra, così che l'Italia abbia ritenuto possibile di stringere con esso patti di collaborazione giudiziaria.

È da ritenere che per l'avvenire i trattati di estradizione conterranno norme speciali, che non potranno essere, se non di reciproca garanzia, anche su questo speciale argomento.

Come equipollente alla seconda condizione ora riferita, per il caso in cui non esista trattato di estradizione, è ammessa la richiesta del Ministero della Giustizia. Questa è destinata a garantire sostanzialmente che la sentenza promana dai giudici di uno Stato, che è un soggetto di diritto internazionale e possiede un'organizzazione giudiziaria pari alla nostra, riunisce cioè quei requisiti, sussistendo i quali gli Stati contraggono, fra loro, convenzioni di estradizione.

Trattasi, in sostanza, di un complesso di disposizioni intese ad offrire quell'affidamento preliminare di serietà, senza il quale il documento, che dovrebbe attestare la reità di un individuo per

un dato delitto, non può avere l' idoneità sostanziale per tale attestazione, mancando delle garanzie all'uopo necessarie.

Non fu accordata, nè si sarebbe potuta accordare al colpevole, la facoltà di chiedere la rinnovazione del giudizio nel Regno, come oggi permette, per un caso analogo, l'ultimo capoverso dell'art. 7 del Codice vigente. L'esperienza ha dimostrato l'inefficacia di siffatta norma a produrre risultati utili per l'amministrazione della giustizia e, per converso, la sua efficacia, quale mezzo dilatorio, per quei colpevoli, che intendono stornare dal loro capo le conseguenze dei delitti commessi.

La disposizione, inserita nel n. 1 dell'art. 11 del Progetto, di cui finora si è tenuto parola, non si limita ad ammettere il riconoscimento di una sentenza penale straniera ai soli effetti del computo degli aumenti di pena dipendenti dalla recidiva. Essa lo estende a tutti quegli altri effetti che con la recidiva sono connessi e, più specialmente, all'effetto di consentire al giudice di dichiarare il colpevole delinquente abituale, professionale o per tendenza, quando concorrano le altre condizioni stabilite dalla legge per tali dichiarazioni. Il fenomeno della recidiva può avere atteggiamenti varî, dalla semplice ricaduta nel delitto alla abitualità e alla professionalità nel delitto e, in taluni casi, alla tendenza per il delitto, divenuta ormai per il delinquente una seconda natura.

Contro questa piaga sociale, che minaccia oggi di assumere proporzioni allarmanti e che è da considerare come dovuta alle particolari condizioni di vita e di movimento della civiltà contemporanea, quasi tutti i Progetti moderni apprestano mezzi, la cui idoneità non sembra dubbia, quali sono appunto le misure di sicurezza, e, come il Progetto italiano, non volendo dare quartiere, in verun caso, a delinquenti così pericolosi, ammettono che, a documentare la loro pericolosità, possano valere anche le condanne pronunciate da giudici esteri. Fra tali Progetti si annoverano, insieme con quello italiano, il progetto ellenico (art. 68), il polacco (art. 8), il rumeno (art. II), e il cecoslovacco (art. 12).

E' da aggiungere che l'importanza del tema veniva riconosciuta nella seduta del 6 dicembre 1927 dal Consiglio della Società delle Nazioni, in occasione dell'esame di un rapporto che gli era stato presentato dal Comitato misto incaricato di preparare lo schema di una convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del falso nummario e in piena adesione alla norma fondamentale adottata dai Progetti ora indicati. La prima Commissione della Prima Conferenza internazionale dei rappresentanti delle Commissioni di codificazione, tenutasi in Varsavia nel novembre dello stesso anno, formulava la proposizione: *Quiconque commettra une infraction en pays...*

après avoir été condamné à l'étranger pour une infraction prévue aussi par la loi pourra être considéré comme récidiviste dans le cas établis par le présent lode.

Peraltro caso particolare di deroga al principio generale del divieto del riconoscimento delle sentenze penali straniere è quello preveduto nel n. 2 dello stesso art. 11. Vi si ammette la possibilità che da una condanna penale, pronunciata all'estero, conseguano incapacità giuridiche a carico del cittadino nel territorio dello Stato, di cui egli è suddito. Concordano i seguenti progetti: lo spagnolo (art. 23), l'ellenico (art. 7), il rumeno (art. 5), e il cecoslovacco (art. 9). Anche questa quasi unanimità delle legislazioni in corso di elaborazione dimostra che il principio adottato è conforme a vera giustizia.

La giustificazione della norma può essere posta nei seguenti termini: si deve, e in quali limiti, prestare fede alla documentazione di un fatto, costituente reato, che sia contenuta in una sentenza di condanna pronunciata da giudice estero contro un nostro cittadino, quando, secondo leggi del nostro paese, se il reato fosse stato qui commesso, la condanna avrebbe avuto per effetto, a carico del cittadino stesso, una qualsiasi incapacità giuridica? La risposta affermativa discende da quelle medesime premesse, dalle quali ripete la sua giustificazione il riconoscimento della sentenza straniera, quando si tratti di stabilire la recidiva. Se bene si consideri, così la recidiva, come l'interdizione o la soppressione di taluni diritti, attinenti alla sfera di capacità dell'individuo, in quanto l'interdizione o la sospensione costituiscano una sanzione penale, sono da annoverare fra gli effetti derivanti da sentenze di condanna per un dato delitto o per una determinata pena. Per il nostro Progetto, anzi, codeste conseguenze si verificheranno di diritto e non *officio judicis*; al giudice non spetterà che dichiararle. Del pari, come per la recidiva, la conservazione dell'ordine sociale e giuridico interno di ciascuno Stato esige che le si appresti questo mezzo di difesa, desumendolo da una bene intesa collaborazione internazionale. Ad esempio, l'ordine delle famiglie non sarebbe sufficientemente tutelato, se si permettesse al padre di continuare ad esercitare la patria potestà, quando avesse riportato all'estero condanna penale per violenza carnale, ivi commessa contro la propria figlia.

Ciò premesso, sono da considerare quali capisaldi della disciplina accolta in questa materia, i principî seguenti:

1° che la norma possa riferirsi soltanto a colui, che sia suddito dello Stato che deve applicarla;

2° che in tanto l'incapacità derivante da sentenza straniera possa essere dichiarata, in quanto le leggi dello Stato, di cui il condannato è suddito, attribuiscono effetti di tal ge-

nere a condanne per reato della stessa specie, pronunciato nel proprio territorio;

3° che le incapacità debbano essere esclusivamente regolate dalle leggi di detto Stato anche per quanto concerne la specie e i casi di applicazione;

4° che egualmente le modalità del riconoscimento della sentenza straniera di condanna debbano essere regolate dalle stesse leggi, come pure lo stabilire se e in quali casi debba essere concesso al condannato il diritto di chiedere la rinnovazione del dibattimento.

Per quanto concerne più specialmente il n. 1, sembra concorde il consenso delle codificazioni in corso nell'escludere lo straniero dall'efficacia della norma in questione. Rispetto allo straniero, non occorrerebbe riconoscimento della sentenza penale di condanna, sia essa pronunciata dai giudici del proprio paese, sia dai giudici di un terzo Stato: nella prima ipotesi in base ad un principio generale, che ha applicazione anche nel campo del diritto civile, e secondo il quale, la capacità dello straniero è regolata dalle leggi del proprio paese; così nella prima come nella seconda ipotesi, perchè le garanzie, inerenti alla procedura di riconoscimento, s'intendono normalmente stabilite nell'interesse dei propri cittadini.

Codeste deduzioni non sono scevre, tuttavia, da difficoltà d'ordine astratto, specialmente quando si tenga presente ciò, che si dirà a proposito del n. 2. D'altra parte la tesi opposta, per la quale lo straniero dovrebbe considerarsi immune, fra noi da qualsiasi conseguenza, in ordine alla sua capacità, la quale non derivi dalla stessa condanna anche secondo le leggi del suo paese, sarebbe da considerare come assolutamente inammissibile.

Per quanto concerne il n. 2°, è da ritenere perfettamente indifferente che, secondo la legislazione estera, sotto l'impero della quale fu pronunciata la sentenza di condanna, non derivi alcuna incapacità o derivi una incapacità d'indole diversa da quella che discende, come effetto, da condanna per reato della stessa specie secondo la legge dello Stato, di cui il condannato è suddito.

16. — Gli altri due casi particolari di deroga al principio generale del divieto del riconoscimento delle sentenze penali straniere (numeri 3 e 4 dell'art. 11) non presentano difficoltà di sistema. L'esegesi delle singole disposizioni potrà mettere in luce punti di semplice dettaglio: ad esempio, se e in quali limiti ricorra la convenienza che siano ammesse a riconoscimento (n. 3) sentenze straniere, di condanna o di proscioglimento, per sottoporre a misure di sicurezza stranieri,

che hanno delinquito all'estero e che si trovino nel territorio dello Stato. Si noti che, per il primo capoverso dell' art. 205, il giudice può applicare la misura di sicurezza anche con provvedimento successivo alla condanna, o al proscioglimento, per modo che la sottoposizione a misura di sicurezza, a norma della disposizione in esame, dovrebbe essere ordinata dai nostri giudici ogni qual volta uno straniero venga fra noi, dopo avere commesso in paese estero un fatto costituente delitto, pel quale le nostre leggi prescrivono che il suo autore sia sottoposto a misura di sicurezza. La ragione di perplessità è anche maggiore, quando si tratti di stranieri prosciolti all'estero per un delitto ivi commesso..

E' da ritenere tuttavia che non potrà mancare, come cautela preventiva in linea di fatto, il provvedimento dell'espulsione di quegli stranieri, che, condannati o prosciolti nei loro paesi, venissero a risiedere fra noi col solo bagaglio delle loro miserie morali. Questo, che è da considerare un presupposto delle disposizioni in esame, ricorre anche per le disposizioni della seconda parte dell' art. 9 (applicazione della legge penale a stranieri, che abbiano commesso all'estero un delitto a danno di stranieri); i progetti del Codice vigente, anteriori a quello Zanardelli, ne facevano argomento di espressa disposizione. Ad ogni modo, la questione potrà essere convenientemente riservata a quando sarà esaminato l'istituto dell'espulsione dello straniero, non soltanto in rapporto ai casi di condanna, ma anche in rapporto a talune ipotesi di proscioglimento.

Infine, a tenore del n. 4 dell'articolo in esame, è ammessa a riconoscimento la sentenza straniera, quando porti condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero debba, comunque, essere fatta valere in giudizio agli effetti delle restituzioni e del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili. Trattasi, cioè, del riconoscimento della sentenza penale estera per interessi, che rientrano nella sfera di disponibilità del privato. Muta, perciò, il fondamento della norma, che è da considerare come un caso di maggiore protezione accordata alla vittima del reato; non si fa luogo alle speciali cautele imposte nell'interesse pubblico dall'ultimo capoverso dell'articolo in esame, e lo speciale giudizio di delibazione, necessario per il riconoscimento, dovrà pure essere organizzato in modo diverso. Anzi è da osservare, a questo proposito, che l'ipotesi, preveduta in questo n. 4, può scindersi in due: secondo che la sentenza straniera contenga condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, liquidato dal giudice, ovvero possa servire soltanto come titolo da far valere presso di noi in giudizio, agli effetti delle restituzioni e del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili: ad es., indegnità a succedere o altre in-

capacità derivanti, a norma del diritto civile, da sentenza penale. Nel primo caso il riconoscimento, accordato dal nostro giudice penale, dovrebbe servire ad imprimere alla sentenza estera, che in questa parte deve considerarsi come una sentenza civile, la necessaria forza esecutiva nel territorio dello Stato.

17. — Alle regole concernenti la territorialità della legge penale si ricollega, com'è noto, anche l'istituto dell'extradizione, riconoscendosi anche nel Progetto (art. 9, n. 3) l'opportunità di dare la prevalenza all'applicazione della legge penale, e quindi alla giurisdizione dello Stato *patrati criminis*, quando si tratti di delitti commessi all'estero da straniero in danno di uno Stato estero o di un altro straniero: onde l'impegno convenzionale, o soltanto *iuris gentium*, da parte dello Stato di rifugio, inteso alla consegna del delinquente. Il Progetto regola, infatti, l'istituto dell'extradizione nell'art. 12, che chiude la disciplina legislativa dell'efficacia della norma penale nello spazio.

Modificazioni, che potrebbero dirsi radicali, sono introdotte anche in questo istituto. Per l'art. 9 del Codice vigente il Governo del Re può offrire o concedere l'extradizione di un delinquente, purchè sussistano tre condizioni: che l'estradando non sia cittadino italiano; che il delitto, pel quale l'extradizione è offerta o è domandata, non sia un delitto politico o altro reato a questo connesso; che preceda la deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria del luogo, ove l'estradando si trova.

L'art. 12 del Progetto riproduce la prima condizione, ma mitiga il rigore del divieto, nel senso che permette al Governo di estradare anche il cittadino, quando tale facoltà gli sia espressamente consentita dalla convenzione di estradizione stipulata col Paese, nel quale il cittadino ha commesso il delitto. In siffatta guisa il Progetto, orientandosi decisamente verso la legislazione inglese e quella nord-americana, permette al Governo di assumere, mediante convenzioni internazionali, e quindi con sicurezza di piena reciprocità di diritti e di doveri per gli Stati contraenti, un impegno di collaborazione sempre maggiore nella lotta contro il delitto. A garanzia del leale adempimento dei patti, stipulati in questa materia, stanno oggi le clausole generali d'arbitrato, per cui lo Stato inadempiente può essere tratto innanzi all'Alta Corte permanente dell'Aja.

La seconda condizione, quella cioè che non debba trattarsi di reati politici o di reati, che a questi sono connessi, non è stata riprodotta. Essa rifletteva un orientamento legislativo, che si è ritenuto incompatibile con gli stessi capisaldi del Regime fascista. Verso la metà del secolo scorso, quando furono stipulate le prime convenzioni internazionali in materia di estradizione, l'Europa attraversava quel periodo, spesso convulsivo, di assestamento politico, che fu caratterizzato dalla lotta

per la formazione dei vari Stati nazionali. Nei paesi, che avevano da tempo raggiunto la loro indipendenza, lo straniero, che vi si fosse rifugiato, per sottrarsi alle persecuzioni giudiziarie intentate contro di lui nel proprio paese, soltanto per aver difeso gli ideali di patria e di libertà, non era già un delinquente, ma l'esule, l'ospite per eccellenza, che occorreva rispettare e proteggere. La grande guerra ha concluso questo periodo storico, e oggi è possibile evitare l'assurdo che due Stati stipulino una convenzione di estradizione per assumere oneri, talora non lievi, di collaborazione giudiziaria in rapporto a delitti, che ledono interessi o beni giuridici individuali dei rispettivi sudditi, e pattuire nello stesso tempo l'astensione completa da ogni iniziativa, e perciò il favore verso il delinquente, quando il delitto attenti alla propria esistenza, alla propria personalità esterna o interna, ai vitali interessi politici o economici dei rispettivi paesi.

La concezione fascista dello Stato, secondo la quale, nel conflitto fra interessi dello Stato e interessi del cittadino, i primi debbono assolutamente e in ogni caso prevalere, renderebbe incompatibile con i principi generali del nostro diritto pubblico la persistenza di una norma simile nella nostra legislazione.

Lo stabilire e il disciplinare la terza condizione, quella cioè che debba precedere la deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria, doveva essere riservato alla legislazione processuale, riguardando prevalentemente le forme di attuazione dell'istituto.

18. — Viceversa lo stesso art. 12 del Progetto contiene tre norme, quelle della prima parte, del primo e del secondo capoverso, che possono dirsi nuove rispetto al Codice vigente. Nella prima parte indica quali siano le norme giuridiche, che debbono regolare l'extradizione. Questo istituto comporta necessariamente due aspetti, quello che attiene prevalentemente al diritto interno del paese, che concede e offre l'extradizione, e l'altro, che attiene prevalentemente ai rapporti interstatali. Fra le due serie di norme, che, in conseguenza, possono convergere nel regolare la materia, cioè, rispettivamente, la legge italiana e le convenzioni e gli usi internazionali, l'art. 12 assegna la prevalenza alla legge penale italiana.

La norma, contenuta nel primo capoverso, codifica un principio di diritto, che può sembrare assai ovvio, ma che, per il modo col quale è enunciato, potrà costituire il punto di partenza per applicazioni assai importanti nel campo della pratica e dello stesso diritto internazionale convenzionale. Si stabilisce che l'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto

della domanda di estradizione non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera. Il che importa, in via di applicazione, che l'extradizione potrà essere ammessa:

a) quale che sia la qualificazione giuridica (*nomen juris*) data all'ipotesi di fatto dalle singole legislazioni, essendo prescritto che queste considerino il fatto come reato e non uniformemente come lo stesso reato;

b) anche se per avventura, a tenore della legislazione del paese richiesto, il reato fosse estinto, ovvero l'azione non potesse essere promossa o proseguita. Non può logicamente pretendersi che le singole legislazioni coincidano anche in questa parte, e deve respingersi, come socialmente dannoso, il far dipendere da una quasi inevitabile differenza fra le legislazioni stesse la concessione o il rifiuto dell'extradizione, il che è quanto dire la punizione o il favore di un delinquente.

Il secondo capoverso autorizza il Governo a concedere o ad offrire l'extradizione anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto. Si codifica, per tal modo, una prassi, che era stata costantemente seguita dal Governo italiano, e orientata verso gli ideali di una sempre maggiore collaborazione per la repressione del delitto. Va notato che, superando vieti concetti di diritto internazionale, il Progetto non esige, a questo proposito, il tradizionale impegno di reciprocità da parte dello Stato, al quale l'extradizione è per tal modo concessa.

Nelle norme transitorie e di attuazione dovranno essere dettate le norme che definiscano, nei rapporti nostri, il valore di quelle, fra le disposizioni delle convenzioni internazionali attualmente esistenti, che siano in contrasto con le norme testè riassunte.

19. — Chiudono il titolo in esame le disposizioni degli articoli 14 e 15, le quali fissano la posizione del Codice penale, considerato quale legge penale generale, rispetto alle leggi penali speciali. Quel, che si esporrà, per quanto succintamente, in seguito, è tuttavia applicabile anche a qualsiasi altra legge penale, che possa considerarsi come generale rispetto ad altra speciale. Le ipotesi fondamentali sono due, rispettivamente previste negli articoli citati: o la stessa materia è regolata contemporaneamente o successivamente alla legge penale generale e da una legge penale speciale (art. 14); ovvero una determinata materia è regolata soltanto in parte da una legge speciale (art. 15, prima parte), nel senso, come in pratica quasi costantemente si verifica, che la legge speciale si limita a ipotizzare nuove figure di reato, lasciando che per ogni altra norma necessaria alla loro applicazione, il giudice faccia ricorso alla legge ge-

nerale, e particolarmente agli istituti disciplinati nel libro I del Codice.

Per la prima ipotesi, l'art. 14 del Progetto prescrive che la legge speciale debba derogare alla legge generale, così nel caso in cui la legge generale e la legge speciale regolino contemporaneamente la materia, come nel caso in cui la legge generale, che regoli la stessa materia, sia stata emanata successivamente alla legge speciale. Ricorrerà il primo caso quando, piuttosto che trattarsi di *legge generale* e di *legge speciale*, debba aversi riguardo a *disposizione di legge speciale* in rapporto a *disposizione di legge generale*, secondo una previsione, che è contenuta anche nel testo dell'art. 14; il che si verifica precisamente quando l'una e l'altra disposizione fanno parte della stessa legge, come ad esempio del Codice.

La norma in esame costituisce infatti la chiave di volta per la retta applicazione di più di una delle disposizioni della Parte speciale, ma nella stessa parte generale evidenti applicazioni della norma, fatte dallo stesso legislatore, sono quelle contenute in principio degli articoli 62, 63 e 64, nei quali si afferma la prevalenza delle circostanze speciali, aggravanti o diminuenti, previste nei Libri II e III, rispetto alle circostanze comuni, aventi lo stesso contenuto, previsto nei citati articoli del Libro I.

20. — Il secondo caso suppone invece l'esistenza di due leggi emanate in tempi diversi. Le disposizioni dell'art. 14 rappresentano, egualmente, l'applicazione del principio tradizionale di diritto, secondo il quale sulla legge generale, in qualsiasi tempo emanata, deve avere assoluta prevalenza quella legislazione, che costituisca l'adattamento della protezione giuridica ad esigenze di particolari interessi. Del buon fondamento anche di tale applicazione, confortata da una prassi costante sotto l'impero del Codice vigente, non sembra che possa dubitarsi. È da avvertire piuttosto che la materia regolata nell'articolo in esame va coordinata con le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, che regolano l'efficacia della legge penale nel tempo e, più particolarmente, in rapporto alla successione cronologica di leggi diverse sulla stessa materia.

Si possono prevedere quattro ipotesi:

I. — Legge generale anteriore più favorevole, e legge speciale posteriore meno favorevole;

II. — Legge generale anteriore meno favorevole, e legge speciale posteriore più favorevole;

III. — Legge speciale anteriore più favorevole, e legge generale posteriore meno favorevole;

IV. — Legge speciale anteriore meno favorevole, e legge generale posteriore più favorevole.

Ora si noti che la successione di leggi diverse può verificarsi soltanto nelle prime due ipotesi. Per esse, infatti, la legge speciale, essendo posteriore, ha efficacia, per l'art. 14, di derogare alla legge generale anteriore, e quindi può costituire, e costituisce realmente, una legge successiva diversa, secondo le previsioni del secondo capoverso dell'art. 2. Si avranno così due leggi diverse, l'una dopo l'altra, e ambedue, per lo spazio di tempo ad esse relative, egualmente e pienamente idonee a regolare la materia. Le disposizioni del citato capoverso dell'art. 2 saranno in conseguenza applicabili.

Per le ipotesi III e IV, i termini del ragionamento sono diversi. La legge generale, essendo, per esse, posteriore alla legge speciale, non può avere alcuna efficacia di derogarvi, così prescrivendo l'art. 14, onde non può dirsi che venga a sussistere una seconda legge, che sia idonea a regolare la materia preveduta nella legge anteriore. Mancando la successione di leggi diverse, non può ricorrere nemmeno l'applicazione delle regole dettate nel capoverso dell'art. 2, e dovrà sempre aversi riguardo alla legge speciale anteriore, sia essa più favorevole, o meno favorevole all'imputato.

I due testi in esame consentono, quindi, il più sicuro coordinamento, avendo ciascuno la propria sfera d'azione.

21. — La prima parte dell'art. 15 del Progetto, la quale prevede, come si accennava, la seconda ipotesi fondamentale, che si presenta nella non facile materia dei rapporti fra il Codice penale e le leggi speciali, corrisponde esattamente all'art. 10 del Codice vigente. Generalmente le leggi speciali si limitano a ipotizzare nuove figure di reati in corrispondenza a particolari interessi da tutelare, integrando, per tal modo, il Codice penale, a cui è assegnato il compito di provvedere alla tutela penale di interessi generali, e dei più rilevanti fra quelli particolari.

Le esigenze politiche e sociali di un determinato momento storico determinano, in base ai criteri ora accennati, quali siano codesti interessi, e non è infrequente il caso, come può dedursi da numerose disposizioni inserite nello stesso Progetto in esame, che la legislazione generale nella sua più recente elaborazione assorba disposizioni di rilevante importanza contenute nelle leggi speciali, emanate *medio tempore*, come, per dare un esempio, quelle della legge sugli stupefacenti.

Fermo, per tal modo, il principio che alle leggi speciali non possono essere assegnate che finalità d'integrazione rispetto alla legge generale, ne discende, come logica conseguenza, che, in via di massima, il Codice penale deve rimanere, nella sua Parte generale, la legge fondamentale che deve prestare alle leggi speciali

gli istituti necessari per la loro applicazione. Una triste esperienza del passato ha rivelato il pregiudizio derivante alla retta amministrazione della giustizia da leggi speciali, contenenti disposizioni, con le quali si era derogato, senza alcuna giustificazione, alle norme fondamentali dettate dal Codice penale.

Il divieto, contenuto nel capoverso dell'articolo in esame, secondo il quale le disposizioni del Libro I del Codice non potranno essere abrogate o derogate da leggi posteriori, se non per dichiarazione espressa del legislatore, racchiude in sè il seguente insegnamento: essere volontà del legislatore, che le leggi speciali si inquadrino sempre nel sistema generale del Codice, evitando di prescrivere arbitrariamente norme, che siano in contrasto con quelle contenute nel Libro I del Codice stesso chè se, per eccezione, si riveli la necessità di dettare tali norme, queste dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, la quale manifesti esplicitamente la volontà del legislatore di abrogare o derogare, nella materia disciplinata nella legge speciale, alle disposizioni contenute nella Parte generale del Codice penale. In conseguenza l'abrogazione tacita, prevista nell'art. 5 delle preleggi, non sarà più ammessa in questa materia.

Non è chi non veda l'importanza della norma, la quale trascende i confini ordinariamente assegnati a una legge anche generale, per assumere contenuto e dignità di norma costituzionale.

Può certo domandarsi quali potranno esserne le conseguenze, nel caso che essa sia disconosciuta da una legge speciale. È da ritenere che speciali cautele, da inserire nel Codice di procedura penale, risparmieranno al giudice la necessità di negare senz'altro applicazione alla legge speciale. Non è troppo remoto il ricordo di leggi istituzionali, che affidavano alla suprema magistratura dello Stato il compito di segnalare al potere legislativo, pel tramite del Ministro competente, gli inconvenienti verificatisi nell'applicazione di una legge speciale.

TITOLO II

Delle Pene

CAPO I

Delle pene principali

22. — Pari all'importanza della materia appare la cura, attenta e sagace, posta dal Progetto nel dettare le disposizioni di questo Titolo, contenente la determinazione della specie e delle modalità delle pene, quali mezzi di difesa sociale contro il delitto.

Senza preconcetti esclusivisti di scuole, la pena resta ferma, nel Progetto, nella sua terminologia e nel suo duplice concetto di sofferenza e di minaccia, come mezzo principale, di cui la legge si serve, per indurre gli individui *capaci* all'osservanza della norma giuridica. Cosicchè la pena, nella sua caratteristica funzione psicologica della intimidazione ad essa inerente, costituisce anzitutto un mezzo di *prevenzione generale* della delinquenza, col trattenere i male inclinati dal commettere azioni criminose. E, considerata la pena nella sua realizzazione, quale conseguenza dell'illecito compiuto, è sempre il groziano *malum passionis ob malum actionis*, ossia il castigo corrispondente alla colpa ciò che concreta la sua primaria funzione di repressione, e non impedisce che la pena, nei suoi atteggiamenti secondari particolari, possa mirare ad effetti preventivi individuali, quali l'emenda ed il riadattamento alla vita sociale del colpevole. Onde alla pena sono conservati dal Progetto, in ambedue i suoi momenti della *minaccia* e della *attuazione*, compito e funzione sociali essenzialmente di repressione ed insieme di prevenzione. E nel medesimo tempo, tenendosi conto dei più moderni risultati della scienza criminale, non trascurasi di rin vigorire nella pena la funzione educativa del reo, come si dirà in appresso.

23. — Nella ripartizione generale delle sanzioni penali, il Progetto, all'art. 16, distingue le pene in due grandi ordini: *principali* ed *accessorie*, determinando essere le prime quelle, che sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna, e le seconde quelle, che conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa. Meritano di essere subito rilevate le felici innovazioni, apportate dal Progetto al vigente Codice, stabi-

lendosi anzitutto che le pene accessorie profluiscono tutte *de jure* dalla condanna come conseguenza della medesima, anziché lasciarsi alla discrezione del giudice la loro applicazione, secondo dispone l'attuale Codice in taluni casi (vigilanza speciale della P. S. e incapacità civili), ed accogliendosi inoltre nuove e gravi figure di pene accessorie (perdita della cittadinanza e confisca generale dei beni o delle rendite), che del resto hanno già vigore per particolare disposizione contenuta nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato (art. 5).

Il Progetto, seguendo la classica bipartizione dei reati nelle due grandi categorie dei delitti e delle contravvenzioni, stabilisce, all'art. 17, due serie diverse di pene principali, cioè una per i delitti e l'altra per le contravvenzioni.

Quattro sono le specie di pene assegnate alla prima serie: cioè la pena di morte, l'ergastolo, la reclusione e la multa; e due specie di pene per l'altra serie: cioè l'arresto e l'ammenda,

Avuto riguardo al bene colpito, della libertà personale o di quello economico, classifica sotto la denominazione di pene *detentive* o *restrittive della libertà personale*: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto; e sotto quella di pene pecuniarie: la multa e l'ammenda.

24. — Dalla trascritta enumerazione, rilevasi come il Progetto abbia innovato al vigente Codice penale, ripristinando la pena capitale, già in vigore nei Codici anteriori. Tale pena, posta al vertice della scala penale, è stabilita per i più gravi delitti.

Già la pena di morte trovasi sanzionata nel Codice penale militare e nella succitata legge 25 novembre 1926 sulla difesa dello Stato, nella quale legge è comminata per gli attentati contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e del Capo del Governo (art. 1), nonchè per alcuni dei più gravi delitti contro la sicurezza dello Stato, previsti dagli art. 104 - 107 108 - 120 e 252 del vigente Codice (art. 2).

Ma, stante il carattere eccezionale e temporaneo dei provvedimenti contenuti nella legge stessa, è solamente col Progetto che viene introdotta tale pena massima nel novero di quelle comuni per la giustizia penale ordinaria, ed è comminata sia contro i delitti suindicati, che colloca sotto il titolo - Della personalità dello Stato - (articoli 281, 284, 288, 289, 290, 246, 258, 261), sia contro altri gravi delitti compresi sotto lo stesso titolo (articoli 247, 248, 252, 259, 260, e 262, 263, 265, 266 in relazione all'art. 268), nonchè per la repressione dei più atroci delitti comuni, cioè in quattro casi di omicidio con circostanze aggravanti (art. 576) e nei maggiori delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 418, 438, 439, 442), come pure contro il colpevole di due delitti puniti con l'ergastolo (art. 73).

Non sembra necessario, in questi brevi cenni illustrativi, dovere riprendere in esame le ragioni, per le quali il Progetto ha accolto cotesto istituto, avendo il Ministro Rocco diffusamente, nella Relazione alla succitata legge per la difesa dello Stato ed in più occasioni, giustificato il ripristino di esso, confutando in modo perspicuo le opinioni contrastanti, che sulla *vexata quaestio* soglionsi sollevare.

E' parso a qualcheduno che nel Progetto la pena di morte sia stata preveduta con eccessiva estensione. Sembrerebbe in verità che tale pena, pure estentendosi a ventisei ipotesi, sia stata stabilita nei casi strettamente indispensabili, e che quindi quella critica non abbia serio fondamento.

Difatti, se si considera che per taluni delitti politici essa è già in vigore, che ben dodici ipotesi di cotesti vari tipi di delitti contro la personalità dello Stato presuppongono lo stato di guerra, e quindi l'applicazione delle norme che la dichiarazione di tale stato conduce inevitabilmente con sè, tra cui la sostituzione, al diritto penale comune, del regime marziale che commina la stessa pena, ne consegue che il Progetto accoglie la pena capitale per delitti nuovi diversi, solamente in pochi casi, che reclamano, per la loro eccezionale gravità, un trattamento eliminativo del reo. E, cioè, nei casi in cui costui non potrà allegare neanche una circostanza attenuante, che, secondo il Progetto, porterebbe obbligatoriamente ad una commutazione di pena. Di più, nel caso di tenuità del fatto per i delitti contro la personalità dello Stato, è resa facoltativa la sostituzione della reclusione in determinati limiti. In pratica, quindi, l'applicazione della pena capitale si ridurrà a non molti casi.

Circa l'esecuzione della pena capitale, il Progetto (art. 19, capov.) dispone che la fucilazione non sia pubblica, e ciò secondo l'indirizzo ormai adottato in vari paesi, ove vige la pena di morte. Il giudice potrà, però, disporre diversamente nella sentenza.

Alcuni hanno disapprovato cotesto mezzo di esecuzione, dichiarandosi più favorevoli alla esecuzione elettrica.

Sembra che il Progetto abbia adottato il mezzo, che meglio corrisponde alla storia della pena di morte nelle nazioni più civili dell'Europa.

25. — Accanto alla pena eliminativa, mediante la morte, del reo, è mantenuta dal Progetto l'altra dell'ergastolo, parimenti eliminativa mediante la detenzione perpetua, ed è riservata ai reati gravissimi non puniti con la pena capitale. L'ergastolo, come per il Codice vigente, così anche per il Progetto, si sconta in speciale stabilimento. Ma, a differenza dell'attuale Codice, che dispone tassativamente la segregazione cellulare continua del

condannato durante i primi sette anni con obbligo del lavoro, il Progetto, pure assoggettando il condannato al lavoro, si limita a prescrivere l'obbligo del solo isolamento notturno, che è richiesto da imprescindibili esigenze, di moralità, d'ordine e di sicurezza. E' rimesso tuttavia alla potestà del giudice di aggiungere, nella sentenza di condanna, anche l'isolamento diurno per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

Il condannato all'ergastolo, che abbia scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto, salvo a ridursi tale termine, se, avuto riguardo all'indole del delitto od alla personalità del colpevole, siasi disposto che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia od in un possedimento d'oltremare, dove si è meglio garantiti da una fuga degli ergastolani e resta assicurata la serietà di cotesta pena eliminatoria dalla società civile dei più temibili delinquenti.

La notevole mitigazione di pena apportata dal Progetto in confronto dell'ergastolo attuale è stata consigliata dalle critiche mosse al sistema della lunga segregazione cellulare, spesso nociva all'organismo fisico ed all'intelletto del condannato. Un sentimento di umanità ha ispirato le mitigate modalità d'espiazione, per quanto non sia da escludere il dubbio che esse possono riescire a scapito del concetto di severità della pena perpetua e della sua efficacia repressiva.

Notevole è la disposizione del Progetto, che ammette anche il condannato all'ergastolo, dopo breve tempo, al lavoro all'aperto, e ciò in relazione al prevalente carattere agricolo delle nostre popolazioni.

La pena dell'ergastolo è comminata generalmente in relazione alla specie dei delitti che prevedono tale sanzione, ma in taluni casi è comminata per concorso di circostanze aggravanti in ordine a delitti puniti con la reclusione (art. 577), mentre è ridotta a pena temporanea nel caso di concorso di circostanze attenuanti (art. 66).

26. — La pena detentiva temporanea, sotto il nome di reclusione, è, secondo il Progetto, la pena normale di tutti i delitti, che, per la loro natura ed entità, non si ritengono punibili con quella capitale o dell'ergastolo. La sua durata massima di 24 anni è eguale alla misura stessa del vigente Codice, mentre ne è stata elevata quella minima da tre giorni ad un mese, e la larga graduabilità di comminazione edittale, nell'ampiezza della scala tra i due estremi legali di durata di tale pena, consente di potere essere, questa, commisurata al maggior numero di ipotesi delittuose, secondo la loro diversa natura ed entità. L'elevazione del minimo di durata era stata già avvisata dalla Com-

missione Senatoria nel progetto del vigente Codice, sia per dare consistenza reale alla pena della reclusione, sia perchè, con le restrizioni nel carcere per pochi giorni, non sempre si raggiungono gli scopi di repressione e di riadattamento del colpevole alla vita libera ed onesta; mentre, trattandosi di giovani condannati, non sarà da escludere lo svantaggio degli inevitabili contatti con delinquenti abituali.

La reclusione si sconta negli appositi stabilimenti, ed è ordinata con lo stesso sistema, disposto per l'ergastolo, dell'obbligo di lavoro e dell'isolamento notturno. Anche per la reclusione è lasciata al giudice facoltà di aggiungere o no, nella sentenza di condanna, l'isolamento diurno per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Il condannato a cotesta pena detentiva, dopo averne scontato almeno un anno, può essere ammesso al lavoro all'aperto, salvo a diminuire tale termine, ove si verifichino le circostanze, che facoltizzano la riduzione del primo periodo d'espiazione per i condannati all'ergastolo, come sopra si è detto.

Valgono anche per questa pena, in ordine alle norme, che accolgono e disciplinano, in modo più esteso, il concetto del lavoro all'aperto da parte dei reclusi, le considerazioni già esposte a proposito della pena dell'ergastolo.

La reclusione è l'unica, delle pene detentive temporanee, per cui il Progetto ammette la liberazione condizionale (art. 176), istituto, che, con l'anticipazione della liberazione del condannato, si risolve in una forma di mitigazione di pena.

27. — Nella pena temporanea della reclusione il Progetto assorbe quella restrittiva vigente della detenzione, considerata dall'attuale Codice come forma di penalità parallela, avendo eguale durata (da tre giorni a 24 anni) della reclusione. Invero la detenzione, stabilita per i delitti, che non rivelano pravità d'impulso, nè perversità morale nei loro autori, ha deluso, nella sua attuazione pratica, la speranza di una effettiva differenziazione delle due pene. In quanto che, per il noto inconveniente, lamentato nel nostro regime penitenziario, del difetto di corrispondenza tra le pene definite dalla legge e le pene, che effettivamente si scontano negli stabilimenti carcerari, la detenzione ha funzionato in modo quasi identico alla reclusione. Per questa considerazione, ed anche per la sostanziale affinità delle due pene, il Progetto, anzichè conservare una inutile duplicazione d'uno stesso mezzo restrittivo della libertà personale, ha preferito seguire l'indirizzo prevalente nelle legislazioni più evolute di semplificare, quanto più è possibile, il numero delle pene carcerarie, stabilendo con la reclusione un'unica pena temporanea per i delitti.

L'unità della pena detentiva temporanea per i delitti non

ha però tolto il modo al Progetto di adeguarla all' indole ed alla malvagità del colpevole, stabilendosi, negli articoli 141, 142, 143, le differenti modalità d'esecuzione in vista, sia della personalità del condannato, sia dell'indole del reato commesso.

Inspirandosi allo stesso criterio di semplificazione delle pene, il Progetto ha pure ommesso di annoverare, fra quelle restrittive della libertà personale, la pena del confino, che del resto, nell'attuale Codice, è comminata solamente in casi rarissimi. Il confino, considerato come mezzo di tenere lontano il reo dal luogo dove commise il delitto, è stato dal Progetto molto opportunamente trasformato in un mezzo amministrativo di prevenzione, ossia come misura di sicurezza (art. 236), per la quale si prescrive il divieto di soggiorno, in uno o più Comuni, od in una o più Provincie, al colpevole di un delitto a movente politico.

28. — Ultima pena detentiva è l'arresto, che, secondo il Progetto, come per il Codice vigente, è l'unica pena restrittiva della libertà personale stabilita per le contravvenzioni. Ma i suoi limiti sono stati elevati con l'aumentare il minimo da uno a dieci giorni, ed il massimo da due a tre anni, in coerenza al concetto fondamentale, che domina la riforma, di rin vigorire il sistema delle pene, e per la necessità, che s' imponeva, di estenderne la durata, al fine di meglio colpire talune contravvenzioni assai gravi ed allarmanti, quali quelle sull'impiego di minori in mestieri girovaghi all'estero, od in materia d'arma, o sul commercio di sostanze alcooliche, o concernenti l'ordine pubblico o l'ubbriachezza, ecc. Il Progetto segue il Codice attuale nel disporre che l'arresto si sconta negli stabilimenti appositi con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro. Il quale può essere eseguito in quella forma, che l'Autorità preposta allo stabilimento ritenga più confacente alle attitudini ed alle precedenti occupazioni del condannato, senza che però a costui ne competa la scelta, come per il Codice vigente (articoli 21 e 25).

Il Progetto non ha accolto i sostitutivi, che per tale pena ammette, sia pure con limitazione, l'attuale Codice, e cioè l'arresto scontato dal condannato nella propria abitazione, o mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità. Codesti sostitutivi di pena, infatti, sono giustamente da eliminarsi, per essere risultati di difficile attuazione pratica, e di scarsa e spesso derisoria efficacia, e come tali già caduti in desuetudine. Tali considerazioni valgono anche per spiegare perchè non sia stata mantenuta la « riprensione giudiziale », che i giudici non applicavano più, specialmente dopo che fu accolto in Italia l'istituto della condanna condizionale.

Alla pena dell'arresto, data la brevità della sua durata, non è applicabile la liberazione condizionale (art. 176).

29. — In conformità ai Codici anteriori d'Italia ed a quelli stranieri, il Progetto mantiene le pene pecuniarie, che distingue in due specie: l'una, chiamata *multa*, è stabilita per i delitti, e l'altra, col nome di *ammenda*, è comminata per le contravvenzioni. Le dette pene, in relazione alla differente entità delle due categorie di reati a cui si riferiscono, vengono a differenziarsi, oltre che per il nome, anche per l'entità economica. Entrambe consistono nel pagamento allo Stato di una somma di denaro, che per la multa è determinata nella misura di lire cento a lire centomila (in confronto dei limiti attuali da lire 10 a lire 10.000), e che per l'ammenda non può essere inferiore a lire trenta, nè superiore a lire ventimila (di contro a quella del Codice vigente da lire 1 a lire 2000), salvo che trattisi di pene pecuniarie proporzionali, che non hanno limite massimo (art. 25), quali sono quelle comminate, oltre che dal Progetto (art. 257), anche da talune leggi speciali.

Il forte aggravamento del massimo delle dette pene pecuniarie deve spiegarsi, sia nel fine di volerne ragguagliare l'entità al valore attuale della moneta, per la di cui minorazione ben scarsa è oggidi la loro coazione morale, sia nell'avere voluto il Progetto dare maggiore estensione alle condanne contro il patrimonio per certi speciali reati. La pena della multa deve infatti soddisfare, congiuntamente alla reclusione, o da sola, a tutte le esigenze, preventive e repressive, di numerosi delitti, specie della più lieve delinquenza; mentre occorre del pari aumentare la pena dell'ammenda, stante la necessità di applicare una conveniente sanzione economica per le contravvenzioni di maggiore importanza, incluse nel Libro III del Progetto, senza uscire dal campo delle pene proprie di questa categoria.

L'ampiezza, data dal Progetto all'applicazione delle pene pecuniarie, potrebbe sollevare le critiche, che in genere si sogliono fare contro l'uso delle pene dirette a colpire il patrimonio del reo, siccome quelle, che riescono d'ordinario disuguali e non personali. Senonchè, storicamente, le pene pecuniarie sono tra le più antiche, essendose ne riconosciuta in tutti i tempi, e da tutti i legislatori, l'efficacia, che nemmeno oggi potrebbe essere seriamente contestata. Quanto poi alla disuguaglianza, che tali pene presentano tra il reo ricco o quello indigente, va rilevato che il Progetto, con felice innovazione al vigente Codice, provvede a superarla, accordando al giudice, oltre il potere discrezionale di commisurarle alla personalità del colpevole, anche la facoltà di aumentare la pena della multa o dell'ammenda sino al doppio, quando, per le condizioni economiche di costui, possa presumersi inefficace la misura prestabilita dalla legge. Nè può dubitarsi del carattere personale

delle pene pecuniarie, sia per la loro convertibilità in pena detentiva, sia perchè norma fondamentale, posta dal Progetto per qualunque pena, è che essa rimane estinta con la morte del reo, avvenuta dopo la condanna (art. 172).

Il Progetto ha seguito pure l'antico precetto tradizionale *qui non habet in aere luat in corpore*, convertendo, in caso d'insolvibilità del condannato, la multa nella reclusione per non oltre tre anni, e l'ammenda in arresto per non oltre due anni, secondo il ragguaglio, stabilito in misura eguale per tutti i condannati, di un giorno di reclusione o di arresto per trenta lire di pena pecuniaria (art. 126). Ma tale convertibilità è sottoposta al duplice temperamento che, nel caso della conversione della medesima in pena detentiva, può essere oltrepassato il limite minimo stabilito dalla legge per la pena detentiva, e che il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la pecuniaria, con deduzione della somma corrispondente alla durata di quella detentiva espiata.

Altra innovazione notevole è quella di dare facoltà al giudice, nei delitti determinati da motivi di lucro, di aggiungere, ove la legge commini soltanto la pena della reclusione, anche una multa sino a lire centomila. E' evidente come la multa in tale caso, dovendo essere applicata congiuntamente alla pena detentiva, non perde il suo carattere di pena principale, e che non contraddice, tale facoltà di aggiunta di pena, alla norma generale che nessuno possa essere punito con pene, che non siano dalla legge stabilite (art. 1 del Progetto).

Sulla misura delle pene pecuniarie non proporzionali, tenuta assai elevata dal Progetto, non solo per rendere tali pene più vigorese in confronto dell'attuale Codice, ma anche per meglio coordinarle al deprezzato valore della moneta per effetto della guerra, può in generale osservarsi che i due fatti salienti nel frattempo intervenuti - il passaggio della finanza italiana a regime aureo, ed il rialzo, ormai stabile, del valore della nostra lira - potranno essere tenuti presenti nella revisione del Progetto affidata a questa Commissione, allo scopo di apportare qualche mitigazione all'entità economica delle dette pene, che il Progetto fissò prima della stabilizzazione della moneta.

30. — È da rilevare infine che il Progetto ha escluso dalle pene principali per i delitti, oltre la detenzione ed il confino, anche l'interdizione dai pubblici uffici, e dalle pene principali per le contravvenzioni la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte. Ma ha collocato, tra le pene accessorie per i delitti, l'interdizione dai pubblici uffici o da una professione o da un'arte e, tra le pene accessorie per le contravvenzioni, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, giusta il criterio enunciato nell'art. 16 dello stesso

Progetto. E ciò perchè, come meglio si vedrà nell'esame del secondo Capo di questo titolo, trattandosi di sanzioni restrittive della capacità giuridica, è evidente il loro carattere di pena sussidiaria, che è conforme, del resto, al loro sistema d'applicazione concreta anche nel Codice vigente, sempre conseguenziale alla pena principale, e non già come pena autonoma o da per sé stante.

CAPO II

Delle pene accessorie

31. — Mentre il Codice vigente, senza distinzione fra pene principali e accessorie, annovera, nell'art. 11, fra le pene, l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, il Progetto considera l'una e l'altra sanzione come facenti parte di una più vasta categoria di effetti penali, alla quale dà il nome di « pene accessorie », il cui criterio di differenziazione dalle pene principali è dato dall'art. 16.

Ne risulta una sistemazione organica della materia, che può riassumersi nei seguenti capisaldi:

a) eliminazione, dal novero degli *effetti* delle condanne penali, di alcuni istituti, che non hanno carattere di *conseguenze* delle condanne stesse, nè di *pene*: tali, la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza e la *confisca speciale*, che nel Progetto sono assegnate fra le misure di sicurezza;

b) eliminazione, dalla categoria delle pene *principali*, delle sanzioni *restrittive della capacità giuridica* (*interdizione dai pubblici uffici e sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*), a cui il Progetto assegna esclusivamente carattere accessorio;

c) eliminazione della ingiustificata difformità di criteri, secondo cui la *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*, come *pena*, è comminata soltanto per le *contravvenzioni* e, come effetto penale, deriva sia da condanne per contravvenzioni, sia da condanne per *delitti* (art. 35 Cod. pen.);

d) commisurazione prestabilita dalla legge, e non lasciata alla discrezionalità del giudice, di tutte le pene accessorie, comprese quelle aventi, per il Codice in vigore, carattere *sussidiario*: logicamente, infatti, l'entità della pena accessoria non può che essere stabilita, avendo riguardo all'entità della pena principale (art. 41 del Progetto).

Le pene accessorie accolte nel Progetto sono disciplinate, con criteri, non soltanto più organici, ma anche più rigorosi, in confronto di quelli, ai quali ebbe ad ispirarsi il legislatore del 1889. E il maggior rigore si rivela, oltre che nell'accennata esclusione del potere discrezionale del giudice circa la determinazione del *quantum* riguardo alle pene accessorie corrispondenti alle attuali pene *sussidiarie*, nell'aver introdotto nuove specie di pene accessorie (perdita della cittadinanza, confisca generale dei beni e delle rendite); nella più estesa applicabilità di alcune fra le dette pene già esistenti; nell'aver elevato i limiti minimi e massimi e, in taluni casi, la proporzione delle pene accessorie temporanee rispetto alle pene principali.

32. — La più grave delle pene accessorie, anche per il carattere di massima indegnità civile e politica, è la *perdita della cittadinanza*, stabilita per coloro, che commettano un delitto contro la *personalità dello Stato* punito con la morte o l'ergastolo o la reclusione superiore a dieci anni (art. 313 Prog.), ovvero un delitto contro l'*incolumità pubblica* determinato da motivo politico e punito con la morte o con l'ergastolo (art. 449, I capov.). Questa sanzione ha i suoi antecedenti immediati nella legge 10 gennaio 1926, n. 16, contro i fuorusciti, di cui il Ministro Guardasigilli, nel suo discorso alla Camera dei Deputati nella seduta del 28 novembre 1925, ebbe a dire: « non sono italiani; e come non lo sono più nell'animo, così non lo debbono essere più nelle leggi ». Ciò può ripetersi per gli altri casi preveduti nel Progetto del nuovo Codice penale. Nella detta legge sulla perdita della cittadinanza, il provvedimento non ha *carattere penale* (riguardando anche fatti che non costituiscono reati); carattere, invece, che ad esso è attribuito nella legge sulla *difesa dello Stato* (25 novembre 1926, n. 2008, art. 5, I capov.), ove però la norma risulta limitata ai delitti di fuorusciti giudicati in *contumacia*. Il Progetto estende l'applicabilità della sanzione non solo in ordine alle specie di reati (art. 313), ma anche ai rei non *contumaci*. Esso determina il contenuto di tale pena accessoria, che, oltre gli effetti derivanti, secondo le norme comuni, dalla perdita della qualità di *cittadino*, produce la privazione di quei diritti, che rientrano nel concetto generale di *munera publica*.

Rimangono fermi tuttavia, e per espressa disposizione di legge, taluni *vincoli* o *obblighi*, particolarmente determinati e in vista di speciali esigenze, come fu chiarito nella Relazione sul Titolo I.

33. — La *confisca generale dei beni e delle rendite* ha del pari i suoi immediati precedenti nelle leggi sui *fuorusciti* e sulla *difesa dello Stato*, ove i caratteri giuridici e i limiti di

applicabilità del provvedimento o della sanzione sono anche sostanzialmente non diversi.

È da osservare che la confisca generale dei *beni* deriva, come effetto, soltanto da condanne gravissime (*pena di morte o ergastolo*) per un delitto contro la *personalità dello Stato* o contro l'*incolumità pubblica* (art. 313, capov.; 449, pr. parte, Prog.)

Il Progetto s'ispira in proposito alla necessità di una più vigorosa repressione, come nei casi di pene pecuniarie elevatissime; esso riconosce tuttavia l'opportunità di un equo provvedimento a favore di coloro, che sarebbero *legittimi eredi*, e cioè di un *sussidio* annuo, tenuto conto delle loro condizioni economiche (art. 29).

Nei casi meno gravi (condanna alla *reclusione superiore a venti anni* per un delitto contro la *personalità dello Stato*) la confisca è limitata alle sole *rendite*, durante la vita del condannato (articoli 28, I capov., e 313, capov.). E anche in siffatti casi è applicabile la disposizione dell'art. 29 a favore del coniuge, degli ascendenti e discendenti.

Stabilite così adeguate limitazioni riguardanti la sfera di applicabilità delle due gravi sanzioni, era d'altro canto indispensabile ovviare al pericolo di frodi, tendenti ad eludere il rigore della legge. A ciò provvede la disposizione dell'art. 30, che richiama le norme concernenti gli atti fraudolenti compiuti dal colpevole per sottrarsi agli obblighi civili derivanti dalla condanna (articoli 194, 195, 196 Prog.).

34. — Le disposizioni concernenti l'*interdizione dai pubblici uffici* sono, anzitutto, coordinate con la nozione del *pubblico ufficiale* e della persona *incaricata di un pubblico servizio*, data negli articoli 364 e 365 del Progetto. Ciò spiega la locuzione sintetica *ogni pubblico ufficio* adoperata nel n. 2° dell'art. 31, e l'eliminazione della parola *impiego* (atteso il largo significato dell'*ufficio o servizio pubblico*). Quanto alla *tutela* e alla *cura* dei discendenti nei casi preveduti dagli articoli 184 e 244 del Codice civile, non si riproduce l'eccezione stabilita dal Codice penale vigente (art. 20, n. 5), sembrando che non potesse essere giustificata nel sistema del Progetto.

Completamento formale, rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 20, n. 6, del Codice penale vigente, è quella del n. 6 dell'articolo in esame, concernente la privazione della capacità di « assumere » un ufficio, grado, titolo, ecc., implicitamente oggi compresa nella *privazione* di essi.

Come per le pene principali della reclusione e della multa, così per quella accessoria dell'*interdizione temporanea dai pubblici uffici* è stato elevato il limite minimo (da tre mesi a un anno), affinché realmente efficace riesca tale specie di pena.

Nel caso di interdizione da un servizio pubblico, dato in concessione al privato, la *decadenza della concessione* (art. 31, ultimo capov.) rende maggiormente adeguata e rispondente allo scopo la particolare sanzione.

Si è ritenuto non opportuno conservare, in una legge di carattere generale e fondamentale, la disposizione dell'art. 34 del Codice vigente, che ha importanza soltanto in casi, che potranno essere convenientemente preveduti nella legislazione speciale.

35. — In luogo della *sospensione dall'esercizio di una professione o arte*, come effetto penale derivante da una condanna per delitto, il Progetto, come si è già visto, stabilisce la pena accessoria dell' *interdizione*, che colpisce, non soltanto l'esercizio, ma altresì l'*acquisto*, ove, s'intende, occorra una speciale abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso dell'Autorità, da cui egualmente si *decade*. Alla professione e arte, perchè ogni dubbio resti escluso, sono aggiunti una *industria*, un *commercio* o *mestiere*. Per questa pena accessoria vengono elevati i limiti, *minimo* (un mese) e *massimo* (cinque anni), di durata.

36. — In ordine alle accennate pene temporanee, restrittive della capacità giuridica, gli articoli 34, 35, 37 e 38 del Progetto accolgono inoltre le seguenti innovazioni, imposte dall'esigenza di una maggiore completezza delle norme vigenti (articoli 31 e 35 del Codice penale) e di un razionale coordinamento con nuovi istituti e con il carattere di severità del progettato sistema penale:

a) la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo *non inferiore ai tre anni*, è raddoppiata;

b) i delinquenti *abituali, professionali o per tendenza* sono colpiti da *interdizione perpetua* dai pubblici uffici;

c) l'interdizione dai pubblici uffici consegue a una condanna per delitto commessa:

1°) con abuso, non soltanto di un pubblico ufficio, ma anche dell'ufficio di *tutore* o di *curatore*, e ciò per un logico e integrale riferimento al contenuto della pena accessoria, determinato nell'art. 31 del Progetto;

2°) non soltanto con *abuso*, ma anche con *violazione dei doveri* inerenti ai suddetti uffici, non essendo giustificata da plausibili motivi l'esclusione di tale ultima specie di delitti;

3°) conseguentemente, anche per semplice *colpa*, quando però il fatto sia *grave*, secondo le limitazioni di pena stabilite nel capoverso dell'art. 36 del Progetto.

Le innovazioni, di cui è cenno ai numeri 2 e 3, riguardano logicamente anche l'*interdizione da una professione, arte, industria, o da un commercio o mestiere*.

37. — Riguardo all' *interdizione legale* della persona condannata all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, si è precisato che l'incapacità attiene non solo all' *amministrazione* (in senso stretto), ma anche alla *disponibilità* dei beni e alla *rappresentanza* (non processuale) negli atti relativi. Nel caso di condanna alla reclusione, l'effetto penale concernente la *patria potestà* e l'*autorità maritale* (che il giudice ha facoltà di escludere, così temperando la perentorietà e assolutezza della pena accessoria) è stato poi determinato nei suoi veri caratteri, che danno luogo a *sospensione dell'esercizio* dell'una o dell'altra, non a *privazione* di esse, come meno esattamente stabilisce (art. 20) il Codice penale in vigore. (art. 35 Prog.).

38. — Allo scopo di tener ferma l'esclusione delle condanne per delitti *colposi* dalla severa disciplina riguardante gli effetti della condanna a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni (eccetto i casi preveduti nell'art. 34 del Progetto), era, da ultimo, necessaria una disposizione esplicita, essendosi eliminata la pena della *detenzione*, che, secondo il Codice vigente, è propria dei delitti colposi.

A ciò provvede la disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 36 del Progetto.

39. — Un criterio manifestamente razionale e pratico ispira la norma dell'articolo successivo, riguardante la condizione giuridica del condannato alla pena di morte, che non può avere, nel maggior numero dei casi, per considerazioni ovvie, immediata esecuzione (art. 37 Prog.).

40. — Le pene accessorie consistenti nella *perdita della potestà o dell'autorità maritale* (ovvero nella *sospensione dall'esercizio* di esse) e nella *pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna*, sporadicamente previste nel Libro II del Codice Penale in vigore, ricevono una sistemazione organica nel Progetto.

Quanto alla prima delle dette pene, è notevole il suo carattere eccezionale, rivelato dal fatto che il Progetto ne riserva l'applicazione a singole e tassative previsioni legislative.

Circa la *tutela* e la *cura*, provvede, come si è rilevato, l'art. 34 del Progetto.

41. — La *pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna*, che, per il diritto vigente, è, in taluni casi, *provvedimento* di polizia, in altri casi mezzo di *riparazione del danno* e, quindi, di *sanzione civile*, ovvero, conformemente a un'autorevole interpretazione (Manzini), è in ogni caso un *provvedimento* di

polizia, costituisce, invece, secondo il Progetto, una *pena accessoria*, ovvero un'obbligazione *civile* nascente da condanna penale per un *reato* e avente per oggetto la riparazione di un *danno non patrimoniale* (articoli 40 e 188). Lo scopo della *esemplarità* e della *prevenzione generale* ispira la norma della prima parte e del primo capoverso dell'articolo 40, che impone la pubblicazione speciale, non soltanto della sentenza di condanna all'*ergastolo*, ma anche di quella, che infligge la *pena di morte*, e da eseguirsi mediante, non solo l'*affissione* della sentenza, ma anche la *inserzione in uno o più giornali*. Questa ultima forma di pubblicazione è l'unica stabilita per ogni altro caso preveduto nei Libri II e III del Progetto. Al fine poi d'impedire che l'obbligo della pubblicazione rimanga inadempito, si dispone che la pubblicazione stessa ha luogo di *ufficio* e a *spese* del condannato.

42. - *La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte* è pena accessoria, che consegue, per il Progetto, da condanne per talune specie di *contravvenzioni*. Si estende, come l'*interdizione*, anche a una *industria* o a un *commercio o mestiere*. Il limite *minimo* di durata si eleva a *quindici giorni*, mentre il limite *massimo* rimane inalterato, avuto riguardo all'indole severa di questa pena e al carattere essenzialmente non grave dei reati a cui si riannoda. Ciò spiega anche la limitazione dei casi (condanna all'arresto non inferiore a tre anni per *contravvenzioni commesse con abuso di una professione o arte*, ecc.), in cui la pena stessa è stabilita (art. 39, ult. capov.).

Norme importanti contenute in altre parti del Progetto (articoli 139 e 140) riguardano il *computo delle pene accessorie* e la *sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o di un'arte*.

Nel caso di *concorso di reati e di pene accessorie*, queste sono determinate, anche per quanto riguarda i limiti massimi, secondo i criterî stabiliti negli articoli 76 e 77, 2° capov., del Progetto.

TITOLO III

Del reato

CAPO I

Del reato consumato e tentato

43. — Le norme dei Titoli III e IV - il reato, il reo e la persona offesa dal reato - sono le basi del Progetto del nuovo Codice e, pur riaffermando il principio dell' imputabilità morale - volontarietà - come fondamento della responsabilità penale, già accolta dal Codice Zanardelli, costituiscono innovazioni della più alta importanza, o risolvono questioni lungamente e variamente discusse e decise nella dottrina e nella giurisprudenza.

Il Titolo III - Capo primo - enuncia gli elementi obbiettivi e subbiettivi del reato, tratta delle cause oggettive di esclusione del reato e fissa gli estremi del tentativo punibile. Il Titolo IV - Capo primo, - dopo aver riaffermata la necessità dell' elemento subbiettivo, perchè possa riconoscersi l' imputabilità del reo, reca le disposizioni, che prevedono l' esclusione e l' attenuazione dell' imputabilità stessa.

Il carattere differenziale tra i delitti e le contravvenzioni è espressamente determinato rispetto alla diversa specie delle pene stabilite dal Codice.

Il Codice in vigore non definisce le contravvenzioni. All' art. 1 dichiara semplicemente che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: colloca poi i delitti nel Libro II e le contravvenzioni nel Libro III.

Ma non tutte le contravvenzioni si trovano previste nel Codice, e l' art. 21, capov., delle disposizioni per l' attuazione del Codice penale stabilisce che « per determinare se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali sia un delitto o una contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel Codice penale fra i delitti e le contravvenzioni ».

Senonchè il pensiero del legislatore, al quale si dovrebbe far ricorso per realizzare la distinzione, non trova riscontro adeguato nelle stesse disposizioni del Codice.

Fu infatti scritto, nella Relazione sul Codice presentata alla

Camera dei Deputati, che « le infrazioni delle norme poste dalla legge a tutela immediata del diritto sono delitti; sono contravvenzioni le trasgressioni delle norme dalla legge poste a tutela mediata del diritto ». E più avanti: « materia della contravvenzione è un pericolo meramente opinato o presunto dal legislatore di un pregiudizio ad uno od altro ordine di diritti ». Ma in realtà la teorica è contraddetta dall'aver, per esempio, considerati come contravvenzioni il gridare notizie false (art. 444); il lacerare stampati in dispregio dell'autorità (art. 446); l'aprire un arruolamento (art. 452); il mendicare in modo minaccioso (art. 454); il molestare alcuno per petulanza od altro biasimevole motivo (art. 458); l'abusare con qualsiasi impostura della credulità popolare (art. 459); il mostrare in pubblico nudità invereconde (art. 490); il possesso ingiustificato di valori e l'acquisto di oggetti, che appaiano provenienti da un reato (art. 492); ipotesi tutte, nelle quali, evidentemente, la violazione del diritto (individuale o sociale) non è solo potenziale, ma anche attuale.

Vi sono, correlativamente, numerosi delitti, che non concretano alcun danno attuale (articoli 110 capov., 303, 306, 310, 319, 320, 321, 322, 323, 384, 389) e nei quali, talvolta, non si presenta non pure l'attualità, ma la semplice possibilità del pericolo (es. articoli 111 e 161).

E poichè una teorica esposta nei lavori preparatori della legge, in tanto ha valore, in quanto risponde alla realtà del diritto positivo, assidua fu la ricerca del criterio distintivo tra delitti e contravvenzioni, in dottrina e giurisprudenza. Lo studio della natura essenziale della contravvenzione è ognora in piena elaborazione e, senza esporre qui tutte le teoriche escogitate e largamente discusse, basterà ricordare che è stato autorevolmente affermato che le contravvenzioni sono sempre reati di danno o di lesione e non reati di pericolo, rilevando che esse ledono sempre l'interesse dello Stato nella sua attività amministrativa; mentre alcune volte mettono in pericolo beni ed interessi diversi.

Il Progetto, pertanto, abbandonato il criterio differenziale ontologico, distingue la contravvenzione dal delitto col criterio della pena, criterio già adottato da altri Codici, come il francese, il sardo, il belga, il germanico.

Con questo sistema non vuolsi negleggere la sostanza degli atti punibili, per far capo ad un criterio puramente formale ed arbitrario, ma semplicemente riservare al legislatore l'esame ed il giudizio sintetico sul valore intrinseco delle azioni, esame e giudizio, che confluiscono e si rendono palesi nella determinazione e commisurazione della pena.

Occorrerà senza dubbio una norma di coordinamento per

le contravvenzioni previste da leggi speciali in vigore al momento dell'applicazione del nuovo Codice.

Altre interminabili dispute ha sollevato la ricerca dell'elemento subiettivo nelle contravvenzioni, sia per la precisa applicazione del capoverso dell'art. 45 del Codice in vigore, che per l'esatto inquadramento delle contravvenzioni tra i reati dolosi o tra i reati colposi. Il Progetto, aderendo alla dottrina che riconosce potersi le contravvenzioni concretare in azioni dolose ed in azioni colpose, nettamente dichiara, nell'ultima parte dell'art. 45, che, ad integrare l'elemento soggettivo nelle contravvenzioni, è necessaria e sufficiente la coscienza e la volontà della propria azione od omissione.

44. — L'art. 43 codifica il principio fondamentale del rapporto di causalità materiale tra la condotta antigiuridica del colpevole e l'evento.

È noto come, tra gli elementi essenziali e generali del reato, siano: una condotta esterna antigiuridica, un evento, ed un nesso causale tra l'evento e la condotta. Nel Codice in vigore la necessità di tali elementi viene desunta dal tenore dell'art. 45, che tratta insieme della causalità volontaria e della causalità materiale:

« Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto, che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza di una sua azione od omissione ».

È stato osservato che le parole « fatto » e « conseguenza » palesano chiaramente che la norma ha riguardo alla condotta ed al risultato, e perciò, necessariamente, al rapporto di causalità, che lega l'uno all'altra.

Del rapporto di causalità materiale si fa cenno altresì nella parte speciale, per alcuni delitti colposi o dolosi (articoli 109, 201, ult. capov., 229, capov. 2°, 311, 314, 323, 364, 371, 372, 375).

Attinente alla disciplina del rapporto di causalità e, più specificatamente, al concorso di cause, è la norma dell'art. 367, concernente il cosiddetto *beneficio della concausa*, previsto per il delitto di omicidio.

Difetta, adunque, una sistemazione dell'importantissima materia, e ciò è stato fonte d' innumerevoli dispute in dottrina e giurisprudenza, che soprattutto sono sorte in riferimento ai delitti colposi.

Il Progetto provvede a colmare questa lacuna con le norme degli articoli 43 e 44.

L'art. 43 fissa il principio generale che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del

reato, non sia conseguenza della sua azione od omissione; ed espressamente dichiara che non impedire un evento, che si ha obbligo d' impedire, equivale a cagionarlo.

Il tenore della norma ha i seguenti pregi:

a) La necessità del nesso di causalità materiale viene enunciata per tutti i reati: delitti e contravvenzioni, delitti colposi e dolosi;

b) si riconosce esplicitamente quello, che ora la più autorevole dottrina ha desunto dalla indagine sulla nozione elementare dei singoli reati: che l'evento derivante dalla condotta punibile, pure essendo sempre la lesione di un bene giuridico, può realizzarsi sia in un danno vero e proprio, che in una situazione di pericolo. Il favoreggiamento, la falsa testimonianza, sono evidentemente reati di pericolo, perchè il legislatore li considera perfetti sin dal primo momento, in cui sorge il pericolo per l'amministrazione della giustizia;

c) si afferma il valore causale dell'omissione, del quale tanto si è disputato.

Il principio della necessità del nesso di causalità per l'esistenza del reato è poi ripetuto in altre disposizioni, come in quella riflettente la responsabilità obbiettiva (secondo capov. dell'art. 45): « La legge determina i casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione », e come nell'art. 114, che regola la responsabilità del concorrente, quando il reato commesso sia diverso da quello da lui voluto: « qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento sia conseguenza, quantunque solo mediata, della sua azione od omissione ».

Ma ha il Progetto chiarito che cosa debba intendersi per causa, quale sia la sua indole, quali siano i suoi requisiti?

La ricerca è indispensabile, perchè ogni fenomeno va collegato non ad uno, ma ad un fascio di antecelenti, e di qui sorge la necessità di fissare il valore causale di ciascuno di essi, per determinare quale sia rilevante e quale indifferente nella produzione dell'evento.

Il Progetto accetta il criterio dell'*adeguatezza* della causa all'evento, senza pretendere che la causa abbia altri requisiti o qualificazioni: efficiente, *condicio sine qua non*, determinante, e così via.

Questo criterio è stato largamente discusso ed illustrato dalla nostra migliore dottrina.

Esso si riduce ad una verifica sperimentale in base all'*id quod plerumque accidit*, per accertare, col sussidio di tutti gli elementi della conoscenza, se, dato un antecedente,

segua di regola un dato conseguente. Quando v'è ragione di ritenere costante questo rapporto, può senz'altro affermarsi esistente, tra il fatto e l'evento, la relazione causale.

L'accettazione di tale criterio risulta chiarissima dall'aver riconosciuto valore causale all'omissione, mentre è noto che, con la teorica della causa efficiente, all'omissione non può attribuirsi che un'efficacia indiretta nella produzione dell'evento.

Tutte le questioni, che si fanno sulla distinzione e valore delle cause prossime o remote, mediate od immediate, cadono col disposto dell'art. 44, che riconosce la persistenza del valore causale ad un elemento, non solo quando già preesistevano altre cause, ma anche quando sorgono ed intervengono, nella produzione del reato, cause successive.

La causa successiva conferisce una soluzione di continuità nel processo causale, solo quando sia da sola sufficiente alla determinazione dell'evento. Tale sufficienza va senza dubbio ritenuta e dichiarata alla stregua del giudizio di adeguazione tra causa ed effetti, di cui si è fatto cenno. Così se venga prodotta una lesione e questa si aggravi, perchè non curata bene - fatto indipendente dall'azione del colpevole -, il valore causale dell'atto produttivo della lesione non è escluso per il sopraggiungere della causa estranea, perchè tra le possibilità del decorso delle conseguenze di una lesione può ipotizzarsi l'aggravamento per difetto di cura e, d'altra parte, questa non sarebbe immaginabile senza l'iniziale lesione.

Se, per converso, l'individuo ferito venga ricoverato in un ospedale e questo sia distrutto da un incendio, che porti la morte ai ricoverati, l'evento letale non può mettersi a carico del colpevole della lesione, per difetto di adeguazione tra la causa e l'evento, esulando ogni rapporto tra l'antecedente della lesione ed il conseguente dell'incendio del luogo di ricovero, che produsse la morte. La lesione, in questo caso, fu solo il fatto, in occasione del quale si verificò l'evento, non la causa di questo.

La causa ha nell'occasione semplicemente una coincidenza, una circostanza più o meno favorevole di adattamento o di impulsione. L'occasione, insomma, è estranea al processo causale vero e proprio e rientra nel novero dei numerosi elementi temporali, spaziali, strumentali, fisici o volontari, tra i quali e con i quali l'evento si produce, ma che non sono la causa di questo.

L'ultimo capoverso dell'art. 44 chiarisce che la disciplina giuridica dettata per la causa sopravvenuta si applica anche quando essa consista nel fatto illecito altrui (e quindi anche della parte lesa) doloso o colposo, e la norma è sempre in relazione al criterio accolto dell'adeguazione della causa all'ef-

fetto, perchè, accertato il valore causale della condotta del reo in base all'*id quod plerumque accidit*, come non lo si esclude per l'intervento di forze naturali, di attività irresponsabili (es. la fantesca che lascia la candela accesa presso una tenda con la finestra aperta; il vento, sorto improvvisamente, spinge la tenda verso la candela, e questa appicca il fuoco alla tenda, suscitando l'incendio), così non si può ritenerlo annullato per il sopravvenire di fatti illeciti altrui.

Le une e gli altri possono condurre a negare il nesso causale, solo quando assurgono a cause adeguate all'evento, secondo il disposto del capoverso dell'art. 44.

In ogni altra ipotesi il loro concorso può solo influire nella determinazione della quantità del reato, il quale è altro problema, che fa parte del giudizio di responsabilità.

L'inclusione delle cause mediate nel processo causale è dimostrata, non solo dalla conservazione del valore causale all'attività preesistente, malgrado il sorgere di cause sopravvenute, ma anche dalla esplicita disposizione contenuta nell'art. 114 già citato, che mette a carico del concorrente il reato commesso dall'altro concorrente e da lui non voluto, quando l'evento sia conseguenza, quantunque soltanto mediata, della sua azione od omissione, e da tutte le disposizioni, che sanzionano la responsabilità di coloro, che, annullando o viziando la volontà degli esecutori del reato, rispondono da soli in luogo di costoro, o, istigando gli altri al maleficio, ne rispondono insieme agli stessi (articoli 49, capov.; 51; 53, capov., 56; ult. parte; 82; 108; 109, n. 4 e 5 del Progetto).

L'art. 44 fa espresso cenno solo delle cause preesistenti e di quelle sopravvenute, ma sarebbe opportuno che facesse parola anche delle cause simultanee, come quelle ricorrenti in uno scontro di automobili, per entrambi i quali si accerti l'inosservanza della velocità regolamentare.

L'articolo regola il concorso di cause indipendenti, ed anche di cause interdipendenti, come chiaramente si apprende dal tenore della norma: *il concorso di cause preesistenti o sopravvenute anche se indipendenti*. Qui però trattasi solo di interdipendenza fisica, obbiettiva, perchè, quando vi si aggiunge l'elemento spirituale - scienza di contribuire all'altrui azione -, sorge l'ipotesi del concorso di più persone nello stesso reato, ossia concorso di forze cooperanti, concorso che è espressamente previsto, anche per i reati colposi, dall'art. 112 (es. il proprietario di automobili ecciti il conduttore a corsa sfrenata, il conduttore accolga l'incitamento, e la corsa sia causa d'investimento).

45. — L'art. 45 determina l'elemento psichico del reato, disponendo che nessuno può essere punito per un'azione od

omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà.

Questa norma è fondamentale, perchè riguarda ogni forma di responsabilità penale a titolo di dolo, di colpa, ed anche di responsabilità obbiettiva; ipotesi distinte e definite espressamente nello stesso art. 45 del Progetto.

Il Codice in vigore, nell'art. 45, enuncia il principio che la volontarietà deve presiedere alla condotta, perchè questa sia punibile, ma dall'art. 46 risulta che la volontà deve essere normale, ossia che il fatto deve essere commesso con coscienza e volontà. Si legge nella relazione Zanardelli (I. pag. 218): « Non può sussistere reato di qualsiasi specie e natura, se non concorra la volontà dell'azione od omissione, che costituiscono l'infrazione della legge. La volontarietà dell'azione o dell'omissione deve ricorrere in ogni e qualsiasi reato, doloso o colposo, delitto o contravvenzione che esso sia. Involontario sarà l'effetto lesivo nel reato colposo, ad esempio la morte dell'uomo; ma volontaria dev'essere l'azione od omissione, dalla quale derivò l'evento letale ».

E con particolare riferimento al delitto doloso, si legge che « per volontà devesi intendere tutta l'attività intellettuale, che si determina e si volge ad un determinato evento, col presupposto della scienza e coscienza, nelle quali e per le quali la volontà si determina »; e per fatto si deve intendere, non già soltanto l'operare dell'agente, nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo, con tutti gli elementi costitutivi del reato, quali sono definiti dalla legge » (Relazione al Re, pag. 38).

Il Progetto, indicando con le parole « coscienza e volontà » lo stato psichico necessario per la punibilità di ogni azione od omissione, riassume l'analisi ed il risultato della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sull'elemento subiettivo del reato, perchè coscienza vale consapevolezza del valore degli atti, che si compiono; volontà è facoltà di agire e di inibirsi, nel che è implicito l'attributo della libertà.

Alla stregua dell'elemento psicologico, l'art. 46 distingue il reato in doloso, preterintenzionale e colposo. Il reato *doloso* si ha quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il Progetto lo definisce anche reato *intenzionale*, perchè l'evento si adegua alla direzione della volontà dell'agente.

Il reato è *preterintenzionale*, o *oltre l'intenzione*, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso, più grave di quello voluto dall'agente.

E' infine *colposo*, o *contro l'intenzione*, quando l'evento,

anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza, o imperizia, ovvero d' inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La definizione del reato colposo, come reato contro l'intenzione, è correlativa alla definizione del reato doloso come reato intenzionale. Si è detto che il reato doloso è intenzionale, perchè l'evento antigiuridico si adegua alla direzione della volontà. Devesi correlativamente riconoscere che il reato colposo è contro l'intenzione, perchè, nell'ipotesi della responsabilità per colpa la direzione della volontà è ad un evento penalmente non illecito e, in contraddizione di tale volontà, segue l'evento assunto ad elemento di reato. Se si fosse detto « senza l'intenzione », « fuori dell'intenzione », non si sarebbe reso perfettamente codesto concetto; perchè nella frase si sarebbe potuto comprendere il reato preterintenzionale, essendo l'evento ultra intenzione anche fuori dell'intenzione, senza intenzione.

Nella nozione della responsabilità per colpa il legislatore prevede espressamente anche la colpa così detta con previsione, aderendo così alla più fondata dottrina che anche la previsione dell'evento, senza il concorso della volontarietà dello stesso, non vale a costituire reato doloso, nel quale l'evento deve essere preveduto e voluto. La sola previsione dell'evento deve influire nella valutazione della quantità del reato e, perciò, nella determinazione della pena.

46. — Nel Codice in vigore non si fa parola del reato condizionale, non si dice che cosa siano le condizioni di punibilità, e non si determina se e quale rapporto di correlazione debba sussistere tra tali condizioni ed il requisito della volontarietà del fatto, essenziale al reato.

La dottrina non ancora ha sicuramente definito le condizioni del reato e come queste si distinguano dalle condizioni di punibilità: vi sono tuttora questioni di nomenclatura, perchè alcuni denominano condizioni di reato le condizioni di punibilità, ed altri non distinguono le condizioni di procedibilità da quelle di punibilità.

Generalmente si tende a distinguere le condizioni obbiettive del reato dalle condizioni di punibilità. Le prime sono sempre elementi essenziali del reato, ma si differenziano da questi, perchè non attengono alla attività criminosa, ma sono dati estrinseci, concomitanti o successivi alla medesima (la sorpresa in flagranza) e solo qualche volta una derivazione (il pubblico scandalo nelle relazioni omosessuali: art. 528 del Progetto).

Le condizioni di punibilità, invece, presuppongono che il reato sia perfetto, ma l'applicazione della sanzione è subordinata ad una causa, indicata dal legislatore come circostanza indispensabile per poter incriminare il fatto.

La distinzione delle condizioni obbiettive di reato dalle condizioni di punibilità è importantissima per la decisione di molte questioni (possibilità di tentativo punibile prima del verificarsi della condizione; luogo e tempo della consumazione del reato, ecc.); ma un principio fondamentale riguarda le une e le altre: non è necessario che l'elemento subbiettivo del reato si estenda sino ad esse, che, invece, sono a carico dell'imputato, anche se dallo stesso non volute.

Questo principio è esplicitamente sanzionato nell'art. 47 del Progetto.

47. — Nell'ipotesi del caso o della forza maggiore, il fatto non è la manifestazione dell'opera dell'agente, onde non può esservi responsabilità. Ciò apparisce tanto ovvio, che generalmente i Codici non fanno menzione di questa ipotesi di esclusione della responsabilità.

Il Progetto testualmente dispone: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore » (art. 48).

Strumento e non agente (*agitur non agit*) è altresì la persona, che ha commesso il fatto per esservi stato costretto da altri mediante forza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi, o nello stato d'incoscienza determinato da suggestione ipnotica o suggestione in veglia, ovvero mediante l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

In tali casi, però, del reato risponde colui, che l'ha costretto ad agire con i mezzi illeciti suddetti (art. 49).

È fissata così una delle ipotesi di responsabilità per causa mediata dell'evento, la quale è coordinata con l'ipotesi dell'art. 619 nei seguenti termini.

Trattasi di due reati distinti, reato mezzo (art. 619), reato fine (art. 49); in uno (art. 619) è parte lesa la persona, che subisce il costringimento; nell'altro (art. 49) è parte lesa la persona offesa dal reato commesso dall'individuo costretto; nel primo (art. 619) l'imputato risponde per causa immediata; nell'altro (art. 49) risponde per causa mediata.

A norma dell'art. 79, se alcuno viola le due disposizioni di legge, si applicano le norme, che il Progetto detta per il concorso di reati.

48. — Il diritto romano già riteneva l'errore di fatto una causa escludente l'imputabilità: *ignorantia enim excusatur non iuris sed facti* (Dig. 3. 2. 1. 4).

Qualche Codice enuncia espressamente tale efficacia dell'errore di fatto, come quello ungherese (parag. 32) e quello di San Marino (art. 17 n. 3). Il Codice nostro in vigore non ha seguito tale metodo, e la dottrina e la giurisprudenza hanno trattato

dell'influenza dell'errore di fatto nella imputabilità sotto il profilo della volontarietà, previsto dall'art. 45, giudicando che, quando l'agente ignora le circostanze di fatto, che rendono delittuosa la propria azione, non ha la volontà di commettere il reato.

Si suole distinguere l'errore essenziale dall'accidentale, a seconda che cada sugli elementi costitutivi del reato o su circostanze accessorie, e l'errore vincibile o relativo dall'errore invincibile od assoluto, a seconda che l'errore sia o no l'effetto della negligenza dell'agente, ossia secondo che questi poteva o non evitare l'errore, mercè l'uso della media diligenza umana.

Insegnamento comune si è che l'errore essenziale debba eliminare il reato. In quanto sia invincibile, ogni imputabilità viene meno; in quanto sia vincibile, può restare un titolo di imputabilità per colpa, purchè nel delitto, di cui eventualmente trattasi, la legge punisca la colpa.

Esattamente è stato osservato, per i delitti dolosi, che l'errore di fatto, più che la volontarietà, toglie l'altro elemento del dolo, che consiste nella rappresentazione dell'evento, e si è ritenuto che:

- a) l'errore deve cadere sul fatto, che costituisce il reato;
- b) l'errore su circostanze accidentali può solo produrre l'effetto di non fare mettere a carico dell'imputato tali circostanze;
- c) quando il fatto sia preveduto dalla legge anche come delitto colposo, può residuare una responsabilità a titolo di colpa, ma non per la sola esistenza dell'errore, occorrendo, invece, perché ciò si verifichi, che l'errore effettivamente realizzi una colpa, ossia un caso di negligenza o d'imprudenza, o d'imperizia professionale, o d'inosservanza di regolamenti, ordini e discipline; in ogni altra ipotesi deve adeguarsi al fortuito;

d) l'erronea rappresentazione di un evento non toglie che il fatto commesso possa comunque risolversi nella rappresentazione di un altro evento punibile a titolo di dolo: es., le parole offensive, rivolte a persona erroneamente creduta pubblico ufficiale, possono costituire il reato d'ingiurie, invece di quello di oltraggio.

Questi principii sono codificati nell'art. 50 del Progetto:

« L'errore sul fatto, che costituisce il reato, esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratti di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

« L'errore sul fatto costitutivo di un determinato reato non esclude la punibilità per reato diverso »

Lo stesso art. 50, capov., reca poi una norma, che non è contenuta nel Codice in vigore:

« L'errore su una legge diversa dalla legge penale non esclu-

« de la punibilità, se non quando abbia cagionato un errore sul fatto, che costituisce il reato ».

Dai lavori preparatorii del Codice in vigore risulta che la presunzione assoluta di conoscenza di tutte le leggi feriva gravemente il principio fondamentale dell'elemento morale del reato prefisso nell'art. 45. D'altra parte si osservava come le esigenze ineluttabili della difesa sociale imponessero la sanzione del principio della irrilevanza della ignoranza della legge penale, perchè, « se si ammettesse simile discolta, la legge diventerebbe condizionale, diventerebbe subordinata alla volontà di ogni privato, che se ne tenesse, per ignoranza o per malizia, all'oscuro » (Carrara. Della ignoranza come scriminante Op. VII, pag. 389).

Prevalse la proposta del Tolomei, e si formulò il principio dell'art. 44, con il quale fu sancita la inescusabilità della ignoranza della sola legge penale.

È pacifico che la legge penale comprende qualunque disposizione penale in qualsiasi legge collocata e che riguardi sia il precetto, sia la sanzione.

Si discute invece se l'obbligo categorico di conoscenza della legge penale debba ritenersi ristretto alla norma formulata nelle leggi penali, o debba estendersi, ai fini della inescusabilità della ignoranza di essa, all'antecedente precettivo, la cui tutela si propone la pena, che trovasi in altre leggi: amministrative, civili, commerciali, ecc.

L'ultimo capoverso dell'art. 50, già citato, risolve in senso affermativo la questione, sancendo che l'errore su una legge diversa dalla legge penale non esclude la punibilità, e solo si eccettua l'ipotesi che esso abbia cagionato un errore sul fatto, che costituisce il reato, come per esempio nei casi di bigamia e di adulterio potrebbe accadere, nel giudicare dello stato di famiglia di uno dei correi.

Il capoverso suddetto è notevole anche per altro riflesso.

Si insegnava comunemente che l'ignoranza di leggi, diverse dalla penale, andava giudicata come un errore di fatto; col nuovo testo non è considerato l'errore su quelle leggi errore di fatto, ma l'errore stesso acquista rilievo e produce conseguenze sulla responsabilità dell'agente, solo quando abbia cagionato un errore di fatto.

L'art. 51 estende l'applicazione delle norme dell'art. 50 anche al caso, in cui l'errore sul fatto costitutivo del reato sia determinato dall'altrui inganno; ma sancisce che del fatto commesso dalla persona ingannata risponde colui, che, mediante l'inganno, l'ha determinata ad agire. Trattasi di una delle ipotesi di responsabilità per causa mediata, sanzionate dal Progetto.

Si potrebbe osservare che la norma relativa all'errore sulle

leggi diverse dalle penali, sarebbe meglio collocata a completamento dell'art. 5, che prevede l'inescusabilità assoluta dell'ignoranza della legge penale, ma evidentemente il Progetto, nella distribuzione delle singole norme, ha seguito il criterio della prevalenza del loro contenuto e riferimento. E poichè l'art. 50 detta il regolamento completo dell'errore di fatto, ed in tale regolamento rientra l'errore di fatto dipendente da falsa o manchevole conoscenza delle leggi diverse dalla penale, la ragione della collocazione è evidente.

49.— L'errore sulla liceità della condotta va considerato sotto due aspetti. Va tenuto, cioè, presente il caso di una condotta violatrice di una norma penale, di cui l'agente alleggi l'ignoranza, e questa ipotesi è regolata dagli articoli 3 e 50, ult. parte, e l'altro caso di attività ritenuta dall'agente criminosa, mentre tale non è.

Questa seconda ipotesi realizza il così detto reato putativo o erroneamente supposto, del quale tratta l'art. 52 del Progetto, mentre il Codice in vigore non ne fa alcuna menzione.

Come risulta chiaramente dalla coordinazione della prima parte col terzo capoverso dell'articolo, il Progetto prevede, in conformità di quanto insegna la dottrina, il reato putativo per errore di diritto (applicazioni pratiche frequenti si presentano in occasione di leggi abrogate e di leggi a termine), e il reato putativo per errore di fatto (es. l'adulterio con donna creduta moglie altrui, quando invece è la propria).

Per entrambe le ipotesi, il Progetto dichiara l'impunibilità dell'agente, perchè, come viene autorevolmente insegnato, nel reato putativo per errore di diritto difetta uno dei presupposti dal reato, che è l'esistenza della norma, alla quale non può sostituirsi una opinione personale; e nel reato putativo per errore di fatto manca l'oggettività giuridica del reato, cioè la lesione di un bene giuridico.

Però non può negarsi che la seconda ipotesi rivela il dolo dell'agente, e manifesta una condotta diretta ad un evento antiggiuridico, onde è riconoscibile la pericolosità dell'agente stesso, e perciò il Progetto autorizza il giudice ad applicare una misura di sicurezza.

Per entrambe le ipotesi è previsto che nel fatto concorran gli estremi costitutivi di un reato, diverso da quello erroneamente supposto dall'agente, ed è disposto che in tal caso si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

L'art. 52 prevede e regola anche l'obiettiva impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso, e dichiara che in tale caso non vi è reato.

Il Codice in vigore enuncia tale principio solo indirettamente nella norma dell'art. 61 sul tentativo. Il principio invece ha valore generale e fondamentale anche per il reato consumato, perchè attiene all'esecuzione del reato, ossia alla condotta punibile, elemento essenziale del reato.

50. — È stata in dottrina chiaramente enunciata la così detta condizione negativa di illiceità penale. Si è osservato in proposito che un'azione od omissione è penalmente illecita, quando è in opposizione ad un precetto penale o all'obbligo o al diritto che ne discendono, ma è stato altresì riconosciuto che un'azione od omissione, per essere penalmente illecita, deve avere un requisito ulteriore, non essere cioè conforme ad alcuna norma giuridica, che imprima alla condotta il carattere di legittimità, per essere l'esercizio di un diritto soggettivo dell'agente, o l'adempimento di un dovere giuridico.

Questo principio è parzialmente dichiarato nel n. 1 dello art. 49 del Codice in vigore, perchè vi si accenna solo all'adempimento di un dovere. L'altra ipotesi - l'esercizio di un diritto - è oggetto di riferimenti ed applicazioni del noto aforisma: *qui suo jure utitur nemini injuriam facit*.

Il Progetto, nella prima parte dell'art. 53, formula esattamente la norma nella sua completa estensione, e precisamente dichiara che non esiste reato, quando il fatto sia l'estrinsecazione di un'attività operante per l'esercizio di un diritto, o per l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, o da un ordine legittimo della pubblica autorità.

Dal lato tecnico è notevole che il Progetto opportunamente sostituisce alle parole *per disposizioni di legge* del Codice in vigore, quelle di *imposte da una norma giuridica*, perchè è noto che, nell'ordinamento costituzionale del nostro Stato, non solo dalle leggi, ma anche da atti del potere esecutivo possono provenire disposizioni giuridicamente obbligatorie.

Quanto all'ordine della pubblica autorità, il Progetto, per ammettere la causa escludente il reato, richiede espressamente che sia legittima, ed in caso di illegittimità e, perciò, di sussistenza del reato, regola le varie responsabilità, risolvendo note questioni che si agitano, specialmente per fissare i limiti, in cui l'ordine è obbligatorio.

In conformità di quanto dispone anche l'ultima parte dell'art. 49 del Codice in vigore, e del principio della responsabilità per causa mediata, che abbiamo visto e vedremo ancora accolto in varie disposizioni, il capoverso dell'art. 53 del Progetto stabilisce che, se il fatto costitutivo di reato sia commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale, che ha dato l'ordine, e si applica altresì l'aumento di pena, a norma dell'art. 109, n. 4.

Quanto alla responsabilità di colui, che ha eseguito l'ordine, il Progetto presuppone che debbesi obbedire all'ordine solo quando esso sia conforme a legge, e perciò, come principio generale, afferma che risponde del reato anche colui, che ha eseguito l'ordine, salvo l'attenuante prevista dall'art. 110.

In due sole ipotesi colui, che ha eseguito l'ordine illegittimo, non commette reato:

a) quando, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo;

b) quando la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

La formulazione di questa seconda ipotesi (alcun sindacato) chiaramente vuole accennare al sindacato così formale, che sostanziale dell'ordine.

51. — Il Codice in vigore (art. 49, n. 2) dichiara non punibile colui, che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta.

Il Progetto formula l'istituto così: « Non è punibile colui, che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa grave ed ingiusta ».

Restano fermi gli elementi:

a) che la difesa possa essere spiegata anche in favore di terzi;

b) che l'attacco, contro cui si reagisce, sia ingiusto;

c) che vi sia rapporto di necessità fra l'attacco e la reazione, come da mezzo a fine.

Le innovazioni riguardano la *qualità dei beni* difendibili, ed il requisito della violenza e della sua attualità, di cui è detto nella disposizione del Codice in vigore.

La prima innovazione è in relazione con tutto il movimento incline ad allargare i confini fissati dalla lettera dell'art. 49, e con la odierna tendenza, affermata nelle più recenti codificazioni, di ammettere la difesa di ogni diritto.

Taluni scrittori limitano, in base alla norma in vigore, il caso della legittima difesa agli attentati contro la integrità fisica del corpo, ma la maggioranza opina che debba estendersi a tutti i beni giuridici, che partecipano alla sfera della personalità umana, e così la vita, l'integrità personale, la libertà, il pudore, l'onore.

La difesa dei beni patrimoniali è ammessa, ma subordinatamente al verificarsi di peculiari condizioni, in forza delle quali l'attacco ai beni giustifica la reazione solo in quanto presenti pericolo alla persona (art. 376). La possibilità della difesa di

tali beni è stata anche ritenuta legittima, fuori della ipotesi dell'art. 376, nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 235, che punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perchè è stato giudicato che, se l'azione di difesa avvenga nel momento della spogliazione del diritto, essa è giustificata col principio: *feci, sed iure feci*.

Nella recente conferenza di Varsavia dei rappresentanti delle Commissioni di codificazione penale, constatata la generale tendenza ad estendere la difesa a tutti i diritti, fu votata all'unanimità l'accettazione della norma così formulata:

« Non vi è infrazione quando alcuno commetta un fatto « necessario per difendere contro un'aggressione attuale ed ingiusta *un bene qualsiasi* appartenente a sè o ad altri ».

Questo principio accoglie il Progetto, precisando che, a giustificare la reazione individuale, che si sostituisce ad una pubblica funzione, occorre che l'offesa, oltre che ingiusta, sia grave.

La seconda innovazione è apparente, e non reale.

Conservato, infatti, il concetto fondamentale dell'istituto, che è quello della difesa, cioè l'azione propria e necessaria per respingere l'offesa al proprio diritto, discende che deve esservi sempre proporzione tra l'attacco e la reazione, e che, osservato tale limite, un *elemento di violenza sia immancabile*, sia nell'attacco, sia nella reazione, per la nozione ed applicazione dell'istituto.

Quanto al requisito dell'attualità, che il Progetto fa aderire al *pericolo dell'offesa* e non all'offesa stessa, occorre ricordare che nell'antica prassi si sosteneva che, per potersi esercitare la legittima difesa, occorreva una *vis iniziata* e, quindi, una lesione di bene giuridico già in atto.

Nella interpretazione del Codice in vigore si ritiene che violenza attuale significhi un'aggressione al bene giuridico non solo in atto, ma anche semplicemente *prossima*, purchè tale da creare la necessità della difesa. Viceversa, la ritorsione di una violenza già avvenuta non rientrerebbe nella legittima difesa, e non potrebbe andare impunita.

52. — Si è spesso discusso della liceità dell'uso delle armi da parte della forza pubblica, in occasione di conflitti od altre evenienze, e varie sono state le decisioni adottate, facendo richiamo, alcuni all'istituto della legittima difesa, altri allo stato di necessità, ed altri ancora all'adempimento di un dovere legale.

Poichè l'uso delle armi può spesso essere legittimo, anche fuori i limiti di tali norme, il Progetto (art. 55) espressamente dichiara l'impunità del pubblico ufficiale, che al fine di adem-

piere un dovere del proprio ufficio, faccia uso, ovvero ordini di fare uso, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità, ed estende l'impunità a qualsiasi persona, che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

Si prevede altresì che la legge determini altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

53. — La prima parte dell'art. 56 del Progetto, che fissa gli estremi dello stato di necessità, è letteralmente quasi identica all'art. 49, n. 3, del Codice in vigore.

Diversamente da quanto si è fatto per la legittima difesa, qui si conferma che il pericolo deve dirigersi alla persona, e che, perciò, secondo la più accreditata interpretazione del Codice in vigore, solo bene difendibile sia l'integrità fisica propria od altrui.

La ragione della restrizione sta nella diversità della provenienza ed origine del pericolo, e nella circostanza che nello stato di necessità l'individuo si salva a spese d'un bene giuridico altrui.

Il pericolo, di regola, sorge da forze brute, ma non è escluso che possa sorgere da fatto illecito altrui. Però, anche in questa ipotesi, i mezzi di salvezza sono diretti sempre contro altri, estraneo alla determinazione della situazione pericolosa.

Bene perciò fu scritto, nei motivi del progetto preliminare tedesco: « Nella legittima difesa è conservazione di sè stesso « mediante difesa, nello stato di necessità è conservazione di « sè stesso mediante attacco».

In conformità di quanto si è rilevato per la legittima difesa, il Progetto, al fine di precisare la situazione di pericolo, che può consentire l'impunità, dichiara che il pericolo deve essere attuale, cioè non trascorso, ma in atto; altrimenti sarebbe un danno, e non un pericolo. Il requisito della gravità, che il Codice in vigore prevede per il pericolo, è dal Progetto indicato per il danno, perchè è il grado di questo, che offre l'elemento di commisurazione tra il bene salvato e quello sacrificato.

Si è soppresso il requisito della imminenza, perchè il contenuto di esso è già negli altri due requisiti dell'attualità e dell'inevitabilità.

Se l'ordinamento giuridico autorizza il privato ad esercitare, al cospetto di due beni giuridici in collisione, una facoltà protettiva di scelta, a sacrificare cioè l'uno per la salvezza dell'altro, perchè riconosce che il privato assume in tal caso

una funzione pubblica, la norma non può essere accolta quando lo stesso ordinamento giuridico ha speciali disposizioni, che impongono ad alcuno il particolare dovere di esporsi al pericolo (es. art. 111 del Codice per la marina mercantile).

In tal caso difetta l'estremo fondamentale della norma, perchè lo stesso legislatore ha risolto in precedenza la collisione tra i due diritti, disponendo che uno di essi non possa sottrarsi al pericolo.

Perciò il capov. dell'art. 56 stabilisce che l'impunità non possa accordarsi a colui, che abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

Abbiamo già rilevato che di regola il pericolo ha carattere fortuito, ma che non si possa escludere che la situazione pericolosa sorga per fatto dell'uomo, restandosi nell'ipotesi dell'art. 56 ognora che l'attacco si diriga verso altri.

L'ultima parte dell'articolo conferma tale principio, perchè dichiara applicabile la norma, che disciplina lo stato di necessità, anche se tale stato sia determinato dall'altrui minaccia, ossia per effetto di costringimento morale. Degli effetti del costringimento fisico, il Progetto si occupa nell'art. 49. Anche nella ipotesi di costringimento morale vige la norma che del fatto commesso dalla persona che si trova nello stato di necessità risponde colui, che, minacciando, ha costretto l'altro ad agire, in conformità del principio adottato della responsabilità per causa mediata dell'evento.

54. — L'art. 50 del Codice in vigore prevede l'ipotesi che, commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'art. 49, si eccedano i limiti imposti dalla legge, dall'autorità o dalla necessità, e dispone, per tal caso, notevoli diminuzioni di pena.

Tale norma, come è generalmente riconosciuto, trova fondamento nella perturbazione dell'animo dell'agente, che gli rende difficile l'esatta valutazione e determinazione della situazione in cui versa, dei suoi doveri e dei suoi diritti, e dei mezzi che può usare per restare nei limiti della legge, e perciò l'eccesso va imputato a titolo di colpa e non di dolo.

Se l'eccesso fosse doloso, non si potrebbe applicare la diminuzione, perchè base dell'istituto sono la legittimità dell'atto iniziale ed il perdurante proposito di agire nei limiti imposti dalla legge, dalla difesa o dalla necessità, e questo viene escluso dalla deliberata volontà di agire fuori di tali limiti.

Viceversa, se l'eccesso non fosse almeno colposo, esso andrebbe adeguato al fortuito, e perciò dovrebbe restare impunito.

Questo, che la migliore dottrina ha insegnato, interpretando l'art. 50 del Codice in vigore, è stato espressamente codificato

nell'art. 57 del Progetto, il quale, in conformità di altro principio fondamentale del diritto penale odierno, che s'ispira all'eccezionalità della responsabilità per colpa e, perciò, alla necessità che nei singoli casi sia espressamente sancita, dichiara che, nell'ipotesi dell'eccesso, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

55. — Gli articoli 61 e 62 del Codice in vigore presuppongono la non punibilità degli atti preparatori, e distinguono due forme di conato punibili, quella del tentativo semplice, nel quale vi è solo cominciamento dell'esecuzione con atti idonei, e quella del delitto mancato, che si realizza quando si è compiuto tutto ciò che è necessario alla consumazione del delitto, e solo sia mancato l'evento.

Tormentosa e mai sopita è la disputa per la ricerca del criterio distintivo degli atti preparatori degli atti esecutivi; difficile è nella pratica la formulazione di una teorica generale della idoneità del mezzo; discutibile appare a molti il diverso trattamento fatto alle due ipotesi di tentativo; opportuna è giudicata da alcuni l'equiparazione del delitto mancato al delitto consumato.

S. E. Rocco, nel discorso tenuto al Senato il 17 dicembre 1925, rese così manifesto il suo pensiero:

« Non credo che si possa prescindere dal requisito della
« idoneità del mezzo nella figura del tentativo, come non credo
« che si possa equiparare al reato consumato il reato mancato,
« agli effetti della pena. Penso invece che lo stesso risultato
« pratico, a cui mirano le due proposte, quello cioè di una più
« efficace repressione del conato delittuoso, potrebbe ottenersi
« con l'equiparazione degli atti preparatori agli atti ese-
« cutivi, sopprimendo cioè la distinzione tra atti preparatori
« ed atti esecutivi nella configurazione del tentativo, sempre
« quando gli atti preparatori siano *univoci ed idonei*. Univoci:
« è la vecchia teoria carrariana, che credo sempre la più esatta:
« gli atti preparatori univoci costituiscono il tentativo. Oc-
« corre poi che gli atti siano idonei, perchè, mancando l'ido-
« neità, manca l'elemento obbiettivo e materiale del reato. Un'al-
« tra equiparazione opportuna è, a mio avviso, quella tra reato
« tentato e reato mancato; distinzione sottile, che in pratica
« non è sempre facile a cogliersi, e che sarebbe, probabil-
« mente, agli effetti della legge penale, più semplice abolire del
« tutto ».

L'abbandono della distinzione degli atti preparatori dagli atti esecutivi e la fusione nella generica nozione del tentativo delle due ipotesi del tentato e del mancato, sono state accettate dalla recente Conferenza di Varsavia, la quale, ad una-

nimità, astenutosi il rappresentante serbo-croato-sloveno, ha votato la formulazione del seguente articolo :

« Vi ha tentativo punibile, allorquando la risoluzione di com-
« mettere un crimine o un delitto è stata manifestata con la
« messa in opera di mezzi destinati a commettere tale crimine
« o delitto, e che sono stati interrotti, o non hanno raggiunto
« il loro effetto per cause indipendenti dalla volontà dello autore »,

Lo stesso art. 58 del Progetto, pur distinguendo le due ipotesi di tentativo con le precise parole « se l'azione non si compia, o l'evento non si verifichi », le sottopone ad uguale trattamento penale.

La diversità di trattamento risorge quando il mancato compimento dell'azione o il non verificarsi dell'evento dipendano dal così detto pentimento operoso dell'autore, che si realizza, con la volontaria desistenza dell'azione nella prima ipotesi, e con l'impedire volontariamente l'evento nella seconda.

Il Progetto sancisce che, nel primo caso, il colpevole soggiaccia soltanto a pena per gli atti compiuti, ove questi costituiscano, di per sè, un reato diverso, e ciò in piena conformità del capoverso dell'art. 61 del Codice in vigore; e che, nel secondo caso, vi sia una notevole diminuzione di pena.

Nel Codice in vigore manca l'esplicita applicazione dell'istituto del pentimento operoso all'ipotesi del mancato, ma si opina che l'art. 62, nel richiedere che, anche in tema di delitto mancato, la non verificazione dell'evento sia dovuta ad una causa indipendente dalla volontà del colpevole, fornisce un argomento letterale e decisivo per ritenere che quell'istituto si applichi anche al delitto mancato, salvo la responsabilità per gli atti eseguiti, se questi costituiscono reato.

La dottrina però ha stimato eccessiva questa efficacia discriminatrice del ravvedimento nel delitto mancato, tanto che alcuni consentono solamente che si possa, in caso di pentimento operoso, applicare il titolo del delitto tentato in luogo di quello del delitto mancato. Ad ogni modo si è auspicata una riforma che consideri, in questa ipotesi, il ravvedimento solo come una circostanza scusante.

A tale aspirazione soddisfa la norma del Progetto.

L'art. 58 del Progetto aderisce all'equiparazione degli atti preparatori e degli atti esecutivi, perchè, non facendone più la distinzione, che è presupposto delle norme del Codice in vigore, in tema di tentativo, evidentemente dichiara che, ai fini penali, gli uni o gli altri sono elementi costitutivi del delitto tentato, purchè siano idonei ed univoci.

Il requisito della idoneità, esplicitamente indicato nella norma, è una ripetizione di quanto è prescritto nell'art. 52, perchè in ogni caso, in qualsiasi azione, possa riscontrarsi reato.

Il requisito della univocità è espresso nelle parole « diretti al fine di commettere un delitto ».

56. — L'art. 59 prevede un caso di responsabilità oggettiva ; ma esso ha relazione con la legislazione in vigore.

Già per l'Editto sulla stampa, 26 marzo 1848, il gerente è responsabile per i reati di stampa ; se l'articolo è firmato, la pena colpisce anche il gerente. L'art. 47 dichiara testualmente che la condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e delle contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

Per la stampa non periodica lo stesso Editto adotta il sistema della responsabilità successiva (*responsabilité par cascades*), nel senso che sono responsabili gradatamente : in primo luogo l'autore ; se questi non abbia sottoscritto o non sia noto, l'editore ; se neanche questo abbia sottoscritto o non sia noto, lo stampatore. Sono tutte disposizioni, che derogano al diritto comune, perchè fondano, come comunemente si afferma, la responsabilità in una presunzione assoluta di conoscenza dell'articolo e di partecipazione, quanto meno negativa o per omissione, al reato.

L'eccezionalità delle disposizioni si giustifica, osservando che sarebbe sommamente ardua la ricerca degli autori, dei cooperatori, dei complici di una pubblicazione ; e, se la condanna fosse subordinata alla dimostrazione di diritto comune delle singole partecipazioni al reato, il più delle volte la repressione rimarrebbe senza soggetto.

La recente legge 31 dicembre 1925, n. 2307, che reca disposizioni solo per la stampa periodica, non modifica tale disciplina, ma per renderla di efficacia pratica impone al direttore di assumere la gerenza, eliminando così il ridicolo di condanne di infelici, che erano assunti a gerenti, senza aver nulla da fare col giornale, al quale legavano la loro sorte.

L'art. 59 del Progetto codifica :

a) per la stampa periodica, la responsabilità del direttore o redattore responsabile, per la sola sua qualità, ferma la responsabilità dell'autore della pubblicazione ;

b) per la stampa non periodica, le norme della responsabilità successiva dell'autore, editore, stampatore, già adottata dall'Editto.

CAPO II

Delle circostanze del reato

57. — Il Progetto ha cura di premettere, alla disciplina di questa materia, la distinzione delle circostanze del reato (*accidentalità delicti*) in: aggravanti, attenuanti, esimenti, e in oggettive* e soggettive (art. 60).

Le esimenti sono qui menzionate all'effetto, soprattutto, di considerare in unico articolo (61) le norme in tema di errore sulle circostanze.

Oggettive sono le circostanze attinenti alla oggettività del reato, concernenti, cioè, la natura, la specie, i mezzi, le modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, le condizioni o le qualità personali dell'offeso.

Le circostanze soggettive, invece, attengono alla intensità del dolo o al grado della colpa, alle condizioni o qualità personali del colpevole, ai rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero sono inerenti alla persona del colpevole.

Non v'era dubbio che le circostanze concernenti le condizioni o le qualità dell'offeso andassero classificate fra le soggettive, allorchè riguardassero esclusivamente il soggetto passivo del reato (ad es., qualità di pubblico ufficiale); e tra le soggettive, allorchè concernessero le condizioni o le qualità personali del colpevole (ad es., abuso della qualità di pubblico ufficiale).

Poteva, invece, sorgere qualche dubbio nella ipotesi di circostanze concernenti rapporti fra il colpevole e l'offeso (ad es., rapporti di parentela, di relazioni domestiche, d'ufficio, di coabitazione); in siffatta ipotesi, il Progetto, ispirandosi sempre al criterio che deve aversi in prima linea riguardo alla personalità del colpevole, classifica tali circostanze tra le soggettive.

Speciale rilievo è dato alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, ossia a quelle che riguardano l'imputabilità, la recidiva e la tendenza a delinquere. Occorre appena soggiungere che l'art. 60 si riferisce alla sola recidiva, e non anche all'abitudine e alla professionalità, dappoichè il delinquente o contravventore abituale o professionale non ha un aggravamento di pena, se non come recidivo (articoli 98-101).

Le distinzioni testè menzionate e le altre che il Progetto prevede (ad es., circostanze semplici e complesse: art. 70) hanno, non soltanto un contenuto sistematico, che sarebbe già di per sè pregevole come sicura guida per l'interprete, ma anche un contenuto fecondo di applicazioni pratiche; si vedano, ad es., gli articoli 115, 116, 117.

58. — L'art. 61 disciplina la valutazione delle circostanze aggravanti, diminuenti e esimenti nella duplice ipotesi: che esse sussistano, ma non siano conosciute dall'agente, ovvero che non sussistano, ma siano, per errore, ritenute esistenti.

Le circostanze di esclusione della pena, siano esse erroneamente supposte, ovvero siano esistenti, ma non conosciute, sono sempre valutate a favore.

Nel primo caso, invero, si agisce, sia pure per errore, nel ragionevole convincimento della esistenza di una circostanza di esclusione della pena, e perciò sostanzialmente non si commette reato, per difetto di dolo; nel secondo l'effettiva esistenza della esimente fa sì che il reato non sussista obiettivamente.

In quest'ultima ipotesi, tuttavia, un temperamento si presentava necessario, avuto riguardo alla pericolosità dell'agente, e perciò il Progetto dà facoltà al giudice di ordinare una misura di sicurezza, semprechè, beninteso, si convinca trattarsi di persona socialmente pericolosa (articoli 203 e segg.). Quale debba essere la misura di sicurezza applicabile, è detto in altra parte del Progetto: si vedano, specialmente, gli articoli 217 e 231.

Le aggravanti e le attenuanti erroneamente supposte non sono valutate contro o, rispettivamente, a favore. Siffatta norma è ispirata ad un concetto realistico: non esistenza, e quindi non applicabilità della circostanza, e allo stesso criterio è ispirata la disposizione, secondo la quale le aggravanti e le attenuanti sono valutate a carico o a favore del colpevole, anche se da lui non conosciute.

Si'atta disposizione, per quanto riguarda le circostanze aggravanti oggettive, costituisce una deviazione dalla regola che il dolo deve sussistere anche riguardo a tali circostanze, perchè esse possano essere imputate, e viene, in conseguenza, ad essere un'applicazione della norma eccezionale, indicata nel secondo capoverso dell'art. 45, sulla responsabilità oggettiva. Tale deviazione si ispira a quella esigenza di maggior rigore, che funge anche in tema di reato preterintenzionale e tende a creare un sistema unitario di responsabilità, rispetto tanto ai reati dolosi, quanto a quelli colposi.

Se Tizio ruba un plico chiuso, ove crede che siano soltanto documenti, e, viceversa, vi rinviene una grossa somma di danaro, cagionando così un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 62, n. 5), risponderà della aggravante, quantunque ignorasse l'esistenza della somma nel plico.

Questa norma è mitigata notevolmente dall'art. 119, secondo il quale, nel caso di errore sulla persona dell'offeso, non sono poste a carico dell'agente le aggravanti relative ai rapporti tra offeso e colpevole, ovvero alle condizioni o qualità dell'offeso, eccezione fatta per le aggravanti, che riguardino l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche dell'offeso.

59. — Il Progetto elenca una serie di circostanze aggravanti comuni (articoli 62 e 63) e di circostanze attenuanti comuni (art. 64). Comuni, beninteso, non a tutti i reati, ma a gruppi notevoli di essi; e in contrapposizione alle circostanze, aggravanti o attenuanti, speciali, cioè specialmente previste a proposito di singoli reati o di singoli gruppi di reati, sia nei Libri II e III del Progetto, sia in altre leggi penali.

Il sistema di riunire nella Parte generale un certo numero di circostanze comuni presenta vantaggi di carattere sistematico e pratico, su cui non occorre insistere: da un canto, invero, si formula un quadro abbastanza vasto, e relativamente completo, delle principali circostanze comuni; dall'altro, si evitano ripetizioni inutili e ingombranti nella Parte speciale.

Il sistema ha precedenti, presso di noi, nel codice penale per la Repubblica di San Marino e nel progetto Ferri e, mentre rappresenta un ulteriore sviluppo di un indirizzo legislativo, già notevole nel Codice del 1890 rispetto ai precedenti, costituisce altresì un'aspirazione dottrinale.

Senza fare un esame dettagliato delle singole ipotesi, è sufficiente rilevare:

a) sono state abolite le circostanze attenuanti generiche (art. 59 Cod. pen. vigente), che, per la loro stessa genericità ed indeterminatezza, costituivano per il giudice un mezzo di diminuire la pena, a suo arbitrio insindacabile;

b) viene data speciale importanza ai moventi a delinquere, alle modalità di esecuzione del reato ed anche a fatti commessi posteriormente al reato, tali da rivelare particolare pericolosità del colpevole. In contrapposto, sono considerate talune circostanze, che riflettono moventi moralmente o socialmente apprezzabili, o stati emotivi, ovvero modalità di esecuzione, o fatti posteriori al reato, che rivelino nel colpevole una pericolosità attenuata;

c) costituiscono circostanza aggravante la latitanza - nei limiti tracciati nell'art. 62, n. 7 - e l'aver commesso il reato durante la latitanza, rispetto ad un reato precedentemente commesso. Non è sembrato opportuno considerare come reato la latitanza, ma si è voluto tener conto della latitanza per aggravare il reato, a cagione del maggiore allarme suscitato dalla delinquenza dei latitanti, e della maggiore pericolosità di costoro;

d) il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale funzionano da aggravante o da attenuante, allorché siano di rilevante gravità, ovvero, rispettivamente, di speciale tenuità;

e) è circostanza aggravante l'aver commesso il fatto contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero,

a causa o nell'atto dell'adempimento delle sue funzioni. Si è inteso così, tra l'altro, di eliminare le numerose questioni sorte a proposito dell'art. 130 del Codice vigente, non riprodotto nella Parte speciale del Progetto;

f) sono accolte, ampliandone la portata, come circostanze aggravanti comuni (art. 63, n. 4), quelle enunciate nell'art. 404 del Codice attuale; l'aggravante è, però, estesa a qualsiasi violazione dei doveri inerenti al proprio stato, ufficio o professione;

g) la provocazione, regolata nell'art. 51 del Codice vigente, rientra tra le attenuanti comuni (art. 64, n. 2). Occorre che il delitto costituisca reazione commessa in stato d'ira determinata da un fatto ingiusto altrui; reazione, che, anche se non immediata, può essere tentata finchè dura lo stato emotivo;

h) il Progetto concede un'attenuante a chi abbia agito per suggestione di una folla in tumulto. È sembrato che siffatta circostanza, la quale in fondo si risolve in uno stato emotivo, meritasse particolare considerazione, giusta i voti di autorevoli scrittori. Sono posti due limiti: che il colpevole non sia delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza; e che non si tratti di riunioni od assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità. Nel primo caso la speciale pericolosità dell'agente; nel secondo la necessità di tener fermo il principio di autorità, hanno consigliato di escludere ogni diminuzione di pena;

i) altra innovazione, determinata da un senso altamente morale è quella contenuta nel n. 6 dell'art. 64: la confessione del delitto e la rivelazione dei concorrenti nello stesso, prima della scoperta del delitto ovvero avanti il primo interrogatorio del giudice, *se la confessione e la rivelazione siano determinate da sincero ravvedimento*. Non bastano pertanto la confessione e la chiamata di correo, che in certi casi sono conseguenza necessaria di un cumulo di prove tali, da rendere inutile e dannosa all'imputato la negativa; ma, perchè venga concessa la diminuzione di pena, è necessario che il giudice sia convinto del ravvedimento sincero del colpevole. Certo l'indagine nelle singole fattispecie non sarà sempre facile; ed il giudice, specie nella chiamata di correo, dovrà essere molto rigoroso per escludere l'ipotesi che il delinquente inganni l'autorità giudiziaria allo scopo di ottenere l'attenuazione di pena;

e) non figura più, tra le circostanze aggravanti, la premeditazione, oggidì limitata ai delitti contro la vita e l'integrità personale, e che, specie nei giudizi di Corte d'Assise, ha dato luogo a tanti inconvenienti per la difficoltà di una esatta valutazione del grado del dolo ed a tante questioni circa la compatibilità con

altre circostanze attenuanti (provocazione, eccesso di difesa, imputabilità attenuata per vizio parziale di mente ovvero per ubbriachezza, ecc.). Nel Progetto, la premeditazione, in conformità di recenti aspirazioni dottrinali, è assorbita dalle aggravanti dei motivi abietti e perversi e dell'aver adoperato inganno (agguato).

60. - Gli articoli 65 e 66 riguardano la misura dell'aumento, o della diminuzione della pena, quando, rispettivamente, ricorra una circostanza aggravante od attenuante. I successivi 67, 68 e 69 stabiliscono l'applicazione ed i limiti degli aumenti e delle diminuzioni nei casi di concorso di più circostanze aggravanti o di più circostanze diminuenti. In generale sono lasciate facoltà molto larghe al giudice per determinare la pena in concreto, affinchè possa commisurare la sanzione alla infinita varietà dei casi ed alle multiformi personalità dei delinquenti.

Le norme che l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena che il giudice applicherebbe ove non ricorresse la circostanza aggravante e diminuente; e che, in concorso di più aggravanti o di più diminuenti, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente, sono di per sé chiare. Può darsi tuttavia che, per taluna fra le circostanze in concorso, la legge stabilisca una pena indipendente o diversa da quella ordinaria del reato: in tale ipotesi l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze concorrenti si opera, non sulla pena ordinaria del reato, ma su quella stabilita per la circostanza suddetta.

Pena diversa significa pena diversa *per specie*: pena indipendente, ovvero pena della stessa specie, ma comminata senza rapporto di proporzione aritmetica con quella stabilita in via ordinaria; p. es., la pena stabilita per la lesione personale grave o o gravissima, rispetto a quella della lesione semplice (articoli 581 e 583).

61. - Può avvenire che una circostanza aggravante comprenda in sé altra aggravante, ovvero che una circostanza attenuante comprenda in sé altra attenuante. In siffatta ipotesi, se le circostanze aggravanti od attenuanti importino lo stesso aumento o la stessa diminuzione, si applica un solo aumento od una sola diminuzione: se invece l'aumento o la diminuzione siano diversi, si applica l'aumento o la diminuzione maggiore. Spetta naturalmente al giudice determinare se e quando si tratti di circostanza complessa. Per es., l'aggravante della violenza o minaccia con armi in tema di rapina (art. 646, n. 1) comprende l'aggravante della violenza o minaccia dell'art. 62, n. 2.

62. - La norma dell'art. 71 è basata, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso, sul concetto fondamentale della necessità che il giudice abbia una visione completa ed organica del colpevole e del reato da questi commesso, in modo che la pena da applicare in concreto sia, per quanto è possibile, il risultato di un giudizio complessivo e sintetico, corrispondente alla personalità del reo, piuttosto che l'arido risultato di successive operazioni aritmetiche.

Naturalmente il compito del giudice sarà più arduo. Quando concorrano circostanze attenuanti ed aggravanti, dovrà stabilire se esse si equivalgano: in questo caso dovrà applicare la pena nella misura in cui l'avrebbe inflitta, qualora non fosse concorsa alcuna circostanza, ferma rimanendo, ben s'intende, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 134 per la determinazione della pena entro i limiti del massimo e del minimo stabilito dalla legge pel reato tipo. Se, invece, ritenga prevalenti le aggravanti o le diminuenti, applicherà soltanto gli aumenti o, rispettivamente, soltanto le diminuzioni di pena. Tale regola subisce due eccezioni: quando ricorrano circostanze per le quali sia stabilita una pena indipendente o diversa dalla pena ordinaria del reato; ovvero circostanze inerenti alla persona del colpevole. Tali circostanze escono fuori dal quadro della equivalenza o della prevalenza, essendo elementi eterogenei rispetto alle altre circostanze comuni o speciali; ed in questi casi gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'art. 67.

Fra le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate per prime le aggravanti.

CAPO III

Del concorso di reati

63. - La necessità di rinvigorire le pene, di fronte alla pervicacia dei delinquenti più pericolosi, ha portato notevoli innovazioni in fatto di concorso di reati.

Il sistema dell'assorbimento ormai non si trova che nei codici penali militari, anch'essi in corso di rinnovazione. Per tale sistema, in caso di concorso di reati, deve applicarsi la pena del reato maggiore, con un aumento lasciato al prudente arbitrio del giudicante, qualunque sia il numero degli altri reati.

Il cumulo giuridico, accettato dal Codice penale ordinario, costituisce un sistema intermedio tra l'assorbimento ed il cumulo materiale; anch'esso nondimeno ingiustificabile, in quanto

indebolisce grandemente la tutela penale rispetto alla delinquenza reiterata, e si risolve persino, in qualche caso, in una vera e propria impunità.

64. - Il Progetto accetta il sistema del cumulo materiale delle pene con opportuni temperamenti.

È noto che la più grave obiezione contro di esso si è che la somma delle singole pene moltiplica l'intensità afflittiva delle stesse. Ma nella compilazione di un Progetto che, tra gli altri fini, si prefigge quello di rafforzare la lotta dello Stato contro la delinquenza, tale obiezione doveva rimanere subordinata alla esigenza di conferire la maggiore energia alla repressione penale, in confronto di soggetti, che, per la pluralità dei reati commessi, già denunciano una scarsa sensibilità agli effetti afflittivi della pena e costituiscono i candidati alla delinquenza abituale. Del resto, si dirà più oltre come il Progetto non disconosca del tutto il valore della detta obiezione, tenendone conto nell'art. 77 in limiti ragionevoli.

Il Progetto disciplina anzitutto il concorso reale di reati nella ipotesi che la condanna per più reati contro una stessa persona debba essere pronunciata con una stessa sentenza o decreto; e stabilisce che le pene inflitte per tutti i reati concorrenti si applichino per intero con la prevalenza delle pene più gravi.

Le eccezioni si riferiscono alla impossibilità di aggiungere alla pena perpetua altra pena perpetua o altre pene ristrettive della libertà personale. Quando si dovrebbe applicare due volte l'ergastolo, si applica invece la pena di morte; e, concorrendo coll'ergastolo altra pena temporanea, alla perpetua si aggiunge l'isolamento diurno da 6 mesi a 4 anni.

La prima disposizione si riconnette con le considerazioni giuridico-sociali, che consigliano il ripristino della pena di morte. Infatti appare eccezionale la gravità di delitti atrocissimi e la necessità di eliminare delinquenti, che si siano dimostrati inadatti a vivere nel consorzio civile. La seconda si fonda sulla materiale impossibilità di aggiungere all'ergastolo altre pene afflittive: il principio che il colpevole debba subire una sanzione per tutti i reati commessi si attua coll'aumentare l'intensità della pena. Il Progetto, soltanto per le contravvenzioni per cui sia inflitta la pena detentiva, ha creduto, in considerazione della lieve entità di simili trasgressioni, di non inasprire le modalità dell'esecuzione dell'ergastolo, attuando in via eccezionale, in questa ipotesi, il sistema dell'assorbimento.

65. - Una particolare disposizione fu dettata per le pene accessorie e per ogni altro effetto penale della condanna, sta-

stabilendosi che, per la loro determinazione, si debba tener conto delle singole pene principali per ciascuno dei reati concorrenti. Nel concorso di più pene accessorie, esse si applicano tutte per intero.

Tale disposizione, in sostanza, costituisce anch'essa applicazione del sistema del cumulo materiale.

66. - L'art. 77 segna i limiti che non si possono oltrepassare nel cumulo materiale, e ciò allo scopo di temperare in qualche modo il rigore del sistema. Con questo temperamento il Progetto tiene conto, in limiti ragionevoli, delle obiezioni, che si muovono contro il sistema del cumulo materiale.

67. - Le stesse disposizioni si applicano anche quando, dopo una sentenza o decreto di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna; ovvero quando si debbano eseguire più sentenze o decreti di condanna.

68. - Al principio rigoroso che, per tutti i reati commessi da una stessa persona, debba essere inflitta la pena singolarmente sanzionata per ciascuno, si ricollegano le disposizioni dell'art. 79, ove si stabilisce che, anche se i varii reati siano commessi con unica azione o omissione, ovvero con più azioni o omissioni sorrette da unico disegno criminoso, si fa luogo all'applicazione del cumulo materiale delle pene.

Il Progetto, per tal modo, abbandona l'istituto del concorso formale di reati e del reato continuato, salvo, s'intende, l'applicabilità dell'art. 14, quando non si tratti di concorso di reati, ma di concorso di norme giuridiche. Per quanto attiene al reato continuato, il Progetto abbandona l'ipotesi della continuazione intesa siccome unicità di reato agli effetti dell'applicazione di una sola sanzione aggravata. L'istituto del reato continuato si fondava sopra una sottile finzione giuridica, ispirata a sensi di benignità verso i delinquenti, che per converso ne apparivano meno meritevoli. L'art. 79 dispone quindi che più azioni od omissioni esecutive di un unico disegno criminoso, commesse nello stesso contesto od in momenti diversi, violatrici della medesima disposizione di legge, soggiacciono alle regole del cumulo materiale; riserva tuttavia al giudice la facoltà discrezionale di diminuire la pena complessiva, avuto riguardo alla gravità dei reati e alla personalità del reo. Conseguentemente, tale diminuzione, *a priori*, non viene mai consentita ai delinquenti o contravventori abituali o professionali e ai delinquenti per tendenza (ultimo capoverso) ed in tutti i casi in cui l'unità del disegno criminoso si risolve in un vero e proprio programma di attività delittuosa.

69. - L'art. 80 disciplina il reato complesso e traduce in precetto legislativo un assiomatico principio dottrinale, per cui il reato complesso è sempre unico, per quanto composto di elementi, che singolarmente costituiscono reato. Tale del resto è anche oggi considerato nell'art. 77 del Codice vigente. In tal caso, naturalmente, le norme sul cumulo materiale non possono applicarsi.

Il capov. dell'art. 80 prevede l'ipotesi che, nel determinare la pena per il reato complesso, la legge si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono. Anche in tale ipotesi (ad es., art. 302), il reato resta unico, e quindi le pene, distintamente previste dalla legge, non possono ricondursi all'istituto del concorso di reati e di pene, ma sono fra loro in un rapporto, che, volta per volta, si ritrova fissato dal legislatore. Nondimeno anche il regolamento di questa ipotesi esige una norma - limite, e questa l'art. 80 determina, richiamando i limiti generali fissati nell'art. 77.

TITOLO IV

Del reo e della persona offesa dal reato

CAPO I.

Dell'imputabilità

70. — Questo capitolo si inizia con una disposizione - art. 81 -, che, ripetendo sostanzialmente quanto è detto nell'art. 45, afferma che il cardine dell'imputabilità sta nella capacità di intendere e di volere, ossia nella « normalità psichica » dell'agente, perchè questa consiste appunto nella consapevolezza di quanto si compie, e nel potere di selezionare i motivi consci dell'agire e di inibirsi.

Fissata così la nozione fondamentale dell'imputabilità nella capacità d'intendere e di volere, il Progetto, negli articoli 82 e 83, prevede e regola i casi, nei quali lo stato d'incapacità sia dovuto, non al caso fortuito o alla forza maggiore, ma alla determinazione di altri (art. 82), o a fatto dello stesso colpevole (art. 83).

Nella prima ipotesi il Progetto dispone che, se taluno cagioni in altri lo stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato o di preparargli una scusa, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde colui, che ha cagionato lo stato d'incapacità, e la pena è aumentata.

Qui è evidente che, essendo l'incapace strumento inconsapevole dell'altrui azione, l'imputabilità si raccoglie tutta nella persona capace di penale responsabilità e che merita di essere più gravemente punita per l'evidente gravità del fatto.

Più attento esame richiede la norma dell'art. 83, che sostanzialmente è riprodotta nelle disposizioni riguardanti l'ubriachezza e stabilisce che lo stato d'incapacità d'intendere e di volere non vale ad escludere l'imputabilità per colui, che in tale stato volontariamente si mise, e che la preordinazione criminosa è causa aggravante.

Si aderisce alla teorica dell'imputabilità delle *actiones liberae in causa sive in libertatem relatae*, che formarono oggetto di studio fin dai tempi dei nostri criminalisti pratici, i quali giudicarono che si dovessero punire gli autori dei delitti

commessi in istato di ubbriachezza volontariamente procuratasi, sapendo che nell'ubbriachezza erano soliti delinquere, e pur non preordinando l'ubbriachezza al delitto.

Secondo la più recente dottrina, il principio fondamentale, che regge la teorica delle *actiones liberae in causa*, è che il criterio di causalità non esige la permanenza del dolo rispetto ad ogni momento del processo produttivo dello evento costitutivo del delitto, bastando, secondo alcuni, che sussista nel momento o atto iniziale e, secondo altri, che sia presente nella fase dell'attività esecutiva vera e propria dell'agente e non in quella in cui, esaurita tale attività, altre cause, brute od umane, operino a favorire o ad arrestare l'evento.

È discutibile se il fatto di mettersi volontariamente in condizione d'incoscienza sia da considerarsi fase di esecuzione del delitto. Opina affermativamente un'autorevole dottrina, la quale rileva, fra l'altro, che la legge dell'*actio libera in causa* non fa che ampliare il campo del processo esecutivo, facendovi rientrare un momento, che, secondo il Codice vigente, avrebbe dovuto esserne fuori, avendo il carattere preparatorio.

Si discute altresì se il riconoscimento delle imputabilità delle *actiones liberae in causa* sia compatibile col principio del nesso di causalità. È da osservare in proposito che, per quanto si riferisce ai reati di omissione, si può senz'altro rispondere affermativamente. Si è fatto l'esempio del ferroviere, che si ubbriaca per non far funzionare gli scambi e per cagionare un disastro ferroviario, e si è osservato che egli si fece causa dell'evento col bere, perché tanto vale, pel nesso causale, il non agire, quanto il porsi nella condizione di non agire. Per i reati di azione si può riconoscere che in molti casi l'idea criminosa resta viva, malgrado il disorientamento delle funzioni organiche prodotto dall'ingestione dell'alcool o di altri veleni, e che, alcune volte, anzi, l'idea stessa, libera dai freni del raziocinio, diventa idea coatta, e inesorabilmente sbocca nel delitto. Ed è sotto questo aspetto, che l'ingestione dell'alcool o di altri veleni viene ad avere valore causale.

In fine è da mettere in rilievo l'opinione di chi riconosce una forma di responsabilità obbiettiva, giustificata dalle gravissime ragioni, che impongono di punire i fatti compiuti in istato d'incapacità psichica volontariamente procuratasi.

È noto che nel Codice vigente il caso delle *actiones liberae in causa* è configurato solo nell'ultima parte dell'art. 48, che esclude le diminuzioni di pene pei reati commessi in istato di ubbriachezza, se questa sia procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa, e si è ritenuto:

1°) che la regola vige nel nostro diritto positivo, qualunque sia lo stato psichico preordinato, nel quale venne commesso

il delitto, perchè gli stati d'incoscienza transitoria procurati non costituiscono l'infermità di mente, secondo la nozione accolta negli articoli 46 e 47;

2°) che il legislatore, con l'espressa indicazione della preordinazione dello stato di incapacità al fine delittuoso, mostrò di accedere all'opinione, secondo la quale si richiedono tre elementi, per aversi la nozione dell'*actio libera in causa*, e cioè: a) una condotta volontaria, antecedente all'esecuzione del reato, che determina lo stato d'incapacità al quale è legato l'evento; b) un'attività delittuosa, che non è più regolata e dominata dall'agente per lo stato d'incapacità che egli volontariamente provocò; c) una relazione finalistica, che lega l'evento all'iniziale condotta volontaria.

Più recentemente fu osservato, con maggiore esattezza, che anche la disciplina degli effetti della ubbriachezza solamente volontaria, e non anche preordinata, sulla imputabilità non può che ricondursi alla teorica delle *actiones liberae in causa*.

Il Progetto elimina, con la norma dell'art. 83, la necessità del terzo requisito suddetto, ossia ritiene che si versi nella ipotesi dell'imputabilità delle *actiones liberae in causa*, quando vi sia un atto volontario, a cui possa ricondursi l'evento, comunque questo, in via diretta ed immediata, derivi da un processo causale non più dominato dalla volontà consapevole e libera dell'agente.

Naturalmente questo principio fissa gli elementi dell'imputabilità delle *actiones liberae in causa*, salvo ad esaminare, caso per caso, se l'imputabilità sia a titolo di dolo od a titolo di colpa.

71. — La distinzione fra vizio totale e parziale di mente, a cui una scuola psichiatrica nega base scientifica, è invece mantenuta dal Progetto (articoli 84 e 85), per i motivi già illustrati dal Ministro Guardasigilli nel suo discorso al Senato (17 gennaio 1925), in cui osservò, fra l'altro, che il concetto della semi-infermità di mente si adegua a situazioni di fatto intermedie, che esistono realmente; e, d'altra parte, l'altra scuola spinge poi talmente in là il concetto dell'anomalia psichica fino a restringere in confini limitatissimi il concetto della normalità, in modo che la maggioranza degli uomini diverrebbe anormale.

Le norme sul vizio di mente chiariscono altresì che questo può dipendere, sia da infermità psichica, sia da infermità fisica, togliendo il dubbio, che si agita col vigente Codice, se certi stati d'incoscienza derivanti da infermità fisiche, come il delirio febbrile, debbano rientrare nell'art. 45 o nell'art. 46.

Si dichiara infine testualmente (art. 86) un principio già

accolto, ma non espressamente detto, dall'attuale Codice, e che, cioè, gli stati emotivi o passionali non escludono, nè diminuiscono l'imputabilità a termine degli articoli precedenti.

Gli stati emotivi e passionali, infatti, non costituiscono una infermità nel significato clinico della parola, e già lo Zanardelli, nella Relazione (I, pag. 224), avvertiva che « l'infermità deve concepirsi in tal guisa da evitarsi il pericolo che sia attribuito un effetto dirimente alle passioni umane e che si possa far ricorso alla forza irresistibile indipendente da uno stato morboso di mente » (Relaz. al Re, parag. XXVI). È da rilevare tuttavia che questi stati emotivi sono presi in considerazione da altri articoli del Progetto, quali circostanze diminuenti del reato (art. 64, n. 1, 2 e 3).

Le norme sul trattamento delle persone non imputabili o con imputabilità attenuata, sono completate dalle disposizioni dettate sull'applicazione delle misure amministrative di sicurezza, così da temperare le esigenze della giustizia repressiva con quelle della difesa sociale e della cura del colpevole; il che sarà esaminato particolarmente a proposito del Titolo VII.

Per i soggetti, ai quali fu riconosciuta una imputabilità attenuata, gli articoli 220 e 221 prevedono e regolano la misura di sicurezza del ricovero in una casa di custodia e di cura. Questi soggetti sono tenuti in ispeciale considerazione anche durante l'esecuzione della pena, perchè l'art. 141, n. 1, dispone che essi scontino la pena in stabilimenti speciali, ed il capoverso dell'art. 221 consente che il ricovero nella casa di cura e di custodia sia eseguito anche prima che venga iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

72. — In ordine all'ubriachezza, il Progetto, applicando il principio delle *actiones liberae in causa*, fissato nell'art. 83, e partendo da una concezione più esatta, che rimuove i dubbi e le ragioni di disputa, a cui dà luogo il Codice vigente, dichiara tassativamente (art. 87) che solo l'ubriachezza, derivante da caso fortuito o da forza maggiore, può dar luogo ad esclusione o diminuzione di imputabilità, a seconda che sia completa o meno, e che l'ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore (ubriachezza volontaria, colposa, e preordinata secondo la terminologia tradizionale), non esclude mai o diminuisce l'imputabilità; chè anzi, se preordinata o abituale, l'aggrava.

È evidente l'innovazione concettuale del Progetto che dà contenuto concreto e preciso all'ubriachezza accidentale, e di ogni altra eventualità di ubriachezza, quanto alla genesi, dà la nozione negativa, nel senso che il principio delle *actiones li-*

berae in causa troverà applicazione per qualsiasi eventualità di ubbriachezza, che non sia derivata da forza maggiore o da caso fortuito.

Nel capov. dell'art. 90 si definisce l'ubbriaco abituale in chi sia dedito all'uso di bevande alcoliche e sia in istato, periodico e frequente, di ubbriachezza.

Particolare importanza hanno le norme sull'ubbriachezza abituale e sull'intossicazione cronica, prodotta da alcool.

Ma a questo proposito sarà opportuno tracciare il quadro generale delle disposizioni del Progetto per la lotta contro l'alcoolismo.

Essa è imperniata in due serie di disposizioni: quelle che hanno tratto più particolarmente all'imputabilità dell'individuo, il quale ha commesso il reato in istato di ubbriachezza, e quelle invece che tendono ad impedire che l'individuo, il quale ha commesso il reato in istato di ubbriachezza, non commetta per l'avvenire altri delitti sotto l'azione delle bevande alcoliche. Le prime hanno carattere prevalentemente repressivo; le seconde hanno esclusivamente carattere di prevenzione sociale. L'ubbriachezza è poi considerata, sia in rapporto alla causa (dall'ubbriachezza accidentale a quella preordinata), sia in rapporto agli stadi progressivi del vizio (dall'ubbriachezza volontaria a quella abituale), sia infine in rapporto alle fasi, del pari progressive, della malattia psichica che in un momento ulteriore può verificarsi: dall'intossicazione cronica, che produce il vizio parziale di mente, all'intossicazione, che culmina nella morte dell'intelligenza e quindi nel vizio totale di mente.

Innovando profondamente il Codice vigente, il Progetto è, contro gli ubbriachi, di una severità esemplare. Il principio fondamentale è il seguente: l'ubbriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, o non procurata da altri, nolente la persona che è stata fatta ubbriacare, non esclude, nè diminuisce l'imputabilità. In conseguenza, coloro che abbiano commesso il reato in istato di ubbriachezza, quando per fatto loro, inizialmente libero, si posero in condizione di mal fare, risponderanno penalmente (articoli 82 e 88), come se avessero agito in piena lucidità di mente, anche se in realtà il loro intelletto fosse, al momento del fatto, completamente ottenebrato. Meditata e salutare severità: soltanto un Regime forte come il nostro, che si propone di raggiungere, e raggiungerà la maggiore elevazione morale e materiale della stirpe, può dettare, nella massima legislazione penale, una norma come quella ora riferita. In determinati momenti storici e per dati effetti, la disciplina, che un Governo deve saper pretendere dai cittadini, non è dissimile da quella che è necessaria ad assicurare la compagine di un esercito. Le nostre leggi militari seguono infatti lo stesso principio. Nè a questa sola norma, ^{ed} nello stesso ordine concet-

tuale di programma, si arresta il Progetto: anche il decoro civico deve essere convenientemente tutelato. Mentre il Codice vigente considera reato l'ubbrachezza solo quando sia molesta e ripugnante, e l'ubbraco sia in tale stato sorpreso in luogo pubblico, il Progetto, nell'art. 713, provvede ad eliminare ogni fonte di scandalo, punendo colui che sia sorpreso ubbraco in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e perfino in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso. Per i nostri costumi l'ubbrachezza è sempre molesta e ripugnante.

Fra gli stadi progressivi del vizio, il Progetto considera particolarmente (art. 90) l'ubbrachezza abituale e assoggetta il colpevole, non soltanto alla pena ordinaria, trattandosi di chi ha commesso il fatto in istato di ubbrachezza volontaria e quindi è pienamente imputabile, ma anche ad un aumento di pena in considerazione della sua condotta moralmente e socialmente riprovevole, che lo rende un delinquente pericoloso. Non presenta, dal lato scientifico, alcuna difficoltà la linea di demarcazione fra la ubbrachezza abituale e l'intossicazione cronica. Alla prima si arresta il maggior rigore della legge; l'intossicazione entra nel quadro etiologico delle malattie mentali e come tali il Progetto la considera, assoggettando colui che ha commesso il reato in istato d'intossicazione cronica, prodotta da alcool, alle stesse norme stabilite per colui che ha agito in istato di vizio totale o parziale di mente.

Nondimeno contro questi individui, perennemente candidati al delitto, la società non può restare disarmata. Subentra la seconda serie di disposizioni, quelle che hanno carattere di prevenzione sociale; idonee misure di sicurezza, come già fu accennato, sono all'uopo predisposte. Se lo stadio dell'intossicazione era tale da escludere nell'agente la capacità d'intendere o di volere, egli sarà internato in un manicomio giudiziario, da cui verosimilmente, secondo i dettami della scienza, non uscirà mai più; se invece lo stadio dell'intossicazione era tale che soltanto aveva scemato grandemente la detta capacità, egli sarà del pari internato, ma in una casa di cura e di custodia, da cui uscirà, se e quando potrà ritenersi guarito. E a questa casa di cura e di custodia, che può dirsi un istituto intermedio fra il manicomio e la casa di lavoro, saranno assegnati, in sezioni distinte, anche gli ubbrachi abituali, dopo che avranno espiato la maggior pena da essi meritata.

Queste sono, in sintesi, le disposizioni con le quali il Progetto, in quei limiti che sono assegnati al legislatore penale, appresta allo Stato i mezzi per combattere l'alcoolismo. L'applicazione illuminata e severa delle disposizioni stesse segnerà in breve tempo l'auspicata diminuzione della delinquenza, che ha causa nell'abuso delle bevande alcooliche.

73. — Come per coloro che hanno commesso il fatto in istato di ubbriachezza, e in base alla stessa sicura comprensione dei bisogni del momento attuale, anche la piena imputabilità di colui, che ha commesso il reato sotto l'azione di sostanze stupefacenti e la maggiore responsabilità di colui, che abbia ingerito tali sostanze allo scopo di porsi in grado di commettere il delitto o per prepararsi una scusa, sono nettamente affermate nell'art. 89 del Progetto. E poichè non diversamente dagli ubbriachi abituali, perchè dediti all'uso di bevande alcooliche, si comportano coloro, che sono dediti all'uso di stupefacenti, anche l'aggravamento di pena e la sottoposizione a misure di sicurezza, che sono sancite per gli uni, dovevano essere e sono estesi agli altri, quando commettano il reato sotto l'azione della sostanza venefica. Infine, socialmente pericolosi come gli intossicati per alcool, anche gli intossicati per l'uso di sostanze stupefacenti dovevano avere ed hanno, secondo il Progetto, lo stesso trattamento penale: internamento in un manicomio giudiziario, se l'intossicazione abbia prodotta la completa infermità di mente; espiazione della pena e internamento in una casa di cura e di custodia, se l'intossicazione abbia prodotto soltanto una infermità semi-piena. Tale eguaglianza di trattamento ha piena corrispondenza in presupposti scientifici; il legislatore doveva trarne le conseguenze in rapporto alla difesa del diritto: maggior castigo dell'autore del reato, quando possa essere sentito; sua eliminazione a tempo indeterminato dalla società, in attesa della redenzione, se e quando possa verificarsi.

Nè questi soli sono i mezzi di lotta di cui lo Stato potrà disporre per combattere l'abuso degli stupefacenti. Il fenomeno sociale, recentissimo, è noto. Una genia di malviventi fa oggetto di preda i disgraziati, che vivono sui margini del delitto e della pazzia, realizzando immondi guadagni: la legge speciale del 18 febbraio 1923 comminò sanzioni penali contro costoro, che sono in fondo i veri e maggiori colpevoli della nuova calamità; ma difetti di tecnica legislativa e irrisoria mitezza di pena resero inefficace il tentativo di repressione. Il Progetto fa sua questa materia nella parte che più interessa il fenomeno sociale, quella cioè concernente il commercio clandestino o fraudolento di sostanze, stupefacenti e l'agevolazione dolosa dell'uso di dette sostanze, e con sicurezza di previsioni, pari alla loro semplicità, assoggetta queste figure di reato a tale disciplina, che i frodatori della pubblica salute non potranno sfuggire, come finora si è talune volte verificato, alla reclamata esemplarità di punizione. Anzi, poichè costoro, tratti dalla sete di lucro, sono abituali nel delitto, è da prevedere che, appena entrato in vigore il nuovo Codice, l'autorità di polizia e quella giudiziaria sapranno armonizzare i loro sforzi, affinchè quelli fra essi, che

abbiano già commesso un dato numero di delitti di tal genere, siano assegnati (art. 205, capov. 1°) ad una misura di sicurezza detentiva, senza aspettare che commettano un nuovo delitto.

74. — Gli articoli 57 e 58 del Codice vigente considerano il sordomuto come un minorenne a stadio più arretrato.

Il Progetto (art. 92), tenuto presente da un lato che l'udito e la loquela hanno importanza decisiva come mezzo fondamentale della acquisizione e della comunicazione delle idee, e che si ritiene discutibile se esista un vero sordomutismo essenziale senza alterazione delle facoltà mentali, e dall'altro che l'educazione e l'istruzione moderna dei sordomuti possono fare miracoli, raggiungendo progressi di validità mentale veramente cospicui, si è limitata a dichiarare che il sordomutismo può essere assunto a causa di esclusione od attenuazione della capacità di intendere e di volere.

75. — Il Codice in vigore divide in tre periodi la minore età agli effetti penali; nel primo dei quali, fino ai nove anni, la non imputabilità è piena ed assoluta; nel secondo, dai nove ai quattordici anni compiuti, l'imputabilità è subordinata alla prova del discernimento; dai quattordici ai ventuno è diminuita; diminuzione che è minore dopo il diciottesimo anno.

Il Progetto (articoli 93 e 94) eleva il termine della non imputabilità agli anni 14 compiuti, e fissa, per la piena capacità, l'età di anni 18.

Dai quattordici ai diciotto anni, il giudice applica la pena od una misura di sicurezza, a seconda che il minore sia o meno imputabile, a seconda, cioè, che abbia o meno la capacità d'intendere e di volere e, quando lo ritiene imputabile, deve diminuire la pena.

L'elevamento del limite della non imputabilità dei minori è giustificato dalla necessità di fondare l'imputabilità sulla certezza che l'agente abbia la capacità d'intendere e di volere, e tale certezza, secondo i più recenti studi, deve senz'altro escludere fino agli anni quattordici per tutti i minori.

Dai quattordici ai diciotto invece lo sviluppo della coscienza e dell'intelletto dei minori può essere il più vario.

Come è agevole desumere da questi brevi cenni, è mantenuta la distinzione fondamentale tra l'età in cui il minore deve essere considerato come assolutamente incapace secondo il diritto penale (*l'infanzia* dal punto di vista penale), e l'età in cui il minore può essere considerato capace secondo il diritto penale, se ed in quanto sussistano in lui le condizioni d'imputabilità (*l'adolescenza* dal punto di vista penale). Tale distinzione è fatta coincidere con i due grandi periodi della impubertà e della pubertà.

Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza è fissato appunto ai quattordici anni, all'età cioè in cui, generalmente, nel nostro paese e sotto il nostro clima si diventa puberi; ai diciotto anni, invece, la maturità dell'individuo è completa e, in conseguenza, può considerarsi completamente raggiunta anche la capacità di intendere e di volere.

Il sistema del Progetto concorda sostanzialmente con la recente legislazione e con i Progetti stranieri: vedansi, fra gli altri, il paragrafo 56 del Codice penale tedesco, l'art. 66 del Codice penale francese, modificato dalla legge 22 luglio 1912, e gli articoli 90 e 96 del progetto svizzero del 1918. Ha un precedente immediato, fra noi, negli articoli 34 e 38 del progetto compilato dalla Commissione istituita con R. Decreto 14 settembre 1919.

Attenta e vigile cura manifesta il Progetto per i minori, disponendo anzitutto nell'art. 142 che essi scontino, fino al compimento degli anni 18, le pene detentive in stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti, e sia loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione, diretta in prevalenza alla rieducazione morale. Per essi, anche se non imputabili, è prevista la misura di sicurezza del ricovero nei riformatori giudiziari (articoli 226, 227, 228).

76. — Per tutti i soggetti, di cui si è discusso, è anche prevista la misura di sicurezza della libertà vigilata, ma il Progetto, con perfetta conoscenza dei pericoli che questo dato presenta, dispone (art. 234) che la persona, che per età minore od infermità psichica non sia imputabile o riporti condanna a pena diminuita, è posta in libertà vigilata, soltanto nel caso in cui possa essere affidata a congiunti od altre persone, o ad istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile, è ordinato o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio o nel manicomio giudiziario o nella casa di cura e di custodia.

CAPO II

Della recidiva, abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere

77. — L'organizzazione di una più potente difesa contro i delinquenti maggiormente pericolosi costituisce una necessità, nella quale tutte le varie scuole di diritto penale sono di accordo,

anche se divergono nell'indicazione dei mezzi ritenuti idonei a raggiungere lo scopo.

Le norme vigenti sulla recidiva, con riferimento anche alla riabilitazione, alla condanna condizionale, alla detenzione preventiva, si sono mostrate insufficienti a frenare la delinquenza.

Il Progetto ha inteso porre rimedio a siffatto stato di cose con una organica concezione, della quale costituisce parte fondamentale la distinzione dei rei in primari, recidivi, abituali, professionali e per tendenza, che, stabilita nelle disposizioni generali, trova poi il suo sviluppo, ricco di applicazioni pratiche, in ogni parte del Progetto stesso.

È recidivo chi, dopo essere stato condannato per un reato, commette un altro reato.

La recidiva costituisce uno stato giuridico, al quale il Progetto attribuisce vari effetti: in via principale, l'aggravamento di pena (art. 95) e l'applicazione di misure di sicurezza. Queste, assai limitate per il semplice recidivo (articoli 238, 242), trovano ampia disciplina per gli abituali e i professionali, che normalmente sono, anch'essi, dei recidivi. La recidiva, come tale, ha poi altri effetti, come il divieto della concessione della condanna condizionale, della non iscrizione nel casellario, ecc.

L'aggravamento di pena, conseguente alla recidiva, è maggiore allorché concorra una delle seguenti circostanze: che il nuovo reato sia della stessa indole, o sia commesso non oltre cinque anni dalla precedente condanna, ovvero durante o dopo l'esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato si sottraggia volontariamente all'esecuzione della pena.

L'aggravamento s'intensifica ancora se concorrano più tra le circostanze testè indicate, ovvero se il recidivo commetta un altro reato.

Per tal modo le distinzioni scolastiche tra recidiva propria e finta, generica e specifica, sono state vivificate con un contenuto reale, consono al criterio direttivo di tutto il Progetto, che tiene in massimo conto la personalità del delinquente.

Le regole limitative, sancite nell'art. 83 del Codice vigente sono state abolite; ma siffatto rigore è temperato, sempre in vista delle personalità del delinquente, dalla facoltà data al giudice di non applicare aggravamenti di pena nelle ipotesi di recidiva tra delitti e contravvenzioni, tra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, tra contravvenzioni non della stessa indole (art. 96).

Il Progetto considera come reati della stessa indole quelli che, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, hanno nei casi concreti, cioè riferibili ad una determinata persona, caratteri fondamentali comuni.

Il vantaggio dell'abolizione della casistica dell'attuale Codice è manifesto.

I reati che violano una stessa disposizione di legge sono necessariamente della stessa indole; d'altro canto, allorchè ricorrano le condizioni sopra enunciate, è indifferente che i reati siano preveduti in disposizioni diverse del Codice, od anche in leggi diverse.

La medesimezza dell'indole è desunta dal fatto che, in concreto, i reati abbiano caratteri fondamentali comuni; a loro volta questi caratteri fondamentali comuni debbono essere dall'interprete desunti, o dalla natura dei fatti (criterio obbiettivo), o dai motivi che tali fatti determinarono (criterio subbiettivo). Anche in questo argomento, pertanto, il Progetto dà il massimo rilievo alla personalità del delinquente.

La recidiva si verifica, qualunque sia il tempo trascorso dalla precedente o dalle precedenti condanne.

Se pur rigoroso, siffatto principio è logico e necessario per un Progetto, che tiene in considerazione tutta la vita antecedente del colpevole, non soltanto agli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel reato, ma anche agli effetti della applicazione della pena in concreto, entro i limiti del potere discrezionale del giudice (art. 134).

Allo stesso principio informatore è ispirato l'art. 102, secondo il quale, per gli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto anche delle condanne (definitive), per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

78. — In tema di delitti, il Progetto distingue tra abitualità ritenuta dalla legge, e abitualità ritenuta dal giudice.

Per la prima è la legge che stabilisce le condizioni necessarie e sufficienti per la dichiarazione di abitualità. L'indice per la dichiarazione di abitualità è il numero e la gravità delle condanne per delitti dolosi commessi entro un periodo di tempo determinato.

Il compito del giudice è limitato ad accertare l'esistenza di tali condizioni; verificatane l'esistenza, la dichiarazione è obbligatoria (art. 98).

In ordine alla seconda, invece, il giudice ha una discrezionalità assai ampia; nel senso che, verificata l'esistenza delle condizioni poste dalla legge come presupposto per la dichiarazione, egli non può pronunciare la dichiarazione stessa, se non quando si convinca che il colpevole è dedito al delitto. Il Progetto ha cura di indicare che, per formarsi tale convincimento, il giudice deve tener conto della natura dei reati, della condotta e del genere di vita del colpevole, e della malvagità

e pericolosità di lui, desunte dalle circostanze enunciate nell'art. 134.

E' manifesto come per l'abitudine ritenuta dal giudice, i presupposti dovessero essere minori di quelli richiesti per l'abitudine *ex lege*; e come, d'altra parte, questa seconda figura fosse necessaria, per evitare che una soverchia indulgenza dei giudici conducesse, in pratica, ad una scarsa efficacia delle norme dettate per l'abitudine nel delitto, qualora per la relativa dichiarazione avesse dovuto in ogni caso funzionare il potere discrezionale del giudice.

Questo pericolo era assai meno temibile in tema di contravvenzioni, per le quali il Progetto subordina sempre la dichiarazione di abitudine al convincimento del giudice, che il colpevole sia dedito al reato.

Anche per la dichiarazione di professionalità nel reato, delitto o contravvenzione, funziona sempre ed esclusivamente il potere discrezionale del giudice, il quale dovrà pronunciare siffatta dichiarazione contro chiunque, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitudine, riporti condanna per altro reato e sia ritenuto vivere abitualmente, anche soltanto in parte, dei proventi del reato.

L'inciso *trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitudine* indica chiaramente come, per la dichiarazione di delinquente o contravventore professionale, non occorra che sia già intervenuta dichiarazione di abitudine.

79. — Il Progetto, infine, determina la figura del delinquente per tendenza, ossia di colui, il quale, anche primario, commette un delitto, non colposo, che, o di per sè stesso, o insieme con altre circostanze dal Progetto indicate, riveli nel colpevole un'istintiva tendenza a delinquere.

La dichiarazione relativa, per la quale dovrà necessariamente funzionare, ed in modo ancora più delicatamente squisito che nei casi precedenti, l'apprezzamento del giudice, ha per effetto un aggravamento, e in alcune ipotesi una sostituzione della pena, così pel delitto, che dà luogo alla dichiarazione, come per altro delitto, non colposo, che sia commesso dopo la dichiarazione.

La dichiarazione di tendenza a delinquere può essere fatta soltanto con la sentenza di condanna, perché soltanto al giudice di merito spetta di apprezzare se il delitto commesso riveli una istintiva tendenza a delinquere.

L'abitudine e la professionalità nel reato possono, invece, essere dichiarate, dopo la sentenza di condanna, dal giudice di sorveglianza, il quale, non di rado, potrà raccogliere e tener presenti elementi, che il giudice di merito non è stato in grado

di avere ; in tal caso, tuttavia, in omaggio al principio della *res iudicata*, rimane ferma la pena inflitta con la sentenza di condanna.

La necessità di norme adeguate sulla delinquenza abituale e professionale, salva la possibile divergenza sulle condizioni per la relativa dichiarazione, è ormai generalmente sentita, così dagli studiosi, come dalla coscienza pubblica ; sicchè è da ritenere che tali norme non sollevino obiezioni di massima, apparendo giustificato il rigore contro forme così gravi di criminalità.

80. — Discussa è, invece, la particolare figura del delinquente per tendenza istintiva, che nel sistema del Progetto è ben diverso dal tipo del « delinquente nato », assolutamente incorreggibile, votato costituzionalmente alla criminalità.

La tendenza istintiva a delinquere non consiste, secondo il Progetto, in uno stato organico, non modificabile, che sia come una fatale predestinazione al delitto ; bensì in un'assenza assoluta di ogni moralità, di quel minimo etico per la convivenza sociale, che può invece riscontrarsi anche nei delinquenti abituali e professionali.

I truffatori e falsari internazionali, i cosiddetti topi d'albergo, sono, generalmente, dei professionali, ma non per questo sono necessariamente delinquenti per tendenza istintiva.

D'altro canto anche un primo delitto doloso può di per sè, per la sua natura, le modalità atroci, i moventi abbietti, rivelare una tendenza istintiva a delinquere.

Se può convenirsi che il giudice, specialmente ove si tratti di minorenni, debba andar cauto, prima di emettere la dichiarazione di delinquente per tendenza, non si può escludere, in linea di massima, che anche un primo e solo delitto sia sufficiente.

Ne porge tipico esempio il recente caso di quel giovine diciassettenne, il quale, licenziato dal suo principale, ne rapisce, per vendetta, una figlia di pochi anni, chiede una somma per restituirgliela e, avuto il denaro, la riconsegna, cadavere orrendamente seviziato, al padre ; minaccia di rapire una seconda figlia e, tratto in arresto, confessa cinicamente i delitti, senza ombra di rimorso.

L'indagine di tale tendenza avrà, certo, maggiori probabilità di giungere a risultati più sicuri, allorchè si tratti di recidivi o di abituali e professionali nel delitto ; ma si è creduto tenere ben distinte queste diverse figure di delinquenti, ciascuna di esse rispondendo, concettualmente, e nella realtà, a un tipo criminale avente caratteristiche sue proprie.

81. — Gioverà ricordare brevemente i più importanti articoli del Progetto, i quali, oltre quelli da 95 a 106, già richiamati, hanno attinenza con la recidiva, l'abitudine, la professionalità e la tendenza a delinquere:

a) - art. 11, n. 1. - Riconoscimento delle sentenze penali straniere, per stabilire la recidiva, ovvero per dichiarare l'abitudine, o la professionalità nel reato, o la tendenza a delinquere;

b) - articoli 20 e 21. - Modalità di esecuzione dell'ergastolo e della reclusione;

I recidivi non vi sono esplicitamente menzionati, ma è chiaro che il giudice dovrà tener presente, tra l'altro, la qualità di recidivo, abituale ecc., per disporre l'isolamento diurno e l'assegnazione in colonia;

c) - art. 33. - Stabilisce che la sentenza, la quale dichiara l'abitudine, la professionalità o la tendenza a delinquere, ha per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

d) - art. 64, n. 3. - Esclusione della circostanza attenuante comune dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, allorché il colpevole sia delinquente o contravventore abituale professionale o delinquente per tendenza;

e) - art. 79. - Esclusione dalla riduzione di pena ivi preveduta (reato continuato);

f) - art. 137 - Non detrazione della carcerazione preventiva;

g) - articoli 141 e 142 - Assegnazione a speciali stabilimenti di pena;

h) - articoli 151 e 174. - Esclusione dall'amnistia e dall'indulto, salvo disposizione contraria espressa;

i) - art. 166. - Esclusione dalla sospensione condizionale della pena;

l) - art. 173. - Esclusione dall'estinzione della pena per decorso del tempo;

m) - art. 175. - Esclusione dal beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario e revoca dell'ordine già emanato, in caso di recidiva;

n) - articoli 176 e 177. - Restrizioni in materia di liberazione condizionale e revoca del provvedimento;

o) - articoli 180 e segg., - Riabilitazione;

p) - articoli 217 e segg. - Assegnazione a colonie agricole o a case di lavoro;

q) - art. 228. - Assegnazione di minori al riformatorio giudiziario;

r) - art. 238. - Chiusura di un pubblico esercizio prima della condanna;

s) - art. 242. - Facoltà del giudice di subordinare la

liberazione condizionale alla cauzione di buona condotta. pei recidivi ;

t) - articoli 689 e 690. - Mendicità. Impiego di minori nell'accattonaggio. Misura di sicurezza se il colpevole sia contravventore abituale o professionale;

u) - art. 727. - Misura di sicurezza obbligatoria per i contravventori abituali condannati per le contravvenzioni, previste dagli articoli 721 e 726 (armi);

v) - articoli 741, 743 e 745. - Misure di sicurezza per i contravventori abituali o professionali condannati per giuoco d'azzardo, ecc.

È questo un complesso di norme restrittive e coercitive, che costituisce un sistema formidabile contro i delinquenti più temibili. Base di questo sistema è, da un lato, il rigoroso, ma giusto aggravamento della pena; dall'altro, l'applicazione di misure di sicurezza, fondata spesso su una presunzione di pericolosità, sicchè il giudice è dispensato dagli accertamenti ordinariamente richiesti per l'applicazione delle misure medesime.

Ma il Progetto non vuole togliere ogni via di scampo ai criminali anche se temibili; perciò, mediante l'individualizzazione della pena e della misura di sicurezza, e particolari regimi educativi, curativi e di lavoro (art. 242), fornisce alla maggior parte di costoro i mezzi per riadattarsi alla vita sociale e, eventualmente, ritornare, rigenerati, in seno alla società.

CAPO III

Del concorso di persone nel reato

82. — I principii generali, a cui è informata, secondo il Progetto, la disciplina del concorso di più persone nello stesso reato possono così essere enunciati: unità di reato con la pluralità di delinquenti; eguaglianza di responsabilità penale per tutti indistintamente coloro, che in qualsiasi modo siano concorsi nel reato.

Il primo di tali principii sta a base della disciplina del concorso anche secondo il Codice vigente. La adozione del secondo costituisce una delle principali innovazioni del Progetto, il quale nell'art. 107, primo del Capo in esame, stabilisce appunto che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salvo che sia diversamente disposto negli articoli successivi.

Le tradizionali distinzioni fra concorso primario e secondario, fra correatà e complicità, o fra le varie forme di correatà o di complicità, accolte nel Codice in vigore, non sono state

riprodotte, perchè sarebbero state in pieno contrasto col nuovo sistema accolto nel Progetto. Nè ad esso portano deroga le disposizioni, alle quali si riferisce l'inciso finale del citato art. 107, il quale dopo avere stabilito il principio ora esposto, aggiunge: « salvo le disposizioni degli articoli seguenti ». Tali disposizioni, che sono contenute negli articoli 109, 110 e 111, tutti applicabili, come del resto lo stesso art. 107, soltanto al concorso in « reato » doloso (art. 46, prima disposizione), partono invariabilmente dal presupposto, dato dalla norma fondamentale contenuta nell'art. 107, che tutti i concorrenti debbono rispondere egualmente del reato. Ed è su tale presupposto che l'art. 109 costruisce cinque ipotesi di circostanze aggravanti in considerazione della maggiore pericolosità dimostrata da singoli concorrenti, mentre l'art. 110 ne integra la previsione per le ultime due, che sono d'istigazione a commettere un delitto, accordando una diminuzione di pena per quelli, fra i concorrenti, che vi figurino quali istigati. L'art. 111, la cui portata è generale, perchè si riferisce a tutti i casi di concorso, eccettuati quei cinque, nei quali sia intervenuta una delle circostanze aggravanti menzionate nell'art. 109, accorda al giudice soltanto la facoltà di diminuire la pena per quelli fra i concorrenti, che abbiano prestato opera di minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

E' da segnalare, incidentalmente, il contributo che il testo di questo articolo, nel far menzione del concorso anche nella « preparazione » del reato, può portare alla più esatta comprensione dell'istituto del tentativo, quale il Progetto ha plasmato nella prima parte dell'art. 58; è da insistere, invece, su di un altro riflesso direttamente attinente al tema attuale. L'art. 111 accorda al giudice, come si è detto, soltanto la facoltà, e non impone l'obbligo di diminuire la pena nel caso di cooperazione minima. Ora, se si fosse inteso fare rivivere, anche limitatamente alla detta ipotesi, la vecchia distinzione fra concorso primario e secondario, l'accertamento di una cooperazione minima per taluno dei concorrenti avrebbe dovuto logicamente condurre ad una diminuzione di responsabilità, obbligatoria e non facoltativa. La norma fondamentale rimane perciò sempre quella del primo articolo del Capo, che afferma la eguaglianza di trattamento penale a carico di tutti i concorrenti anche se per taluno di essi possa fondatamente ritenersi che abbia prestato opera minima nella preparazione o nell'esecuzione del reato: ad essa non portano deroga nemmeno le disposizioni dell'articolo di cui ora è cenno, le quali, come si vedrà fra breve, rientrano, per la loro finalità, perfettamente nel quadro del sistema adottato dal Progetto.

Il concorso in delitti colposi è disciplinato nell'art. 112;

a quello in contravvenzioni saranno applicabili le norme proprie del concorso in delitti dolosi o quelle proprie del concorso in delitti colposi, secondo che la contravvenzione sia dolosa o colposa (art. 45).

La complicità negativa, o per connivenza (il vecchio *crimen silentii*), non è ammessa, salvo l'eccezionale ipotesi di delitto, configurato nell'art. 371, per il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo, ometta o ritardi di farne denuncia all'autorità.

83. — Il principio dell'eguaglianza di trattamento penale per tutti i singoli concorrenti, quali siano la forma e la misura della rispettiva partecipazione al reato, è accolto sostanzialmente in due, fra i più recenti progetti stranieri: il progetto di Codice penale austriaco, e quello del Codice penale germanico del 1925.

In Germania era stato già adottato anche in talune leggi speciali, sotto l'influenza della dottrina allora dominante.

Il paragrafo 12 del Titolo VI del progetto austriaco stabilisce che « chi determina un altro a commettere un'azione punibile, chi presta aiuto ad un altro per un'azione punibile, con parole o con fatti, ovvero promette un aiuto da prestarsi durante o dopo il fatto, soggiace alle *disposizioni stabilite per l'autore*. Se è comminata la pena di morte o del carcere a vita, il complice è punito col carcere da cinque a venti anni ».

Il progetto tedesco, nel paragrafo 26, stabilisce che « chi di proposito facilita ad un altro l'esecuzione di un'azione punibile è, quale complice, *punito al pari dell'autore*; tuttavia la pena può essere diminuita ». L'indirizzo della più notevole elaborazione legislativa straniera non potrebbe essere dunque più evidente, verso una parificazione di responsabilità tra correi e complici, cioè fra tutti coloro, che in qualsiasi modo concorsero nel reato. La differenza fra i due progetti sta nella modalità del temperamento, che ambedue adottano per mitigare, in casi eccezionali, il rigore del principio. Per il progetto austriaco il temperamento a favore del complice consiste in una sostituzione di pena, obbligatoria bensì, ma limitata a due casi che sono gravissimi (pena di morte e carcere a vita); il progetto germanico abbandona definitivamente ogni casistica a questo proposito, e lascia la possibilità di diminuire la pena al prudente criterio del giudice. Egualmente stabilisce il progetto ceco-slovacco nel paragrafo 25; non soltanto il correo, ma anche il complice (*celui qui par ... conseil, encouragement, promesse, prêt d'assistance ou autrement*) deve essere punito secondo le disposizioni applicabili per l'autore del fatto (*delin-*

quant). Al giudice è tuttavia lasciata la facoltà di diminuire la pena, *lorsque une moindre participation à l'acte indique un degré moindre de culpabilité du complice*.

Il nostro Progetto va più in là, e, coerentemente a un più rigoroso tecnicismo giuridico, abbandona anche la differenza fra istigatore e complice, che il Progetto tedesco e il Progetto ceco-slovacco si ostinano a mantenere, e perviene alla formula dell'art. 107, adottando nell'art. 111 lo stesso temperamento del progetto tedesco per i casi di concorso, che abbia avuto minima importanza. Era stato, sulla stessa via, proceduto da un altro progetto, del pari schiettamente italiano, compilato dalla Commissione istituita con R.Decreto 14 settembre 1919, poichè l'art. 17 di quel Progetto è così formulato: « Chiunque, come autore, coautore o complice, materialmente o moralmente, concorre in qualsiasi modo al delitto, è sottoposto alla sanzione stabilita per questo ». Nella Relazione, che precede quel progetto, è scritto (pag. 38) che la norma è dovuta « alla semplice constatazione che il delitto è l'effetto risultante da tutte inseparabilmente le parziali azioni, onde i partecipi hanno cagionato il risultato finale ».

Sotto un certo aspetto, e quanto meno limitatamente al concorso materiale, non dissimile principio appare nel paragrafo 1° del canone 2209 del Codice di diritto canonico: *Qui communi delinquenti consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes eodem modo rei habentur, nisi adiuncta alicuius culpabilitatem augeant vel minuant*. E' da segnalare infine, con legittima soddisfazione, che nella conferenza internazionale per l'unificazione del diritto penale, tenutasi in Varsavia dal 1 al 5 novembre 1927, fu votato all'unanimità, su proposta dei delegati italiani, il seguente ordine del giorno, pienamente conforme al sistema del Progetto: *Tous ceux, qui ont participé à la tentative ou à la consommation d'un crime ou d'un delit comme instigateurs ou auxiliaires, seront punis comme s'ils étaient auteurs*.

84. — L'indole di questa Relazione non consente un'illustrazione adeguata dei postulati teorici del principio in esame. Nel paragrafo precedente si è dimostrato come esso abbia in suo favore l'orientamento generale della più recente elaborazione legislativa; gioverà porne in rilievo la ragione storica.

Quelle legislazioni che basano la disciplina del concorso sulla distinzione fra correatà e complicità, e su di essa costruiscono una casistica così complessa, che ne rivela l'immediata derivazione dalla mentalità scolastica dei nostri vecchi pratici, non hanno, nella loro concreta applicazione, corrisposto a quelle

esigenze di difesa sociale, che richiedevano una ben più efficace tutela.

Si potè constatare così che, volendo realmente fare giustizia, non era possibile incasellare esattamente le varie forme di delinquenza associata nelle ipotesi e nelle sotto-ipotesi configurate in quei Codici; si correva il rischio di punire i singoli concorrenti troppo o troppo poco in relazione a tutte le possibili emergenze di fatto. E a questa visione realistica del problema punitivo corrispondevano gli sforzi della dottrina nel campo scientifico.

Sicure basi erano date all'analisi del rapporto causale nel reato; da essa, per il caso di delinquenza associata, si desumeva principalmente:

a) che ciascuno dei concorrenti deve essere considerato, come in realtà è, quale causa coefficiente del reato;

b) che ciò stante, considerato il rapporto casuale nell'altro estremo, quello dell'evento, quale risultato comune delle varie cause associate, non è possibile discernere con sicurezza, e tanto meno assegnare aprioristicamente, in base a categorie prestabilite, un'efficienza maggiore all'una piuttosto che all'altra delle dette cause, in quanto l'azione di ciascun concorrente deve essere considerata, rispetto a un dato evento (entità di fatto o storica), come condizione dell'azione dell'altro o degli altri concorrenti.

Poichè il rapporto di condizione è essenzialmente rapporto di necessità, l'azione di ogni singolo concorrente non avrebbe potuto spiegare la sua efficienza causale per la produzione dell'evento, senza il concorso dell'azione degli altri concorrenti. Ora, traducendo in norma giuridica questa realtà di fatto, è dato affermare che le azioni, delle quali l'una è condizione dell'altra, e che sboccano tutte al medesimo risultato, costituito dall'evento, debbono essere, per ciò stesso, legate tra loro da un vincolo di solidarietà, per cui non soltanto tutti coloro che le hanno poste in essere debbono rispondere dello stesso delitto, ma a ciascuno di essi deve essere attribuita, in linea di principio, la responsabilità dell'intero.

Le sole distinzioni possibili potranno essere quelle, che il giudice sarà in grado di fare, in base alle circostanze di fatto, e quindi nello stesso campo della realtà storica, tenendo tuttavia fermo il principio ora enunciato che tutti debbono rispondere egualmente dello stesso reato: distinzioni attinenti in particolare modo alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione dei singoli, all'intensità del dolo o al grado della colpa, ai motivi di delinquere, al carattere e, in genere, alla personalità dei singoli partecipi. Tali sono appunto le indagini, che l'art. 134, di cui va segnalata la fondamentale importanza anche nel si-

stema adottato dal Progetto in materia di concorso, impone al giudice, affinchè possa individuare la responsabilità del colpevole o dei colpevoli e proporzionarvi la pena. Preziosa testimonianza di questa necessità è offerta dal messaggio del Consiglio federale sul progetto di Codice penale svizzero del 1918, quando, pur adottando un sistema, che non si discosta troppo da quello del Codice ancora vigente fra noi, avverte che, secondo il progetto medesimo, *les dispositions, relatives à la répression des actes de participation à un delit, étendent le pouvoir appréciateur du juge*. E nella sfera del potere discrezionale del giudice, e perciò delle disposizioni, che fanno capo all'art. 134, deve ricondursi anche quella dell'art. 111 del Progetto, circa la facoltà data al giudice di diminuire la pena nel caso di cooperazione avente minima importanza. Trattasi pur sempre di una straordinaria agevolazione fatta al giudice, affinchè possa meglio proporzionare la responsabilità e la pena in casi particolarissimi, quali in genere sono quelli, in cui un concorrente abbia prestato opera di minima importanza. E assai difficilmente codesta formula potrebbe essere cambiata, senza svisare l'intenzione del legislatore e immutare al sistema: una locuzione più ampia, che accennasse, ad esempio, a casi di lieve entità, non rifletterebbe più quelle situazioni che possono dirsi quasi di eccezione, cioè fuori del quadro ordinario del concorso, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che il Progetto ha voluto considerare; si ricadrebbe fatalmente in quella distinzione fra correati e complici, che si è voluto, e a ragione, abbandonare.

Avvertasi infine che la disposizione dell'art. 111 non è nemmeno la sola, che nel Progetto debba essere ricondotta, per le sue finalità, nella sfera del potere discrezionale del giudice, e quindi dell'art. 134. Per delitti gravissimi, quali sono in genere quelli contro la personalità dello Stato, l'art. 312 del Progetto stabilisce egualmente che il giudice possa (e non debba) sostituire alla pena di morte o all'ergastolo la reclusione da quindici a trenta anni, quando si convinca della lieve tenuità del fatto. Anche questa è una disposizione di eccezione.

85. — Fra i presupposti del concorso sono fondamentali i seguenti:

a) che sussista, pur non dovendo formare elemento costitutivo del reato, una pluralità di soggetti attivi del reato, imputabili e punibili;

b) che il reato sia stato effettivamente commesso.

Il Progetto prende in considerazione il primo di tali presupposti nell'art. 108, per risolvere talune incertezze sorte nella pratica sotto l'impero del Codice vigente; il secondo presupposto costituisce la premessa logica delle disposizioni di

deroga, completamente nuove rispetto al Codice vigente, contenute nell'art. 113.

Del delitto bilaterale o collettivo, che, non soltanto suppone, ma esige come elemento costitutivo una pluralità di soggetti, il Progetto non si occupa, lasciando alla dottrina il darne la nozione, in contrapposto a quella del concorso di più persone nello stesso reato. Esatta si rivela, a tal proposito, la disposizione, del paragrafo II del canone 2209 del Codice di diritto canonico: *In delicto quod sua natura complicem postulat, unaquaeque pars est eodem modo culpabilis, nisi ex adiunctis aliud appareat*. Come si avvertiva, il Progetto prende in considerazione (art. 108) il requisito della pluralità di soggetti attivi sotto altro riflesso: quello cioè che i soggetti stessi debbono essere imputabili e punibili. Se più siano i soggetti attivi del reato, ma questi, tranne uno, siano non imputabili o non punibili, non si avrà che un concorso apparente. Il soggetto non imputabile o non punibile non esiste giuridicamente, cioè non è un soggetto agli effetti del rapporto di diritto penale sorto dal reato, onde se questo sia stato commesso da due persone, una delle quali versi in condizioni di non imputabilità o sia non punibile, dovrà dirsi giuridicamente che è stato commesso da una persona sola.

L'art. 108 stabilisce infatti che del reato commesso da una persona non imputabile o non punibile, che vi sia stata determinata da persona imputabile e punibile, risponde soltanto quest'ultima, e la sua responsabilità è aggravata con un aumento di pena.

E per vero, nel caso di non imputabilità, la persona, che si trovi in tale condizione, è soltanto un mezzo, uno strumento manovrato dalla volontà cosciente dell'altro soggetto imputabile. Se la stessa esatta rispondenza del precetto giuridico alla realtà delle cose umane non può forse riscontrarsi per taluni casi di semplice non punibilità, non è men vero tuttavia che, anche quando uno dei soggetti attivi del reato, pur essendo imputabile, non sia punibile (figlio che ruba in danno dei genitori), sussistono, a carico dell'altro soggetto attivo del reato, quelle condizioni di maggiore pericolosità per intensità del dolo nell'agente, le quali giustificano l'aggravamento di pena a carico di colui, che, per commettere il delitto, si sia servito di un pazzo o di un minore non imputabile.

86. — A quali ipotesi il Progetto abbia inteso riferirsi, facendo menzione della persona non imputabile, non è certo il caso d'indicare.

Fra le ipotesi di riferimento, contenute nel Progetto, non sarà inutile segnalare quelle contenute negli articoli 49, capov.

ultimo, e 82, a norma dei quali, se taluno cagioni in altri lo stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato o di preparargli una scusa, del reato commesso dalla persona incapace risponde colui, che ha cagionato lo stato d'incapacità; e la pena è aumentata.

Gioverà piuttosto tenere presente che nell'articolo in esame la locuzione « persona non punibile », adoperata in aggiunta a quella di « persona non imputabile », comprende tutte quelle ipotesi, in cui, pur sussistendo, e l'imputabilità dell'agente, e il reato nei suoi elementi costitutivi, non si può far luogo alla condanna, e quindi alla punizione dell'agente, in considerazione di una *qualità personale* dell'agente stesso, *preesistente al reato e nota agli altri soggetti, che vi parteciparono*.

Per la stessa lettera della legge, codesta qualità personale deve esistere, e quindi essere nota, al tempo dell'istigazione.

Così è evidente l'applicabilità della norma in esame nella ipotesi di furto a danno delle persone di famiglia prevedute nella prima parte dell'art. 668, ma sarebbe invece da escludere in tutti i casi di esenzione da pena (ad. es., articoli 310 e 311, ult. parte), che sono pure da comprendere nella più lata categoria di casi di non punibilità. Per essi, infatti, non ricorrere la ragione giustificatrice della norma, che tende a colpire più severamente colui, che spinge al delitto un irresponsabile, poichè le cause di esenzione da pena, dettate da ragioni di politica criminale, sono dirette a concedere al colpevole un beneficio per una condotta, quanto meno posteriore al momento iniziale del reato.

In altri articoli del Progetto, in relazione ad altre previsioni legislative (ad esempio, per gli articoli 385 e 667), dovrà essere assegnato alle dette due locuzioni, egualmente abbinate, una portata più ampia, così reclamando le esigenze di repressione che vi sono inerenti.

87. — Le ipotesi che l'art. 113 prevede, pur senza derogare al principio generale della necessità che il reato sia effettivamente commesso, affinchè possa aversi concorso di persone, sono le seguenti: a) - accordo di due o più persone allo scopo di commettere un reato, quando questo non sia commesso; b) - istigazione a commettere un reato, la quale sia accolta, quando parimenti il reato non sia commesso; c) - istigazione non accolta a commettere un reato. Elemento comune alle tre ipotesi è che il reato non debba essere stato nemmeno tentato; anche in questo caso, iniziatosi il processo esecutivo del reato, anche nella più lata estensione datagli dal Progetto nell' art. 58, si verserebbe in tema di concorso. Nelle tre ipotesi ora

menzionate, in difetto dell'elemento obbiettivo, non esiste il reato, e quindi non sarebbe possibile irrogare una pena.

Tuttavia l'altro elemento, quello intenzionale, sussiste e si è manifestato, anzi, in atti esterni (accordo, istigazione e accoglimento dell'istigazione), i quali non possono non destare allarme nel pubblico per la pericolosità dimostrata da coloro, che li posero in essere. Secondo il sistema del Progetto, alla difesa della società contro individui pericolosi nel senso indicato nel primo capoverso dell'art. 204, sono preordinate le misure di sicurezza. L'art. 113 stabilisce infatti che, quando l'accordo o l'istigazione siano diretti a commettere un delitto, tutti coloro, che hanno preso parte all'accordo, l'istigatore e, quando l'istigazione sia accolta, anche l'istigato possono essere sottoposti dal giudice a misura di sicurezza.

Il provvedimento è soltanto facoltativo, potendo il giudice convincersi, in base alle circostanze di fatto, che non sia necessario ordinarlo per la niuna o assai scarsa pericolosità delle persone, che all'uopo gli saranno state denunciate. Nel caso affermativo, la misura da applicare è la libertà vigilata a norma del n. 2 dell'art. 231, il quale prevede appunto l'ipotesi che debba applicarsi una misura di sicurezza a persone, che abbiano commesso fatti, per i quali sia escluso il carattere di reato.

88. — L'inciso iniziale dello stesso articolo in esame riserva tuttavia a particolari disposizioni di legge, inserite nella parte speciale, il prevedere eccezionalmente come delitti taluni casi di accordo o di istigazione a commettere determinati delitti. Trattasi, come del resto è evidente, di una deroga anche più accentuata al principio generale suaccennato, dettata dalla necessità di apprestare una più rigorosa tutela a determinati beni o interessi giuridici, che si rivelano d'importanza fondamentale per l'esistenza dello Stato. Così l'art. 305 ipotizza come reato la cospirazione politica mediante accordo, cioè il semplice accordo di più persone allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo del Titolo I (delitti contro la personalità dello Stato), e l'art. 393 ipotizza egualmente come reato l'accordo fra detenuti diretto all'evasione.

In tema d'istigazione, l'art. 303 ipotizza come reato il fatto di colui, che istiga taluno a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo del Titolo I (come per la cospirazione), quando l'istigazione non sia accolta. Non è preveduta invece la più grave ipotesi della istigazione accolta, perchè, in realtà, essa s'identifica con l'accordo, cioè con la cospirazione, che il Progetto considera nell'art. 305. Apparterrà allo studio dei delitti contro la personalità dello Stato, che formano oggetto appunto del Titolo I del Libro II, il tracciare le differenze,

che debbono sussistere fra la cospirazione mediante accordo, preveduta nel citato art. 305, e la cospirazione mediante associazione, preveduta nell' art. successivo, e tra queste due forme di attività associata e la formazione o partecipazione a banda armata, previste nell' art. 307. Parallelamente apparterrà allo studio dei delitti contro l'ordine pubblico, che formano oggetto del Titolo IV del Libro II, il determinare la differenza fra l'associazione per delinquere (art. 411) e la banda armata (art. 412). Basterà qui avere soltanto accennato a codeste disposizioni, alle quali si riferisce la riserva iniziale dell'articolo in esame; l'indagine, che a suo tempo potrà essere istituita sui punti segnalati, porrà in rilievo come la considerazione della maggiore pericolosità di più persone associate abbia indotto il Progetto ad inasprire il trattamento penale per quelle, fra le ipotesi di accordo per commettere un determinato delitto, le quali siano contraddistinte dalla organizzazione dei partecipanti, organizzazione che per le bande armate è qualificata dal possesso delle armi.

89. — Si è finora avuto riguardo al momento iniziale, in cui giuridicamente comincia il concorso; il termine finale è segnato dal momento, in cui si arresta l'ultimo atto di tentativo, ovvero da quello in cui si verifica la consumazione del reato, o, più esattamente, termina il processo esecutivo del medesimo, locuzione che permette di comprendervi (arg. art. 225 Cod. vigente) anche l'attività del colpevole o dei colpevoli, diretta a portare il reato a conseguenze ulteriori.

Al di là di questi termini, come del resto per il Codice vigente, potrà ricorrere la figura del favoreggiamento (art. 385) o della ricettazione (art. 667), ma non quella del concorso.

90. — Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, in ordine al sistema adottato dal Progetto nella disciplina del concorso, consentono di accennare brevemente alle singole circostanze di aggravamento di pene menzionate nell'art. 109 e, in corrispondenza, a quelle di diminuzione menzionate nell'art. 110.

Si è già accennato, in linea generale, come la ragione della maggiore severità della legge, per tutte le ipotesi previste nell'art. 109, dipenda dalla maggiore pericolosità dimostrata dai soggetti attivi del reato e come, viceversa, la minore severità della legge, nelle ipotesi previste nell'art. 110, dipenda dalla minore pericolosità di taluni di essi. Le osservazioni che seguiranno, saranno pertanto di coordinamento fra le disposizioni degli articoli ora ricordati e altre disposizioni analoghe contenute nella stessa Parte generale e in quella speciale del Progetto.

Sopra tutto, per le disposizioni dell'art. 109, sarà da porre in rilievo il modo come le aggravanti, ivi previste, funzionino rispetto alle aggravanti comuni indicate negli articoli 62 e 63, e alle aggravanti speciali, aventi contenuto analogo, previste nella Parte speciale a proposito di singoli delitti. Offrono all'indagine una guida sicura le norme contenute nell'art. 14, di cui nella Relazione sul Titolo I è stata segnalata l'importanza per l'applicazione di molteplici disposizioni del Progetto. Dal punto di vista del sistema, è dato affermare, fin d'ora, che le disposizioni degli articoli 109 e 110 funzionano come aggravanti e diminuenti «comuni» per il caso di concorso, da applicare al colpevole in quanto concorrente in un dato reato, e quindi integrano e talora si sostituiscono a quelle degli articoli 63 e 64, egualmente comuni, le quali si applicano al colpevole *uti singulus*, indipendentemente cioè dalla circostanza, che delle stesse debbano rispondere, con lui, altre persone.

91. — Sulla circostanza indicata nel n. 1 dell'art. 109 (*concorso nel reato previo concerto*), è da osservare che l'ipotesi relativa va distinta da quella che per taluni delitti speciali il Progetto formula con la locuzione «*da più persone riunite*». Così nel caso di evasione mediante violenza prevista nell'art. 392 le due aggravanti possono coesistere, non essendo da escludere che l'evasione possa essere commessa da più persone, anche senza che prima si siano all'uopo concertate fra loro. Non si tratta pertanto di uno di quei casi, in cui la circostanza aggravante specifica comprende in sé stessa, e quindi assorbe, la circostanza aggravante comune.

Sulla circostanza indicata nel n. 2 dell'art. 109 (*se il numero dei concorrenti sia di cinque o più*), gioverà ricordare che l'inciso *salvo che la legge disponga diversamente* si riferisce naturalmente a casi di singoli delitti, per i quali la circostanza del numero sia una semplice aggravante e non abbia invece valore costitutivo per il reato: non deve trattarsi, in altri termini, di reati collettivi. Così per il delitto ipotizzato nell'art. 334, che prevede l'abbandono collettivo dei servizi pubblici, il numero di tre persone, quali soggetti attivi del reato, è circostanza costitutiva. Al contrario per i delitti di violenza (art. 338) e di resistenza (art. 339) a pubblico ufficiale, il numero delle persone potrà costituire una circostanza aggravante *progressiva*: se i colpevoli siano cinque o più fino a nove inclusivamente, si applicherà l'aggravante prevista nella disposizione in esame; qualora siano dieci o più, si applicherà la disposizione dell'art. 340, che per siffatto caso stabilisce una pena indipendente e autonoma.

Sull' aggravante, indicata nel n. 3 dell' art. 109 (*per coloro che abbiano promossa o organizzata la cooperazione nel reato ovvero diretta l'attività dei concorrenti*), va osservato che numerose previsioni, contenute nello stesso Progetto a proposito di singoli delitti, statuendo speciali aggravamenti di pena per i capi, i promotori e gli organizzatori del reato, sono destinate evidentemente ad assorbire l'aggravante preveduta in questo n. 3: così, ad esempio, per i delitti di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, previsti negli articoli 335, capov. 1°, e 342, capov. 1° Con l'inciso « anche fuori dei casi previsti nei due numeri seguenti » si è inteso stabilire che l'aggravante in esame può concorrere con quelle relative alla determinazione al reato di persona soggetta alla propria autorità, direzione o vigilanza (n. 4) o di persona minore degli anni 18, o in istato d'infermità, deficienza o inferiorità psichica (n. 5). Il promuovere la cooperazione nel reato consiste nella determinazione esercitata verso più persone, affinché tutte concorrano nel commettere il reato. Il requisito della pluralità dei soggetti istigati è dimostrato anche dal coordinamento dell'ipotesi in esame con le altre due (organizzazione e direzione) contenute nella stessa disposizione. Se fra i soggetti istigati taluno sia da annoverare fra le persone testè menzionate, concorrerà la circostanza indicata nel n. 3 con quella indicata nel n. 4 o nel n. 5.

Sulla aggravante indicata al n. 4 (*per coloro che, nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza, abbiano determinato persone a esse soggette a commettere il reato*), può osservarsi come essa sia destinata ad assorbire, nei congrui casi, l'aggravante stabilita nel n. 4 dell'art. 63 per coloro che abbiano commesso il fatto con abuso di autorità domestica o comunque violando i doveri inerenti al proprio stato, ufficio, o professione. In corrispondenza all'aggravamento di responsabilità stabilito per l'istigatore, il giudice può, a norma dell'art. 110, accordare una diminuzione di pena a favore della persona istigata, quando risulti minore la sua responsabilità per avere agito per timore riverenziale.

Sulla aggravante indicata al n. 5 (*per coloro che, fuori del caso previsto nell'articolo precedente, abbiano determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o persona in stato d'infermità, deficienza o infermità psichica*), va osservato innanzi tutto che deve trattarsi di determinazione o verso minore, che abbia compiuto gli anni quattordici e che sia imputabile (art. 94), o verso persona, che versi in stato d'infermità psichica soltanto parziale, e quindi sia anch'essa imputabile (art. 84). Se la determinazione sia diretta verso un minore, che non abbia compiuto gli anni quattordici o, pur avendo com-

più gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, non sia imputabile, o sia diretta verso persona in stato di completa infermità psichica, si applicheranno le disposizioni dell'art. 108, il concorso essendo allora soltanto apparente. Si noti, poi, che anche l'aggravante, di cui è cenno, potrà assorbire, nei congrui casi, quella stabilita nel n. 3 dell'art. 62 per colui che approfitta dell'infermità psichica di «altre persone»; ma, poichè l'ipotesi in esame è relativa soltanto ai casi di determinazione, l'aggravante del n. 3 dell'art. 62 potrà funzionare, integrando la protezione accordata dalla legge ai minori e agli incapaci in genere, ogni qualvolta non si tratti di vera e propria determinazione. In corrispondenza all'aggravante, indicata nel citato n. 5, l'art. 110 stabilisce una diminuzione sempre facoltativa di pena per i minori e per gli incapaci, determinati al delitto. E' appena il caso di aggiungere che siffatta diminuzione è perfettamente compatibile con quella che alle dette persone può spettare in considerazione della loro qualità di minori o d'incapaci, secondo le norme che ne disciplinano l'imputabilità.

92. — Agli effetti dell'applicazione delle regole contenute nell'art. 116 circa la comunicabilità delle circostanze aggravanti o diminuenti, occorrerà vedere se le circostanze, che sono state per tal modo esaminate, debbano essere considerate come oggettive o soggettive. Tenuto presente quanto è disposto nell'art. 60 e i criteri che informano le distinzioni ivi enunciate, non è dubbio che le circostanze aggravanti, indicate sotto i numeri 1, 3, 4 e 5, e le attenuanti, stabilite in corrispondenza delle aggravanti, indicate sotto i numeri 4 e 5, debbono essere considerate come soggettive, attenendo alla pericolosità del colpevole o dei colpevoli, e quindi all'intensità del dolo. Ogni diversa conclusione condurrebbe a conseguenze assurde. Tuttavia la circostanza del previo concerto, quando in linea di fatto abbia servito ad agevolare l'esecuzione del reato, deve essere valutata anche a carico dei concorrenti, non intervenuti negli accordi, anche se questi siano da loro ignorati durante tutta la partecipazione al delitto, così prescrivendo il primo capoverso dell'art. 116. La circostanza indicata nel n. 2 dell'art. 109 (numero dei concorrenti di cinque o più), concernendo una circostanza dell'azione, è evidentemente oggettiva.

93. — Due regole, che per la loro estensione possono dirsi generali, chiudono la disciplina delle circostanze aggravanti comuni, proprie del concorso:

a) Le circostanze aggravanti, indicate sotto i numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 109, sussisteranno anche se taluno dei

partecipi al fatto non sia imputabile o non sia punibile. Questa disposizione, che in forma sintetica si dirige a «taluno dei partecipi», va intesa naturalmente *quatenus opus*. Così, ad esempio, rispetto alla circostanza del n. 1 essa potrà ricorrere nel caso di concerto con un non punibile, ma non con un non imputabile; rispetto alle circostanze dei numeri 3 e 4 potrà ricorrere nel caso che gli istigati siano non imputabili, a condizione che questi facciano gruppo con altri concorrenti imputabili e punibili. Sarà invece in ogni caso applicabile, quando ricorra la circostanza del n. 2. Rispetto alla maggiore pericolosità degli associati, e quindi al maggiore allarme sociale, dipendente dal loro numero di cinque o più, può considerarsi, fino ad un certo punto, indifferente che quel numero sia stato raggiunto per l'intervento di un non imputabile o di un non punibile. Il pericolo potrà poi essere anche maggiore nel caso che nell'organizzare un delitto, vi si faccia intervenire anche un pazzo, ma allora l'organizzatore risponderà di due aggravanti: una per l'art. 108 e l'altra per il n. 3 dell'articolo in esame.

E' questione non priva di difficoltà lo stabilire a quali categorie di persone intenda riferirsi il Progetto quando in più di una disposizione adopera la locuzione *non punibile*, congiunta a quella di *non imputabile*. Alla stessa questione si è già accennato in altro punto della Relazione. Tenuti presenti i vari casi, nei quali il Progetto, così nella Parte generale come a proposito di singoli delitti, dichiara non punibile colui che ha commesso un fatto costituente reato, può dirsi, in sintesi, che alla locuzione, di cui è cenno, non è consentito assegnare un contenuto uniforme per tutte invariabilmente le disposizioni, nelle quali essa è adoperata. Occorrerà avere riguardo, caso per caso, alla *mens legis*. Nella disposizione in esame, ad esempio, va interpretata nella sua più lata estensione, dovendosi comprendere, sotto la denominazione di non punibili, tutti coloro, a favore dei quali, per una ragione soggettiva diversa dalla loro non imputabilità, non si faccia luogo a sentenza di condanna. L'ipotesi di mancanza degli elementi obbiettivi del reato non può nemmeno essere presa in considerazione. Si ponga mente, per chiarire la ragione della legge, all'aggravante dipendente dal numero delle persone: la maggiore pericolosità delle forze associate e il maggiore allarme sociale si verificheranno egualmente, anche se a formare il numero di cinque o più concorrono persone non punibili per ragioni attinenti all'ordine familiare, come il figlio che ruba a danno di persone di famiglia, o persone che debbono poi essere dichiarate esenti da pena per ragioni di politica criminale, o rispetto alle quali sussista una causa qualsiasi di esclusione della pena, o anche non

si possa procedere per estinzione del reato. Va osservato da ultimo che, nel dettare la disposizione in esame, il Progetto ha inteso, sopra tutto, dissipare i dubbi che erano sorti sotto l'impero del Codice vigente nell'applicare le circostanze aggravanti, dipendenti, anche soltanto in parte, dal numero delle persone, quando talune di queste si fosse trovata nelle situazioni ora prospettate. La norma in esame potrà fornire quindi, anche nella nuova legislazione, un elemento interpretativo di particolare valore per quelle, tra le disposizioni della Parte speciale, che sotto qualsiasi forma facciano dipendere un aggravamento di pena dalla circostanza del numero dei concorrenti.

94. — *b)* La seconda regola, alla quale testè si accennava, dettata dal capoverso dell'art. 111, concerne il divieto di applicare ai casi, nei quali ricorra una delle circostanze aggravanti previste nell'art. 109, la diminuzione di pena stabilita a favore di chi abbia prestato opera di minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

La disposizione è senza dubbio rigorosa, ma è informata alla necessità di evitare il contrasto giuridico e la contraddizione logica, che altrimenti sussisterebbero, tra la disposizione della prima parte dell'art. 111 e quelle di tutto l'art. 109. Un concorrente non può essere, a un tempo, maggiormente pericoloso, perchè versa in una delle situazioni previste nell'art. 109, e meno pericoloso perchè in fondo ha prestato un concorso di minima importanza. Un'equivalenza di valutazione fra le due circostanze deve considerarsi *a priori* inammissibile; necessariamente la prima deve, per la difesa della società, affermare la sua prevalenza sulla seconda.

E' appena il caso di aggiungere, dopo ciò, che la diminuzione in questione è invece pienamente compatibile con le diminuenti, stabilite nell'art. 110, a favore di chi abbia agito, spinto da timore reverenziale, o si trovi in stato d'infermità o inferiorità psichica o fisica, o per qualsiasi altra ragione, come per la minore età.

95. — L'ipotesi di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti forma argomento delle disposizioni dell'art. 114. Per una più agevole comprensione del testo potrà limitarsene l'esame in rapporto all'istigazione, che, intesa nel senso di concorso morale in ogni sua forma, comprende, se non tutti, almeno la maggior parte dei casi, che possono più frequentemente verificarsi in pratica.

E' naturale condizione del concorso che l'attività di tutti coloro, che concorrono, sia materialmente, sia moralmente in un reato, converga alla produzione di un medesimo evento. Ne con-

segue che, se il reato commesso dall'esecutore sia diverso da quello commesso dall'istigatore, questi non possa, nè debba rispondere del reato non voluto, salvo l'eventuale applicazione di una misura di sicurezza, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 113, dovendosi l'istigazione, seguita dall'esecuzione di un reato diverso, considerare come un caso di istigazione non accolta. Questa regola, che nella sua generica enunciazione non offre materia di dubbio, è accolta naturalmente anche nel Progetto, e costituisce la premessa logica delle disposizioni contenute nell'art. 114, le quali, in deroga al principio su enunciato, sostanzialmente affermano la responsabilità dell'istigatore, per reato diverso da quello da lui voluto, soltanto nel caso in cui questo costituisca la conseguenza, anche mediata, della sua istigazione.

Dal punto di vista del sistema, gioverà ancora segnalare che in questo campo l'articolo ora citato si ricollega concettualmente a quello precedente, in quanto alle due ipotesi, ivi prevedute, di istigazione, vale a dire di istigazione accolta, ma non seguita da esecuzione, e di istigazione non accolta, fa seguire la disciplina di una terza ipotesi, quella dell'istigazione seguita dall'esecuzione di un fatto diverso, la quale, nei casi che non siano di eccezione, può perfino essere ricondotta, come si è osservato, nella più lata ipotesi dell'istigazione non accolta.

96. — Fissato così il valore sistematico delle norme contenute nell'articolo in esame, la prima indagine da istituire è quella diretta a delimitare il concetto di *reato diverso*, a stabilire, cioè, quando il reato commesso dall'esecutore debba essere considerato diverso rispetto a quello voluto dall'istigatore.

E' da escludere innanzi tutto il caso che il reato commesso sia soltanto *quantitativamente* diverso da quello voluto, come avverrebbe se l'esecutore avesse agito in circostanze che aggravano la pena, all'insaputa, e perfino contro la volontà dell'istigatore. Codesta ipotesi è regolata nell'art. 116 e quindi è estranea al nostro tema. E' forse da aggiungere che l'efficienza causale da riconoscere nel fatto dell'istigazione, e quindi nella volontà dell'istigatore, a norma delle disposizioni in esame, può costituire un argomento di più a sostegno della norma contenuta nell'art. 116, per la quale la circostanza aggravante oggettiva è valutata a carico dell'istigatore, anche se da lui non conosciuta.

Deve trattarsi, quindi, di un reato diverso *qualitativamente*, cioè di un reato, il quale sia giuridicamente distinto dall'altro per il diverso *nomen juris*, che ad esso sia applicabile. Va appena accennato pregiudizialmente che tale diversità non potrà, di regola, ricorrere nell'ipotesi che l'istigazione sia diretta a un'aggressione, a contenuto non definito, in danno della vittima,

cioè all'ipotesi di dolo indeterminato nell'agente istigatore; mancherebbero i termini di confronto. Come pure la diversità non deve dipendere soltanto da una circostanza personale dell'esecutore o dell'istigatore, come nel caso di istigazione a ingiuriare. L'offesa all'onore può costituire il delitto di oltraggio per quello fra i due concorrenti, che conosceva la qualità di pubblico ufficiale nella persona oltraggiata, e costituisce invece il delitto di ingiuria per il concorrente ignaro di tale qualità. Codesta ipotesi, la quale è da considerare quale ipotesi di errore su di una circostanza costitutiva di un determinato reato, può dirsi regolata dal primo capoverso dell'art. 50. Come pure la diversità qualitativa del reato non deve dipendere dalla circostanza che la legge ponga a carico dello stesso esecutore talune conseguenze, da lui non volute, del fatto commesso, come nei delitti preterintenzionali. Di codeste conseguenze risponderà anche l'istigatore, trattandosi di comune responsabilità obbiettiva, scaturente dal medesimo fatto, egualmente voluto dall'istigato come dall'istigatore. Questa ulteriore delimitazione del tema in esame può avere particolare interesse nel sistema seguito dal Progetto nell'art. 587, col dettare, in materia di reato preterintenzionale, disposizioni comuni a una notevole serie di figure criminose.

La diversità del *nomen juris* deve, dunque, avere come substrato una diversità essenziale del fatto, considerato nei suoi elementi obbiettivi e subbiettivi. Il fatto voluto dall'istigatore deve essere diverso da quello posto in essere, e quindi anche voluto, dall'esecutore. Ora siffatta diversità può essere tale che i due fatti debbano essere addirittura considerati l'uno come pienamente indipendente dall'altro, e allora si applicherà la regola generale su ricordata. Ovvero può darsi che la volontà del soggetto determinante, dopo aver funzionato come forza motrice iniziale per l'attività criminosa dell'esecutore, permanga a costituirne l'elemento dinamico durante tutto il processo esecutivo del reato o dei reati commessi dall'esecutore, sebbene questi reati siano in realtà diversi da quello voluto dall'istigatore: esempio tipico, quello dei reati cosiddetti progressivi. La condotta criminosa dell'esecutore nelle sue varie, e quasi sempre consecutive manifestazioni ripete la sua « causa », ha la sua radice nella volontà dell'istigatore, onde i fatti da lui posti in essere e la volontà dell'istigatore stanno fra loro in rapporto di causalità. E in tali casi, precisamente, l'art. 114 prescrive che l'istigatore debba rispondere del reato, per quanto diverso, commesso dall'esecutore, facendo per tal modo una chiara applicazione della norma fondamentale, stabilita nell'art. 43 in ordine al rapporto di causalità.

97. — Sono del pari evidenti le illazioni, che è dato trarre da tali premesse. In tanto sarà lecito ritenere provata l'esistenza del rapporto di causalità tra l'azione dell'istigatore e l'evento prodotto dall'azione dell'esecutore, in quanto l'efficienza causale dell'una rispetto all'altro sia dimostrata in base alle regole, che a tal proposito potranno essere desunte dell'art. 43. Tutta la disciplina del rapporto di causalità potrà infatti essere invocata, e non soltanto quella contenuta nell'art. 43, ma, e forse più ancora, quella dettata dall'articolo successivo per le concause. L'articolo in esame vi si richiama implicitamente, quando stabilisce che del diverso reato risponde altresì l'istigatore, qualora l'evento costituisca la conseguenza, *anche soltanto mediata*, dell'azione o dell'omissione di lui. A stabilire la responsabilità dell'istigatore sarà sufficiente, in altri termini, che l'istigazione abbia funzionato come causa mediata rispetto all'evento, benchè siano concorse a produrlo anche una o più cause intermedie e più prossime all'evento medesimo. Non è questa la *sedes materiae* per un conveniente sviluppo di questa norma, che si ricollega direttamente alla disciplina del rapporto di causalità.

Tenendo per fermo che l'articolo in esame non contiene alcuna deroga alle disposizioni fondamentali sul rapporto di causalità, contenute negli articoli 43 e 44, può giovare, per le singole applicazioni, avere presente:

a) che l'ipotesi di concorso di cause intermedie si riferisce evidentemente, nell'articolo in esame, all'intervento di cause umane, le quali possono essere costituite dal fatto della stessa vittima, innocente o imprudente, o dal fatto di un terzo, anche se questo possa costituire, a sua volta, un reato;

b) che la serie causale dovrà considerarsi interrotta, e la concatenazione causale spezzata, ogni qual volta la causa intermedia sarebbe stata, da sola, sufficiente a determinare l'evento, intesa questa proposizione nel senso che l'evento si sarebbe verificato egualmente in conseguenza della causa intermedia, anche se non fosse esistita la causa prima, costituita dall'istigazione.

Date queste premesse, non è men vero, tuttavia, che nelle previsioni dell'articolo in esame, e specialmente per quanto concerne la responsabilità del concorrente, per un reato non soltanto diverso, ma anche più grave di quel che egli abbia voluto, si deve riconoscere un caso di responsabilità obbiettiva, com'è dato desumere dal confronto fra la disposizione del secondo capoverso dell'art. 45 e quella del primo comma dell'articolo successivo.

98. — La distinzione fra le circostanze costitutive del reato, che sono poi i suoi elementi costitutivi (*essentialia delicti*), e le circostanze accidentali (*accidentalia delicti*), ha speciale rilievo

in materia di concorso di persone. La prima categoria di circostanze è presa in considerazione dal Progetto nell'art. 115, per disciplinare gli effetti del mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti; le disposizioni ivi dettate sono completamente nuove rispetto al Codice vigente, sebbene rispondenti allo stato odierno della dottrina sull'argomento. La seconda categoria è disciplinata negli articoli 116 e 117 agli effetti della valutazione, a carico o a favore dei singoli concorrenti, delle circostanze oggettive del reato, che aggravino o diminuiscano la pena, o delle circostanze soggettive, egualmente aggravanti o diminuenti, le quali sussistano soltanto per taluno dei concorrenti.

In ordine alle circostanze, che hanno valore costitutivo del reato e che siano soggettive, possono presentarsi due ipotesi: o esse sono proprie esclusivamente di taluno fra i concorrenti (qualità militare nella diserzione ecc.), per modo che gli altri soggetti attivi del reato non avrebbero mai potuto commetterlo, se non in concorso con quelli, fra i partecipi, la cui qualità personale è circostanza costitutiva del reato; o esse sono bensì proprie esclusivamente di taluno fra i concorrenti (qualità di pubblico ufficiale nel peculato), ma gli altri soggetti attivi del reato avrebbero potuto commettere un delitto, avente gli stessi elementi materiali, anche senza il concorso di quelli, fra i partecipi, la cui qualità personale è circostanza costitutiva del reato commesso. Infatti, nella ipotesi ora indicata, il concorrente, che non fosse pubblico ufficiale, commetterebbe appropriazione indebita. L'infanticidio per causa di onore (art. 578) e l'omicidio per causa di onore (art. 588) costituiscono, secondo la formula per essi oggi adoperata dal Progetto, veri e propri reati circostanziati rispetto all'omicidio (art. 575), e non titoli diversi di reato; quindi la disposizione in esame non sarebbe applicabile.

99. — Del primo gruppo l'art. 115 non si occupa; tutti debbono rispondere, come è ovvio, dello stesso titolo di reato. Nei casi del secondo gruppo il trattamento da riservare a quelli, fra i concorrenti, ai quali non si riferisce la circostanza personale costitutiva del reato, avrebbe potuto dar luogo a qualche dubbio, data appunto la possibilità di considerare, rispetto ad essi, il fatto costituente reato, alla stregua di una diversa disposizione della legge penale; rispetto ad essi, infatti, il titolo del reato è diverso. Il Progetto risolve le perplessità, che si erano manifestate sopra tutto nella dottrina, prescrivendo una soluzione unitaria, conforme a quella del primo gruppo.

La qualificazione giuridica di un fatto, che il legislatore intende prevedere come reato, deve essere una sola nei riguardi di tutti i singoli concorrenti. Nel contrasto fra due diverse qua-

lificazioni giuridiche da dare al medesimo fatto, il legislatore afferma la prevalenza di quella, che ha per sua circostanza costitutiva una speciale condizione o una speciale qualità del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, e che quindi trae la sua ragione d'essere dallo speciale rilievo, che nel fatto assume la personalità del colpevole. Il che è perfettamente conforme ai criteri fondamentali adottati dal Progetto anche per altre discipline. E pertanto l'art. 115 stabilisce che se, per condizioni o qualità personali del colpevole, o per rapporti fra il colpevole e l'offeso, muti il titolo del reato per taluno dei concorrenti, anche gli altri rispondono dello stesso reato. È indifferente che questi conoscano o meno le condizioni, le qualità personali o i rapporti suddetti. Questo requisito non è richiesto dal Progetto, nè può desumersi dal sistema. Chè anzi sarebbe da considerare antitetico rispetto alla *mens legis*. Quell'unità di qualificazione giuridica, che il legislatore vuole imprimere all'unico fatto, sarebbe in realtà compromessa nella maggior parte dei casi, se l'efficienza della norma dovesse dipendere, in pratica, dalla scienza, o meno, delle circostanze di cui è cenno.

Soltanto nel caso che il titolo di reato, impresso al fatto in applicazione della norma stessa, sia più grave (peculato, art. 316, rispetto all'appropriazione indebita, art. 665), è data facoltà al giudice di diminuire la pena riguardo a quelli, fra i concorrenti, per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti, che sono a fondamento del *nomen juris* applicato. Il fondamento di questa disposizione è quello stesso, che domina tutta la materia del concorso, cioè la pericolosità del colpevole. Concorrente nel peculato può essere il figlio, non pubblico ufficiale, dello stesso peculatore; egli non solo non ha offeso la pubblica Amministrazione, verso la quale non è legato da alcun vincolo, ma può avere agito per timore reverenziale verso il padre, forse per eccezionali riguardi familiari, che non saprebbero essere apprezzati con estremo rigore.

100. — La valutazione delle circostanze aggravanti o diminuenti, a carico o a favore dei singoli concorrenti, costituisce argomento delle disposizioni contenute negli articoli 116 e 117; le quali seguono, nelle loro linee fondamentali, le distinzioni, che, a proposito delle circostanze del reato (*accidentalia delicti*), sono dettate nell'art. 60. L'art. 116 regola la materia in rapporto alle circostanze aggravanti o diminuenti, secondo che esse siano oggettive o soggettive; l'art. 117 le regola in rapporto alle circostanze che escludono la pena, da distinguere anch'esse secondo che siano soggettive o oggettive. Per il vigente Codice (articoli 65 e 66), la materia è regolata, invece, soltanto in rapporto alle circostanze aggravanti, personali o materiali, la-

sciando all'interprete il dedurne le norme relative alle comunicabilità delle circostanze diminuenti e di quelle esimenti. La disciplina contenuta nel Progetto ha pertanto il pregio di poter essere considerata quasi completa; essa integra inoltre quella che, sul reato circostanziato, è dettata dal Capo secondo del Titolo III. Sotto questo secondo riflesso, attinente al sistema adottato dal Progetto, va pure segnalata la stretta dipendenza che le norme contenute negli articoli in esame hanno rispetto a quelle ora menzionate sul reato circostanziato, onde può dirsi, in linea generale, che le principali innovazioni che gli stessi articoli 116 e 117 del Progetto contengono rispetto agli articoli 65 e 66 del Codice vigente, non sono che un'ovvia conseguenza delle maggiori innovazioni, che il Progetto introduce, precisamente nel Capo secondo del Titolo III, in materia di reato circostanziato.

La prima parte dell'art. 116 prescrive infatti, a proposito delle circostanze *oggettive*, che queste debbono essere valutate a carico di tutti coloro, che sono concorsi nel reato, anche se non fossero da essi conosciute.

Siffatta norma contrasta in pieno con quella stabilita dall'art. 66 del Codice vigente, per quanto concerne la irrilevanza del dolo rispetto alla valutazione (formula tecnicamente più precisa, che quella della comunicabilità) della circostanza oggettiva aggravante rispetto ai singoli concorrenti, ma nel sistema del Progetto apparisce subito quale una chiara applicazione dell'altra norma fondamentale dettata nella prima parte dell'art. 61, secondo cui le circostanze, che aggravano la pena, sono valutate a carico del colpevole anche se da lui non conosciute. La stessa ragione giustificatrice sorregge le due norme; sarà quindi sufficiente il semplice richiamo a quanto a suo tempo è stato esposto nell'illustrare i criteri, ai quali è informata la citata disposizione dell'art. 61. Che poi le circostanze oggettive diminuenti debbano essere valutate a favore di tutti coloro che sono concorsi nel reato, anche se da essi non conosciute, è norma, sulla quale anche oggi non si dubita; per effetto di tale circostanza è scemata la stessa entità obbiettiva del reato, del quale i singoli concorrenti debbono rispondere.

101. — Per quel che concerne le circostanze soggettive, i due capoversi dell'art. 116 ripetono dall'art. 60 la distinzione fra quelle che non sono inerenti alla persona del colpevole (primo capov. dell'art. 116 in relazione al secondo capoverso dell'art. 60) e quelle che invece sono inerenti alla persona del colpevole (secondo capoverso dell'art. 116 in relazione all'ultimo capoverso dell'art. 60).

Per facilità di esegesi, la distinzione può anche essere for-

mulata fra le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e ogni altra circostanza soggettiva.

Le prime, sia che aggravino, sia che diminuiscano la pena, non possono, in ogni caso, essere valutate che riguardo alle persone a cui si riferiscono. Sono le circostanze per così dire personalissime, riflettendo l'imputabilità (età minore, infermità di mente, ecc.) o la pericolosità del colpevole (recidiva e tendenza a delinquere), e quindi sono sempre strettamente individuali.

Le seconde sono egualmente individuali, perchè attengono del pari alla persona del soggetto attivo del reato, anche quando la qualità di essa si irradia nei suoi rapporti con la vittima. Obbediscono perciò alla stessa disciplina di quelle inerenti alla persona del colpevole, dovendo essere valutate, di regola, soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono, salvo tuttavia il caso, in cui abbiano effettivamente servito ad agevolare l'esecuzione del reato, perchè allora esse si obbiettivizzano (rapporto di mezzo a fine rispetto all'evento dannoso o pericoloso, cagionato dal reato) e in tale qualità debbono logicamente seguire, per ragioni di sistema, la regola dettata nella prima parte dell'articolo per le circostanze oggettive, essere cioè valutate a carico di tutti i concorrenti, anche di quelli dai quali non fossero state conosciute. Può in conseguenza essere formulata la regola seguente: le circostanze soggettive, per le quali sia aggravata o sia diminuita la pena per taluno dei concorrenti, sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono, ad eccezione di quelle, non inerenti alla persona del colpevole, le quali stanno a carico anche degli altri concorrenti, ancorchè non conosciute, quando abbiano servito ad agevolare l'esecuzione del reato. Il Progetto non si discosta, per tal modo, sostanzialmente da quel che deve ritenersi essere il diritto oggi in vigore a questo proposito, salvo per quanto concerne la irrilevanza del dolo nelle ipotesi di eccezione, previste nel primo capoverso dell'articolo in esame.

102. — Concordano del pari pienamente col diritto vigente (argomentando dagli articoli 65 e 66 del Codice penale) le disposizioni dell'art. 117 in ordine all'*efficacia*, per tutti coloro che sono concorsi nel reato, delle circostanze oggettive le quali escludano la pena, e alla *inefficacia* delle circostanze soggettive che egualmente escludano la pena, rispetto a coloro, alla cui persona esse non si riferiscono.

Le esimenti del primo gruppo incidono nell'elemento obbiettivo del reato, che è comune a tutti coloro che vi concorsero, e quindi viene meno *erga omnes* la ragione di punire; le esimenti del secondo gruppo hanno riguardo a stati o a qualità

strettamente personali, e quindi, al pari delle circostanze soggettive soltanto diminuenti, non potrebbero essere estese a persone diverse da quelle a cui si riferiscono, senza costituire per esse un beneficio, che non avrebbe alcuna giustificazione.

Sotto la denominazione di circostanze soggettive che *escludono la pena* vanno comprese, non soltanto quelle che escludono a rigore l'esistenza di un reato (età minore, infermità di mente, ecc.), per difetto d'imputabilità nell'agente, ma anche quelle per le quali, sempre in considerazione della persona del soggetto attivo del reato (qualità di figlio nel furto a danno dei genitori) non si fa luogo alla punizione del colpevole, pur dovendo ritenersi il reato come giuridicamente esistente, tanto è vero che si puniscono coloro che concorsero nel reato insieme col soggetto non punibile.

103. — Con le disposizioni dell' art. 112 il Progetto risolve una delle questioni, che può essere considerata fra le più dibattute sotto l'impero del Codice vigente: se, cioè, le disposizioni della legge penale in tema di concorso siano applicabili alla partecipazione di più persone in un delitto colposo. La soluzione affermativa, adottata dal Progetto, è quella oggi universalmente accolta dalla dottrina, la quale era giunta ad elaborare, in modo che può dirsi perspicuo, la distinzione fra ipotesi di vero e proprio *concorso di persone* in un delitto colposo e ipotesi di *concorso di cause*, indipendenti e imputabili, aventi come risultato comune un delitto colposo. Codesta distinzione forma il presupposto delle norme dettate nell'articolo in esame, le quali si riferiscono esclusivamente al primo gruppo di ipotesi. Elemento comune fra i due gruppi è la medesimezza dell'evento dannoso: elemento discreetivo è invece la sussistenza, nel primo, della consapevolezza che ciascuno dei fattori dell'evento dannoso (l'evento di pericolo ricorrerà solo eccezionalmente per talune figure anomale di delitto colposo) deve avere di contribuire all'azione altrui. Codesto elemento, che del resto è essenziale per qualsiasi forma di concorso, e quindi anche in delitti dolosi, o in contravvenzioni, manca completamente nelle ipotesi del secondo gruppo, contraddistinte dalla coincidenza fortuita di azioni colpose nel produrre lo stesso evento di danno senza alcun vincolo di coordinamento fra loro; onde in dottrina sono denominate, più brevemente, quali ipotesi di *concorso di cause colpose*. Il Progetto non le prevede in modo espresso, nè si ravvisava necessario dal momento che ciascuna azione colposa, imputabile, in quanto risulti che abbia avuto come conseguenza l'evento dannoso, costituisce reato a sè, pienamente indipendente dall'azione colposa altrui. A sua volta, questa darà vita, o meno, a un reato

della medesima indole, secondo che il rapporto di causalità fra essa e l'evento sussista o debba invece considerarsi escluso dal concorso dell'altra causa colposa, preesistente o sopravvenuta. Si applicherà, in altri termini, la disciplina delle concause, che è dettata nell'art. 44.

Particolarmente delicata, nella non facile materia, si presentava la ricerca di una formula, che potesse designare con chiarezza il primo gruppo di ipotesi. Quella adoperata nell'art. 112 *quando l'evento sia stato cagionato da cooperazione di più persone* può sembrare la più idonea, analizzata nei suoi elementi: rapporto di causalità necessario fra l'evento dannoso o pericoloso e l'azione o l'omissione dei concorrenti; attività associata delle persone diretta, bene inteso, non all'evento di danno o di pericolo, ma al fatto, da cui l'evento medesimo è derivato. Codesta attività associata per volontà consapevole, in ciascuno, di contribuire all'azione altrui, il Progetto denomina *cooperazione*, quasi ad indicare il fascio di volontà insieme operanti nel porre in essere quel fatto, che è incriminato dalla legge per il danno o per il pericolo che ebbe a derivarne.

104. — Poste queste premesse, la disciplina del concorso nel delitto colposo può così essere riassunta:

a) — Al pari che per il concorso in delitti dolosi, ciascuno dei concorrenti soggiace, nello stesso modo, alle pene stabilite dalla legge per il delitto commesso. Basato il sistema del Progetto, per il concorso in delitti dolosi, sulle conseguenze del principio di causalità, non vi sarebbe stata alcuna ragione per adottare, in tema di concorso in delitti colposi, sistemi e quindi norme diverse. Sarà fondamentale, anche a questo proposito, l'applicazione delle norme dell'art. 134, in relazione specialmente alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e al grado della colpa nei singoli concorrenti.

b) — Per la stessa ragione dianzi accennata, il giudice avrà egualmente, come per il concorso in delitti dolosi, la facoltà di diminuire la pena, qualora l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella esecuzione del reato. L'altra ipotesi, contenuta nella stessa prima parte dell'art. 111, quella cioè di *cooperazione* che abbia avuto minima importanza nella preparazione del delitto, non sembra che possa ricorrere per i delitti colposi, supponendo un'intenzione diretta a commettere il delitto; ciò che costituisce appunto il dolo.

c) — Sono del pari manifestamente inapplicabili le disposizioni contenute negli articoli precedenti al 112 e negli articoli 113 e 114, perchè basate anch'esse sul presupposto del dolo.

d) — Non è forse da escludere, specialmente in rapporto a leggi speciali, la possibilità che ricorra l'applicazione dell'art. 114, relativo al mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. E potrà ricorrere l'applicazione delle disposizioni degli articoli 116 e 117, riguardanti la valutazione delle circostanze aggravanti, diminuenti o esimenti, oggettive o soggettive: vedansi, per le circostanze oggettive, quelle del n. 5 dell'art. 62, per le soggettive quella del n. 6, *ibidem*, per le diminuenti oggettive quella preveduta nel n. 4 e nella prima parte del n. 5 dell'art. 64, mentre le circostanze previste nella seconda parte del n. 5 e nel n. 6 sarebbero da considerare quali circostanze soggettive, e quindi non valutabili a favore di persone diverse da quelle a cui esse si riferiscono. In linea generale e per le sole circostanze comuni, alle quali logicamente la questione deve essere limitata, potrà dirsi che l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 116 ricorrerà ogni qual volta la legge non presupponga nel colpevole, per taluna di esse, una condotta che sia propria dei delitti determinati dal dolo dell'agente.

CAPO IV

Della persona offesa dal reato

105. — Il Progetto ha creduto di dedicare un capo distinto alla persona offesa dal reato per due considerazioni: 1.º) per dare il giusto rilievo al soggetto passivo secondario del reato, fissando in una serie di norme in qual modo e in quali casi l'ordinamento giuridico contemperi l'interesse dell'offeso con quello dello Stato, che è il soggetto passivo primario del reato; 2.º) per distinguere nettamente il concetto di offesa penale in contrapposto alle conseguenze civili eventualmente prodotte dal reato, alle quali il Progetto dedica il Capo primo del Titolo VII e delle quali tien conto, talvolta anche agli effetti penali, come può desumersi dall'art. 134 e dalle disposizioni dettate in tema di circostanze aggravanti o diminuenti comuni.

In ordine al primo punto va rilevato che la violazione della legge penale offende costantemente e primariamente un diritto dello Stato, e ciò anche in quei delitti, in cui più palesemente sembra aggredito un bene individuale, come nei reati contro la persona e contro il patrimonio. E in tal senso la dottrina insegna che lo Stato debba essere considerato come il vero e principale soggetto passivo del reato,

Senonchè tale concezione porterebbe a rigore a non dare alcuna rilevanza all'interesse individuale, che, in coincidenza dell'interesse dello Stato, possa essere violato dal fatto del colpevole. Viceversa, è agevole constatare come in tutti gli ordinamenti penali l'interesse dei singoli individui, offesi dal reato, non sia mai completamente obliterato, non mancando disposizioni, nelle quali una manifestazione di volontà del singolo influisca sulla punibilità e perfino sulla struttura dell'illecito penale, come si può desumere dalle norme in cui si dà rilevanza al dissenso dell'offeso per l'incriminazione di un fatto e da quelle relative all'istituto caratteristico della querela. In tali casi è manifesto che la legge viene a stabilire un regime di coesistenza fra l'interesse punitivo statale e quella individuale, il quale ultimo può perfino prevalere sul diritto dello Stato.

Siffatti concetti danno spiegazione delle disposizioni raccolte sotto il Capo in esame, nelle quali appunto si stabilisce in quali limiti il consenso dell'offeso influisca sulla struttura del reato, e quindi sulla sua esistenza, e si disciplina l'istituto della querela, a cui è affine l'altro della richiesta di procedimento.

106. — Nell'art. 118 si disciplina, con una formula sintetica, l'efficacia del consenso dell'offeso come causa di esclusione del reato.

Specialmente in questi ultimi anni la dottrina si è soffermata particolarmente su tale argomento. La locuzione dell'art. 118 tiene conto, migliorandoli, dei più sicuri risultati dell'elaborazione scientifica. Dall'altro canto, gli studi condotti anche su altri rami del diritto permettono ormai di potere stabilire quali siano i diritti dei quali l'offeso dal reato può *legittimamente disporre*.

Un primo gruppo di casi, contemplati nell'art. 118, sono quelli in cui la legge subordina l'esistenza del reato al fatto che il colpevole svolga un'attività in contrasto con la volontà del titolare del bene giuridico.

Così, per esempio, nella violazione di domicilio la legge stessa comprende fra gli elementi costitutivi del reato il dissenso della persona offesa. In tali casi è chiaro che, ove manchi questo elemento costitutivo del reato, non si possa parlare di violazione della legge penale, bensì di un'attività permessa dall'ordinamento giuridico.

In altri casi può accadere che il consenso dell'individuo offeso valga egualmente ad escludere il carattere di illecito al fatto, sebbene la legge non faccia espressa menzione del dissenso, quale elemento costitutivo del reato, come, ad esempio, nel caso di furto.

E' precisamente in relazione a tali casi di silenzio della

legge, che si agita il problema relativo al valore discriminante del consenso.

Fra le numerose opinioni, che si sono venute delineando nella dottrina e nella prassi, il Progetto nell'art. 118 ha creduto di assumere come criterio più sicuro quello del riferimento al concetto di *disponibilità* del bene giuridico, integrato dall'altro concetto che attiene alla capacità di agire validamente nella persona che del bene ha diritto di disporre.

Naturalmente con l'indicazione di tali criteri l'art. 118 non dà la soluzione concreta di tutti i casi, ma dà la chiave di volta per orientarsi nelle fattispecie spesso ardue e complesse. Si tratta di indagini, che hanno riferimento in vari rami del diritto e alla natura dei beni pubblici o privati, e che quindi possono avere soluzione particolare secondo che venga in questione l'una piuttosto che l'altra categoria dei beni. Non è da escludere che la stessa legge penale possa fornire elementi testuali indiretti per la netta soluzione dei singoli casi, sia argomentando dall'istituto della querela, quando ne ricorra l'applicazione, sia argomentando dai casi, in cui il consenso si trova considerato dalla legge, non come causa di esclusione del reato, ma come circostanza diminvente. E occorre avvertire che, nei rami del diritto in cui anche la consuetudine opera come fonte di norme giuridiche, debba anche questa tenersi presente per stabilire se un bene possa ritenersi o meno capace di disposizione da parte del singolo.

107. - Negli articoli dal 121 al 127 è disciplinato l'istituto della querela come istituto esclusivamente di diritto sostantivo, riservando alla procedura penale di regolarne tutti gli affetti formali.

Le ragioni, per cui il Progetto aderisce al sempre più diffuso insegnamento dottrinale che considera la querela come una condizione attinente all'esistenza del reato, e non già come semplice condizione di procedibilità, possono desumersi da quanto fu più innanzi accennato circa il problema di correlazione fra l'interesse individuale e l'interesse statale nella struttura del reato. Il Progetto, ispirandosi al criterio direttivo che debba l'interesse statale imporsi nella maggiore misura possibile a quello individuale nella determinazione e nella repressione dei delitti, ha cercato di limitare al minor numero di casi possibile l'istituto della querela, e lo ha inoltre disciplinato in modo da ridare vigore al principio della prevalenza dell'interesse dello Stato in tutti quei momenti del processo, in cui, per causa sopravvenuta, l'interesse del singolo potesse venir meno.

Movendo dal concetto che la querela è un *diritto* della persona offesa dal reato, è stata nettamente distinta la capa-

cità di acquisto da quella dell'esercizio del diritto. Ogni persona offesa da un reato ha il diritto di querela, ma non tutte le persone offese da un reato hanno la capacità dell'esercizio del diritto di querela. Non hanno la capacità *di esercizio* del diritto di querela i minori degli anni quattordici e gli interdetti a cagione di infermità di mente: per essi il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. Possono, per contro, esercitare il diritto di querela i minori, che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, e, *in loro vece*, possono altresì esercitarlo il genitore, ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione, espressa o tacita, di volontà del minore o dell'inabilitato. Così, mentre si è provveduto ad eliminare tutte le controversie che esistevano circa la cosiddetta capacità *naturale* del minore a proporre querela, ogni qualvolta l'offeso da un reato, per cui non debba procedersi d'ufficio, sia minorenni, trova nella legge un'adeguata protezione la *rappresentanza legale* concessa, nell'esercizio del diritto di querela, a persone che sono in condizione di potere assai bene valutare la convenienza dell'uso della facoltà di proporre la querela, in sostituzione e in vece dell'offeso.

Con l'art. 122 l'esercizio del diritto di querela è concesso al curatore speciale solo nel caso in cui la persona offesa sia minore degli anni quattordici o inferma di mente.

Nell'art. 123 ha trovato espresso riconoscimento legislativo il principio, già ritenuto nella dottrina e nella giurisprudenza, per cui alla perseguibilità del reato è sufficiente che la querela sia proposta soltanto da uno degli offesi, dovendo l'interesse punitivo, che in questo caso si presenta concorde fra Stato e alcuno degli individui offesi, evidentemente prevalere sulla volontà assente o contraria degli altri individui offesi dal reato. In tale senso si palesa uno dei profili, secondo i quali si suole affermare che la querela ha carattere individuale.

Nell'art. 124 è stato inserito il principio dell'attuale Codice di procedura penale (art. 153) della indivisibilità della querela, per cui questa si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

Nella prima parte dell'art. 125 la facoltà di proporre querela è sottoposta a un termine di *decadenza*; il diritto di querela non può più essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno in cui la persona che ha la facoltà di esercitare il diritto ebbe notizia del fatto che costituisce il reato, ma, in ogni caso, non oltre un anno dal giorno in cui il reato fu commesso. Una simile restrizione alla querela fu inserita nei Progetti legislativi anteriori al vigente Codice di procedura penale e trova la sua principale ragione in una rinuncia preventiva

al diritto di proporre querela per decorso del tempo e nella esigenza di non rendere imprescrittibili i più lievi reati, per i quali appunto funziona di regola il diritto di querela (arg. art. 158).

Nell'art. 125 è disciplinata pure la rinuncia al diritto di querela, che è configurata come un istituto sostanzialmente diverso dalla remissione.

La rinuncia, espressamente o tacitamente fatta, all'esercizio del diritto di querela costituisce, in conformità alla sua essenza giuridica, una causa d'estinzione del diritto stesso. Al pari della querela, la rinuncia si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

La rinuncia può essere fatta anche dal rappresentante: ma la rinuncia, espressa o tacita, del rappresentante legale, non priva il minore che abbia compiuto gli anni quattordici o l'inabilitato del diritto di proporre querela, perchè il minore che abbia compiuto gli anni quattordici e l'inabilitato, in forza del secondo capoverso dell'art. 121, possiedono la capacità dell'esercizio del diritto.

Nell'art. 127 è posto il principio che il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa, ma, se la querela sia stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato, essendo la querela un diritto *eminentemente personale e intrasmissibile*; con la morte della persona offesa manca la possibilità che la querela sia proposta o che venga dismesso l'esercizio del diritto.

108. - Anche la richiesta, al pari della querela, è configurata come un diritto soggettivo e come una condizione di punibilità, rispetto a tutte le disposizioni del Progetto, che si occupano dello istituto.

Nell'art. 128 è posta la regola, che contempla un principio nuovo rispetto all'attuale legislazione, per cui, in tutti i casi nei quali un'Amministrazione dello Stato sia offesa da reato perseguibile a querela di parte, alla querela è *sostituita* la richiesta fatta dall'Amministrazione, a danno della quale sia stato commesso il fatto che costituisce il reato.

La querela, invero, ha come presupposto essenziale che il reato offenda un interesse individuale diverso da quello dello Stato e destinato a contemperarsi con questo. Ora, siffatta dualità d'interessi non è concepibile nei riguardi dei singoli rami dell'Amministrazione statale, che non hanno soggettività giuridica distinta da quella dello Stato, soggetto primario passivo del reato, e non vi è posto, quindi, nei reati che offendono l'Amministrazione statale per una disciplina di coordinamenti d'interessi diversi e, in conseguenza, per l'ammissione dell'istituto della querela.

In confronto dell'Amministrazione dello Stato non può pensarsi, eventualmente, che ad una valutazione amministrativa di opportunità dell'intervento della tutela penale; valutazione, che appunto intende realizzare l'istituto della richiesta, la quale, per quanto operante in un ambito più esteso di quello dei reati punibili soltanto a querela di parte, tuttavia assorbe in siffatti reati la querela.

L'art. 131 imprime alla richiesta il carattere dell'irrevocabilità, in considerazione specialmente dell'esigenza che la pubblica Amministrazione in tal modo sia costretta a vagliare con molta cautela tutti gli elementi di convenienza o di opportunità nell'avvalersi della facoltà, che la legge le ha conferita. L'attività degli organi dello Stato deve sempre svolgersi su ponderati coefficienti di giudizio, affinché l'attuazione della legge penale non si risolva pubblicamente a danno dello stesso interesse statale.

Il principio dell'irrevocabilità della richiesta permette di ottemperare alle predette esigenze, così nei casi in cui la richiesta sostituisce la querela (art. 128), come in ogni altro caso in cui essa è concessa dalla legge ad un organo dello Stato, per reati che non siano nella legge preveduti come punibili a querela di parte.

Uno di questi casi è appunto preveduto, per esempio, nello art. 129 del presente Capo. Altri casi si possono riscontrare negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, perchè ivi si prevede una *richiesta dell'autorità*.

In armonia col termine per presentare querela, nell'art. 130 è stabilito un termine di decadenza per proporre la richiesta. Esso è egualmente di tre mesi dal giorno in cui l'Autorità, o la persona offesa, abbia avuto notizia del fatto che costituisce il reato; ma, in nessuno caso, può superare un anno dal giorno in cui il reato fu commesso.

109. — Nell'art. 132, infine, è posta una limitazione al diritto di querela in tutti i casi di reato complesso preveduti nell'art. 80 e per i quali si debba procedere di ufficio. Questa limitazione consiste in ciò che, se taluno dei reati che rientra nell'economia strutturale del reato complesso o ne costituisce una circostanza aggravante sia perseguibile a querela di parte, per il reato complesso si deve procedere sempre di ufficio, sicchè la remissione dell'offeso o il fatto che non abbia presentato querela non giova in nessun modo al colpevole. Tale limitazione trova un'ovvia spiegazione nel fatto che il reato complesso, quali che siano gli elementi dai quali esso tragga vita, costituisce un'entità giuridica a sè stante, nettamente distinta dai reati che la compongono.

110. — Nell'art. 119 è posta la disciplina delle circostanze aggravanti nel caso di errore sulla persona offesa da un reato. Per il

primo capoverso dell'art. 61, le circostanze che aggravano la pena sono valutate, ossia sono poste a carico del colpevole, anche se da lui non conosciute, salvo che sia altrimenti disposto. Nell'art. 119 si fa una particolare applicazione della salvezza contenuta nel predetto capoverso, perchè, nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non tutte le circostanze aggravanti sono poste a carico del colpevole, ma solamente le circostanze aggravanti che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.

Se l'art. 119 non esistesse, per la regola generale posta nell'art. 61 sopra ricordata, anche le circostanze aggravanti formulate nella prima parte dell'art. 119 starebbero a carico del colpevole se da lui non conosciute, mentre, per contro, in relazione a tali circostanze, si è voluto porre un temperamento opportuno al rigore del predetto principio. Tale temperamento riguarda situazioni varie, tutte comprese nel concetto di errori sulla persona: ossia il caso di *aberratio ictus*; il caso di errore di riconoscimento della vittima; e il caso di ignoranza della qualità della vittima. Si ripete che, nonostante tale larghezza di comprensione, il temperamento non si è voluto peraltro estendere alle circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità *fisiche* o *psichiche* della persona offesa, poichè tanto l'età come ogni altra condizione o qualità *fisica* o *psichica* della persona offesa costituiscono condizioni di minorata resistenza della persona offesa dal maleficio, e perciò l'errore non può risolversi in una condizione di favore per il colpevole.

111. - Qualora il reato, oltre la vittima designata, offenda anche altra persona, diversa da quella contro cui l'azione era diretta, sia per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, sia per altra causa, in forza dell'art. 120 il colpevole risponde dell'evento voluto, e l'evento non voluto è posto pure a suo carico come conseguenza della sua azione od omissione, e ciò a titolo di responsabilità obbiettiva, in applicazione del secondo capoverso dell'art. 45. Per l'evento non voluto, però, si applica al colpevole soltanto il terzo della pena che gli si sarebbe dovuta infliggere se l'evento fosse stato voluto, osservate le disposizioni dell'art. 119, relative alla disciplina delle circostanze aggravanti nel caso di errore sulla persona dell'offeso. Se la pena che si sarebbe dovuta infliggere al colpevole per l'evento non voluto sia la pena di morte o l'ergastolo, si applica la reclusione da otto a quindici anni. In tal modo si è provveduto a mitigare notevolmente il rigore del principio, per cui è posto a carico del colpevole anche l'evento non voluto.

112. - L'art. 120 risolve un problema molto importante, che aveva suscitato vive controversie nella dottrina e nella giurispruden-

za, anche straniera. Qualora l'azione o l'omissione dolosa produca una pluralità di lesioni o eventi a danno della vittima designata o di altre persone, alle quali essa non era diretta neanche in via di dolo indeterminato, si dubitava se gli eventi non voluti si dovessero imputare a titolo di dolo ovvero di colpa; e se, in ogni caso, si dovesse ammettere un concorso materiale, ovvero un concorso formale di reati. Tali controversie il Progetto ha risoluto, creando una figura di reato complesso; nel quale tutti gli eventi sono imputati a titolo di dolo, ma, nondimeno, è concessa un'attenuazione di pena per gli eventi non voluti, che in realtà accedono al reato complesso doloso sotto specie di responsabilità oggettiva. In altre parole, il Progetto crea qui una figura simmetrica al reato preterintenzionale, col quale essa ha, dal punto di vista psicologico, innegabili analogie.

TITOLO V

Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene

113. — Il « rapporto di diritto penale » avente origine dal reato si esaurisce con l'irrogazione della pena, come mezzo specifico di coazione e di tutela giuridica, e con l'esecuzione della pena stessa. Nel Titolo V sono comprese le disposizioni concernenti la modificazione, l'applicazione e l'esecuzione della pena.

Così, al momento legislativo della pena, disciplinato nei capitoli precedenti, segue il momento giurisdizionale ed amministrativo insieme; quello cioè del processo e della condanna, per mezzo degli organi del potere giurisdizionale penale; e della esecuzione della condanna, per parte degli organi del potere esecutivo o amministrativo penale.

CAPO I

Della modificazione e applicazione della pena

114. — Nella fase dichiarativa della pena (momento giudiziario) sono fissati i limiti del potere discrezionale del giudice, con criteri nuovi, informati ad un'ampia libertà di indagini, di valutazione, di convincimento (art. 133).

Al sistema di latitudine del Codice vigente, circoscritto in confini angusti (condanna condizionale e attenuanti generiche), si è sostituito un largo potere discrezionale, che ha limiti obiettivi, per quanto ampi, nello stesso sistema della legge, e limiti subiettivi, nell'obbligo che incombe al giudice d'indicare i motivi, che giustificano l'uso da lui fatto di detto potere.

Devesi premettere che il Progetto non accoglie il principio della pena indeterminata, essendo il concetto d'*indeterminatezza* antitetico a quello di *pena*; la quale, per adempiere alla sua funzione di prevenzione generale, deve essere anzitutto *certa*; ma, conferendo al giudice, nell'applicazione della pena, larghi poteri discrezionali, dà alla pena stessa una maggiore elasticità, ottenendo così l'*individualizzazione della pena*, che è scopo essenziale di un buon sistema punitivo.

La discrezionalità del giudice si esplica, o con la scelta fra più pene alternativamente comminate; o con l'aggiunzione di una pena ad un'altra; o con facoltà, più ampia di quella consentita dal Codice vigente, di aumento e di diminuzione entro i massimi ed i minimi legali; o con l'astensione dal giudizio (art. 93: minori di anni 14); ovvero con la concessione dei benefici del perdono giudiziale (art. 170) e della sospensione dell'esecuzione della pena (art. 165), ecc.

E ciò, non in omaggio al principio di *equità*, ma sul fondamento di una libera indagine intorno ai moventi a delinquere, al carattere, alla personalità, ai precedenti giudiziari e penali, ed alla vita anteatta del reo; ferma sempre, come base fondamentale della determinazione della pena, la *gravità del reato*. L'attività del giudice, nel momento più importante del procedimento (individuazione giudiziaria della pena), deve tendere all'analisi del reato nell'aspetto obiettivo e subiettivo, attingendo i limiti al vasto potere discrezionale conferitogli, dalle innumerevoli circostanze che accompagnano il reato (art. 134).

Il giudice, in questa complessa indagine, deve, anzitutto, tener conto della *gravità del reato*: essa si determina secondo la gravità del danno sociale e del pericolo sociale da esso cagionato; e si desume dalle modalità dell'azione criminosa, dal danno o pericolo arrecato alla persona offesa, dall'intensità del dolo, e dal grado della colpa (art. 134, p. p.).

L'indagine subiettiva del reato va poi necessariamente integrata col più ampio esame della personalità del reo, eseguito sulla scorta dei suoi precedenti, del suo carattere, delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, e sopra tutto dei *motivi del delitto*, che sono giustamente considerati come i più sicuri *rivelatori* della personalità del delinquente.

La pena irrogata dovrà, in tal modo, determinarsi in base al triplice criterio, della gravità del reato, della malvagità del colpevole, e della sua pericolosità (art. 134, p. 2^a).

Ancora una volta va rilevata la grande importanza dell'art. 134, già segnalata da questa Relazione a proposito dell'art. 111 in materia di concorso di più persone in un reato. Essa è la base del sistema punitivo del nuovo Codice, informato, come è noto, ai due principi fondamentali della *gravità del reato* e della *pericolosità del reo*. Detto articolo è infatti richiamato varie volte, come nelle disposizioni relative al delinquente abituale (articoli 99 e 100), al delinquente professionale (art. 101), al delinquente per istintiva tendenza (art. 104), nelle misure di sicurezza (art. 204), nell'art. 79, ecc.

115. - Seguono alcune norme sul computo delle pene temporanee e pecuniarie (art. 135); sul ragguaglio fra pene detentive e pa-

ne pecuniarie; e sulla conversione di una pena pecuniaria in pena detentiva (art. 136).

116. - La carcerazione preventiva e la pena detentiva hanno finalità diverse, essendo la prima una necessità procedurale, costituendo la seconda esecuzione di una sanzione punitiva. Dalla diversità degli scopi deriva logicamente il principio che la carcerazione preventiva non debbesi mai scomputare. Ma l'applicazione di questa norma troppo rigorosa è temperata dalla facoltà data al giudice di fare o non la detrazione, in vista della pericolosità del reo. È conferma di ciò l'esclusione da tale beneficio delle persone socialmente pericolose (delinquenti abituali, professionali, per tendenza) condannate alla reclusione (art. 137, p. p.).

La detrazione è obbligatoria per le pene pecuniarie; mentre, ai fini della detrazione, due giorni di carcerazione preventiva si computano per un giorno di pena detentiva, data la maggiore affittività di quest'ultima (art. 137, capov. 1. e 3.).

Nei casi in cui, per i reati commessi all'estero, si rinnovi il giudizio nello Stato, si tiene conto della pena scontata all'estero; e, se vi sia stata carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'art. 137 (art. 138).

Quanto alle pene accessorie, è stabilito il principio che l'esecuzione di esse abbia inizio dopo l'espiazione della pena principale e della misura di sicurezza, che eventualmente l'accompagna (art. 139); e che il giudice possa ordinare la provvisoria applicazione di talune pene accessorie (sospensione dall'esercizio di pubblici uffici, di una professione, o arte, dalla patria potestà o autorità maritale) anche all'imputato, nelle more dell'istruzione o del giudizio, ove ritenga che tale pena accessoria possa seguire alla condanna (art. 140).

Sono questi i provvedimenti interdittivi di prevenzione, da lungo tempo reclamati dalla dottrina, e che la legislazione speciale ha già introdotto per singoli casi.

CAPO II

Dell'esecuzione della pena

117.- Dal principio della *personalità del reo*, che informa gran parte delle disposizioni contenute nel Libro I, deriva la necessità dell'individuazione della pena, soprattutto nella sua fase di esecuzione (momento *amministrativo* della pena).

Scopo precipuo del Progetto è di individualizzare sensibilmente la repressione, e d'intensificare la funzione preventiva delle sanzioni del Codice penale vigente. Il difficile problema di combattere con la pena, particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, minorile, e degli infermi di mente pericolosi, ha portato il Progetto ad attuare un sistema penitenziario basato sulla specializzazione della pena, in corrispondenza della personalità del reo.

Nella fase dell'esecuzione occorre indirizzare le pene al duplice scopo di riabilitare, da un lato, moralmente, e riadattare socialmente i delinquenti occasionali e correggibili (delinquenti primari); e dall'altro di eliminare, per quanto è possibile, dalla vita sociale gli abituali ed incorreggibili, mantenendo sempre fermo nella pena il carattere di afflittività, e la sua funzione satisfatoria.

Uniformandosi a tali criteri, il Progetto stabilisce:

- a) per i *delinquenti primari*, un trattamento benigno;
- b) per i *delinquenti abituali*, ai vecchi sistemi di coazione, ormai riconosciuti inadatti e dannosi, sono sostituite sanzioni eliminative, che garantiscono la società, senza escludere la possibilità per il condannato, di un ritorno al consorzio civile (stabilimenti speciali, o sezioni di essi, con obbligo del lavoro);
- c) per i *semi infermi di mente*, (infermità psichica, sordomutismo, intossicati cronici, ubbriachi) è disposto l'internamento in speciali stabilimenti, con la possibilità di un regime di cura, di custodia o di segregazione, in sostituzione o accanto alla pena, che mentre rende il delinquente socialmente innocuo, valga ad ottenerne, quando è possibile, anche la guarigione.
- d) per i *minori*, le nuove disposizioni sono intese a combattere la delinquenza con misure aventi carattere educativo e correttivo. Infatti il Progetto considera i minori degli anni 14 sempre incapaci di diritto penale (art. 93); e nei confronti dei minori degli anni 18 (art. 94) ha cercato di *ridurre al minimo*, nella pena inflitta ai medesimi, il carattere punitivo, che, avvertito dalla coscienza del minore come un precedente incancellabile, può generare lo scetticismo nella pratica del bene, e funzionare, più che da contropinta, da nuova spinta al delitto. Perciò i minori, sino al compimento degli anni 18, scontano le pene in stabilimenti distinti da quelli degli adulti, ove è loro impartita un'istruzione diretta, in prevalenza, alla rieducazione morale; e possono essere ammessi al lavoro all'aperto, anche subito.

Trattasi di speciali istituti ad essi esclusivamente destinati, considerati come luoghi di educazione e di correzione, più che come luoghi di pena, agli effetti del regime, e, sotto certi aspetti, anche delle conseguenze legali del ricovero.

Il regolamento generale carcerario dovrà interpretare ed attuare, anche nelle sue logiche conseguenze, il pensiero del legislatore.

118. - Inoltre, per mantenere sempre viva l'efficacia della pena, sono state dettate norme a che la pena inizialmente irrogata subisca, durante l'espiazione, quelle modificazioni richieste dalla finalità della pena stessa.

Per raggiungere tale scopo occorre un'intima connessione tra la giurisdizione penale e l'esecuzione amministrativa delle pene: a ciò risponde il nuovo istituto del giudice di vigilanza, a cui sono conferiti, durante l'esecuzione della condanna, ampi poteri di vigilanza, di controllo, di decisione.

Il giudice di vigilanza, infatti, deve seguire il corso della esecuzione della condanna, deve conoscere e vagliare gli effetti che l'applicazione della pena produce nell'animo del condannato, deliberando, circa le modalità dell'isolamento diurno, l'ammissione del lavoro all'aperto, l'assegnazione dei condannati nei vari tipi di stabilimenti di pena (articoli 141 e 142), e tenendo conto, nella ripartizione dei condannati in ogni stabilimento penitenziario, della recidiva, e dell'indole del reato (art. 143), e determinando persino, se, nella scelta dello stabilimento, debba prevalere il criterio curativo o afflittivo, date le condizioni in cui si trova il reo.

E tali ampi poteri erano indispensabili per rendere veramente operativo e salutare il principio della *individuazione* in tutta la sua efficienza, specialmente nella fase dell'esecuzione della condanna.

119. - Merita particolare rilievo il principio, che il condannato deve, coi proventi del suo lavoro, eseguito durante l'espiazione, rimborsare lo Stato della spesa che sostiene per il mantenimento in carcere del condannato stesso; mentre il diritto dello Stato al pagamento delle somme dovute a titolo di spese pecuniarie e di rimborso di spese di giustizia cede il privilegio della priorità al risarcimento del danno alla parte lesa (art. 145).

120. - Gli articoli 146 e 147 contengono disposizioni riguardanti il rinvio dell'esecuzione delle pene non pecuniarie, che può essere obbligatorio o facoltativo. Tale istituto, disciplinato nell'art. 583 del vigente Codice di procedura penale, è stato compreso nel nuovo Codice penale dove si parla di « *rinvio* » dell'esecuzione, anziché di *sospensione*, per mettere in evidenza che trattasi di esecuzione *non ancora cominciata*.

121. — L'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena è completato da quello della sospensione della pena stessa per la sopravvenuta infermità psichica del condannato.

Il giudice dell'esecuzione *deve* ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione nella pena detentiva, se il condannato, prima di iniziare l'esecuzione o durante l'esecuzione, sia colto da "*infermità psichica*", tale da impedire l'esecuzione medesima; mentre *può* sospendere la pena, *in ogni altro caso di infermità psichica*. Nella prima ipotesi il condannato è ricoverato in un manicomio giudiziario, e, se il condannato è un *delinquente primario* che deve espiare una pena breve, può essere ricoverato in un manicomio comune (art. 148, p. p.). L'infermità psichica sopravvenuta sospende anche l'esecuzione capitale, se sia tale da impedire l'esecuzione medesima (art. 148, capov.).

Il provvedimento di sospensione o di differimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono (art. 148 ult. capov.).

A questo punto è da rilevare la profonda diversità di trattamento fatto al condannato, colto da pazzia nel periodo di espiazione, dal Codice vigente e dal Progetto. Secondo il primo, il condannato impazzito è internato in un manicomio giudiziario, che è una casa di pena, ove continua l'espiazione; col Progetto, invece, l'esecuzione è sospesa, perchè il manicomio giudiziario non fa più parte degli istituti carcerari, ma rientra nella categoria degli stabilimenti destinati alle misure di sicurezza (art. 216, n. 3). Ciò, mentre risponde ad un concetto di maggiore umanità, in quanto il condannato pazzo, durante l'infermità, non deve considerarsi come un individuo in stato di espiazione, adempie più efficacemente allo scopo sociale della pena stessa; per cui lo Stato afferma sempre il principio, che ad esso, esclusivamente, spetta la *sorveglianza* sulla condotta del condannato, durante tutto il periodo di espiazione. E tale vincolo di sorveglianza si manifesta vieppiù accentuato per i delinquenti abituali e per tendenza istintiva, nei cui confronti non può essere mai disposto il ricovero in un manicomio comune, come per i delinquenti primari, condannati a pene di breve durata (art. 148, p. p.).

122. - La fase esecutiva della pena è integrata dalle *due nuove istituzioni*, dei *Consigli di Patronato* presso ogni Tribunale, per l'aiuto alle famiglie dei detenuti e per l'assistenza, specialmente postcarceraria, dei liberati dal carcere; e della *Cassa delle ammende* costituita in personalità giuridica presso il Ministero della Giustizia

TITOLO VI

Dell'estinzione del reato e della pena

CAPO I

Dell'estinzione del reato

123. - Questo Titolo si differenzia notevolmente dal corrispondente Titolo IX del Codice vigente, sia perchè raccoglie molti istituti e disposizioni ora disseminati in altre leggi, oltre che nei Codici, sia per le sostanziali innovazioni che introduce.

124. - Ed una prima riguarda la sua denominazione, per la quale si sono meditatamente abbandonate le attuali locuzioni di estinzione dell'azione penale, estinzione della condanna.

Secondo una recente dottrina processualistica, il significato tradizionale dell'azione penale ha subito un mutamento sostanziale. Essa considera l'azione come una 'ntità del tutto distinta dalla pretesa che intende far valere. Questo concetto, che trova riscontro nel campo civilistico (dove si discute se la prescrizione estingua il diritto o l'azione, e si vuole, nelle obbligazioni, distinguere il *debitum* dalla responsabilità), presenta non poche variazioni nelle formulazioni dei diversi scrittori, ma in tutte rimane costante l'impossibilità d'identificare l'azione con la pretesa giuridica che ne è l'oggetto.

Discende da ciò che l'azione, di per sè, non sia suscettiva di estinzione, non potendosene impedire l'attivazione anche quando sia venuto a mancare il fondamento della pretesa; ond'è che, quando la legge penale o quella civile parlano di estinzione dell'azione penale o dell'azione civile, intendono riferirsi, non all'azione, ma al rapporto giuridico oggetto della pretesa, e così, nel campo penale, al reato, considerato non come fatto (che il fatto è una realtà storica insopprimibile), ma come entità giuridica, secondo la classica espressione del Carrara.

A questa dottrina attenendosi, il Progetto ha di conseguenza sostituito, alla locuzione « estinzione dell'azione penale », quella di « estinzione del reato ».

125. - Quanto alla sostituzione della locuzione « estinzione della condanna penale » in quella di « estinzione della pena », essa trova pure la sua ragione nella considerazione che, tanto

la sentenza di condanna, come il fatto della condanna, sono anch'essi una realtà processuale insopprimibile, e non possono perciò, come tali, essere cancellati da verun precetto legislativo.

Qui pure, quello che, per effetto della causa estintiva, vien meno è la esecuzione della pena, ossia il rapporto giuridico penale considerato nel momento della sua concreta effettuazione; è dunque la pena che viene estinta, non la condanna.

Le quali considerazioni danno anche la ragione di avere raccolto e trasportato in questo titolo tutte le altre disposizioni relative alla materia e contenute in altre leggi, e ciò perchè di tutte le cause estintive del reato e della pena deve occuparsi il Codice penale.

126. - Prima di passare alle singole cause di estinzione del reato e della pena, sarà opportuno un breve esame delle norme d'indole generale che attengono alla materia.

Tre di queste s'incontrano nell'art. 171. La prima - *quando un reato sia presupposto di altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato* - risolve una questione a cui hanno dato luogo varii casi presentatisi nella pratica, quello, ad es. della remissione della querela in tema di appropriazione indebita e dei suoi effetti sulla ricettazione della cosa appropriata. Ed essa segue il criterio della autonomia dei due reati, nella considerazione che non possa la volontà privata influire nemmeno indirettamente sulla procedibilità in ordine a reati perseguibili di ufficio.

La seconda regola - *la causa estintiva di un reato, che sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso* - riferendosi alla struttura unitaria del reato complesso, che è un reato a sé, ben distinto da quelli che lo compongono, afferma logicamente la inefficacia delle cause estintive, proprie dei singoli reati, rispetto alla nuova entità giuridica, con un criterio identico a quello che ha ispirato le disposizioni dell'art. 132.

La terza regola finalmente - *l'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione* - segue un criterio di rigore, dettato dalla considerazione che il reato connesso riverbera una maggiore gravità, obbiettiva e subbiettiva, sull'altro reato, rientrando quindi nella valutazione di questo.

127. - L'art. 185 regola invece il concorso di cause estintive, con norme che si propongono di risolvere testualmente questioni ora vivamente controverse, partendo dal criterio che la causa di maggiore efficienza, o più favorevole, debba prevalere sulle altre ed operare eventualmente anche sugli effetti residui di una causa estintiva precedentemente verificatasi, che

abbia avuto portata meno ampia. Casi più frequenti di applicazione di quest'ultima regola sono quelli di un'amnistia che sopravvenga ad una prescrizione già verificatasi, ad un indulto o ad una grazia.

128. — Altra norma generale è quella dell'art. 184, che afferma il carattere soggettivo delle cause di estinzione del reato e delle pene, e ciò come regola, e quindi salve le eccezioni concernenti l'amnistia o la remissione. Per questa l'effetto estintivo è testualmente stabilito dall'art. 155, primo capoverso.

Per l'amnistia esso si desume dall'indole dell'istituto, e anche indirettamente dalle eccezioni stabilite nell'ultima parte dell'art. 151.

Nè la disposizione in esame è in contrasto col principio affermato che le cause estintive operano sul reato, essendosi già visto come, parlando della estinzione del reato, s'intende riferirsi all'estinzione del rapporto giuridico, base della pretesa punitiva, la quale, pur essendo unico il reato, è invece plurima rispetto ai vari concorrenti.

129. — In coerenza poi col sistema accolto del cumulo materiale delle pene, l'art. 186 regola l'influenza della estinzione della pena di morte o dell'ergastolo nei reati concorrenti o puniti con pene temporanee e viceversa, risolvendo incertezze già verificatesi nella pratica.

In questa stessa parte proemiale, in cui si è data notizia delle principali innovazioni introdotte dal Progetto in materia di estinzione del reato o della pena, converrà accennare, fin d'ora, come il Progetto (art. 196), pure attribuendo anche al decorso del tempo efficacia estintiva della pena (del che veramente ora si disputa in dottrina), esclude che esso possa venire considerato come una specie della prescrizione.

Già nel vigente Codice, e anche nella riforma progettata, esistono profondi elementi di divario fra la prescrizione del reato e l'estinzione della pena per decorso del tempo, tali da non consentire una unificazione concettuale dei due istituti. La prescrizione del reato ha un regime di cause sospensive e interuttive che non ricorre nell'estinzione della pena per decorso del tempo. Nell'una, la causa estintiva opera incondizionatamente rispetto a qualsiasi soggetto; nell'altra, la causa estintiva non ha rilevanza in tutti i casi, nè in confronto di tutti i delinquenti, ma soltanto in confronto dei delinquenti primari, e fra questi è escluso altresì il delinquente per tendenza. L'una ha carattere irrevocabile; l'altra lo acquista soltanto se il colpevole non commetta un delitto grave entro un termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto è disposto

per la sospensione condizionale della condanna; l'una ha una disciplina giuridica uniforme rispetto a tutti i reati; l'altra comporta deviazioni, dalla disciplina giuridica ordinaria per i reati più lievi. E pertanto resta dimostrato che l'estinzione del reato aderisce allo schema dell'istituto generale della prescrizione che si trova fissato anche in altri rami del diritto, laddove l'estinzione della pena presenta uno schema tutto proprio, che lo distacca dall'istituto della prescrizione e, nei congrui casi, richiama delle analogie ora con l'istituto della decadenza, ora con quelli della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale.

130 - Passando ora all'esame delle singole cause di estinzione del reato, la prima di esse, prevista dal Progetto, è *la morte del reo avvenuta prima della condanna*.

Segue la disciplina dell'*amnistia* (art. 151); più precisa dell'attuale, assorbe alcune disposizioni comprese finora nel Codice di procedura penale e, al pari degli istituti dell'*indulto* e della *grazia*, è circondata da maggiori garanzie, non per diminuire in alcun modo la prerogativa sovrana sancita in questo campo dallo Statuto, ma per meglio disciplinare i casi e i fini, per i quali è lecito far uso della facoltà della Sovrana indulgenza, come metteva in rilievo il Guardasigilli nella Relazione alla Camera dei Deputati.

Vengono adottate le seguenti regole:

a) si mantiene ferma la distinzione fra *amnistia propria* e *impropria*: la prima, anteriore alla condanna, estingue il reato senz'altro; la seconda, intervenuta dopo la condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna stessa e le pene *accessorie*.

Rimangono salve, in ogni caso, le *conseguenze civili* del reato (art. 199); nonchè l'eventuale applicazione di una misura di sicurezza in seguito ad accertamento del fatto e della pericolosità di colui che lo ha commesso, come pure, l'esecuzione di quelle ordinanze emesse prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile (art. 314 p. p.), a meno che non sia diversamente stabilito dal decreto di amnistia, omaggio questo dovuto, per ovvie considerazioni di ordine costituzionale, alla prerogativa del Principe.

E, anche nel caso di amnistia impropria, rimangono salvi l'applicazione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza divenuta irrevocabile (art. 214, capov. 1°) e tutti quegli effetti penali, derivanti dalla condanna, che non debbono essere considerati come pene accessorie (arg. art. 151, p. p.);

b) si dichiara che l'estinzione del reato per effetto di amnistia è limitata ai reati *commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto*, salvo che questo stabilisca una data diversa (art. 591, p. p. del vigente Cod. proc. pen.);

c) si ammette che l'amnistia possa essere sottoposta a condizioni e ad obblighi;

d) si stabilisce che, nel caso di concorso di reati, l'amnistia si applica singolarmente ai reati, per i quali è concessa (come nel capov. dell'art. 591 del vigente Cod. proc. pen.);

e) si stabilisce il principio, in coordinazione con il trattamento di rigore fatto nel Progetto a determinate categorie di persone, socialmente pericolose, che l'amnistia non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che il decreto dispona diversamente.

131. - La remissione è causa estintiva del reato per il medesimo principio giuridico, che induce a considerare la querela istituita di diritto sostantivo; fa venire meno una condizione di punibilità. Le norme contenute nel Progetto (articoli 152 a 156) si riferiscono agli argomenti oggi disciplinati, in parte, nel Codice penale e, in parte, nel Codice di proc. pen. (art. 88 Codice penale, articoli 156 a 161 Codice di proc. pen.) e che riguardano:

a) - il modo: la remissione è processuale o extra processuale. La remissione extra processuale è espressa o tacita. È tacita, quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la querela proposta. La distinzione ha il pregio di precisare, eliminando dubbiezze di interpretazione, che:

- la remissione processuale non può essere che espressa e, s'intende, dev'esser fatta nelle forme stabilite dal Codice di procedura;

- la remissione extra processuale espressa non è condizionata a requisiti di forma;

- la remissione extra processuale tacita si ha soltanto quando il querelante abbia posto in essere fatti, che rivelino in maniera non equivoca la sua volontà di non insistere nel proposito di mantenere in vigore gli effetti, derivanti per legge della querela proposta. Il Progetto ha abbandonato la formula del vigente Codice di procedura, che fa menzione di « fatti di riconciliazione », in quanto ha ritenuto, con più esatta visione delle esigenze della vita reale, che sia sufficiente esigere l'incompatibilità tra i fatti compiuti e la querela proposta, piuttosto che richiedere un'indagine eminentemente soggettiva, e quindi ardua nella sua delicatezza, come quella che il Codice attuale esige per la prova della riconciliazione;

b) - il tempo: la remissione non può intervenire se non prima della condanna, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti, come è prescritto nell'art. 563 per i reati di adulterio e di concubinato;

c) - le circostanze: la remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può es-

sere fatta rinuncia all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno; s' inverte così la norma del Codice vigente, secondo la quale si presume *juris et de jure* la rinuncia al diritto di esercitare l'*azione civile*, quando nell'atto di remissione il remittente non ne abbia fatta espressa riserva (art. 102 Cod. pen. e 157 Cod. proc. pen.). La nuova disposizione è giustificata sia dal fatto che non ricorre la necessità di presumere una qualsiasi rinuncia all'esercizio di un diritto patrimoniale, sia dalla netta separazione, che il Progetto mantiene costante tra effetti penali ed effetti civili del reato;

d) - *l'esercizio del diritto di remissione da parte degli incapaci*: esso è coordinato, per i *minorenni e per gli infermi di mente*, con le norme sulla *imputabilità* e sulla *rappresentanza legale* e con il principio, in vigore anche per l'esercizio del diritto di querela, che, in caso di conflitto di volontà, prevale quella diretta a mantenere le condizioni necessarie alla repressione del reato. Particolarmente si stabilisce (art. 153) che:

- per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal rappresentante;

- i minori, che abbiano compiuti gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione anche quando la querela sia stata proposta dal rappresentante, ma in ogni caso (sia la querela stata proposta dal minore, sia dal rappresentante), la remissione non ha effetto senza l'approvazione del rappresentante;

- il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato; ma la remissione non ha effetto, se questi manifesti volontà contraria;

- le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunga gli anni quattordici dopo che sia stata proposta la querela;

e) - *l'esercizio del diritto di remissione in caso di concorso di più querelanti*: esso è informato sempre al principio di preferire quelle soluzioni, che consentano di mantenere in vita le condizioni necessarie per la repressione del reato. Donde le norme conseguenti (art. 154):

- se la querela sia stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non intervenga la remissione di tutti i querelanti;

- se tra più persone offese da un reato alcuna soltanto abbia proposto querela, la remissione, che questa abbia fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre;

f) - *l'accettazione della remissione*: essa è informata fondamentalmente al principio *invito beneficium non datur*; sì che la remissione non produce effetto, se il querelato l'abbia espres-



samente o tacitamente ricusata, specificandosi, come per la remissione, che la ricusazione di essa è tacita quando il querelato abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettarla. Le disposizioni del Progetto concernono:

- *l'effetto estensivo*: come avviene attualmente, la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra più colpevoli di un reato, si estende a tutti; ma non produce effetto per coloro che l'abbiano ricusata;

- *la capacità di accettarla*: essa è regolata in base alle disposizioni stesse che regolano la capacità di rimettere (art. 153); è disposto inoltre che, se il querelato sia minore degli anni quattordici, o infermo di mente, e non vi sia chi abbia la *rap-presentanza*, ovvero chi la eserciti si trovi con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale;

g) - *l'estinzione del diritto di remissione*: l'art. 156 del Progetto, troncando incertezze dottrinali e giurisprudenziali, stabilisce che il diritto di remissione si estingue con la *morte della persona offesa dal reato*, in omaggio al carattere personalissimo del diritto stesso.

132. - Come si è detto nella parte proemiale, è mantenuto l'istituto della prescrizione come causa di estinzione del reato, corrispondente, salvo le modificazioni che si esporranno, alla prescrizione dell'azione penale. Si vedrà in seguito, a proposito dell'art. 173, come sia stato trasformato l'istituto della prescrizione della condanna.

I principi informativi della nuova disciplina sono i seguenti:

- l'efficacia prescrittiva è limitata al tempo anteriore alla chiusura della istruzione o al decreto di condanna. Ne consegue che, dalla chiusura dell'istruzione sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il decorso del tempo non ha alcuna efficacia estintiva del reato. Dal punto di vista del sistema, l'istituto della prescrizione può operare solamente nel tempo che va dal commesso reato a quello della chiusura dell'istruzione; al di là del quale non vi è più luogo a prescrizione. La chiusura dell'istruzione, infatti, presuppone l'esistenza di un complesso di elementi di prova, che sono sufficienti a far presumere la responsabilità dell'imputato e, con essa, a giustificare la permanenza dell'interesse punitivo dello Stato;

- il criterio della pena in concreto, per fissare i termini di prescrizione, è abbandonato e, in sua vece, è adottato il criterio di adeguare il termine prescrittivo di ciascun reato alla pena per esso stabilita dal legislatore; vi saranno perciò tanti termini prescrizionali quanti sono i reati;

- la sospensione del corso della prescrizione è regolata con maggiore precisione e semplicità;

- il regolamento della interruzione del corso della prescrizione è informata a criteri di maggior rigore;

In conformità dei principi esposti, il Progetto stabilisce (articoli 157 a 162):

a) che la prescrizione estingue il reato, *purchè il tempo necessario a prescrivere sia decorso prima della chiusura della istruzione, ovvero prima del decreto di condanna*;

b) che il tempo necessario a prescrivere è *pari al massimo della pena restrittiva della libertà personale stabilita dalla legge per il reato*, ma che in niun caso può essere inferiore a cinque anni per i delitti e a due per le contravvenzioni; disposizione quest'ultima, che costituisce una deviazione dal criterio adottato, consigliata da considerazioni pratiche, per non indebolire la repressione di reati per i quali sono stabilite, in astratto, brevissime pene.

Per i reati per i quali è stabilita una pena pecuniaria il tempo necessario a prescrivere si determina avendo riguardo al massimo della pena medesima, convertito in pena detentiva: osservati, anche in tal caso, i limiti precedenti. Evidentemente non sono applicabili gli articoli 22, terzo capov., e 24, secondo capov., concernenti il limite massimo di convertibilità della multa e dell'ammenda; l'ipotesi è infatti relativa esclusivamente a pene che sieno state inflitte, e quindi alla materia dell'esecuzione.

Per determinare la pena stabilita dalla legge per il reato, si tiene conto, secondo i casi, anche dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si applicano, anche a tale effetto, le disposizioni che regolano in generale il concorso stesso (art. 171).

I reati, per i quali la legge stabilisce congiuntamente una pena detentiva e una pena pecuniaria, si prescrivono col decorso di un tempo pari alla durata complessiva delle pene.

Il Progetto, in conformità all'art. 92 del Codice vigente, dispone (art. 158, p. p.) che il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione nell'ipotesi di reato consumato, e dal giorno in cui sia cessata la permanenza nell'ipotesi di reato permanente. Pel reato tentato, invece, il detto termine decorre dal giorno in cui sia cessata l'attività del colpevole; norma questa coordinata con la nuova configurazione del reato tentato (art. 58). È appena da avvertire che non si doveva far menzione del reato continuato, atteso il disposto dell'art. 79, primo capoverso.

In via di eccezione, alle regole testé enunciate, in ogni caso in cui la legge faccia dipendere l'esistenza del reato o la sua punibilità dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificata la condizione.

L'ipotesi, anch'essa preveduta nell'art. 158, capoverso, di reati per i quali non si possa procedere che in seguito a richiesta o querela, richiedeva identica soluzione; essendo l'una e l'altra condizione di punibilità, il termine della prescrizione non poteva non decorrere che dal giorno in cui sia proposta la querela o fatta la richiesta.

Distinguendo nettamente la sospensione del corso della prescrizione dalla interruzione, il Progetto stabilisce la sospensione nell'ipotesi di autorizzazione a procedere, in quella di questione deferita ad altro giudizio e, in genere, in ogni altra in cui la sospensione del procedimento penale sia imposta da una particolare disposizione di legge (art. 159); la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa di sospensione.

Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto del procedimento. Pertanto la norma ora vigente soltanto per i termini di prescrizione più brevi di un anno (art. 93, capov. 2° Cod. pen.), è assunta, con maggiore rigore, a regola generale.

La prescrizione interrotta comincia a decorrere nuovamente dal giorno dell'interruzione. Se più siano gli atti del procedimento, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma il tempo a prescrivere in nessun caso può superare il doppio del termine prescritto dalla legge per la prescrizione del reato, da computarsi, quanto alla decorrenza, secondo le norme già esposte (articoli 161, 158).

Il principio della comunicabilità ai concorrenti nel reato degli effetti della interruzione (art. 93, ult. capov., Codice vigente) è, infine, esteso anche agli effetti della sospensione (art. 162, p. p.). Il Progetto, inoltre, prevede l'ipotesi che si proceda congiuntamente per più reati, e stabilisce che, in tal caso, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri. Siffatta norma, sebbene rigorosa, è fondata precipuamente sul principio, già più volte accennato, di favorire la repressione dei reati e sulla necessità d'impedire che, in vista di situazioni processuali inerenti ad uno dei reati per i quali si procede congiuntamente, abbia a verificarsi la prescrizione in ordine agli altri.

133.- Altra causa d'estinzione del reato è l'oblazione volontaria.

Le innovazioni apportate a tale istituto, invocate anche in occasione della legge sulla delegazione legislativa per la riforma

ma del Codice penale, mirano ad estenderlo ad un maggior numero di contravvenzioni e a renderlo meno gravoso e di più facile applicazione e, inoltre, a regolare con precisione ed uniformità la cosiddetta conciliazione amministrativa.

Nelle *contravvenzioni*, per le quali il Codice penale stabilisce la sola pena dell'ammenda non superiore a lire tremila, il contravventore è ammesso a pagare, prima della pronuncia del decreto penale, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Nelle *contravvenzioni*, per le quali le leggi speciali stabiliscono la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare alla pubblica Amministrazione, prima del procedimento penale, una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa. Il pagamento deve essere eseguito entro il termine di un mese dalla notificazione, fatta al contravventore, dalla pubblica Amministrazione, del processo verbale di accertamento della contravvenzione. Il processo verbale deve essere notificato entro il mese dalla data di esso. Il pagamento estingue il reato. L'istituto, tolto dal R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, relativo alla circolazione sulle strade ed aree pubbliche, è ispirato al concetto di regolare la cosiddetta conciliazione amministrativa, la quale, tra l'altro, ha attualmente l'apparenza di una specie di transazione tra la pubblica Amministrazione ed il contravventore, in ordine alla entità della somma da pagare; transazione che mal si addice al prestigio della pubblica Amministrazione. Il R. Decreto su citato, nell'art. 86 dichiara perentorio il termine di un mese per la notificazione e, negli articoli successivi, regola in modo circostanziato la notificazione medesima e gli atti successivi nel caso di mancata oblazione; tale regolamentazione, com'è naturale, non poteva trovar luogo nel Progetto; in ordine alla perentorietà, o meno, del termine, tuttavia sarebbe forse utile che il Progetto disponesse esplicitamente, potendo dar luogo a dubbi la espressione « deve esser notificato », per quanto energica essa sia.

134. - Il Progetto annovera la sospensione condizionale della pena tra le cause estintive del reato, conferendo all'istituto una più esatta e rigorosa disciplina (articoli 165 - 169). Per tal modo, inoltre, viene esplicitamente risolta la disputa sorta per la formula *la condanna si ha come non avvenuta*, adottata dal legislatore del 1904 e dal vigente Codice di procedura penale.

Nel pronunziare sentenza di condanna alla *reclusione* o allo *arresto* per un tempo non superiore ad un *anno*, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena restrittiva della liber-

tà e convertita a norma di legge, limiterebbe, nel complesso, la libertà personale per la durata suddetta, il giudice, *purchè l'imputato non sia contumace o volontariamente assente*, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di *cinque anni*, se la condanna sia per delitto, e di *due anni*, se la condanna sia per contravvenzione.

Soltanto per i minori degli anni diciotto la misura del tempo è portata a diciotto mesi.

La misura della pena è già raddoppiata rispetto all'art. 423 del Codice di procedura penale vigente, e perciò il Progetto non ha creduto di adottare un criterio ancora di maggior favore per le donne e per coloro che abbiano compiuto gli anni settanta (art. 423, ult. cap., Codice proc. penale).

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 134, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tale potere discrezionale, qualora sia usato con illuminato criterio, potrà rendere efficacissimo, ai fini della prevenzione, l'istituto di cui trattasi.

La sospensione condizionale della pena (art. 166) non può essere concessa a colui, che abbia riportato precedentemente condanna per delitto, *anche se sia intervenuta riabilitazione, nè ai delinquenti o contravventori abituali o professionali, nè ai delinquenti per tendenza*: disposizione più rigorosa di quella attuale e più rispondente ai fini dell'istituto. Può darsi infatti il caso che il colpevole di più reati sia dichiarato delinquente professionale od abituale, anche senza aver riportato precedente condanna (art. 103). La precedente condanna per delitto impedisce la concessione del beneficio anche se, rispetto ad essa, sia intervenuta amnistia; ed invero l'amnistia impropria non fa cessare gli effetti penali della condanna (art. 151).

La sospensione condizionale della pena, in coordinazione con le direttive del Progetto relative alla personalità del delinquente, non è consentita allorchè, alla pena inflitta, debba essere aggiunta una misura di sicurezza. Com'è naturale, a tale regola è fatta eccezione, allorchè si tratta di condannato a pena diminuita per infermità psichica o per sordomutismo o per età minore degli anni diciotto; in tali casi la misura di sicurezza è immediatamente eseguita.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Il giudice ha facoltà (art. 167) di subordinarla all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Può, inoltre, essere imposto al condannato taluno degli

obblighi speciali stabiliti per coloro, che sono soggetti a *libertà vigilata* (art. 230). Così gli obblighi enunciati nella prima parte dell'art. 167, come quelli a cui si riferisce l'ultimo capoverso dell'articolo stesso, possono essere imposti disgiuntamente o congiuntamente. Per tutti è demandato al giudice di disporre il termine, entro cui gli obblighi devono essere adempiuti.

Con norme più rigorose delle attuali il Progetto dispone che se, nei termini stabiliti, il condannato non commetta *altro delitto*, ovvero *altra contravvenzione della stessa indole*, e adempia agli obblighi impostigli, il *reato è estinto*, e non si fa luogo all'esecuzione della pena, nè al pagamento delle spese processuali. È chiaro pertanto che il pagamento delle spese processuali rimane anch'esso sospeso come l'esecuzione della pena, e non può, com'è per il Codice di procedura vigente, essere condizione a cui subordinare il beneficio; ciò dipende, essenzialmente, dall'aver il Progetto considerato l'istituto della sospensione condizionale della pena come causa estintiva del reato.

La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, e la pena deve essere eseguita, se il condannato non osservi, nei termini stabiliti, le condizioni e gli obblighi impostigli, ovvero se, durante o dopo i detti termini, riporti altra condanna per un delitto anteriormente commesso. In questa ipotesi, invero, colmandosi una lacuna del vigente Codice di procedura penale (art. 585), il delitto anteriormente commesso è causa di revoca, in quanto esso sarebbe stato causa ostativa alla concessione del beneficio, e la condanna fosse intervenuta prima della sentenza, con la quale il beneficio medesimo fu concesso; e non era giusto che una situazione processuale potesse costituire una condizione di favore per il recidivo. Qualora poi il condannato riporti condanna per una contravvenzione anteriormente commessa della stessa indole, il giudice, tenuto conto della indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato. Ciò conferma che l'istituto è, nel Progetto, considerato come inerente esclusivamente alla sospensione della pena; era tuttavia naturale che anche le pene accessorie dovessero cessare allorchè, per il verificarsi delle condizioni stabilite, non dovesse aver luogo l'esecuzione della pena principale, ossia allorchè il reato sia estinto. In tali termini, infatti, dispone l'art. 169.

Come si è accennato, rimangono salvi, in ogni caso, gli effetti penali della condanna diversi dalle pene accessorie. Così, per esempio, malgrado l'estinzione del reato, la condanna av-

venuta osta ad una successiva concessione del beneficio ed è elemento per la recidiva.

135. - L'istituto del perdono giudiziale, inteso come allargamento della riprensione giudiziale e corollario ultimo dei principi, che hanno ispirato la condanna condizionale, ha, da tempo, in suo favore, una notevole corrente dottrinale: La Relazione della Camera dei Deputati ne fa oggetto di lunga disamina, anch'essa favorevole all'istituto; delle due Relazioni al Senato, quella dell'on. Garofalo dissentiva, per la ragione che il dare la facoltà del perdono al giudice contrasterebbe con lo scopo del giudizio penale e con i principi del diritto costituzionale, che riserva al Capo dello Stato il diritto di grazia; quella dell'on. De Blasio ammetteva, invece, l'istituto, inteso come remissione della pena, quando il reato fosse perseguibile ad istanza di parte, e questa vi acconsentisse.

Fra le opposte opinioni, il Progetto ha accolto l'istituto, limitandolo ai minori degli anni 18. Mentre, invero, per i maggiorenni può ritenersi sufficiente l'istituto della sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale integra quel complesso di norme, che il Progetto ha adottato, non solo a tutela dei minorenni, ma specialmente nell'interesse sociale, universalmente riconosciuto, d'impedire, per i minorenni stessi, in quanto è possibile, gli effetti deleteri della carcerazione e quelli derivanti, comunque, dalla condanna.

Il Progetto, pertanto, nell'art. 170 dopo di aver stabilito che il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, nè al minorenne che abbia riportato precedente condanna per delitto, anche se sia intervenuta riabilitazione o amnistia (arg. dall'art. 151), nè al minorenne che sia delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza, regola l'istituto in una duplice fase processuale: dell'istruzione e del giudizio. Nella prima fase il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio; nella seconda, dal pronunciare condanna.

Sono requisiti comuni alle due fasi: 1°) che si tratti di reati punibili (in astratto e quindi senza riguardo alla diminuzione per ragione d'età) entro certi limiti. In proposito converrà esaminare se i limiti accolti nel Progetto debbano essere allargati, allo scopo di rendere applicabile l'istituto in un maggior numero di casi; 2°) che il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 134, sia indotto a presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Le disposizioni dell'art. 170 dovranno trovare la loro integrazione in altre norme del Codice di procedura penale, rispetto, ad. es., alla natura del provvedimento giudiziale, alla

eventuale revoca, ai gravami, alla iscrizione nel casellario giudiziale, ecc. Fin d'ora, tuttavia, può affermarsi che il perdono giudiziale è, nel sistema del Progetto, applicabile anche pei reati perseguibili a querela di parte e del tutto indipendente dal consenso dell'offeso; che, sostanzialmente, il giudice dovrà essere convinto, così nella fase dell'istruzione, come in quella del giudizio, della colpevolezza dell'imputato; che la dichiarazione di astensione dal rinvio del giudizio o dal pronunciare condanna non può essere giustificata con riferimento ai concetti di grazia o di remissione della pena, mancando, in effetti, una pena da condonare o da rimettere.

E' da osservare, infine, come sia desiderabile che sia risolta legislativamente, e non lasciata all'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, la questione se il provvedimento, con il quale si concede il perdono, possa, o meno, servire di base per le azioni civili derivanti dal reato, da sperimentarsi innanzi al giudice civile. Sia lecito qui soltanto rilevare che, se, dal punto di vista processuale, chi gode del perdono è fondamentalmente, un prosciolto, può dubitarsi, tuttavia, se egli possa considerarsi tale agli effetti di diritto sostanziale, in quanto, come sopra si accennava, la concessione del perdono presuppone necessariamente un giudizio affermativo di responsabilità.

In ordine all'art. 171 del Progetto, fu già detto in altra parte della Relazione.

CAPO II

Dell'estinzione della pena

136 - La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena, anche pecuniaria (art. 172); ma non impedisce la confisca speciale (art. 245).

137. - Altra causa estintiva della pena è il decorso del tempo, istituito, che, secondo quanto si è già esposto, si differenzia dalla prescrizione per l'assenza di cause sospensive, e per un complesso, come si vedrà, di condizioni ostative e risolutive incompatibili con la prescrizione.

L'art. 173 comprende una duplice previsione, rispetto alla reclusione e alla multa, per le condanne relative a delitti; all'arresto e all'ammenda, per le condanne concernenti contravvenzioni.

La pena della *reclusione* si estingue col decorso di un tempo *pari al doppio della pena inflitta*, e, in ogni caso,

non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. Il *termine decorre* dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui sia interrotta, in qualsiasi modo, la esecuzione già iniziata della pena. La pena della *multa* si estingue nello stesso termine ora indicato, computato sulla pena detentiva, che si sarebbe dovuta applicare in caso di conversione della pena pecuniaria, secondo le norme generali (art. 22 del Progetto).

Le anzidette disposizioni non si applicano: se si tratti di condannato recidivo o di delinquente abituale, professionale o per tendenza; se il condannato, nel termine suddetto, abbia commesso un nuovo delitto; se, nello stesso termine, non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nella impossibilità di adempierle, riserva, quest'ultima, che attenua le asprezze derivanti da incolpevoli condizioni personali.

La sentenza, che dichiara l'estinzione della pena, è revocata di diritto, se il condannato, nel termine di cinque anni, commetta un delitto non colposo, per cui sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, o altra pena più grave.

Tale condizione non è riprodotta relativamente alle condanne per contravvenzione.

Le pene dell'*arresto* e dell'*ammenda* si estinguono nel termine di *cinque anni* a decorrere dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui sia interrotta, in qualsiasi modo, l'esecuzione già iniziata della pena.

Il termine di cinque anni è raddoppiato, se si tratti di condannato recidivo o di delinquente abituale, professionale o per tendenza; se il condannato, nei cinque anni, abbia commesso un delitto; se il condannato, nello stesso termine, non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle.

138. - L'indulto o la grazia condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in altra specie di pena stabilita dalla legge; ma non estingue le pene accessorie, nè ogni altro effetto penale della condanna.

Nel caso di concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene secondo le norme concernenti il concorso dei reati. Si osservano, infine, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'art. 151, in tema di amnistia. Anche per l'indulto e la grazia, come per l'amnistia, il Progetto si è limitato a dettare norme di carattere sostanziale.

139. - Anche la non menzione della condanna nel casellario penale (art. 427 Cod. proc. pen.) è inquadrata, nel Progetto, in questo capo, sul riflesso che la concessione di tale beneficio impedisce, almeno finchè il beneficio non sia revocato, il verificarsi di un effetto penale, quale indubbiamente, secondo il Progetto, deve considerarsi la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, rilasciato a richiesta del privato.

Sono notevoli, rispetto al citato art. 427 Cod. proc. pen., alcune modificazioni apportate dal Progetto per ciò che concerne i limiti della pena, gli elementi di apprezzamento da parte del giudice, le circostanze ostative, gli effetti.

Più precisamente, si stabilisce (art. 175) che se, con una prima condanna, sia inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva per durata non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze di valutazione, obbiettive e subbiettive, indicate per l'applicazione giudiziale della pena (art. 134), può ordinare, nella sentenza, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di elettorato politico e amministrativo. Se il condannato, successivamente, commetta un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. Il beneficio non si applica, se l'imputato sia stato *contumace o volontariamente assente, ovvero quando alla condanna conseguano pene accessorie*.

140. - La *liberazione condizionale*, oggi ritenuta e disciplinata (articoli 16 e 17 Cod. pen.) come uno stadio esecutivo del sistema graduale penale adottato nel Codice vigente, attinente all'applicazione amministrativa della pena, è considerata anch'essa, nel Progetto, come una causa che, col verificarsi delle condizioni risolutive stabilite dalla legge, *estingue la pena* nella parte non ancora realmente eseguita.

Un più largo e razionale uso dell'istituto venne prospettato nella disamina del disegno di legge sulla delegazione legislativa per la riforma del Codice penale come *opportuno correttivo alle pene di lunga durata*, senza però intaccare, di queste, l'utile funzione eliminatrice, nei casi nei quali sia necessaria.

Il Progetto, tenuto conto di siffatta considerazione di politica criminale, ha, in effetti, allargato le possibilità di applicazione dell'istituto, che, però, è stato subordinato, nella sua attuazione, a limiti e condizioni di maggior rigore, ostative, sospensive e risolutive.

Può, infatti (articoli 176 e 177) essere ammesso a liberazione

condizionale il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti della pena, se sia recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, se il rimanente *non superi i cinque anni*.

Però, la concessione della liberazione stessa è *subordinata all' adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato*, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle; ed, inoltre, non è consentita se, dopo la pena, il condannato debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca gli obblighi inerenti alla misura di sicurezza ordinata dal giudice. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena, e il condannato non può essere riammesso a liberazione condizionale.

Decorso, invece, tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della riabilitazione condizionale, la pena rimane estinta.

141. - Sul fondamento dell'istituto della riabilitazione (articoli 178 a 183) non è il caso d'insistere, niuna obiezione essendo stata sollevata al riguardo. Gioverà piuttosto esporre qualche considerazione di sistema, che varrà a porre in luce le differenze che la disciplina dell'istituto, adottata dal Progetto, presenta rispetto a quella oggi in vigore.

Delle due forme di riabilitazione, quella giudiziale e quella di diritto, disciplinate rispettivamente nel Codice penale e in quello di procedura penale vigenti, il Progetto mantiene soltanto la prima, che è la tradizionale e la più importante. La riabilitazione di diritto, che nel Codice di procedura penale era stata inserita dalla legge speciale del 1906, non è stata adottata dal Progetto, perchè contraria ad uno dei suoi più rilevanti principii direttivi, a quello della maggiore individualizzazione dei provvedimenti in materia di giustizia penale: in un Progetto, che annovera fra i suoi cardini fondamentali e fra i suoi pregi indiscutibili l'art. 134, non avrebbe potuto trovare posto un istituto, che, come quello della riabilitazione di diritto, subordina i beneficii della restituzione del condannato nella pienezza della sua estimazione civile alla sola condizione del decorso del tempo, senza tener conto della condotta serbata *medio tempore* da colui, che si tratta di riabilitare.

142. - Ciò premesso, può dirsi, in sintesi, che le norme relative alla riabilitazione giudiziale hanno, nelle loro linee fondamentali,

la struttura medesima che l'istituto ha nel diritto vigente; ma con assai maggiore precisione, dipendente dall'assetto organico che la materia delle pene accessorie ha avuto in altra parte del Progetto. Il coordinamento, che deve essere rigorosamente istituito, fra le disposizioni del Titolo II relative alle pene accessorie e quelle degli articoli in esame, porta innanzi tutto alle seguenti conclusioni, che in più di un riflesso immutano al diritto vigente:

a) La riabilitazione è la causa di estinzione *propria* delle pene accessorie, che abbiano carattere perpetuo. Tra le cause ordinarie di estinzione della pena, alla sola amnistia è riconosciuta, dal Progetto, la stessa efficacia, a differenza del diritto vigente, che s'attribuisce anche all'indulto e alla grazia, sia pure nei limiti indicati nell'art. 87 del Codice penale;

b) La riabilitazione estende inoltre la sua efficacia estintiva a ogni altro effetto penale, che abbia egualmente carattere perpetuo, salvo che la legge disponga diversamente. Perciò, a differenza di quanto si ritiene sotto l'impero del Codice vigente, e salvo che la sentenza di riabilitazione non debba intendersi revocata di diritto nei limiti tracciati nell'art. 181, la condanna seguita da riabilitazione non può costituire elemento di base per la recidiva, nè ostacolo per l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia, concessi sotto condizione, nè potrebbe servire ad attribuire all'autore di uno dei fatti indicati negli articoli 730 e 731 la qualità di condannato per determinati delitti o contravvenzioni, che è circostanza personale costitutiva delle contravvenzioni previste nei detti articoli. La legge ipotizza la circostanza, di cui è cenno, come uno *status*, che, essendo un effetto penale complessivo derivante per legge dalle singole condanne, può cessare per effetto della riabilitazione. Il solo caso di eccezione, a cui si riferisce l'inciso finale della prima parte dell'art. 175, è quello della sospensione condizionale della pena, giacchè il primo capoverso dell'art. 176 stabilisce espressamente che tale beneficio non può essere concesso a chi abbia riportato precedente condanna per delitto, anche se sia intervenuta riabilitazione. L'avere compreso, nell'efficacia estintiva della riabilitazione, anche gli effetti penali, che non siano pene accessorie, costituisce forse la maggiore innovazione introdotta dal Progetto nell'istituto in esame: oltre alle conseguenze già segnalate, una delle ripercussioni più notevoli si ha, come verrà esaminato fra breve, nella possibilità che la riabilitazione coesista con quel provvedimento analogo, che il Progetto disciplina nell'art. 182 (riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale).

c) La stessa efficacia, comprensiva anche di quelli, tra gli effetti penali, che non siano pene accessorie, è dal Progetto rico-

nosciuta, oltre che all'*abolitio legis* (art. 2, capov. 1^o) anche a tutte quelle cause straordinarie, che estinguono il reato e la pena, secondo il momento processuale in cui intervengono, e che il Progetto prevede nei Libri II e III a proposito di singoli reati: quali, ad esempio, per l'art. 513, rispetto a taluni delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa, e per l'art. 556, capov. ultimo, rispetto alla bigamia, l'annullamento, per motivo diverso dalla bigamia, del secondo matrimonio contratto dal bigamo. E' appena il caso di ricordare che la distinzione fra le cause ordinarie di estinzione del reato o della pena, le quali sono previste nel Titolo in esame, e le cause straordinarie, che sono disciplinate nella Parte speciale, deve considerarsi fondamentale e, sotto il profilo che è stato tracciato, può giovare a risolvere dubbiezze, che potrebbero sorgere a proposito della maggiore o minore efficacia da attribuire a cause particolari di estinzione, che fossero stabilite in leggi speciali. Caratteristica di queste cause straordinarie di estinzione del reato è quella della loro piena efficacia rispetto a tutte le conseguenze del reato, così da non consentire che si applichino nemmeno le misure di sicurezza, e ciò in contrasto con le disposizioni, che l'art. 214 detta per le cause ordinarie di estinzione.

143. - Nella Relazione sul Titolo II si mise in rilievo quali, tra gli effetti derivanti dalla condanna penale, si debbano considerare pene accessorie: gioverà, perciò, appena accennare che la riabilitazione comprende, nella sua efficacia estintiva, non soltanto le pene accessorie perpetue, previste nel Codice penale, ma anche quelle che siano previste in disposizioni inserite in altri codici o in leggi speciali, quando queste possano essere considerate quali « leggi penali », secondo la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 26. L'importanza del tema, che trascende i confini dell'argomento in esame, è messa in luce dal fatto che l'esatta valutazione della norma ora richiamata porta a includere nella disciplina delle pene accessorie, e perciò nella sfera di comprensione dell'istituto della riabilitazione, anche quelle incapacità che sono stabilite, ad es., nel Codice civile, come derivanti da condanna penale.

144. - Col passaggio in giudicato della sentenza che concede la riabilitazione, il condannato è reintegrato, immediatamente, e sempre, nella capacità di riacquistare tutti i diritti, che per legge aveva perduto in conseguenza della condanna penale; talora ne riacquista senz'altro anche la titolarità. In ogni caso sono salvi i diritti che i terzi possano avere acquistato *medio tempore*.

L'indole di questa Relazione consente soltanto di richiamare la differenza ora accennata circa gli effetti della riabilitazione, secondo che si tratti di un diritto, piuttosto che di un altro, la cui perdita costituisce il contenuto della pena accessoria. Chi fu privato della patria potestà riacquista immediatamente, per effetto della riabilitazione, la titolarità del diritto relativo, che potrà senz'altro riprendere ad esercitare; ma chi fu interdetto dai pubblici uffici e in conseguenza fu privato dell'impiego che aveva, potrà riacquistare soltanto la capacità di essere nuovamente assunto nello stesso o in altro pubblico impiego.

145. - A questa seconda categoria di casi va ricondotta l'ipotesi preveduta nell'art. 179; le disposizioni in esso contenute dovevano essere dettate, mancando nelle leggi sulla cittadinanza una norma, che si prestasse a regolare la materia in esame. Per effetto della riabilitazione, colui, che sia stato privato della cittadinanza italiana, è restituito soltanto nella capacità di riacquistare la cittadinanza stessa; il riacquisto effettivo si verificherà in seguito a un decreto Reale di concessione che egli dovrà invocare. È sembrato che il verificarsi di una conseguenza che ha riflessi politici così vari, come il riacquisto della cittadinanza, non potesse dipendere soltanto da un provvedimento del giudice, che tali riflessi non saprebbe convenientemente apprezzare, ma fosse necessario il concorso di un provvedimento del potere politico. Il riabilitato rimarrà *medio tempore*, secondo i casi, nella condizione di apolide o di straniero, con la conseguenza eventuale, a suo carico, dell'applicazione degli articoli 8 e 251.

146. - È da osservare che la riabilitazione spiega la sua efficacia estintiva rispetto alle pene accessorie perpetue e agli effetti penali, egualmente perpetui, derivanti da qualsiasi sentenza di condanna, sia essa pronunciata da un giudice ordinario o da un giudice speciale (in questo secondo caso, se e in quanto la legge speciale non detti norme diverse), e perfino se sia stata pronunciata da un giudice straniero, purchè riconosciuta nello Stato. Ammesso il riconoscimento delle sentenze straniere di condanna nei casi preveduti dal n. 2 dell'art. 11, allo scopo di farne derivare a carico del cittadino una pena accessoria, era d'intuitiva giustizia l'estendere, come fa precisamente l'art. 183, le disposizioni relative alla riabilitazione anche a quelle pene accessorie perpetue e a quegli altri effetti penali perpetui, che siano derivati da una sentenza straniera di condanna, riconosciuta nello Stato.

147. - Anche le singole norme, contenute nell'art. 180, che stabiliscono in quali casi la riabilitazione non è consentita, sono caratterizzate da un maggiore rigore rispetto alle corrispon-

denti norme del Codice attuale. Siffatto rigore è inteso a garantire preventivamente la società contro immeritate dichiarazioni di riabilitazione; ma può darsi pure che la condotta posteriore del riabilitato dimostri che egli sia immeritevole di conservare i benefici, che sono inerenti al provvedimento di riabilitazione. Ad eliminare gli inconvenienti che la pratica odierna ha rilevato, soccorrono due norme completamente nuove rispetto al Codice vigente: quella del capoverso dell'art. 178, secondo cui la riabilitazione non può essere concessa più di una volta; e quella dell'art. 181, a termini del quale la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto, se la persona riabilitata commetta entro cinque anni un delitto non colposo (e quindi anche un delitto preterintenzionale), per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, o altra pena più grave.

La prima delle citate disposizioni evita che si riproduca in avvenire la possibilità di situazioni, che logicamente costituiscono altrettante contraddizioni *in re ipsa*, come quella di un delinquente, che sia riabilitato più volte. La seconda disposizione era vivamente reclamata dalla più autorevole dottrina e fa sì che anche la riabilitazione entri nel novero di quei provvedimenti condizionali, che hanno una storia nella nostra legislazione, la quale rimonta alla relazione Gianturco al Re sulla grazia condizionale, e che ormai il Progetto coordina a sistema per una maggior tutela della società contro eventuali ricadute nel delitto.

148.— La necessità, per la maggior parte degli operai, di ottenere lavoro dovunque, e quasi sempre in luoghi lontani dal proprio paese di origine; l'intensità del traffico, che caratterizza il movimento industriale e commerciale odierno e non permette ai capi delle industrie e delle aziende di assumere minute informazioni sul conto degli operai e in genere del personale salariato, che si tratta di ammettere in servizio, hanno fatto sì che da parte dei datori di lavoro oggi si domandi generalmente il certificato penale a coloro, che si presentano a chiedere di lavorare per vivere. Casi degni d'infinita pietà si sono verificati in questi ultimi tempi. Per effetto delle disposizioni sul casellario, sotto l'impero di una disposizione, come quella del n. 4 dell'art. 623, che subordina la non menzione di condanne a piccole pene, non alla circostanza che il reato sia stato commesso da un minore di diciotto anni, ma a quella che la sentenza sia stata *pronunciata* a carico di un minore di diciotto anni, anche se questi abbia commesso il reato quattro anni prima, deve oggi farsi menzione di condanne anche per piccoli reati, che spesso rappresentano trascorsi giovanili, duramente espiati,

Operai onesti, che dovevano procacciare il pane a famiglia numerosa, si sono veduti così chiudere inesorabilmente le porte degli opifici e delle aziende commerciali, a cui avevano chiesto lavoro. Poichè tuttavia negli stessi certificati non si fa menzione delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione, la giurisprudenza non aveva mancato di piegare questo istituto alle esigenze della pratica. Contro la lettera, seppure non contro lo spirito delle disposizioni dell'art. 100 del Codice penale, le nostre Corti di appello si erano indotte a concedere la riabilitazione anche rispetto a condanne, le quali non avessero avuto come effetto alcuna pena accessoria perpetua. Ma il rimedio non era sufficiente.

Recentemente, al fine di far guadagnare la vita ad operai che avevano bene meritato della Patria e del Regime, il Governo dovette emanare un provvedimento diretto a porre in grado tali persone di ottenere un certificato penale senza annotazioni, che avrebbero loro praticamente impedito di lavorare. Trattasi, invero, di un provvedimento eccezionale per la sostanza e per la forma. Esso offrì tuttavia l'occasione al Guardasigilli di riprendere in esame, nella sua integrità, il problema dei certificati penali a scopo di lavoro, a cui il Progetto aveva dedicato due articoli, che, per ragione del loro contenuto, appartengono al Titolo in esame, il 175 e il 182: il primo concernente la non menzione della condanna nei certificati del casellario e il secondo la revoca della menzione della condanna nei detti certificati. Parve al Ministro che l'art. 182 dovesse essere mitigato nella sua severità, specialmente per quanto ha tratto al decorso del tempo che il detto articolo, stabilisce in dieci anni; onde l'opportunità di una nuova formulazione dell'articolo stesso, che Egli ha voluto comunicarmi, affinchè io lo proponessi alla Vostra considerazione:

Art. 182. Nei casi di condanna, non produttiva di pene accessorie o produttiva di pene accessorie, per le quali sia intervenuta una causa di estinzione, il giudice può, su istanza del condannato, dopo cinque anni dalla estinzione delle pene, sia principali che accessorie, ordinare che della condanna non sia più fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragioni di elettorato politico o amministrativo.

Il termine è ridotto a tre anni nei casi di condanna per contravvenzione.

Si osservano, in ogni caso, le disposizioni dei due articoli precedenti, ad eccezione di quella stabilita nel n. 2 dell'art. 180.

La ragione storica delle norme in esame spiega la rubrica

dell'articolo: « riabilitazione agli effetti del casellario ». In realtà, le norme stesse vanno ricollegate a quelle dell' art. 175. Mentre questo articolo consente al giudice di ordinare, avuto riguardo alla personalità del colpevole nel tempo precedente al delitto che di una data condanna non si faccia mai menzione nei certificati del casellario spediti a richiesta dei privati, l' articolo in esame consente al giudice di ordinare che di determinate condanne non si faccia *più* menzione negli stessi certificati, avuto riguardo egualmente alla personalità del colpevole, ma in tempo successivo alla espiazione della pena e, quando ne sia il caso, all' estinzione in senso lato delle pene accessorie. La menzione di una condanna nel certificato del casellario è un effetto penale della condanna stessa. Per l' art. 175, il giudice può impedire che tale effetto si verifichi; per l' articolo in esame, concorrendo circostanze analoghe, il giudice ne può dichiarare l' estinzione. E per questa sua efficacia estintiva, sia pure limitata a un determinato effetto penale della condanna e, anche per questo, solo parzialmente, l' istituto in esame può essere riannodato a quello della riabilitazione, di cui segue la disciplina, salvo la norma relativa al decorso del tempo.

Si hanno così, stando al Progetto, due specie di riabilitazione:

a) quella dell' art. 178, la quale soltanto può estinguere le pene accessorie perpetue e (con le riserve a suo tempo indicate), anche gli effetti penali, che abbiano carattere di perpetuità; per le condanne, da cui conseguano le une e gli altri, la non menzione nei certificati spediti a richiesta dei privati, è sempre subordinata al conseguimento di detta specie di riabilitazione;

b) quella dell' art. 182, che, per necessario coordinamento con la precedente, è limitata alle sole condanne, da cui non conseguano pene accessorie o le cui pene accessorie, temporanee, siano estinte per essere state eseguite o per altra causa di estinzione, e che ha per unico effetto la non menzione delle condanne stesse nei certificati spediti a richiesta dei privati.

Per questa seconda specie di riabilitazione, tutti gli altri effetti penali permangono. Non perciò le condizioni di colui, che abbia riportato una condanna non produttiva di pene accessorie, o per le quali sia intervenuta una causa di estinzione, deve considerarsi peggiore rispetto a quella del condannato, che può invocare la prima specie di riabilitazione. L' ingiustizia e la contraddizione sarebbero fin troppo stridenti. Si abbia presente che da ogni condanna derivano necessariamente effetti penali, che hanno carattere perpetuo; tra gli altri, ad esempio, quello di costituire elemento per la recidiva, che, secondo il Progetto,

e giustamente, non ha limiti di tempo. Ne consegue che colui, il quale abbia riportato una condanna non produttiva di pene accessorie, o per le quali sia intervenuta una causa di estinzione, può normalmente in un primo tempo, cioè dopo cinque anni, chiedere la riabilitazione preveduta nell' art. 182 e, dopo altri cinque anni, essere ammesso a chiedere la riabilitazione di cui all' art. 178, cioè la vera riabilitazione, che lo liberi da ogni effetto penale della condanna.

Le due riabilitazioni sono pienamente compatibili fra loro; possono coesistere. Ed è un vantaggio per la società che sia così. Quella dell' art. 182 ha una finalità speciale e perciò ha effetti limitati; chi domandi di più, cioè la liberazione da ogni effetto penale, deve esporsi a un più duro esperimento, per dimostrare di possedere in realtà le condizioni necessarie per il riacquisto dello *status illesae aestimationis*.

TITOLO VII

**Delle sanzioni civili
e delle misure amministrative di sicurezza**

CAPO I

Delle sanzioni civili

149. - Il Capo primo del Titolo VII tratta delle sanzioni civili, che nel vigente Codice non sono organicamente e compiutamente disciplinate, e spesso si trovano regolate con incerto criterio, oltre che nel Codice penale, anche in quello di procedura penale e nel Codice civile, in guisa da dar luogo a non poche controversie sulla natura di qualche istituto, come quello della riparazione pecuniaria.

Il Guardasigilli, nella sua Relazione alla Camera dei Deputati del 30 gennaio 1925 e nei suoi discorsi alle due Camere (27 maggio 1925 e 17 dicembre 1925), aveva avvertito la necessità di una rielaborazione della materia. Così infatti si legge nella detta Relazione: « È pure necessario, nella revisione del Codice penale, portare l'attenzione sulle sanzioni e le conseguenze giuridiche civili dei reati (risarcimento del danno, restituzione, riparazione pecuniaria, spese processuali, ecc.), al duplice fine di meglio assicurare la funzione riparatrice del danno derivante dai reati e di garantire nel miglior modo l'esecuzione e la realizzazione forzata delle sanzioni stesse, particolarmente nel caso d'insolubilità dei colpevoli ». In questi concetti furono consenzienti tanto la Relazione parlamentare (Relatore De Marsico), quanto la Relazione senatoria (Relatori Garofalo e De Blasio).

Il Progetto ha provveduto a tali esigenze di sistemazione e d'integrazione delle norme concernenti gli effetti civili del reato, regolando in modo particolare: 1°) le restituzioni; 2°) il risarcimento del danno; 3°) la riparazione del danno non patrimoniale, mediante la pubblicazione della sentenza di condanna; 4°) l'obbligo del condannato di rimborsare le spese del suo mantenimento nello stabilimento di pena; 5°) l'ipoteca legale ed il sequestro dei beni mobili dell'imputato a garanzia delle spese del procedimento, del mantenimento, nonché del risarcimento del danno, spese ed onorari della difesa del condannato; 6°) le stesse garanzie sui beni della persona civilmente

responsabile ; 7°) gli effetti giuridici degli atti compiuti dal colpevole a titolo gratuito od oneroso prima e dopo del reato ; 8°) l'obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente ; 9°) l'obbligazione civile *delle persone giuridiche* per il pagamento delle ammende inflitte ai rappresentanti, amministratori e dipendenti ; 10°) gli effetti dell'estinzione del reato e della pena sulle obbligazioni civili.

Quanto alle spese processuali, il Progetto ha creduto, in vista della contemporanea riforma del Codice di procedura penale, riserbarne la disciplina alle norme di rito, in conformità di un indirizzo, che del resto ha avuto già la sua attuazione nei due vigenti Codici di procedura, civile e penale, e che trova la sua giustificazione nel rilievo che l'obbligazione alla rivalsa delle spese ha origine e carattere nettamente processuale.

150. Procedendo all'esame dei singoli istituti, si osserva che l'art. 187 disciplina le restituzioni ed il risarcimento del danno, disponendo che tali obbligazioni traggono la loro forza dalle leggi civili, sia rispetto al colpevole, sia rispetto al responsabile civile.

La sola innovazione di questo articolo concerne il risarcimento del danno non patrimoniale. Ma anche tale innovazione non fa che portare alle sue logiche conseguenze un istituto già accolto dalla vigente legislazione, cioè l'istituto della riparazione pecuniaria. Questa, infatti, specie dopo le modificazioni apportate all'art. 38 del Codice penale dal capoverso dell'art. 7 del Codice di procedura penale, aveva finito per identificarsi in una vera e propria sanzione civile per il rifacimento del danno non patrimoniale, sanzione che, per altro, nelle sue applicazioni, per la necessità di coordinarla all'art. 1151 del Codice civile, conservava residui *ibridi* di limitazioni riferibili ai reati, per i quali poteva essere applicata, ed al giudice, che poteva conoscerne. Tale *ibridismo* il Progetto ha superato, accogliendo senz'altro, in via generale, il principio della risarcibilità del danno non patrimoniale, che trova già largo appoggio nella dottrina civile.

151. — La pubblicazione della sentenza di condanna, quando costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato, è sempre obbligatoria, e deve essere fatta a spese del colpevole (188). I Codici precedenti non conoscevano questa forma obbligatoria di riparazione civile, mentre il Codice vigente la concede soltanto per i reati di diffamazione e d'ingiurie, e ad istanza del querelante. Altre ipotesi sono prevedute nello stesso Codice o in leggi speciali, il più delle volte concepite come effetti penali, da applicarsi discrezionalmente dal giudice (es., articoli 185, 186, 296). Avendo il Progetto accolto il princi-

pio della risarcibilità del danno non patrimoniale, era ovvio che anche la pubblicazione della sentenza, quale mezzo inteso a tale finalità, dovesse assurgere ad un istituto di carattere generale, poichè essa, in sostanza, non è che una forma specifica di risarcimento.

152. — La norma dell'art. 189 è di intuitiva evidenza. Pel Codice vigente i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solilo alle restituzioni ed al risarcimento del danno (art. 39, capov. 1°). Il Progetto, con maggiore esattezza giuridica, mantiene cotesta norma quanto al risarcimento del danno, e dichiara indivisibile l'obbligo alle restituzioni ed alla pubblicazione della sentenza penale di condanna, secondo gli articoli 1202, 1206 Codice civile. Va da sè che, quando non sia possibile far luogo alle restituzioni, subentra anche per questo l'obbligo solidale del risarcimento.

153. — Si è già visto, illustrando l'art. 145, come ai condannati obbligati al lavoro è assegnata una retribuzione, e come questa è in parte destinata al rimborso delle spese per il mantenimento negli stabilimenti di pena. L'art. 190 regola questo rimborso, stabilendo che i condannati debbono rispondere con tutti i loro beni presenti e futuri, a norma delle leggi civili, senza che però l'obbligazione passi agli eredi. Come si vede, cotesta disposizione realizza un altro dei capisaldi prospettati dal Guardasigilli nella sopra ricordata Relazione, dove dice: «Convorrà anche studiare se una migliore e più produttiva organizzazione del lavoro carcerario (nel quale campo molto si è fatto, ma più ancora potrà farsi, qualora non manchino i mezzi necessari), possa assicurare, anche da parte dei rei insolubili, l'adempimento dei loro obblighi di riparazione verso le persone lese dal delitto ». Ed altrove lo stesso Guardasigilli inculcava, assieme alla necessità di disporre l'obbligo del lavoro, quella di destinare parte del salario al rifacimento delle spese, che sostiene l'Erario pel mantenimento dei condannati.

Concetto giusto ed equo, che trovò larga eco favorevole nel Parlamento, e nel campo degli studiosi, perchè non è ammissibile che l'onesto disoccupato viva nell'indigenza e chi delinque sia mantenuto dallo Stato. Per questa ragione l'art. 601, prima parte, del Codice di procedura vigente, il quale dispone che le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono a carico dell'Erario senza diritto a rimborso, non ha avuto concordia di consensi nella opinione pubblica. D'altra parte, il lavoro, potente rieducatore dell'individuo caduto, è pure mezzo prestante per provvedere al proprio sostentamento ed a rifare le spese conseguen-

ziali al proprio fatto delittuoso. Con l'art. 212 del Progetto, le disposizioni dell'articolo in esame e quelle dell'art. 145 sono provvidamente estese alle spese per il mantenimento delle persone ricoverate negli stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Il carattere civile della obbligazione prevista dall'art. 190 porterebbe, a norma dei principi di diritto comune, che essa dovesse trasmettersi agli eredi come ogni altra obbligazione di dare. Il Progetto non accoglie tale conseguenza, ritenendo che per siffatta trasmissione, sia anche indirettamente, il carattere affittivo della pena detentiva si riverserebbe a carico di persone estranee al reato, ed offenderebbe il principio di personalità della pena, che si vuole sia osservato anche rispetto alle pene pecuniarie. Per questa considerazione stabilisce che l'obbligo è personale, e non è trasmissibile agli eredi, anche se a costoro pervengano beni del defunto.

154. - Gli articoli 191, 192 e 193 danno le modalità di realizzazione dei principi contenuti negli articoli precedenti e disciplinano l'ordine di preferenza delle varie obbligazioni, quando siano tra loro concorrenti. Occorrevano garanzie che assicurassero il risarcimento di ogni specie di danno, sia pubblico, sia privato, cagionato dal reato: a tali garanzie provvedono l'ipoteca legale ed il sequestro dei beni mobili dell'imputato, e, occorrendo, altresì dei civilmente responsabili, la cui posizione non è sufficientemente disciplinata dall'art. 610 del vigente Codice di procedura penale.

Tali istituti si trovano già accolti nel Codice civile e nel vigente Codice di procedura penale con un regolamento quasi identico a quello accolto nel Progetto. Quanto all'ipoteca sui beni del responsabile civile, appena occorre avvertire che essa non potrebbe mai riguardare l'obbligazione per il rimborso delle spese di mantenimento del colpevole, di cui poco fa si è illustrato il carattere strettamente personale al reo.

La stessa limitazione, non ostante la locuzione generica usata, conforme a quella dell'attuale Codice di procedura penale, è da ammettersi per le spese della difesa del colpevole, che non possono naturalmente gravare sul responsabile civile. In altre parole, l'ipoteca od il sequestro sui beni del responsabile civile hanno efficacia per le obbligazioni, che riguardano solidamente il colpevole ed il responsabile civile (es.: risarcimento dei danni, spese processuali).

155. - A togliere ogni possibilità di frode diretta a sottrarre il colpevole dalle obbligazioni nascenti da reato, provvedono gli articoli 194, 195, e 196, che gli atti da esso compiuti dopo il reato colpiscono, di assoluta inefficacia quelli a titolo gratuito, e di presun-

zione di frode quelli a titolo oneroso, conferendo inoltre l' impugnazione per frode di quelli compiuti prima del reato, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

Quest'ultima disposizione è giustificata dai casi non infrequenti, nei quali il colpevole, meditando il reato, prima di commetterlo, per liberarsi dalle obbligazioni derivanti dal reato, che si accinge a consumare, non solo, come di solito avviene, apparecchia i mezzi per assicurarsi la latitanza, ma compie atti di disposizione dei propri beni e di liquidazione degli stessi in moneta facilmente trasportabile.

È opportuno precisare che le inefficacie degli atti e le presunzioni di frode prevedute dagli articoli in esame non sono assolute, opponibili cioè da qualunque terzo, ma sono relative e deducibili solo dallo Stato e dalla parte lesa per i reati di cui all'art. 191. Giova altresì chiarire che, per la nozione di atti a titolo onerosi e a titolo gratuito, il Progetto ha inteso di riferirsi a quella tradizionalmente accolta nel diritto civile e commerciale.

156. — L'art. 197 regola una situazione giuridica, che trova oggi la sua disciplina nell'art. 60 del Codice penale, il quale in sostanza ipotizza un caso di responsabilità penale per il fatto altrui. Poichè, ai principi direttivi della responsabilità penale, ripugna che possa taluno rispondere penalmente di un fatto, che sia stato da altri commesso, soltanto in vista delle relazioni di dipendenza, che uniscono l'uno all'altro, il Progetto ha creduto di abbandonare tale forma di responsabilità anomala, che trae origine dagli articoli 16 e 17 del regolamento toscano di polizia punitiva, e che non fu accolto senza contrasto anche nel Codice in vigore (come risulta dai lavori preparatori dello stesso), ed ha creduto che meglio risponda ai principi direttivi ed alle finalità a cui l'art. 60 è preordinato, sostituire alla responsabilità penale quella civile con una norma, che trova la sua analogia nell'art. 1153 del Codice civile.

Tale soluzione non trova un serio ostacolo nel fatto che la responsabilità indiretta della persona dirigente qui non si ricollega ad una obbligazione civile, ma ad una vera e propria pena, per cui potrebbe dubitarsi che ne resti offeso il carattere personale di questa.

La possibilità che l'obbligazione amministrativa si trovi ordinata in via fideiussoria, a rincalzo dell'adempimento di un obbligo penale, non è invero infrequente in leggi speciali, nè è concettualmente in contrasto con i principi della responsabilità di diritto pubblico. L'unico limite ovvio, che questa materia imponeva, era quello di circoscrivere tale responsabilità amministrativa, sussidiaria a quei soli reati di sostanziale derivazione

amministrativa quali sono le contravvenzioni, ed a quelle sole pene a cui essa potesse essere consentanea, vale a dire alle pene pecuniarie; e ciò ha fatto il Progetto con la disposizione in esame.

157. — Soluzione analoga a quella accolta nell'articolo precedente il Progetto adotta per il caso di contravvenzioni commesse, non già da dipendenti, ma da rappresentanti di persone giuridiche. Il Progetto si trovò in presenza di qualche legge speciale, che per reati contravvenzionali, in relazione a pene pecuniarie, induceva ad ammettere la responsabilità penale delle persone giuridiche; e doveva perciò tener conto di tutte le controversie dottrinali, a cui tali leggi avevano dato luogo. Ha creduto pertanto che in questa materia le esigenze sociali ben potessero conciliarsi con i principi direttivi della imputabilità, ed accanto alla responsabilità penale del rappresentante colpevole, ha istituito una responsabilità fideiussoria a carico dell'ente rappresentato.

Qui però s'imponessa un limite di carattere soggettivo, oltre quelli di carattere oggettivo già indicati per l'articolo precedente, e tale limite concerne lo Stato, la Provincia ed il Comune, per i quali non è concepibile che possano rispondere, sia pure sussidiariamente, di una attività criminosa dei loro rappresentanti, tanto più se si considera che l'ammontare delle pene pecuniarie, di cui essi dovrebbero rispondere, si riverrebbe, di regola, secondo l'ordinamento della materia accolto nel Codice penale e nelle leggi speciali, a vantaggio di tali Enti responsabili.

158. — L'art. 199 stabilisce che l'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Tale norma più completa, nella sua forza sintetica, delle disposizioni contenute negli articoli 102 e 103 del Codice penale vigente, ma a queste sostanzialmente conforme, non ha bisogno d'illustrazione, discendendo da noti e fondamentali principi giuridici, che non è il caso di richiamare.

CAPO II

Delle misure amministrative di sicurezza

Sezione 1^a

Disposizioni generali e comuni

159. — Nella Relazione del Guardasigilli sul disegno di legge per la delega al Governo del Re della facoltà di omen-

dare il Codice penale, e nei discorsi da lui pronunciati al Senato e alla Camera dei Deputati, sono ampiamente esposti i motivi, per cui le *misure di sicurezza* trovano opportuna sede nel Codice, e sono scolpiti, con rigorosa precisione, i caratteri differenziali, che contraddistinguono siffatti provvedimenti amministrativi di polizia dalle sanzioni penali. Gli accennati caratteri sono fedelmente riprodotti nel Progetto preliminare.

Il Progetto determina con linee decise il campo di applicazione delle misure di sicurezza, nettamente staccandolo da quello delle pene.

Il progresso scientifico e legislativo è in tale *distinzione*, che consente di adottare i due diversi mezzi di lotta contro la delinquenza, secondo l'attitudine e i caratteri propri di ciascuno di essi.

I mezzi suddetti operano talvolta *congiuntamente* (non simultaneamente), il più delle volte gli uni con *esclusione* degli altri; non mai *reciprocamente sostituendosi*, come in taluni progetti stranieri si dispone, con flagrante confusione di principi.

I presupposti di fatto e giuridici della duplice forma di attività statale sono, secondo il Progetto, radicalmente diversi. Mentre la pena ha, come inscindibile premessa, l'imputabilità e colpevolezza dell'agente, occorre invece e basta, per la misura di sicurezza, la pericolosità sociale delle persone, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, siano esse, o non, imputabili o punibili. Mentre la pena, reazione di giustizia a un fatto ingiusto (penalmente illecito), è logicamente proporzionata al fatto stesso, pur tenendosi conto della pericolosità, la misura di sicurezza, azione di difesa contro il pericolo di nuovi fatti vietati dall'ordinamento giuridico, è proporzionata esclusivamente a tale pericolosità, e opera, in conseguenza, finchè questa non sia venuta meno.

A questo duplice carattere differenziale è informato tutto il sistema delle misure di sicurezza, che riceve nel Progetto una elaborazione organica ed omogenea.

Nè a questo carattere differenziale contraddice l'accentramento in unico organo giurisdizionale delle potestà di applicare sanzioni penali e misure di sicurezza.

Queste rimangono pur sempre, come formalmente dichiara il Progetto, provvedimenti di carattere amministrativo, nello stesso modo come le restituzioni e il risarcimento del danno mantengono l'indole propria di sanzioni meramente civili, pur formando obbietto di una pronuncia del giudice penale. L'essenziale divario non è contraddetto, ma anzi confermato, dalla applicabilità sia delle pene, sia delle misure amministrative di sicurezza anche alle persone imputabili: il che ha specialmente luogo per i delinquenti *abituali, professionali o per tendenza*,

per i minori tra i quattordici e i diciotto anni, per gli infermi di mente, i quali abbiano una scemata imputabilità; e per altre categorie di persone (alcoolizzati, intossicati, ecc.), che il Progetto designa. Riguardo ad esse, mentre non è dubbio che ricorrano, per l'applicazione della pena, tutte le ragioni di giustizia, che determinano la necessità della sanzione giuridica, è vero altresì che ricorrono, per l'applicazione della misura di sicurezza, tutte le ragioni di difesa sociale, che determinano la necessità di tale provvidenza. L'applicazione esclusiva dell'una non soddisferebbe le complesse esigenze della prevenzione cosiddetta particolare o speciale; l'applicazione esclusiva dell'altra lascerebbe insoddisfatte le imperiose esigenze della repressione, culminanti nelle finalità della cosiddetta prevenzione generale. Ora, nè la pena potrebbe in sè accentrare i mezzi e gli scopi dell'attività amministrativa di sicurezza, senza abdicare ai caratteri propri e fondamentali che la sorreggono, dai più remoti tempi della civiltà umana; nè la suddetta attività amministrativa potrebbe surrogare in pieno l'attività di giustizia, senza rivelare la propria insufficienza rispetto alle complesse finalità della repressione, o senza restar priva delle caratteristiche ad essa inerenti, per assumere quelle di una vera pena.

Dai precedenti rilievi risultano manifeste l'autonomia concettuale e la preminenza della pena sulla misura di sicurezza, la quale subentra, quando il fatto commesso (esaminato in rapporto con la personalità dell'agente, con il suo carattere, con i motivi a delinquere, con i precedenti penali e il genere di vita antecedente al fatto, con la condotta anteriore, contemporanea o susseguente, con le condizioni di vita) riveli nel suo autore una *pericolosità sociale*, ossia l'attitudine a ripetere azioni contrarie all'ordine giuridico.

Nei più gravi casi, la pericolosità sociale è *presunta*, affinché gli scopi della legge risultino praticamente garantiti.

160. — Il Progetto regola tutta la materia delle misure di sicurezza in due sezioni, di cui una dedicata alle disposizioni generali e comuni e l'altra alle disposizioni speciali, e propriamente alla disciplina delle singole misure di sicurezza, distinte in due gruppi: misure di sicurezza personali (paragrafo 1°) e misure di sicurezza rea'i (paragrafo 2°).

Il primo problema, che si presentava al legislatore, era quello di stabilire se anche per le misure di sicurezza, come per le pene, dovesse valere il principio della stretta legalità. L'ampia discrezionalità di valutazione, che, in coerenza al carattere amministrativo delle misure di sicurezza, deve presiedere alla loro applicazione, poteva far dubitare se, anche in questa materia, fosse compatibile un rigido sistema di limiti legislativi,

che nel progresso del diritto penale si è ritenuto necessario quanto alle pene. Ora il Progetto ha risolto tale problema, ritenendo che discrezionalità e legalità non fossero principi contrastanti, ed ha quindi, per le garanzie dovute alla libertà individuale, affermato, nell'art. 200, che nessuno può esser sottoposto a misure di sicurezza, che non sieno espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti. E posta questa norma fondamentale, si presentava, anche per le misure di sicurezza, il problema della successione di più leggi.

All'uopo si stabilisce che in ogni caso le norme legislative *posteriori* al tempo in cui il fatto venne commesso prevalgono, e ciò a differenza di quanto si dispone riguardo alle *pene*, dovendo il provvedimento di sicurezza esser considerato in rapporto, non già col *fatto*, ma con lo *stato di pericolosità* dell'individuo, rispetto al quale il fatto commesso ha soltanto valore sintomatico.

Escluso il carattere afflittivo della misura di sicurezza, e mirando questa ad eliminare, quasi in funzione di rimedio terapeutico, lo stato di pericolosità, è ovvio che il rimedio amministrativo non debba trovare impacci di posizioni quesite, ma debba potersi trasformare in quei mezzi, che si rivelino, in qualsiasi tempo, come i più efficaci per combattere il male.

Il capoverso dell'art. 201, con ulteriore sviluppo simmetrico di quanto è stabilito per le pene, afferma, anche in tema di misure di sicurezza, il principio della territorialità della legge. Tuttavia deve ammettersi che in questa materia il principio va riferito non soltanto al *locus commissi delicti*, ma anche al luogo in cui risiede la persona pericolosa, e dove quindi possono verificarsi le manifestazioni della sua pericolosità.

Ciò spiega anche la disposizione dell'art. 202, ove è autorizzata l'applicazione delle misure di sicurezza italiane per i fatti commessi all'estero, quando la persona prosciolta o condannata venga a trovarsi nel territorio dello Stato. In questo senso la disciplina delle misure di sicurezza si differenzia notevolmente da quella delle pene, giacché la punizione dei reati commessi all'estero giustamente si concepisce come una deroga al principio della territorialità, laddove la sottoposizione dell'italiano o dello straniero a misure di sicurezza per fatti commessi all'estero ne costituisce invece un caso di applicazione. Potrà, nella redazione definitiva del Progetto, esaminarsi se, in applicazione di tali concetti direttivi, si debba consentire allo straniero di potersi sottrarre all'applicazione delle misure di sicurezza, mediante abbandono del territorio dello Stato, specie in relazione ai reati commessi all'estero.

161. — L'applicazione delle misure di sicurezza ha un duplice presupposto: che l'individuo abbia commesso un fatto preveduto

dalla legge come reato, e che egli sia socialmente pericoloso. Il primo presupposto ammette eccezionalmente qualche deroga; il secondo è assoluto.

Il Progetto parla di pericolosità sociale in un significato ben preciso, che è scolpito nel primo capoverso dell'art. 204; si ha pericolosità sociale quando sia da temere che la persona, la quale ha commesso il fatto, possa commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

Con tale nozione il Progetto si allontana così dall'opinione di coloro, che vorrebbero circoscrivere la funzione delle misure di sicurezza alla sola prevenzione dei delitti e non anche delle contravvenzioni, come dall'opinione di coloro, che vorrebbero allargare la funzione delle misure di sicurezza per dirigerle alla prevenzione di qualsiasi forma di attività antisociale, ancorchè questa possa non rivestire i caratteri di un reato.

Seguendo tale indirizzo intermedio, il Progetto, da una parte si è reso conto di una realtà indiscutibile, quella cioè del valore sintomatico di pericolosità che può scaturire, sotto aspetti anche gravi, da talune figure di contravvenzioni, specie se si tratta di manifestazioni reiterate; e, dall'altra parte, ha tenuto a ben fissare uno degli aspetti più importanti di differenziazione fra la generica attività di polizia dello Stato e l'ambito specifico delle misure di sicurezza.

Alla deroga di cui si è fatto cenno in rapporto al primo dei presupposti, quella cioè dell'applicabilità delle misure di sicurezza riguardo ad ipotesi in cui il fatto commesso non sia configurato dalla legge come reato, ha riferimento l'ultimo capoverso dell'art. 203. Tale deroga concerne i seguenti casi: il reato così detto *putativo* e il reato *impossibile* (art. 52); l'esclusione della pena *per circostanze non conosciute* dall'agente (art. 61, 2° capov.); il mero *accordo criminoso* e l'*istigazione a un reato* che non sia eseguito (art. 113, capov.).

Tale deroga si giustifica, poichè in tutti questi casi vi è la commissione di un fatto, che l'autore si rappresenta come un vero e proprio reato o che, in ogni caso, rileva una capacità a delinquere. In altri termini non mancano, in questi casi, gli elementi di fatto e giuridici sufficienti per affermare la *pericolosità sociale*. In siffatti casi eccezionali la pericolosità non è mai presunta, e in conseguenza il giudice non ha l'obbligo di applicare una misura di sicurezza, che del resto può avere carattere non *detentivo* (art. 217, ult. cap., e art. 231, n. 2).

162. — Come risulta dall'art. 204, la pericolosità sociale è stabilita, di regola, mediante speciale *accertamento* compiuto dal giudice; eccezionalmente può essere presunta. Questa presunzione si

fonda su elementi di fatto, il concorso dei quali offre di per sè, e secondo una verità desunta da una esperienza giudiziaria, una dimostrazione sicura della pericolosità; onde superfluo apparirebbe l'imporre al giudice un'indagine pericolosa nei singoli casi. Fra le più notevoli ipotesi di *presunta* pericolosità, sono da annoverare quelle di persone autrici di fatti preveduti come gravi delitti, le quali abbiano delinquito in stato di non imputabilità o di scemata imputabilità a cagione d' *infermità psichica*, o di età minore, e quelli dei delinquenti *abituali, professionali o per tendenza*.

Senonchè tale presunzione non si mantiene assoluta, ma deve cedere rispetto a situazioni particolari, determinate dal decorso del tempo.

Onde negli articoli 210 e 215 il Progetto stabilisce che debba farsi luogo ad accertamento della pericolosità, qualora l'esecuzione delle misure di sicurezza sia protratta per lungo periodo di tempo (dalla data del provvedimento o dal giorno, in cui fu commesso il reato, se questo sia estinto per prescrizione). Ragioni ovvie, in tali casi, impongono la necessità di un particolare accertamento; questo risulta del pari necessario, ove un tempo non inferiore a dieci anni interceda fra il giorno, in cui fu commesso il fatto, e il relativo procedimento penale (art. 224).

163. — Quantunque sia ribadito nel Progetto il carattere di provvedimento *amministrativo*, insito nella misura di sicurezza, tuttavia, per considerazioni che non giova ripetere, l'applicazione di tale *misura di polizia* è demandata al giudice (art. 205) in sede penale. L'*ordine* può essere contenuto nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, ovvero in un provvedimento *successivo*, ovvero, in linea eccezionale, anche prima della detta sentenza (v. art. 208, capoversi 2º, 3º e 4º).

La durata della misura di sicurezza è *indeterminata* nel massimo (art. 206), data l'evidente impossibilità di prestabilire un qualsiasi termine, entro il quale verrà meno la pericolosità della persona che vi è sottoposta.

È al contrario fissato per ciascuna misura di sicurezza un *limite minimo* di durata, indispensabile garanzia per far sì che la misura di sicurezza produca gli effetti, per i quali è stata predisposta e non si riduca a un rimedio illogico.

È deferito egualmente al giudice il compito di riesaminare il predetto stato di pericolosità, in qualsiasi tempo, ma non prima, naturalmente, che sia decorso il periodo minimo di durata della misura di sicurezza. E anche dopo la liberazione di colui, contro il quale la medesima venne ordinata, particolari e nuovi elementi di valutazione, sfuggiti al momento della *revoca*, o manifestazioni di pericolosità, avvenute successive-

mente, possono dimostrare che questa non è svanita; nel qual caso, non può contestarsi la necessità di far rivivere la misura di sicurezza, che dovrà essere pertanto nuovamente ordinata (art. 207).

Le misure di sicurezza, disposte in correlazione a sentenze di proscioglimento o a una sentenza di condanna a pene non detentive, sono senz'altro eseguite. Più complessa si presenta la disciplina relativa all'esecuzione delle misure di sicurezza quando esse sieno collegate con una sentenza di condanna a pena detentiva. A regolare tale ipotesi provvede l'art. 208, il quale stabilisce che la pena detentiva debba essere eseguita prima delle misure di sicurezza. L'art. 209 considera la particolare ipotesi, nella quale, durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, la persona, che vi è sottoposta, debba scontare una pena detentiva per altro reato e, anche per tale ipotesi, segue il criterio direttivo di dare la precedenza all'esecuzione della pena detentiva, disponendo la sospensione dell'applicazione della misura di sicurezza.

Un criterio inverso deve essere logicamente adottato, ove sia in corso di esecuzione il *ricovero in un manicomio giudiziario*, imponendosi, per evidenti motivi, non la sospensione della misura di sicurezza, bensì il rinvio dell'esecuzione della pena (art. 233, 3° capov.).

164. — Può presentarsi, in relazione a fatti diversi, il caso dell'applicabilità di più misure di sicurezza. In tal caso, il Progetto segue un criterio pratico, giustificato dall'impossibile frazionamento dello stato di pericolosità, secondo una ipotetica molteplicità di aspetti e di caratteri psicologici. *Unica misura di sicurezza* deve essere quindi applicata, in seguito a *unico accertamento* di pericolosità, ove questa non sia dalla legge *presunta* (art. 211). Durante l'esecuzione può apparire necessario sostituire altra più adeguata misura di sicurezza: il che è preveduto e consentito dall'ultimo capoverso del mentovato articolo.

165. — Gli *stabilimenti*, nei quali debbono essere eseguite le *misure di sicurezza detentive*, sono indicati in relazione a ciascuna specie di esse.

In rispondenza alle finalità proprie delle misure di sicurezza, sono fissati i criteri fondamentali a cui deve ispirarsi, negli stabilimenti suddetti, il *trattamento* delle persone ricoverate, che vanno sottoposte ad un particolare *regime educativo, curativo e di lavoro*, avuto riguardo alle tendenze e abitudini criminose e, in genere, alla loro pericolosità (art. 212).

166. — Può accadere che l'esecuzione di una di quelle misure di sicurezza, che l'art. 216 definisce come personali, sia interrotta

per il fatto della persona che vi è sottoposta. Delle conseguenze di tale interruzione volontaria si occupano l'art. 213 e l'ultimo capoverso dell'art. 239, ispirandosi al concetto direttivo che, a differenza di quanto accade per l'inosservanza di pena, l'inosservanza di una misura di sicurezza non possa mai dare luogo all'incriminazione, la quale contrasterebbe con la loro natura di rimedi non afflittivi e, sopra tutto, renderebbe quanto mai complicate le interferenze fra pene e misure di sicurezza; e ciò a prescindere che per le misure di sicurezza, applicate a persone non imputabili, l'incriminabilità non sarebbe in niun caso possibile a causa dell'assenza dell'elemento pericoloso del reato.

Seguendo tale concetto, la prima parte dell'art. 213 dispone che, nel caso d' inosservanza di una misura di sicurezza detentiva, ovvero dell'espulsione temporanea, incomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza, a partire dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

La particolare indole di talune misure di sicurezza (manicomio giudiziario e casa di cura e di custodia) esige che la regola suddetta non potesse valere in confronto di tali provvedimenti particolari. E pertanto il capov. dell'art. 213 stabilisce per questi un'espressa deroga.

Eguale la regola anzidetta era inconciliabile con l'espulsione perpetua dello straniero, la quale, appunto per la sua perpetuità, esclude che possa conseguirsi la rinnovazione del periodo minimo di durata; onde l'ultimo capoverso dell'art. 239 ha, per tale ipotesi, stabilito una norma speciale, quella dell'assegnazione del trasgressore a una colonia agricola o a una casa di lavoro, per un tempo non inferiore a un anno.

Dopo la dimissione da tale stabilimento, è ovvio che all'espulsione sia data nuovamente esecuzione.

167. — Data la sostanziale diversità dei caratteri e degli scopi inerenti alle pene e alle misure di sicurezza, è stabilito che la *estinzione* del reato non impedisce che il fatto commesso sia accertato e preso in esame per l'applicazione di queste ultime, salvo che, trattandosi di *amnistia*, il decreto vieti tale accertamento. Se l'estinzione del reato dipende dalla *prescrizione*, il Progetto tempera le norme ordinarie sull'applicazione delle misure di sicurezza, disponendo che, anche nei casi di pericolosità presunta, la pericolosità debba sempre essere accertata (art. 214, p. p., e art. 215).

A più forte ragione, l'applicabilità delle misure di sicurezza deve aver luogo, quando si tratti, non di estinzione del reato, ma di semplice estinzione della pena (art. 214, 1° capov.).

La disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 214 ha parzialmente riscontro in quella dell'art. 90 del Codice in vigore, e s'ispira a criteri d'evidente necessità sociale.

Sezione 2.^a

Disposizioni speciali

§ 1 — *Delle misure di sicurezza personali*

168. — Il Progetto distingue le misure di sicurezza, secondo che esse limitino la *libertà* (misure di sicurezza personali), ovvero diritti concernenti il *patrimonio* (misure di sicurezza patrimoniali); e le prime, secondo che riguardino la *libertà della persona*, o altre forme di libertà individuale (*detentive e non detentive*).

Unica misura di sicurezza restrittiva della libertà personale, stabilita per coloro che siano pienamente imputabili, è l'assegnazione ad una *colonia agricola* o a una *casa di lavoro*: essa è applicabile in tutti i casi, nei quali la pericolosità renda necessaria una predisposizione di mezzi particolarmente energici, che permettano di attuare, con la maggiore efficacia, una disciplina di lavoro e di educazione tali, da togliere abitudini o tendenze criminose, predisponendo consuetudini di vita conformi alle esigenze sociali (vedi art. 217).

La categoria più importante di persone pericolose, a cui si riferisce la detta misura di sicurezza, è quella dei delinquenti *abituali, professionali o per tendenza*, determinata nei suoi caratteri e presupposti giuridici, dagli articoli 98, 99, 101 e 104, e negli effetti derivanti dalla dichiarazione giudiziale di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere, dall'art. 106 del Progetto. L'ordinamento giuridico complesso (pene e inoltre misure di sicurezza), stabilito per questi criminali, che destano le più vive e giustificate apprensioni nella coscienza sociale e il più assiduo e alto interesse nel campo legislativo, è giustificato da quanto in altre parti della Relazione si è esposto sulla loro piena imputabilità. Il Progetto pertanto ha creduto, a ragione, di non seguire quelle correnti di pensiero, che negano la volontà e, quindi, la colpevolezza dell'agente.

L'inesorabile conseguenza della *pena* non potrebbe essere contraddetta, senza gravi e funeste ripercussioni riguardanti gli scopi della prevenzione *generale* e anche, in parte, di quella *individuale*.

D'altro canto, gli scopi essenzialmente afflittivi della pena non consentono che questa, dopo aver raggiunto il suo termine ed aver esaurito così la sua funzione afflittiva, possa prestarsi per raggiungere altre finalità, che vanno oltre il contenuto coattivo della pena, quali sono appunto gli scopi di riadattamento della persona pericolosa alla vita sociale.

Ciò giustifica la successiva applicazione delle misure di sicurezza.

La colonia agricola e la casa di lavoro sono due specie del medesimo istituto, le quali si differenziano fra loro soprattutto per permettere l'assegnazione delle persone, che vi sono sottoposte, tenendo conto delle condizioni e delle attitudini personali (art. 219).

Data l'indole di questa misura di sicurezza, giustificata dalla grave pericolosità delle persone alle quali è applicabile, il periodo minimo di durata non potrebbe essere contenuto in limiti molto brevi: onde esso è di *due anni*, purchè non si tratti di delinquenti *abituati, professionali o per tendenza*, rispetto ai quali il limite minimo si eleva (art. 218).

Giova ricordare che la dichiarazione di *abitualità* o di *professionalità* non ha per effetto un *aumento di pena*, da aggiungere alle più gravi sanzioni stabilite per la *recidiva*: le quali infatti riassumono tutto il rigore, che, nel campo delle pene, è adottato contro i delinquenti *abituati o professionali*. Si rende pertanto evidente che, rispetto a tali categorie di delinquenti, alle misure di sicurezza è assegnata la finalità di elidere le loro abitudini criminose, anche nel caso in cui queste assumano il carattere di mestiere (*professionalità nel delitto*). Al contrario, il *delinquente per tendenza* (che può non essere *recidivo*) è, non solo colpito da pena più severa, ma anche sottoposto a misura di sicurezza con un più elevato limite minimo di durata (cinque anni), avuto riguardo alla maggiore tenacia della proclività al delitto, che occorre sopprimere o, quanto meno, paralizzare.

169. — La misura di sicurezza, consistente nel ricovero in una *casa di cura e di custodia* di coloro, che abbiano commesso il fatto in stato d' *imputabilità non piena*, a cagione d' *infermità psichica* o di *cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti*, ovvero a cagione di *sordomutismo*, colma un'altra profonda lacuna della legislazione in vigore.

La *diminuzione di pena*, nei casi predetti, è stabilita avendo precisamente riguardo alle condizioni patologiche, le quali tuttavia rendono pericoloso l'autore del delitto. La sua liberazione immediata, dopo l'esecuzione della pena, sarebbe in evidente contrasto con le più elementari esigenze della prevenzione individuale. La pericolosità è *presunta*, eccetto che nei casi *lievi* (art. 220); e, quanto all' *esecuzione* della misura di sicurezza, a differenza di vari sistemi legislativi escogitati anche in progetti stranieri, si attribuisce al giudice la facoltà di ordinare che il *ricovero venga eseguito anche prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena detentiva*, quando ciò risulti necessario per le speciali condizioni d'infer-

mità psichica del condannato. In questi casi il ricoverato non può essere dimesso dalla misura di sicurezza e sottoposto all'esecuzione della pena, se non dopo che abbia trascorso, in istato di ricovero, il periodo minimo stabilito per tale specie di provvedimento (da sei mesi a cinque anni, secondo la gravità del fatto commesso: art. 220). In tal guisa il Progetto evita che, dopo l'esecuzione della pena, il condannato debba inevitabilmente passare di nuovo al trattamento di sicurezza per compiere il periodo minimo obbligatorio, e lascia al giudice, al termine della pena, la discrezionalità dei normali accertamenti per la ripresa delle misure di sicurezza.

170. — Malgrado la *piena* imputabilità, gli *ubbriachi abituali* versano al certo in uno stato di ricorrenti intossicazioni acute, che sono il prodromo della *grave* infermità atta a renderli, del tutto o parzialmente, incapaci d'intendere e di volere. Ciò spiega le disposizioni dell'art. 222, che impongono la stessa misura di sicurezza (casa di cura e di custodia) per l'accennata categoria di persone, quando non debba essere adottato altro provvedimento di carattere detentivo o, trattandosi di contravventori, il giudice non creda di ordinare una misura di sicurezza non restrittiva della libertà personale.

171. — Le norme concernenti il ricovero in un *manicomio* integrano quelle attualmente in vigore (art. 46, capov., Codice penale e articoli 594 e 598 Codice proc. pen.), adeguandole ad esigenze di prevenzione sociale, che non consentivano di ritardare più una riforma radicale in questa materia.

Tali norme consistono:

a) nel rendere *obbligatorio* il ricovero dell'infermo in base ad una *presunzione assoluta di pericolosità*, eccetto soltanto se, per il fatto commesso, sia dalla legge stabilita una pena lievissima, nel qual caso il Progetto prescrive un particolare accertamento di pericolosità;

b) nell'imporre che il ricovero abbia luogo in manicomi giudiziari o, se ricorrano i casi lievissimi ora mentovati, in speciali sezioni dei manicomi comuni, impedendo la promiscuità dei sottoposti alle misure di sicurezza con ogni altra categoria di infermi di mente;

c) nel prestabilire *un limite minimo di durata* della misura di sicurezza, che, nei più gravi casi, si eleva a dieci anni.

La presunzione di pericolosità, anche in siffatti casi, come fu accennato, non è ammessa quando il procedimento penale abbia luogo dopo un lungo periodo di tempo dall'esecuzione del reato, ovvero quando la misura di sicurezza resti ineseguita per egual periodo di tempo dalla data del provvedimento (articoli 210 e 224 del Progetto).

172. — Riguardo ai delinquenti *minorenni*, il Progetto segue i criteri direttivi enunciati nella *Relazione* del Ministro Guardasigilli.

In base a tali criteri, il Progetto, nei casi in cui esclude l'imputabilità del minore, non dispensa il giudice dal provvedere in ordine alla rieducazione di lui, mediante l'applicazione di adeguate misure di sicurezza.

Per i minori non imputabili, adunque, il Progetto dispone che la pericolosità debba presumersi nei casi più gravi (art. 226, capov. 1^o) e precisamente quando si tratti di reato gravissimo (punibile con la pena di morte, o con l'ergastolo, o con la reclusione non inferiore, nel minimo a tre anni) e, in correlazione a tale presunzione, è stabilito obbligatoriamente l'assegnazione in un riformatorio giudiziario speciale (articoli 226 e 229).

Se si tratti di reato meno grave, la pericolosità deve essere accertata e ha per effetto il ricovero in un riformatorio giudiziario comune o la libertà vigilata, a scelta del giudice.

Un sistema di misure di sicurezza, destinato alla rieducazione del criminale minorenne, è dal Progetto disciplinato altresì per i minori imputabili. Anche per essi vi è una pericolosità presunta, ricollegata alla delinquenza abituale, professionale o per tendenza, e una pericolosità non presunta per ogni altra ipotesi. La pericolosità presunta ha per conseguenza il ricovero in un riformatorio giudiziario speciale; la pericolosità non presunta ha per effetto il ricovero in un riformatorio giudiziario comune o la libertà vigilata, a scelta del giudice, nè più, nè meno di quanto è disposto per i minori non imputabili (articoli 227, 228, 229). Il Progetto infine prevede l'ipotesi di un minore non imputabile, che durante l'esecuzione di una misura di sicurezza sia condannato per un delitto, e considera questa come un'ulteriore ipotesi di pericolosità presunta (art. 227, capov.).

La prima e la più importante fra le misure di sicurezza non detentive è la *libertà vigilata*, la quale, pur con qualche divario circa la sua estensione e la sua disciplina, corrisponde, sostanzialmente, al vigente istituto della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, di cui ibrida è oggi la natura.

I capisaldi dell'ordinamento di tale misura di sicurezza sono:

a) affidamento della sorveglianza al *Consiglio di patronato* ed esercizio di essa sotto la direzione del *giudice*;

b) potere conferito al Consiglio di Patronato di stabilire le modalità di tale esercizio, anche quando creda di richiedere per la vigilanza l'autorità di pubblica sicurezza;

c) precisa determinazione dello scopo, a cui è diretta la misura di sicurezza, per escluderne nettamente il carattere di pena;

d) applicazione di una più grave misura di sicurezza, nel caso d'inosservanza degli obblighi inerenti allo stato di libertà vigilata, salvo, come è ovvio, che si tratti di persona inferma di mente: e ciò in contrasto col criterio, a cui s'ispira l'art. 234 del vigente Codice penale.

Per l'esecuzione della vigilanza sui *minori* è fatta salva l'applicabilità di leggi speciali, ove contengano disposizioni in materia (notevoli in particolar modo la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia, modificata con R. Decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904). Sia per i minori che per gli infermi di mente, il Progetto dispone, per assicurare a questa misura di sicurezza un'esecuzione effettiva, che lo stato di libertà, per quanto vigilata, non è consentito, ove risulti impossibile l'affidamento del minore o dell'infermo a congiunti o ad altre persone o ad istituti d'assistenza sociale (art. 234).

Altra misura di sicurezza non detentiva è costituita dal *divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province*. Essa si applica quando le condizioni di ambiente o di luogo rappresentino un incentivo o una facilitazione alla delinquenza; il che può verificarsi riguardo alle manifestazioni criminoso contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero, in genere, riguardo ai delitti determinati da motivi *politici* o anche a delitti comuni.

Questa misura di sicurezza, per le sue finalità e per i suoi caratteri, nettamente si distingue dall'attuale pena del *confino* e dal confino di *polizia*, disciplinato nella recente legge di pubblica sicurezza, in cui non vi è un divieto di soggiorno in determinati luoghi, ma l'imposizione di un soggiorno coattivo in luogo determinato dall'Autorità.

173. — *Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche* è misura di sicurezza (art. 237), accolta anche all'estero nei codici più recenti e in quasi tutti i progetti di codici penali. Esso rappresenta un mezzo praticamente idoneo, se non a impedire, quanto meno a ridurre, il preoccupante e doloroso fenomeno della *ubbriachezza abituale*, fonte di estesa delinquenza.

174. — *La chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale*, applicabile come misura di sicurezza, quando non sia conseguenza dell'*interdizione* da una professione o arte o industria o di un commercio o mestiere, ovvero della *sospensione dall'esercizio di essi*, ha un carattere di particolare gravità, che spiega il limite minimo non elevato. Con le disposizioni dell'art. 238 del Progetto viene sistematicamente disciplinata una materia, che ora in modo fram-

mentario e inorganico trovasi regolato in leggi speciali. Importanza notevole ha la norma contenuta nel primo capoverso del mentovato art. 238, che consente l'applicazione della misura di sicurezza, in dati casi o per date categorie di persone, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

175. — Indipendentemente da quanto è stabilito nella legge di pubblica sicurezza (art. 151), l'*espulsione dello straniero dallo Stato* è preveduta dal Progetto e disciplinata come misura di sicurezza. La disposizione della prima parte dell'art. 239 attribuisce al giudice la facoltà di ordinare l'espulsione dello straniero non in tutti i casi, ma soltanto nell'ipotesi che questi abbia riportata condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale. Con tale limite il Progetto intende già dalla gravità del reato desumere un indice di pericolosità, il quale peraltro non dispensa il giudice dall'ordinario accertamento dell'effettiva pericolosità dello straniero. Ove alla pena sia stata aggiunta una misura di sicurezza *detentiva*, è praticamente utile che a tale provvedimento possa essere sostituita l'espulsione dello straniero; mentre, come è evidente, non potrebbe in nessun caso essere risparmiata allo straniero l'esecuzione della pena.

Come si è già avvertito, l'inosservanza del provvedimento di espulsione non dà luogo a *pena*; ma il periodo minimo di durata viene protratto, se la espulsione sia *temporanea*. Se questa sia perpetua, è ordinata l'assegnazione dello straniero a una colonia agricola o a una casa di lavoro, per un tempo non inferiore ad un anno, e successivamente se ne ordina di nuovo la espulsione.

§ 2° — Delle misure di sicurezza patrimoniali

176. — Il Progetto, nel paragrafo secondo, regola le misure di sicurezza patrimoniali. Esse sono la cauzione di *buona condotta* e la *confisca speciale*.

La *cauzione di buona condotta* è un efficace mezzo di prevenzione individuale, avuto anche riguardo alla possibilità di integrare il provvedimento con l'*imposizione* degli obblighi inerenti alla *libertà vigilata*, da cui peraltro rimane distinta nella propria disciplina giuridica.

L'applicabilità di essa è in ogni caso, con opportuno senso pratico, lasciata alla discrezionalità del giudice.

Il Progetto tratta di questa misura di sicurezza negli articoli 241 e 244, dettando le norme sul modo della sua esecuzione (deposito di una somma, o garanzia ipotecaria o fideiussoria) e determinando i casi in cui è applicabile e gli effetti dell'adempimento dell'obbligo di buona condotta, ovvero della trasgressione di tale

obbligo. Nei casi in cui è applicabile, questa misura di sicurezza ha carattere, ora *principale* e *autonomo*, e ora *sussidiario* rispetto ad altra misura di sicurezza, come può rilevarsi dagli articoli 232, 233, 236, 237 del Progetto. Gli effetti della cauzione non eseguita o della trasgressione dell'obbligo di buona condotta sono regolati negli articoli 243 e 244, e consistono nella surrogazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata nel caso di mancato versamento della cauzione, e nell'incameramento delle somme, che ne formano l'oggetto, nel caso di trasgressione all'obbligo di buona condotta.

177. — Relativamente alla *confisca speciale*, così denominata perchè anche formalmente possa distinguersi dalla pena accessoria della *confisca generale*, il Progetto ne estende il campo di applicazione rispetto al Codice penale vigente.

La confisca facoltativa (art. 245, p. p.) presuppone sempre una sentenza di condanna; presuppone altresì l'appartenenza della cosa a persona non estranea al reato. E' ammessa anche in tema di *contravvenzioni*, dovendo ritenersi sufficiente la non obbligatorietà ad escluderne in pratica l'applicazione, quando il provvedimento non apparisca al giudice necessario.

E' da rilevare che, anche sotto un altro aspetto, la confisca facoltativa ha nel Progetto una disciplina più estesa di quella che abbia nel Codice vigente.

Infatti, fra le cose soggette a confisca, si comprendono il prodotto ed il profitto del reato; il quale ultimo è rappresentato da qualsiasi bene, nel quale si sia potuto trasformare il prodotto del reato.

La confisca *obbligatoria* è regolata nel capoverso dell'art. 245 in relazione a due ipotesi: I) al *praetium sceleris*; II) alle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. La prima ipotesi non è preveduta nell'art. 36 del Codice vigente ed è stata accolta dal Progetto in conformità di altre legislazioni per ragioni di per sé evidenti. La seconda ipotesi riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 36 suddetto. E' notevole che, per la confisca del *praetium sceleris*, ricorrano entrambi i presupposti, che furono indicati riguardo alla confisca facoltativa (condanna del colpevole e appartenenza della cosa a persone non estranee al reato); da tali presupposti invece il Progetto prescinde riguardo ad ogni altra ipotesi di confisca obbligatoria.

LIBRO II

Dei delitti in ispecie

Considerazioni di sistema

178. - Nella parte proemiale al Libro I° si avvertì come il Progetto, seguendo il sistema adottato anche dal Codice vigente, riservi al Libro II° la determinazione delle varie specie dei delitti.

Queste sono raggruppate in dodici Titoli, il cui ordine risponde a quella più sicura classificazione, che assume, quale criterio di base, la titolarità o pertinenza dei beni o interessi giuridici lesi dal delitto.

Sotto questo profilo, i beni o interessi giuridici, che il delitto può ledere, possono essere distinti, secondo che essi appartengano allo Stato, alla società o all'individuo; onde tre gruppi fondamentali di delitti - rispettivamente quelli contro lo Stato, la società o l'individuo -, nei quali è agevole inquadrare le minori categorie di delitti contraddistinte, alla loro volta, a seconda del bene o interesse giuridico particolare, che le varie figure delittuose ledono in diversa guisa, a danno dello Stato, della società o dell'individuo.

Ciò premesso, il sistema generale di classificazione adottato dal Progetto, risulta dal seguente quadro:

I. - DELITTI CONTRO LO STATO

- a) delitti contro la personalità dello Stato (*Titolo primo*);
- b) delitti contro la pubblica Amministrazione (*Titolo secondo*);
- c) delitti contro l'Amministrazione della giustizia (*Titolo terzo*);

II. - DELITTI CONTRO LA SOCIETÀ

- a) delitti contro l'ordine pubblico (*Titolo quarto*);
- b) delitti contro l'incolumità pubblica (*Titolo quinto*);
- c) delitti contro la fede pubblica (*Titolo sesto*);

d) delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (*Titolo settimo*);

e) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (*Titolo ottavo*);

f) delitti contro i culti e il sentimento religioso (*Titolo nono*);

g) delitti contro la famiglia (*Titolo decimo*).

III. - DELITTI CONTRO L'INDIVIDUO

a) delitti contro la persona (*Titolo undecimo*);

b) delitti contro il patrimonio (*Titolo decimosecondo*).

Apparterrà all'esame dei singoli titoli (in cui sono appunto da identificare i minori raggruppamenti, dei quali si è fatto cenno) il dare ragione del nesso, che unisce le varie specie delittuose, comprese in ciascuno di essi. In questa parte proemiale, necessariamente limitata a cenni di sistema, sarà sufficiente dare ragione, con rapida sintesi, di tre fondamentali innovazioni:

a) la soppressione, come titolo autonomo, di quello relativo ai delitti contro la libertà, che nel Codice vigente è il secondo;

b) la formazione di due titoli nuovi: il settimo, che comprende i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e il nono, che comprende i delitti contro i culti e il sentimento religioso;

c) la distribuzione della materia oggi compresa nel Titolo VIII, concernente i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, in due distinti Titoli: l'ottavo, che prevede i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e il decimo riservato ai delitti contro la famiglia.

179. - La dottrina italiana aveva da tempo messo in rilievo come non esattamente una classificazione di reati, fondata sul criterio della pertinenza dei beni o interessi giuridici penalmente protetti, al quale è informato anche il Codice vigente, potesse comprendere un titolo destinato ai delitti contro la libertà. E' da considerare infatti che la libertà di per sé stessa, senza cioè la specificazione dell'obbietto, che deve costituire il contenuto dell'attività libera dell'individuo, non può costituire ancora un bene giuridico a sé stante e perciò suscettivo di una particolare protezione penale. Essa è piuttosto uno stato o condizione generale di capacità, che l'individuo deve poter possedere, per essere in grado di affermare e

svolgere la propria personalità nell'attuazione di quei fini, che lo Stato può consentirgli, in un dato momento storico. Ferma questa premessa, era evidente che il Progetto dovesse abbandonare il sistema del Codice vigente, assegnando ad altri titoli di questa stessa Parte speciale le figure delittuose, oggi comprese nel titolo dei delitti contro la libertà.

Così le previsioni relative ai delitti contro la libertà individuale, l'inviolabilità di domicilio e l'inviolabilità dei segreti, rispettivamente contenute nei Capi III, IV e V del Titolo secondo del Codice vigente, sono state trasportate nel Titolo undecimo del Progetto, relativo ai delitti contro la persona, e precisamente nel Capo III, che prevede i delitti contro la libertà individuale, distinti in cinque Sezioni: la prima relativa ai delitti contro la personalità individuale; la seconda ai delitti contro la libertà personale; la terza ai delitti contro la libertà morale; la quarta ai delitti contro l'inviolabilità del domicilio; e la quinta ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti. Non è qui il caso d'intrattenersi sulle prime tre figure di delitti contro la personalità individuale, relative alla riduzione di schiavitù o in altra condizione analoga. Per quanto concerne tutte le altre figure delittuose, dal plagio e dal sequestro di persona alla violenza e alla minaccia, alla violazione di domicilio e a quella della corrispondenza epistolare, sembra evidente il nesso logico, che unisce le varie disposizioni. Il legislatore intese assicurare all'individuo quelle garanzie normali di attività libera fisicamente e moralmente, nella persona come nel domicilio, le quali sono indispensabili, affinché egli possa svolgere e sviluppare la sua personalità. L'inviolabilità del segreto è un'ulteriore condizione di tale sviluppo. Dicasi altrettanto della necessità di tutelare il sentimento religioso anche nelle sue manifestazioni esterne; soltanto, perchè non era possibile inquadrarne la protezione penale in questo stesso Titolo undecimo, si ritenne di dover formare, delle disposizioni ad essa relative, un Titolo autonomo.

I delitti contro la libertà politica del cittadino sono stati collocati fra quelli contro la personalità dello Stato. La mutata concezione dei rapporti fra lo Stato e il cittadino, sulla quale a suo tempo si avrà occasione di insistere, giustifica tale collocazione. Per una ragione analoga, cioè per la mutata concezione dei rapporti fra capitale e lavoro, non potevano essere riprodotte nel Progetto le disposizioni relative ai delitti contro la libertà del lavoro. Affermata, dalla legge sindacale, l'assoluta necessità della collaborazione fra capitale e lavoro per la tutela e lo sviluppo della pubblica economia, affermata altresì la preponderanza non meno assoluta degli interessi generali, anche in questo campo, rispetto a interessi individuali, ogni tur-

bamento recato all'attività dei datori, come dei prestatori di lavoro, doveva essere considerato come un'offesa alla pubblica economia. Le relative sanzioni penali, desunte dalla legge sindacale, sono infatti inserite nel Capo primo del Titolo VII, che comprende i delitti contro la pubblica economia.

180. - Seguendo una tradizione italiana, che era stata interrotta col Codice vigente, il Progetto restituisce a disciplina autonoma e quindi forma un Titolo nuovo, il settimo, dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. La fortuna anche politica di un Paese oggi è, forse più che per il passato, costituita essenzialmente dal possedere una economia nazionale, che per la sua vitalità sappia e possa percorrere le vie dell'ascesa; onde le ragioni di una particolare e più vigorosa protezione, anche penale. Nel Capo I sono configurate le ipotesi di delitti contro l'economia pubblica in generale, secondo che siano diretti alla distruzione della ricchezza esistente nel Paese (articoli 498 e 502) o contro la produzione di tale ricchezza. Gli attentati di questa seconda specie possono essere distinti, alla loro volta, secondo che essi agiscano:

a) alterando l'armonia dei fattori essenziali della produzione, come i delitti di serrata, sciopero e boicottaggio (articoli 503 a 506 e 509);

b) alterando fraudolentemente i normali rapporti di scambio della ricchezza, come il delitto di aggio e le sue figure complementari (articoli 499 a 501);

c) usando violenza diretta a pregiudicare il normale svolgimento dell'industria o del lavoro, in rapporto alle cose, che servono alla produzione della ricchezza, come l'invasione delle fabbriche o delle aziende agricole e il sabotaggio (articoli 507 e 508).

Nel Capo secondo sono configurati i delitti, che possono considerarsi come particolarmente diretti contro l'industria o il commercio; vi si prevedono, fra le altre, le figure tradizionali della frode in commercio (articoli 514 e 516) e il fatto di chi, senza l'autorizzazione del Governo, rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o nuove applicazioni industriali, fatte da lui o da altro cittadino, le quali, se palesate, possono cagionare nocimento all'industria nazionale (art. 517).

E' da avvertire, fin d'ora, che le disposizioni penali della legge sindacale concernenti i conflitti fra capitale e lavoro sono interamente trasfuse in questo Titolo, con quelle sole modificazioni, che erano suggerite dalla necessità di armonizzare le disposizioni stesse col sistema generale del Progetto.

Il delitto di aggio subisce, invece, modificazioni sostanziali, le quali vanno coordinate con quelle relative al de-

lito di aggio di aggio così detto specifico (art. 500) e a quella figura complementare, rispetto ai delitti di aggio (art. 501), che è costituita dal fatto di colui, che pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni politiche, economiche o sociali del Paese, in modo da esporre a pericolo l'economia nazionale.

Il Progetto è, anche in questa parte, ispirato alle esigenze dei tempi nuovi, in cui le grandi industrie dominano la vita economica del Paese, rappresentando interessi collettivi, spesso formidabili per potenza di mezzi e per virtù di espansione, non più circoscritti a quelli soltanto, che possono essere identificati dai loro titoli, ma estesi a tutti quegli altri, che si trovino con essi in qualsiasi modo collegati. Quando le nuove disposizioni siano coordinate con quelle contenute nel Titolo I, per il tempo di guerra, in materia di disfattismo economico (art. 272), potrà dirsi che la nuova legislazione avrà avuto la visione organica di quanto occorra per difendere l'organismo economico nazionale, non soltanto dalle offese, ma anche dalle insidie di coloro, che in taluni momenti vanno considerati come i più temibili nemici del Paese.

181. - Oggetto delle disposizioni del Titolo IX è la protezione penale dei culti ammessi nello Stato e in particolare del culto cattolico. In questa materia, che è da considerare fra le più delicate per sé stessa, come per gl'inevitabili riflessi sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, il Progetto innova profondamente rispetto al Codice penale vigente. Il legislatore del 1890 si limitava infatti a proteggere sostanzialmente la libertà del credente, nell'esercizio di quelli, fra i culti ammessi nello Stato, che egli avesse ritenuto di professare. Le disposizioni relative si trovano infatti contenute in quel Titolo « Dei delitti contro la libertà », che il legislatore aveva iscritto subito dopo quello dei delitti contro la sicurezza dello Stato, nella convinzione di poter dettare una disciplina organica delle norme penali intese a garantire le libertà individuali assicurate al cittadino dalla nostra Carta costituzionale. Sotto l'influenza delle concezioni filosofiche e politiche dominanti nella seconda metà del secolo scorso e germinate anch'esse dalla rivoluzione francese, la massima concessione, che il legislatore penale poteva ritenersi autorizzato a fare, rispetto alla nostra secolare tradizione religiosa, era quella di garantire la libertà dei culti; all'infuori di questa, doveva perfino ignorare che il culto presuppone necessariamente una religione e che anche questa può e deve avere, per sé stessa, almeno un'adequata protezione penale entro i limiti segnati dal nostro diritto pubblico.

Lo Stato nuovo afferma un orientamento decisamente diverso.

Eliminata ormai ogni ragione, anche storica, di contrasto fra il culto per la Patria e quello verso Dio, lo Stato riconosce, quale una realtà vivente e operante, il sentimento religioso e, consapevole della sua importanza come fattore morale per l'individuo e per l'aggregato sociale, lo protegge, non soltanto nelle sue manifestazioni esteriori, cioè nell'esercizio del culto, ma anche in quella, che è la fonte prima del sentimento religioso, cioè la religione stessa, considerata come disciplina di attività individuali cooperanti, e quindi subordinate a fini collettivi di superiore elevazione morale. Il Progetto fa suoi questi postulati; dà a tale materia, come si premetteva, una disciplina distinta in un Titolo autonomo, che denomina *Dei delitti contro i culti e il sentimento religioso*; plasma le singole disposizioni in modo che risulti quale oggetto principale della protezione accordata, non l'esercizio di un diritto individuale, ma un interesse collettivo; non soltanto garantisce, con maggior larghezza di previsioni che per il passato, l'esercizio di funzioni, cerimonie e pratiche religiose, ma, pur continuando a proteggere il credente contro offese che gli siano rivolte, in considerazione di tale qualità, punisce il vilipendio pubblico diretto contro la religione ufficiale dello Stato, che per l'assoluta maggioranza degli italiani, come per la nostra legge fondamentale, è quella cattolica.

182. - Il Titolo VIII del Codice attuale comprende insieme i delitti contro il buon costume e quelli contro l'ordine della famiglia. Il Progetto separa le due categorie di delitti, assegnando la prima al Titolo VIII, che denomina *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume* e riservando alla seconda il Titolo X, che ha per rubrica quella *Dei delitti contro la famiglia*. Questa distinzione era stata preceduta fra noi da una cospicua elaborazione scientifica. Così i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, come quelli contro la famiglia appartengono alla stessa più vasta categoria dei delitti contro la società; ma i beni o interessi giuridici lesi rispettivamente dall'uno e dall'altro gruppo di delitti sono diversi. I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume offendono la società intera, senza distinzione tra individui e nuclei collettivi, in quegli ordinamenti, che essa si è imposti a salvaguardia della libertà e dell'onestà sessuale dei singoli membri, come del pudore individuale. I delitti contro la famiglia hanno invece un obbiettivo sotto un certo aspetto più ristretto, per quanto non meno importante, della categoria precedente. Come indica la loro stessa denominazione, essi offendono direttamente l'organismo familiare o nella sua base che è il matrimonio, o nella sua funzione primordiale che è quella di dare figli legittimi alla società e cittadini alla patria, o nella sua finalità

etica, che è quella di elevare e difendere la propria moralità, o infine nella sua missione sociale, che è quella di un mutuo, fattivo riconoscimento di diritti e di doveri fra coloro, che discendono da un medesimo ceppo. Le offese, che tali delitti portano all'organismo familiare saranno caratterizzate secondo che esse abbiano per oggetto il nucleo più intimo dello stesso organismo familiare, che è costituito dalla società coniugale, ovvero il nucleo più vasto, che è costituito dalla società parentale.

Il Progetto segue queste distinzioni, che si rispecchiano nella divisione per capi del Titolo X, plasmando così, anche sotto il riflesso della protezione penale, quella concezione organica della famiglia, quale istituto di diritto pubblico, che finora sembrava raccomandata soltanto alla dottrina civilistica. Infatti, anche secondo il Progetto, la famiglia è essenzialmente società familiare, cioè collettività di persone legate fra loro da vincolo di diritto familiare, dovunque si trovino, dovunque vivano, anche se fuori della stessa *domus*.

Come cellula prima di ogni ordinamento civico, essa ha nella sfera del diritto pubblico un'individualità propria, per la quale si distingue rispetto ai terzi, come rispetto ai singoli membri che la compongono. Ha un onore proprio, che la legge penale tutela, anche se questo non coincida con quello di taluno dei suoi membri; ha una moralità propria, che il Progetto si appresta a garantire con particolari sanzioni; ha un regolamento proprio di diritti, che sono appunto i diritti familiari, di cui sono titolari taluni dei suoi membri, e ai quali corrispondono altrettanti obblighi da parte di altre persone sottoposte allo stesso vincolo familiare.

Verrà esaminato, a suo tempo, come questi principi siano stati attuati nella disciplina dei più importanti istituti. E' da rilevare, fin d'ora, che sarà pregio della nuova legislazione l'aver posto a base delle norme dettate nel Titolo X, come in altri titoli, una concezione della famiglia così corrispondente alle nostre tradizioni, ai nostri bisogni, e a quelle, che potranno essere le nostre esigenze di domani.

TITOLO I

Dei delitti contro la personalità dello Stato

183. - A differenza del Titolo corrispondente del Codice attuale, che comprende soltanto quattro capi, il Titolo primo del Progetto disciplina la protezione penale della personalità dello Stato in cinque capi, secondo che si tratti di delitti, che attentano alla personalità internazionale dello Stato (Capo I), o alla personalità interna dello Stato (Capo II), o ledono i diritti politici del cittadino (Capo III), o siano commessi contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (Capo IV). L'ultimo Capo, il quinto, contiene le disposizioni comuni ai Capi precedenti. E' nuovo, rispetto al Titolo primo del Codice vigente, il Capo III, nel quale il Progetto colloca i delitti che ledono i diritti politici del cittadino, preveduti dal Codice vigente nel Titolo dei delitti contro la libertà. Egualmente nuove, rispetto al Codice vigente, sono numerose figure di reato previste nei Capi primo e secondo e perfino nel Capo quinto e delle quali si dirà particolarmente a suo tempo.

L'elaborazione del Titolo richiese, naturalmente, l'esame di tutte le leggi speciali emanate dal 1890 fino ad oggi, e comunque attinenti alla materia in esso disciplinata. Occorreva indagare quali, fra le più importanti disposizioni penali, inserite in dette leggi, potessero essere trasfuse nella nuova legge generale, e da quali altre, invece, si dovesse trarre norma per ipotizzare nuove figure di reato o per modificare quelle già esistenti nel Codice. Secondo una decisione adottata dal Governo d'accordo col Parlamento, in occasione della nuova legge sulla stampa, tutte le disposizioni penali del vecchio Editto albertino debbono essere assorbite dalla nuova legge generale, e quindi dovranno intendersi abrogate in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice; non è da escludere tuttavia l'opportunità che una norma espressa, da inserire fra le disposizioni transitorie, elimini ogni possibile ragione di dubbio a questo proposito. Del pari sono state assorbite e quindi dovranno intendersi abrogate numerose disposizioni penali inserite nelle seguenti leggi: Legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delinquere e sui reati commessi col mezzo della stampa; Legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa politica e militare dello Stato; R. Decreto-Legge 31 ottobre 1915, n. 1550, sull'adempimento dei contratti di forn-

ture militari; Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo. Sono state invece tenute presenti per i necessari coordinamenti: Legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni; legge 31 gennaio 1926, n. 108, portante modificazioni alle norme sulla cittadinanza; Legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, la quale, com'è noto, è una legge temporanea.

In queste osservazioni preliminari gioverà dare conto dell'indirizzo seguito dal Progetto nella sistemazione della complessa materia; formeranno poi oggetto di particolari cenni illustrativi le disposizioni dei singoli Capi e sopra tutto del primo, che è senza dubbio fra i più importanti per le innovazioni, che esso presenta rispetto al corrispondente Capo del Codice tuttora in vigore.

La vitale importanza dei beni o interessi giuridici, che si compendiano sotto la denominazione di personalità dello Stato, doveva assicurare alla loro protezione penale un'assoluta preminenza: conseguentemente anche la configurazione dei delitti, che ledono tale personalità, doveva avere la precedenza su ogni altra in questa parte del Codice riservata alla disciplina delle singole specie di delitti. Anche il Codice vigente prevede, nel Titolo primo del Libro II, quelle figure di delitti, che ledono la sicurezza esterna o interna dello Stato; ma le differenze fra i due Titoli, non solo quanto alla loro denominazione e alla loro sistemazione, ma anche per il loro contenuto, possono dirsi fondamentali. La concezione fascista dello Stato doveva necessariamente imprimere, sopra tutto in questa materia, la sua caratteristica impronta di forza, che non conosce limiti, quando si tratti di assicurare all'interno come all'estero i supremi interessi del Paese. Il Codice del 1890, elaborato sotto l'impero di concezioni individualistiche, limita gli interessi politici dello Stato, che occorre difendere penalmente, a quelli soltanto, che possono concernere la sua sicurezza, e perciò la sola sua esistenza, quasi il diritto alla vita, tollerando che, al di fuori di questa ristretta sfera di protezione, il cittadino possa svolgere, a suo talento, ogni attività politica, anche se eventualmente in contrasto con gli interessi del suo Paese.

Il Progetto afferma vigorosamente un principio di ben più vasta estensione.

Non è la sola personalità giuridica dello Stato in senso stretto, quella che oggi occorre difendere. Modellando la disciplina dei primi due Capi del Titolo primo su una distinzione fondamentale propria degli interessi dello Stato, quelli internazionali e quelli interni, il Progetto provvede, con non minor vigore, anche alla difesa della personalità giuridica e sociale dello Stato sopra tutto nel campo degli interessi internazionali. E' questa la tendenza schiettamente moderna del diritto pubblico. Tutti gli interessi politici fonamen-

tali dello Stato debbono avere, in questo Capo, una corrispondente protezione penale, da quello elementare alla sua integrità a quello, non meno importante, della sicurezza del suo progresso e della sua prosperità economica e sociale, non escluso il diritto di conseguire e conservare quel maggior grado di potenza, che in un determinato momento storico possa competergli nel mondo.

184. - E' evidente che, partendo da questi presupposti, il Progetto doveva per necessità comprendere, in questa prima serie di figure delittuose, oltre che quelle tradizionali, che si concretano in un attentato alla integrità del Paese, anche nuove figure di reato, idonee alla repressione di ogni altro fatto, che possa compromettere l'azione politica dello Stato, in qualsiasi campo questa sia svolta. Così, ad esempio, mentre l'art. 107 del Codice vigente prevede fra i delitti contro la Patria la rivelazione dei soli segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, l'art. 258 del Progetto commina l'ergastolo e, in taluni casi, la pena di morte contro colui, che riveli notizie, le quali, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico interno o internazionale dello Stato, debbano rimanere segrete. E nel primo capoverso del citato articolo ha cura di specificare che, fra le notizie, le quali debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato, sono comprese « quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per motivi di ordine politico, interno o internazionale ». La differenza fra i due testi è sostanziale. Il Progetto assicura la massima protezione penale, non soltanto ai segreti politici o militari, che concernono la sicurezza dello Stato, ma a tutti indistintamente quelli, che sogliono essere compresi sotto la denominazione di segreti di Stato. Questi possono avere, in realtà, gli oggetti più varii, ma il loro carattere comune, che giustifica l'innovazione del Progetto, è quello di rappresentare interessi politici, così delicati nella loro importanza, che lo Stato ritiene necessario di sottrarli alla pubblicità, munendoli di una garanzia, che deve rimanere inviolata. Ulteriore svolgimento della stessa protezione è la norma contenuta nell'art. 265, del pari completamente nuova rispetto al Codice vigente e che configura in modo autonomo, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, il fatto di colui, che sopprima, distrugga, falsifichi, in tutto o in parte, ovvero carpisca, distrugga o sottragga, anche temporaneamente, atti o documenti relativi a uno di tali segreti.

Altra conferma, fra le più evidenti, del nuovo indirizzo legislativo è data dall'art. 274, col quale il Progetto assicura allo Stato la necessaria protezione contro l'attività antinazionale del cittadino all'estero. Per il Codice vigente l'attività politica spiegata dal cittadino all'estero contro la Patria è considerata delittuosa, solo quando rivesta una delle figure tradizionali del-

l'alto tradimento o del favoreggiamento bellico, o dell'infedeltà nel mandato diplomatico; deve essere tale, cioè, da compromettere addirittura l'esistenza del Paese. Il Progetto, che nell'art. 274 ha i suoi precedenti immediati nella legislazione particolare fascista, e precisamente nella Legge 31 gennaio 1926, n. 108 sulla cittadinanza e nell'art. 5 della Legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, punisce il cittadino anche quando si comporti all'estero in modo da menomare il credito o il prestigio del proprio Paese, o svolga comunque un'attività, che possa recare nocumento agli interessi nazionali. Come il privato ha diritto alla tutela del proprio credito e del proprio onore, che sono l'espressione massima della sua personalità, del pari non minore protezione è dovuta allo Stato, che ha pure un credito e un prestigio da far valere, in particolar modo all'estero.

Così la nuova legislazione affermerà il diritto dello Stato fascista a una difesa completa, non più della sua sola esistenza, ma di tutta intera la sua personalità, dovunque o comunque questa sia attaccata. La denominazione, che il Progetto assegna a questo Titolo I, *dei delitti contro la personalità dello Stato*, corrisponde ai presupposti enunciati.

185. - La personalità dello Stato può estrinsecarsi, o in rapporti con gli altri Stati, oggi divenuti necessari e più che mai frequenti, ovvero può affermarsi in rapporti, che hanno per confine il proprio territorio. Corrispondentemente la personalità dello Stato può essere considerata sotto un duplice aspetto: come personalità internazionale, o di diritto esterno, e come personalità di diritto interno. Trattasi di due forme o modi di essere dello Stato. Il Progetto rispecchia questa distinzione fondamentale, allorquando comprende nel primo dei Capi, in cui si divide il Titolo, i delitti contro la personalità esterna o internazionale dello Stato, e nel secondo quelli contro la sua personalità interna. Ma vi sono pure certe figure delittuose, che hanno carattere complesso, quando cioè l'attentato diretto contro la personalità internazionale dello Stato venga necessariamente a risolversi in attentato contro la sua personalità interna. In questi casi il Progetto assume, come criterio di assegnazione, la prevalenza degli interessi minacciati. Tale è il caso dei delitti (dal Codice vigente non contemplati) di costituzione o di partecipazione ad associazioni sovversive o anche soltanto di costituzione o di partecipazione, senza l'autorizzazione del Governo, ad associazioni aventi carattere internazionale. Sono senza dubbio gli ordinamenti interni dello Stato quelli, che le associazioni della prima categoria tenderebbero a distruggere e le associazioni della seconda categoria potrebbero compromettere. E' tuttavia da considerare che la difesa della legge penale è apprestata contro eventuali offensive provenienti dall'estero; è quindi la personalità dello Stato nei suoi rapporti esterni quella, che, con le disposizioni relative ai delitti di cui è cenno, viene ad

essere in prevalenza protetta. Il che giustifica l'assegnazione delle disposizioni stesse al Capo I del presente Titolo.

In dipendenza di tali concetti, e tenuto conto dell'esperienza, talora tristissima, tratta dalla guerra, il maggior numero di previsioni nuove, e le più importanti, doveva essere compreso fra i delitti contro la detta personalità. Alle tradizionali figure, prevedute nel Codice vigente nel Capo dei delitti contro la Patria, opportunamente integrate con le disposizioni della Legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa dello Stato, il Progetto aggiunge una serie di disposizioni dirette:

a) — a garantire lo Stato da qualsiasi attività del cittadino all'estero, che sia o possa risolversi in senso contrario all'inettesse nazionale (articoli 250, 251, 274);

b) — a punire quelle nuove forme di favoreggiamento bellico, che sono costituite dal favoreggiamento economico (articoli 254 a 257) verso il nemico;

c) — a consolidare, in tempo di guerra, la resistenza politica ed economica del Paese (articoli 270, 272);

d) — a difendere lo Stato dall'azione delle organizzazioni sovversive o comunque dall'influenza di semplici organizzazioni aventi carattere internazionale, la cui attività non sia conforme alle direttive politiche del Governo (articoli 275, 276, 277 e 279).

186. - Ad integrare queste considerazioni preliminari sul Titolo in esame, e prima di iniziare lo studio delle disposizioni dei singoli Capi, gioverà dare ragione di talune regole (aventi contenuto del pari generale) le quali sono state appostate ai singoli articoli, come prima se ne presentava l'opportunità, mentre la loro portata si estende a tutto il titolo e talvolta all'intera legislazione penale. Queste regole fissano altrettante nozioni, che il legislatore ritiene indispensabili a segnare i limiti di efficienza della norma penale in determinate ipotesi, che possono più frequentemente ricorrere. E' stabilita, anzi, più esattamente, è ripetuta, nel secondo capoverso dell'art. 251, la regola che, *per gli effetti delle disposizioni del titolo in esame*, sotto la denominazione di « cittadini italiani » sono compresi anche coloro, che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di sentenza penale, o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. Identico precetto si legge nell'art. 8; onde basterà rimandare alle considerazioni, che allora furono esposte e che valgono anche rispetto ai delitti previsti in questo Titolo, identica essendo la ragione della legge.

Sono stabilite invece, *agli effetti della legge penale*, le nozioni seguenti: quella di « Stato in conflitto o in guerra contro lo Stato italiano », inserita nel penultimo capoverso dell'art. 247; quella di « esercito », inserita nell'ultimo capoverso dello stesso articolo; quella del « tempo di guerra », inserita nell'art. 251, ult. cap.; quelle di « istigazione pubblica e di pubblica apologia », inserite nell'art. 271, ult. capov. c, infine, quella di « ban-

diera nazionale», inserita nell'art. 295, ult. capov. Unico è il concetto informatore delle relative disposizioni: rinvigorire la difesa dello Stato, prevedendo particolari situazioni, che l'esperienza dell'ultima guerra, e in genere di questi ultimi tempi, aveva additato come non scevre di pericolo per la sicurezza esterna e interna del Paese.

187. - Il Progetto non stabilisce quando uno Stato debba considerarsi in guerra contro lo Stato italiano. Il richiamo al diritto internazionale è evidentemente implicito. Secondo le norme tradizionali, la qualità di belligerante presuppone lo stato di guerra e, in conseguenza, o una dichiarazione di guerra o l'inizio delle ostilità, qualora queste abbiano luogo senza la dichiarazione di guerra. Ostilità vale urto di eserciti in campo aperto. Tuttavia, in pratica, possono verificarsi situazioni così complesse da esigere, caso per caso, una cauta applicazione delle regole ora enunciate. Ognuno ricorda, ad esempio, che nell'ultima guerra l'Italia, scesa in campo contro l'Austria, tenne a mantenere la propria neutralità rispetto alla Germania dal maggio 1915 all'agosto 1916. Stando alle nostre dichiarazioni e al nostro comportamento politico e militare, non sarebbe stato ammissibile, in quel tempo, considerare la Germania come uno Stato in guerra contro l'Italia. Le sanzioni penali relative al commercio col nemico e le più severe sanzioni in materia di spionaggio sarebbero state, a rigore, inapplicabili. In realtà la situazione era ben diversa. Come ebbe a dichiarare il Cancelliere Bettman-Holweg al Reichstag, nella memoranda seduta del 23 agosto 1916, le forze militari tedesche avevano agito, fin dall'estate del 1915 « a fianco dei fedeli camerati austro-ungarici ». Fin da quel tempo, pertanto, la Germania era per noi uno Stato nemico. Ond'è che il prestabilire in questa materia, in continuo divenire, norme determinate, alle quali lo Stato sarebbe poi costretto uniformarsi, agli effetti della repressione penale, avrebbe potuto essere fonte di gravi sorprese a nostro danno.

188. - Soltanto gli enti, i quali hanno una personalità internazionale, e quindi, in primo luogo, gli Stati possono essere considerati come i soggetti della comunità internazionale e, a siffatto titolo, i soli destinatarii delle norme dettate dal diritto internazionale pubblico, tra cui, di particolare importanza, quelle relative alla guerra. Tuttavia l'accennato principio consente talune eccezioni, nel senso che è possibile, ad esempio, applicare le norme relative al diritto di guerra, anche nel caso che uno Stato diriga la propria azione militare, non contro un altro Stato, ma contro aggregati politici, che non hanno una personalità internazionale, quali i ribelli e gli insorti. Le vi-

cende e le esigenze della lotta spesso impongono questa estensione. Possono verificarsi situazioni, per vero eccezionali, in cui lo Stato deve adottare il diritto di guerra contro gli insorti o contro i ribelli, per essere in grado di condurre la lotta con maggiore efficacia.

Nella sfera di questa maggiore efficacia vanno ricondotte anche le possibili conseguenze di diritto, che la guerra può produrre nei rapporti fra lo Stato, che persegue gl' insorti o i ribelli, e gli altri Stati.

Il secondo capoverso dell'art. 247 stabilisce che, per gli effetti della legge penale, sotto la denominazione di Stato *in conflitto o in guerra* contro lo Stato italiano, sono compresi anche gli aggregati politici, che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di beligerante. Date le esposte premesse, è evidente che il menzionato capoverso detta una norma pienamente conforme al diritto internazionale, su questo punto. E' conforme pure il progetto di codice penale tedesco del 1921, che parifica a una guerra contro l'Impero, secondo i paragrafi 146 e 147, l'attacco all'Impero di forze combattenti nemiche, che non possano ritenersi forza armata regolare. E' appena il caso di accennare ai vantaggi, che la norma presenta per la maggior difesa penale della sicurezza dello Stato. Tutte le disposizioni relative alla repressione delle varie forme di favoreggiamento bellico, da quella insidiosa (art. 253) costituita dalla somministrazione, anche indiretta, di provvigioni e di altre cose, le quali possono essere rivolte a danno dello Stato italiano, al commercio col nemico (art. 257), alla rivelazione di segreti dello Stato (art. 258), alla divulgazione di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione (art. 259), allo spionaggio militare (articoli 261 e segg.), saranno per tal modo applicabili anche a coloro, che abbiano cercato, o d'indebolire comunque le nostre risorse e i nostri mezzi di lotta, o di aggredirci alle spalle durante un conflitto, nel quale può essere impegnato l'onore militare del nostro Paese come in una guerra contro una grande Potenza.

Debbono intendersi, quali aggregati politici nel senso della norma in esame, quegli aggregati, che abbiano un ordinamento interno di governo, per quanto primordiale, per lo più sulla base di comunanza etnica e religiosa. Contro le tribù senussite dell'Africa italiana, ribelli alla nostra sovranità, l'Italia dovette impegnare a fondo un'azione, che ha avuto le vicende e le glorie di una guerra.

Non risulta che a proposito di singole figure di reato, il Progetto ipotizzi casi di « Stato in conflitto » contro lo Stato italiano; tuttavia, l'avere inserito tale denominazione accanto a quella di « Stato in guerra », può essere utile agli effetti della legislazione speciale.

La disposizione in esame dà inoltre speciale rilievo alla circostanza che l'aggregato politico non sia riconosciuto da noi

come Stato. Ora sta in linea di diritto che il riconoscimento può essere uno degli elementi, in base ai quali un aggregato politico ha una personalità internazionale. Esso può tuttavia mancare, da parte dello Stato belligerante, e sussistere egualmente la personalità internazionale (intesa nel senso di personalità *erga omnes*) dell'altro ente, contro il quale la lotta è impegnata. In tal caso, poichè il conflitto armato si svolge fra due soggetti della comunità internazionale, si tratta di vera e propria guerra, e l'estensione dettata dalla disposizione in esame potrebbe sembrare superflua.

189. - Si sarebbe forse potuto dubitare se, facendo menzione dell' « esercito », il legislatore avesse inteso riferirsi alle sole forze armate di terra, secondo il comune significato del termine. Per raggiungere la maggiore chiarezza possibile in una materia così delicata, come quella relativa alla difesa dello Stato, il Progetto stabilisce espressamente nell'ultimo capoverso dell'art. 247, che sotto la denominazione di *esercito* sono comprese le forze armate di uno Stato, di terra, di mare o dell'aria. Nè questo è il solo vantaggio della norma agli effetti della sua applicazione nelle ipotesi previste negli articoli 255, 266, e 294, per limitarci ai soli casi, in cui dell'esercito si fa menzione nel Titolo in esame. Si noti che il Progetto adopera la locuzione « forze armate », e non quella di « forze combattenti ». Il contenuto della disposizione è palese; le conseguenze per il tempo di guerra non sono meno notevoli. Limitare la nozione dell'esercito alle sole forze combattenti avrebbe potuto portare, contro ogni ragione, a escludere dalla repressione penale, organizzata in questo titolo, fatti di natura tale, da indubbiamente, per quanto indirettamente, l'efficienza di un esercito in assetto di guerra, come, ad esempio, l'inadempimento di contratti di forniture destinate a uno ospedale militare.

L'esercito va inteso come un'unità organica, dal Capo supremo al semplice soldato, dai combattenti sulle linee avanzate a coloro, che, nell'interno del paese, comunque collaborino alla difesa militare dello Stato, purchè siano armati. Perciò anche i servizi ausiliari, come i servizi sanitari e quelli d'intendenza, dovranno intendersi compresi sotto la denominazione di *esercito*, il quale comprenderà altresì, non soltanto e principalmente, come è ovvio, tutte le forze armate regolari dello Stato, ma anche le forze irregolari (truppe volontarie ecc.), di cui lo Stato ritenga di doversi giovare ai fini della difesa nazionale.

190. - Stabilisce l'art. 251 che, per gli effetti della legge penale, sotto la denominazione di *tempo di guerra*, è compreso anche il periodo d'imminente pericolo di guerra, ancorchè questa non sia seguita. Il diritto pubblico francese e gli ordinamenti mi-

litari di quel paese hanno norme analoghe, designando il tempo immediatamente precedente alla guerra sotto la denominazione di periodo della *tension diplomatique*. Il progetto di codice penale tedesco del 1921 segue un sistema analogo a quello del Progetto, prevedendo l'ipotesi dell'imminenza di una guerra, insieme con quella del corso di una guerra, a proposito di singole figure di reato, come il favoreggiamento bellico e l'indempimento di contratti di forniture destinate all'esercito.

La necessità di assicurare alla difesa politica e militare dello Stato, anche nel periodo immediatamente precedente alla guerra, quella maggiore protezione penale, che è stabilita per il periodo delle ostilità, è pertanto intesa dovunque. E' precisamente allora, com'è noto, che lo Stato compie, spesso nell'ansia dell'attacco temuto imminente, la mobilitazione generale, e in genere quella preparazione bellica e diplomatica alla lotta, che può decidere della sorte della guerra; anche allora sono temibili, non meno che in seguito, durante la lotta, gli attentati di devastazione e le insidie dello spionaggio, da parte del nemico.

Caratterizza il periodo di cui trattasi, l'imminenza del pericolo di guerra. Se questa segua, il punto terminale di questo stadio preliminare sarà dato, secondo i casi, dalla dichiarazione di guerra, ovvero dall'inizio delle ostilità da parte delle forze armate di uno degli Stati belligeranti, quando, come più spesso accade, per attacco operato improvvisamente da uno degli Stati belligeranti le ostilità siano aperte, senza che preceda dichiarazione di guerra. Non è possibile stabilire, con altrettanta esattezza, il punto iniziale. Generalmente esso sarà costituito dal sorgere di quella situazione eccezionale, in cui circostanze diverse, d'ordine politico e militare, avvertono in mille guise, che non sfuggono all'osservatore anche meno attento, che la patria è in pericolo. Quel che interessa avvertire si è che trattasi di una situazione, che il giudice apprezzerà in base ad elementi di fatto. E' irrilevante poi che la guerra segua o non segua: la necessità che funzioni questa particolare protezione penale per la difesa interna del Paese, durante tutto il tempo in cui dura l'eccezionale situazione di pericolo, non è meno intesa, anche quando la guerra effettivamente non segua.

191. — Può domandarsi se, agli effetti della legge penale, al tempo di guerra vero e proprio, contemplato indirettamente nella disposizione in esame e direttamente in numerose disposizioni del Titolo, corrisponda lo stato di guerra, che ciascuno degli Stati belligeranti dichiara nel proprio territorio. Le due situazioni, di cui l'una ha tratto al tempo e l'altra allo spazio, possono, in tutto o in parte, coincidere durante la guerra, ma sono tra loro indipendenti. Così può verificarsi il tempo di guerra senza che il territorio dello Stato, o almeno il ter-

ritorio metropolitano, sia dichiarato in istato di guerra, come nel caso di guerre coloniali; può essere cessato il tempo di guerra, come si accennerà fra breve, e viceversa continuare lo stato di guerra per taluni territori, in considerazione di speciali esigenze estranee alla difesa esterna del Paese, e la cui valutazione è riservata esclusivamente all'apprezzamento del Governo.

Secondo il diritto internazionale, come il punto iniziale del tempo di guerra è dato dalla sua dichiarazione o dall'inizio delle ostilità, così la fine è segnata dal giorno, in cui sono scambiate le ratifiche del trattato di pace. Non sarebbe sufficiente per vero la conclusione dell'armistizio, giacchè, anche durante tutto il tempo di esso, si verifica, per le parti belligeranti, quello stato di pericolo, il quale è costituito dall'eventualità che le ostilità possano essere riprese da un momento all'altro.

Il diritto interno dei vari Stati detta norme intese ad estendere il tempo di guerra, per modo da far coincidere la sua cessazione con il momento, in cui effettivamente il Paese può considerarsi ritornato sul piede di pace. Fino a tale data, che coincide in generale anche con quella, in cui la smobilitazione dell'esercito è da considerare ultimata, possono ancora presentarsi, se non tutte, almeno talune fra quelle eventualità, che necessitano sanzioni più rigorose, come in tempo di ostilità. Il progetto più recente di codice penale, quello ceco-slovacco del 1926, stabilisce nel paragrafo 13 che il tempo di guerra s'inizia a partire dal giorno, in cui la mobilitazione è proclamata, e finisce nel giorno, in cui la smobilitazione, a termini del relativo avviso, deve essere terminata, e se questo giorno non è fissato, due mesi dopo l'avviso suddetto. Una nozione analoga del tempo di guerra detta l'art. 104, paragrafo 7, del progetto svizzero del 1915. Il nostro Progetto non contiene alcuna norma in proposito; è implicito in questa, come in altre occasioni, il richiamo alle norme dettate dal nostro diritto pubblico. Queste affidano al Governo del Re il determinare, in seguito a delegazione legislativa, quando il tempo di guerra debba considerarsi cessato per ogni effetto giuridico, non soltanto civile o amministrativo, ma anche penale. Vedansi, per l'ultima guerra, l'art. 5 della Legge 26 settembre 1920, n. 1804, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a dare piena e intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a Saint Germain en Laye il 10 settembre 1919, e l'art. 2 del R. Decreto 30 settembre 1920, n. 1389, così formulato: « Quando in una legge o in un decreto, anche emanato con esercizio di potestà legislativa, o in qualunque atto di Governo, sia indicato, con qualsiasi formula o espressione, ed a qualsivoglia effetto giuridico, il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, esso s'intende riferito al

detto giorno 31 ottobre 1920; salvo che la data non sia stata regolata altrimenti ».

Non è il caso di mettere in rilievo i vantaggi, che presenta il sistema adottato dal nostro diritto pubblico. La materia non sembra idonea per una disciplina prestabilita e per un' applicazione automatica delle norme relative. Il sistema italiano, mentre apparisce più aderente ai principi fondamentali del diritto internazionale pubblico, in quanto fa discendere la fissazione della fine del tempo di guerra dall' entrata in vigore del trattato di pace, presenta indubbiamente maggiori garanzie per la sicurezza dello Stato. La maggiore tutela di quel complesso di esigenze, alle quali è informato il diritto penale bellico, non dipende dalla materialità di operazioni, che possono ritardare per ragioni estranee alla sicurezza dello Stato, e tanto meno ha data fissa di scadenza. Il far cessare siffatta tutela o il farla continuare è rimesso al potere discrezionale del Governo, giacchè è soltanto il Governo, che ha il modo e la competenza per verificare se le esigenze, di cui si è fatto cenno, siano in realtà cessate.

192. — Due altre nozioni, analoghe per il loro contenuto e aventi, come la precedente, una portata estesa a tutta la legislazione penale, generale o speciale, sono stabilite nell' ultimo capoverso dell' art. 271. Per gli effetti della legge penale si avrà *istigazione pubblica o pubblica apologia*, allorquando l' istigazione o l' apologia siano commesse con uno dei mezzi, o in una delle circostanze seguenti: a) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; b) in luogo pubblico, o aperto al pubblico, purchè in presenza di più persone; c) in una riunione, che, per il luogo in cui fu tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia carattere non privato. E' sufficiente il concorso anche di un solo di tali requisiti, perchè l' istigazione o l' apologia debbano essere considerate pubbliche. Il Progetto fissa per tal modo la nozione del carattere di pubblicità, rispetto all' istigazione e all' apologia, a proposito dell' istigazione di militari a disobbedire alle leggi e dell' apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina e agli altri doveri militari (art. 271); ma la stessa nozione ricorre per fissare il contenuto della circostanza della pubblicità a proposito: del delitto di apologia e propaganda sovversiva (art. 277, salvo coordinamento), per la quale funziona come circostanza aggravante; della pubblica istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale o contro la personalità interna dello Stato, e della pubblica apologia dei delitti medesimi (art. 304); della pubblica istigazione a commettere uno o più reati in genere (art. 409); e infine della pubblica istigazione alla disobbedienza alle leggi

d'ordine pubblico, ovvero all' odio fra le classi sociali (art. 410).

L'importanza della norma in esame è pertanto evidente: nuova rispetto al Codice vigente, trae vantaggio dagli insegnamenti della giurisprudenza nell'interpretazione così degli articoli 246 e 247 del Codice vigente in tema di istigazione a delinquere e di istigazione a disobbedire alle leggi, come dell' art. 2 della Legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati commessi a mezzo della stampa, da cui venne parzialmente desunto l'art. 271 su ricordato. Non è nemmeno il caso di accennare alle differenze fra l'istigazione verso determinata o determinate persone, come forma di concorso, che taluno chiama morale nel delitto commesso dall'istigato, o come fatto preliminare al concorso nelle due ipotesi d'istigazione accolta o non accolta, previste nell'art. 113, e l'istigazione verso il pubblico, che è caratteristica delle ipotesi di reato, delle quali si è fatto cenno. Questa istigazione ad *incertam personam* costituisce essenzialmente un pericolo, più che una lesione effettiva, per la sicurezza interna o esterna dello Stato, o per l'ordine pubblico, che è anch'esso una forma di sicurezza interna del Paese, e ciò a cagione principalmente della sua efficacia diffusiva: dicasi altrettanto per l'apologia, che è una forma d'istigazione indiretta. I mezzi e le circostanze, che l'art. 271 elenca per stabilire quando ricorra la pubblicità, s'identificano rispettivamente nei veicoli più adatti e nei fattori ambientali più favorevoli per la maggiore diffusione dell'idea, da cui il più delle volte, nelle previsioni dell'istigatore, dovrebbe germinare il delitto. Ed è notevole sopra tutto la circostanza indicata sotto la lettera *c* come quella che rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, è in molti casi la sola idonea ad assicurare la repressione penale, superando le infinite malizie, alle quali i delinquenti sogliono ricorrere.

193. — La bandiera nazionale e gli altri emblemi dello Stato, fra i quali il simbolo del Littorio (R. Decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061) hanno nell'art. 295 del Progetto una protezione penale molto più estesa di quella, che oggi abbiano per l'art. 115 del Codice. Il Progetto stabilisce, nel capoverso del citato articolo, che agli effetti della legge penale, per *bandiera nazionale* s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Al contrario, per aversi il delitto di vilipendio alla bandiera di uno Stato estero, l'art. 300 esige, non solo che debba trattarsi della bandiera ufficiale dello Stato, ma che di essa sia fatto uso in conformità del diritto interno dello Stato italiano; l'art. 301 subordina poi l'applicazione di questa norma alla condizione che la legge straniera garantisca alla bandiera nazionale parità di tutela

penale. Come si avrà occasione di accennare nel dare ragione del sistema adottato nel disciplinare la protezione penale accordata ai Capi o ai rappresentanti di Stati esteri, il Progetto abbandona un indirizzo, che in omaggio a idealità, oggi non realizzabili, di collaborazione internazionale, il legislatore italiano aveva eseguito dal 1865 fino alla guerra, quello cioè di concedere ad interessi stranieri, in ogni ramo del diritto, eguaglianza di trattamento rispetto agli interessi nazionali, e ciò senza condizione di reciprocità. La via opposta è la sola, che oggi possa essere considerata conforme ai nostri interessi e alla nostra dignità.

La differenza è fondamentale. La patria è offesa nel suo decoro da chiunque ne violi quell' altissimo simbolo, che è costituito dalla bandiera. Ora, la repressione penale dell'atto malvagio non può essere subordinata alla condizione che si tratti di una bandiera ufficiale; il vilipendio, che testimonia il sentimento antinazionale del colpevole, deve poter essere punito anche quando sia diretto contro una bandiera, la quale porti i colori nazionali, sebbene, per difetto degli altri contrassegni (vedasi la Legge 24 dicembre 1925, n. 2264), non possa essere considerata come la bandiera *ufficiale* dello Stato. Il che è intuitivo. La lacuna oggi esistente nella nostra legislazione sarà così riparata.

Diverso è il caso di vilipendio verso la bandiera di uno Stato estero; la giustificazione va contenuta in termini meno ampi. Il dovere di assicurarle, da parte nostra, analoga protezione penale discende unicamente dal principio, che è fondamentale nel diritto delle genti, del rispetto dovuto alla bandiera estera, quale simbolo della personalità dello Stato, cui essa appartiene. Perchè questa rappresentanza dello Stato, materializzata nel simbolo, abbia diritto al dovuto rispetto in terra straniera, occorre innanzi tutto che si tratti della bandiera ufficiale: idoneità del segno materiale alla rappresentanza simbolica dello Stato estero e ufficialità di essa (rispondenza ai requisiti voluti dall'ente rappresentato) sono termini inscindibili. E' necessario poi che di questo simbolo, sia pure conforme ai requisiti ufficiali, sia fatto uso secondo il nostro diritto interno, cioè nei casi in cui per legge o anche per consuetudine sia permesso a uno straniero innalzare, fra noi, la propria bandiera. L'esposizione di una bandiera estera fuori dei detti casi non potrebbe essere tollerata e quindi non potrebbe nemmeno avere diritto alla tutela delle nostre leggi. Vedasi, in senso conforme, il paragrafo 144 del progetto austriaco.

Nel resto, così per la bandiera italiana, come per la bandiera ufficiale di uno Stato estero, la protezione è analoga. Abbandonando la casistica incompleta degli articoli 115 e 129 del Co-

dice vigente, ambedue gli articoli in esame fanno menzione egualmente del « vilipendio », espressione, che comprende qualsiasi azione, o omissione, nella quale possa concretarsi l'offesa alla bandiera. Non sarà più possibile discutere, come in tempi tristissimi, di cui non è ancora spento il ricordo, quale reato commetta il capo di un'amministrazione comunale, che si rifiuti di esporre la bandiera tricolore nei giorni di festività nazionali.

194. — Durante i lavori di compilazione di questa parte del Progetto, si presentò più volte il quesito relativo alle possibili interferenze tra il nuovo Codice penale e la legislazione penale militare. Si tenne presente che anche l'attuale Codice penale per l'esercito dovrà essere necessariamente sostituito con altro corpo di leggi, che meglio risponda alle esigenze dei nuovi tempi, e si considerò, in linea di principio, che il Codice penale comune non deve avere altra limitazione *ratione materiae*, che quella inerente al suo carattere di legge generale. A una sola esigenza debbono pertanto uniformarsi le previsioni in esso contenute: quella, cioè, che le infrazioni relative possano essere commesse da qualsiasi persona, salvo le eccezioni derivanti dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale, nel senso della prima parte dell'art. 3. Spetterà invece al Codice penale militare, come legge speciale, e quindi alla nuova legislazione penale militare, oggi in corso di elaborazione, il prevedere quelle figure di reati, le quali non possano essere commesse, che esclusivamente da militari, e stabilire anche in determinati casi, i quali non potrebbero essere che di eccezione, sanzioni speciali per taluni maggiori delitti, preveduti nel Codice penale comune, quando siano commessi da militari in tempo di guerra. Sono palesi la semplicità e la sicurezza di questi criteri, che nella formazione del Progetto sono stati tenuti costantemente presenti. Si ponga mente, infine, che niuna deroga sarebbe autorizzata dalla necessità che in tempo di guerra debbano essere soggetti alle leggi militari anche i non militari, colpevoli di determinati delitti preveduti dalla legge penale comune, in quanto la sola ragione, la quale sotto l'impero del Codice vigente poteva giustificare siffatta deroga, quella cioè della maggiore gravità delle sanzioni comminate dalle leggi militari, verrà meno con l'entrata in vigore del nuovo Codice, che ristabilisce la pena di morte.

Le osservazioni, che precedono, spiegano pure come, nel dare ragione delle innovazioni introdotte nel Progetto rispetto al Codice vigente, non si sia fatto cenno dei contrasti, di non lieve importanza, tra la legge penale comune e la legge militare, ai quali ha dato luogo in pratica l'attuale assetto legislativo della materia in esame.

CAPÒ I

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

195. — Non è consentito, in questa sede, tentare una classificazione sistematica delle varie figure di delitti comprese nel Capo in esame. Le difficoltà da sormontare non sarebbero lievi, com'è dimostrato dagli sforzi, non sempre coronati da successo, che sotto l'impero del Codice tuttora vigente, sono stati fatti per organizzare questa materia in base a criteri scientifici. Aggiungasi che tali difficoltà sarebbero oggi anche maggiori, date le numerose nuove figure di reato, con le quali il Progetto ha cercato di rinvigorire la protezione penale dovuta alla personalità esterna o internazionale dello Stato. Varrà meglio, pertanto, limitarsi a tracciare, mediante indicazioni schematiche, lo sviluppo della disciplina legislativa, contenuta nel Capo. L'indirizzo seguito dal Progetto secondo i nuovi orientamenti, ai quali si è accennato nei paragrafi precedenti, ne risulterà manifesto: provvedere, innanzi tutto, alla repressione degli attentati, che minacciano direttamente la sicurezza esterna dello Stato; contribuire ad eliminare, mediante la repressione penale, quelle cause legate a interessi stranieri, le quali, più che atte a cagionare una lesione diretta, o il pericolo diretto di una lesione per la sicurezza o, in genere, per la personalità esterna dello Stato, possano insidiarne l'organismo per modo che, in definitiva, lo Stato sia meno preparato a sostenere l'urto della lotta, o a perseverarvi con sicura consapevolezza delle proprie forze.

E invero, gli attentati contro l'integrità territoriale o politica dello Stato, le varie forme di partecipazione politica, militare o economica, diretta o indiretta, ad una guerra in corso contro lo Stato italiano, e le intelligenze con lo straniero, in vista di una guerra eventuale contro lo Stato italiano, sono tali, da ledere direttamente, o anche soltanto da porre in pericolo, sempre direttamente, la sicurezza esterna del Paese: le relative figure delittuose sono perciò ipotizzate prima di ogni altra.

Gli ultimi articoli del Capo, dal 275 al 278, sono invece riservati alla previsione di figure delittuose, quali il disfattismo, l'attività sovversiva, associata o di propaganda, ecc., che rispondono prevalentemente al secondo degli orientamenti, di cui si è fatto cenno, la cui necessità era stata particolarmente additata dall'esperienza della guerra.

196. — Poste queste premesse, possiamo così raggruppare i trentasei articoli, di cui consta questo Capo:

I. — *Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato* (art. 246)

II. — *Partecipazione diretta del cittadino ad una guerra contro lo Stato* (art. 247)

III. — *Esposizione dello Stato al pericolo di una guerra:*

a) mediante intelligenze, dirette o indirette, con il Governo di uno Stato estero, affinché questo muova guerra o compia altri atti ostili contro lo Stato italiano (art. 248).;

b) compiendo contro uno Stato estero atti ostili in modo da far sorgere, per lo Stato italiano, il pericolo di una guerra (art. 249).

IV. — *Intelligenze con lo straniero a fine antinazionale*, le quali possono avere per oggetto:

a) l'impegno d'influire sul Governo italiano, affinché dichiari o mantenga la neutralità o dichiari la guerra (art. 250);

b) l'impegno, da parte del cittadino che sia stato corrotto, di compiere atti contrari agli interessi nazionali (art. 251);

c) l'accettazione, da parte del cittadino, di onorificenze o altre utilità dal Governo dello Stato nemico (art. 280).

V. — *Favoreggiamento verso il nemico:*

A) *Favoreggiamento bellico propriamente detto* (art. 252)

B) *Favoreggiamento economico*, il quale comprende:

a) somministrazione di provvigioni o altre cose, che possano essere rivolte a danno dello Stato italiano (art. 253);

b) partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 254);

c) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 255);

d) frode in pubbliche forniture (art. 256);

e) commercio col nemico (art. 257).

VI. — *Attentati contro i mezzi di difesa della personalità dello Stato:*

A) *caratterizzati dalla frode:*

(1. — *delitti di rivelazione*):

a) rivelazione dei segreti di Stato (art. 258);

b) divulgazione di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione (art. 259);

c) utilizzazione dei segreti di Stato (art. 260).

(2. — *delitti di spionaggio*):

a) spionaggio politico o militare (art. 261);

b) spionaggio di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione (art. 262);

c) introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio e possesso ingiustificato di cose o mezzi di spionaggio (art. 263);

d) agevolazione colposa (art. 264).

B) caratterizzati dalla violenza :

- a) soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato (art. 265);
- b) distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 266);
- c) agevolazione colposa (art. 267).

VII. — Attività del cittadino all'estero contraria agli interessi nazionali:

- a) infedeltà in affari di Stato (art. 269);
- b) propalazione di notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, o in qualsiasi altro modo (art. 274).

VIII. — Disfattismo:

A) Disfattismo politico o militare:

- a) disfattismo politico o militare in tempo di guerra (art. 270);
- b) istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 271).

B) Disfattismo economico (art. 272).

IX. — Attività sovversiva associata o di propaganda:

associazioni sovversive: organizzazione e partecipazione (articoli 275 e 276)

X. — Organizzazione o partecipazione ad associazioni internazionali illecite secondo il nostro diritto interno (art. 278).

Nei paragrafi che seguono, sarà fatto cenno soltanto delle principali innovazioni introdotte nel Progetto a proposito dei singoli argomenti.

197. — A differenza del corrispondente art. 104 del Codice vigente, l'art. 246 del Progetto consta di due parti. Nella prima si prevedono i fatti diretti a sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato; nella seconda si prevedono i fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre patria una colonia o altro territorio, soggetto anche temporaneamente alla sua sovranità. Ambedue le ipotesi, previste nella prima parte (sottoposizione, anche parziale, del territorio dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero; menomazione dell'indipendenza dello Stato), si differenziano da quelle previste nella seconda parte per un elemento comune, cioè la soggezione dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero: sovranità *territoriale* dello Stato straniero nella prima delle dette ipotesi; sovranità soltanto *personale* nella seconda, come nei casi in cui la sovranità dello Stato, contro il quale fu diretta l'azione del colpevole, permane su tutto il territorio, ma risulta limitata nel suo contenuto, ossia nei suoi attributi, dalla commissione, che su di essa esercita la sovranità dello Stato straniero (sottoposizione a protettorato o ad altra

analoga forma d'influenza straniera). In corrispondenza a questa maggiore precisione di concetti, va notata la diversa locuzione del Progetto rispetto al Codice vigente. Più correttamente il Progetto specifica che la prima ipotesi concerne la sottoposizione non dello Stato, ma del *territorio* dello Stato, o di una parte di esso, non già al dominio straniero, la parola « dominio » essendo tradizionalmente adoperata in relazione al concetto privatistico della proprietà, ma alla « sovranità » di uno Stato straniero. Questa locuzione rende infatti, con maggiore esattezza, il rapporto di diritto pubblico, per il quale uno Stato è, in tutto o in parte, soggetto a un altro. Nella seconda parte dell'articolo è messa in rilievo l'ipotesi, che non si presentava importante al tempo della formazione del Codice tuttora vigente, quella cioè di fatti diretti a distaccare dalla madre patria una colonia o altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sovranità della madre patria. Quali debbano intendersi territori soggetti alla sovranità dello Stato, fu già detto a proposito della seconda parte dell'art. 4, che detta la nozione di « territorio dello Stato ». Nell'articolo in esame il Progetto ha cura di specificare che le sanzioni ivi comminate debbono colpire anche colui, che tenti di distaccare dalla madre patria un territorio soltanto *temporaneamente* soggetto alla sua sovranità, volendo con ciò riferirsi all'ipotesi di una occupazione militare, da parte dello Stato italiano, la quale per sua natura è soltanto temporanea.

Come per il Codice vigente, l'elemento materiale del delitto consiste in un *fatto diretto* a sottoporre il territorio dello Stato, ovvero una parte di esso, alla sovranità di un Stato straniero, o in un fatto diretto ad altro fra gli obbiettivi indicati. Non occorre pertanto che l'intento, voluto dall'agente, sia raggiunto, affinchè il reato sia perfetto. Trattasi di reato formale, che non ammette tentativo; quei fatti, che, nella realtà delle cose dovrebbero essere considerati come tentativo rispetto all'evento voluto dell'agente, sono dalla legge considerati invece come sufficienti per la perfezione del delitto. Il Progetto si differenzia dal Codice vigente soltanto nelle conseguenze che è dato trarre da questa premessa comune. Mentre, secondo la nozione del tentativo stabilita dal Codice nell'art. 61, è necessario, affinchè si abbia tentativo punibile, che l'agente abbia posto in essere atti esecutivi del reato, invece, secondo la più ampia nozione del tentativo, data dal Progetto nell'art. 58, saranno sufficienti anche atti semplicemente preparatori. La maggiore estensione, che in pratica potrà ricavarne l'applicazione dell'articolo in esame, è controbilanciata, per così dire, dalla facoltà, data al giudice nell'art. 312, di applicare pene assai minori

rispetto a quelle sancite per il reato tipo, quando debba pronunciare condanna per fatti di lieve entità.

Non essendo ammissibile il tentativo, non è nemmeno da ammettere l'ipotesi di una desistenza volontaria.

Le considerazioni ora esposte valgono anche per tutti quei casi, in cui il Progetto adopera la locuzione « fatti diretti a ecc. . . », comè per il delitto preveduto nell'art. 287 (attentato contro la costituzione dello Stato).

198. — Come per il corrispondente art. 105 del Codice vigente, soggetto attivo del reato preveduto nell'art. 247 del Progetto, che prevede le ipotesi di partecipazione diretta ad una guerra contro la patria, non può essere che il *cittadino*. Il fatto di portare le armi contro la patria, o di prestare servizio nell'esercito di uno Stato in guerra contro la patria, costituisce la più grave violazione di quel dovere di fedeltà politica, che incombe al cittadino, come tale, verso lo Stato, di cui è suddito. Mentre il citato art. 105 del Codice vigente prevede soltanto l'ipotesi del « portare le armi », il Progetto, sull'esempio del paragrafo 105 del progetto tedesco del 1919 e del paragrafo 118 del progetto austriaco del 1909, prevede anche l'ipotesi del cittadino che « presta servizio » nell'esercito di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, potendo la partecipazione a taluni servizi dell'esercito nemico (ad es., i servizi d'informazioni ecc.) essere non meno dannosa per lo Stato, di cui il cittadino è suddito, che quella di partecipare ad azioni belliche propriamente dette. Una disposizione, del pari nuova rispetto al Codice vigente, colpisce con l'estremo supplizio il cittadino, che nell'esercito nemico abbia rivestito (non è necessario che l'abbia anche esercitato) un comando superiore o una funzione direttiva: ciò in corrispondenza alla maggiore pericolosità del delinquente. E' da avvertire, a questo proposito, in linea generale o di sistema, che il Progetto, seguendo un indirizzo di legislazione già attuato nella disciplina del concorso, individua, anche nella configurazione dei singoli reati quei protagonisti, sui quali, a cagione della loro personalità o della loro particolare attività, e quindi in ragione della loro pericolosità, sia da far gravare una responsabilità maggiore. Vedansi, per citare un esempio, che presenta qualche analogia con l'ipotesi in esame, le disposizioni dell'art. 290, relative al delitto di guerra civile.

Sotto l'impero del Codice vigente si è generalmente ritenuto essere presupposto di questo reato una guerra *in corso*, escludendosi pertanto che le sanzioni portate dall'art. 105 potessero essere applicabili al cittadino, che prima della dichiarazione di guerra o, secondo i casi, dello scoppio delle ostilità, avesse militato nell'esercito dello Stato divenuto poi nemico.

Che tale debba intendersi la figura-tipo di questo reato, anche in relazione al Progetto, non sembra dubbio. Tuttavia sono da tener presenti le due innovazioni introdotte nel Progetto delle quali si è fatto cenno, l'una di carattere generale e l'altra particolare alla figura di delitto in esame, e cioè l'estensione del tempo di guerra al periodo immediatamente precedente alle ostilità, ancorchè queste non siano seguite, e la maggiore estensione data all'elemento materiale di questo reato fino a comprendere l'ipotesi, indubbiamente lata nei suoi confini, di prestazione di servizi nell'esercito dello Stato in guerra contro lo Stato italiano. La prima delle dette estensioni non può non riflettersi su tutto l'articolo in esame. Se per gli effetti della legge penale (art. 251 capov. ult.) al periodo di guerra è equiparato il periodo di imminente pericolo di guerra, come dovrà essere considerato, agli stessi effetti, lo Stato estero, rispetto al quale si è venuto a formare questo stato d'imminente pericolo di guerra? La seconda estensione giova poi ad eliminare quell'ostacolo, che sarebbe potuto derivare dal dettato della legge, se, come il Codice vigente, il Progetto si fosse limitato a prevedere la sola ipotesi del *tollere arma* contro lo Stato. E' da ritenere in conseguenza che le sanzioni dell'articolo in esame saranno applicabili anche nel caso, in cui il cittadino si arruoli o presti servizio nell'esercito dello Stato estero, il quale, ad esempio, abbia ordinato, o anche soltanto fosse stato sul punto di ordinare, la mobilitazione generale nell'imminenza di una guerra contro lo Stato italiano, anche se questa non sia poi seguita.

199. — Il primo capoverso dell'articolo in esame prescrive che le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto, al tempo del delitto, la cittadinanza italiana. I capoversi dell'art. 105 del Codice vigente prevedono la medesima ipotesi, distinguendo tuttavia, limitatamente alla misura della pena, se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio dello Stato estero (ipotesi più grave), ovvero per qualsiasi altra causa. Queste disposizioni erano coordinate con quelle degli articoli 4 a 15 del Codice civile, i quali regolavano la materia della cittadinanza. Essendo stati tali articoli abrogati dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, che regola l'intera materia, anche le disposizioni ora riferite del Codice penale vigente dovevano conseguentemente essere in questa parte modificate.

Gioverà ricordare, a titolo di premessa storica, che al tempo, in cui la Legge 13 giugno 1912 sulla cittadinanza fu emanata, culminava il fenomeno emigratorio e l'indirizzo legislativo prevalente era quello di rendere, per quanto fosse stato

possibile; meno difficili all'estero le condizioni di vita ai nostri emigranti, dettando all'uopo disposizioni che non precludessero, in modo assoluto, la possibilità della loro partecipazione alla vita politica del paese che li ospitava. Nel progetto relativo alla detta legge, presentato al Senato nel 1911, si proponeva, perfino, l'abrogazione dei capoversi dell'art. 105 del Codice penale. Il Senato si oppose, approvando il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a proporre modificazioni all'art. 105 del Codice penale in armonia ai principi stabiliti nel disegno di legge sulla cittadinanza. » (Atti parlamentari: Sessione 1909-1911; Discussioni del Senato, pag. 6605). L'abrogazione dei capoversi dell'art. 105 non fu sancita; tuttavia, mentre l'art. 12 del Codice civile dichiarava espressamente che la perdita della cittadinanza non esime il cittadino dalle pene sancite contro chi porta le armi contro la patria, statuizione analoga non fu riprodotta nella nuova legge sulla cittadinanza, la quale è quella, che tuttora ci governa.

In questo stato della nostra legislazione civile, il Progetto era dunque chiamato a risolvere il quesito, d'ordine esclusivamente giuridico, se convenga incriminare, e in quali limiti, il fatto di colui, che, dopo aver perduto la cittadinanza, nei modi autorizzati dalla legge, porti le armi contro lo Stato, che fu sua patria, ma verso il quale egli non ha più obbligo di fedeltà politica. Ed il Progetto lo ha risoluto, con la citata disposizione del primo capoverso dell'articolo in esame, e nel solo modo possibile, anche tenuto presente lo spirito dei nuovi tempi, che ripudia ogni abdicazione, da parte dello Stato, alla tutela dei suoi più vitali interessi. In linea di principio la soluzione affermativa s'impone oggi, come s'imponeva al tempo della formazione del Codice vigente, e per lo stesso motivo: la perdita della cittadinanza, considerata nell'ipotesi tradizionale di chi spontaneamente rinuncia alla propria cittadinanza di origine per seguire una cittadinanza straniera (art. 8, n. 1, della legge speciale) può essere permessa dallo Stato a un proprio suddito, concorrendo determinate condizioni stabilite dalla legge, ma la concessione relativa, che ha contenuto di atto di tolleranza e eccezionale, non può spingersi fino a autorizzare, sia pure implicitamente, l'ex-cittadino a portare le armi contro i fratelli rimasti in patria. Una concessione contraria sarebbe mostruosa e assurda. Nè sostanzialmente diversa, se bene si rifletta, è l'ipotesi di chi perda la cittadinanza non per volontario abbandono, ma in seguito ad altri fatti, sulla cui liceità non può cadere dubbio, o anche per effetto dell'imposizione a lui fatta della cittadinanza estera dalle leggi del paese e sostanzialmente non contraddetta dalla nostra legge sulla cittadinanza. In tutti questi casi, quali sono

ipotizzati nella detta legge, e perfino in quello di rinuncia alla cittadinanza di chi ha acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera (art. 8, n. 2), il definitivo distacco dalla madre patria, ossia la perdita della cittadinanza, non avviene senza una iniziativa o senza un atto di volontà del cittadino. E' da considerare, infine, che il tradimento più odioso verso la patria avrebbe potuto apparire autorizzato, se non si fosse incriminato il fatto di colui, che, pur non acquistando eventualmente una cittadinanza straniera, avesse tuttavia perduto la nostra, per avere accettato un impiego da un governo estero, o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, forse di quella stessa potenza, che si appresta ad assalirci (art. 8, n. 3).

200. — Il breve esame della legge sulla cittadinanza, reso necessario dai precedenti e dalla delicata importanza dell'argomento, avrà dimostrato che indarno il Progetto avrebbe potuto fare riferimento ad ipotesi determinate di perdita della cittadinanza, previste nella legge stessa, nell'intento di configurare deroghe, o anche semplici attenuazioni al divieto, penalmente sanzionato, per l'ex-cittadino di portare armi contro lo Stato, che fu sua patria. Della legge, di cui è cenno, si poteva ritenere soltanto l'opportunità di considerare, senza intransigenza assoluta, talune situazioni particolari fatte ai nostri emigranti dalle leggi dello Stato straniero, al quale hanno chiesto ospitalità. Così, ad esempio, le leggi del Messico considerano cittadini messicani coloro, che in territorio messicano abbiano acquistato proprietà immobiliari; per le leggi del Venezuela basta essere immigrati nel territorio di quello Stato. E di queste situazioni particolari il Progetto considera i casi eccezionali, formulando nel secondo capoverso un'ipotesi *sui generis* di stato di necessità per colui, che, trovandosi, al tempo delle ostilità, nel territorio dello Stato nemico, abbia commesso il fatto, per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. La norma è diretta all'ex-cittadino, divenuto straniero o apolide per qualsiasi motivo e perciò anche quando la perdita della cittadinanza sia conseguenza di una condanna penale o di un provvedimento dell'autorità amministrativa, come pure è diretta al cittadino, il quale, versando nelle condizioni indicate nel capoverso ora citato, può considerarsi che abbia una doppia cittadinanza. Né si sarebbe potuto ometterla, ritenendo all'uopo sufficienti le disposizioni generali sullo stato di necessità; il fondamento di essa è senza dubbio lo stato di necessità, ma nei singoli casi concreti avrebbero potuto non verificarsene esattamente gli estremi, col conseguente pericolo di soluzioni inique. Norma analoga sancisce anche il progetto svizzero nell'art. 237, allor-

quando prevede il fatto dello svizzero, che « senza esservi costretto » porta le armi contro la Confederazione. Tuttavia la formula del nostro Progetto è da ritenere più precisa. Mentre le possibili, per quanto improbabili, applicazioni delle norme generali sullo stato di necessità non sono *a priori* escluse, la valutazione del particolare stato di necessità, ipotizzato nell'articolo in esame, non è lasciata esclusivamente al prudente criterio del giudice, ma è subordinata al verificarsi di due condizioni: a) che l'agente si sia trovato, al tempo delle ostilità, nel territorio dello Stato nemico e quindi sotto l'effettiva pressione intimidatrice dei mezzi coercitivi, che lo Stato nemico sarebbe stato in grado di esercitare contro di lui; b) che l'agente medesimo, nel cedere a tale pressione, abbia obbedito nel tempo stesso ad un obbligo assoluto derivatogli dalla sua inevitabile soggezione alle leggi del detto Stato. Si può indulgere verso un cittadino, o verso un ex-cittadino, quando sia preso nella morsa di un'altra legge, che reclami egualmente il sacrificio della sua vita; in ogni altra eventualità, o soccorrono le norme generali sullo stato di necessità, o deve permanere integro l'impero di quella legge, che ha il fondamento primo nel vincolo di sangue.

201. — La tutela, che l'art. 247 assicura alla personalità dello Stato contro la partecipazione di un suo cittadino all'attacco effettivo del nemico, viene dai due successivi articoli estesa al caso di semplice pericolo di guerra da chiunque promossa o provocata. Si può esporre lo Stato al pericolo di una guerra: a) mediante intelligenze, dirette o indirette, con il Governo di uno Stato estero affinché questo muova guerra o compia altri atti ostili contro lo Stato italiano; b) compiendo contro uno Stato estero atti ostili, in modo da far sorgere per lo Stato italiano il pericolo di una guerra. Il primo gruppo di ipotesi è preveduto nell'art. 248 del Progetto corrispondente all'art. 106 del Codice vigente; il secondo nell'art. 249 del Progetto corrispondente all'art. 113 del Codice vigente. Per tal modo il Progetto, seguendo le indicazioni della più autorevole dottrina italiana, avvicina, contemplandoli in due articoli successivi, i due gruppi di ipotesi, la cui configurazione ha, come si è detto, un obiettivo comune, quello di tutelare lo Stato contro il semplice pericolo di una guerra.

Per quanto concerne particolarmente il primo gruppo, il Progetto introduce notevoli innovazioni rispetto al Codice vigente. Accanto alle intelligenze con lo straniero intese a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, mantiene l'altra previsione, contenuta pure nel Codice vigente, quella cioè di « altri fatti », quali le macchinazioni e gli intrighi, diretti agli stessi scopi, pur separando, anche nella forma, le due ipotesi, per modo da

imprimere al dettato legislativo una maggiore chiarezza. Tuttavia sopprime l'altra ipotesi, contenuta nello stesso art. 106 del Codice vigente, quella, cioè, relativa alle intelligenze e ad altri fatti diretti a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, per inserirla nella vera *sedes materiae*, quella del favoreggiamento bellico, che è preveduto nell'art. 252. Alla locuzione « con un governo estero o con gli agenti di esso », si è sostituita l'altra, più breve e più comprensiva, *con lo straniero*, la quale si presta meglio ad includervi eventualmente anche le intelligenze con un terzo Stato, e quelle con nuclei politici importanti stranieri, sia dello Stato nemico, sia di un terzo Stato. Non è da escludere nemmeno che le intelligenze possano intervenire anche con cittadini italiani, se questi agiscano per conto dello straniero.

Un'ultima innovazione, di particolare importanza, è quella concernente la circostanza aggravante, che l'art. 106 del Codice vigente formula con la locuzione « se consegue l'intento », mentre il Progetto adopera la locuzione « se la guerra sia dichiarata » (forse più esattamente « se la guerra avvenga », come nell'articolo seguente) e « se le ostilità si verifichino ». Coteste circostanze aggravanti non sarebbero mai o quasi mai applicabili, se si ritenesse, come potrebbe desumersi dalla formula adoperata nel Codice vigente, che le ostilità o la guerra debbano essersi verificate in conseguenza del fatto del colpevole. Trattasi di fenomeni sociali, che hanno cause complesse ed il cui accertamento è riservato soltanto alla storia, come l'ultima guerra insegna. D'altra parte apparisce evidente come maggiore debba essere considerata la responsabilità del colpevole, anche solo per il fatto che le ostilità o la guerra, le quali erano nei suoi intenti, siansi verificate indipendentemente dal rapporto di causalità fra l'azione del colpevole e l'evento. Le formule adoperate dal Progetto rispondono a tale esigenza.

Si potrebbe dubitare se convenga limitare l'incriminabilità dei fatti preveduti nell'articolo in esame a quelli soltanto, che siano commessi dal cittadino o dallo straniero, il quale ultimo risieda nel territorio dello Stato, come stabiliva il Codice toscano (articoli 115 e 116) e stabilisce il Codice germanico (parag. 87). Per il cittadino tali fatti costituiscono violazione dell'obbligo di fedeltà politica e per lo straniero, residente nel territorio dello Stato, costituiscono violazione dell'obbligo di obbedienza politica, che lo avvince al nostro Stato per tutto il tempo, in cui risiede nel suo territorio: tali giustificazioni non ricorrono, per vero, quando si tratti di stranieri, che commettono il fatto all'estero e ivi residenti. Si è preferito, tuttavia, mantenere invariata la formula attuale, adottata anche dal progetto tedesco (parag. 104) e da quello austriaco (parag. 114). E'

in pericolo la sicurezza dello Stato; la *salus reipublicæ* esige che siano colpiti anche quegli stranieri, che si rendano colpevoli, in paese estero, di qualsiasi intelligenza o macchinazione ai nostri danni, con la conseguenza di turbare la pace fra gli Stati, sollevando lo spettro della guerra e, peggio ancora, qualora la guerra segua, provocando quegli immensi flagelli, le cui piaghe sanguineranno poi per tanto tempo, così per i vinti, come per gli stessi vincitori.

202. — Per quanto concerne particolarmente il secondo gruppo d'ipotesi, previste nell'art. 249 del Progetto, è appena da mettere in rilievo come queste corrispondano sostanzialmente alle ipotesi previste nell'art. 113 del vigente Codice. Si tratta non più di atti di connivenza con lo straniero, per attrarlo a muovere guerra o a compiere atti di ostilità contro lo Stato italiano, ma, all'opposto, di atti di ostilità contro lo straniero, per provocarlo a muoverci guerra. Fra cotesti atti ostili, che il colpevole deve aver compiuto senza l'approvazione del Governo, il Progetto, come il Codice vigente, fa particolare menzione degli arruolamenti. Per essi, oltre la lesione del diritto dello Stato a non essere esposto al pericolo di una guerra o anche soltanto al pericolo di un turbamento nelle sue normali relazioni con gli altri Stati, si verifica, da parte dell'agente, un'usurpazione di funzioni spettanti ai pubblici poteri (art. 75 dello Statuto); aggiungasi la diminuita potenzialità militare dello Stato, al quale l'arruolamento, o l'armamento, sottraggono uomini atti alle armi e materiale bellico.

Trattasi di un reato di pericolo e soltanto eventualmente di lesione. Mentre, secondo la formula adoperata dal Codice vigente, occorre che per fatto dell'agente lo Stato si sia trovato realmente esposto al pericolo di una guerra, requisito codesto che, inteso in senso rigoroso, renderebbe incerta la difesa dello Stato in materia così delicata; per il Progetto è sufficiente che gli atti ostili siano potenzialmente idonei ad esporre lo Stato al pericolo di una guerra. In altri termini, il momento consumativo del delitto in relazione all'ipotesi in esame è anticipato: l'esposizione dello Stato al pericolo di una guerra, quale evento cagionato dall'atto ostile, non sarà più necessaria alla perfezione del reato, la quale, invece, si verificherà per la sola commissione dell'atto ostile, da parte dell'agente, purchè idoneo a produrre il detto evento.

203. — Sono considerazioni di dettaglio le seguenti:

a) è stata ritenuta specificazione superflua quella che gli atti ostili possano essere intrapresi nel Regno o all'estero, essendo sufficiente la disposizione dell'art. 6, n. 1;

b) nella seconda parte dell'articolo, alla locuzione « abitanti di esso » è stata sostituita quella di « suoi cittadini, ovunque residenti » per comprendervi quelli, che si trovano all'estero e che sono i primi ad essere esposti al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni.

Come si premetteva, occorre che gli arruolamenti o gli altri atti ostili siano commessi senza l'approvazione del Governo. Per togliere al fatto il carattere di reato, l'approvazione deve essere preventiva. L'approvazione successiva non sarebbe idonea; il reato ratificato è un non senso. Tuttavia può darsi il caso, che in seguito, per mutate vicende politiche, sia venuta assolutamente meno la ragione di punire; chè anzi una punizione sarebbe in antitesi con gli interessi dello Stato. Provvede all'uopo l'art. 315, disponendo che per questo reato non possa procedersi, senza l'autorizzazione del Ministro della Giustizia.

204. — Come già si è premesso, possono avere per oggetto:

- a) l'impegno d'influire sul Governo italiano, affinchè dichiari o mantenga la neutralità, oppure dichiarare la guerra (art. 250);
- b) l'impegno, da parte del cittadino, che sia stato all'uopo corrotto, di compiere atti contrari agli interessi nazionali (art. 251);
- c) l'accettazione, da parte del cittadino, di onorificenze o di altre utilità conferitegli dal Governo dello Stato nemico (art. 280).

Queste tre ipotesi di reato hanno due elementi comuni, i quali ne giustificano la collocazione nel medesimo gruppo. Il primo di tali elementi è costituito dalle intelligenze con lo straniero, che il Progetto richiede espressamente nel configurare la prima ipotesi di reato, mentre sono implicite nel fatto della corruzione, che costituisce l'elemento obbiettivo della seconda ipotesi delittuosa e possono considerarsi come ovvio presupposto della terza. Il secondo elemento comune è il fine antinazionale, richiesto espressamente dal Progetto nel configurare la seconda ipotesi di reato, mentre costituisce la ragione dell'incriminabilità, ed è perciò implicito, nella prima ipotesi di reato. Per la terza figura, la quale dà vita ad uno di quei reati, che potrebbero dirsi di sospetto, fornendo argomento a qualche critica non completamente infondata, la ragione dell'incriminabilità riposa egualmente, secondo taluni, nella presunzione che l'onorificenza o altra utilità, conferita dal nemico, nasconda in realtà un compenso dato dal nemico al cittadino in vista di un'attività antinazionale, che non è possibile precisare.

205. — Nei momenti più gravi della storia di un popolo, come quelli in cui si discute della neutralità o della guerra, la piena libertà di decisione nel Governo deve essere salvaguardata contro ogni influenza, che possa essere esercitata dallo straniero per vie diverse.

da quelle delle ordinarie conversazioni tra Governi. Colui, che durante lo stato di neutralità cercasse d'influire, a favore di uno dei belligeranti, sull'opinione pubblica del nostro paese, affinché questa, a sua volta, facesse pressione sul Governo, compirebbe, per l'accennata ragione, opera non conforme, e quindi contraria, ai nostri interessi nazionali.

Particolarmente pericolosa sarebbe codesta influenza se, ad esempio, fosse esercitata, per conto dello straniero, da un cittadino nel territorio dello Stato e con le forme più elette di propaganda. Gli intendimenti del Guardasigilli, a questo proposito manifestati alla Camera dei Deputati nella seduta 27 maggio 1925, discutendosi il progetto di legge sulla delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice, ebbero l'unanime approvazione. E pertanto l'art. 250 ipotizza come reato il fatto di colui, che tiene intelligenze con lo straniero (vedasi, per il significato della parola «straniero», le osservazioni testè esposte), per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra. Affinchè si possa procedere per il reato in esame, occorre, a norma della prima parte dell'art. 315, l'autorizzazione del Ministro della Giustizia. Mai forse, come in reati di questo genere, l'interesse politico, contrario alla repressione penale, può rivelarsi prevalente al tempo del procedimento; onde la necessità dell'autorizzazione.

206.- Nuova, come la precedente, rispetto al Codice tuttora vigente, è la figura di reato preveduta nell'art. 251, quella della corruzione del cittadino da parte dello straniero, al fine di fargli compiere atti contrari agli interessi nazionali. La giustificazione è palese; si colpisce il tradimento della fedeltà politica, che vincola il cittadino alla patria. E' da osservare, piuttosto, che trattasi di una figura di reato integrativa; essa ricorrerà ogni qualvolta il fatto non costituisca reato più grave, quando, cioè, la corruzione non abbia avuto una finalità antinazionale specifica, che formi oggetto di diversa e più grave previsione legislativa. Così, nel caso di corruzione del cittadino da parte dello straniero, per fargli compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, sarebbe, evidentemente, da applicare l'articolo precedente. Del pari sarebbe applicabile l'art. 274, se l'attività antinazionale del cittadino all'estero ipnotizzato da detto articolo, fosse conseguenza di corruzione esercitata su di lui dallo straniero.

Tutte queste figure di reato hanno un'aggravante comune, stabilita per il caso che l'attività antinazionale sia svolta a mezzo della stampa. Le campagne giornalistiche hanno o pos-

sono avere formidabile influenza sull'opinione pubblica; ed è giusto che sia così, a condizione tuttavia che esse siano politicamente sincere, rispecchino cioè esclusivamente interessi nazionali.

207. - Non è il caso di riprodurre le dispute, alle quali ha dato luogo l'art. 116 del Codice penale vigente, cui corrisponde sostanzialmente l'art. 280 del Progetto. Accettando onorificenze, gradi accademici, pensioni, utilità, ecc. da uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, il cittadino entra, per ciò stesso, in rapporto col nemico. Nella più benevola ipotesi, quella cioè che il conferimento dell'onorificenza o della pensione non nasconda il compenso per attività antinazionale, nel qual caso la figura di reato sarebbe diversa, non è men vero che egli commette una violazione, benchè minima, di quel dovere di assoluta fedeltà politica, che lo avvince alla patria. Sono degne di nota la formula più ampia e le più gravi sanzioni rispetto al Codice vigente.

208. — La distinzione fra il favoreggiamento bellico propriamente detto (art. 252) e il favoreggiamento economico (articoli 353 a 257), come due forme di favoreggiamento verso il nemico, è stata additata dall'esperienza dell'ultima guerra, la quale ha messo in particolare rilievo l'importanza del favoreggiamento economico. Risulta evidente il progresso, che, dal punto di vista sistematico, il Progetto ha raggiunto, anche in questa parte, rispetto al Codice vigente, nel quale la materia, incompletamente disciplinata, è contenuta in due articoli: il 106, seconda disposizione, e il 114, non legati fra loro da alcun nesso di correlazione.

Il favoreggiamento bellico, propriamente detto, ha per oggetto l'aiuto alle operazioni militari del nemico. L'art. 106, attraverso l'involucro di una formulazione comune ad altre figure di reato, lo fa consistere nello stringere intelligenze con un Governo estero, per favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o nel commettere altri fatti diretti allo scopo stesso. Il Progetto vi aggiunge due ipotesi parallele: le intelligenze con lo straniero e ogni altro fatto, quando siano diretti a nuocere comunque alle operazioni militari dello Stato italiano. Chi nuoce o cerca di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano favorisce indirettamente, ma non meno efficacemente, le operazioni militari dello Stato nemico. Vedansi, in senso conforme, i paragrafi 106 del progetto tedesco e 117 del progetto austriaco.

Quali siano gli «altri fatti», con i quali si può favorire le operazioni militari del nemico o si può altrimenti nuocere

alle operazioni militari dello Stato italiano, non è possibile stabilire *a priori*.

Nella possibile varietà dei casi, occorrerà avere riguardo al dolo specifico, cioè all'intenzione dell'agente, che deve essere diretta all'uno o all'altro degli scopi ora indicati. Certamente niun dubbio potrà cadere sull'applicabilità delle disposizioni in esame (e non di quelle dell'articolo successivo, che contempla ipotesi di favoreggiamento economico) al fatto di colui, che somministri armi al nemico; sembra intuitivo, in questo caso, il favoreggiamento diretto alle operazioni militari del nemico, voluto dall'agente, anche se a determinarlo sia concorso, in maggiore o minore misura, il movente di lucro. Abolito nel Progetto il concorso formale, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo in esame e quelle degli articoli 255 o 256 al fatto di colui, che non esegua un contratto di forniture destinate all'esercito con l'intento di danneggiare le operazioni militari. La menzione di questa ipotesi richiama un'altra considerazione: quella, cioè, che sarà altresì applicabile l'articolo in esame al fatto di colui, che in tempo di guerra, essendo obbligato per dettato di legge o per ordine dell'autorità ad una prestazione nell'interesse dell'esercito, ometta di eseguirla sempre con l'intento su indicato; ipotesi questa analoga alla precedente, non preveduta tuttavia specificamente nel Progetto, e sulla quale si avrà occasione di tornare fra breve. La stessa diffusione di notizie false o esagerate, il così detto disfattismo, preveduto nell'art. 270, può concorrere con la figura del delitto in esame, quando risulti che con esso l'agente volle nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano.

Del resto, nel terreno della pratica applicazione, il criterio discrezionale fra la figura di delitto in esame e quelle previste in altri articoli di questa stessa parte del futuro Codice, sarà sempre dato dall'art. 14. In altri termini, la figura di delitto in esame ricorrerà se ed in quanto il fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico o a nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano non formi oggetto, fermo rimanendo l'elemento intenzionale, di una specifica previsione del legislatore. Lo spionaggio o la rivelazione di segreti militari, nelle ipotesi aggravate, previste nell'art. 266, configurano, all'evidenza, fatti diretti rispettivamente a favorire le operazioni militari del nemico o a danneggiare le operazioni militari dello Stato italiano; ma, per la citata disposizione dell'art. 14, saranno applicabili le disposizioni relative allo spionaggio o alla rivelazione di segreti militari, o alla distruzione o sabotaggio di opere militari, e non quelle relative alla figura del delitto in esame, alla quale pertanto dovrà essere riconosciuto, sotto questo aspetto, un valore essenzialmente integrativo. In corrispondenza a esigenze nuove, s'ipotizzano

nuove figure di reato, che spesso non rappresentano che differenziazioni, per quanto notevoli, di figure già esistenti nella legislazione, alle quali vanno ad aggiungersi. Si può dire che tutta la disciplina della materia contenuta nel Capo in esame, attraverso le varie codificazioni susseguitesi nel tempo, sia stata dominata da questa legge dinamica, caratterizzata dalle esigenze di un dato periodo storico, e intesa a rendere sempre più efficace la protezione penale della sicurezza dello Stato.

Soggetto attivo del reato può essere anche lo straniero; è tuttavia escluso il suddito della stessa potenza belligerante, per un ovvio principio di diritto internazionale, che lo considera come nemico.

209. — Il gruppo delle disposizioni relative al favoreggiamento economico, si inizia con quelle dell'art. 253, il quale prevede il fatto di colui che, in tempo di guerra, somministri, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni o altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano, inteso come l'insieme della sua popolazione, e non soltanto limitatamente all'esercito. La condizione della possibilità del danno va intesa rispetto alle «altre cose», che formino oggetto della somministrazione; per le «provvigioni» siffatta condizione è da considerare *insita in re ipsa*. Oggi e più ancora domani, tutto il Paese sarà esposto direttamente ai cimenti della guerra, e non soltanto l'esercito. Le provvigioni, quali esse siano, fornite allo Stato nemico, e primi fra tutti i rifornimenti di viveri, costituiranno il mezzo più efficace, per permettergli di continuare la lotta. Esse hanno perciò insita l'idoneità a divenire, per lo Stato italiano, causa di danno, inteso nel senso ora indicato. Queste considerazioni giustificano il collocamento di questa figura di reato fra quelle relative al favoreggiamento economico, sebbene essa si avvicini al favoreggiamento bellico, propriamente detto, per altri riflessi, quali: la necessità che la somministrazione sia fatta allo Stato nemico, direttamente o indirettamente, e non a semplici privati; la scienza di tale destinazione nel soggetto attivo del reato e, per quanto concerne la somministrazione di cose diverse dalle provvigioni, anche la consapevolezza in lui della possibilità di nocimento per lo Stato italiano.

Anche l'art. 254 prevede un caso diretto di favoreggiamento economico. Il cittadino o lo straniero, dimorante nel territorio dello Stato, che in tempo di guerra partecipi a sottoscrizioni, versamenti o prestiti a favore dello Stato nemico, o agevoli le operazioni ad essi relative, porta aiuto al nemico nella stessa guisa di colui, che, secondo la formula dell'art. 114 del Codice vigente, somministra direttamente o indirettamente allo Stato nemico o ai suoi agenti provvigioni o altri mezzi, che possono essere rivolti a danno dello Stato italiano. La lacuna, che in questa parte presenta il Codice vigente, è stata così riparata.

Costituiscono uno svolgimento logico e insieme un' integrazione delle previsioni ora ricordate quelle dell'art. 257, che punisce il cittadino e lo straniero, quando questo dimori nel territorio dello Stato, i quali, in tempo di guerra, commercino anche indirettamente con sudditi dello Stato nemico o con stranieri residenti nel territorio dello Stato nemico. Contro questa forma di favoreggiamento economico indiretto, meno infrequente e perciò più pernicioso dell'altra per gli interessi nazionali, come ha dimostrato l'esperienza dell'ultima guerra, una prima difesa era stata apprestata per la sicurezza dello Stato con le disposizioni dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 960. Il Progetto si dimostra giustamente di una particolare severità, giacchè, oltre alla pena della reclusione, commina la multa pari al quintuplo del valore della merce e non inferiore a lire diecimila.

Infine si riannodano concettualmente al complesso delle disposizioni così riassunte quelle degli articoli 255 e 256, le quali, integrando figure di reato, che si trovano già nella legislazione vigente (articoli 205 e 206 del Codice penale; Decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1550), prevedono nella forma dolosa come in quella colposa i vari casi d'inadempimento dei contratti di fornitura conclusi in tempo di guerra con lo Stato o con altro ente pubblico per i bisogni dell'esercito e della popolazione. Il fornitore inadempiente non danneggia soltanto l'Esercito ma, frodando coloro, che soffrono combattendo sul fronte o lavorando nell'interno del Paese per le fortune della Patria, esposta al supremo cimento, attenta alla sicurezza dello Stato, e perciò, per quanto indirettamente, non meno efficacemente favorisce il nemico. La pena, che il Progetto commina è adeguata a tanto misfatto.

210. — Su tali basi il Progetto assicura la repressione di quel complesso di attività delittuose, spesso formidabili per potenza e per organizzazione di mezzi, le quali costituiscono le varie figure di favoreggiamento economico, diretto o indiretto, verso il nemico.

Gioverà aggiungere le seguenti osservazioni particolari:

Sull'art. 253: somministrazione al nemico di provvigioni. - Soggetto attivo del reato può essere anche lo straniero, ovunque residente, a differenza del Codice vigente (art. 114), secondo il quale occorre invece che lo straniero sia residente nel Regno. Il Progetto, nel capoverso dell'articolo in esame, esclude l'esistenza del reato soltanto nel caso, in cui lo straniero abbia commesso il fatto all'estero, e ciò in parziale deroga a quanto dispone il n. 1 dell'articolo.

Ai fini della legittimità della repressione, sarà quindi irrilevante in quale luogo, dell'Italia o dell'estero, risieda lo straniero; dovrà invece indagarsi se egli, dovunque residente, abbia o meno commesso il fatto nel territorio dello Stato, e in questa indagine dovrà tenersi presente quanto prescrive il capoverso dell'art. 5, il quale detta le regole fondamentali che il giu-

dice dovrà osservare per stabilire se un delitto sia stato commesso nel territorio dello Stato. Sono regole di diritto interno, le quali tuttavia coincidono con quelle adottate dalle più recenti convenzioni internazionali. Solo quando l'azione sia avvenuta interamente all'estero e niun pregiudizio siane in realtà derivato al nostro Paese, sussisteranno quelle ragioni, per le quali è giustificata l'esclusione del delitto. Questa è pure evidente nel caso, in cui lo straniero abbia commesso il reato a favore del proprio paese; trattasi, in tal caso, del *fatto del nemico*, che secondo un principio di diritto internazionale, a cui altra volta abbiamo fatto richiamo, non è incriminabile.

Sull' art. 254: partecipazione a prestiti a favore del nemico. - Soggetto attivo del reato può essere anche lo straniero, purchè sia dimorante nel territorio dello Stato. E' sufficiente questa dimora, anche soltanto di pochi giorni, al *tempo del fatto*, perchè si consideri che egli abbia violato l'obbligo di sudditanza politica temporanea, che lo avvince allo Stato, il quale l'ospita. Il delitto preveduto nell'articolo in esame ipotizza, se bene si consideri, una figura particolare rispetto al delitto preveduto nell'articolo precedente: anche in questo caso trattasi di somministrazione allo Stato nemico di mezzi, che possono essere rivolti a danno dello Stato italiano. Chè anzi, tenendo presente quanto prescrive il capoverso dell' art. 5 testè ricordato, e data la necessità che la partecipazione al prestito o la sua agevolazione, perchè siano incriminabili, avvengano mentre lo straniero dimora nel territorio dello Stato, è da ritenere che anche su questo punto le due figure di reato presentino identità sostanziale; onde, anche rispetto alla partecipazione a prestito nemico, si avrà esclusione di reato quando lo straniero commetta il fatto all'estero, secondo la formula perspicua del capoverso dell'articolo precedente.

Occorre infine che il fatto sia commesso in tempo di guerra: niuna difficoltà di applicazione può offrire la norma se il fatto sia commesso durante le ostilità; se sia commesso invece nel periodo immediatamente precedente (art. 251), occorrerà dimostrare la scienza, nel colpevole, del pericolo imminente di guerra. Questa soluzione è preferibile a quella adottata dal progetto austriaco del 1909, il quale esige invece che la partecipazione al prestito avvenga contro un divieto del Governo. E' evidente che un divieto di tal genere equivarrebbe, nel suo contenuto, a un atto di ostilità, forse a una dichiarazione preliminare delle ostilità, con tutti gli inconvenienti che anche in vista di un'eventuale soluzione amichevole del conflitto potrebbero sorgere.

Sugli articoli 255 e 256: inadempimento di contratto di forniture e frode in forniture. - Le due ipotesi fondamentali prevedute per il tempo di guerra - inadempimento doloso o colposo di contratti di forniture (art. 255) e frode nell'esecuzione di detti contratti (art. 256) - hanno la loro corrispondenza quasi

simmetrica, in quelle previste normalmente per il tempo di pace negli articoli 359 e 360, inseriti nel Titolo II, relativo ai delitti contro la pubblica Amministrazione. La ragione della previsione autonoma, nel presente Titolo, dei delitti in esame consiste nel fatto che con essi viene posta in pericolo, in tempo di guerra, la sicurezza dello Stato. Disposizioni analoghe hanno l'art. 242 del progetto svizzero, l'art. 122 del progetto austriaco, l'art. 147 del progetto tedesco e l'art. 154 del progetto cecoslovacco. Merita di essere considerato:

a) che le disposizioni degli articoli 354 e 360, non facendo menzione espressa del tempo di pace, debbono intendersi applicabili anche per inadempimento o per frodi in forniture commessi in tempo di guerra, qualora non sia possibile applicare le disposizioni dei due articoli in esame. Si noti, ad esempio, che mentre le disposizioni degli articoli 359 e 360 si riferiscono alle forniture concluse, oltre che con lo Stato o con altro ente pubblico, anche con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, delle forniture con tali imprese non si fa menzione nei due articoli in esame. Inoltre, per l'applicabilità degli stessi articoli in esame, è necessario che le forniture di cose o di opere siano destinate ai bisogni dell'esercito o della popolazione, e ciò in diretta corrispondenza alla ragione dell'incriminabilità, in questa sede, delle relative violazioni contrattuali. Tale destinazione specifica non è invece richiesta negli articoli 359 e 360;

b) che coerentemente alla più esatta concezione degli sviluppi della guerra moderna e a differenza dei progetti ora citati, la particolare tutela penale, affermata negli articoli in esame, comprende non soltanto le forniture per l'esercito, ma anche quelle destinate ai bisogni della popolazione;

c) che l'art. 255 non specifica quando debba intendersi verificato l'inadempimento di un contratto di forniture: se ne rimette alle disposizioni delle leggi civili. Così è stato ritenuto inutile lo specificare, sull'esempio di qualche progetto straniero, che s'incorre nel delitto in esame anche quando dolosamente o colposamente non si adempia al contratto nel termine o nei termini prescritti;

d) che sarà opera dell'interprete porre in rilievo i necessari coordinamenti fra i due articoli in esame e altre disposizioni del Progetto, come nel caso in cui, col delitto d'inadempimento del contratto di forniture, concorra quello di serrata da parte di un datore di lavoro, tenuto alla fornitura (articoli 503 e 504);

e) che a differenza di taluni progetti stranieri, il nostro Progetto non prevede l'ipotesi, la quale presenta assai stretta analogia con quella in esame, di una violazione, dolosa o colposa, dell'obbligo di prestazioni imposto a privati dalla legge o da un ordine delle Autorità. Si è inteso riservare alla legislazione speciale la delicata materia delle requisizioni.

Per quanto concerne la forma, si noti che il Progetto adopera costantemente l'espressione « forniture di cose o di opere », e non quella di « forniture di opere o di servizi ». I due termini « opera » e « servizio » si equivalgono; ma il primo riflette meglio il concetto giuridico, mentre il secondo risponde al concetto economico dell'oggetto della fornitura, che non sia la cosa. Aggiungasi che, adoperando il termine « servizi », si sarebbe forse corso il rischio di limitare la previsione legislativa alla fornitura di servizi in senso tecnico, cioè alla prestazione di opere disciplinate da leggi o da regolamenti; il che non sarebbe stato conforme alla *mens legis* delle disposizioni, di cui trattasi.

211. — La classificazione fondamentale di codesti attentati, secondo che essi siano caratterizzati dalla frode o dalla violenza (vedasi numero 196), corrisponde al diverso comportamento del colpevole nell'attentare a quelli, che possono essere considerati i mezzi di difesa della personalità dello Stato. Appartengono al primo gruppo la rivelazione dei segreti di Stato e lo spionaggio; al secondo la soppressione, la falsificazione e la sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato, e infine la distruzione e il sabotaggio di opere militari. Si ottiene generalmente la rivelazione dei segreti o si compie opera di spionaggio mediante l'impiego di mezzi fraudolenti, mentre, per commettere i delitti del secondo gruppo, è quasi sempre necessaria la violenza sulla cosa, come nelle ipotesi di alterazione, soppressione o sottrazione dell'atto; accompagnata o meno dalla violenza contro le persone, può culminare addirittura nell'attentato terroristico, come in talune ipotesi di distruzione di opere militari.

La personalità dello Stato è da tali delitti, messa in pericolo principalmente nei suoi mezzi di difesa. Si è, non a caso, fatta menzione della personalità dello Stato, e non soltanto della sua sicurezza. Nella parte preliminare di questa relazione fu data ragione della locuzione, adoperata costantemente negli articoli 258, 261, 263, 264 e 265, per indicare l'oggetto immediato della tutela penale, quando si tratti di segreti concernenti lo Stato. Siffatta tutela non è più limitata ai soli segreti politici o militari, interessanti la sicurezza dello Stato, ma è estesa a tutti i *segreti di Stato*, cioè a tutte quelle notizie, verbali o materializzate in atti o cose aventi valore documentario, che debbono rimanere segrete, perchè sia conveniente assicurata e difesa la personalità dello Stato, non soltanto nel campo militare o politico, ma anche nel campo strettamente giuridico, oppure in quello economico, se il segreto sia di natura tale, da investire la personalità dello Stato. La segretezza della notizia ha pertanto valore di mezzo rispetto alla difesa della personalità in genere dello Stato. Che poi analogo valore di mezzo, relativamente alla difesa della sicurezza dello Stato,

abbiano le navi e aeronavi, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio dell'esercito, di cui è menzione nell'art. 266, è appena il caso di rammentare.

212. — Né i soli segreti di Stato debbono essere penalmente protetti ai fini, di cui è cenno. Quando nei primi mesi del 1915 non sembrava più dubbio che l'Italia dovesse abbandonare la neutralità, per muovere guerra all'Austria - Ungheria, il nostro legislatore prevede che egualmente dannose per la nostra difesa politica e militare potevano essere la pubblicazione, la diffusione o anche soltanto la comunicazione di notizie, delle quali il Governo, nell'interesse dello Stato, avesse vietato la divulgazione. Lo spionaggio è spesso intessuto di tante piccole notizie di tal genere, che, raccolte su vasta scala da numerosi agenti, vengono poi vagliate, coordinate e utilizzate dallo Stato Maggiore nemico; la loro rilevanza per la condotta delle operazioni belliche può essere talvolta non inferiore a quella derivante dalla cognizione di un segreto militare. La Legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa economica e militare dello Stato, riparando a una lacuna della nostra legislazione, che era stata da tempo segnalata dagli studiosi della materia, ipotizzava talune figure di delitti, per assicurare la protezione penale della necessaria riservatezza di tali notizie. Il Progetto ne assorbe le più importanti disposizioni e naturalmente le coordina con quelle relative alla protezione penale delle notizie, che costituiscono veri e propri segreti di Stato. In conseguenza di tale coordinamento, è stato possibile raggiungere una sistemazione della materia tanto più pregevole, in quanto oggi le singole disposizioni si trovano disseminate tra il Codice penale e la legge speciale del 1915 ora citata, con intreccio d'ipotesi non certo favorevole alla loro più sicura disciplina. Il metodo adottato dal Progetto, così per il delitto di rivelazione, come per quello, o più esattamente, per quelli, nei quali possono concretarsi le varie figure dello spionaggio, è stato costantemente quello di assicurare alle due categorie di notizie, - quelle costituenti veri e propri segreti di Stato e le altre di cui sia soltanto vietata la divulgazione - una protezione analoga con disposizioni parallele, sebbene con pene più gravi per la violazione dei segreti di Stato. Infatti alla rivelazione dei segreti di Stato, preveduta nell'art. 258, segue nell'art. 259 la divulgazione di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione; lo spionaggio dei segreti di Stato è previsto, nella sua figura fondamentale, nell'art. 261, e quello relativo a notizie di cui sia vietata la divulgazione, è contemplato nell'articolo immediatamente successivo. Le quattro figure, che potrebbero dirsi di spionaggio indiziario, previste

nell'art. 263, e quella di agevolazione colposa al delitto di spionaggio, preveduta nell'art. 264, riguardano, con unità di previsione, sebbene con pene diverse, ambedue le dette categorie di notizie.

E' da rilevare, infine, per quel che concerne particolarmente le notizie di cui sia vietata la divulgazione, che le relative disposizioni penali costituiscono quelle, che la dottrina moderna chiama *norme penali in bianco*. Esse suppongono cioè l'emanazione, da parte del Governo, di norme apposite, che vietino, nell'interesse dello Stato, la divulgazione di determinate notizie. Per il che le disposizioni degli articoli del Progetto testè ricordati, in tanto potranno essere applicabili, in quanto il Governo quelle norme avrà emesso, e cesseranno di esserlo non soltanto con la fine del tempo di guerra, ma anche prima, se il Governo ritenga di dover revocare i provvedimenti di divieto, o se un termine alla durata del divieto medesimo sia stabilito negli stessi provvedimenti, di cui è parola.

I divieti che siano emanati dal Governo anche mediante provvedimenti successivi, entrano a far parte integrale della legge penale, e perciò la loro ignoranza non scusa.

213. — Le nozioni fondamentali relative ai delitti di *rivelazione di segreti di Stato* e di *spionaggio* rimangono, secondo il Progetto, quelle tradizionalmente ricevute in tutte le legislazioni. Sarà pertanto sufficiente accennare alla tecnica seguita dal Progetto, nel delineare questi due gruppi di reati. E' risaputo che, secondo il Codice vigente, la rivelazione e lo spionaggio, pure avendo previsioni distinte rispettivamente negli articoli 107 e 110, incidono tuttavia nelle disposizioni di un articolo intermedio, il 108, che contempla insieme figure di rivelazione e di spionaggio, senza giovamento alcuno per la distinzione formale delle due figure di reato. Il Progetto le separa invece nettamente. Prevede la rivelazione di notizie, che costituiscono segreti di Stato nell'art. 258 e ad essa fa seguire, nell'art. 259, la figura di reato analoga, per quanto meno grave, della divulgazione di notizie, che nell'interesse dello Stato debbano rimanere riservate. Prevede lo spionaggio delle notizie, che costituiscono segreti di Stato nell'art. 261 e ad esso del pari fa seguire, nell'art. 262, lo spionaggio di notizie, che nell'interesse dello Stato debbano rimanere riservate. Il solo punto possibile di contatto fra i due gruppi è segnato negli incisi iniziali, identici nella sostanza e nella forma, che il Progetto pone negli articoli 261 e 262, onde ne risulti anche meglio delineata la distinzione fra le rispettive figure di reato. Se la spia avrà ottenuto di conoscere il segreto o la notizia a seguito della comunicazione fattagli da chi il segreto deteneva o era in possesso della notizia, essa sarà punita come complice del rivelatore

del propalatore e non come spia, anche quando venga dimostrata la sua qualità di agente di un Governo estero incaricato d'esercitare lo spionaggio contro di noi. In ogni altra ipotesi, quando cioè taluno si sia procurato la cognizione del segreto o della notizia riservata con mezzi diversi dalla rivelazione, che suppone necessariamente il fatto doloso di un terzo, cioè del rivelatore, si avrà il delitto di spionaggio nei suoi vari atteggiamenti. Nel resto, come sarà apparso da quel che si è detto finora, la struttura dei due gruppi è analoga, e corrispondenti nella loro struttura fondamentale, sono le figure di un gruppo rispetto a quelle dell'altro. Identico è l'oggetto immediato della tutela penale; identica è la finalità dell'agente o degli agenti; la loro pericolosità è la stessa e in conseguenza sono identiche le pene, e perfino le circostanze aggravanti (articoli 258, n. 1 e 2 e 261 numeri 1 e 2; art. 259, numeri 1 a 3 e 268; numeri 1 a 3), le quali si verificano quando il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro un altro Stato, o quando il fatto abbia compromesso l'efficacia degli armamenti o le operazioni militari, limitatamente alla violazione della riservatezza inerente a notizie di cui il Governo abbia vietato la divulgazione, anche quando il fatto abbia turbato le relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero. Mutano soltanto le modalità di aggressione del diritto, che si vuole ledere. Da un punto di vista storico, è da osservare che fu precisamente l'identità di tali elementi quella che fece sì, che non sempre le due figure fondamentali di reato siano state tenute nettamente distinte. Il Progetto ha compiuto il processo di chiarificazione. L'art. 108 del Codice vigente non poteva in conseguenza essere riprodotto. Chi ottiene la rivelazione di un segreto è complice del rivelatore; chi si procura altrimenti la cognizione del segreto, è una spia e quindi è colpevole di un delitto diverso, quello di spionaggio. Le pericolose elencazioni in tema di spionaggio, contenute nell'art. 110 del Codice e nell'art. 3 della legge speciale del 1915, dovevano essere abbandonate, per far luogo a una figura di reato, dalle linee quanto mai semplici, come quelle dell'art. 261.

214. — Ad integrare, con qualche indicazione di dettaglio, le osservazioni di sistema finora esposte gioverà osservare come nell'art. 258, si prevede espressamente anche il fatto di colui, che « agevola in qualsiasi modo la cognizione di un segreto di Stato »; la pena è quella stessa del rivelatore. Deve trattarsi evidentemente di agevolazione *dolosa*; altrimenti il fatto cadrebbe sotto le sanzioni dell'art. 264. Sotto l'impero del Codice vigente (art. 107, prima parte), da cui la norma è stata riprodotta, è stato osservato che, o l'agevolatore è a conoscenza del segreto e il suo comportamento è tale da po-

ter essere considerato come una rivelazione vera e propria, e allora potrà essere punito per concorso in delitto di rivelazione; o il suo comportamento, fosse egli o meno a conoscenza del segreto, non è tale da poter essere considerato come una rivelazione, e allora potrà essere punito per concorso in delitto di spionaggio. Poichè il colpevole non può versare che nell'una o nell'altra ipotesi, la previsione in esame sarebbe dunque superflua. Secondo il Progetto, che abbandona ogni distinzione fra correatà e complicità, verrebbe meno anche quella sola ragione, che oggi si adduce per giustificarla, l'opportunità, cioè, di equiparare, agli effetti della pena, così il correo come il complice.

Il capoverso dello stesso articolo in esame racchiude una norma complementare, d'indole dichiarativa: fra le notizie, che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato, sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per motivi d'ordine politico, interno o internazionale. Vedansi la Legge 23 giugno 1854, n. 1731, circa la promulgazione e la pubblicazione degli atti del Governo e l'art. 1 del regolamento approvato con R. Decreto 28 novembre 1909, n. 810, il quale prescrive che non debbono essere inseriti nella Raccolta Ufficiale quei decreti reali « la cui pubblicità potesse nuocere agli interessi dello Stato ».

Fra le aggravanti del delitto in esame, non sono state riprodotte nel Progetto quelle prevedute nell'ultima parte dell'art. 107, perchè già contemplate fra le aggravanti comuni: violazione di un dovere di ufficio (art. 63, n. 1) e uso di violenza o inganno (art. 62, n. 2).

215. — Al gruppo di figure delittuose, nelle quali può concretarsi la rivelazione di segreti di Stato, appartiene una figura nuova, quella ipotizzata dall'art. 260 nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosce per ragione del suo ufficio o servizio e che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato. Avuto riguardo alle esigenze della guerra moderna, nella quale la vittoria è assicurata a quello dei belligeranti, che possieda mezzi di offesa tecnicamente superiori all'altro, la previsione di cui è cenno, era indispensabile, e figura infatti anche in altre codificazioni in corso di elaborazione. Trattasi di una figura impropria di rivelazione. Nella realtà delle cose, si verifica egualmente la violazione del segreto interessante la sicurezza dello Stato; e ciò per fatto doloso dell'agente. Il delitto ha pertanto la stessa oggettività giuridica, che ne giustifica la collocazione in questo Capo. Se invece questa particolare forma di rivelazione sia commessa del pari da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un pubblico servizio, ma relativamente a qualsiasi *altra* invenzione o scoperta scientifica, o nuova applicazione industriale, che l'uno o l'altro conosca per ragione dell'ufficio o del servizio e che debba egualmente rimanere segreta, allora si avrà una figura altrettanto impropria di rivelazione di segreti di ufficio, la quale è preveduta nell'art. 326 ed è collocata fra i delitti contro la pubblica amministrazione. La sua oggettività consiste infatti nella violazione di un dovere giuridico, che così il pubblico ufficiale, come l'incaricato di un pubblico servizio hanno verso la pubblica Amministrazione. A integrazione di questi brevi cenni di sistema, gioverà forse ricordare che il progetto austriaco, il quale ha disposizioni simili alle nostre nel paragrafo 172, inserito nel Capo XIV, «della rivelazione dei doveri di ufficio», ipotizza poi analoga figura di reato a carico del privato, che utilizzi nella propria o altrui industria, o commercio, senza il consenso di chi vi ha diritto, un segreto dell'industria o del commercio, in cui egli presta servizio, e ciò per procurare a sè o ad un terzo un' utilità, ovvero per arrecare un danno a chi vi ha diritto. La disposizione, che fa parte del paragrafo 404, è inserita nel Capo XXI, relativo alla violazione di un segreto industriale o commerciale. Nel nostro Progetto, qualora se ne riconoscesse l'opportunità, una disposizione analoga a quella dei citati articoli 260 e 326, dovrebbe essere inserita dopo l'art. 637 (rivelazione di segreti scientifici e industriali) fra i delitti contro l'inviolabilità dei segreti. Nelle ipotesi del capoverso dell'articolo in esame, che commina la pena di morte se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se abbia compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari dello Stato italiano, rivivono le analoghe figure aggravate di rivelazione, vera e propria, di segreti di Stato, previste nell'ultimo capov. dell'art. 258.

216. — Al gruppo di figure delittuose, nelle quali può concretarsi lo spionaggio, appartengono quelle relative: *a)* alla penetrazione in luoghi militari a scopo di spionaggio; *b)* al possesso ingiustificato, in detti luoghi, di mezzi per commettere spionaggio; *c)* al possesso ingiustificato, in qualsiasi luogo, di documenti, oggetti o di qualsiasi materiale, che possa essere considerato prodotto di attività di spionaggio; reati previsti nell'art. 263. Sono figure corrispondenti a quelle ipotizzate nella seconda disposizione della prima parte e nel capoverso dell'art. 110 del Codice vigente, per quanto concerne lo spionaggio di segreti concernenti la difesa dello Stato e nell'art. 3 della citata Legge 21 marzo 1915, n. 273, per quanto concerne lo spionaggio di notizie, di cui sia vietata la divulgazione. Forse la disposizione del n. 1 dell'articolo in esame

la quale ipotizza il fatto di colui, che *per commettere un delitto di spionaggio* s'introduce in località, o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso, potrebbe sembrare superflua nel sistema del Progetto, costituendo, a norma dell'art. 58, una non dubbia ipotesi di tentativo dei delitti di spionaggio, preveduti negli articoli 261 e 262. Nè la pena comminata, almeno rispetto al delitto di cui all'art. 261, autorizzerebbe una conclusione diversa. Tuttavia il Progetto ritenne di dover mantenere anche questa previsione come reato perfetto, per permettere l'applicazione delle aggravanti, indicate nell'art. 268.

Quanto alle figure di spionaggio, previste nei numeri 2 e 3 e nel capoverso, che sono complementari o integrative, rispetto alle figure principali date dagli articoli 261 e 262, la ragione della loro previsione è da ricercare in rapporto alle insidie, talora inverosimili, dello spionaggio. Nelle situazioni indicate nelle dette disposizioni, si ha la convinzione di trovarsi in presenza di un agente, che ha compiuto opera di spionaggio, o quanto meno stava per compierla; ma manca la prova, che spesso è irraggiungibile. Le previsioni in esame permettono perciò di assicurare, specialmente in concorso con le aggravanti indicate nell'art. 268, una sufficiente tutela per la difesa dello Stato.

La disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso art. 3 della legge del 1915, configurando una semplice contravvenzione nel fatto di chi entra arbitrariamente (e quindi non clandestinamente e senza inganno) in luoghi che interessano la difesa militare dello Stato, fu riprodotta nell'art. 706 tra le contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.

217. — Al gruppo degli attentati contro la personalità dello Stato, caratterizzati dalla violenza sulle cose, appartengono le figure di reato, che rispettivamente formano oggetto delle disposizioni degli articoli 265 e 266: la prima già preveduta nell'art. 6 della legge 1915; la seconda completamente nuova, quale delitto contro la sicurezza dello Stato, rispetto al Codice vigente.

Chi sopprime, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti relativi alla sicurezza dello Stato o ad altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, non commette soltanto una violazione della fede pubblica mediante falsità in atti, del genere di quelle che, con ipotesi analoghe a quelle indicate nell'art. 266, sono configurate negli articoli 474 e 488, ma pone in pericolo la sicurezza dello Stato, come il rivelatore dei segreti di Stato e la spia. Si è già notata la quasi identità di locuzione adoperata nell'articolo in esame, per indicare gli oggetti, sui quali può cadere la falsità, rispetto alla locuzione adoperata negli articoli 258 e 261, per indicare l'oggetto dell'attività del colpevole nei delitti di rivelazione e di spionaggio. Nella figura di delitto in esame la formula è più

ampia, perchè non è richiesta la condizione che gli atti e documenti siano destinati a rimanere segreti. In realtà, tuttavia,

colpevole avrà interesse precisamente a perpetrare la soppressione, la falsificazione o la sottrazione di atti o documenti, che contengano segreti di Stato. E' appena il caso di segnalare che la rivelazione di un segreto, la cognizione che di esso abbia potuto procurarsi la spia, la materiale distruzione, la falsificazione e perfino l'occultamento dell'atto che lo racchiude, sono entità equivalenti nel risultato. Il segreto più non esiste per lo Stato, che ne rimane colpito nella sicurezza della sua personalità. Potrà verificarsi, specialmente nell'ipotesi di sottrazione o distrazione, anche temporanea, dell'atto o del documento segreto, che il colpevole abbia agito a scopo di spionaggio; allora il delitto in esame concorrerà con quello preveduto nell'art. 261. Nel caso di falsificazione, potrebbe concorrere anche col delitto d'infedeltà in affari di Stato, preveduto nell'art. 269.

Le stesse considerazioni di sistema possono essere ripetute per il delitto ipotizzato nell'articolo successivo, il 266, il quale prevede il fatto di chi distrugge o rende inservibile, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeronavi, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari. Anche il Codice tuttora vigente prevede in fondo le stesse ipotesi nell'art. 305, collocato fra i delitti contro l'incolumità pubblica, commessi mediante incendio, inondazione, sommersione od altro delitto di comune pericolo. Ma la formulazione dell'articolo in esame presenta il vantaggio di una collocazione più razionale e della speciale previsione degli atti di sabotaggio, in conformità alle esigenze di repressione rivelate dall'ultima guerra.

218. — I delitti, dei quali finora si è fatto cenno, sono tutti dolosi.

La protezione penale della personalità dello Stato sarebbe stata tuttavia insufficiente, se il legislatore non avesse contemplato anche due figure eccezionali di reato colposo, analoghe nella loro interna struttura e nel loro risultato, quali sono quelle degli articoli 264 e 267. Esse sono intese rispettivamente a punire colui, che per semplice colpa renda possibile o soltanto agevole l'esecuzione di un delitto di spionaggio (articoli 261 e 262), o di un delitto di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato (art. 265), ovvero la distruzione o il sabotaggio di opere militari (art. 266). La formulazione adoperata dal Progetto è per vero diversa per le due ipotesi; ma sembra evidente che la locuzione dell'art. 267 equivalga a quella dell'art. 264, anche relativamente all'ipotesi del capoverso. Il delitto preveduto nell'art. 264 comprende senza dubbio anche l'ipotesi di una rivelazione colposa; ma allora, accanto a questa figura di reato, ne sorgerà un'altra e ben più importante. Il soldato, che risponde incautamente alle domande di un falso ufficiale, può ma-

terialmente rivelare un segreto militare; ma il falso ufficiale, cioè la spia, ha commesso un delitto di spionaggio e la ragione dell'incriminazione dell'incauto rivelatore sta precisamente nell'aver reso possibile o agevolato, in conseguenza della sua colpa, l'esecuzione di tale delitto, come se avesse lasciato incustodita la stanza, ove il falso ufficiale poté leggere un documento militare segreto. Come è confermato dalle identiche corrispondenti rubriche, così per l'art. 264, come per l'art. 267, trattasi di agevolazione colposa, la prima incompletamente preveduta nell'art. 109 del Codice vigente e nell'art. 8 della legge citata del 1915, e nuova la seconda. Bisognava colpirle; contro le insidie del delitto deve essere sempre vigile la condotta di colui, che sia depositario o custode di cose aventi un così vitale interesse per la personalità dello Stato. Il Progetto avrebbe anzi potuto essere più severo e configurare il delitto di agevolazione colposa anche nelle ipotesi che taluno, con la sua negligenza, renda possibile o soltanto agevoli, per colpa, l'esecuzione di uno dei reati indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 263 (introduzione in luoghi vietati a scopo di spionaggio, o porto di mezzi idonei a commettere spionaggio); ma si ritenne che in tali casi potessero essere sufficienti le sole sanzioni disciplinari.

219. — Alle previsioni del Progetto, relative all'attività spiegata dal cittadino all'estero, in senso contrario agli interessi nazionali, possono essere ricondotte le disposizioni degli articoli 269 e 274. Nel primo, corrispondente a quello preveduto nell'art. 111 nel Codice penale vigente, è preveduto il fatto di colui che, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si renda infedele al mandato, in modo che possa derivarne nocimento all'interesse pubblico. Nel secondo, corrispondente a quello preveduto nell'art. 5 della Legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, è preveduto il fatto del cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge, comunque, un'attività tale, da recare nocimento agli interessi nazionali. E' bensì vero che, mentre soggetto attivo di questo secondo reato non può essere che un cittadino italiano, soggetto attivo del primo può essere anche uno straniero; ma, a giustificare la collocazione di questo delitto nel gruppo in esame, gioverà riflettere che normalmente, anzi nell'assoluta maggioranza dei casi, la trattazione di affari di Stato non sarà affidata che a cittadini, e d'ordinario si svolgerà, anch'essa, fuori del territorio dello Stato. Le conseguenze del fatto criminoso sono le stesse, nelle due ipotesi; unica la ragione della loro incriminabilità, quella cioè di assicurare una conveniente protezione, a favore degli interessi nazionali all'estero, anche

fuori di quei casi, in cui una violazione specifica di detti interessi, dando vita a più grave reato, renda applicabile altra disposizione della legge penale. Così, ad esempio, se in tempo di guerra, il cittadino propali all'estero voci o notizie false, esagerate o tendenziose sul conto del nostro Paese, o svolga comunque un'attività tale, da recare nocumento agli interessi nazionali, saranno applicabili le più gravi sanzioni del delitto di disfattismo, preveduto nell'art. 270, e non quelle dell'art. 274.

220. — La piena corrispondenza tra la formula dell' art. 269 e quella dell' art. 111 del Codice vigente dispensa da ogni ulteriore considerazione su questa figura criminosa, che inesattamente si continuerebbe a chiamare « delitto d'infedeltà diplomatica », prechè in realtà essa comprende l'infedeltà nella trattazione di qualsiasi affare di Stato con il Governo straniero, anche senza contenuto politico, e quindi evidentemente anche lo acquisto di una partita di merci, purchè le trattative si siano svolte a nome dello Stato italiano e col Governo estero. Non si ritenne di configurare l'ipotesi colposa per difficoltà spesso insormontabili del relativo accertamento; nè si doveva comunque prevedere l'ipotesi che il colpevole sia un pubblico ufficiale, perchè, per il fatto dell'incarico ricevuto dal Governo, egli assume, per ciò stesso, la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 364, n. 2, del Progetto. In conseguenza, dovendo tale qualità considerarsi come circostanza costitutiva del reato, non sarebbe possibile l'applicazione dell'aggravante comune, stabilita nel n. 1 dell'art. 63, per chi viola un dovere dell'ufficio pubblico da lui rivestito.

Non sono state stabilite circostanze aggravanti: non quella di avere il colpevole commesso il fatto per danaro o per altra utilità, ricevuta o promessa dal Governo estero. Se sia intervenuta corruzione, il giudice ne terrà conto, innanzi tutto, nel comminare la pena, che può giungere fino a ventiquattro anni, e infliggere la multa fino a centomila lire, a norma del terzo capoverso dell'art. 22. Non è applicabile, come già si è avvertito, anche l'art. 251, che punisce la corruzione del cittadino da parte dello straniero, ma il delitto concorrerebbe egualmente con quello dell'art. 321, che punisce la corruzione del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri di ufficio e che è applicabile per l'art. 8, n. 7, anche se la corruzione sia avvenuta in territorio estero, giacchè si tratta di delitto commesso da pubblico ufficiale a servizio dello Stato, con abuso delle sue funzioni. Non è stata nemmeno preveduta l'ipotesi che il danno si sia verificato: quando ciò accada, quasi certamente il delitto in esame concorrerà con altri delitti, preveduti in questo stesso Titolo. Se in

conseguenza dell' infedeltà del mandato siasi verificata una menomazione della nostra indipendenza o la perdita di una colonia, saranno applicabili anche le disposizioni dell' art. 246.

221. - Come si accennava, l'attività antinazionale del cittadino all'estero è già preveduta, come delitto, dall'art. 5 della Legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato. Ma prima ancora, nel chiedere al Parlamento la facoltà di emendare il Codice penale, il Governo aveva prospettato la necessità che il nuovo Codice contenesse particolari e severe disposizioni a questo riguardo. Nel discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 27 maggio 1925, discutendosi appunto del progetto di delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Guardasigilli, on. Rocco, così si esprimeva: « Bisogna considerare infine che i rapporti internazionali sono diventati sempre più stretti, e che l'influenza che l'opinione pubblica internazionale esercita sulla vita degli Stati è sempre più intensa. Non è possibile prescindere da questa realtà, non è possibile ammettere che i cittadini italiani influiscano sull'opinione pubblica estera a danno del proprio Paese, per rendere più difficili e più dure le condizioni della vita politica ed economica del popolo italiano. Questa opera nefasta, che pessimi italiani compiono a danno del proprio Paese, è vero e proprio tradimento, e come tale deve essere punita ».

Avvenimenti, di cui non è ancora spenta l'eco, indussero il Governo a considerare come potesse essere repressa, anche prima della promulgazione del nuovo Codice penale, l'attività criminosa dei così detti fuorusciti, piaga storica della nazione italiana, quale fu definita nella Relazione alla Camera dei Deputati sul disegno di legge per la difesa dello Stato. Una prima serie di provvedimenti, d'ordine soltanto amministrativo, fu dettata con la Legge 31 gennaio 1926, n. 108, portante modificazioni alle norme sulla cittadinanza. Tali provvedimenti, essendosi dimostrati insufficienti, ebbero forma più precisa ed organica con il citato art. 5 della Legge 25 novembre successivo, n. 2008, sulla difesa dello Stato, che prevede come delitto il fatto del cittadino, che fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato italiano all'estero, o svolge comunque un'attività tale, da recare nocumento agli interessi nazionali. L'art. 274 del Progetto in esame riproduce la stessa formulazione. L'ipotesi fondamentale, presa in considerazione, è quella della propalazione di notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, le quali possono essere, o sociali (economiche, igieniche ecc.), o po-

litiche. Il discredito, gettato all'estero a piene mani in siffatta guisa, non può essere eliminato subito, come potrebbe avvenire, se la propalazione avvenisse fra noi, mediante smentite, che la opinione pubblica apprenderebbe immediatamente dalla stampa; onde non soltanto l'entità grave del nocumento, ma anche la sua maggiore persistenza derivano dal fatto commesso all'estero.

Soggetto attivo del reato non può essere che il cittadino; ma sotto questa denominazione va compreso, per il secondo capoverso dell'art. 251, anche colui che ha perduta la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di un provvedimento dell'Autorità amministrativa. In conformità al sistema adottato dal Progetto in ordine alle pene accessorie e in applicazione dell'art. 313, dalle condanne per tale delitto conseguirà direttamente e necessariamente la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni, ovvero la confisca generale delle rendite, secondo l'entità della pena inflitta, e senza che si possa distinguere tra la condanna pronunciata in contumacia e quella pronunciata in contraddittorio.

222. — Lotta non soltanto di eserciti, ma di popoli, oggi e forse più ancora domani, la sorte della guerra può dipendere dalle condizioni politiche ed economiche dell'interno del Paese. Se queste sono minate mediante l'azione deleteria di una propaganda disfattista, anche il fronte esterno, la resistenza militare, sono destinati fatalmente a cedere all'urto del nemico. Il Progetto prevede, con disposizioni distinte, il disfattismo politico e militare (articoli 270 e 271) e il disfattismo economico (art. 272). Il primo è ipotizzato nel fatto di colui, che in tempo di guerra diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, o altrimenti menomare la resistenza del Paese di fronte al nemico. Ha i suoi precedenti immediati nella legislazione di guerra e precisamente nell'art. 2, n. 2 del R. Decreto 23 maggio 1915, n. 675, in materia di stampa e nel R. Decreto 4 ottobre 1917, n. 1561; il che conferma che la sua previsione corrisponde ad una esigenza assoluta di difesa per la sicurezza dello Stato. Il secondo, cioè il disfattismo economico, completamente nuovo rispetto alla legislazione vigente, è ipotizzato nel fatto di colui, che, egualmente in tempo di guerra, adopera qualsiasi mezzo atto a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, in modo da esporre a pericolo la resistenza del Paese, di fronte al nemico. E' risaputo che specialmente in tempo di guerra l'economia pubblica, considerata nella sua concezione unitaria, quindi con visione di sintesi rispetto all'economia di altri paesi, ha la sua base fondamentale nel corso dei cambi e nel mercato dei titoli e dei

valori, pubblici o privati; onde la ragione della speciale tutela assicurata dall'articolo in esame. Tutelarè in queste sue fonti vitalissime l'economia nazionale, anche contro il semplice nocumento potenziale, equivale ad assicurare le condizioni prime per la resistenza del Paese di fronte al nemico. Ambedue queste forme di disfattismo costituiscono, infatti, reati di pericolo; non occorre, cioè, per la loro perfezione, che la resistenza del paese di fronte al nemico sia stata effettivamente menomata. Ambedue hanno poi un'aggravante comune, stabilita per il caso che il colpevole abbia agito previa intelligenza con lo straniero.

Forme speciali di disfattismo militare, non più limitate al tempo di guerra, sono quelle, che consistono nell'istigare i militari a disubbidire alle leggi, o a violare il giuramento dato, o i doveri della disciplina militare, o altri doveri inerenti al proprio stato, come pure ogni forma di apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o agli altri doveri militari. Insidiando la compagine del nostro esercito, si sminuisce la potenzialità della difesa del Paese, si attenta, in conseguenza, alla sua integrità. Il Progetto riproduce in questo Titolo (art. 271), con talune modificazioni di cui si darà conto, la prima disposizione contenuta nell'art. 2 della Legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi col mezzo della stampa, assicurando una punizione anche più esemplare, se il fatto venga commesso in presenza di più militari o in tempo di guerra.

223. — Premesse queste nozioni generali, saranno opportune brevi note illustrative sulle singole figure delittuose.

Sul disfattismo politico o militare (art. 270): per ciò che concerne l'elemento psicologico, è da riflettere che, ad integrare il dolo, è sufficiente la coscienza della falsità, o esageratezza o tendenziosità delle voci e delle notizie, che si diffondono o si comunicano; non occorre anche l'intenzione di destare pubblico allarme o di deprimere lo spirito pubblico, o di menomare altrimenti la resistenza del Paese di fronte al nemico. Queste condizioni debbono sussistere potenzialmente e oggettivamente, soltanto rispetto alle voci e alle notizie diffuse o comunicate, affinché il fatto possa essere punito per il titolo di cui trattasi. A differenza di quanto prescrivono taluni progetti stranieri (ad esempio, il paragrafo 216 del progetto cecoslovacco del 1926), non è ammessa la forma colposa. Il Progetto non prevede nemmeno, fra i delitti contro l'ordine pubblico, e più precisamente fra i delitti contro la polizia di sicurezza, come altrimenti avrebbe dovuto, una figura di disfattismo per il tempo di pace, facendo affidamento sulla progredita disciplina civica e sull'azione riparatrice

del Governo, che con opportune smentite può intervenire immediatamente per tranquillizzare l'opinione pubblica, turbata dalla diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. Soltanto fra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico o la tranquillità pubblica (art. 674) è preveduto il fatto, che in sè stesso può essere doloso o colposo, di chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico. Un inciso, che si legge nell'articolo di cui è cenno, avverte che la figura contravvenzionale sussiste, «in quanto il fatto non costituisca reato più grave». Il che potrà appunto verificarsi, secondo i casi, nell'ipotesi dell'articolo in esame, per quanto limitata al tempo di guerra, in quella di disfattismo economico, preveduta nell'art. 272, egualmente per il tempo di guerra, e in quella concernente la divulgazione di notizie pericolose per l'economia nazionale, preveduta principalmente per il tempo di pace, nell'art. 501, quando l'attività del colpevole abbia, non soltanto turbato l'ordine pubblico, ma anche messo in pericolo la personalità dello Stato o la pubblica economia.

Per ciò che concerne particolarmente la seconda ipotesi, configurata genericamente nell'articolo in esame, quella cioè di colui, il quale svolga un'attività tale, da recare nocumento agli interessi nazionali, non sembra dubbio che la valutazione del nocumento, che l'attività del colpevole ha prodotto o avrebbe potuto produrre ai nostri interessi, deve essere fatta, tenendo conto della situazione interna o internazionale del paese. Questa valutazione è d'ordine essenzialmente politico; ed è perciò che la prima parte dell'art. 315 prescrive non potersi procedere, se non in seguito ad autorizzazione del Ministro della Giustizia, il quale, come membro del Governo, può possedere i dati occorrenti per una deliberazione preventiva degli elementi oggettivi, necessari ad integrare questa figura di reato.

224. — *Sul disfattismo economico* (art. 272): valgono talune fra le osservazioni esposte per il disfattismo politico o militare. Va segnalato, particolarmente, il coordinamento fra l'art. 272, che configura il disfattismo economico in tempo di guerra, e l'art. 501 testè menzionato. La formula dell'art. 501 ha un contenuto *generico*, in quanto prevede il fatto di colui, che nel territorio dello Stato, o all'estero, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni politiche, economiche e sociali del Paese, in modo da esporre a pericolo la pubblica economia. La formula dell'art. 272 ha invece un contenuto *specifico*: l'attività del colpevole deve essere diretta a deprimere il corso dei cambi, o ad influire

sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico. Se ne può dedurre che l'art. 501, potendo riferirsi ad un maggior numero di ipotesi di fatto, che l'art. 272, sarà applicabile anche per il tempo di guerra, in quanto non ricorrano le ipotesi specifiche prevedute nell'art. 272.

Per ciò che concerne l'elemento materiale, si noti che l'articolo in esame fa menzione di « qualsiasi mezzo ». Non è necessario pertanto che sia fraudolento; uno dei mezzi comuni, infatti, è l'incetta, che costituisce l'esercizio di un'attività oggettivamente lecita.

Soggetto attivo del reato può essere così il cittadino, come lo straniero, appartenente, non soltanto a paese neutrale, ma perfino a paese alleato, che può agire per suoi fini particolari.

225. - Coll'art. 271 (*istigazione dei militari a disobbedire alle leggi*) s'ipotizza un caso d'incitamento alla violazione dell'obbligo di fedeltà militare. A differenza della legge del 1894, limitata all'istigazione commessa col mezzo della stampa, la configurazione del reato, secondo il Progetto, prescinde dall'elemento della pubblicità, come circostanza costitutiva; essa è preveduta, invece, come circostanza aggravante. Sussisterà il reato di cui è cenno, anche quando l'istigazione sia diretta alla disubbedienza a leggi diverse da quelle militari, o a far violare, oltre che i doveri della disciplina militare, anche ogni altro dovere, che incomba al militare, in relazione al proprio stato. Si è considerato, a questo proposito, che il militare deve obbedienza, per tale sua qualità, e più di ogni altro cittadino, a tutte le leggi dello Stato, e che per esso il precetto dell'*honeste vivere* ha un contenuto anche più rigoroso di quel che abbia normalmente per ogni altro cittadino.

Sempre a differenza della legge del 1894, è contemplata l'ipotesi di apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina e agli altri doveri militari. Questa integrazione era necessaria: è noto, infatti, che l'apologia di reato costituisce una forma d'istigazione indiretta.

226. - Due categorie ben distinte di associazioni, quelle sovversive e quelle aventi carattere internazionale, le quali svolgano azione non conforme alle direttive del Governo, costituiscono l'oggetto delle previsioni degli articoli 275 a 279 del Progetto, nuove rispetto al Codice vigente e, almeno in parte, rispetto alla stessa legge sulla difesa dello Stato. L'art. 4 della legge ora ricordata si propone egualmente di reprimere le organizzazioni sovversive, ma, come risulta dalla Relazione che accompagnava il disegno di legge, si astiene, di proposito, da qualsiasi

riferimento a definizioni giuridiche del comunismo e dell'anarchia. Evitando ogni difficoltà in modo assai semplice, il detto art. 4 considera come delitto la ricostituzione di associazioni o di organizzazioni disciolte per ordine della pubblica Autorità, e la propaganda delle dottrine o dei metodi di azione da esse propuguate. Arbitra nel decidere se una determinata forma di organizzazione sia pericolosa per l'ordine pubblico o per la pace pubblica è l'Autorità politica, cui la legge di pubblica sicurezza testè emanata dà i poteri necessari. E' palese che, adottando siffatto sistema, s'intendeva, sostanzialmente, garantire da ogni possibile elusione l'ordine di scioglimento di un'associazione, comminando sanzioni contro coloro, che avessero dato opera a ricostituirla.

Il Progetto invece affronta in pieno il problema delle organizzazioni e della propaganda sovversive. Nell'art. 275 indica quali debbano essere considerate associazioni sovversive, contemplando, nella prima parte, più particolarmente le associazioni, che fanno professione di *comunismo*; e nel primo capoverso le associazioni *anarchiche*. Le prime sono dirette a stabilire violentemente la dittatura del proletariato, cioè di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; le seconde hanno per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico o giuridico della società. Carattere comune: la violenza del programma di demolizione degli ordinamenti attuali dello Stato, da porre in azione mediante forze associate. Lo Stato non può permettere, senza rinunciare alle ragioni stesse della propria esistenza, che associazioni, aventi tali finalità, possano anche soltanto essere costituite, nel proprio territorio. La Rivoluzione fascista, sorta vittoriosamente in contrapposto a quella bolscevica, affermerà così, nella sua legislazione generale, che i programmi comunisti ed anarchici sono programmi di *delinquenza collettiva*, contro i quali la legge penale appresta la maggiore difesa.

E qui, brevi considerazioni di dettaglio.

E' appena il caso di osservare, in ordine all'art. 275 (associazioni sovversive, organizzazioni), che fra gli ordinamenti economici costituiti nello Stato, che i partiti comunisti ed anarchici mirano a sovvertire violentemente, primo per importanza è naturalmente quello relativo alla proprietà individuale. Questa è da considerare, infatti, quale una sistemazione, mediante il diritto, di rapporti aventi contenuto economico: concetto, che il testo riproduce, mediante la locuzione « ordinamento economico... costituito nello Stato ». L'ordinamento in realtà è giuridico, ma la materia è economica.

Secondo i più comuni insegnamenti degli economisti, « classe

sociale » è sinonimo di categoria sociale, contraddistinta da comunanza d'interessi e da una certa comunanza di condizioni sociali. A differenza della casta, la classe sociale ha causa economica. Quante sono le classi? Il testo evita, per precisione di tecnica giuridica, di alludere all'una piuttosto che all'altra classe sociale. In genere potrà dirsi che le classi rappresentano quelle diverse categorie sociali, che in un dato momento storico partecipano alla ricchezza, siano esse soltanto due (capitalisti e lavoratori), come pretendevano i primi economisti, o siano tre (lavoratori, capitalisti e proprietari) corrispondentemente ai tre fattori della produzione, come affermavano Marx e gli economisti classici. Altri ancora aderisce alla tripartizione, ma su base diversa, distinguendo le classi in padronale, operaia e media; quest'ultima, che è poi la famosa classe-cuscinetto fra le altre due, sarebbe costituita da tutti coloro, che lavorano per proprio conto. Quale possa essere la distinzione scientificamente più esatta, che è poi quella la quale meglio riflette la situazione delle varie forze economiche in un dato momento storico, è certo che tutti i vari programmi escogitati, sia dalle tendenze collettive, sia dalle tendenze individualiste, per sostituire, agli attuali modi di ripartizione della ricchezza, quelli, che in dottrina sono denominati i modi socialisti di ripartizione della ricchezza, hanno, come loro caposaldo, sebbene con differente impostazione, la lotta di classe. L'ordinamento dello Stato in Regime fascista ha invece per presupposto la collaborazione, e non la lotta fra le varie classi. Anche il Progetto doveva quindi affermare vigorosamente l'intangibilità dell'attuale ordinamento economico e sociale, contro qualsiasi programma che miri a distruggerlo. E' appena il caso di aggiungere che l'ordinamento politico, che i partiti anarchici vogliono « sopprimere violentemente », secondo la formula adoperata nel capoverso dello stesso art. 275, è precisamente lo Stato.

A proposito dell'art. 276 (partecipazione ad associazioni sovversive) l'inciso della prima parte, « quando non ne sia il promotore », si riferisce a tutti i soggetti attivi del reato previsto nell'articolo precedente e comprende quindi, tanto chi promuove, quanto chi costituisce od organizza l'associazione sovversiva.

L'art. 277 (apologia e propaganda sovversiva) riproduce le nozioni fondamentali, enunciate nell'art. 275 a proposito delle associazioni. Integra, in certo modo, le disposizioni dell'art. 294 sul vilipendio delle istituzioni costituzionali: secondo un'interpretazione, che del resto è tradizionale, si fa oggi rientrare in tale delitto (articoli 123 e 126 Cod. pen.; 24 Editto stampa) il vilipendio contro il principio della proprietà indivi-

duale ed altri istituti fondamentali. Secondo il Progetto, tali forme di vilipendio potranno essere represses in base all'articolo in esame.

227. - Ragioni di elementare cautela impongono di vietare la costituzione, nel territorio dello Stato, di associazioni, enti o istituti, aventi carattere internazionale, senza l'approvazione del Governo. Il controllo sulle influenze, non soltanto politiche, ma anche morali e culturali, che per siffatto tramite possono venirci dall'estero, deve poter essere esercitato dal Governo, anche in via di semplice prevenzione, per essere in grado di scongiurare tempestivamente il pericolo, che tali associazioni costituiscono larvatamente nuclei o veicoli di attività antinazionali.

Queste premesse giustificano le disposizioni del Progetto.

L'art. 278 prevede il fatto di chi, senza autorizzazione del Governo, promuove, costituisce od organizza, nel territorio dello Stato, associazioni, enti o istituti aventi carattere internazionale, o sezioni di essi. Se l'autorizzazione siasi ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è notevolmente aumentata. Secondo i casi, il delitto di cui trattasi potrà concorrere con quello di falso ideologico, preveduto nella prima parte dell'art. 481. L'art. 279 integra, per così dire, la difesa apprestata dall'articolo precedente, prevedendo due ipotesi: a) il fatto di chi partecipi, nel territorio dello Stato, ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, aventi carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione dello Stato, e a *fortiori* nel caso che tale autorizzazione sia stata negata o revocata; b) il fatto del cittadino residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo, partecipi ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, aventi sede all'estero. Per la prima parte dell'art. 315, non si procede, per i delitti di cui trattasi, senza l'autorizzazione del Ministro della Giustizia.

228. - Non è chi non veda l'importanza delle disposizioni così riassunte, la quale trascende gli stessi confini della legge penale. Non è consentito, dall'indole di questa Relazione, l'espone con qualche larghezza, come pure l'argomento richiederebbe, lo stato attuale della nostra legislazione in materia di associazioni. Varrà meglio ricordare per sommi capi che prima della Legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni, la quale costituisce una delle pietre miliari nel cammino percorso dalla Rivoluzione fascista, non esisteva alcuna norma di legge, che disciplinasse la costituzione o l'attività delle associazioni. Fra i più ortodossi sostenitori delle istituzioni costituzionali, il Depretis, che fu l'ultimo rappresentante

della vecchia destra, e tenne il Governo in momenti difficilissimi (vedansi i discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati il 3 e 4 agosto 1879 e riportati in una pubblicazione di carattere ufficioso di quel tempo, assai interessante anche dal punto di vista storico e statistico), sosteneva che, malgrado il silenzio dello Statuto, si trattasse di un diritto naturale dell'uomo, anteriore e superiore alla legge scritta, e quindi incoercibile come la libertà individuale, di cui quella di associazione non sarebbe che la forma più eletta di attuazione. E, sotto questo aspetto, si riteneva che anche la libertà di associazione fosse coperta dalla garanzia dello Statuto. Lo Stato, nella concezione allora in voga dello Stato-gendarme, doveva limitarsi ad intervenire, per mezzo delle Autorità preposte alla pubblica sicurezza, solo quando fosse dimostrato che l'attività di una data associazione era in realtà diretta alla perpetrazione di reati. Sembrava allora, già un'affermazione assai ardua, quella che il Prefetto potesse sciogliere un'associazione, per impedire, in linea di prevenzione di reati, che essa potesse attentare all'ordine pubblico. Si reclamava, sopra tutto dagli uomini di sinistra, come condizione indispensabile per lo scioglimento, che il reato fosse stato commesso, e che conseguentemente, in ogni caso, dovesse lo scioglimento essere seguito dalla denuncia degli associati all'Autorità giudiziaria. Non sarebbe stato nemmeno concepibile il pretendere un'autorizzazione preventiva, come requisito necessario per la costituzione di un'associazione politica qualsiasi, fosse pure di una sezione della Prima Internazionale socialista, allora molto attiva in Italia. Gli articoli 483 a 493 del Codice penale albertino, i quali appunto prescrivevano e disciplinavano tale autorizzazione, erano stati abrogati, come contraddicenti allo Statuto fondamentale del Regno, dal Decreto-legislativo 6 settembre 1848. Riscuoteva l'unanime consenso degli studiosi la disposizione dell'articolo 20 della Costituzione belga (allora da poco tempo promulgata), la quale sanciva espressamente che il diritto di associazione non può essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione. Col succedersi dei Gabinetti di sinistra, le cose andarono, salvo brevi periodi di eccezione, sempre più precipitando, fino all'avvento del Fascismo.

229. - La Legge surricordata, del 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni, oggi sostituita non abbastanza soddisfacentemente dalla nuova Legge sulla pubblica sicurezza (Testo unico, approvato con R. Decreto 6 novembre 1926, n. 1848: Tit. VIII, Delle associazioni, enti e istituti, articoli 214 a 218), segna il primo passo sulla via della redenzione dell'autorità dello Stato, che vuole essere assoluto padrone in casa propria. Il Ministro Guardasigilli, on. Rocco, alla cui provvida iniziativa si deve anche quella legge,

che per sempre liberò l'Italia dalla lue massonica, tenne a far rilevare, nel discorso pronunciato il 16 maggio 1925 alla Camera dei Deputati e, più ancora, nel discorso pronunciato al Senato il 19 novembre dello stesso anno, che non si trattava che di un primo tentativo di regolamento dell'ardua materia, volutamente contenuto in limiti modesti per ragioni varie e complesse, che dall'illustre giurista furono opportunamente prospettate. I cardini fondamentali della legge di cui è cenno possono ridursi a due: *a)* l'obbligo di comunicare all'Autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci e ogni altra notizia intorno all'organizzazione e all'attività dell'associazione, e ciò, ogni qualvolta i dirigenti dell'associazione ne siano richiesti dall'Autorità predetta, per ragione di ordine e di sicurezza pubblica; *b)* la facoltà nel Prefetto di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti, costituiti o operanti nel territorio del Regno, i quali svolgano comunque attività contraria all'ordine nazionale dello Stato. Sotto il nome di associazioni s'intendono i partiti, i gruppi e le organizzazioni *politiche* in genere, anche temporanee (art. 218 della nuova Legge sulla pubblica sicurezza). Secondo questa legislazione, che tuttora ci governa, rimane integra per i cittadini, come per gli stranieri, la facoltà di associarsi liberamente, nel territorio dello Stato, per quegli scopi, che ad essi piaccia di attuare, salvo l'obbligo di fare talune comunicazioni alla Autorità di pubblica sicurezza, se ed in quanto questa intenda richiederle.

Ma il Ministro Guardasigilli, on. Rocco, nel ricordato discorso del 19 novembre 1925 dichiarava pure al Senato che quella legge non avrebbe costituito, che un anticipo di quella più vasta ed organica legislazione, alla quale bisognava pure mettere mano. Con le disposizioni degli articoli 278 e 279 del Progetto, delle quali si è testè ricordato il contenuto, il Ministro attua la sua promessa, sia pure parzialmente, cioè per le sole associazioni aventi carattere internazionale. I tempi sono profondamente mutati; la forza del Regime è tale, che è possibile romperla definitivamente con il passato. Il sistema del controllo preventivo sulle associazioni è implicitamente ristabilito; le disposizioni in esame lo presuppongono, come presuppongono, necessariamente, tutta una nuova disciplina amministrativa di questa materia. Questo punto, che è di fondamentale importanza, perchè involge la stessa pratica applicazione del futuro Codice, meritava di essere particolarmente segnalato. La *sedes materiae* potrà essere la legge sulla pubblica sicurezza, che occorrerà perciò modificare, come il Governo ne ha facoltà per il R. Decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, se si vuole ar-

monizzarla con l'orientazione tutta diversa, che rispetto ad uno dei più complessi e più ardui problemi del nostro diritto pubblico, oggi tende decisamente a prevalere.

CAPO II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

230. - Si è già avuto occasione di esporre a quali criterii si sia ispirato il Progetto nel dare al presente Capo la denominazione *Dei delitti contro la personalità interna dello Stato*. Altre denominazioni, che pure furono prese in esame, come quella « Dei delitti contro la costituzione e i poteri dello Stato », o l'altra « Dei delitti contro l'ordinamento costituzionale dello Stato », non avrebbero evidentemente armonizzato con la denominazione adottata per il Capo I, e non avrebbero reso con vigore di sintesi il concetto fondamentale, che ha presieduto alla costruzione legislativa di tutta la materia compresa nel Titolo I: non limitare la tutela penale alla sola sicurezza esterna o interna dello Stato, estenderla invece a tutti i beni essenziali, che costituiscono la sua personalità, così nei rapporti con altri Stati, come nei rapporti interni.

231. - Per ciò che concerne la struttura del Capo, è noto come la dottrina sia concorde nel ritenere che l'ordine seguito dal Codice vigente nel collocare i vari delitti preveduti in questo Capo, non risponda ad alcun criterio sistematico.

I vari delitti vi si trovano collocati in ordine di gravità, dal più grave al meno grave, secondo l'entità della pena. Secondo il Progetto, l'ordine delle previsioni risponde ad una duplice esigenza: a) assicurare la necessaria tutela penale, sia alla costituzione dello Stato di per sé stessa, sia alle singole istituzioni costituzionali, considerate, queste, anche in rapporto ai loro organi; b) integrare la tutela dovuta all'ordinamento costituzionale, inserendo in questo stesso Capo altre ipotesi di fatti delittuosi, in cui l'azione del colpevole, pur non mirando direttamente a sovvertire il detto ordinamento, nondimeno attacca egualmente, e talora con non minore intensità, la personalità interna dello Stato nelle sue basi essenziali.

Alla prima delle dette esigenze corrispondono tutte le figure delittuose tradizionali, che anche oggi sono prevedute nel Capo II del Codice vigente. Vi è stato inserito, con opportuni coordinamenti, il gruppo delle disposizioni relative alla protezione penale del Capo del Governo, desumendole dalla

Legge 24 dicembre 1925, n. 2263. Per corrispondere alla seconda delle esigenze medesime sono stati preveduti, rispettivamente negli articoli 290 e 295 di questo Capo, l'eccitamento alla guerra civile, che il Codice vigente prevede all'art. 252 tra i delitti contro l'ordine pubblico, e il vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, che il Codice vigente prevede nell'art. 115 fra i delitti contro la patria. Per l'eccitamento alla guerra civile non si tratta, in realtà, che di una reintegrazione. La nostra tradizione legislativa, costituita dai codici preesistenti, e confermata dai progetti del Codice vigente, fino a quello del 1887, lo collocava appunto fra i delitti contro la sicurezza dello Stato, e più precisamente fra quelli del Capo in esame. Fu col progetto del 1887, che tale delitto fu collocato per la prima volta fra i delitti contro l'ordine pubblico, poichè si ritenne che non potesse rimanere in questo Titolo, « mancando di quell'obiettività politica, che è la caratteristica del Titolo in esame ». Il che non sembra esatto, tanto più rispetto alla nuova, diversa e più vasta sfera di comprensione della tutela penale assicurata allo Stato dalle disposizioni contenute in questo Titolo, secondo quanto si è più volte messo in rilievo. Se bene si consideri, l'eccitamento alla guerra civile non lede soltanto l'ordine o la sicurezza pubblica: le dissensioni interne fra cittadini e cittadini, o meglio tra fazioni di essi, le une armate contro le altre, pongono in pericolo, se non addirittura la sua sicurezza, come talvolta può avvenire, certamente la vita stessa dello Stato nelle sue condizioni normali ed essenziali di sviluppo, e quindi la sua personalità interna. E' la lotta di una parte dello Stato contro l'altra. La personalità dello Stato è minata nelle radici, quando venga meno, o sia seriamente compromessa l'armonia di tutti i fattori della vita interna dello Stato, e niuno potrà negare come la distruzione di codesta armonia sia il primo ed inevitabile effetto d'ogni guerra civile. Del resto la guerra interna è assimilabile alla guerra esterna, tanto è vero che si adottano gli stessi provvedimenti eccezionali; quelli, che costituiscono « lo stato di assedio », dimostrano che in realtà è minacciata la sicurezza dello Stato.

Il vilipendio verso la bandiera nazionale offende lo Stato nel suo prestigio, nel suo patrimonio morale, di cui la bandiera è il massimo simbolo per tutti coloro, che amano la patria. Chi offende la bandiera non attenta indubbiamente, nè alla sicurezza esterna del paese, nè ai suoi ordinamenti costituzionali, ma ne offende nel modo più grave la personalità in uno dei suoi beni essenziali, che è l'onore dello Stato, in quella stessa guisa, che colui, il quale offende l'onore di un privato, lo colpisce, per ciò stesso, nella sua persona.

E' appena il caso di aggiungere, da ultimo, che nell'assicurare la necessaria tutela penale alle nostre fondamentali istituzioni costituzionali, anche il Progetto non poteva non tenere conto quanto all'ordine delle previsioni, della importanza delle istituzioni stesse, secondo i nostri ordinamenti. Per questa ragione, per citare un solo esempio, alla tutela penale della dignità Regia, e quindi del Capo dello Stato, fa seguito immediatamente l'analoga tutela dovuta alla persona, alle prerogative e alle funzioni del Capo del Governo.

232. - Date queste premesse generali, e riservata alla dottrina l'elaborazione sistematica della materia, così si delinea, attraverso i diversi gruppi di reati, la struttura del Capo in esame:

I. Gruppo. Delitti contro la dignità Regia:

a) Attentati contro la vita, l'incolumità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario, e dei Principi della famiglia Reale (art. 281);

b) Offese all'onore e attentati contro ogni altra specie di libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario e dei Principi della Famiglia Reale (art. 282);

c) Lesa prerogativa della irresponsabilità del Re (art. 283);

II. Gruppo. Delitti contro il Capo del Governo:

a) Attentati contro la vita, l'incolumità o la libertà personale del Capo del Governo (art. 284);

b) Offese all'onore e attentati contro ogni altra specie di libertà del Capo del Governo (art. 285);

III. Gruppo. Delitti contro la costituzione dello Stato:

Attentati diretti a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono (art. 287).

IV. Gruppo. Delitti contro i poteri dello Stato:

a) Insurrezione contro i poteri dello Stato (articoli 288 e 289);

b) Eccitamento alla guerra civile (art. 290);

c) Usurpazione di funzione politica o di comando militare (art. 291);

d) Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di Stati esteri (art. 292).

V. Gruppo. Delitti contro i singoli organi e le singole istituzioni dello Stato:

a) Attentati contro i singoli organi costituzionali (art. 293);

b) Vilipendio alle singole istituzioni costituzionali (art. 294).

VI. Gruppo. Delitti contro il prestigio politico dello Stato:

Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato (art. 295).

Non è consentito, in questa sede, dare ragione partitamente delle singole figure di reato, che sono state elencate. Dovrà tuttavia fermarsi l'attenzione sui delitti del primo e del secondo gruppo, a cagione della loro particolare importanza; seguiranno brevi cenni sulle principali innovazioni introdotte nel Progetto, per le figure di reati appartenenti agli altri gruppi.

233. - Le osservazioni di sistema, che ora saranno esposte in ordine ai delitti preveduti negli articoli 281 e 282, varranno anche per i delitti contro il Capo del Governo preveduti negli articoli 284 e 285, e così pure per quel complesso di delitti contro i Capi di Stati esteri o i loro rappresentanti, che sono preveduti negli articoli 297, 298 e 299 del Capo IV di questo stesso Titolo, tutte le accennate figure di delitti presentando, infatti, analoga struttura.

Gioverà ancora premettere talune osservazioni, che tuttavia sono relative soltanto al primo gruppo di delitti. Il Re è il Capo dello Stato e quindi assomma in sé tutti i pubblici poteri, che, complessivamente considerati, costituiscono la sovranità; pertanto il Progetto Gli assicura la dovuta preminenza, come il Codice vigente, ma, a differenza di questo, conferisce eguale tutela al Reggente, il quale durante la reggenza è il detentore in atto della sovranità. Inoltre, mentre secondo l'art. 127 del Codice vigente i delitti commessi contro le persone della famiglia Reale, che non siano la Regina o il Principe Ereditario, non cambiano natura in considerazione della particolare qualità dell'offeso, ma conservano la stessa oggettività, che è loro propria quando siano commessi contro un privato qualsiasi, il Progetto immuta a questo sistema e considera gli attentati e le offese contro codeste persone della famiglia Reale, come veri e propri delitti oggettivamente politici, aventi cioè la stessa indole, che quelli commessi contro il Re, il Reggente, la Regina o il Principe Ereditario. La dignità Regia, che si vuole tutelare con le disposizioni relative a questo primo gruppo di delitti, è offesa anche quando il soggetto passivo del reato sia un membro della famiglia Reale, diverso dalla Regina o dal Principe ereditario. Soltanto, come del resto apparirà ovvio, codesta particolare tutela penale varia quantitativamente, vale a dire in ordine alla quantità politica del reato, e quindi rispetto alla misura della pena, avuto riguardo al diverso grado d'importanza, che nei nostri ordinamenti costituzionali ha la personalità di un Principe della famiglia Reale, rispetto a quella del Re, della Regina o del Principe Ereditario. A questo proposito il Progetto, sia nell'art. 281, che nell'articolo successivo, e quindi in tutti i casi specialmente considerati dalla legge, distingue tre

categorie di persone, quali soggetti passivi di reato: il Re e il Reggente, ai quali assicura la massima tutela, comminando contro i colpevoli di attentati o di altre offese contro la loro persona pene gravissime; la Regina e il Principe Ereditario, per la protezione dei quali stabilisce pene meno gravi, relativamente tuttavia alle sole offese, giacchè gli attentati sono puniti ugualmente; e infine qualsiasi altra persona della famiglia Reale, per la cui protezione stabilisce pene anche inferiori.

234. - Ciò premesso quanto alle persone, e venendo a considerare a quali beni giuridici si riferisca la tutela di cui è cenno, il coordinamento degli articoli 281 e 282 porta a fissare la seguente fondamentale distinzione: un primo gruppo di beni giuridici, evidentemente i più importanti, è costituito da quelli, che sono indicati nell'art. 281, cioè la vita, l'incolumità e la libertà personale; il secondo gruppo di beni, che rispetto al precedente è tutelato con meno intenso rigore di repressione a causa della loro minore entità, è costituito da quelli indicati nell'art. 282, cioè l'onore, il prestigio e qualsiasi altra specie di libertà, che non sia la libertà personale, essendo questa preveduta nel primo gruppo. L'inciso « fuori dei casi indicati nell'articolo precedente », contenuto nella prima parte dell'art. 282, si riferisce appunto ai casi di attentato alla libertà personale, previsti nell'articolo precedente. In breve può dirsi che, mentre l'art. 281 tutela i *bene fisici* (vita, integrità, libertà personale), l'art. 282 tutela i *beni morali* della persona, cioè l'onore e qualsiasi altra specie di libertà, all'infuori della libertà personale o fisica.

Una prima regola per l'applicazione delle disposizioni in esame è la seguente. E' da reputare, innanzi tutto, quale un presupposto di tale applicazione, che il fatto sia considerato dalla legge come reato, anche quando venga commesso contro persona, che non sia il Re, la Regina, il Reggente, od altra della famiglia Reale. Ora, tenuto presente che le disposizioni degli articoli 281 e 282 hanno tratto a distinti gruppi di beni giuridici particolarmente protetti, occorrerà esaminare, caso per caso, quale, dei detti beni, il fatto stesso abbia direttamente violato; così sarà possibile ricondurre codesta violazione sotto l'impero di una, piuttosto che un'altra disposizione. Il riferimento alle disposizioni del Codice concernenti le ipotesi ordinarie di reato, sarà perciò necessario in via preliminare.

Niuna difficoltà può certo sussistere, quando si tratti di verificare se un dato fatto debba essere considerato quale

un attentato alla vita o all'incolumità del Re, del Reggente, della Regina o di altra persona della famiglia Reale. Si avrà riguardo alle previsioni contenute negli articoli dal 575 al 602 del Progetto, inseriti nel Titolo XI, relativo ai delitti contro la persona, e precisamente nel Capo primo, relativo ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Alla loro volta, le disposizioni dell'art. 282 saranno applicabili per qualsiasi forma di offesa all'onore, secondo le previsioni contenute negli articoli dal 603 al 608, i quali sono inseriti nel Titolo XI e ne costituiscono il Capo secondo, denominato appunto « Dei delitti contro l'onore ». Le dette disposizioni saranno applicabili quale sia il *nomen juris*, che il fatto possa avere secondo l'ordinaria figura di reato, e quindi sia che si tratti d'ingiuria, sia che si tratti di diffamazione; chè anzi, poichè l'art. 282 fa menzione anche del prestigio, le relative disposizioni, aggravate a norma dell'art. 286, saranno del pari applicabili, anche quando il fatto, commesso in presenza dell'offeso, avrebbe ipotizzato per i pubblici ufficiali il delitto di oltraggio, preveduto nell'art. 344.

Il riferimento alla figura ordinaria del reato sarà assolutamente indispensabile, quando si tratti di verificare se un dato fatto costituisca un attentato alla libertà individuale, piuttosto che contro la libertà personale di uno dei soggetti particolarmente protetti dalla legge penale. Secondo che il fatto sia attribuito all'una piuttosto che all'altra categoria di violazioni, cambiano le disposizioni di legge da applicare e, con essa, l'entità della pena. Nè sarebbe ammissibile qualsiasi difformità di attribuzione, secondo che il delitto sia commesso contro una delle persone di cui trattasi, o contro un privato qualsiasi. Ciò stante, dovrà tenersi presente che secondo il sistema del Progetto appartengono alla categoria di attentati contro la libertà, che non sia la libertà personale, i delitti contro la libertà morale, contro la inviolabilità del domicilio e contro l'inviolabilità dei segreti, che fanno parte del Capo III del Titolo XI, relativo ai delitti contro la libertà individuale. E' da notare come siano casi tipici di questa categoria di attentati quei delitti di violenza e di minaccia (articoli 618 e 620 del Progetto), che sono previsti nella Sezione III, e sui quali la giurisprudenza non ha avuto, sotto l'impero del Codice vigente, affermazioni uniformi. La violenza e la minaccia violano la libertà del volere o psichica, e quindi morale, non quella fisica o corporea, e perciò dovranno essere ascritte fra quegli attentati alla libertà, che sono previsti nell'art. 282.

235. - Le ipotesi finora esaminate, ed altre che potrebbero aggiungersi hanno un presupposto comune: quello, cioè, di trattarsi

di delitti, che, anche secondo la loro figura ordinaria, ledono direttamente ed esclusivamente uno dei beni, ai quali conferiscono una speciale protezione a contenuto politico gli articoli 281 e 282, quando si tratti del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario e di ogni altra persona della famiglia Reale, e gli articoli 284 e 285, quando si tratti del Capo del Governo, ed infine gli articoli 297, 298 e 299, quando si tratti di Capi di Stato esteri o dei loro rappresentanti.

Può darsi tuttavia che il fatto del colpevole attenti bensì alla vita, all'incolumità, alla libertà personale, all'onore, al prestigio, o ad altra specie di libertà, che non sia la libertà personale della vittima, ma attraverso la violazione di un altro bene giuridico specifico, che il legislatore ha ritenuto di dover prendere prevalentemente in considerazione, così da configurarne, per i casi ordinari, un reato per sè stante. Si tratta di delitti che ledono, sia pure in varia misura, beni diversi, di cui uno soltanto s'identifica in uno di quelli protetti dagli articoli testè ricordati. Due ipotesi sono possibili, per distinguere le quali occorrerà avere riguardo alla costruzione legislativa dei singoli reati. Il legislatore può averne costituito un reato semplice, oppure un reato complesso, la cui nozione generale è data nell'art. 80. Il principio che regola ambedue queste ipotesi è tuttavia unico: sarà sufficiente che il fatto abbia comunque violato uno dei beni protetti dalle disposizioni degli articoli su menzionati, perchè conseguentemente ed in ogni caso si verifichi l'offesa alla dignità Regia e il fatto stesso debba perciò essere punito secondo le dette disposizioni. Varierà soltanto l'applicazione di codesto principio, nel suo adattamento ai due tipi di reato ora indicati.

Sotto l'impero del Codice in vigore tale adattamento era opera dell'interprete e, come tale, era soggetto a quelle incertezze di soluzione, che costituivano una delle più tormentose disposizioni del Codice. Il Progetto vi sostituisce l'opera del legislatore, dettando nell'art. 302 due regole, che disciplineranno con sicurezza tutti, o la maggior parte dei casi oggi controversi. La difficoltà non lieve della materia avendo suggerito un riesame del testo del detto articolo, S. E. il Ministro Guardasigilli ha avuto la cortesia di comunicarmene la seguente nuova formulazione:

« Art. 302 - *Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà, all'onore, sia considerata dalla legge come reato anche in base a disposizione diversa da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano quelle, fra le dette disposizioni, per le quali sia stabilita la pena più grave. Nondimeno, nei casi in cui debbano essere applicate disposizioni diverse da*

*« quelle contenute nei Capi precedenti, le pene sono aumentate
« da un terzo alla metà.*

*« Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o
« all'onore sia considerata dalla legge come elemento costitu-
« tivo o circostanza aggravante di altro reato, questo cessa
« dal costituire un reato complesso, ed il colpevole soggiace a
« pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, appli-
« candosi per le dette offese le disposizioni contenute nei Capi
« precedenti.*

Questo articolo è inserito nel Capo V destinato alle disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti, perchè gli articoli 297, 298 e 299, relativi alle offese contro i capi di Stato esteri o i loro rappresentanti, fanno parte del Capo IV.

236. - E' agevole il rilevare che la prima parte del nuovo testo si riferisce alla prima delle ipotesi ora prospettate (reato semplice), mentre la seconda si riferisce all'altra ipotesi (reato complesso).

La locuzione adoperata nella prima parte del testo, cioè « quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore sia considerata dalla legge come reato, anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti », si riferisce sostanzialmente, malgrado l'ampiezza della formula, a quei delitti che violano, sia pure in diversa misura, più beni giuridici, uno dei quali è costituito dall'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore. Soltanto per i delitti di tal genere, infatti, la questione può presentarsi nella pratica applicazione delle disposizioni in esame. Tali gli esempi, dati dalla dottrina, dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 371) e dell'uso delle armi in duello (art. 403). Nel costruire le rispettive ipotesi criminose, la legge prende in considerazione, nel tempo stesso, sia la violazione dei doveri inerenti all'assistenza familiare, e rispettivamente quella dei doveri verso la amministrazione della giustizia, sia l'attentato all'incolumità, cioè all'integrità fisica della vittima. Quando il fatto sia commesso contro la persona di un Principe della famiglia Reale, sarà facile ricondurlo nella categoria degli « attentati contro la incolumità » e, costituendo quindi un reato più grave, applicare le disposizioni dell'art. 281. L'offesa all'onore è ugualmente presa in considerazione dal legislatore, quando si tratti di offese al culto, mediante parole o atti di vilipendio verso chi lo professa (art. 545). Per la stessa ragione anche tale ipotesi dovrebbe essere annoverata fra quelle, alle quali sono applicabili le disposizioni dell'art. 282.

Può darsi tuttavia che la figura ordinaria comporti l'applicazione di una pena anche maggiore, rispetto a quella stabilita nell'art. 281 e negli altri sopra ricordati. Allora, per evitare l'assurdo fin troppo stridente, di punire meno fatti più

gravi, si applicheranno le disposizioni relative alla figura ordinaria del reato, ma poichè, come si è premesso, il colpevole ha anche offeso la dignità Regia, dovrà sottostare ad un aumento di pena, fissato nella misura da un terzo alla metà.

Alle stesse giuste esigenze di repressione rispondono le disposizioni della seconda parte. La locuzione adoperata dal testo, «quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore sia considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante», si riferisce, come si accennava, all'ipotesi di reati complessi, corrispondendo letteralmente alla disposizione adoperata nell'art. 80. Tale è il caso del sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, secondo le previsioni contenute nell'art. 648. L'articolo in esame dispone che allora il reato complesso cessa di essere tale, cioè si disintegra: i suoi elementi tornano a costituire reati distinti ed autonomi, e il colpevole risponde di essi, secondo le norme sul concorso di reati, applicandosi, ben inteso, per le offese alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, le disposizioni particolari degli articoli su ricordati.

237. - Questo è, nelle linee fondamentali, il sistema seguito dal Progetto. A complemento di quanto si è esposto, può aggiungersi che la stessa formula adottata dal legislatore («chiunque tenta...», ovvero «fatto diretto a...»), oltre ad escludere in modo evidente qualsiasi specie di reato colposo, rivela che tutte le figure prevedute nell'art. 281, come gli attentati preveduti nell'art. 282, costituiscono reati formali. Dirimendo, anche a questo proposito, le non lievi questioni sorte sotto l'impero del Codice vigente, non si prevedono, e non si potevano prevedere inasprimenti di pena per il caso, in cui segua l'evento voluto dal colpevole, dal momento che, per gli attentati preveduti nell'art. 281, è stabilita la pena di morte. La distinzione è fatta soltanto per gli attentati diretti contro la vita, l'incolumità o la libertà personale di un Principe della famiglia Reale diverso dal Principe ereditario, per i quali è comminata la reclusione. Se dal fatto sia derivata la morte della vittima, è stabilita la pena di morte, ad eccezione del caso di attentato diretto contro la sola incolumità, nella quale ipotesi è comminato l'ergastolo, e non la pena di morte, dovendosi considerare la morte della vittima, come conseguenza non voluta dall'agente.

Sono esclusi dalla sfera di comprensione, così dell'art. 281, come dell'articolo successivo, i delitti contro il patrimonio, per i quali si applicheranno le disposizioni relative alle figure ordinarie di tali reati, come le stesse disposizioni dovranno essere applicate, tutte le volte che non fosse possibile far rientrare il fatto del colpevole in una delle ipotesi contemplate nei menzionati articoli. Una norma di *ius singulare* è sta-

bilità tuttavia nell'art. 129, per il caso di delitti perseguibili a querela di parte.

238. - E' stato già osservato che le modificazioni introdotte in questo Capo II, riflettono necessariamente quella tipica evoluzione, che i nostri ordinamenti costituzionali hanno subito, in questi ultimi anni, sotto l'impulso del Regime. L'autorità dello Stato in genere, e del Governo in ispecie, è rinvigorita in ogni sua manifestazione. La figura del Capo del Governo, giuridicamente riconosciuta e concretata nei suoi attributi dai nuovi ordinamenti, costituisce oggi quella massima realtà di pensiero e di azione, a cui sono raccomandate le fortune della patria.

Alle tradizionali figure dei delitti contro i poteri dello Stato, preveduti nel Capo II del Codice vigente, opportunamente integrate o modificate, come è stato già posto in rilievo, il Progetto aggiunge e coordina le disposizioni relative alla specialissima protezione penale, dovuta alla vita, all'onore e alla libertà del Capo del Governo, secondo la Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, e l'art. 1 della Legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato. L'una e l'altra delle leggi ora citate costituiscono una conquista intangibile del nuovo Stato, secondo la concezione fascista: il Progetto ne inserisce le norme penali fra quelle relative ai delitti contro la personalità interna dello Stato, tale essendo, per l'obiettività del diritto leso, l'indole delle figure delittuose ivi previste. Per la Legge 24 dicembre 1925 la figura giuridica del Capo del Governo veniva inserita nel quadro delle nostre istituzioni costituzionali, come e subito dopo quella del Re e del Reggente.

Nella stessa sede legislativa, e sotto analogo profilo (vedansi le osservazioni dei paragrafi precedenti) doveva pertanto esserne disciplinata la protezione penale, sia per quanto concerne la persona (la cui esistenza è sacra al cuore della nuova Italia), l'incolumità personale e il decoro, sia per quanto ha tratto all'esercizio delle altissime prerogative, che gli sono riservate per legge. Per l'art. 284, chiunque attenti alla vita, all'incolumità o alla libertà del Capo del Governo, è punito con la morte; per l'articolo seguente, chiunque con parole o atti ne offende l'onore e il prestigio, ovvero attenta alla sua libertà, è punito con la reclusione da uno a dodici anni, che deve essere aumentata, se il fatto sia commesso alla sua presenza, ovvero pubblicamente, o per mezzo della stampa.

Infine chi commetta un fatto diretto ad impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio delle attribui-

zioni o delle prerogative, che gli sono conferite dalla legge, è punito, per l'art. 293, con la reclusione non inferiore ai dieci anni, e ciò sempre ch  il fatto non costituisca un delitto pi  grave. Cos  il Progetto traduce e scolpisce la volont  del Paese nella legislazione penale comune, a nuova conferma della perennit  del Regime.

239. - Sull'art. 287 (*Attentato contro la costituzione dello Stato*), la ragione del punire consiste nella qualit  del mezzo adoperato per tentare di mutare la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

Il Codice attuale (art. 118, n. 3) adopera l'espressione «mutare violentemente». Ma si delinque non soltanto *vi*, bens  anche *fraude*, e i tentativi diretti ad un colpo di Stato debbono essere puniti sotto qualsiasi forma essi vengano compiuti, e perci  anche quando siano state adoperate la sorpresa o l'insidia.

Il codice norvegese (paragrafo 58) adopera l'espressione «con mezzi illegali»; pi  esattamente l'articolo in esame adopera quella di «mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato». L'ordinamento costituzionale s'identifica nel diritto costituzionale in senso lato e non soltanto nella Costituzione. Difatti questa non prevede i mezzi, con i quali legalmente si pu  giungere a mutarla. Sono precisamente la teoria costituzionale e la giurisprudenza politica quelle, che indicano i mezzi, con i quali legalmente si pu  mutare la costituzione di uno Stato. Il principio fondamentale, che regge questa materia   quello stesso, che ci ha tramandato Giorgio Washington, in quel prezioso testamento politico, che   il suo *Discorso di addio*: «Il nostro sistema politico ha per fondamento il diritto riconosciuto della nazione di fare o di modificare la sua Costituzione. Ma questa deve essere considerata come obbligatoria e santa per ciascun cittadino, finch  non   stata mutata da un atto pubblico della volont  nazionale. Questo diritto della nazione implica l'idea della obbedienza dell'individuo alla Costituzione stabilita. Ogni resistenza all'esecuzione delle leggi, ogni associazione, che ha per iscopo di fare ostacolo all'azione del Governo esistente   in contraddizione con questi principii». Questi insegnamenti, che hanno costituito le basi politiche di uno Stato, che oggi ha raggiunto una potenza di sviluppo cos  meravigliosa, potrebbero servire di prefazione per tutte le disposizioni di questo Capo.

Non era certo il caso di prevedere l'ipotesi che il cambiamento della Costituzione si verificasse. Il reato   soltanto di pericolo. Deve trattarsi cio  esclusivamente dell'instaurazione di fatto, o del tentativo della istaurazione di fatto di una nuova Costituzione. Se all'instaurazione di fatto

segua la legittimazione giuridica, il reato cesserebbe di essere tale, per incompatibilità col nuovo ordinamento costituzionale dello Stato. Secondo alcuni, anzi, la legittimazione funzionerebbe *ex post* come ratifica, e quindi con effetto retroattivo.

240. - Sugli articoli 288 e 289 (*Insurrezione contro i poteri dello Stato e partecipazione a insurrezione*): il primo di tali articoli corrisponde alla prima parte dell'art. 120 del Codice vigente; il secondo ai due capoversi dello stesso articolo. Per maggiore efficacia e chiarezza di dettato, il Progetto disciplina la materia in due, piuttosto che in un solo articolo. Le disposizioni dei due articoli corrispondono a due momenti diversi: il 288 considera il momento, in cui l'insurrezione è promossa; il 289 quello, in cui l'insurrezione è avvenuta. Il primo è un reato formale, giacchè l'insurrezione avvenuta non è che un'aggravante; comprende tutta intera la fase di preparazione e di organizzazione. Per il secondo, l'insurrezione avvenuta è elemento costitutivo. Deve trattarsi d'insurrezione armata: secondo il capoverso dell'art. 288, l'insurrezione si considera armata, anche se le armi siano soltanto tenute in luogo di deposito. La stessa nozione il Progetto stabilisce per le bande armate (articoli 307 e 412): ha quindi valore di norma generale. Non è prescritto che almeno un dato numero di partecipi (tre o più) porti le armi. La giurisprudenza dirà quando, in rapporto al numero delle persone fornite di armi, un'insurrezione possa dirsi armata.

241. - Sull'art. 290 (*Eccitamento alla guerra civile*): corrisponde all'art. 252 del Codice vigente, il quale tuttavia ipotizza, oltre che il fatto diretto a suscitare la guerra civile, anche quello diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno. Queste ipotesi non sono state riprodotte nel testo dell'articolo in esame. Si è considerato che in realtà la devastazione, il saccheggio e la strage sono gli inevitabili episodi di qualsiasi guerra civile. D'altra parte il Progetto non aveva bisogno di prevedere tali fatti espressamente in questo articolo, formando essi oggetto di previsioni autonome di reato contenute negli articoli 415 e 418, e quindi in altre parti del Progetto, conformemente alla loro diversa oggettività giuridica (ordine pubblico per il saccheggio e la devastazione; incolumità pubblica per la strage). In conseguenza, se tali delitti fossero da addebitare, con nesso di causalità, anche ai promotori della guerra civile, vi sarebbe concorso di reati. In ogni altro caso, data la latitudine della pena stabilita per il reato preveduto nell'articolo in esame, il giudice potrà commisurare la pena stessa alla maggiore responsabilità, in cui deve ritenersi che sia incorso il colpevole, quando

anche il semplice tentativo di suscitare la guerra civile abbia prodotto strage o saccheggio. Può darsi che la guerra civile sbocchi in un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato; allora si applicheranno le disposizioni relative al delitto in esame e quelle relative all'insurrezione armata (articoli 288 e 289). Si tratta di fatti distinti, che si verificano in momenti cronologicamente diversi, l'uno successivo all'altro.

Per la collocazione del reato in esame in questo Capo, vedasi il N. 231 della presente Relazione.

242. - Sull'art. 291 (*Usurpazione di funzione pubblica o di alto comando militare*): mentre l'art. 121 del Codice vigente si limita a considerare come delitto contro i poteri dello Stato soltanto il fatto di colui, che, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, assume un alto comando militare, il Progetto prevede, nell'articolo in esame, insieme con questa figura tipica di delitto, anche il fatto di colui, che usurpi un potere politico, ovvero persista nell'esercitarlo indebitamente. Aggiunge il Progetto che se l'usurpazione di una funzione politica o di un comando superiore sia commessa in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto abbia compromesso l'esito della guerra o di una battaglia.

Il Progetto ripara quindi una lacuna, tanto più grave, in quanto era stata segnalata, durante i lavori preparatori del Codice vigente, la necessità di una disposizione a questo proposito. Non è dubbio che il fatto di colui, il quale assume una funzione politica, o indebitamente persiste nell'esercitarla, viola i diritti che spettano ai poteri dello Stato, reca pregiudizio alle loro funzioni più importanti, quelle politiche, mette in pericolo la sicurezza dello Stato. L'art. 185 del Codice penale vigente, che prevede tra i delitti contro la pubblica Amministrazione l'esercizio abusivo di pubbliche funzioni, era assolutamente insufficiente. Tuttavia, perchè ricorra il reato in esame, non è necessario che il colpevole abbia compiuto atti relativi all'esercizio del potere politico, cioè atti aventi contenuto politico (tale sarebbe il caso di un Ministro dimissionario, che compisse atti fuori dell'ordinaria amministrazione); è sufficiente la semplice assunzione di un potere politico. Per ciò che concerne l'usurpazione di comandi militari, sono da ricordare le ipotesi, oggi prevedute nell'art. 123, n. 1, del Codice penale per l'esercito circa l'usurpazione del comando supremo dell'esercito e negli articoli 166 *idem* e 128 del Codice penale marittimo circa l'assunzione degli altri comandi. A prescindere da quanto si è osservato pregiudizialmente nel N. 194 della presente Relazione, occorre rilevare, a favore del mantenimento della norma in questa sede,

che il comando può essere assunto anche da chi non sia militare. Del resto spetterà alla legislazione militare, oggi in corso di elaborazione, il prevedere ipotesi particolari, assicurando gli opportuni coordinamenti con la legislazione penale comune.

243. — Sull'art. 292 (*Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero*): corrisponde, con opportune integrazioni inserite nel capoverso, all'art. 119 del Codice vigente. Duplice è la ragione per incriminare tali arruolamenti e armamenti: a) usurpazione del potere di coscrizione militare, che spetta esclusivamente allo Stato; b) violazione del diritto, che spetta egualmente allo Stato, di mandare all'estero il proprio soccorso militare. A differenza del Codice vigente, sono contemplate due ipotesi per ciò che concerne la finalità dell'arruolamento o dell'armamento: quella di militare *al servizio*, e l'altra di militare a *favore* dello straniero. Taluni episodi recenti della stessa vita pubblica italiana hanno dimostrato che si potevano fare arruolamenti per militare a favore di una comunità etnica e politica, che costituiva allora uno Stato straniero dal punto di vista del diritto internazionale, senza tuttavia essere al servizio dello Stato stesso. Alla menzione « dello Stato straniero » si è sostituita quella dello « straniero », che permette di comprendervi anche i così detti « pretendenti ».

Sono note le divergenze, che hanno agitato la dottrina, quando si è trattato di fissare i caratteri differenziali tra la figura di reato, oggi contemplata nell'art. 119, quella contemplata nell'art. 254, relativa alla formazione di corpi armati non diretti a commettere reati, e la figura contravvenzionale dell'art. 452, relativa agli arruolamenti senza licenza dell'Autorità. Il Progetto ha superato ogni difficoltà, riproducendo, come si è detto, nell'articolo in esame, la figura di reato, preveduta nell'art. 119, ed ipotizzando, per ogni altra forma non autorizzata di arruolamento, soltanto un reato contravvenzionale, che è quello dell'art. 671, inserito fra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico.

244. — Sull'art. 293 (*Attentati contro gli organi costituzionali*): corrisponde in parte, e con sostanziali modificazioni, all'art. 118, numeri 1 e 2, del Codice vigente e all'art. 1 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle prerogative e le attribuzioni del Primo Ministro. Prevede l'impedimento e la turbativa arrecati nell'esercizio delle loro funzioni al Re, o al Reggente, al Governo del Re o al Capo del Governo, al Senato o alla Camera dei Deputati: non sono quindi i singoli poteri dello Stato, quelli che formano direttamente oggetto della protezione penale, bensì i singoli organi, che ne riassumono la rappresentanza, cioè i singoli organi costituzionali dello Stato. L'eser-

cizio delle loro funzioni, comprese quelle altissime, relative alla sovranità, che sono permanenti, deve essere libero, e perciò la legge penale lo protegge contro qualsiasi forma d'impedimento, totale o parziale, permanente o temporaneo, e perfino, sebbene con sanzioni minori, contro qualsiasi turbativa, che possa comunque offendere quella serenità, che è indispensabile al regolare svolgimento delle funzioni stesse. Questa ulteriore protezione costituisce un'innovazione rispetto al Codice vigente; le disposizioni relative, dettate nel capoverso, sono destinate a integrare la necessaria tutela dovuta ai nostri organi costituzionali, non lasciando alcun margine, nè per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 341 (violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo, o giudiziario), nè per quella delle disposizioni dell'art. 345 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), nè infine per quella delle disposizioni dell'art. 346 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario mediante violenza o minaccia). Tutte le ipotesi possibili sono previste nell'articolo in esame. Oggi si sostiene, invece, l'applicabilità degli articoli 188 e 197 del Codice vigente, corrispondenti agli articoli 341 e 345 del Progetto, data appunto l'incompletezza, anche a questo riguardo, delle disposizioni dei numeri 1 e 2 dell'art. 118.

Dalla premessa testè enunciata, doversi cioè considerare la libertà d'esercizio come attributo essenziale delle funzioni spettanti ai singoli organi costituzionali, discende poi, quale diretta conseguenza, che nel concetto d'impedimento deve intendersi compresa anche qualsiasi forma di coartazione, diretta all'esercizio delle funzioni stesse.

Il n. 1 della prima parte del presente articolo fa menzione del Re e del Reggente, ai quali spetta l'esercizio della sovranità; nondimeno la tutela penale, assicurata con le disposizioni in esame, è da intendersi estesa al Luogotenente, che è un rappresentante del Re, e quindi deve averne tutte le guarentigie. Questa tutela è data all'esercizio effettivo della sovranità, non alla sua titolarità.

Le disposizioni del n. 2 si riferiscono al Governo del Re e al Capo del Governo. Il Governo è rappresentato dal suo Capo e dai Ministri; le prerogative e le attribuzioni del Capo del Governo risultano dalla citata Legge 24 dicembre 1925, n. 2263. Le stesse disposizioni non hanno per oggetto anche l'esercizio della funzione ministeriale, cioè non si riferiscono all'attività, che rientra nella competenza diretta dei singoli Ministri. Tuttavia, se l'impedimento o la turbativa siano commesse contro un Ministro, nel collaborare col Re o col Primo Ministro per un atto, che rientra nell'esercizio della sovranità o del potere politico, allora l'impedimento o la turbativa dovranno in-

tendersi arrecati al Re nell'esercizio della sovranità (n. 1), o al Capo del Governo nell'esercizio delle sue funzioni (n. 2).

Le disposizioni del n. 3 si riferiscono al Senato e alla Camera, per quanto concerne le funzioni, che essi esercitano collettivamente. Non essendovi ragione di distinguere, e in coerenza con le premesse esposte, ricorrerà l'applicazione delle disposizioni stesse, quando l'impedimento o la turbativa siano arrecate al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, ovvero ad Uffici o Commissioni del Senato o della Camera. Anche gli uni o le altre rappresentano il Senato o la Camera, o ne sono l'emanazione; le funzioni, che essi esercitano, sono da considerare quali funzioni, che il Senato o la Camera esercitano, in atto, per loro mezzo.

Qualora si tratti d'impedimento o di turbativa arrecati a singoli Senatori o a singoli Deputati, poichè così i primi come i secondi sono pubblici ufficiali (art. 364, n. 2), saranno applicabili le disposizioni degli articoli 338 e 339.

Nella prima parte dell'articolo in esame è sancito espressamente che le disposizioni ivi contenute (e altrettanto dicasi per quelle del capoverso) in tanto sono applicabili, in quanto il fatto non costituisca un delitto più grave. Tale sarebbe il caso, ad esempio, dell'attentato contro il Re nell'esercizio della sovranità. Se l'impedimento o, più precisamente, la coartazione abbiano per iscopo quello di strappargli la concessione di una nuova carta costituzionale, o innovazioni per quanto concerne la forma del Governo o l'ordine di successione al trono, sarà applicabile l'art. 287, il quale è più grave, perchè commina la pena dell'ergastolo. Se nell'esercitare tale coartazione o, comunque, nell'impedire al Re l'esercizio della sovranità, si attenti alla sua integrità o alla sua libertà personale, sarà applicabile, per lo stesso motivo, l'art. 281, che commina la pena di morte.

Viceversa non sarà mai applicabile l'art. 282; ed è giusto che sia così. In fondo, quella in esame, può considerarsi come una forma specifica di attentato, rispetto agli attentati contro la libertà individuale, preveduti nell'art. 282, e considerati anch'essi come altrettante violazioni della dignità Regia. Generalmente il fatto dell'agente consisterà nel costringere, mediante violenza o minaccia, a non fare, o a fare in un determinato modo un atto relativo all'esercizio della sovranità. Poichè si tratta della sovranità, questa doveva avere, in apposita disposizione, una protezione particolare. Si noti, infine, che nel sistema del Progetto la norma dettata nell'inciso in esame dell'art. 293, è da considerare come eccezionale, per quanto concerne le conseguenze penali. Secondo la regola generale, si sarebbero dovute applicare le disposizioni relative ad ambedue i reati, costituendo il fatto la violazione di due norme penali.

245. — Sull'art. 294 (*Vilipendio alle istituzioni costituzionali*): corrisponde agli articoli 123 e 126 del Codice penale, 21 dello Editto sulla stampa, e 2 della Legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delinquere per mezzo della stampa, in relazione all'art. 197 del Codice penale. La molteplicità delle fonti citate dimostra quale lavoro di coordinamento si rese necessario, per giungere alla formulazione del testo attuale; è da segnalare, in modo particolare, la fusione degli articoli 123 (vilipendio al Senato e alla Camera dei Deputati) e 126 (vilipendio alle istituzioni costituzionali), contro i quali erano state sollevate non lievi e non infondate censure dalla nostra dottrina più autorevole. Due considerazioni fondamentali suggerirono tale fusione. Doveva ritenersi assolutamente ingiustificato, secondo i nostri ordinamenti costituzionali, ipotizzare in un articolo a sè il vilipendio al Senato e alla Camera dei Deputati, relegando il vilipendio al Governo in un articolo a contenuto generico, qual'è il 126, relativo al vilipendio alle istituzioni costituzionali. Era necessario, in materia di così delicata importanza, eliminare le gravi difficoltà, alle quali aveva dato luogo, nella pratica applicazione, il detto art. 126, che, facendo menzione genericamente delle « istituzioni costituzionali », aveva reso possibile il sorgere di una serie non indifferente di questioni sulla precisa indole, e in conseguenza sul numero delle istituzioni così tutelate. Il Progetto le elimina tutte, indicando tassativamente quali siano codeste istituzioni e, per esse, gli organi rispettivi; non avrebbe potuto certamente non annoverarvi il Senato e la Camera dei Deputati.

Il fondamento dell'articolo in esame è quello della necessità che siano tutelati penalmente la reputazione, il prestigio e il decoro delle nostre istituzioni costituzionali. Queste sono indicate tassativamente, come si avvertiva, nella prima parte dell'articolo stesso, cioè la Corona, il Governo e il Parlamento.

Soltanto in via di estensione, ma con disposizione a parte, cioè quella del primo capoverso dell'articolo in esame, è stato egualmente tutelato il prestigio dell'esercito e quello del potere giudiziario. Triplice è stata la ragione dell'estensione per l'esercito: 1.) esso è da considerare come il massimo baluardo della difesa esterna e interna dello Stato; il vilipendio contro lo esercito, se commesso in tempo di guerra, ne può diminuire la efficienza, mentre se commesso in tempo di pace, può, se non sia sufficientemente represso, finire col minare le stesse basi dell'ordinamento interno dello Stato, onde può dirsi che il delitto sia in ogni caso diretto contro la sua personalità; 2.) si è ritenuto opportuno di consolidare, per tal modo, una giurisprudenza, che sotto l'impero del Codice vigente, pure partendo da un' inesatta concezione di diritto pubblico, è stata tuttavia

costante in questi ultimi tempi, nel senso di estendere l'applicabilità, per le offese all'esercito, dell'art. 126; 3.) si è ottenuto il vantaggio di seguire le stesse direttive, alle quali il Progetto si era uniformato, nel dettare l'art. 271.

Le disposizioni del capoverso in esame e del successivo, sono destinate ad assorbire quelle dell'art. 2 della Legge 19 luglio 1894, n. 315, sulle offese contro l'esercito o contro l'armata, commesse col mezzo della stampa.

Infine l'estensione al potere giudiziario fu determinata dall'opportunità di integrare, in questo articolo, la difesa del prestigio politico di tutti i singoli poteri dello Stato.

Sotto l'impero del Codice vigente si è discusso lungamente se le istituzioni costituzionali dovessero intendersi penalmente protette dall'art. 126 del Codice vigente, solo in quanto entità politiche astratte, o anche in quanto entità politiche concretamente operanti in un determinato momento storico. Si può offendere la Corona, ossia l'istituzione Regia, senza offendere il Re, e viceversa; del pari si può vilipendere l'istituzione del Parlamento secondo un dato sistema di rappresentanza nazionale in vigore al tempo del vilipendio, senza offendere né il Parlamento in funzione, né alcuna delle due Camere. Tuttavia che codesta distinzione, astrattamente giusta, sia da considerare, in linea di principio, come irrilevante agli effetti penali, sembra altrettanto manifesto. Il vilipendio contro un'entità politica, nella specie un'entità costituzionale, sussisterà egualmente, sia che le si porti offesa per divergente concezione politica sull'ordinamento dello Stato (il che non esclude, ma assume la perfetta libertà dei sereni dibattiti scientifici), sia che la si attacchi, invece, per il suo cattivo funzionamento pratico, pur non dissentendo sulla bontà del sistema.

Senonchè, secondo il Progetto, come del resto secondo la maggior parte delle legislazioni vigenti, non in ogni caso e, più precisamente, non per ognuna delle istituzioni costituzionali, sarebbe possibile applicare le conseguenze logiche di questo ragionamento. Per considerazioni inerenti all'organizzazione unitaria della relativa tutela penale, il prestigio di quelli, tra gli organi costituzionali, che s'identificano nell'attività di una sola persona, che occorre difendere anche nella sua intangibilità corporea, come il Re e il Capo del Governo, ha ricevuto tradizionalmente una disciplina a parte, quale appunto, secondo il Progetto, è quella degli articoli 282 e 285 per le offese al Re e al Capo del Governo. Salvo queste due eccezioni, per le altre istituzioni costituzionali, cioè, allo stato odierno del nostro diritto costituzionale, per il Governo, il Parlamento e le due Camere, rimane ferma la regola generale, di cui si è tenuta parola.

Per le stesse ragioni il vilipendio alla Magistratura in genere, cioè quale organo del potere giudiziario, costituirà vilipendio al potere giudiziario. Non sarebbero tuttavia da confondere le offese contro la Magistratura con le offese rivolte contro determinati corpi giudiziari, che fanno parte, ma non costituiscono tutta la Magistratura; queste sono prevedute nel terzo capoverso dell'art. 348.

CAPO III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

246. — Il Capo III, che è nuovo, come si prospettava, rispetto al Codice vigente, ha per oggetto la tutela penale dei diritti politici del cittadino. Abbandonando una tradizione legislativa, che risale al Codice francese, e una tradizione scientifica, che ebbe fra i primi assertori il Carmignani, il Codice vigente annovera nel Titolo II, fra i delitti contro la libertà (art. 139), il fatto di chi con violenza, minaccia o tumulto impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico. In base alla concezione fascista dei rapporti fra lo Stato e l'individuo, diametralmente opposta a quella dominante al tempo dell'elaborazione del Codice, il Progetto colloca questa figura delittuosa fra i delitti contro la personalità dello Stato. La protezione penale, che era prima esclusivamente accordata a vantaggio dell'individuo per il godimento delle libertà politiche dalla legge riconosciutegli, ora mira prevalentemente al migliore funzionamento dello Stato ed alla necessità, che i cittadini vi concorrano con l'onesto e libero esercizio dell'attività politica. E in coerenza a tale concezione, l'importanza dell'articolo è oggi anche più notevole che per il passato. Oltre che per quei diritti politici, che si concretano nella partecipazione del cittadino alle funzioni legislative, giudiziarie e amministrative dello Stato, l'articolo stesso potrà essere applicato anche per tutelare l'esercizio di quei diritti, che al cittadino competono rispetto al nuovo ordinamento corporativo dello Stato. Essendo la legge sui sindacati una legge costituzionale, i diritti, che essa conferisce ai cittadini nel chiamarli a concorrere agli ordinamenti, sui quali si basa la nuova organizzazione statale, sono essenzialmente diritti politici. La protezione penale, che il Progetto assicura, è la conseguenza logica di questa premessa.

Le disposizioni di questo articolo intanto saranno applicabili, in quanto ad esse non deroghi una disposizione di legge

speciale, che assicuri al cittadino la protezione penale di un particolare diritto politico. Questa riserva, che è espressamente dettata nell'art. 139 del Codice tuttora in vigore con evidente riferimento alle leggi elettorali politica e amministrativa, era divenuta inutile per il Progetto, in seguito alla disposizione dell'art. 14. Si noti, pure, che ad integrare una più efficace tutela dei diritti di cui trattasi, l'articolo in esame contempla anche l'ipotesi dell'inganno, adoperato dal colpevole nell'esecuzione del delitto, e al termine « costringere », adoperato nell'art. 139, sostituisce « determinare », che meglio si presta a comprendere anche la detta ipotesi, oltre che quelle della violenza e della minaccia.

Va ricordato, infine, per dare conto del sistema, che questo non è il solo articolo, che il Progetto destina alla protezione penale dei diritti politici del cittadino. Per l'art. 7 è applicabile la legge italiana, e quindi si procede nello Stato per qualsiasi delitto, che sia stato commesso all'estero, da italiano o da straniero, contro un diritto politico del cittadino.

CAPO IV

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti

247. — Il Capo IV, che prevede i delitti contro gli Stati esteri e i loro rappresentanti, ha denominazione e struttura analoga al Capo III del Codice vigente. L'aver mantenuto questa struttura ha fatto sì che continui a rimanere fuori del Capo in esame la disposizione dell'art. 273, che logicamente dovrebbe farne parte e che invece è inserita nel Capo primo, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, come la corrispondente disposizione dell'art. 112 del Codice penale vigente è inserita nel Capo I, relativo ai delitti contro la sicurezza dello Stato. Dispone il citato art. 273 che le pene stabilite negli articoli 252 e seguenti si applicano anche quando il delitto sia commesso, in tempo di guerra, a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano. In conseguenza saranno punibili nel territorio dello Stato, anche se avvenuti all'estero, purchè in ogni caso vi sia richiesta da parte del nostro Ministro della Giustizia (art. 315), i seguenti delitti o gruppi di delitti, commessi in tempo di guerra, a danno dello Stato estero alleato o associato:

a) Favoreggiamento bellico propriamente detto (art. 252)

e favoreggiamento economico diretto o indiretto (articoli 253 e 257);

b) Rivelazione di segreti di Stato e divulgazione di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione (articoli 258, 259 e 260);

c) Spionaggio politico o militare (articoli 261 a 264);

d) Attentati violenti contro i mezzi di difesa dello Stato (articoli 265 a 268);

e) Infedeltà in affari di Stato (art. 269);

f) Disfattismo politico, militare e economico (articoli 270 a 272).

Rispetto al Codice vigente, sono molto più numerose le figure di reati punibili da noi *tempore belli*, quando siano commessi in pregiudizio di Stati esteri, alleati o associati. Basti porre mente a tutte le figure di reato, fra quelle ora elencate, che rispetto al Codice vigente sono nuove, anche quando siano commesse in danno dello Stato italiano. L'estensione era richiesta nel nostro stesso interesse; il pregiudizio arrecato allo Stato estero, che partecipa con noi ai rischi della lotta, deve intendersi diretto, per le sue quasi inevitabili ripercussioni, anche contro di noi. Del resto l'argomento non ha più, nel sistema del Progetto, l'importanza, che ha oggi sotto l'impero del vigente Codice penale. Come si è avuto cura di far rilevare in quella parte della presente Relazione, che si riferisce all'istituto dell' estradizione, il Progetto non oppone alcun divieto all'extradizione per delitti politici, quali sono, indubbiamente quelli, di cui è cenno. Sarà pertanto possibile, e non soltanto per i delitti menzionati nell'articolo in esame, assicurarne una più efficace repressione consegnando i colpevoli allo Stato, in pregiudizio del quale essi hanno perpetrato il delitto.

248. — Tornando alla materia particolarmente disciplinata nel Capo in esame, va notata innanzi tutto (vedasi anche N. 193) l'influenza che sulla costruzione legislativa delle varie figure delittuose ha esercitato lo spirito nuovo, che oggi anima la nazione. Il Progetto accorda ai Capi, ai rappresentanti, alla bandiera e agli altri emblemi di uno Stato estero una protezione speciale a contenuto politico, ma siffatta protezione è subordinata, per l'art. 301, alla condizione che lo Stato straniero garantisca parità di trattamento penale. La reciprocità nei rapporti fra Stati può essere legale o convenzionale. Quel che interessa per la materia di cui trattasi, si è che, avuto riguardo al tempo in cui il reato è commesso, la reciprocità sia garantita dall'ordinamento giuridico dello Stato estero. Se essa manchi, si applicherà quel che potrebbe definirsi il diritto comune (Tit. XI, delitti contro la persona; e Tit. XII, delitti contro il patrimonio, per l'offesa materiale contro la bandiera), pur con un aggravamento di pena. Per tal modo, e per la

prima volta, sarà affermato, nella legislazione penale italiana, il principio che non possiamo nè dobbiamo accordare, ad interessi stranieri, una protezione maggiore di quella che gli stranieri accordino nel loro territorio ai nostri interessi. È noto come questo principio, il quale apparisce oggi d'intuitiva evidenza, fosse disconosciuto nelle legislazioni sorte dopo il 1860 anche nelle materie civili e commerciali, e ciò per effetto di un indirizzo scientifico, che astrattamente era senza dubbio rispettabile, ma praticamente ci portava, soli nella comunità internazionale, a concedere senza corrispettivo vantaggio. Con l'abrogazione dell'art. 941 del Codice di procedura civile, avvenuta subito dopo la guerra, la legislazione italiana segnò il punto di partenza della nuova corrente di idee, che nella legislazione penale domina anche altrove, com'è dimostrato, tra l'altro, dalle disposizioni del paragrafo 114 del progetto tedesco del 1925.

249. - Poste queste premesse, è agevole riassumere il sistema seguito dal Progetto. Delle offese fatte contro i Capi di Stati esteri, i loro rappresentanti, o contro la bandiera estera, e subordinatamente alle condizioni di reciprocità nel trattamento penale nei sensi suespressi, il Progetto forma quattro categorie *speciali* di reati, aventi un'oggettività propria a contenuto prevalentemente politico, e perciò distinta da quella, che gli stessi fatti hanno nella loro qualificazione giuridica ordinaria, vale a dire quando siano commessi contro persona, la quale non sia il Capo di uno Stato estero o un suo rappresentante, ovvero la bandiera ufficiale di uno Stato estero.

In questa completa autonomia di previsioni legislative consiste la diversità del Progetto, in confronto del Codice vigente. Se bene si rifletta, nella formulazione degli articoli 128 e seguenti del Codice tuttora in vigore, si era incorsi in un errore di sistema. Secondo il citato art. 128, chiunque nel territorio del Regno commette un delitto contro il Capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo. In altri termini, il delitto (ad esempio, l'omicidio, la lesione, l'ingiuria ecc.), anche quando sia commesso contro il Capo di uno Stato estero, continua, per il Codice vigente, ad avere la stessa natura giuridica, che la legge gli attribuisce, quando sia commesso contro qualsiasi persona; esso rimane sempre, a seconda dei casi, un delitto contro la persona o contro l'onore o contro altro dei beni, la cui protezione penale è assicurata a qualsiasi cittadino, giacchè la qualità di Capo di uno Stato estero o di rappresentante di uno Stato non è presa in considerazione dal legislatore, che soltanto agli effetti di un aumento di pena. Tutto si riduce alla previsione di una semplice circostanza di maggiore gravità, che, essendo comune a tutti i reati, avrebbe dovuto trovare posto,

se mai, nella Parte generale del Codice, e non in un Titolo, che, come quello in esame, deve intendersi riservato ai soli delitti, i quali abbiano, come oggettività propria, la lesione o il pericolo di lesione della sicurezza politica o militare dello Stato.

Più logicamente invece il Progetto segue il sistema adottato per le offese (intese in senso lato) contro il Capo dello Stato (articoli 281 e 282) e contro il Capo del Governo (articoli 284 e 285). Offendendo il Capo dello Stato italiano o il Capo del Governo o il Capo di uno Stato estero, che sia nostro ospite, o un suo rappresentante accreditato presso di noi, il colpevole non lede soltanto la vita, l'incolumità, la libertà o l'onore di un uomo, non commette soltanto un delitto contro l'individuo, ma lede o pone in pericolo, nel tempo stesso, la sicurezza politica o militare dello Stato italiano, la sua personalità interna o esterna, per effetto delle gravi ripercussioni, che un fatto di tal genere può avere per la vita stessa dello Stato o, a seconda dei casi, per le relazioni politiche con lo Stato estero, di cui è stato offeso il Capo o il rappresentante: ripercussioni, quest'ultime, che possono giungere eventualmente alle conseguenze più esiziali, fra queste comprese le ostilità e la guerra. E se così è, la prevalenza della offesa contro lo Stato italiano è manifesta, e altrettanto manifesta è quindi la necessità che dei reati, nei quali l'offesa può attuarsi, siano fatte dal legislatore, in questo Titolo, altrettante previsioni speciali e autonome. Il che precisamente ha fatto il Progetto, seguendo, come si avvertiva, nelle linee generali, il sistema già adottato per le offese al Capo dello Stato italiano e per il Capo del Governo.

250. - Sono dunque, in materia, prevedute quattro categorie di reati:

1.) attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero: art. 297;

2.) offese all'onore o al prestigio, ovvero attentati alla libertà del Capo di uno Stato estero: art. 298;

3.) attentati e offese contro rappresentanti di Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, in qualità di Capi di missione diplomatica, semprechè siano commessi a causa o nell'esercizio delle loro funzioni: art. 299;

4.) offese contro la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero, del quale sia fatto uso in conformità del diritto interno dello Stato italiano: art. 300.

La prima e la seconda categoria di reati formano un gruppo a sè, che è pure il più importante, ed è caratterizzato dal fatto che l'attività del colpevole è diretta contro la persona del Capo di uno Stato estero, sia che egli abbia agito per fine politico, sia che abbia agito per fine privato. Sono esclusi i delitti contro il patrimonio. Quali delitti s'inquadrino nelle due categorie di questo gruppo si è già veduto, esaminando le

previsioni analoghe, che il Progetto adotta per le offese (sempre in senso lato) contro il Capo dello Stato italiano e contro il Capo del nostro Governo. Gioverà soltanto tener presente che anche per il Capo dello Stato estero, come per il Capo dello Stato italiano, la qualità di Capo dello Stato, ossia la sua personalità di diritto pubblico, è immanente e prevalente in ogni caso e in ogni tempo, così che inerisce alla persona, pur essendo accordata in considerazione delle altissime funzioni di cui essa è investita; e ciò, secondo un principio d'ordine costituzionale, che essendo comune a tutti gli Stati, è da considerare, nel tempo stesso, come un principio non controverso di diritto internazionale pubblico. Il che spiega come per gli articoli in esame anche l'offesa fatta per fine privato contro il Capo di Stato estero leda la massima delle prerogative, che gli spettano secondo i principi ora accennati, quella cioè della sua inviolabilità, e costituisca perciò, in ogni caso, un delitto oggettivamente politico, il quale, commesso nel nostro territorio, colpisce lo Stato italiano nella sua personalità internazionale.

Nell'estensione ora ricordata, la stessa prerogativa non spetta agli ambasciatori e in genere ai capi di missioni diplomatiche estere; essa è data esclusivamente *contemplatione officii*, è inerente cioè alle funzioni e non alla persona. Ne consegue che in tanto potrà configurarsi un delitto capace di ledere la personalità esterna dello Stato e quindi un delitto politico, in quanto l'offesa contro di loro sia commessa a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. Codesto principio accoglie l'art. 299 nel prevedere, con riferimento ai due articoli precedenti, le varie ipotesi di offese contro i rappresentanti di Stati esteri. Del resto, la protezione penale ad essi concessa in detto articolo, è organizzata *ad instar* di quella accordata ai Capi di Stati esteri; soltanto, come è ovvio, le pene sono meno gravi.

251. — Si è finora fatto menzione esclusivamente dei Capi di missioni diplomatiche accreditati presso il Governo del Re, e perciò, come deve essere sottinteso, anche di coloro che in un dato momento ne facciano le veci. Gli altri agenti diplomatici, i quali facciano parte della stessa missione, sono esclusi dalla sfera di comprensione dell'articolo in esame. Il rigore del sistema adottato esigeva siffatta esclusione. La rappresentanza dello Stato estero spetta unicamente al Capo della Missione; egli soltanto ne è l'organo responsabile, e quindi può esercitarla con una personalità propria, che è disciplinata dal diritto internazionale. Gli altri agenti diplomatici, che facciano parte della stessa missione, non sono che suoi coadiutori. Anche ad essi, tuttavia, va assicurata una particolare protezione penale, sempre a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, che, essendo fra noi legalmente e ufficialmente riconosciute, sono da considerarsi come equiparate a pubbliche funzioni. L'art. 62, n. 2, assi-

mila infatti tali agenti ai nostri pubblici ufficiali, per stabilire la sussistenza di una circostanza aggravante comune per ogni delitto, che sia commesso contro di loro, a causa o nell'adempimento delle loro funzioni. La collocazione della norma nella Parte generale, lasciando sussistere, nella loro natura originaria, i singoli delitti, ai quali essa può riferirsi, si palesa in piena corrispondenza con i principii, che si è cercato mettere in rilievo.

Della quarta categoria, relativa alle offese contro la bandiera o altro emblema dello Stato estero, è stato fatto cenno quando venne dato ragione (vedasi N. 193) delle norme adottate a protezione della bandiera o di ogni altro emblema ufficiale dello Stato italiano.

E da osservare, infine, che in deroga alla disposizione dell'art. 6, n. 1, tutti i delitti, compresi nelle quattro categorie suindicate, sono punibili solo in quanto siano commessi nel territorio dello Stato.

CAPO V

Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti

252 - Il Capo V, riservato alle disposizioni comuni ai Capi precedenti, è forse quello che presenta meno sostanziali differenze di struttura rispetto al corrispondente Capo IV del Codice vigente. Di due fra gli articoli, compresi in questo Capo, si è già discusso: dell'art. 302, a proposito dei delitti contro la dignità Regia; dell'art. 303 nella relazione sul primo Libro, in tema di concorso di più persone nello stesso reato, con riferimento all'art. 113. Le innovazioni più importanti, introdotte dal Progetto in questo Capo, sono: l'eccezionale facoltà, data al giudice dall'art. 312, di sostituire alla pena di morte e a quella dell'ergastolo la pena della reclusione, quando il fatto risulti di lieve entità; la configurazione del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 306), come entità distinta dalla cospirazione mediante accordo (art. 305). Prima di portare l'esame su questi due argomenti, sarà opportuno, tuttavia, segnalare un emendamento di forma, da introdurre nel testo dell'art. 315 e dare alcuni chiarimenti, che agevoleranno la migliore intelligenza dell'art. 308.

Dal testo dell'art. 315, che stabilisce in quali casi occorra autorizzazione o richiesta di procedimento, vanno tolte talune indicazioni pleonastiche. Il secondo capoverso deve essere così formulato:

« Per i delitti preveduti negli articoli dal 253 al 257,

« quando siano commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato con lo Stato italiano a fine di guerra, non si procede che su richiesta del Ministro della Giustizia ».

In correlazione dovrà essere modificata la formula dell'art. 273.

L'art. 308 concerne l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Il testo del corrispondente art. 132 del Codice vigente aveva fornito argomento a più di una discussione. In realtà chi dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie ad una banda armata, e quindi ad una banda che non si è ancora sciolta, o ne favorisce in qualsiasi modo le operazioni (ciò che presuppone egualmente la persistenza dell'attività criminosa della banda) non è un favoreggiatore, ma un complice. Il reato di banda armata è permanente; il dare vettovaglie alla banda stessa equivale a cooperare alla permanenza della società criminosa, mantenerla in vita, permettendo che sussistano le condizioni della sua coesione. Sotto questo profilo, che è poi quello del Codice attuale, l'articolo in esame sarebbe stato inutile, a rigore, specialmente in seguito all'innovazione fondamentale, introdotta dal Progetto col sopprimere qualsiasi distinzione che possa riferirsi alle differenti quote di concorso da attribuire ai singoli partecipi nel reato. Al favoreggiamento non è il caso nemmeno di accennare; esso suppone la fine dell'*iter criminis* per il reato principale e quindi, nella specie, lo scioglimento della banda. Esso sussisterà, tuttavia, anche secondo il Progetto, come sussiste per il Codice vigente, in quanto ricorrano gli estremi della figura ordinaria di tale delitto, preveduta dall'art. 385.

Tuttavia qualche obiezione avrebbe potuto essere sollevata. In tesi generale, il far vivere un ladro non significa cooperare al furto. E' bensì vero che sarebbe agevole rispondere, argomentando, come si è cercato di fare testè, dalla speciale indole del reato di cospirazione o di banda armata, ma ad eliminare ogni possibilità di incertezza, si ritenne che era opportuno mantenere nel Progetto anche questo speciale reato, che ha una lunga tradizione storica.

253. - La facoltà, data al giudice nell'art. 312, di applicare la pena della reclusione, da un minimo di quindici ad un massimo di trenta anni, nei casi in cui, per un delitto previsto nel presente Titolo e stando alla disposizione di legge applicata, egli avrebbe dovuto invece infliggere *in concreto* la pena di morte o quella dell'ergastolo, era da tempo reclamata dalla dottrina, per mitigare quella, che altrimenti sarebbe apparsa eccessiva severità dalla legge, in ipotesi di fatto di lieve entità. Una norma analoga è dettata nell'art. 6 della Legge sulla difesa dello Stato 25 novembre 1926, n. 2008. Nel sistema del Progetto essa costituisce un caso d' applicazione della norma generale dettata

nel primo capoverso dell'art. 133, circa la possibilità, per il giudice, di sostituire una pena ad un'altra, quando ne sia espressamente autorizzato dalla legge e nei limiti di tale autorizzazione. Sostanzialmente, la norma di cui è cenno, insieme con quella dell'art. 111 in tema di concorso di più persone nello stesso reato, costituisce un ulteriore sviluppo delle norme contenute nel successivo art. 134; il che risulta all'evidenza dal confronto del testo dell'articolo in esame con quello dei numeri 1 e 2 dello stesso art. 134, che è fondamentale nel sistema del Progetto, in quanto detta i criteri, ai quali il giudice deve attenersi nell'applicazione della pena. E' da avvertire, peraltro, che nell'ipotesi in esame la sostituzione non è obbligatoria, ma semplicemente facoltativa e che l'esercizio di tale facoltà è rimesso completamente al prudente criterio del giudice, il quale sarà libero di apprezzare l'esistenza di elementi, che la legge indica in modo necessariamente generico, quale la tenuità del fatto. Sotto questo profilo, la norma è eccezionale secondo la nostra legislazione, mentre i codici e, più ancora, i progetti stranieri, vi fanno ricorso con una certa frequenza.

In corrispondenza a queste premesse va segnalata (per ciò che concerne la pena, che il giudice ha facoltà di sostituire) la larghezza d'applicazione resa possibile dalle disposizioni contenute nell'articolo in esame, le quali consentono che anche alla pena di morte, e non soltanto all'ergastolo, possa essere sostituita la reclusione da quindici a trenta anni. Rimarrebbe tuttavia da considerare, solo per quanto ha tratto al minimo della reclusione da sostituire all'ergastolo, l'opportunità di qualche coordinamento concettuale con gli articoli 66 e 69. Evidentemente, nella ipotesi in esame, non si tratta di reato circostanziato, ma è pur vero, d'altra parte, che in taluni casi la tenuità del fatto può degradare il reato in misura anche maggiore. Non è da temere, infine, che mentre l'articolo in esame contempla soltanto le ipotesi della pena di morte e di quella dell'ergastolo, alle quali il giudice è autorizzato a sostituire la reclusione, l'art. 6 della legge sulla difesa dello Stato prevede anche l'ipotesi che la pena adottata sia la reclusione, consentendo al giudice di ridurla in misura abbastanza notevole.

254. - Mentre il Codice vigente, nell'art. 134, ipotizza soltanto il caso di più persone, le quali concertino e stabiliscano di commettere, con determinati mezzi, alcuno dei delitti (tassativamente richiamati), che sono preveduti nel Capo precedente, il Progetto distingue:

a) l'ipotesi della *cospirazione mediante accordo* (art. 305), la quale si verifica quando più persone si accordino, al fine di

commettere un delitto contro la personalità internazionale o contro la personalità interna dello Stato, per il quale la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione;

b) l'ipotesi di *cospirazione mediante associazione* (art. 306), la quale si verifica quando tre o più persone si associno, al fine di commettere taluno dei delitti su indicati.

La differenza fra le due ipotesi è data, secondo la dottrina, dalla distinzione fra *pactum sceleris* e *societas sceleris*.

Nel configurare la prima ipotesi, il Progetto scioglie la riserva che aveva dettato nell'inciso iniziale dell'art. 113, il quale stabilisce appunto che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. In conseguenza di quanto dispone eccezionalmente l'articolo in esame, nell'intento di rin vigorire sempre più la tutela penale di quel complesso di beni giuridici, che formano la personalità dello Stato, costituirà reato l'accordo, che più persone, e quindi anche soltanto due, stringano fra loro, per commettere alcuno dei delitti contro tale personalità. Possono utilmente essere richiamate le osservazioni esposte nella Relazione nel dare ragione del citato art. 113. Non sono mai configurati nel Progetto, nè altrimenti sarebbero configurabili, delitti di pensiero; il fatto umano contrario alla norma penale diventa punibile, solo quando costituisca tentativo di un delitto. Dalla nozione del tentativo, sebbene estesa agli atti preparatori, e quindi, più precisamente, dalla nozione degli atti preparatori, il Progetto ha tenuto ad escludere, in via normale, il semplice accordo di più persone per commettere un delitto, ritenendosi che anche in questo caso, sebbene il pensiero dell'uomo si esteriorizzi in un accordo, il delitto non possa dirsi ancora iniziato, mancando oggettivamente, rispetto agli elementi materiali del reato, qualsiasi principio di realizzazione, che invece si riscontra negli atti preparatori. Può, sempre in via normale, il semplice fatto dell'accordo destare allarme sociale, costituendo un sintomo di pericolosità da parte di coloro che vi partecipano; saranno applicabili, se del caso, opportune misure di sicurezza, ma il giudice non potrà considerarsi autorizzato ad applicare una pena, perchè il reato non esiste. La disposizione in esame è dunque una norma di eccezione.

255. — Così inquadrata nel sistema del Progetto, la conseguenza che può trarsene, è la seguente: se il delitto, il quale aveva formato oggetto dell'accordo, venga effettivamente commesso,

la disposizione stessa non è più applicabile, e subentra, in sua vece, a carico di tutti i partecipi, la più grave imputazione di concorso nel delitto-fine, consumato o tentato. E' questa un'ipotesi di progressività del reato: da cospirazione per accordo, il delitto si trasforma in quello più grave, che è costituito appunto dal delitto-fine. Viene meno la ragione dell'eccezione; la responsabilità dei partecipi sarà valutata secondo le norme ordinarie sul concorso, e particolarmente secondo quelle dettate in materia di concorso circostanziato, le quali invece, come va osservato per incidenza, non sono applicabili al delitto di cospirazione, perchè è delitto collettivo. Se, nell'esecuzione del delitto-fine, uno dei partecipi desista volontariamente dall'azione (art. 58, capov.), soggiacerà sempre alla pena per il delitto di cospirazione, e inoltre a quella per gli atti compiuti, ove questi costituiscano di per sè un reato diverso. Non risponderà nemmeno del delitto di cospirazione, se avrà potuto impedire, comunque, l'esecuzione del delitto-fine (art. 310, capov. ultimo).

La seconda ipotesi, quella della cospirazione mediante associazione, si distingue dalla cospirazione mediante accordo per la presenza, in essa, di un elemento essenziale, qual'è quello della organizzazione. Come nella sfera delle attività lecite (associazioni civili, società commerciali, ecc.), così in quella delle attività criminose o in generale delle attività illecite, il mezzo più idoneo, per potere più sicuramente raggiungere un determinato scopo o determinati scopi, è dato dalla organizzazione dell'impresa. Il concetto di organizzazione implica quello di promovimento dell'impresa; la sua costituzione su quelle basi, che meglio ne consentano l'attuazione; il coordinamento di persone e di mezzi, la loro subordinazione alla volontà di un capo. Nella scala della pericolosità della delinquenza collettiva l'associazione raggiunge il punto culminante; così che essa, concorrendo motivi di opportunità (quelli che oggi sogliono chiamarsi di politica criminale) può costituire reato a sè, indipendentemente dal reato-fine: essa cioè sarà punibile come reato per sè stante, così nel caso, in cui il delitto-fine non sia stato commesso, come in quello in cui il delitto-fine venga effettivamente commesso. In altri termini, l'associazione, come entità criminosa, finisce col separarsi nettamente da quella dei singoli delitti, che ne formano il programma, come la costituzione di una società è cosa diversa dai singoli atti, che costituiranno l'oggetto dell'attività sociale. I singoli delitti hanno un valore episodico rispetto all'associazione, la quale costituisce, per ciò, un reato tipicamente permanente, mentre, come gioverà riflettere, per segnalare anche questa differenza, la cospirazione mediante accordo può essere anche un reato istantaneo.

I motivi di opportunità per l'incriminazione autonoma dell'associazione sono dal Progetto ravvisati in due ipotesi: quando

tre o più persone si associno per commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato (ipotesi in esame, art. 306); a quando del pari tre o più persone si associno per commettere in genere più delitti (art. 411). La giustificazione è palese. Nella prima ipotesi è data dalla gravità del pericolo per il particolare bene aggredito. Si noti l'indirizzo legislativo in questa materia: la tendenza è per una sempre maggiore estensione della difesa dello Stato. Si puniscono come reati perfetti i semplici attentati; si punisce come reato il semplice accordo; a *fortiori* doveva essere punita l'associazione. Nella seconda ipotesi entra in considerazione la gravità dell'allarme sociale in genere, e quindi la gravità del pericolo per l'ordine e la sicurezza dello Stato.

La costruzione legislativa dei due testi ora citati è tuttavia sostanzialmente la stessa. La figura fondamentale rimane quella tradizionale dell'associazione per delinquere, ipotizzata nell'art. 411, e che è caratterizzata dalla necessità che più siano i delitti, i quali costituiscano il programma dell'associazione. Quella dell'articolo in esame può considerarsi una figura particolare; innanzi tutto per l'indole dei delitti che debbono costituire il programma dell'associazione, circoscritto a quelli contro la personalità dello Stato, e in secondo luogo perchè l'associazione è punita come reato a sè stante, anche quando abbia, come programma, l'esecuzione di uno soltanto fra i delitti ora ricordati. Del resto si noti che l'art. 306 in esame esaurisce, per così dire, rispetto ai delitti contro la personalità dello Stato, tutta la materia relativa alla delinquenza associata, poichè nell'ultimo capoverso contempla, per farne un'aggravante, anche l'ipotesi che il programma dei cospiratori comprenda l'esecuzione di uno o più delitti, onde può affermarsi con sicurezza che per i delitti di cui trattasi, l'articolo in esame sostituisce, in ogni sua parte, l'art. 411. E' da segnalare infine che in ambedue i testi il Progetto richiede, come circostanza costitutiva, che siano almeno tre le persone associate; ma è pure da avvertire che la questione del numero non ha importanza fondamentale, ai fini della costruzione legislativa, così dell'una, come dell'altra ipotesi. Le persone associate potrebbero essere anche due e il delitto di associazione sussisterebbe egualmente, da un punto di vista ideologico. Nel fissare il numero di tre il Progetto si è ispirato ad un criterio d'opportunità, seguendo l'indirizzo che domina tutta questa materia, essenzialmente politica.

TITOLO II

Dei delitti contro la pubblica Amministrazione

256. — La concezione profonda dello Stato fascista, i nuovi e complessi istituti di diritto pubblico, aventi piena rispondenza col poderoso assetto politico e giuridico dato alla Nazione, la più agile ed estesa facoltà di azione rivendicata al potere amministrativo, rendono manifesta la necessità di modificare le particolari norme del diritto penale in vigore, per armonizzarle con le più elevate ed imperiose esigenze dei pubblici ordinamenti.

Una fondamentale innovazione attiene all'oggetto stesso della tutela penale, nel campo dei delitti contro la pubblica Amministrazione, oggetto che viene ampiamente delineato e rigorosamente definito nei suoi limiti e nella sua natura.

Nel Codice in vigore, esso non si estende oltre le *funzioni* pubbliche, nè è collegato, nella nozione del pubblico ufficiale, con l'esercizio di tali funzioni. Esclusivamente inoltre concerne le funzioni *rivestite* da chi sia a servizio dello Stato, di un ente autarchico territoriale o di altro istituto da essi *tutelato*. Nella suddetta nozione del pubblico ufficiale, non sono compresi i membri del Parlamento. Con criterio empirico sono annoverati, in una categoria autonoma, gli *agenti della forza pubblica*, pur non essendo discutibile la qualità, ad essi inerente di pubblici ufficiali. E' accolto, infine, in modo frammentario, il concetto, acutamente elaborato in dottrina, dell'esercizio privato di funzioni pubbliche (ad es. notai, persone autorizzate a formare atti, a cui la legge attribuisce pubblica fede).

Più precise norme non si rinvennero in codici e progetti stranieri. La formula, piuttosto ampia, dell'ultimo progetto svizzero (1918) è egualmente manchevole. Accoglie, tale progetto, la locuzione generica *funzionari*, spiegando, nell'art. 97, n. 4, che «per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'Amministrazione pubblica e della Giustizia. Sono considerati come funzionari anche le persone, che coprono provvisoriamente un ufficio o un impiego, o che esercitano temporaneamente pubbliche funzioni». Ora, non sembra esatta l'equiparazione assoluta delle due categorie, di funzionari e impiegati. Nè è

da ritenere plausibile l'esclusione, dal novero dei pubblici ufficiali, di coloro che esercitino, non provvisoriamente nè temporaneamente, ma permanentemente, funzioni pubbliche, pur non rivestendo la qualità di funzionari o impiegati.

Il Progetto adotta criteri profondamente organici. In relazione a due ben definite e tipiche forme di attività della pubblica Amministrazione, esso distingue i *pubblici ufficiali* da coloro, i quali prestano un *servizio pubblico*, annoverando in una terza categoria le persone; che adempiono un servizio di *pubblica necessità* (categoria delineata la prima volta nella legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro). Alla necessità di considerare in modo integrale l'oggetto dei reati e della tutela giuridica penale fa riscontro quella di distinguere le accennate categorie di persone, sia per opportune limitazioni circa la responsabilità, sia per una diversa determinazione delle pene.

Comune alle varie categorie è un concetto fondamentale: doversi, cioè, agli effetti dell'applicabilità delle particolari norme giuridiche, considerare decisiva la connessione tra atto illecito ed esercizio delle funzioni o prestazione del servizio, connessione che, da un lato, spiega la ragione delle norme anzidette, dall'altro lato dimostra la necessità di estenderle a tutti quei casi, in cui una pubblica funzione o un pubblico servizio sia assunto da chi non versi in un rapporto di dipendenza burocratica o, comunque, gerarchica da un organo della pubblica Amministrazione.

257. - Categoria preminente è al certo quella dei *pubblici ufficiali*, che *rappresentano*, di regola, lo Stato o altro ente pubblico, ed esercitano, tipicamente, pubbliche funzioni. Affinchè, poi, il carattere e i limiti di tale categoria risultino rigorosamente determinati, il Progetto classifica, in un primo gruppo, i *pubblici impiegati*, costituenti la classe più importante per numero e più agevolmente definibile. Rimane anche, per tal modo, semplificato il concetto di pubblico ufficiale riguardo a ogni altra persona, che eserciti una funzione pubblica: in quanto essa, evidentemente, non può essere rivestita, permanentemente o temporaneamente, se non di una qualità, che abbia carattere pubblico per la stretta attinenza della funzione: all'ordinamento di una pubblica istituzione o di un pubblico ente (membro del Parlamento, dirigente un sindacato, potestà, ufficiale giudiziario ecc.); o a un ramo di attività della pubblica Amministrazione (custodi e sequestratori giudiziari, testimoni, periti, interpreti, persone autorizzate ad arrestare, nel caso di flagranza, l'autore di un delitto, o che, richieste, prestano aiuto a pubblici ufficiali per l'adempimento di funzioni determinate ecc.); o infine alla necessità di

garantire una valida disciplina di taluni rapporti giuridici nel pubblico interesse (notai, persone autorizzate a formare atti, ai quali la legge attribuisce pubblica fede, ecc.).

L'attività amministrativa dello *Stato* o di *altro ente pubblico* riassume poi in modo completo le funzioni di tutti quegli organismi, che, secondo le leggi fasciste, o sono compresi nell'ordinamento amministrativo (in lato senso) dello Stato, o costituiscono delle collettività aventi carattere di persone morali riconosciute nella sfera del diritto pubblico.

258. - Meno imponente, ma altresì necessaria, perchè la pubblica Amministrazione possa raggiungere i propri scopi è, quella particolare forma di attività, che corrisponde al *servizio pubblico*, inteso in senso stretto di opera, che non conferisce propriamente, a colui che la presta, una facoltà di comando, nè di rappresentanza di pubblici poteri. L'organizzazione e la prestazione di detti servizi, i quali rapidamente si moltiplicano ed estendono in conseguenza della più vasta attività assunta dallo Stato e da altri enti pubblici, e dall'efficienza, necessariamente limitata, dei propri organi di esecuzione, non possono razionalmente rimanere prive di una tutela giuridica penale più rigorosa in confronto di quella stabilita a garanzia dell'attività dei privati. Talune specie dei delitti, preveduti in relazione ai pubblici ufficiali, quali autori o vittime di essi, sono conseguentemente rese comuni, sebbene con attenuazioni di pena, a coloro che prestino un pubblico servizio, ampiamente integrando l'unica norma (in tema di ingiurie) esistente nel Codice in vigore. E anche nell'accennata categoria, il Progetto distingue fra impiegati dello Stato o di altro ente pubblico e ogni altra persona, che presti un pubblico servizio. Tale suddivisione fissa chiaramente i limiti della categoria anzidetta, ponendone in rilievo il carattere fondamentale e comune, che non è da ricercare nella qualità di *dipendenti* gerarchici, rivestita dalle persone in essa comprese, ma nella indole dell'attività esercitata. Le concessioni numerose, a privati, dei servizi pubblici, specie in tema di comunicazioni e di trasporti, ribadiscono la necessità di considerare in modo particolare, agli effetti della repressione penale, questo ramo di attività della pubblica Amministrazione, anche quando sia affidato a private imprese o persone.

259. — Occorreva, da ultimo, provvedere in questo Titolo del Progetto, alla tutela penale di altra specie di servizi, quelli cioè aventi carattere di *pubblica necessità*, secondo la perspicua locuzione adoperata nella Legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nel R. D.

1 luglio 1926, n. 1130, per l'attuazione della legge anzidetta. Manifesta è l'importanza sociale dei servizi stessi, che non possono confondersi con i pubblici servizi o con l'esercizio privato di una attività pubblica. La nozione accolta nel Progetto, relativamente alle professioni diverse da quelle sanitarie e forensi, essenzialmente corrisponde, sebbene in parte, alle enunciazioni contenute nel mentovato R. D. 1 luglio 1926. Questo, infatti, tassativamente enumera le professioni, che, in ogni caso, debbono essere considerate di pubblica necessità. Esse richiedono speciali condizioni e attitudini, tenuto conto delle peculiari esigenze, a cui si ricollegano; e tali esigenze, a loro volta, han per oggetto un vivo e costante interesse sociale.

Il Progetto ha creduto che fra le categorie indicate nella legge speciale taluna ve ne sia, come quella dei notai, a cui convenga di conservare la tradizionale fisionomia di veri e propri esercenti pubbliche funzioni. Ha invece senz'altro accolto il concetto che non possa il Codice penale non uniformarsi agli atti amministrativi, che riconoscano, volta per volta, le qualità di esercenti un servizio di pubblica necessità a determinate persone. E, infine, si è reso conto che a una terza categoria convenga essenzialmente la detta qualità, vale a dire a tutti coloro, a cui i privati debbono, per disposizioni di legge, rivolgersi per il conseguimento di determinati fini. La legge speciale fa rientrare in questa terza categoria l'esercizio delle professioni forense e sanitaria; ma perchè non è escluso che, secondo gli ordinamenti amministrativi anche, altre professioni possano presentare la medesima caratteristica, il Progetto ha creduto di esprimere tale più larga concezione, con le parole « il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato ». Se tale locuzione risponda al concetto che si è voluto fissare, è problema di forma, che potrà essere esaminato in sede di discussione.

Non tutte le ipotesi di delitti di pubblici ufficiali o di privati contro la pubblica Amministrazione consentono che alla *funzione* pubblica, come elemento essenziale delle relative figure criminose, sia equiparato il *servizio* pubblico o di pubblica necessità, sebbene con diminuzione di pena. Il difetto, in questa ultima sfera di attività, del potere di rappresentanza dello Stato o di altro ente pubblico e la minore imponenza ed elevatezza della opera, che deve esser prestata, giustificano la limitazione predetta, pur avendo efficacia di dar vita, in una categoria di delitti diversi da quelli contro la pubblica Amministrazione, ad una *circostanza aggravante comune*.

Relativamente alle persone incaricate di un *servizio pubblico*, la limitazione concerne i delitti di concussione, di abuso

generico di ufficio, d'interesse privato in atti di ufficio, di rifiuto di obbedienza all'Autorità, di violazione di sigilli.

Per altri delitti, sono considerati soltanto, nella stessa categoria di persone, i *pubblici impiegati*: così, in ordine alla corruzione per un atto di ufficio, al delitto di citamento al dispregio e di vilipendio delle istituzioni, delle leggi degli atti dell'Autorità, alla infedeltà amministrativa, all'oltraggio e alla diffamazione, al millantato credito, all'usurpazione di funzioni pubbliche.

Più numerose, come è logico, le limitazioni riguardanti le persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

260. — Anzitutto, è sembrato opportuno distinguere i delitti contro la pubblica Amministrazione in due ampie categorie, secondo che essi consistano nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti a pubbliche funzioni (o a servizi pubblici o di pubblica necessità), ovvero nel fatto di privati, i quali insorgano contro la pubblica Amministrazione, o commettano altri fatti pregiudizievoli all'Amministrazione stessa.

In ciascuna delle due categorie d'ipotesi criminose, il Progetto modifica talune disposizioni del Codice penale vigente, altre ne integra con nuove disposizioni, altre infine n'elimina. Le modificazioni tendono a stabilire, con più rigorosa precisione di concetti e di locuzione, gli elementi essenziali e circostanziali delle diverse configurazioni di delitti. Le disposizioni nuove, in realtà numerose, traggono ispirazione dalle imperiose esigenze connesse al mirabile sviluppo e alle più elevate e complesse finalità degli istituti di diritto pubblico e delle relative funzioni. Coerentemente, sono anche stabilite penalità più severe per i delitti commessi da privati, non escludendosi, peraltro, un maggior rigore per talune specie di delitti propri dei pubblici ufficiali. Sono eliminate, infine, quelle disposizioni, che più non rispondono allo spirito e al carattere dei nuovi ordinamenti giuridici, o riescono non omogenee nel sistema di principi fondamentali adottati nel Progetto, o sono rese superflue da nuove norme, o riconosciute non attinenti alla materia disciplinata in questo Titolo, per il diverso oggetto del reato a cui si riferiscono.

CAPO I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

261. — Quanto al delitto di *peculato*, è parso necessario distinguere il fatto del pubblico ufficiale consistente nel sot-

trarre o distrarre cose appartenenti alla pubblica Amministrazione o delle quali essa debba eventualmente rispondere, dal fatto della sottrazione o distrazione di cose, che appartengano a privati e riguardo alle quali non sia stabilita alcuna garanzia dello Stato o di altro ente pubblico. E', in realtà, soltanto nel primo caso che il delitto di peculato tipicamente si delinea, secondo i caratteri propri ed essenziali, come infedeltà pregiudizievole alla Amministrazione pubblica, sotto il duplice aspetto morale e patrimoniale. Nel secondo caso, persiste il carattere fondamentale della offesa alla pubblica Amministrazione, che egualmente si estrinseca nella manomissione di cose o valori affidati al pubblico ufficiale; ma il comune elemento dell' infedeltà e dell'abuso non vale ad eliminare la differenza scolpita nell'indole del danno patrimoniale cagionato. Il delitto ha sostanziale analogia con quello di *malversazione*, preveduto negli articoli 862 a 864 del Codice di commercio vigente, e con maggiore larghezza tratteggiato nel recente Progetto di riforma del Codice stesso. La diversità intrinseca in confronto del delitto di peculato maggiormente si accentua, ove si consideri che nel novero dei pubblici ufficiali, secondo l'ampia nozione di essi accolta nel Progetto in esame, sono comprese persone esercenti pubbliche funzioni (ad es., custodi e sequestratari giudiziari, oltre i notai), riguardo alle quali risulta spiccato e notevolissimo il carattere di autonomia del reato, che nel Progetto assume appunto il titolo, giuridicamente corretto, di *malversazione*.

Circa l'elemento obiettivo del delitto di peculato (e di quello, parzialmente ora in esso compreso, di *malversazione*) si è sostituito all' espressione *sottrarre*, inesatta o almeno equivoca, quando sia riferita a cose di cui si abbia il possesso, quella di *appropriarsi*, che riassume con precisione l'indole dell'attività spiegata dal colpevole. L'appropriazione temporanea (dare a mutuo, disporre da proprietario di cose fungibili), o quella consistente nell'inversione di uso della cosa, è correttamente, invece, significata con la locuzione *distrarre*, che pertanto si è ritenuto opportuno di non sopprimere.

Sempre nell'intento di precisare rigorosamente l'intima essenza del delitto di peculato, non diversa da quella del delitto di appropriazione indebita, se non per l'indole della fiducia (pubblica) tradita, è stata anche, riguardo al presupposto del primo di tali delitti, abbandonata la casuistica (amministrazione, esazione o custodia) del Codice in vigore, ad essa sostituendo un concetto unico fondamentale, che esprime l'elemento di fatto e giuridico corrispondente al detto presupposto, e cioè il *possesso*, del quale ciascuna specie può costituire una premessa idonea e sufficiente del reato.

262. — Danni patrimoniali non irrilevanti per l'Amministrazione pubblica possono essere cagionati dal pubblico ufficiale, che, pur non commettendo una vera appropriazione, faccia uso privato di una cosa mobile, che non sia consentito, neanche in via di prassi, dall'ordinamento amministrativo. Trattasi, in realtà, di un vero abuso di fiducia, che non può, nè deve sfuggire a sanzioni penali, quantunque più miti di quelle stabilite per il caso di appropriazione. Nei sensi accennati dispone l'art. 316 del Progetto.

263. — Una concezione accolta dal Codice vigente, e che non è sembrata attendibile riguardo all'appropriazione di cose *ricevute* per errore dal pubblico ufficiale, è stata rettificata nell'art. 318 del Progetto, ravvicinandosi tale ipotesi alla figura del peculato, anzichè a quello della concussione. Evidentemente il fatto è privo dei caratteri, per quanto attenuati, del delitto di *concussione*, chè richiede l'estremo della violenza o di altra speciale attività del pubblico ufficiale. E se il dolo (conoscenza e profitto dell'errore altrui) sorga quando la ricezione siasi già verificata, o se, trattandosi di riscossione, il privato per errore chieda meno di quanto gli è dovuto, il pubblico ufficiale risponde per aver indebitamente non *ricevuto*, ma *ritenuto*. In entrambi i casi, il delitto è un peculato.

264. — Per quanto riguarda il delitto di *concussione*, preveduto in due configurazioni distinte dal Codice in vigore, si è ritenuto non rispondente a esattezza di concetti giuridici, nè a pratiche esigenze il criterio differenziale desunto dalla minore gravità del fatto consistente nell'*indurre*, in confronto dell'altra ipotesi caratterizzata dal *costringere* taluno a dare o promettere danaro o altra utilità. Nel primo caso l'agente, mediante artificio, raggiri, trae in inganno circa la necessità od opportunità della consegna o promessa: ora, il carattere *insidioso* o *fraudolento* del mezzo non rende al certo meno odiosa e temibile l'attività del pubblico ufficiale rispetto al caso, in cui siano adoperati mezzi di coercizione. E la gravità dell'inganno appare manifesta, ove si consideri la qualità del soggetto attivo del reato, che converte in mezzo idoneo all'esecuzione lo stesso pubblico ufficio, costituente un'alta garanzia di rettitudine e di lealtà. L'equivalenza, relativamente alla pena, della violenza all'*inganno* è, del resto, un concetto ammesso anche nella parte generale del Progetto, e precisamente nelle disposizioni riferentisi alle circostanze aggravanti comuni (art. 62, n. 2).

Il Progetto, inoltre, precisa in quali forme si esplichino l'abuso di ufficio (locuzione per sè ambigua), distinguendo l'attuale esercizio delle funzioni, dal caso in cui il colpevole induca a ritenere che le funzioni stesse siano state o possano eventualmente essere esercitate (abuso delle funzioni o della qualità di pubblico ufficiale, art. 319).

265. — Alle disposizioni in vigore, concernenti il delitto di *corruzione*, si è ritenuto necessario apportare le modificazioni seguenti, per le ragioni che verranno esposte in relazione a ciascuna di esse.

A) Quanto al delitto di corruzione così detto *impropria*, si è rilevato che l'ipotesi di ricevere una retribuzione indebita per un atto di ufficio già compiuto abbia carattere di minor gravità in confronto dell'altra ipotesi, in cui, nium atto essendosi compiuto, si lasci supporre che debba soddisfarsi la venalità del pubblico ufficiale, per ottenere l'adempimento dei suoi doveri. Le due ipotesi sono quindi prevedute distintamente con penalità diverse, nell'art. 320.

B) Relativamente al caso tipico di corruzione, consistente nella remunerata violazione dei doveri di ufficio, vengono integrate le disposizioni vigenti, che, per una singolare omissione, non concernono l'ipotesi di chi trasgredisca tali doveri per ottenere un *immeritato* premio dalla persona illecitamente favorita.

C) Alla locuzione *si fa promettere*, che implicherebbe, letteralmente interpretata, una iniziativa del pubblico ufficiale diretta a ottenere la promessa, ponendo così in essere un elemento proprio del delitto di *concussione*, viene sostituita la frase *accetta la promessa*, già adottata per il delitto di corruzione *impropria*.

D) Riguardo alle circostanze aggravanti: 1^o) è eliminata l'inesatta disposizione contenuta nel primo capoverso, n. 2, dell'art. 172 del Codice vigente, che distingue fra *parte* e *imputato*, mentre il concetto di *parte* è evidentemente anche proprio del procedimento penale (non correttamente, a sua volta, denominato *causa*); 2^o) è adottato, per i vari casi, l'unico termine di *parte*, escludendosi che l'aumento di pena debba applicarsi soltanto per i fatti da cui derivi, in un procedimento penale, il favore o il danno dell'*imputato*; poichè il fondamento giuridico della disposizione non viene meno, quando tal risultato concerna altra persona, che sia egualmente *parte* nel procedimento; 3^o) è fatta espressa menzione del procedimento *amministrativo*, al fine di eliminare il dubbio che esso non rientri nel novero delle *cause* (o procedimenti) *civili*.

E) Per quanto attiene alla corruzione, così detta *attiva*, è parso di non dover seguire il legislatore del 1889, che giudicò prevalente, sui caratteri fondamentali del delitto, corrispondente a vero *concorso* nella corruzione *passiva* (consumata), il criterio desunto dall'opportunità di stabilire una più lieve pena per chi induca il pubblico ufficiale alla corruzione *impropria*: necessariamente, per tale singolare finalità, creando un titolo indipendente di reato per i casi, in cui uguale pena viene comminata nei riguardi del corruttore e del corrotto. In realtà, non sempre meno grave dell'*accettare* un'indebita retribuzione, è l'offrirla o il prometterla, per l'efficacia adescatrice, che riesce a far vacillare la probità di colui, che

eserciti una pubblica funzione. Si rendono, pertanto, applicabili alla corruzione attiva, consumata, le norme generali accolte nel Progetto sul concorso di persone nel reato.

Un' opposta soluzione è da adottare nel caso, in cui il corruttore non riesca nel suo intento. Rimane discutibile, anche di fronte alla più larga formulazione del tentativo adottata nel Progetto, se l' offerta di corruzione non accolta possa configurare un concorso in delitto tentato. D'altro canto, la convenienza di stabilire un titolo indipendente di reato va anche desunta dalla gravità particolare del fatto di chi tenta corrompere. E' in tale iniziativa la vera e profonda radice del male: onde, al carattere speciale del fatto, non può logicamente non corrispondere l'autonomia del titolo criminoso. In coerenza a tale sistemazione, sono stabilite pene più severe in confronto di quelle, che dovrebbero essere applicate, ove il delitto potesse esser definito come tentativo.

E', al contrario, omessa una particolare disposizione per il caso, in cui si cerchi di corrompere il pubblico ufficiale per un atto da lui già compiuto, avendo carattere di eccessiva tenuità il danno sociale, che da un tardivo e sterile conato può in realtà scaturire.

266. — Modificazioni notevoli sono risultate indispensabili relativamente al titolo sussidiario e generico del delitto preveduto nella prima parte dell'art. 175 del Codice vigente.

Il concetto di *abuso di ufficio*, per la molteplicità delle locuzioni adottate dal legislatore del 1889 nelle disposizioni, in cui il concetto stesso è richiamato, presenta un'ambiguità e indeterminatezza, che il Progetto elimina, riassumendo in una breve e unica formula gli elementi essenziali e le estrinsecazioni varie dell'*abuso* punibile. L'*arbitrarietà degli atti*, l'*abuso di autorità* (art. 175, già ricordato, del Codice in vigore), concetti vaghi e discussi, rientrano logicamente nella nozione appunto di *abuso di ufficio*, che è dominante e fondamentale nella sfera dei delitti consistenti in eccessi colpevoli dei pubblici ufficiali. La suddetta nozione è indirettamente fornita dal diritto pubblico amministrativo, riannodandosi alla classificazione dei motivi di annullamento (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) delle decisioni emesse da pubblici enti o istituti. Qualora atti lesivi, o comunque pregiudizievole per gli interessi legittimi altrui, siano dolosamente commessi da persona, che rivesta la qualità di pubblico ufficiale, la mentovata classificazione porge un esatto criterio per analoghe previsioni e distinzioni di fatti illeciti nel campo del diritto penale.

L'impossibilità di un ricorso agli organi giurisdizionali competenti, per l'indole dell'atto, che differisce, in tale campo, da una deliberazione e altro provvedimento annullabile, non certo elimina l'esattezza giuridica di un riferimento all'ac-

cennata nozione, rendendo anzi, in molti casi, più manifesto e sicuro il fondamento di una responsabilità in sede penale. Per una determinazione più rigorosa del concetto di abuso, il Progetto accoglie una distinzione ulteriore, che ha egualmente riscontro nella dottrina e nelle leggi amministrative. *L'eccesso di potere* è, per tal modo, preveduto nelle due forme dell' *usurpazione di potere*, corrispondente all' *assoluta incompetenza*, e dell' *abuso di potere*, consistente nel *détournement de pouvoir* o sviamento di potere, o, in breve, nell' *abuso del potere discrezionale*. Separatamente è considerato l' *eccesso dai limiti della propria competenza*, rispondente all' incompetenza *relativa*. Infine la *violazione di legge* è preveduta nella duplice ipotesi di chi agisca *fuori dei casi stabiliti dalla legge* e di *chi non osservi le formalità da essa prescritte*. La prima della suddette ipotesi ricorre quando manchino le condizioni o i presupposti necessari per un'attività legittima del pubblico ufficiale; la seconda, ove le garanzie procedurali dalla legge stabilite siano comunque violate.

Il delitto di abuso, generico, di ufficio è stato anche, nella sua obiettività giuridica e nell'elemento intenzionale, più nettamente definito, sia per eliminare l' indeterminatezza della formula *atto arbitrario contro i diritti altrui*, fra i quali dovrebbero essere compresi gli interessi legittimi, sia per rendere bene chiaro che la pubblica funzione, fuori dei casi di tassative incriminazioni, non deve essere paralizzata da preoccupazioni e perplessità derivanti dal pericolo di una responsabilità penale, se non quando sia esercitata per fini diversi da quello attinente al pubblico interesse, e cioè per recare ad altri un danno o anche per procurare a sè o ad altri un illecito vantaggio. Poichè, del resto, sono stabilite particolari sanzioni per le più spiccate e temibili forme di abuso, e questo è inoltre richiamato, quanto agli altri delitti, come circostanza aggravante comune, ben limitata risulta la possibilità di soprusi, ispirati anche soltanto da eccesso di zelo, per i quali manchi un' espressa previsione della legge.

267. — Un nuovo titolo delittuoso è quello dell'art. 326 del Progetto, che risponde a una manifesta esigenza di tutela penale. Mancano, nel fatto illecito configurato, gli estremi dei delitti di abuso della qualità o delle funzioni inerenti a un pubblico ufficio, specificamente considerati nel Progetto stesso. Solo in parte comune al delitto di peculato e a quello di violazione dei segreti di ufficio, è il fondamento giuridico dell' incriminazione. Il fatto di appropriarsi indebitamente di un segreto e d'impiegarlo a proprio o ad altrui profitto, se non integra gli estremi obiettivi e subiettivi dei delitti suaccennati, presenta nondimeno caratteri essenzialmente non dissimili, richiaman-

do eguali motivi di vigile e severa repressione. Le relative norme han riscontro in altre accolte nel Progetto in esame (art. 260) e in qualche progetto straniero (ad es., in quello austriaco).

268. — Quanto al delitto di *rivelazione di segreti di ufficio*, due innovazioni offrono interesse notevole. L'una concerne l'oggetto dei segreti, incompletamente enunciato nello art. 177 del Codice in vigore, con la locuzione « documenti e fatti », alla quale il Progetto sostituisce un'espressione più ampia, ma anche più precisa: « notizie ». L'altra innovazione attiene all'elemento essenziale dell'*abuso*, che non si delinea soltanto nel caso, in cui il pubblico ufficiale possessa la notizia *per ragione del suo ufficio*, ma anche quando, per la qualità rivestita, egli apprenda comunque tale notizia; essendo manifesto, anche in questo caso, l'obbligo di custodire il segreto. Condizione necessaria, ma sufficiente, è che il medesimo concerna interessi della pubblica Amministrazione (segreti d'*ufficio*).

269. — L'intrinseca autonomia di ciascuna delle ipotesi criminoso previste nella prima parte e nel capoverso dell'art. 175 del Codice vigente, ispira la distinzione, accolta nel Progetto, fra abuso, generico d'*ufficio* e eccitamento all'inservanza delle leggi o dei provvedimenti dell'Autorità. Rispetto a quest'ultimo titolo criminoso, si è rilevata l'assoluta manchevolezza dell'oggetto giuridico indicato nel Codice in vigore. L'eccitamento, infatti, può non soltanto essere rivolto a un numero indefinito di persone (distinguendosi anche, in tal caso, dall'eccitamento alla trasgressione di leggi concernenti l'ordine pubblico, art. 410 del Progetto), ma assumere, inoltre la forma indiretta dell'*apologia* e del *vilipendio*, e infine, nelle sue multiformi estrinsecazioni, tendere a ingenerare o avere per effetto la diminuita fiducia e la ribellione, relativamente, non solo alle leggi e ai provvedimenti dell'Autorità, ma anche alle istituzioni, o, in genere, ai doveri inerenti a un pubblico ufficio. Viene, pertanto, eliminato ogni carattere differenziale in relazione alle due ipotesi di delitti, coerentemente anche ad un criterio sistematico, che ha una prima e più generale affermazione nell'identità degli aumenti di pena, nel caso in cui la qualità di pubblico ufficiale o di ministro di un culto, rivestita dal colpevole, costituisca una circostanza aggravante comune (art. 63, n. 1, del Progetto).

270. — Come l'abuso di ufficio, previsto nell'art. 175 del vigente Codice e nel corrispondente art. 324 del Progetto, è titolo delittuoso complementare e sussidiario rispetto

alle altre ipotesi di atti arbitrari particolarmente considerate dalla legge, così un delitto d' *infedeltà* nell' esercizio di pubbliche funzioni era indispensabile configurare in una nozione generica, per non lasciare prive di sanzioni penali talune violazioni di doveri fondamentali inerenti a un pubblico ufficio, immediatamente e direttamente lesive del prestigio e degli interessi della pubblica Amministrazione. Il più vasto riferimento dell'attività di governo alle esigenze politico-sociali, rappresentate dalla necessità di disciplinare e proteggere rapporti giuridici lasciati, in epoche anteriori, all' arbitrio di classi antagonistiche e di demagoghi, rende anche indispensabili garanzie più rigorose per l'adempimento dei suddetti doveri. Un delitto d' *infedeltà* è generalmente preveduto nelle leggi penali, in tema di affari diplomatici. Senonchè, è manifesto, altresì nel campo di attività della pubblica Amministrazione, che le direttive generali o particolari in ordine all' esplicamento di funzioni determinate, non potrebbero essere trasgredite, senza cagionare un nocumento talvolta irreparabile o un grande perturbamento dell'attività anzidetta. La minore entità del danno o del pericolo, rispetto alle conseguenze di un delitto contro la personalità dello Stato, non esclude pertanto la ragione di punibilità riguardo a un fatto, intrinsecamente non dissimile, diretto contro la pubblica Amministrazione.

271. — Quanto al delitto di *omissione o rifiuto di atti di ufficio*, non viene riprodotto l'elemento del *pretesto qualsiasi*, anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge, che il Codice vigente richiede, mentre è solo, evidentemente, indispensabile il difetto di un motivo legittimo, che autorizzi a non compiere l'atto di ufficio; onde il reato consiste nel rifiutare od omettere, indebitamente, l'atto medesimo. Altre innovazioni concernono: l'integrazione dell' elemento obiettivo del reato, con l' ipotesi del *ritardare* un atto di ufficio, che può risultare non meno dannoso dell' assoluta omissione; la previsione di una circostanza aggravante speciale, consistente nel danno patrimoniale, che derivi alla pubblica amministrazione o al privato dal fatto commesso; e, da ultimo, l' eliminazione della circostanza aggravante del numero delle persone e del « previo concerto », non essendovi ragione plausibile per adottare, in tale campo, criteri diversi da quelli accolti in tema di concorso di persone in un reato.

Fra i delitti contro la pubblica Amministrazione è annoverato quello del *proprietario custode* di cose sottoposte a *pignoramento* o a *sequestro*, il quale le sottragga o danneggi. La custodia, in siffatti casi, è una pubblica funzione, e l' agente criminoso, innegabilmente, un *pubblico ufficiale*. Un più esteso cenno del reato sarà fatto a proposito della violazione della pubblica custodia di cose.

272. — In conformità agli stessi intendimenti del Governo, manifestati nella discussione parlamentare sul Progetto dell'attuale Legge 3 aprile 1926, n. 563, che disciplina i rapporti collettivi di lavoro, è data una sistemazione organica alle disposizioni della legge suddetta e del Codice penale in vigore, concernenti l'abbandono collettivo di uffici o servizi pubblici (così detto *sciopero nei pubblici servizi*). La gravità del danno sociale o del pericolo di danno connesso ad una interruzione o intermittenza di attività della pubblica Amministrazione, pone in tutta evidenza la necessità di norme repressive adeguate agli aspetti molteplici, che il fatto può assumere nelle sue concrete manifestazioni, e alle più notevoli specie di servizi aventi finalità di pubblico interesse, che il fatto stesso può turbare o temporaneamente sopprimere.

Quanto al soggetto attivo del delitto, esso è stato determinato in guisa, da comprendere, non soltanto gli impiegati e agenti (salarati) dello Stato o di altro ente pubblico, ma tutti coloro, che esercitano pubbliche funzioni, o sono incaricati di un pubblico servizio; e non soltanto i dipendenti da imprese esercenti un servizio di pubblica necessità, ma anche le persone, che prestano alcuno dei mentovati servizi, non organizzati in imprese.

Un fondamento comune di responsabilità penale si ravvisa, infatti, riguardo alle diverse categorie di persone, che prestano un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità. Data l'ampia nozione giuridica, che di esse accoglie il Progetto, risulta anche notevolmente estesa l'obiettività giuridica del delitto di abbandono collettivo. E' però manifesto che la più vasta sfera d'applicazione della norma repressiva si risolve in una più completa e avveduta tutela del pubblico interesse, conformemente al sistema e agli scopi del Progetto, che, perfezionando la nozione anzidetta, mira a garantire, nel modo più rigoroso e assoluto, l'esplicamento di quelle forme di attività, che intendono a soddisfare pubbliche esigenze.

Quanto agli elementi costitutivi del delitto, si è rilevato che l'estremo dell'abbandono, *previo concerto*, richiesto dalla legge speciale e dal Codice vigente, può ispirare il dubbio che occorra, per la responsabilità penale, una preventiva organizzazione, a cui tutti i colpevoli abbiano aderito e partecipato, una intesa comune nella predisposizione del delitto, che, in realtà, non è fra gli elementi essenziali del delitto stesso. Un'adesione improvvisa e spontanea all'iniziativa altrui, la consapevolezza di tale solidarietà e del simultaneo abbandono, la volontà di determinare, per il numero degli aderenti, una situazione di fatto non tollerabile per la pubblica Amministrazione, è al contrario sufficientne per la responsabilità penale. La locuzione « abbandonare collettivamente l'ufficio », adoperata nel Progetto, racchiude tale significato, ed è quindi meglio rispondente ai fini della tutela penale.

Come nella legge speciale, così nel Progetto in esame, non è espressamente preveduto il collettivo abbandono *violento*. L'estremo della violenza dà luogo, peraltro, a una *circostanza aggravante comune* (art. 62, n. 2, del Progetto) o a un delitto concorrente (art. 417): onde una piena rispondenza risulta fra tali norme e quelle comprese nel Titolo VII, relative al delitto di sciopero negli stabilimenti, aziende e imprese industriali. Si provvede, in tal guisa, a una disciplina giuridica uniforme delle due ipotesi criminose, eliminando i dubbi sorti nella interpretazione della legge anzidetta.

Nondimeno, avuto riguardo all' indole peculiare delle comuni e più frequenti manifestazioni dei delitti ora accennati, si è riconosciuta la necessità di speciali norme, per ciascuno di essi, in relazione ad alcuni aspetti, che d'ordinario si delineano nella loro esecuzione. Così, il pericolo di dimostrazioni, tumulti, sommosse popolari, deriva spessissimo dall'abbandono collettivo di un pubblico ufficio o servizio: ed è in contingenze analoghe che fatti di violenza sogliono essere commessi. E' preveduta quindi, in relazione alle ipotesi ora mentovate, una circostanza aggravante, che rende superfluo un titolo specifico di delitto (configurato, al contrario, in tema di serrata e di sciopero, art. 506 del Progetto), per il caso, in cui i colpevoli di abbandono *siano presenti agli atti di violenza*.

Altra circostanza aggravante è preveduta in relazione al fine politico, da cui il delitto tragga ispirazione. A differenza del delitto di sciopero, quello di abbandono collettivo di uffici o servizi pubblici è sempre una forma di *coazione* all'Autorità pubblica: e questo carattere aderisce agli elementi costitutivi del delitto, mentre dà soltanto luogo a una circostanza aggravante, nel caso di sciopero.

Il fine *politico* rientra nella coazione all'Autorità, come fu spiegato nella discussione parlamentare del marzo 1926 sul Progetto della legge speciale; ma, ove sia inteso nel suo stretto significato, esso non s'identifica con l'altro concetto, più ampio ed esteso, e conferisce propriamente al delitto di abbandono collettivo di uffici o servizi una maggiore gravità.

Nell'art. 19 (ultimo capoverso) della legge suddetta è preveduto il caso, in cui dal fatto derivi pericolo per l'incolumità pubblica, o la morte di una o più persone. Tale disposizione non viene riprodotta, risultando al caso applicabili le speciali norme del Progetto, concernenti la responsabilità per delitti colposi contro la pubblica incolumità (art. 435). Salvo, riguardo al soggetto attivo del delitto di *omesso intervento per la ripresa del servizio*, un coordinamento razionale con le disposizioni del Progetto in tema di abbandono collettivo, e salvo modificazioni non essenziali circa l'elemento obiettivo del delitto d'*interruzione dolosa* del servizio (corrispondente alla *serrata*), sono quasi integralmente inserite, nel Progetto stesso, le norme della legge speciale, relative alle accennate configurazioni delittuose.

Nella prima di esse, vengono distintamente enunciate la sospensione del lavoro e l' interruzione del servizio, le quali non sempre coincidono, mentre, nel primo caso, può anche soltanto verificarsi un perturbamento nella regolarità del servizio medesimo. Sono da ultimo richiamate, anche per tale delitto, le disposizioni rigorose concernenti i capi, promotori e organizzatori, e quelle relative alle circostanze aggravanti del *fine politico e delle dimostrazioni, dei tumulti o delle sommosse popolari* conseguenti al fatto: imponendosi, per la maggiore gravità del delitto e la frequenza notevole delle circostanze suindicate, la necessità di norme analoghe a quelle riguardanti il delitto di abbandono collettivo.

Relativamente al delitto di abbandono *individuale*, è da rilevare soltanto che il dolo viene scolpito con maggiore precisione di concetti, in confronto del Codice vigente (fine di turbare la continuità o regolarità dell' ufficio, servizio o lavoro).

CAPO II

Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

273. - Ai criteri di più rigorosa tutela della disciplina giuridica della vita sociale, a cui i pubblici ordinamenti, specie nello Stato italiano, tenacemente oggi s'ispirano, deve fedelmente corrispondere una più severa ed efficace repressione di quella particolare forma di delinquenza, che ha più spiccato carattere di contrasto e di ribellione ai pubblici poteri. Questi concetti presiedono alla modificazione delle norme in vigore attinenti ai delitti di violenza, resistenza e oltraggio all'Autorità.

Quanto alla *violenza pubblica*, l'eterogeneità delle due ipotesi criminose, di costringimento diretto a *far compiere*, ovvero a *fare omettere* un atto di ufficio, porge un razionale ed evidente criterio di differenziazione, agli effetti della responsabilità penale. E tanto più risulta necessaria una distinzione rigorosa, in quanto è escluso, anche per il diritto vigente, che la violenza, tendente ad imporre un atto *di ufficio* possa riferirsi altresì al costringimento per un atto illegittimo, ossia contrario ai doveri di ufficio, ipotesi essenzialmente identica a quella riguardante la violenza diretta a impedire l'esercizio delle pubbliche funzioni. Era del pari necessario prevedere espressamente l'ultima ipotesi accennata, che riguarda la più grave e spiccata forma di pubblica violenza, e che solo per difetto di rigore sistematico e di pratica coerenza, potrebbe apparire superfluo delineare in un titolo specifico di delitto, per includerla in quello di *violenza privata*, sotto il profilo di una circostanza aggravante comune, e con minore severità di sanzione. Chè, ove ricorrano nel fatto anche gli estremi

del delitto di *estorsione*, è, in realtà, giusto che di esso ugualmente si risponda, a termini dell'art. 79 del Progetto. Il costringimento, non diretto a far violare i doveri di ufficio, può mirare, o a vincere l'inerzia del pubblico ufficiale, od a influire sul contenuto o sulle modalità dell'atto, in relazione a un potere discrezionale della persona coartata. Questo duplice concetto è espresso con la locuzione adoperata nel capoverso dell'art. 338 del Progetto, che chiarisce ed integra la disposizione corrispondente del Codice in vigore.

Sono richiamate, per il delitto di violenza all'Autorità, tutte le circostanze aggravanti, previste in relazione al delitto di privata violenza, risultando non plausibile la limitazione accolta nel vigente Codice, che stabilisce un aumento di pena, soltanto nel caso, in cui il fatto sia commesso con armi. E' eliminato l'ambiguo concetto della violenza o minaccia commessa in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero di oltre dieci, anche senz'armi, che dà luogo al dubbio se differisca essenzialmente da quello enunciato con le parole fatto commesso da *più persone riunite* (nel caso di violenza privata), e se possa logicamente esser diverso, per l'eventuale inesistente qualità di partecipe al reato in taluna delle persone riunite. Un giusto motivo di aumento della pena non può ravvisarsi, se non nella maggiore efficacia del costringimento, insita nel fatto commesso *in riunione* di più persone, il che non è razionalmente ammissibile, se le persone diverse dall'agente non prestino il loro concorso a tale scopo. Né finalità della distinzione potrebbe essere quella di punire le persone *riunite*, non partecipi alla violenza, per il titolo della *radunata sediziosa*, data l'incerta indole, deplorata in dottrina, di tale ultimo delitto; il quale non è preveduto nel Progetto, se non come contravvenzione, consistente nel fatto di prendere parte ad una radunata che abbia appunto carattere sedizioso. L'attuale empirismo circa il numero delle persone nella violenza pubblica rimane escluso, mercè le disposizioni dell'art. 340, capov., che riannoda la circostanza aggravante al concorso di persone in un reato, con una sistemazione analoga a quella concernente il delitto di privata violenza. Ove il fatto sia commesso da più di cinque persone *senz'armi*, egualmente la pena è aumentata, sebbene in più tenue misura, a norma dell'art. 109, n. 2, del Progetto.

274. -- Per quanto attiene alla violenza contro organi politici, ne sono resi più spiccati i caratteri differenziali, in confronto della violenza verso pubblici ufficiali, singolarmente considerati; caratteri, che si desumono dall'indole dell'azione, contrastante sempre con una volontà superiore e preminente, che è però individuale in quest'ultimo caso, complessa, collettiva, nel primo. Tale volontà è propria soltanto dei Corpi politici, giudiziari e amministrativi e delle Autorità costituite in Collegio; riguardo a ogni altra Autorità, l'azione non può, che essere rivolta

contro singole persone, aventi qualità di pubblici ufficiali. Quanto al Senato e alla Camera dei Deputati, qualsiasi forma di violenza è invece preveduta nel Titolo I, concernente i delitti contro la personalità dello Stato (art. 293), con criterio più organico, in confronto di quello adottato nel Codice in vigore.

275. -- Innovazioni analoghe riguardano il delitto di resistenza, che peraltro viene considerato come non meno grave della violenza pubblica, risultando non plausibile il criterio differenziale di carattere meramente cronologico, che il vigente Codice stabilisce, in relazione all'attuale o imminente esercizio della pubblica funzione.

E' eliminata ogni attenuazione di pena, nel caso in cui la resistenza abbia per iscopo di sottrarre all'arresto se stesso o un prossimo congiunto. Se, infatti, l'agente criminoso ha interesse a resistere, ciò non spiega perchè debba conferirsi un carattere di privilegio al suddetto interesse, che è il più contrario a quello dello Stato. L'impulso istintivo per la conservazione della libertà, quando sia doverosa una particolare soggezione a una volontà superiore, occorre sia domato, non reso più vivo da inopportune indulgenze.

276. -- Una lacuna nelle disposizioni in vigore, che si riscontra pure in codici e progetti stranieri, concerne l'ipotesi della resistenza, che non si espliciti mediante una opposizione violenta agli atti dell'Autorità, ma consista nell'inerzia contrastante un ordine di agire, ovvero nell'azione contrastante un ordine di non agire. In siffatti casi, la volontà del privato si pone deliberatamente e apertamente in conflitto con quella dell'Autorità pubblica, insorge con atto di ribellione contro la potestà legittima di comando, di cui è investita la pubblica Amministrazione. Trattasi di una disobbedienza caratterizzata dalla immediatezza dell'ordine e dalla presenza dell'Autorità, che non ancora agisce, nè adopera mezzi di coazione fisica. Nelle più gravi contingenze di possibili tumulti e manifestazioni sediziose, l'inopportunità di miti norme repressive circa le ribellioni e, in genere, gli atti di indisciplina del privato contro la pubblica Autorità è più che manifesta e spiccata. Soltanto nel caso, in cui manchi il dolo della resistenza (fine di disprezzo, o difetto di giusto motivo, quanto al rifiuto di assistenza); ovvero non ricorrano gli elementi obiettivi essenziali, che rendono il conflitto di volontà un antecedente immediato della coatta esecuzione dell'ordine dato dall'Autorità pubblica, il fatto può essere configurato come contravvenzione (inosservanza di un provvedimento dell'Autorità).

277. - Non soltanto col mezzo della violenza verso pubblici ufficiali, o con violazione di obblighi di fornitura o con altro impedimento diretto e immediato, ma anche usando violenza su cose, o frapponendo comunque ostacoli all'attività della pubblica Amministrazione, può esser cagionato un perturbamento o un' interruzione dell'attività ora detta.

Le previsioni tassative di reati, che ledono anche altri beni giuridici (segnatamente l'incolumità pubblica: ad es., nei casi di dolosa interruzione del servizio ferroviario), non eliminano la necessità di un titolo generico di delitto, in quanto può mancare altro obbietto di tutela e, ove sussista, è giusto che si risponda di più delitti concorrenti. L'accennato titolo generico è preveduto, quindi, espressamente, nel Progetto.

278. - Le innovazioni accolte, circa la difesa legittima e gli atti arbitrari dei pubblici ufficiali rendono manifesta la superfluità di particolari norme sulla legittimità della resistenza, della violenza e dell'oltraggio, nelle ipotesi di abuso dei poteri o violazione dei doveri di ufficio, di cui si rendano colpevoli coloro, che sono rivestiti di pubbliche funzioni. In luogo delle incerte e perplesse disposizioni del Codice vigente, che non han riscontro in altre legislazioni, e che trovarono accoglimento nel diritto positivo italiano, per un formale ossequio a concetti liberali, diventano precisamente applicabili le norme fondamentali concernenti il *moderamen inculpatae tutelae*, a cui, in maniera sistematica, è ricondotta la disciplina giuridica dell'ardua materia, incompletamente sebbene espressamente regolata nell'attuale Codice. I presupposti di fatto e giuridici della non punibilità risultano fissati nettamente, in quanto il privato deve trovarsi nella necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo di una grave e ingiusta offesa. Fuori dei casi di necessità (solo in parte corrispondenti a quelli, in cui al fatto del privato *abbia dato causa* il pubblico ufficiale, secondo la locuzione adottata dal Codice vigente), è sembrata inopportuna e non giustificabile l'impunità dell'agente. D'altro lato, l'*ingiustizia* dell'offesa riassume le numerose ipotesi d'illegittimità e d'arbitrio, in cui possono praticamente esser configurati il delitto di abuso, generico, di ufficio e altri delitti, anche non annoverati fra quelli, che offendono prevalentemente la pubblica Amministrazione, ma egualmente commessi con abuso di una funzione pubblica. Rimangono, pertanto, eliminati i dubbi esegetici, a cui dàn luogo le disposizioni vigenti, riguardo in ispecie ai quesiti, se la trasgressione dei limiti delle proprie attribuzioni escluda i casi d'illegittimità diversi dall'incompetenza e dall'eccesso di potere, e se l'arbitrarietà degli atti esprima un concetto non identico a quello d'illegittimità, ossia di *mala fides*, intesa come violazione co-

sciente dei doveri inerenti al pubblico ufficio (arbitrarietà soggettiva). Risulta, del pari, eliminato il dubbio, se i casi di violenza pubblica, oltre quelli di resistenza, rientrino nella sfera d' applicabilità della norma discriminante.

Il concetto di *necessitas cogens* ha innegabilmente valore anche in rapporto alle *violenze verbali* (oltraggio), che sono un *minus* in confronto della violenza fisica, e che, ove sovrasti un pericolo di offesa, possono avere idoneità di mezzi *difensivi*.

279. - Le disposizioni concernenti il delitto di oltraggio subiscono modificazioni numerose se non lievi, avuto anche riguardo ai voti di riforma manifestati dalle Commissioni parlamentari. Gli elementi essenziali del delitto medesimo non possono razionalmente essere determinati, senza tener conto della nozione dei delitti di diffamazione e di ingiurie: la quale è affatto diversa, da quella accolta nel vigente Codice, in quanto scolpisce i tratti caratteristici della diffamazione nell' offesa alla reputazione (o stima) e quelli dell' ingiuria nell' offesa all'onore (*stricto sensu*) e al decoro. Presupposto del primo, fra i mentovati delitti, l' assenza dell' offeso; presupposto del secondo, la presenza; elemento secondario, accidentale di entrambi i delitti, l' attribuzione di un fatto determinato. Tale nuova concezione riguarda altresì le offese contro pubblici ufficiali. Ne deriva, anzitutto, che l' attribuzione di un fatto concreto a persona rivestita di tale qualità, in sua presenza, non più dà luogo all' ibrida conseguenza giuridica del concorso (materiale della diffamazione e dell' oltraggio, unicamente e logicamente delineandosi, in tal caso, una più grave configurazione dell' ultimo delitto ora accennato. La circostanza della presenza di una o più persone non determina, se non un particolare aumento di pena, mentre l' idoneità del fatto a ledere la reputazione non prova un intento criminoso, diverso da quello dell' oltraggio, che può cagionare in altri, come effetto non voluto, una diminuita estimazione della persona offesa.

Al fatto commesso *in presenza* è equiparato quello consistente nel rivolgere al pubblico ufficiale una comunicazione scritta, telegrafica o telefonica. L' uso, invero, di tale mezzo non ha, in confronto della parola, un' efficienza ed un significato intrinsecamente diversi. Nei detti casi, peraltro, non è collegata l' offesa al pubblico ufficiale col presupposto dell' esercizio delle funzioni, ove queste non abbiano ispirato il motivo del delitto. L' esercizio delle funzioni è il più delle volte accidentale rispetto all' agente, e non idoneo a menomare, nell' apprezzamento di coloro, che siano presenti alla ricezione,

ignari del contenuto offensivo della comunicazione, il prestigio del pubblico ufficiale.

E' eliminato il carattere di minore gravità, che il vigente Codice attribuisce all'offesa contro agenti della forza pubblica, in confronto di quella inerente alla offesa contro altri pubblici ufficiali, poichè non è dato affermare, di regola, la diversa importanza delle funzioni pubbliche, esercitate dagli uni e dagli altri.

Nemmeno è conservata, agli effetti della pena, la distinzione fra le due ipotesi di oltraggio, consistenti, l'una nell'offesa che abbia per motivo la funzione esercitata, l'altra nella offesa, che prescindendo da tale motivo, ma sia commessa contro il pubblico ufficiale, nel momento in cui esercita le sue funzioni.

Alla diversità del motivo psicologico non corrisponde, invero, una gravità intrinsecamente diversa del risultato, che è, in realtà, comune e identico, e cioè il pregiudizio, che deriva all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale. Se è infatti necessario impedire che l'esercizio di una funzione pubblica determini rappresaglie e ostacoli contro chi adempie un proprio dovere, è non meno indispensabile che tale adempimento non venga insidiato con offese, da qualunque motivo ispirate, che, per il momento in cui sono commesse, abbiano efficacia di turbare lo svolgimento dell'attività pubblica, e, in ogni caso, riescano lesive di quello stesso bene giuridico, che è oggetto dell'azione criminosa, nella diversa ipotesi dianzi configurata. Inoltre, non può essere considerato, come presupposto necessario del delitto, il *pubblico* adempimento della funzione, perchè l'esigenza della sommissione e del rispetto verso gli organi dell'Amministrazione pubblica s'impone; anche quando la funzione sia esercitata fuori la presenza di alcuno, ed è solo più viva ed imperiosa, quando la funzione stessa pubblicamente si svolga.

La peculiare importanza e solennità delle funzioni degli organi giudiziari in udienza conferisce all'oltraggio, contro di essi rivolto, un carattere spiccato, che ben giustifica e spiega l'autonomia di un titolo delittuoso.

Quanto al delitto di *diffamazione*, dato il presupposto dell'assenza del pubblico ufficiale, che attenua il concetto di un'immediata offesa alla pubblica Amministrazione, è sembrata razionalmente plausibile la classificazione fra i delitti contro l'onore, ove l'esercizio stesso della funzione non costituisca, peraltro, il motivo intimo della offesa.

La qualità di pubblico ufficiale nel soggetto passivo del reato determinerà, come circostanza aggravante comune, un aumento di pena.

280. - Alle vigenti disposizioni in tema di oltraggio violento, il Progetto ne sostituisce altre, più precise e organiche.

Nell'offesa all'onore o al prestigio, accompagnata da atti di violenza o da minacce, è logico ravvisare un delitto, aggravato, di oltraggio. Sorge, al contrario, un titolo indipendente e specifico di reato, quando la violenza o la minaccia costituisca l'unico e vero mezzo prescelto dall'agente per irridere alla pubblica Autorità.

281. - Quanto al bene giuridico leso mediante l'oltraggio, esso non presenta differenze intrinseche, riguardo all'oggetto proprio del delitto d'ingiuria. Nondimeno, tenuto conto della qualità di pubblico ufficiale, inerente alla persona dell'offeso, è considerata, oltre l'onore, quella particolare forma di decoro, che è un riflesso della dignità propria delle pubbliche funzioni e corrisponde al prestigio. Offende, al contrario, la reputazione colui, che diffama, poichè tende ad ingenerare una pubblica disistima. Insiti nella qualità di pubblico ufficiale sono certamente i requisiti di probità, rettitudine, capacità, zelo per il bene pubblico: onde la reputazione o fama, che ha per naturali presupposti tali requisiti, non può essere lesa, senza che ne risulti menomata nell'opinione sociale la pubblica funzione.

282. - E' esclusa l'*exceptio veritatis*, anche nell'ipotesi di offesa contro un pubblico ufficiale non presente, mentre l'interesse sociale ben può essere tutelato con provvedimenti disciplinari. E' infatti esigenza imperiosa, connessa alla necessità di garantire la preminenza e la forza dell'Autorità pubblica, che in niun caso e per verun motivo siano impunemente scossi il rispetto e la fiducia, da cui debbono essere circondati gli organi della pubblica Amministrazione, con divulgazioni inopportune di fatti disonorevoli, per quanto veri. Se è generale interesse che le pubbliche funzioni vengano adempiute da persone non indegne, è al certo ingiustificabile che tale interesse debba essere garantito, consentendo la diffusione e propalazione di traviamenti dei pubblici ufficiali: mezzo, in realtà, idoneo a cagionare un pubblico nocumento, anzichè il vantaggio e l'elevamento delle pubbliche istituzioni, per la facile esca a sospetti, e per il conseguente discredito di quegli stessi organi, a profitto dei quali appariva lecito, anzi doveroso l'esercizio privato di una pubblica tutela. Sufficiente e ben più consentanea all'interesse suddetto è la facoltà, non contestabile ad alcuno, di rendere noti gli eventuali abusi e violazioni dei doveri di ufficio alle supreme Autorità amministrative, o, trattandosi di reati, agli organi giudiziari.

283. - Le vigenti disposizioni, relative al delitto di *millantato credito*, subiscono le modificazioni seguenti. E' anzitutto eliminato, nella determinazione del *mezzo* idoneo, il *millantare aderenze*, che non presentano per sè stesse un' efficacia concreta, ove siano considerate indipendentemente dal concetto di *credito*, in cui, logicamente debbono ritenersi comprese. Inoltre, alla locuzione, incerta e ridondante, di «*eccitamento* o ricompensa della propria mediazione», è sostituita la parola *prezzo*, che scolpisce il vero carattere della pattuizione illecita, mentre l'*eccitamento* è solo un risultato, non il fine, al quale possa mirare il colpevole. Da ultimo, viene conferito un carattere di maggiore gravità, in confronto del reato, consistente nel pattuire il prezzo della mediazione, all'ipotesi del ricevere o far dare o promettere denaro o altra utilità, *per il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o di doverlo remunerare*. E' evidente, in tal caso, il più serio discredito, che ne consegue, o può conseguire agli organi della pubblica Amministrazione.

284. — Quanto al delitto preveduto nell'art. 185 del Codice vigente, n'è più rigorosamente delineato l'elemento obiettivo, con la locuzione « chiunque *usurpa* le funzioni », che consente anche di ravvisare più limpidamente il dolo del delitto.

285. — Avuto riguardo all'importanza e al carattere evidente di autonomia del delitto di violazione della *pubblica custodia* di cose, il Progetto, non soltanto conserva questo particolare titolo delittuoso, ma l'estende alla manomissione di ogni cosa mobile, *particolarmente* custodita in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale, non essendovi un razionale e pratico motivo di esclusione. Necessario, peraltro, è il limite di una *particolare* custodia, che ha per oggetto, come è razionale, non tutte le cose mobili *esistenti* in un ufficio pubblico, ma soltanto quelle, per le quali sia necessario l'affidamento a un pubblico ufficiale o la conservazione in un pubblico ufficio.

In luogo dell'*alterazione* delle cose, sono preveduti il *deterioramento* e la *dispersione*, in rispondenza alle varie ipotesi del delitto di danneggiamento.

L'*alterazione*, ove non coincida col deterioramento, è invece punibile per il titolo di *frode processuale* o di *falsità in atti*.

E' sembrata non necessaria la configurazione del delitto aggravato, preveduto nell'art. 202, 1 capov., del Codice vigente. Colui, infatti, che ha la custodia delle cose, esercita una funzione pubblica, ed è pubblico ufficiale; onde commette peculato, ove si appropri della cosa custodita, o il delitto di violazione della pubblica custodia, aggravato a termini dell'art. 63, n. 1, del Progetto, o infine, se la cosa era soggetta a pignoramento o a

sequestro, il delitto di malversazione, ovvero di danneggiamento, con la circostanza aggravante preveduta nello stesso art. 63, n. 3.

In relazione alle due ultime configurazioni di delitti, si rileva che il Progetto logicamente le distingue, da quella riguardante il fatto del *proprietario*, che, per tale sua qualità, è da ritenere, inoltre, punibile meno severamente di altro agente criminoso. Un titolo indipendente di reato è quindi previsto nell'art. 332, ove è inoltre considerata l'ipotesi criminosa del proprietario non custode.

Quanto al privato, *non proprietario nè custode*, il quale sottragga o danneggi le cose anzidette, egli risponde del delitto di furto o danneggiamento, aggravato a norma del mentovato art. 63, n. 3, del Progetto.

Non occorre, da ultimo, una particolare norma circa il *rifiuto di consegna*, che non differisce dal *rifiuto di atti di ufficio*, dato il carattere di funzione pubblica inerente alla custodia di cose sottoposte al vincolo del pignoramento o del sequestro.

286. — L'incompletezza delle vigenti disposizioni relative ai delitti in tema di *pubbliche forniture* è eliminata dalle innovazioni seguenti:

a) determinazione del momento consumativo del delitto, che s'identifica con quello della violazione degli obblighi contrattuali. La violazione stessa è causa idonea e sufficiente di danno alla pubblica Amministrazione, che è pregiudicata, non soltanto dal difetto di viveri o di altri oggetti necessari a un pubblico stabilimento o servizio, o destinati ad ovviare a una pubblica calamità, ma da qualsiasi inadempimento (totale o parziale), o da un tardivo adempimento del contratto, che ha in sè il carattere dell'*utilità* o del vantaggio per la pubblica Amministrazione, anche quando non ricorra quello di una inderogabile necessità, in ordine all'adempimento del contratto medesimo;

b) estensione dell'*oggetto* delle pubbliche forniture, la interruzione o irregolarità delle quali, cagiona danno o un pericolo di danno, anche quando debbano essere fornite opere (prestazioni), ovvero cose, che non siano viveri o altri oggetti necessari;

c) previsione di circostanze aggravanti in ordine alle forniture concernenti opere o cose, aventi carattere di necessità o di particolare importanza (sostanze alimentari di prima necessità, cose o opere destinate ai bisogni dell'esercito);

d) applicabilità delle sanzioni penali ai sub-fornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè, col proprio fatto doloso, consistente nella violazione dei loro obblighi contrattuali, pongano in essere la vera causa dell'inadempimento del contratto di fornitura.

Innovazioni analoghe sono accolte per il delitto di frode nelle *forniture anzidette*.

287. — La configurazione del delitto di *favoreggiamento dell'emigrazione clandestina*, delineata nell'art. 361 del Progetto, ha riscontro in altra analoga preveduta nel R. Decreto 13 novembre 1919, n. 3205 (art. 68, lett. a), convertito in Legge 17 aprile 1925. Quantunque l'emigrazione sia ampiamente e rigorosamente disciplinata in una legge speciale, che è tuttora oggetto di rielaborazione, è parso necessario inserire nel Codice penale un titolo delittuoso, che ha importanza notevolissima, riguardando l'offesa di una delle più gravi e delicate funzioni dell'Amministrazione pubblica, quale è il controllo sul movimento demografico, uno dei capisaldi della politica estera italiana.

288. - Taluni fatti antigiuridici, considerati nella legislazione vigente come contravvenzioni, assumono, nel Progetto, carattere di delitti, avuto riguardo all'entità e natura dell'azione, che investe o pone in pericolo non il semplice interesse di amministrazione dello Stato, ma l'organizzazione stessa amministrativa, o più particolarmente l'attività, che mira a garantirla. Tali sono il *danneggiamento di affissioni*, commesso a fine di disprezzo verso l'Autorità, che le abbia disposte: lo *smercio di stampati, dei quali sia stato ordinato il sequestro*.

In altri casi, la gravità del documento pubblico o privato, che può derivare da un'attività individuale che lo Stato si riserva di autorizzare mediante speciale abilitazione, spiega la necessità di una norma proibitiva avente carattere generale, e di una sanzione rigorosa per la violazione di tale norma. Ciò ha luogo riguardo all'*esercizio abusivo di una professione*, per la quale sia appunto richiesta una particolare abilitazione dello Stato.

Da ultimo, un titolo delittuoso è parso necessario configurare in ordine al *danneggiamento di un monumento o di altra cosa propria*, di cui sia noto il *rilevante pregio*, quando dal fatto derivi un *nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*. Inadeguata, in tal caso, è la tutela penale garantita da particolari disposizioni di legge, nè soccorrono le norme concernenti il delitto comune di danneggiamento, che ha per oggetto cose non appartenenti al colpevole.

TITOLO III

**Dei delitti contro l'amministrazione
della Giustizia**

Considerazioni di sistema

289. — I delitti contro l'amministrazione della Giustizia sono dal Titolo III del Progetto distinti e raggruppati, secondo un criterio desunto dalla natura intrinseca dell' offesa giuridica rivolta contro l' Amministrazione in quanto:

- attenti all'attività giudiziaria;
- attenti all'autorità delle decisioni giudiziarie;
- sia diretta alla tutela arbitraria delle proprie ragioni.

Il che importa un inquadramento della materia notevolmente diverso dal Codice vigente e l' introduzione di nuove figure delittuose, in conformità di quella più energica tutela degli'interessi dell'autorità dello Stato, che oggi si richiede.

CAPO I

Dei delitti contro l'attività giudiziaria

290. — Tra i delitti compresi nel Capo I sono, così quelli, che si concretano in un'inosservanza degli obblighi di cooperare allo svolgimento dell'attività giudiziaria, come quelli, che a questa attentano, provocandola indebitamente o sviandone l'esercizio.

Tra i primi, il Progetto include, anzitutto, l'omessa denuncia di reato, disciplinandone le varie ipotesi con un sistema completo e integrale.

Il Codice vigente prevede l' omessa denuncia, quale violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficiale, nel Titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione (art. 180); mentre il Progetto, contenendola in questo Capo, considera prevalente la lesione del bene giuridico violato e cioè del pubblico interesse alla persecuzione giudiziaria dei reati.

E' inoltre risaputo che l'art. 180 vigente non ha completo riferimento a tutte le ipotesi di obbligo di denuncia stabilite nell'art. 150 Cod. proc.pen. giacchè, mentre in forza del primo l'obbligo

della denuncia per parte del pubblico ufficiale risulta limitato a quei reati, di cui esso sia venuto a notizia nell'esercizio delle sue funzioni e concernente materia attinente alle funzioni stesse, il secondo estende invece l'obbligo a qualsiasi reato, di cui il pubblico ufficiale abbia avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni.

In difetto, di sanzioni stabilite nel Codice di rito, la violazione dell'obbligo di denuncia era punibile in un ristretto numero di casi. Il Progetto, nell'intento, altresì, di rafforzare la osservanza dei doveri dei pubblici ufficiali, alla stregua della rin vigorita tutela del loro prestigio, ha colmato la lacuna del Codice vigente, determinando, nell'art. 368, la perseguibilità penale di ogni omissione o ritardo di denuncia relative ai reati, di cui il pubblico ufficiale sia venuto a notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

L'istesso trattamento è stabilito dal Progetto con l'art. 369, rispetto agli incaricati di pubblici servizi, con riferimento alle distinzioni precisamente fissate negli articoli 364 e 365 ed in relazione agli stessi doveri che incombono, per la loro qualità, a tali persone.

Così come nel Codice vigente, è mantenuta l'esclusione dall'obbligo di denuncia, per i reati perseguibili a querela di parte. Sulla scorta del sistema del Progetto, che fa della querela una condizione di punibilità del reato, la disposizione potrebbe anche apparire superflua, tuttavia parve opportuno dettarla, allo scopo di escludere eventuali dubbiezze d'interpretazione.

Attesi gli obblighi specifici inerenti a tale categoria, è mantenuto un aggravamento di pena, per il caso che il colpevole sia ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Rispetto a costoro, inoltre, l'obbligo della tempestiva denuncia è esteso a qualsiasi reato di cui *comunque* abbiano avuto notizia, e di cui debbano fare rapporto. Quest'ultimo dovere, che limita opportunamente l'obbligo della denuncia, sarà determinato dalle leggi processuali e speciali, oltrechè dalle disposizioni interne e disciplinari. Sarebbe stato, invero, eccessivo stabilire l'obbligatorietà della denuncia, anche per quei periodi di tempo, in cui tali persone non siano vincolate da doveri di servizio o di ufficio.

Comune, invece, ad entrambe le forme di reato, previste negli articoli 368 e 369 è la circostanza aggravante, per il caso che l'omissione o ritardata denuncia rifletta un delitto contro la personalità dello Stato; la particolare gravità di tali delitti e l'urgenza di una pronta repressione giustificano l'inasprimento della pena per tali casi.

291. — Affatto nuova nel nostro diritto, ma analoga a quanto già prevedeva il codice germanico (par. 139) e, tra i progetti

più recenti, è previsto nel paragrafo 213 di quello cecoslovacco del 1926, è la disposizione dell'art. 371, che punisce la omissione di denuncia per parte del privato cittadino, nel caso in cui egli abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, punibile con la pena di morte o con l'ergastolo. Trattasi, quindi, di una norma di eccezione, giustificata dalla necessità che lo Stato sia posto, in ogni momento, in condizioni di difesa contro i più gravi attentati alla sua integrità. Per altro, senza richiamare qui le note questioni sul cosiddetto *crimen silentii*, si può tuttavia ricordare come sia pacificamente riconosciuto che l'obbligo del privato di denunciare i reati costituisce un dovere morale e patriottico. E' sembrato perciò che nell'attuale Regime, che valorizza ed esalta la forza dello Stato e pretende che ad esso sia subordinata l'attività di tutti i cittadini, siffatto dovere assumesse altresì carattere di giuridicità in quei casi, in cui la violazione di esso costituisce manifestamente un attentato al più urgente diritto di difesa dello Stato stesso.

292. — Il Progetto include in questo Capo (art. 372) anche l'omissione di referto, la di cui obiettività giuridica è costituita dalla violazione dell'obbligo, che incombe su talune persone, a cagione delle loro qualità professionali, di cooperare allo svolgimento dell'attività giudiziaria.

A questo proposito possono farsi le seguenti considerazioni. In questo, come nei precedenti articoli, l'omissione o il ritardo nel presentare denuncia o referto ha riferimento all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità, che abbia obbligo di riferirne a quella. Invero, come è stato ripetuto, l'interesse statale, che viene prevalentemente protetto, è quello alla normalità dello svolgimento dell'attività giudiziaria. Senza la specificazione, che potrebbe risultare incompleta, contenuta nell'art. 439 Codice vigente, il Progetto stabilisce che soggetto attivo di questo delitto può essere chiunque eserciti una professione sanitaria. L'obbligo di referto è esteso a tutti i casi, che presentano carattere di delitto in genere, e non, come attualmente, di soli delitti contro la persona. Infatti la limitazione contenuta nel Codice vigente non appare giustificata e consente l'omissione del referto in taluni casi di particolare gravità (ad es. constatazione di deflorazione di una minorenne, per la quale sia presunta la violenza).

Sono esclusi dall'obbligo di referto i reati perseguibili a querela o richiesta di parte, per la manifesta opportunità di non portare a notizia dell'autorità fatti, per cui al danneggiato spetta la facoltà di escludere il procedimento penale.

L'omissione di referto aveva, nel Codice attuale, carattere contravvenzionale: il Progetto, elevandola a dignità di delitto,

presuppone una diversità di accertamento dell'elemento intenzionale, in conformità delle norme generali contenute nell'art. 45.

Devesi ancora rilevare che, mentre l'art. 439 del Codice vigente ha riferimento ai sanitari, che abbiano « prestato assistenza », il Progetto distingue invece, con maggiore proprietà, il caso che sia stata prestata assistenza (che ha carattere continuativo), da quello in cui sia stata prestata « opera », termine, che indica qualsiasi intervento anche occasionale e transitorio.

293. — L'art. 373 del Progetto riproduce l'art. 210 del Codice vigente, ampliandone la portata e comprendendovi talune previsioni, che attualmente trovansi disperse, senza logico coordinamento, nel Codice di procedura.

Il presupposto ne è identico: l'Autorità giudiziaria, nell'esercizio della sua attività, dev' essere volonterosamente coadiuvata da tutti i cittadini, i quali possono in diversa guisa concorrere all'accertamento della verità giudiziale, ovvero ad assicurare la produzione o la conservazione delle prove; chiunque, legalmente chiamato a prestare siffatta opera, vi si rifiuta, offende l'interesse pubblico di assicurare l'esercizio della attività giudiziale.

Sulla formulazione e sul contenuto della disposizione si rileva che mentre il Codice vigente aveva riferimento ai soli testimoni, periti o interpreti, il Progetto comprende, tra i possibili soggetti attivi del reato, anche i custodi di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale. Sembra invero manifesto che anche costoro, i quali per l'art. 364 n. 2 assumono la qualità di pubblici ufficiali, concorrono alla conservazione delle prove, di guisa che non potrebbe essere lasciata, senza sanzione penale, l'illegale rifiuto di prestare l'opera loro.

Il Progetto distingue tre forme di reato:

a) la fraudolenta esenzione dall'obbligo di comparire (con riferimento ai testimoni, che sono infatti chiamati a deporre) o di prestare l'ufficio (con riferimento a periti, interpreti o custodi, che sono invece nominati per prestare il loro ufficio). Rispetto a questa ipotesi, la locuzione « mezzi fraudolenti », sostituita dal Progetto a quella « allegando un falso pretesto », contenuta nel Codice in vigore, consente d' ampliare l' obbiettività materiale del reato, comprendendovi talune ipotesi, diverse dalla semplice allegazione di un pretesto, pur tuttavia idonee a conseguire la indebita esenzione;

b) il rifiuto (s'intende illegittimo: v. art. 391, capov. 2) di assumere le funzioni per parte del perito, interprete o custode nominati o del testimone chiamato a deporre, commesso dopo essersi presentato all'Autorità;

c) il rifiuto di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto. Questa ipotesi non era contenuta

nel Codice vigente in guisa specifica : erasi tuttavia ritenuta implicitamente compresa nella dizione generica di rifiuto di fare testimonianza o di prestare l'ufficio, in quanto si disse equivalente al rifiuto della testimonianza o dell'ufficio, quello di osservare le forme o le garanzie stabilite dalla legge per la validità di tali atti.

E' noto come alla stregua del Codice vigente si facesse questione se la disposizione dell'art. 240 si riferisse anche ai testimoni chiamati a deporre in causa civile, o non invece rispetto a costoro dovesse avere esclusiva applicazione l'art. 239 C. P. C. Si osservava, tra l'altro, dai sostenitori di quest'ultima opinione, che l'art. 240 indica i testimoni « chiamati » dall'Autorità giudiziaria, mentre nelle cause civili i testimoni sono citati dalle parti.

Il Progetto con la diversa formulazione, per cui nei confronti del perito, interprete o custode si fa richiamo alla nomina per parte dell'Autorità giudiziaria, mentre invece del testimone si dice genericamente « chiamato a deporre », ha voluto riferirsi ai testimoni chiamati nelle forme di legge innanzi qualsiasi autorità giudiziaria, penale o civile. Nè a ciò contraddice il fatto che vi sia una particolare sanzione, nel Codice di procedura civile, per il testimone, che non comparisca o rifiuti di deporre. La stessa duplicità di previsioni ricorre anche rispetto ai testimoni chiamati in procedimenti penali (articoli 255, 394 C. P. P.); ma si è sempre ritenuto che dessa possa sussistere per la diversità di contenuto, giacchè il Codice penale prevede un delitto, richiede la frode o la illegittimità della esenzione o del rifiuto e, conseguentemente, il dolo del colpevole ; le altre disposizioni (tra cui possono altresì essere ricordate quelle contenute negli articoli 44, 45, 46 della Legge sui giurati 8 giugno 1874 n. 1937) hanno invece carattere disciplinare e prescindono dall'illegittimità del rifiuto e dal dolo del colpevole.

Si può tuttavia segnalare l'opportunità di un coordinamento della materia, nel senso che le varie disposizioni, disseminate nelle leggi di procedura ed eventualmente speciali, vengano raccolte e concretate in una unica previsione di carattere contravvenzionale inserita nel Libro III del Progetto, che fosse correlativa, a quella di delitto contenuta nell'art. 373. (Vedasi, ad es., l'art. 670, che ipotizza una contravvenzione per il rifiuto di generalità in rapporto con gli articoli 494 e segg., che prevedono i delitti di falsità personale).

L'art. 240 vigente dispone l'applicazione delle sanzioni penali in esso contenute ai giurati, che abbiano ottenuto l'esenzione dall'ufficio, allegando un falso pretesto. Il Progetto, con una formula più comprensiva, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 373 si applicano ad ogni altra persona chiamata ad esercitare funzioni giudiziarie, le quali si debbono intendere costi-

tuite, oltrechè da quelle giurisdizionali, che importano la potestà di cognizione e di decisione, da ogni altra attività con esse concorrente, normalmente esercitata dagli organi dell' Amministrazione della Giustizia.

Vi potranno perciò essere compresi i giurati, se l' istituto della giuria resterà nel nostro diritto, o gli assessori, che dovessero sostituirli. Ma più specialmente l' estensione ha completo riferimento a tutti i casi, in cui persone non appartenenti all' ordine giudiziario possano essere legittimamente chiamate ad esercitare funzioni giudiziarie: possono tra esse ricordarsi i giudici del fatto dei tribunali commerciali nelle terre già soggette all' Austria, gli esperti della magistratura del lavoro.

La disposizione ha altresì riferimento alle persone chiamate ad esercitare le funzioni di P. M. presso le Preture ed ai funzionari di Polizia giudiziaria, delegati al compimento di atti di istruttoria (sequestri o perquisizioni: articoli 233 e 237 C. P. P.)

Siffatta estensione tronca le dubbiezze, che allo stato della legislazione si presentavano in ordine alla possibilità ed al modo di perseguire gl' indebiti rifiuti di esercitare le funzioni, a cui le suddette persone potevano essere chiamate.

Giova ricordare che questa materia deve essere coordinata con le norme dei codici di rito e delle leggi speciali, che stabiliscono il modo e le formalità per la nomina, la chiamata e la presentazione delle persone, che debbono cooperare allo svolgimento dell' attività giudiziaria, giacchè presupposto del delitto in esame sono la legalità della nomina o della chiamata e la conoscenza o la presunzione di conoscenza delle medesime per parte di ogni possibile soggetto attivo del delitto.

E' infine manifesto che le sanzioni di questo articolo non potrebbero estendersi agli atti della polizia, rispetto ai quali provvede con speciale sanzione l' art. 14 del T. U. 6 novembre 1926 n. 1848 sulle leggi di P. S.

L' ultimo capoverso dell' art. 373 dispone che, trattandosi di perito, la condanna ha per effetto l' interdizione dalla professione o dall' arte. Potrà esaminarsi l' opportunità di estendere l' applicabilità della pena accessoria anche agli interpreti, giacchè normalmente sono chiamate a tale ufficio persone specializzate e, ad ogni modo, appartenenti a sindacato professionale.

294. — Le falsità giudiziali, comprese in questo Capo per la loro peculiare obbiettività giuridica, in quanto dirette a provocare indebitamente o ad ingannare in diversa guisa l' attività giudiziaria, ricevono nel Progetto una disciplina, che di poco si discosta dal Codice vigente.

Possono tuttavia farsi alcuni rilievi.

La simulazione di reato, nelle due specie in cui, se-

condo la dottrina, può suddividersi, era preveduta dall'art. 241 del Codice vigente con un'unica disposizione. Il Progetto distingue invece la simulazione di reato oggettiva, comprensiva delle due ipotesi (formale o falsa denuncia; materiale o simulazione di tracce), dalla falsa accusa di sè stesso o autocalunnia. Invero vi ha un fondamentale elemento differenziale nel fatto che la prima ha per presupposto l'inesistenza del reato simulato, mentre la seconda prescinde dall'essere stato o no commesso il reato, di cui taluno incolpa sè stesso.

Per entrambe il Progetto, con gli articoli 374 e 376, fissa in più perspicuo modo l'elemento materiale, prevedendo specificatamente la denuncia, querela o richiesta (in relazione alle varie condizioni di punibilità stabilite nel Progetto) diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che sia obbligata per legge a riferire alla medesima, *ancorchè anonima o sotto falso nome*. Nell'eventualità che sia accolto il voto della Commissione, di subordinare la persecuzione di taluni reati commessi all'estero, all'«istanza» della parte, anche questa dovrà essere qui indicata.

L'ultimo inciso consente di perseguire fatti, che attualmente non sono chiaramente compresi nell'art. 241 e per cui eransi manifestate dubbiezze, particolarmente in conseguenza di dispute eleganti tratte dalla voluta inattendibilità delle denunce anonime.

L'autocalunnia è distintamente preveduta nel Progetto. Non è qui ripetuto l'ultimo inciso dell'art. 241, in quanto l'essenzione da pena è regolata con disposizione generale, di cui si dirà in appresso.

Per ciò che riguarda la simulazione obbiettiva materiale conviene notare che il Progetto, in conformità del Codice vigente, richiede che la simulazione delle tracce di un reato sia compiuta in modo, che si possa iniziare un procedimento penale; e che, per il sistema generale del Progetto, tale condizione ha il carattere di condizione obbiettiva di punibilità, indipendente perciò, alla stregua dell'art. 47, dalla volontà o dalla previsione dell'agente.

295. - Il delitto di calunnia, gravissimo per l'intensità dell'offesa all'attività giudiziaria, a cui si assomma il danno o il pericolo di danno per il privato innocente, è conservato nel Progetto in guisa pressocchè conforme a quella del Codice vigente, e comprende indistintamente le due forme, che la dottrina definisce, l'una verbale o diretta, l'altra reale o indiretta.

Così come per i due precedenti delitti, il Progetto provvede ad una più completa ed esauriente indicazione dell'elemento materiale.

Il Progetto dispone inoltre un sensibile aumento di penalità in special modo dei casi aggravati pel fatto della condanna in

diversa misura riportata dal calunniato: ciò che è in correlazione con il principio generale della necessità di un inasprimento di tutte le sanzioni. Merita altresì d'essere rilevato che le aggravanti (per cui si fa richiamo al 2° capoverso dell'art. 321) sono in funzione della pena inflitta in concreto con condanna, e non, come stabilisce in parte il Codice vigente, della pena comminata in astratto per il delitto addebitato al calunniato. Questa innovazione, se bene aderisce ad un criterio pratico di semplificazione, può tuttavia suscitare qualche dubbio sulla opportunità di punire nell'istessa guisa la falsa accusa di delitti di diversa gravità. In parte provvede la disposizione, affatto nuova, contenuta nell'art. 377, per cui, se la simulazione o calunnia concernano un fatto costituente contravvenzione, le pene sono dimi-
nuite.

Si nota ancora che la materialità della forma reale di calunnia è fissata dal Progetto nella simulazione di tracce e non anche di indizi materiali: è viepiù manifesto, quindi, che l'attività del colpevole debba concretarsi nella preordinazione di prove materiali specifiche a carico dell'incolpato, in guisa efficace ad ingannare l'attività dell'Autorità giudiziaria. Infine conviene osservare che il Progetto non contiene l'ipotesi della ritrattazione, quale minorante speciale della calunnia, così come invece era disposto nell'art. 213 vigente. Ciò è in relazione con la organica sistemazione delle circostanze attenuanti contenuta nella Parte generale del Progetto. Invero il giudice potrà, nei congrui casi, apprezzare la tempestiva ritrattazione, siccome una forma di operoso ravvedimento, preveduto nell'art. 64 n. 5.

In ordine alla nota questione se sussista il delitto di calunnia, quando sia stato denunciato un reato perseguibile a querela di parte e questa manchi, ovvero un reato estinto per amnistia o prescrizione, il Progetto non ha ritenuto opportuno e necessario dettare una norma espressa, dappoichè il dubbio trova la sua soluzione nei principii di sistema fissati nella Parte generale. Invero secondo la dottrina più autorevole, così la querela (o la richiesta), come le cause estintive del reato sono considerate nel loro aspetto sostanziale di condizioni di punibilità del reato, le prime positive, le seconde negative, per cui in difetto delle une o per il sopravvenire delle altre, il reato debba ritenersi inesistente. In conseguenza, poichè è elemento costitutivo del delitto di calunnia la falsa indicazione *di un reato*, ogni qualvolta non esista giuridicamente reato, non si avrà calunnia.

La giurisprudenza sul Codice vigente aveva avuto occasione di pronunziarsi varie volte in senso contrario, mentre la dottrina prevalente sosteneva, invece, l'insussistenza della calunnia, per motivi attinenti all'impossibilità di iniziare procedimento penale. Col sistema del Progetto l'inesistenza giuridica del de-

litto di calunnia, in tali casi, deriva da principi sostanziali e fondamentali.

Altra questione assai nota è quella se costituisca calunnia il fatto di addebitare falsamente a taluno delle circostanze aggravanti del reato da lui effettivamente commesso. La soluzione negativa della questione (nonostante qualche contrario insegnamento della Corte Suprema) sembrò più esattamente conforme a diritto, perchè l'innocenza dell'incolpato, su cui deve riflettersi la scienza del colpevole, va intesa in senso assoluto e non relativo. Tuttavia non si poteva lasciare impunito l'inganno sulle circostanze di un reato, che fosse compiuto in modo da trarre agevolmente in errore il giudice, mediante alterazione delle tracce materiali, ed il Progetto comprende tali fatti nella previsione di un'ipotesi nuova di delitto, di cui si dirà in appresso (frode processuale).

296. — Le falsità in giudizio propriamente dette, falso giuramento della parte, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, non presentano, nel sistema del Progetto, difformità sostanziali, da quello del Codice in vigore.

Giova tuttavia osservare che la norma contenuta nel primo capoverso dell'art. 378, per cui va esente da pena lo spergiuro, quando, nel solo caso di giuramento deferito di ufficio, ritratti il falso prima che sulla domanda giudiziale pronunziata sia sentenza definitiva.

Il Codice vigente, nel capoverso dell'art. 221, prevedeva una diminuzione di pena, per il caso di ritrattazione fatta dallo spergiuro prima « della definizione della controversia »; ed è risaputo che fu questione se quest'ultima dovesse riferirsi alla causa civile, in cui fu prestato il giuramento, o non anche a quella penale, conseguente al denunciato spergiuro. La diversa formulazione del Progetto consente di fissare senz'altro, e chiaramente, il limite di efficacia nel tempo, della ritrattazione, alla decisione definitiva sulla causa civile, giacchè « domanda giudiziale », a mente dell'art. 35 C. P. C. è atto esclusivamente proprio dei giudizi civili.

L'efficacia della ritrattazione è altresì limitata al caso che si tratti di giuramento deferito di ufficio. Il fondamento della limitazione si ricava dall'essenziale diversità della natura e degli effetti del giuramento decisorio in relazione con i motivi, prevalentemente di politica criminale, che giustificano questa straordinaria causa di esenzione da pena.

Il giuramento decisorio, comunque si consideri, o come specie di transazione o, con la dottrina più recente, come atto unilaterale di disposizione, che, accettato, vincola le parti ed il giudice e, ritualmente prestato, importa la decisione definitiva

della controversia, ha carattere d'irrevocabilità e non se ne può, agli effetti della causa civile, provare la falsità. Il giuramento di ufficio, invece, supplisce alla deficienza delle prove ed ammette prove ulteriori: la giurisprudenza più recente e la dottrina prevalente ritengono, infatti, che il principio dell'irrevocabilità, fissato nell'art. 1370 del Cod. civ., abbia esclusivo riferimento al giuramento decisorio.

Il Progetto attribuisce perciò efficacia esimente alla ritrattazione, sol quando essa sia tuttora idonea, alla stregua del tempo e della natura del giuramento prestato, ad impedire un giudizio definitivo poggiato sulla falsità, che importa sempre una più notevole lesione al prestigio della giustizia e un danno più rilevante ai privati contendenti.

Si è già detto che l'esenzione da pena, in tali casi, poggia su considerazioni di politica criminale: il Progetto intende favorire l'operoso ravvedimento, utile ad assicurare la sincerità delle decisioni giudiziarie civili. Importante, a questo proposito, è il quesito relativo alle conseguenze dell'esenzione da pena rispetto all'obbligo del risarcimento dei danni, che fossero risultati dallo spergiuro. E' noto che si fa questione sul carattere delle sentenze penali, che dichiarano l'esenzione da pena: se, come taluno autorevolmente opina, esse possono equipararsi a quelle di condanna, nessun dubbio sorge sulla sussistenza dell'obbligo stesso, che potrà essere accertato, così dal giudice penale, come, nei congrui casi, da quello civile.

Le aggravanti relative ai delitti di falsa testimonianza, perizia o interpretazione sono raggruppate in un unico articolo (382) ed hanno esclusivo riferimento alla diversa entità delle condanne, che siano conseguenti al fatto. E' perciò indifferente che la falsità sia commessa in giudizi civili o penali, in sede istruttoria od al pubblico dibattimento, con o senza giuramento. Trattasi di elementi non essenziali alla materialità giuridica del reato e non influenti sul danno effettivo, che solo può giustificare la creazione di circostanze aggravanti speciali.

Deve essere rilevata la diversa disciplina dell'istituto della ritrattazione, contenuta nell'art. 383. In relazione a quanto fu già detto rispetto allo spergiuro, la ritrattazione ha efficacia esimente per i delitti di falsa testimonianza, perizia o interpretazione, sol quando sia tempestivamente utile ad impedire la pronuncia di decisioni giudiziarie poggiate sulla falsità. Quando sia fatta in tempo successivo, non ha efficacia minorante, diversamente da quanto era stabilito nel Codice vigente.

I termini utili per la ritrattazione sono fissati in modo più proprio alla stregua della terminologia del Codice di rito vigente e, in modo specifico per i giudizi civili, con una formula analoga a quella dettata per lo spergiuro, di cui già si rilevarono i pregi.

297. - Titolo affatto nuovo di reato, che rientra tra le falsità in giudizio, è quello di cui all'art. 381, intitolato « frode processuale ».

La materialità di esso è costituita dall'artificiosa immutazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, espressione assai ampia comprensiva di ogni alterazione materiale dello *statu quo ante*. Esso ha pure riferimento ai giudizi amministrativi, essendo manifesto l'interesse di assicurare, anche in tali procedimenti, la sincerità e la stabilità delle prove materiali. Perciò che attiene l'elemento subbiiettivo, si richiede il dolo specifico di trarre in inganno il giudice, che costituirà quindi il criterio differenziale di questo con altri delitti, che possano avere l'istessa materialità (ad es. falsità in atti).

Questa disposizione originale, mentre provvede ad una rilevata deficienza del Codice vigente, per cui taluni gravi fatti non avrebbero potuto essere penalmente perseguiti, se non attraverso estensioni analogiche, non sempre esatte risponde, altresì alla necessità, ripetutamente segnalata, d'assicurare una più completa ed efficace tutela all'attività giudiziaria contro le molteplici e svariate frodi, che ogni contendente, in una gara di accortezza e abilità, andava oggi impunemente compiendo. Cancellazione di segnali o di termini, modificazioni dello stato delle cose e delle persone, preordinate al fine criminoso di trarre in inganno il giudice, non trovano oggi appropriata sanzione.

Fu già detto che, nei congrui casi, potranno comprendersi in questo titolo di delitto le forme di calunnia, che il Carrara chiamava *sul formale del reato*, commesse mediante alterazioni materiali dirette ad aggravare la condizione di un imputato, e le ipotesi di favoreggiamento reale, che il Codice vigente indicava nel fatto di chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde od altera le tracce e, gl'indizi di un delitto, e che non trovansi mantenuta nei due articoli, che prevedono il delitto di favoreggiamento.

Si fanno inoltre i seguenti ulteriori rilievi:

a) per ciò che riguarda i giudizi civili o amministrativi, è presupposto del delitto che sia in corso il procedimento e cioè che, nelle forme di rito, sia stata instaurata una causa, o in altra guisa provocato l'intervento del giudice, per ottenere provvedimenti *inaudita altera parte* (ad es. denuncia di nuova opera).

Per i giudizi penali, il delitto può invece commettersi anche prima dell'inizio del procedimento. La necessità dell'estensione è manifesta, giacchè, nella generalità dei casi, le alterazioni materiali, dirette a trarre in errore il giudice penale, si commettono prima dell'intervento del giudice stesso e dei conseguenti accertamenti dello stato dei luoghi, delle persone e delle cose;

b) con la frase « qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge », il Progetto di-

sponde, siccome fu fatto in altri numerosi casi, l'inapplicabilità della norma sul concorso di reati fissata nell'art. 79;

c) l'ultima parte del capoverso stabilisce la non punibilità della frode, commessa nei procedimenti penali, quando riguardi un reato perseguibile a querela o richiesta di parte e questa non sia presentata. Tale disposizione ha carattere eccezionale ed efficacia limitata ai casi espressamente indicati. Saranno perciò, in ogni altro caso, punibili le frodi, indipendentemente dall'esito del procedimento penale. A tal proposito, conviene, anche qui, tenere presente la disposizione dell'art. 171.

298. — Il sistema, con cui è disciplinato dal Progetto l'istituto del concorso di persone nel reato, ha portato ad un riesame della necessità o dell'opportunità di prevedere, come titolo speciale di reato, la subornazione, che, come fu sempre riconosciuto, non è, se non una forma di compartecipazione, mediante determinazione o istigazione a delinquere. In conseguenza del trattamento unitario usato dal Progetto per tutte le forme di compartecipazione e dell'abolizione della casistica dell'art. 64 vigente, la subornazione non è singolarmente preveduta, rientrando nelle previsioni degli articoli 107 e seguenti.

E' conservata tuttavia l'ipotesi di subornazione non accettata, che il Codice vigente disciplina come una forma autonoma e speciale di tentativo ed il Progetto prevede invece quale eccezione alla norma, contenuta nell'art. 113, che stabilisce la non punibilità dell'istigazione non accolta.

L'eccezione, analoga a quella dettata nel Progetto all'art. 303 rispetto ai delitti contro la personalità dello Stato, e all'altra contenuta nell'art. 323 per l'istigazione alla corruzione, ha il suo fondamento nell'interesse pubblico di colpire all'origine i fatti diretti a turbare la sincerità e la genuinità delle prove giudiziarie.

Su questo delitto possono farsi le seguenti considerazioni:

a) Non tutte le forme d'istigazione alla falsità non accolte sono penalmente punibili; ma solo quelle consistenti nell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Il Progetto non ripete l'ipotesi di subornazione tentata con il mezzo di minacce (art. 218 vig.), giacchè essa rientra evidentemente nel delitto di cui all'art. 618 (violenza privata).

Le offerte o promesse devono avere lo scopo d'indurre alla falsa testimonianza, perizia o interpretazione: la falsità ha qui una significazione integrale, comprensiva della falsità vera e propria (*immutatio veri*), della reticenza e della tendenziosità, alla stregua della materialità dei delitti preveduti negli articoli 379 e 380;

b) Si è detto che questo delitto costituisce un'eccezione

alla regola stabilita nell'art. 113. Sembra tuttavia opportuno rilevare che l'art. 113, oltre l'ipotesi dell'istigazione non accolta, contiene anche quelle dell'istigazione accolta, ma non seguita dalla consumazione del delitto e dell'accordo per commettere reato, senza che la consumazione di questo avvenga. Entrambe queste ipotesi, che praticamente possono equivalersi, non costituiscono quindi tentativo punibile alla stregua del sistema fissato dal Progetto negli articoli 58 e 113: e rispetto alla falsità processuali, in relazione con l'attuale formulazione dell'art. 384, non sarebbero soggette a sanzione penale. Potrà perciò essere esaminata l'opportunità di un'estensione della norma d'eccezione stabilita nell'art. 384, comprendendovi anche siffatte ipotesi, che, seppure sembri malagevole nella pratica accertare, presentano una gravità analoga, se non maggiore, di quella dell'ipotesi già preveduta;

c) Il Codice vigente disciplina l'influenza della ritrattazione del falsario, anche nei riguardi del subornatore (art. 220), stabilendo un'unica diminuzione di pena, comunque la ritrattazione avvenga nei modi di cui all'art. 216. Il Progetto non contiene un'espressa disposizione, giacchè nei confronti del subornatore, che deve essere considerato alla stregua di qualsiasi altro concorrente nel reato, troveranno applicazione le norme generali contenute nell'art. 117 e così, poichè l'esimente dell'art. 383 ha carattere di causa personale e straordinaria, non potrà essere estesa ai compartecipi del falsario, che abbia ritrattato.

Tale soluzione, tratta dai principi generali del Progetto, corrisponde altresì a esatti criteri di politica criminale, in quanto, se si punisce il subornatore, ancor quando la sua istigazione non sia accolta, a maggior ragione non può influire sulla misura della pena, la circostanza che in tempo successivo alla consumazione del delitto il compartecipe subornato abbia ritrattato la già commessa falsità. Nei riguardi della subornazione non accolta, l'ipotesi di ritrattazione non è praticamente possibile.

Neppure fu mantenuta la minorante di cui all'art. 219 del Codice vigente: come si vedrà in seguito, il solo vincolo del sangue non vale, nel sistema del Progetto, ad escludere o diminuire la punibilità rispetto a questi reati, in considerazione della loro obbiettività, che prescinde dalla tutela degli interessi dei singoli.

299. — Il favoreggiamento, che si concreta in un'offesa dell'interesse statale alla persecuzione giudiziale dei reati, è distinto dal Progetto in due ipotesi, alla stregua della diversa entità della lesione all'attività giudiziaria, considerata nel particolare aspetto della lotta contro la delinquenza.

Nella prima ipotesi l'attività del colpevole dev'essere diretta ad aiutare il delinquente ad eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche dell'Autorità (favoreggiamento semplice: art. 385); nella seconda deve essere diretta ad aiutare il delinquente ad assicurare il profitto criminoso, ovvero a sottrarsi alla esecuzione della pena (art. 388: favoreggiamento aggravato).

Possono farsi i seguenti rilievi:

a) per quanto fu già detto è escluso il favoreggiamento reale, che rientra invece nel nuovo delitto di frode processuale;

b) il favoreggiamento, come titolo di reato a sè stante, presuppone che l'agente non abbia partecipato in guisa alcuna alla consumazione del reato commesso dal favorito. Il Codice vigente fissava tre presupposti essenziali per la sussistenza del delitto di favoreggiamento: che il fatto avvenisse dopo che era stato commesso un reato; senza concerto anteriore; senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori. Il Progetto usa una formulazione assai diversa, che ha il pregio di determinare con incisiva chiarezza la necessità che il fatto sia indipendente dall'azione delittuosa a cui è connesso.

Con la frase « fuori dei casi di concorso di reato » il Progetto ha completo riferimento ad ogni ipotesi di partecipazione alla consumazione del reato ed include anche l'attività rivolta a contribuire alle conseguenze ulteriori di esso, nei casi in cui essa si concreti in una compartecipazione durante la permanenza delittuosa. Quante volte invece l'attività costituisca un destinato reato, si avrà un concorso tra questo e quello di favoreggiamento, a mente dell'art. 79 del Progetto;

c) con lo scopo di evitare ogni dubbio interpretativo e di fissare chiaramente gli elementi distintivi tra delitti che presentano analogie nelle rispettive materialità e d'impedire eccessive applicazioni delle norme sul concorso formale di reato, l'art. 386, prevedendo, come si è detto, il favoreggiamento aggravato, ne esclude la sussistenza, oltrechè per i casi di concorso nel delitto primitivo, anche per i casi, che il fine specifico di lucro determini l'applicabilità del titolo di ricettazione;

d) notevole infine è la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 385 (richiamata anche dal successivo art. 386 per la ipotesi di favoreggiamento aggravato), per cui il favoreggiatore è punito, ancorchè la persona favorita non sia imputabile o non sia punibile. Questa norma, che si riconnette con l'obiettività giuridica del delitto di favoreggiamento, per cui già si riteneva che esso sussistesse indipendentemente dall'accertata colpevolezza del favorito, trova altresì il suo fondamento nel sistema generale del Progetto di valutazione esclusivamente personale delle circostanze o condizioni soggettive, perspicuamente fissato negli articoli 108 e 117.

Deve qui inoltre essere ricordata la norma generale contenuta nella prima parte dell'art. 171 del Progetto, per cui, quando un reato sia presupposto di un altro, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato. Tale disposizione trova perspicua applicazione rispetto al delitto di favoreggiamento, che ha infatti, per presupposto, la consumazione di altro reato.

300. - La prevaricazione riceve nel Progetto una sistemazione notevolmente diversa da quella del Codice vigente.

Poichè in questa parte si vogliono reprimere gli abusi dei patrocinatori, considerati nei loro rapporti con l'amministrazione della giustizia, alla cui attività essi coadiuvano, e solo indirettamente nei rapporti privati coi clienti, il Progetto fissa le due forme principali del reato, nel tradimento della fedeltà e nel millantato credito: suddistingue la prima in due ipotesi, a seconda che è richiesta l'effettiva produzione del danno, o non invece è presunto il danno o il pericolo di danno.

Sulla formulazione dei tre articoli, relativi a tre distinte ipotesi delittuose, si rileva:

a) il Progetto prevede, quale soggetto attivo dei delitti di infedeltà, oltre il patrocinatore (termine generico, che consente di comprendere ogni specie di difensore officioso o eletto, gratuito o no, semprechè, per la legge professionale, sia ammesso al patrocinio legale), anche il consulente tecnico. L'estensione è in correlazione con il mirabile sviluppo moderno delle scienze tecniche e le loro costanti ed estese applicazioni pratiche, per cui raramente accade che una controversia non importi la necessità di consultazioni scientifiche.

Deve tuttavia trattarsi di persone, a cui sia stato affidato un mandato di consulenza, poichè fondamento di questi reati è la tradita fede;

b) la collusione, nel significato tradizionale di patteggiamenti maliziosi con la parte avversaria, costituisce per il Progetto una circostanza aggravante del delitto d'infedeltà, con evento di danno privato. Invero, come si disse, la materialità del reato è costituita dal danno arrecato al proprio difeso, assistito o rappresentato mediante il tradimento dei doveri professionali; gli accordi con l'avversario non possono costituire che una modalità, manifestamente più grave, del tradimento istesso;

c) la contemporanea assistenza di parti contrarie in un istesso procedimento, dinanzi a giudice ordinario o speciale (in questa guisa il Progetto dà una nozione più esatta e comprensiva di ogni specie e stadio d'attività giudiziaria, che non il Codice vigente con l'espressione generica ed impropria « la medesima causa ») è preveduta come delitto d'infedeltà a sè stante, indipendentemente dal pregiudizio effettivo recato agli interessi del

cliente. Ipotesi aggravata di questo delitto è il cosiddetto abbandono di difesa. In entrambe le ipotesi il Progetto usa una più corretta e completa formulazione, specificando che il delitto può commettersi innanzi a giudice speciale (ed è manifesto che in tali casi si ha identica violazione dei doveri inerenti ai patrocinatori); ed anche col mezzo d'interposte persone. Notisi che con riferimento a tutte le forme di patrocinio o di consulenza, il Progetto prevede la difesa, la rappresentanza o l'assistenza di una parte.

d) la terza forma di prevaricazione, che nel Codice vigente assumeva il carattere di una truffa del patrocinatore, viene rappresentata nel Progetto, come una sottospecie del delitto di millantato credito di cui all'art. 351, contenuto nel Titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione. E' attribuita, perciò, prevalente considerazione alla denigrazione che da tali fatti deriva al prestigio dell'Amministrazione della giustizia, in concorso con la lesione dei diritti patrimoniali del cliente. L'art. 389 prevede, come soggetto attivo di questo delitto, il solo patrocinatore, attesi gli speciali rapporti, che, per le sue qualità professionali gli sono attribuiti con l'Autorità giudiziaria. Il millantato credito del consulente tecnico, anche se commesso in occasione di una controversia, nella quale egli presta opera di consulenza, rientra nella previsione generale dell'art. 351.

Per ciò che attiene alla materialità di questo reato, la diversità sostanziale, già rilevata, con il Codice vigente, consiste nel fatto che la richiesta di denaro o di altra utilità, con il pretesto di procurare il favore degli organi giudiziari o dei loro ausiliari nella causa, deve essere accompagnata dal millantato credito presso di essi.

301. — Si è già detto che il Progetto raggruppa in un'unica disposizione una circostanza comune a taluno dei delitti ora ricordati, con efficacia dirimente, mentre il Codice vigente la prevedeva specificatamente per ciascun reato, talvolta con efficacia solo di scusante.

Per i delitti di omessa denuncia o rifiuto di ufficio, di autocalamnia, di falsità giudiziali o di favoreggiamento semplice, lo art. 391 stabilisce la non punibilità di colui, che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. Trattasi, perciò, d'una applicazione estensiva e specifica della dirimente dello stato di necessità. Ogni altra forma di esenzione o diminuzione di pena preveduta nel Codice vigente, in relazione al solo vincolo del sangue, non fu ripetuta, perchè si ritenne che solo nelle suddette ipotesi delittuose e col concorso di un vero e proprio stato di necessità rispetto alla libertà od all'onore proprio o di prossimi congiunti, potesse essere riconosciuta la non punibilità dei fatti.

Attesa la più rigorosa costruzione della dirimente, il Progetto non ha riprodotto la limitazione contenuta nell'art. 215 ultima parte del Codice vigente. Notevole è altresì che questa causa discriminante si applica a tutte le forme di omessa denuncia e rifiuto di ufficio, come all'autocalunnia ed alla frode processuale. Rispetto al favoreggiamento, ne è invece limitata l'efficacia alla sola forma non aggravata di esso, giacchè mal potrebbe concepirsi una necessità di salvaguardare l'onore o la libertà, quando già fosse intervenuta sentenza di condanna, ovvero nel fatto d'agevolare il profitto di un reato.

Nell'istesso art. 391 è preveduta una causa d'esclusione del reato per i delitti di falsa testimonianza, perizia o interpretazione nel caso d'inesistenza del dovere processuale. La disposizione è analoga a quella dell'art. 215 n. 2 vigente, ma ha il pregio di essere formulata in maniera assai più chiara e di prescindere dalla necessità che il testimone, il perito o l'interprete abbiano dichiarato al giudice la qualità personale, che li rendeva incapaci. Infatti poichè il fondamento della discriminante è la inesistenza del dovere processuale di prestare la testimonianza, derivante dalla legge, non può esserne subordinata l'applicazione all'iniziativa della parte. Nell'ipotesi che il teste o perito od interprete abbia fraudolentemente dissimulato la sua condizione d'incapacità, avranno applicazione altre sanzioni penali, ma non quelle sulla falsità giudiziale, che presuppongono persone legalmente investite dell'obbligo di prestare la loro opera di concorso all'attività giudiziaria.

Notevole è la disposizione contenuta nell'ultima parte dello art. 391, che ha carattere generale e si estende a qualsiasi legge penale. Essa stabilisce che l'affinità si considera cessata per la morte del coniuge, quando non vi sia prole, e costituisce una deroga alla norma dell'art. 52 u. p. Cod. civ., autorizzata per altro dall'espressa salvezza contenuta nella norma stessa.

Il fondamento della disposizione si ritrova nel fatto che, nei casi in essa preveduti i vincoli d'affetto e le relazioni d'intimità si affievoliscono notevolmente, quando affatto non si estinguono del tutto, per modo da escludere ogni rilevante efficacia nella considerazione soggettiva di elementi o circostanze del reato.

CAPO II

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

302. — In questo Capo si contengono i delitti, che offendono l'autorità delle decisioni giudiziarie, impedendone o contrastandone gli effetti o l'esecuzione, in relazione al mani-

festo interesse nello Stato che esse abbiano regolare e compiuta esecuzione. Nell'attuale Regime, che subordina tutti i diritti e interessi privati a quelli supremi dello Stato, siffatto interesse pubblico dev'essere valutato in guisa prevalente a qualsiasi altra considerazione individualistica. Così, mentre il Codice vigente, con spirito di eccessiva benignità, attribuisce efficacia giuridica all'istinto naturale di libertà e non punisce la cosiddetta evasione semplice, il Progetto invece stabilisce l'incriminabilità di ogni forma di evasione, equiparando, agli effetti della pena, il detenuto in espiazione di pena a quello in altro modo legalmente arrestato. Attesa tuttavia l'obiettività di questo delitto in relazione all'avverbio « legalmente », che specifica la natura dello arresto, sembra manifesto che debba trattarsi di persona custodita a disposizione dell'Autorità giudiziaria e non semplicemente trattenuta per motivi di pubblica sicurezza, o per l'esecuzione di provvedimenti coattivi della Autorità amministrativa.

La violenza verso le persone o sulle cose, che nel Codice vigente è considerata elemento costitutivo del delitto di evasione, nel sistema del Progetto costituisce, invece, una circostanza aggravante.

La costituzione in carcere ha efficacia attenuante, solo rispetto all'evaso, che non avesse ancora riportato condanna: per quanto fu detto altra volta, nel sistema del Progetto deve intendersi condanna definitiva.

Si aggiungono le seguenti osservazioni:

a) l'art. 393, che rappresenta un'eccezione alla norma dell'art. 113, autorizzata dalla salvezza contenuta nell'articolo stesso, punisce l'accordo tra detenuti per evadere, ancorchè la evasione non avvenga. La disposizione corrisponde alla necessità, in altra parte ricordata, d'incriminare la preordinazione di quei reati, che hanno particolare carattere di offesa ai diritti della società e dello Stato;

b) l'art. 394 disciplina in modo autonomo il concorso nel delitto di evasione, allo scopo di prefiggere un opportuno aggravamento di penalità per i terzi, che procurino o agevolino la evasione dei detenuti. Trattasi, manifestamente, di concorso doloso, che ammette come soggetto attivo anche il pubblico ufficiale o custode. E' prevista anche un'attenuazione di pena pel caso che il colpevole procuri, entro tre mesi, la cattura o la presentazione dell'evaso. Non è invece mantenuta la minorante determinata dal vincolo del sangue (art. 228 u. p. Cod. vig.);

c) l'art. 395, con una più semplice e compendiosa formulazione, prevede l'agevolazione all'evasione da parte del custode, che il Codice vigente suddivideva in diverse previsioni. Non è invece mantenuta l'ipotesi di cui all'art. 231 p. p. del

Codice attuale, giacchè le indebite facilitazioni a detenuti, quando non cagionino l'evasione, rientrano più propriamente tra le infrazioni disciplinari.

303. — Il Codice vigente non tutela l'esecuzione degli obblighi civili derivanti da sentenza di condanna, e nella pratica accade sovente che i più accorti riescano agevolmente a sottrarsi all'adempimento di essi. Non si può invece riconoscere come sia egualmente sentito l'interesse dello Stato all'esecuzione integrale di ogni provvedimento dell'Autorità giudiziaria, ancorchè non si accompagni con il più urgente interesse al mantenimento dei vincoli di coazione personale, caratteristici dell'attività giudiziaria penale.

Alla rilevata deficienza provvede il Progetto, con la creazione di una nuova figura delittuosa, intitolata « mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice », e concernente taluni limitati casi, per cui più urgente apparisce la necessità della tutela penale.

L'art. 396 contiene due distinte ipotesi:

a) La prima, consistente nel fatto di chiunque per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali sia in corso l'accertamento dinanzi a l'Autorità giudiziaria, compie, sui proprii o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione della sentenza, qualora il fatto non costituisca delitto più grave.

Presupposto del delitto è quindi che in un giudizio, indistintamente civile o penale, sia intervenuta sentenza di condanna, che contenga l'accertamento di obbligazioni civili, ovvero che di tali obbligazioni sia innanzi l'Autorità giudiziaria in corso l'accertamento.

La materialità ne è costituita dal compimento di atti simulati o fraudolenti o di qualsiasi altro fatto fraudolento, che rendano inefficace l'esecuzione della sentenza: il delitto si avrà consumato, quindi, sol quando tale inefficacia, anche relativa, si sia verificata, per effetto dell'attività fraudolenta del colpevole.

Per l'elemento subiettivo si richiede il fine specifico di sottrarsi agli obblighi civili, nella suddetta guisa accertati, o da accertare. In difetto di tal fine, potranno eventualmente applicarsi altri precetti penali.

Infine si contiene, anche in questo articolo, una deroga alla norma sul concorso materiale dei reati, di cui all'art. 79, giacchè l'applicabilità delle sanzioni qui prevedute è ammessa, sol quando il fatto non costituisca più grave ipotesi delittuosa.

b) Nel capoverso dell'art. 396 è invece preveduta l'ipo-

tesi di colui, che in qualsiasi guisa elude l' esecuzione di provvedimenti del giudice civile, concernenti l'affidamento di minori, di altre persone incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Come è agevole rilevare, la sanzione è ristretta a quei casi, in cui, con l'interesse del privato, concorre quello pubblico, e che manifestamente meritano una più appropriata ed energica tutela penale.

Deve essere tenuto presente, a questo proposito, che il capoverso dell'art. 396 può essere coordinato con l'art. 574, concernente la sottrazione di minori. Il criterio differenziale tra le due ipotesi, che possono avere, in taluni casi, l'istessa materialità, è data dalla diversa obbiettività giuridica di essi; giacchè, mentre l'articolo in oggetto intende tutelare l'adempimento di provvedimenti giudiziali, l'art. 574 provvede invece alla tutela dei diritti di patria potestà e di tutela. L'applicazione della prima norma sarà quindi in ragione della sussistenza o no di una lesione dell'interesse prevalente dello Stato. Si ricorda pure che nell'art. 574 è contenuta la salvezza per il caso che il fatto costituisca altro reato, per cui è espressamente prevista l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 79.

304. — Fu già rilevato che nel sistema del Progetto l' inosservanza delle misure di sicurezza, per il loro carattere amministrativo, non costituisce delitto, ma importa l'applicazione più intensa di provvedimenti della stessa natura.

Tuttavia il Progetto prevede distintamente l'attività di un terzo, diretta ad agevolare l'inosservanza delle misure di sicurezza e ne crea un titolo speciale di delitto, con l'art. 398.

Su di esso si osserva:

a) la prima parte ipotizza l'agevolazione dolosa ed ammette, come soggetto attivo, qualsiasi persona, quindi anche il pubblico ufficiale, a carico del quale dovrà tuttavia applicarsi la aggravante, di cui all'art. 63, n. 1;

b) il capoverso ipotizza, invece, l'agevolazione colposa, ed ha riferimento esclusivo alle persone, che per ragion di ufficio abbiano la custodia, anche temporanea, delle persone sottoposte a misura di sicurezza;

c) entrambe le ipotesi hanno riferimento alle misure di sicurezza detentive, poichè ad esse può essere limitata la possibilità pratica di un' inosservanza, costituita dall' evasione.

CAPO III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

305. — Il Capo III comprende i delitti, che, estrinsecandosi in una privata tutela delle proprie ragioni, violano l'obbligo dei cittadini di deferire all'Autorità giudiziaria la risoluzione delle loro controversie e offendono il corrispondente interesse dello Stato d'impedire che la violenza individuale si sostituisca alla potestà pubblica. Tuttavia, anche per il Progetto, l'usurpazione dell'ufficio che appartiene all'Autorità costituisce delitto, solo quando si manifesti attraverso modi violenti.

Il Progetto mantiene quindi anzitutto, con gli articoli 399 e 400, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, disciplinandolo, nell'istessa guisa del Codice vigente, nelle due forme caratteristiche, che hanno per elemento differenziale il modo di esecuzione della violenza, la prima sulle cose, la seconda verso le persone.

Rispetto alla prima, presenterà notevoli pregi pratici la risoluzione di una tormentatissima questione, che il Progetto detta con la definizione della violenza sulle cose, corrispondente ai voti della dottrina ed agli insegnamenti della giurisprudenza. Invero è stabilito che si ha violenza sulle cose, allorchè siano stati commessi atti di danneggiamento sulle cose, o queste siano state trasformate o ne sia mutata la destinazione.

Altra differenza dal Codice vigente, che deve essere rilevata, è quella, per cui nel Progetto il reato è circoscritto ai casi, in cui si potrebbe ricorrere al *giudice*, sostituendo quest'ultima indicazione a quella di *autorità*, che era impropriamente comprensiva di qualsiasi autorità pubblica, a cui anche da leggi speciali fosse attribuita la potestà di dirimere i privati dissidi. Il Progetto perciò, alla stregua dell'obiettività giuridica del delitto, limita in questa sede l'incriminazione della privata tutela ai soli casi, in cui la violenza privata si sostituisca alla Autorità giudiziaria.

306. — Non è qui luogo a richiami storici o a rievocazione delle dibattute questioni, in ordine al duello, sia per quanto riguarda la sua incriminabilità specifica, sia per quanto attiene alla collocazione delle disposizioni penali, che vi si riferiscono.

Il Progetto punisce il duello come reato contro l'amministrazione della giustizia, così come aveva fatto il Codice vigente,

in quanto considera prevalente la violazione dell'*interesse pubblico*, rappresentata dalla sostituzione dell'azione privata a quella giuridiale. La disciplina di questa materia è conforme a quella attuale.

Nelle attuali condizioni politiche e sociali della Nazione, per cui le massime garanzie di ordine e disciplina sono offerte dallo Stato a tutti i cittadini, mentre il Progetto appresta una migliore e più efficace tutela delle lesioni dell'onore con le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo XI, ogni considerazione di ordine precipuamente romantico e tradizionale, per la non incriminabilità del duello, appare svalutata dalle superiori ragioni di carattere sociale e politico.

Fu già detto, in altra parte di questa Relazione, come per taluni reati, che hanno un'obiettività complessa, in quanto attentano in diversa guisa a svariati beni giuridici, il Progetto, agli effetti della distribuzione sistematica di essi, tenga particolare conto delle lesioni agli interessi e diritti dello Stato.

Mantenendo i cosiddetti delitti cavallereschi in questo Titolo, il Progetto aderisce perciò a siffatti principi sistematici; e nello stesso tempo intende riconoscere il valore degli elementi tradizionali e l'importanza dei sentimenti di dignità personale e di coraggio individuale, per cui le vertenze svoltesi con ossequio delle consuetudini cavalleresche, non potrebbero dar luogo alla applicazione di più gravi titoli di reato.

Sulle norme del Progetto si rileva:

a) l'equiparazione, agli effetti della pena, di qualsiasi forma di lesione prodotta in duello, ciò che è in relazione con la diversa disciplina del delitto di lesioni personali, che, nel sistema del Progetto, è unico e ammette solo circostanze aggravanti;

b) la circostanza che taluno sia stato causa ingiusta e determinante del fatto è valutata solo come aggravante a carico di costui; mentre, a favore del provocato, potrà, nei congrui casi, trovare applicazione la circostanza attenuante comune, di cui all'art. 64 n. 2; non potrebbe, invece, avere applicazione la circostanza attenuante comune di cui al n. 1 dello stesso art. 64, poichè la causa d'onore è elemento essenziale dei delitti cavallereschi;

c) è espressamente stabilita la non punibilità del sanitario, che presta la sua assistenza al duello. La risoluzione, che il Progetto offre della nota questione, corrisponde alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione;

d) l'art. 408 del Progetto, nello stesso modo dell'art. 245 vigente, determina la punibilità, a titolo di estorsione, della sfida ricattatrice. Nuova è invece la disposizione del capoverso, per cui al provocatore, se il duello avvenga, si applicano, per le lesioni o la morte dell'avversario, le norme contenute nel Titolo XI, ri-

guardante i delitti contro la persona. Infatti, così come sono esclusi da questa particolare disciplina i cosiddetti duelli irregolari, perchè obbiettivamente non corrispondenti alle forme ed alle guarentigie di lealtà prescritte dalle consuetudini cavalleresche, e riconosciute dalla legge penale, nello stesso modo ne devono essere esclusi coloro, che subbiettivamente agiscono per fini diversi da quelli, che aderiscono al senso tradizionale di difesa dell'onore.

TITOLO IV

Dei delitti contro l'ordine pubblico

307. — Il Titolo IV comprende «i delitti contro l'ordine pubblico», mantenendo la nomenclatura del Titolo V Libro II del Codice Zanardelli. L'intestazione del Titolo pone in rilievo l'oggettività giuridica delle ipotesi contenute nei due Capi: delitti contro le leggi di ordine pubblico; delitti contro la polizia di sicurezza. E' interesse della società che la vita si svolga in modo pacifico e sicuro; e tale interesse, comune a tutti i consociati, dev'essere penalmente protetto con apposite norme. E' vero che qualunque azione antigiuridica turba indirettamente la tranquillità pubblica; ma l'attività delittuosa, diretta a porre in pericolo l'ordine pubblico (che ha una comprensione più ampia di quello di ordine giuridico), dev'essere specialmente preveduta e particolarmente punita.

CAPO I

Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico

308. — Il Capo I comprende, anzitutto, l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 410).

Che cosa sia l'istigazione pubblica e la pubblica apologia, il Progetto spiega nell'ultimo capoverso dell'art. 271. Nell'art. 409 sono stati sostanzialmente riprodotti l'art. 246 e la prima parte dell'art. 247 del Codice del 1890: per l'istigazione è stato specificatamente detto che essa può avvenire anche per la commissione di contravvenzioni; ciò che del resto era implicito, anche secondo l'art. 246 dell'attuale Codice, che prevede l'istigazione a commettere un *reato*, termine comprensivo dei delitti e delle contravvenzioni.

Nell'art. 410 venne usata la dizione della seconda parte dell'art. 247, con due modificazioni importanti:

a) non ogni istigazione del pubblico alla disubbidienza delle leggi costituisce delitto: è necessario si tratti di leggi *d'ordine pubblico*. Questa limitazione sta in correlazione col

fine diretto, propostosi dal Progetto in questo Titolo, di proteggere specificatamente l'ordine pubblico. Però si potrebbe obiettare essere sempre pericoloso, per la pace sociale, permettere l'istigazione alla disubbidienza, anche di una legge di ordine giuridico.

Trattasi di vedere se non sia il caso di tornare alla formula antica, anche per tagliar corto alle probabili dispute, sulla condizione di una legge, per essere dichiarata d'ordine pubblico;

b) venne, e con ragione, soppresso l'inciso «in modo pericoloso per la pubblica tranquillità», perchè l'istigare il pubblico all'odio fra le classi sociali costituisce sempre un pericolo per l'ordine pubblico.

309. — Furono sostanzialmente modificate, nell'art. 411, le condizioni per la sussistenza dell'associazione per delinquere, disciplinata dall'art. 248 del Codice Zanardelli:

a) è sufficiente l'associazione di tre persone; se i partecipanti siano cinque o più, la pena è aumentata;

b) scopo è di commettere più delitti *qualunque essi siano*: quindi non più la limitazione qualitativa del Codice attuale.

Questo allargamento del concetto di associazione a delinquere è giustificato dal proposito di fronteggiare in modo rigoroso il gravissimo fenomeno della delinquenza associata, come quella che suscita il maggior allarme sociale,

310. — Il raddoppiamento delle pene in caso di costituzione di bande armate che scorrano le campagne e le pubbliche vie. (art. 412), si spiega con la maggior offesa della pubblica tranquillità.

Per la sussistenza delle bande armate, si è richiamata la nozione dell'insurrezione armata, data dal capoverso dell'art. 288 del Progetto. Si vedrà se debba chiarirsi che la banda deve ritenersi armata, anche quando solo uno o più degli associati portino armi.

311. — La disposizione dell'art. 413 corrisponde all'ultimo capoverso dell'art. 248 e non ha bisogno di spiegazioni.

312. — L'art. 414 riproduce l'art. 249, e comprende ipotesi di attività criminosa più tenui del concorso nel reato di associazione e favoreggiamento. Contempla, nella prima parte, il dare rifugio, fornire vettovaglie, prestare assistenza ad una o più persone partecipanti all'associazione, colla scienza di tale loro qualità e volontà libera di azione, giacchè, se chi dà il rifugio ignorasse l'esistenza dell'associazione o vi fosse costretto dalla violenza fisica o morale, non sarebbe punibile. Nell'ipotesi dell'art. 414, non andrebbe, il colpevole, esente da pena, se

il rifugiato fosse un suo prossimo congiunto, essendo stato ommesso il capoverso dell'art. 249. Nel caso però di favoreggiamento l'esenzione da pena venne ammessa (art. 391); quindi si vedrà se sia da disporla per il reato minore.

Il capoverso sancisce un raddoppiamento di pena quando il rifugio ecc. siano prestati continuativamente, cioè per più riprese.

CAPO II

Dei delitti contro la polizia di sicurezza

313. - Nell'art. 415 si danno sanzioni contro gli autori di devastazione e saccheggio, con aggravamenti di pena, determinati dal luogo, dall'oggetto, dal mezzo. Notevole è che il Progetto abbia abbandonato il criterio seguito dall'art. 252 del Codice attuale, d'irrogare la pena al «fatto diretto a portare la devastazione e il saccheggio», che, secondo i criteri dello stesso, in certi casi, non basta a costituire neppure atto esecutivo; facendo della consumazione un'aggravante. La pratica ha dimostrato come sia stato sempre difficile determinare «i fatti diretti a portare la devastazione ed il saccheggio», concetto troppo evanescente, che può dar luogo a differenti valutazioni.

Fu talora ritenuto che fosse sufficiente un discorso, una pubblicazione, che innegabilmente sono *fatti*: tal'altra, che occorressero veri atti di esecuzione, meno remoti del fine proposti dall'agente. La nuova dizione prevede il reato consumato, salvo, nella specialità dei casi, applicare la norma del tentativo.

Le aggravanti non hanno bisogno di delucidazioni.

314. - L'art. 416 riproduce la prima parte dell'art. 255 del Codice attuale, meno il periodo «ovvero minaccia un disastro di comune pericolo», che fu compreso nel successivo art. 417.

Venne formulata la riserva «se il fatto non costituisca reato più grave», giacchè, dallo scoppio delle materie esplodenti, possono derivare danni gravissimi alle persone, dei quali l'agente dovrà pure rispondere.

315. - Quando si tratti di minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione e saccheggio, si ha l'ipotesi dell'art. 417. Non è necessario che la minaccia sia fatta in pubblico, o mediante un mezzo di pubblicità: è sufficiente che sia fatta *in modo* da incutere pubblico timore. Naturalmente trattasi di un delitto meno grave del precedente ed in rapporto di reciproca esclusione.

TITOLO V

Dei delitti contro l'incolumità pubblica

316. — La formazione del Titolo dei delitti contro la pubblica incolumità fu una delle notevoli innovazioni contenute nello schema di progetto di Codice penale lasciato dall'on. Zanardelli in corso di studio nel 1883. Sino a quell'epoca, nei codici allora in vigore e nei progetti elaborati, le disposizioni, comprese dall'on. Zanardelli nel titolo distinto ora detto, erano comprese nei delitti contro la proprietà.

Ma, come l'on. Zanardelli stesso avvertiva nella relazione al progetto del 1887, era doveroso rilevare « come la sede assegnata a quei reati non fosse la più ragionevole, poichè essi colpivano, non soltanto la proprietà, ma anche le persone, dell'incolumità delle quali è giusto che la legge si mostri peculiarmente sollecita. Anzi, più ancora che nei riguardi della proprietà, essi interessano nei riguardi delle persone, ma con un carattere loro proprio, consistente nel pericolo, cui espongono intere famiglie e popolazioni, e nel conseguente allarme generale, che destano ».

La dottrina tedesca li definì delitti di comune pericolo.

Alcuni scrittori vorrebbero dare a questi reati la denominazione di reati contro la pubblica tranquillità, ma non pare che tale definizione sia adeguata, perchè la sicurezza è alquanto di obiettivo, mentre la tranquillità è un fatto subiettivo, essendo la coscienza di esser sicuro, stato di coscienza, che, nelle varie contingenze, e per molteplici ragioni, può non avere rispondenza nella realtà delle cose.

Presso di noi è prevalsa la definizione accolta nel Progetto del 1883. Ma, dall'una o dall'altra definizione, chiaro emerge il concetto generale, che presiede al raggruppamento di questi delitti: esso sta nella potenza espansiva del nocumento, che è insito in alcune attività criminose. Questo carattere di diffondibilità fa sì, che gli effetti dell'azione non si limitino alla cosa od alla persona direttamente attaccate, ma si estendano ad un numero indeterminato di persone o di cose, così che sogliono o possono conseguirne eventi, che assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico.

Le ipotesi, che il diritto antico ci ha trasmesso, di siffatti

reati, sono l'incendio, la ruina, il naufragio, la rottura di argini. Il movimento incessante dell'attività sociale, le conquiste, che in ogni campo ha conseguito l'ingegno umano sul mondo della natura, hanno creato la necessità di comprendere, tra quelle ipotesi, altri fatti aventi il medesimo carattere. Sono tutti fatti, che ledono la pubblica incolumità, e questo bene consiste, secondo un'autorevole espressione: « Nel complesso delle condizioni, garantite dall'ordine giuridico, che assicurano la vita, l'integrità personale, la sicurezza, il benessere e la proprietà, considerati come beni di tutti, indipendentemente dai singoli individui ».

Questa nozione dell'incolumità è conforme ai principi accolti dall'attuale Codice, ma giova avvertire che essa ha subito una notevole restrizione nel Progetto, il quale ha ritenuto improprio il riferire l'incolumità, oltre che alle persone, anche alle cose, mentre filologicamente la parola « incolumità » non può che riguardare la vita e l'integrità fisica delle persone.

E' sembrato, ai redattori del Progetto, che la caratteristica di questo titolo stia appunto nel pericolo, cui può essere esposto un numero indeterminato di persone, e che del danno o del pericolo alle cose il titolo debba tener conto, solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per l'integrità personale.

Questo carattere, alcune volte, è insito nel fatto e perciò non occorre farne specifica menzione, come negli articoli 418-420 p. p., 423-425 p. p. e capov. 427, 432, 433, 438, 439, 443, 445, 447 e 448.

In altri casi, invece, solo eventualmente il fatto può presentare pericolo per la pubblica incolumità, onde fu necessario indicare espressamente tale requisito per la nozione del reato: articoli 419, 421, 424, 425 ult. parte, 426, 428, 429 prima parte, 430, 431, 434, 440, 441, e 442.

Nulla è da dire per le ipotesi comprese nel novero dei reati, per i quali l'esistenza del pericolo è stata riconosciuta dal legislatore, e perciò senz'altro presunta.

Dubbi ed incertezze ha sempre suscitato l'accertamento dell'esistenza del pericolo per le altre ipotesi, dando luogo alla distinzione del pericolo in astratto ed in concreto, del pericolo subiettivamente appreso ed obbiettivamente sussistente.

Secondo il sistema del Progetto, per pericolo s'intende l'attitudine oggettiva e reale a produrre un evento, prescindendo dalle astratte eventualità e dalle sensazioni della persona, onde può dirsi accettata la massima contenuta in questa autorevole affermazione:

« E' pericolo la modificazione del mondo esteriore (risultato) volontariamente cagionata o non impedita (azione od omissione), in quanto ha potenza (attitudine, idoneità, capacità) di

produrre la perdita o la diminuzione di un bene, il sacrificio o la restrizione di un interesse (danno) ».

317. - Le caratteristiche di questo Titolo nel Progetto sono:

- a) ordinamento delle varie ipotesi delittuose, secondo il mezzo usato per la consumazione del reato;
- b) creazione di delitti non preveduti dall'attuale legislazione;
- c) ulteriore sviluppo e completamento di norme attualmente in vigore;
- d) inclusione nel titolo di delitti attualmente previsti in leggi speciali;
- e) esclusione di qualche reato previsto dall'attuale Codice;
- f) mancata riproduzione dell'art. 310 del Codice vigente, che degrada i reati d'incendio, inondazione, naufragio ecc. in danneggiamento, nelle ipotesi ivi indicate;
- g) previsione delle pene accessorie e dell'applicazione delle misure di sicurezza;
- h) gravità delle pene.

318. - L'ordinamento e classificazione dei vari delitti in due soli Capi, cui segue quello concernente le disposizioni comuni, dividendoli alla stregua dell'elemento del mezzo usato, appare evidentemente preferibile all'altro adottato dall'attuale Codice, che assume quasi sempre, a criterio di distinzione, l'oggetto direttamente preso di mira.

Preferibile, giuridicamente e praticamente.

Dal lato giuridico, infatti, riconosciuto che ragione precipua del raggruppamento dei delitti, in questo titolo, è il carattere comune di attacco alla pubblica incolumità, prevalente all'attacco alla persona o alla cosa direttamente colpita, è evidente che non può avere valore un criterio di distinzione, che ai beni od alle persone metta capo.

Si noti, però, che, nell'adottare il criterio di distinzione riferibile al mezzo, si è fatto ricorso alla fondamentale distinzione di ogni forma d'attività criminosa e non ai singoli mezzi, che essendo, per la loro varietà, indefinibili *a priori*, non consentono organiche classifiche, ed il legislatore dovrebbe contentarsi di farne elenchi casistici.

Nei rispetti della pratica, occorre appena far notare come la separazione delle varie ipotesi, a seconda del mezzo usato, renda agevole la ricerca dei vari delitti.

Giova qui ricordare che tale criterio di distinzione è adottato dal Codice, anche nei delitti contro il patrimonio.

Per la precisa comprensione di esso, deve essere messo in rilievo che, nella nozione di violenza, rientra qualsiasi energia fi-

sica, che si dirige alla cosa o alla persona ed alla quale si ricolleggi la consumazione del reato, e che, per frode, s'intende ogni mezzo, che non rientri nel concetto di violenza.

Nel Capo I « delitti commessi mediante violenza », sono compresi: la strage (art. 418); attentati mediante materie esplosive (art. 419); incendio (art. 420); danneggiamento seguito da incendio (art. 421); inondazioni, frane, valanghe (art. 423); danneggiamento seguito da inondazioni, frane, valanghe (art. 424); naufragio, sommersione, disastro aereo (art. 425); danneggiamento seguito da naufragio (art. 426); disastro ferroviario (art. 427); pericolo di disastro ferroviario, causato da danneggiamento (art. 428); attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 429); attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica o del gas, ovvero delle comunicazioni (art. 430); crollo di costruzioni, o altri disastri dolosi (art. 431); sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi posti a difesa da infortuni (art. 432); rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 433); delitti di eccessiva velocità (art. 434); delitti colposi di danno e di pericolo (articoli 435 e 436) od omissione colposa di cautele o difese contro disastri od infortuni sul lavoro (art. 437).

Nel Capo II, « delitti commessi mediante frode », sono compresi: l'epidemia (art. 438); avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (art. 439); adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440); adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441); commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442); commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443); commercio di sostanze alimentari o di cose nocive (art. 444); somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445); delitti colposi contro la salute pubblica (art. 446); commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (art. 447); agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti (art. 448).

319. — Reati nuovi sono: la strage (art. 418); l'epidemia (art. 438); il delitto di eccessiva velocità (art. 434); il crollo di costruzioni (art. 431). Di essi è dato conto nell'illustrazione delle singole disposizioni.

320. — Ulteriore sviluppo e completamento hanno avuto alcune ipotesi delittuose, per inquadrarle nelle esigenze della vita economica, commerciale, industriale dei tempi.

Così, negli articoli: 423, che prevede e tutela anche le opere di difesa contro valanghe e frane; 426, che prevede la caduta dell'aeronave; 429, che prevede l'attentato alla sicu-

rezza dei pubblici trasporti per aria; 430, che previene gli attentati agli impianti per la produzione dell'energia elettrica e del gas; 432, che contiene la sanzione per la sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni in occasione di un incendio, di una sommersione o di un naufragio, o di altro disastro o pubblico infortunio.

321. — Sono stati inclusi in questo Titolo l'attentato mediante materie esplodenti (art. 419) previsto dalla Legge 19 luglio 1894, n. 314 ed il commercio clandestino fraudolento di sostanze stupefacenti e l'agevolazione dolosa dell'uso di tali sostanze (articoli 437 e 438), in relazione agli articoli 1 e 8 Legge 18 febbraio 1923, n. 396.

In tali ipotesi di reato è evidente quel pericolo per la pubblica incolumità, che sopra è stato illustrato.

La previsione dell'attentato, punito dalla Legge 19 luglio 1894, n. 314, colmò una vera lacuna del nostro Codice, e fu sempre ritenuto delitto di comune pericolo. Recenti dolorosissimi avvenimenti hanno purtroppo dimostrato di quali funestissime conseguenze può essere causa lo scoppio di materie esplodenti.

Le norme relative al commercio degli stupefacenti e l'agevolazione dolosa dell'uso degli stessi, sono l'espressione della lotta ingaggiata contro il dilagare di un vizio, che attacca la vita fisica e morale dei cittadini, compromettendo l'avvenire della nazione, così da fare assurgere a supremo interesse dello Stato il dovere di frenarlo energicamente.

322. — L'art. 310 del Codice in vigore stabilisce che non si applicano le disposizioni relative ai reati preveduti nel Capo I (incendio, inondazione, sommersione ed altri delitti di comune pericolo), ma quelle molto, più miti, comminate pel delitto di danneggiamento, quando la cosa incendiata sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcuna altra cosa, o a pericolo alcuna persone.

Leggesi, a pag. 223 della Relazione al Re, la seguente giustificazione alla norma:

«La seconda innovazione, meritevole di un cenno speciale, è quella dell'art. 310, la cui disposizione non esisteva nel Progetto, e che mi fu suggerita dalla Commissione di revisione. Non occorrono molte parole, per farne intendere il fondamento ed i motivi; imperocchè ove, ad esempio, sia dato fuoco ad una cosa di lieve entità, senza che il fuoco si possa apprendere ad altre cose di qualche valore, e senza che alcuna cosa sia stata esposta a pericolo, vengono a mancare i caratteri dei delitti in esame, viene a mancare l'oggettività giuridica, che li contraddistingue, cioè la pubblica incolumità.

Il fatto non cesserà di essere delittuoso, ma cadrà sotto un altro titolo, e precisamente sotto quello di danneggiamento, quando si verifichino gli estremi materiali e morali, che lo rendono imputabile. La disposizione dell'art. 310 compie così l'ufficio d'integrare la nozione dei reati singoli preveduti nel Capo I, indicandone indirettamente uno degli estremi, che sarebbe stato malagevole enunciare espressamente ».

Il Progetto, non riproducendo l'art. 310, ha obbedito a vari criteri. In primo luogo, l'art. 310 fa sorgere il titolo di danneggiamento, soltanto nel caso che alcuni dei fatti preveduti nel Capo I siano commessi su cose di lilve entità.

Ora, al Progetto è sembrato che il valore della cosa direttamente attaccata dall'azione del colpevole sia irrilevante, al fine della classificazione dei reati. Così, se si appicca il fuoco ad una cappella gentilizia di grande valore, e non sorga pericolo per alcuna persona, il fatto è fuori del titolo dell'incolumità pubblica, per restare danneggiamento. Ciò del resto è indirettamente confermato nel Codice attuale, che nell'art. 424 capov. condanna, come ipotesi aggravante, i danneggiamenti su edifici pubblici.

In secondo luogo, l'art. 310 mantiene il titolo di delitto contro l'incolumità pubblica, nel caso che siano esposte a pericolo, non soltanto le persone, ma anche le sole cose, mentre, come già si è detto, il Progetto, nella nozione della pubblica incolumità, si riferisce esclusivamente al pericolo per le persone.

In terzo luogo, il Codice attuale, in alcune disposizioni degli articoli 300 a 308 prevede, come delitto contro l'incolumità pubblica, anche dei casi di danneggiamento, quando esso sia conseguenziato da pericolo per le persone, ed il Progetto, con una visione sintetica ed integrale del problema, disciplina, accanto alle figure tipiche di reati contro l'incolumità pubblica in cui il pericolo è presunto, le ipotesi secondarie, ma autonome, di danneggiamento, a cui seguono, come effetto non voluto, alcuni dei fatti costitutivi le figure tipiche anzi dette, differenziandoli dalle medesime, in quanto il pericolo non è presunto, ma deve essere dimostrato.

Questo sistema realizza un miglioramento tecnico sul Codice attuale, perchè dà risalto alla diversità morfologica delle diverse figure di reato, e si rende conto che, non soltanto per le figure previste negli articoli 300 a 308, ma anche per quelle previste nel capo successivo del Codice attuale, è possibile la previsione di danneggiamento, accompagnato dal pericolo per le persone, accanto alle figure tipiche contro la pubblica incolumità.

Così, accanto alla figura d'incendio (art. 420), il Progetto prevede il danneggiamento seguito da incendio (art. 421); ac-

canto al delitto d'inondazione, frane o valanghe (art. 423), prevede il delitto di danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe (art. 424); accanto al delitto di naufragio, sommersione o disastro aereo (art. 425), prevede il danneggiamento seguito da naufragio (art. 426); accanto al disastro ferroviario (art. 429), prevede il pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 428).

L'esplicita previsione dell'aggravamento della pena nelle ipotesi degli articoli 421, 424, 426 e 428, quando dal danneggiamento consegua l'incendio, il naufragio, l'inondazione od il disastro, rende ancora più palese la precisa distinzione affermata dal legislatore, per gli elementi obbiettivi e subbiettivi dei fatti costitutivi di danneggiamento con pericolo per la pubblica incolumità, e che rientrano in questo Titolo, solo quando l'esistenza di tale pericolo è dimostrata, e dei fatti, nei quali il pericolo è senz'altro presunto dal legislatore. E' chiaro, invero, che l'evento non voluto, se è preso in considerazione per aggravare la pena, non vale a spostare la natura ed il titolo del reato.

E' stato escluso, da questo Titolo, il reato previsto dall'art. 326 del vigente Codice (procurata deficienza di sostanze di largo o comune consumo), che è stato riprodotto nell'art. 500, perchè l'obbietto tutelato, in tale ipotesi, è specificamente la pubblica economia.

323. — Senza dubbio, gravi e molto spesso gravissime sono le pene comminate per questi delitti. Per la strage (art. 418) e per l'epidemia, quando ne derivi la morte di più persone, (art. 438 capov.) è prevista la pena di morte.

Ma la coscienza pubblica non può non approvare il rigore usato dal Progetto, per difendere la società attaccata nei suoi elementi di vita e per reprimere fatti che, nella storia delle scelleratezze umane, segnano capitoli di terrore e di dolore, che suscitano irrefrenabile sdegno, capace, qualche volta, di eccitare le moltitudini, fino a tentare di fare giustizia sommaria dei colpevoli.

Completamento delle sanzioni penali sono le disposizioni contenute nel Capo III del Titolo (articoli 449 e 450), con le quali sono previste le pene accessorie e le misure di sicurezza, che conseguono alla condanna per alcuni delitti compresi nel Titolo. Tali norme complementari, come meglio si specificherà in seguito, sono in relazione alla gravità delle pene e all'indole dei delitti.

CAPO I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

324. — Delitto di nuova creazione può ritenersi la strage, perchè nuova e peculiare configurazione riceve nel Progetto. Il Codice in vigore prevede, nell'art. 252, il delitto di eccitamento alla guerra civile, che può prendere tre aspetti, dando luogo a tre diverse figure, fra di sè equivalenti ed ugualmente considerate, ai fini penali, dal legislatore: l'eccitamento alla guerra civile, l'eccitamento alla devastazione o al saccheggio e l'eccitamento alla strage. Spesso fu oggetto di critica tale concetto di equivalenza, perchè, se la guerra civile richiama alla mente l'idea di un complotto politico, la devastazione, il saccheggio o la strage sembrano riannodarsi, piuttosto, a concetti di aggressioni selvaggio alla proprietà od alle persone.

Il Progetto, tenendo appunto presente tale distinzione sostanziale dei fatti, colloca la guerra civile (art. 290) tra i delitti contro la personalità dello Stato; la devastazione ed il saccheggio (art. 415) tra i delitti contro l'ordine pubblico; e la strage (art. 418) tra i delitti contro l'incolumità pubblica.

Ma non si arresta qui la parte nuova della formulazione del delitto di strage. Perchè, mentre l'art. 252 prevede un attentato, « fatto diretto a portare la strage », ed aggrava la pena se l'autore consegua, in tutto o in parte, l'intento, il Progetto offre la nozione del reato perfetto, salvo l'applicazione delle norme sul tentativo. E tale nozione è riposta nell'elemento subiettivo-finalità di uccidere più persone -, nell'evento - morte di almeno due persone - e nel mezzo - atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità -.

Saranno da considerarsi atti aventi tale specifica attitudine tutti quelli che, per la violenza cui si accompagnano, le non prevedibili conseguenze, e l'incalcolabile diffusione che possono assumere, attaccano, colpiscono o mettono in pericolo la pubblica incolumità.

Per la strage è comminata la pena di morte, ma si applica l'ergastolo se ne derivi la morte di una sola persona.

325. — L'importante disposizione dell'art. 419 trae origine, come già si è fatto rilevare nelle considerazioni generali, dalla Legge 19 luglio 1894, n. 314 sui reati commessi mediante materie esplodenti.

La prima parte dell' articolo riproduce sostanzialmente l' art. 2 della legge speciale, che è del seguente tenore :

« Chiunque, al solo fine d' incitare pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali od incendiari, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni ».

Il Progetto modifica la disposizione in un punto fondamentale, perchè non richiede l' estremo del fine d' incitare pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, ma determina la sussistenza del reato nel fatto di chi colloca, lancia, fa scoppiare ecc., in modo da far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità. Ad un elemento subbiettivo, insomma, sostituisce un elemento obbiettivo: « in modo da far sorgere pericolo per la pubblica incolumità ».

Il Progetto prende in considerazione l' elemento soggettivo del fine di attentare alla pubblica incolumità nel capoverso dello stesso art. 419, che punisce la fabbricazione, l' acquisto o la detenzione di talune delle materie indicate nella prima parte della disposizione, ovvero sostanze, che servano alla composizione o fabbricazione di esse. Tale capoverso è derivato dall' art. 1 della legge speciale.

Il Progetto si è allontanato dal sistema della legge speciale, perchè le due ipotesi sono del tutto diverse per la loro gravità.

Il collocamento, il lancio, lo scoppio di materie esplodenti sono fatti così gravi, che, quando avvengono in modo da far sorgere pericolo per la pubblica incolumità, debbono essere senz' altro puniti, prescindendo dal fine, che l' agente si proponeva.

E' giusto, invece, tener presente tale fine e considerare i fatti tra i delitti contro la pubblica incolumità, solo quando contro questo bene sono i fatti diretti, se si versa in semplici ipotesi di detenzione, fabbricazione, acquisto delle materie indicate nella prima parte della disposizione, ovvero di sostanze, che servano alla composizione o fabbricazione di esse.

La considerazione del fine era altresì doverosa in questa seconda ipotesi, perchè solo da essa trae ragione la speciale autonoma configurazione delittuosa conferita a fatti, che diversamente sarebbero o atti preparatorii, o materia di contravvenzione.

326. - L' art. 420, che prevede e punisce l' incendio, comprende l' ipotesi della prima parte dell' art. 300 e la disposizione dell' art. 308 del Codice in vigore.

Nella parte prima dell' art. 420 del Progetto è notevole la semplificazione raggiunta nella formulazione tecnica della norma, perchè, in luogo di dare la nozione del reato, accennando alla mate-

rialità di esso (appicca fuoco) ed agli oggetti su cui deve cadere, si identifica il fatto delittuoso con la frase « cagionare l'incendio », lasciando al giudizio del magistrato la determinazione degli elementi dell'incendio, già da tempo materia di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Il Progetto, così, si astiene dal limitare il concetto di incendio, in rapporto alle cose prese di mira, aderendo all'opinione che ben può ritenersi l'incendio anche quando gli oggetti, cui fu appiccato il fuoco, non sono di notevole importanza, se grande fu il pericolo, che ne derivò per la pubblica incolumità: *incendium est delictum, quo ignis periculosus excitatur*.

Nel capoverso, che prevede il caso di chi cagiona l'incendio della cosa propria, la condizione di punibilità, invece di essere espressa con i richiami specifici dell'art. 308 del Codice in vigore, è risposta nel generico pericolo per la pubblica incolumità, la cui essenza è presupposto di tutto il Titolo.

Giova qui porre in evidenza la ragione, per la quale l'incendio della cosa propria è incriminabile solo a condizione che si provi essere derivato dal fatto pericolo per la pubblica incolumità, condizione, che è ripetuta per l'ipotesi analoga del naufragio della cosa propria (art. 425 ultima parte del Progetto.).

La condizione potrebbe, invero, apparire ingiustificabile, perchè, posto che l'incendio, la sommersione, il naufragio, hanno in sè quel carattere di diffondibilità del danno, che li fa ascrivere tra i delitti contro la pubblica incolumità, non si comprende la diversità di trattamento tra la ipotesi che oggetto dell'incendio, della sommersione e del naufragio sia la cosa altrui e l'ipotesi che tali fatti cadano sulla cosa propria.

Ma la distinzione accolta dal Progetto ha fondamento in adeguata ragione giuridica, che è la seguente: l'incendio, la sommersione, il naufragio presentano pericolo per la pubblica incolumità nel maggior numero dei casi, ed in questa considerazione dell'*id quod plerumque accidit* è riposta la giustificazione della inderogabile presunzione ammessa dal legislatore, che senz'altro punisce quei fatti come delitti contro l'incolumità pubblica, se cadono su cosa altrui, perchè in tal caso concorre altresì la violazione dell'altrui diritto. Nell'altra ipotesi, invece, difetta questo estremo dell'illecito obbiettivo della condotta dell'agente, onde non sembrò opportuno far prevalere la presunzione a quello che realmente avviene, caso per caso, e perciò l'incriminabilità del fatto fu subordinata alla specifica dimostrazione del pericolo per la pubblica incolumità. In questo secondo caso, insomma, occorre conciliare l'esercizio del diritto del proprietario con la tutela della pubblica incolumità, il che si poteva conseguire soltanto col subordinare tale tutela al concorso di un pericolo effettivo.

Si è già detto, nelle considerazioni generali, che il Progetto prevede, in questo Titolo, alcuni casi di danneggiamento, quando dal fatto sorga pericolo per la pubblica incolumità, e si è illustrata l'importanza di tale sistema.

La disposizione dell'art. 421 è la prima, che rientra in tale speciale previsione, ed in essa, meglio ancora che nelle successive (articoli 424, 426, 428), è messo in evidenza il valore decisivo dell'elemento soggettivo (al solo scopo di danneggiare la cosa altrui), per distinguere queste ipotesi delittuose dalle forme tipiche di delitti contro la pubblica incolumità, cioè l'incendio, la sommersione ed il naufragio, il disastro ferroviario.

327. — Nell'art. 422 sono fuse le ipotesi di aggravamento previste nel capoverso dell'art. 300 e l'ipotesi delittuosa prevista nella prima parte dell'art. 304 del Codice in vigore. In proposito è opportuno ricordare che è stata rilevata da tutti l'incongruenza del disposto dell'art. 304 del Codice vigente, che punisce l'appiccato incendio a navi od altri natanti con pena minore (da tre a dieci anni) di quella comminata per ogni altra ipotesi di incendio aggravato (da cinque a dieci anni).

Il Progetto, perciò, pone quell'ipotesi delittuosa nella sua sede adeguata, cioè tra le aggravanti.

Nell'elenco delle circostanze vi sono nuove previsioni, in corrispondenza della moderna attività industriale e commerciale (areo-navi, manufatti destinati al convogliamento delle acque, ecc.). Si estende altresì egualmente l'aggravante per l'incendio (nelle due ipotesi degli articoli 420 e 421) relativo alle foreste, anche ai boschi ed alle selve, non solo per la importanza, che esse hanno nel patrimonio nazionale, ma anche perchè il fuoco appiccato ad esse presenta quel maggior pericolo di diffondibilità, che è proprio degli incendi delle foreste.

328. - Non ha bisogno d'illustrazione l'art. 423, che ha il pregio di maggiore compiutezza in rapporto all'art. 302 del Codice in vigore, sia perchè precisa i mezzi di consumazione del reato, sia perchè tutela, non solo le opere difensive contro acque, ma anche contro valanghe o frane, e prevede l'evento di ogni altro disastro, oltre che dell'inondazione.

L'art. 424 prevede l'ipotesi minore di danneggiamento alle opere indicate nell'art. 423, quando dal danneggiamento derivi il pericolo d'inondazione o disastro. Se l'inondazione o il disastro si verificano, la pena è aumentata.

329. - Nella disposizione dell'art. 425 sono comprese le ipotesi degli articoli 304, 306 e 308 del Codice in vigore.

Al naufragio e alla sommersione di una nave o di altro e-

diffizio natante, si è aggiunta la previsione della caduta di un'aeronave di altrui proprietà. In correlazione di quanto si è disposto nel caso di incendio (capoverso art. 420), anche qui è stabilito che il reato sussiste nel caso che il colpevole cagioni il naufragio o la sommersione di una nave o di altro natante, ovvero la caduta di un'aeronave di sua proprietà, se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Giova osservare che il Codice in vigore, nell'art. 306, prevede un delitto di pericolo (prima parte) ed un delitto di danno (capoverso) e limita i mezzi, con i quali, nell'uno e nell'altro caso il delitto può essere consumato, ossia distruggendo, rimuovendo e facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifici.

Il Progetto, con maggiore esattezza giuridica, distingue la ipotesi di delitto di danno (art. 425), nella quale il pericolo per la pubblica incolumità è senz'altro presunto, dall'ipotesi di delitto di pericolo (art. 426), nella quale l'applicabilità della disposizione è subordinata alla prova del pericolo per la pubblica incolumità. E non limita ai mezzi indicati dal vigente Codice la possibilità di consumazione del reato, non essendo logicamente ammissibile tale limitazione in tempi di continuo progresso nel campo della tecnica; assume invece, opportunamente, quei mezzi fraudolenti a ragione di aggravamento.

330. - Le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 riguardano i delitti di disastro ferroviario, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento e gli attentati alla sicurezza dei trasporti.

Per esse occorre notare:

a) come già per l'incendio, inondazione, sommersione, naufragio, il legislatore distingue l'ipotesi di chi cagiona il disastro (art. 427) e di chi commette fatti di danneggiamento, che fanno sorgere il pericolo di disastro (art. 428);

b) il Progetto si astiene, in conformità del sistema adottato dal Codice in vigore, di definire che cosa sia il disastro ferroviario, perchè è comune insegnamento che esso debba consistere in evento, che colpisca collettivamente, con effetti straordinariamente gravi o complessi ed estesi, le cose o le persone tutelate dalla legge, generando pubblica commozione.

Soccorre anche qui il ricordo di quanto è detto nelle considerazioni generali sull'essenza dei reati contro la pubblica incolumità: la diffondibilità dell'evento, criterio fondamentale per adeguare al fatto i termini suggeriti da qualsiasi definizione della dottrina e della giurisprudenza.

331. - La disposizione dell'art. 430 è tra quelle, che hanno maggiormente sviluppato gli elementi di analoghe disposizioni.

del Codice in vigore (articoli 315 e 317), in rapporto alla nuova imponente attività industriale del Paese.

Gli articoli vigenti riguardano solamente le macchine, gli apparecchi, i fili, il servizio telegrafico, le vie ed opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua.

Il Progetto invece, con l'art. 430, tutela la sicurezza degli impianti per la produzione di energia elettrica e di gas destinati alla illuminazione od alle industrie, e la sicurezza di opere, apparecchi od altri mezzi destinati alla trasmissione di energia elettrica o di gas, nonchè quella delle pubbliche comunicazioni.

La sussistenza del reato è subordinata alla condizione, che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto derivi un disastro, la pena è aumentata.

332. — Nuova è la disposizione dell'art. 431 ed ha carattere completo, perchè prevede non solo il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ma altresì ogni altro disastro.

Il Progetto si è preoccupato che nella multiforme vita moderna possa verificarsi un disastro, il quale non sia precisamente compreso nelle ipotesi specifiche espressamente formulate in questo Titolo ed ha aggiunto questa ipotesi generica, che consente di tutelare, in ogni caso, la pubblica incolumità. Il fatto, appunto, rientra nella norma dell'art. 431, se ne derivi pericolo per la pubblica incolumità.

333. — La disposizione dell'art. 432 trae origine dall'art. 307 del Codice in vigore, ma contiene una notevole innovazione. Il Codice prevede, come elemento del reato, il fine d'impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione, una sommersione od un naufragio. Il Progetto, invece, ritiene sufficiente che il fatto sia commesso in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione. Basta, insomma, l'elemento comune della volontarietà, sotto il riguardo subiettivo, mentre obbiettivamente occorre solo che il fatto si verifichi in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione.

La gravità di questi avvenimenti è tale, da giustificare l'incriminazione di tutti quei fatti, che anche solo potenzialmente siano capaci d'impedire che i mezzi predisposti per fermarne il corso od attenuarne le conseguenze raggiungano il loro effetto.

Trattasi di delitto di pericolo, e perciò per il perfezionamento dello stesso, non è necessario che effettivamente si dimostri avere i fatti preveduti dal legislatore prodotto un danno qualsiasi.

La norma del Progetto è altresì più completa, sia nella previsione dei disastri, in occasione dei quali il reato può verificarsi, che nell'indicazione dei fatti, in cui la condotta criminosa può estrinsecarsi.

334. — Nuova è altresì la disposizione dell'art. 433, ed è facile intenderne la necessità e l'importanza.

La nuova legislazione sul lavoro è una delle più nobili manifestazioni della civiltà dei nostri tempi, ed essa è ricca di norme rigorose, per impedire, nella maggiore misura possibile, disastri od infortuni sul lavoro.

Dopo avere imposto tante cautele, tante opere di prevenzione, occorre ben punire severamente chi ad esse attenta, rendendo frustranea la maggiore difesa della fatica umana; ed a questa necessità risponde l'art. 433 del Progetto, che punisce chiunque rimuove o danneggia impianti, apparecchi o segnali, destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.

Se dal fatto derivi un disastro od un infortunio, la pena è aumentata.

335. — Il delitto di eccessiva velocità merita speciale illustrazione, sotto l'aspetto della politica criminale, e nei riguardi della configurazione giuridica, che gli viene conferita dal Progetto nell'art. 434.

Sotto il primo aspetto, occorre ricordare che lo sviluppo dell'attività dei trasporti in genere e di quelli automobilistici in specie, nelle sue molteplici forme, costituisce senza dubbio uno degli strumenti più utili della vita contemporanea, pulsante d'attività innumerevoli, che richiedono la massima celerità nei movimenti delle persone e delle cose.

Questo meraviglioso sviluppo trova però un nemico contro sé stesso e contro gli altri negli eccessi deplorabili, ai quali, sfruttando le possibilità di velocità, che consentono i veicoli moderni, molti si danno, producendo gl'infortuni, che spesso si verificano e che molte volte assumono la forma e la gravità di disastri veri e propri.

Nessuno osa negare le giuste esigenze della rapidità del traffico, ma nessuno penserà mai che il rispetto di tali esigenze non possa conciliarsi con la tutela della sicurezza delle vie di comunicazione e dell'integrità delle persone.

E' questo il cardine del problema.

Il legislatore italiano cominciò a tenerlo presente in diritto privato, sanzionando una presunzione di colpa a carico del conducente o del proprietario, che rende più facile il risarcimento del danno a favore delle parti.

Come si apprende dai lavori preparatori, l'art. 5 della Legge 30 giugno 1912, n. 739, ebbe appunto origine dalla necessità di eliminare la frequenza dei disastri automobilistici, assicurare l'incolumità dei cittadini e rendere possibile l'accertamento dei casi di colpa, mentre le disposizioni sino allora in vigore lasciavano assai spesso, di fronte al danneggiato, il

solo conducente insolubile. Molto si discusse sul fondamento della nuova disposizione (causalità obbiettiva, presunzione di colpa, abuso o conflitto di diritto, rischio del proprietario); ma certo in essa si contiene una profonda innovazione del Codice civile, perchè la responsabilità prescinde dal rapporto institorio ed inerisce al solo diritto di proprietà o al fatto d'essere conducente. Seguì il regolamento di polizia stradale 31 dicembre 1913, n. 3043, che, oltre a contenere norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche (gli articoli 11 e 236 regolano specialmente la velocità) e a riformare nell'art. 79 la norma dell'art. 5 della Legge 30 giugno 1912 n. 739, estendendola ai proprietari e conducenti di tutti i veicoli, reca un'importante disposizione completiva del Codice penale nell'art. 28, perchè non solo prevede e punisce, a titolo di contravvenzione, il conducente, che in caso d'investimento di persone si sia dato alla fuga, ovvero abbia abbandonato senza soccorso le persone investite, ma sanziona altresì che negli stessi casi, se l'investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla persona investita, le pene comminate dal Codice penale non potranno essere inferiori alla metà del massimo.

Il progetto Ferri, nel n. 17 dell'art. 24, tra le circostanze che determinano una maggiore pericolosità del delinquente, pone l'ipotesi che nei delitti colposi si sia cagionato il danno in circostanze, che lo rendevano molto probabile e facilmente prevedibile. E nella relazione è detto: «In taluni casi, che si avvicinano al così detto dolo eventuale, l'autore colposo del danno rasenta la vera e propria delinquenza: l'automobilista, che lancia la sua macchina a velocità eccessiva in luoghi frequentati, non ha l'intenzione precisa e positiva di ferire od uccidere qualcuno, ma non può tuttavia non pensare alla grande probabilità che ciò avvenga. E se, malgrado questo pensiero indeterminato, continua la marcia vertiginosa, ... evidentemente è un individuo pericoloso, che, ove il danno si verifici, deve incontrare un'adeguata e più rigorosa sanzione repressiva».

L'attuale Progetto, riconosciuta l'insufficienza delle norme in vigore a frenare gli abusi, crea il delitto di eccessiva velocità.

Esso è configurato come delitto di pericolo, ossia come delitto, alla cui consumazione non si richiede una lesione, un danno effettivo, bastando il fatto generatore dello stato di pericolo.

Ed è delitto doloso: il dolo consiste nella cosciente volontà di porre in pericolo, con l'eccessiva velocità, nei modi e nei casi indicati dalla norma, la pubblica incolumità. Ricorre

insomma, in quest'ipotesi, la nozione del dolo di pericolo, illustrata dalla più recente dottrina straniera ed italiana.

Gli estremi del delitto sono i seguenti:

a) lo spingere un veicolo, qualunque esso sia, a velocità eccessiva;

b) in modo da far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità;

c) in luogo abitato o in tempo di pubblico concorso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) si completano a vicenda, rendono manifesto che il materiale del delitto sta nell'attentato alla pubblica incolumità mediante la velocità eccessiva, e che la velocità eccessiva solo allora potrà essere assunta ad elemento di questo reato speciale, quando sia giudicata tale, da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Devesi perciò ritenere — essendo ben chiaro il pensiero dei redattori del Progetto — che la determinazione dell'eccessiva velocità prescinde dai limiti dei regolamenti generali o locali, che fissano nei vari casi i limiti minimi e massimi di velocità. Tali regolamenti potranno fornire elementi del giudizio, ma la determinazione dell'eccessiva velocità, nelle ipotesi concrete di fatto, è affidata al giudice, che deve valutare quando il « modo » di correre del veicolo fa sorgere il pericolo per la pubblica incolumità. E', insomma, assolutamente da bandire il timore che la grave sanzione dell'art. 434 del Progetto riguardi il semplice fatto di violare le norme regolanti la velocità dei veicoli.

Può intanto verificarsi che dall'eccessiva velocità, come effetto non voluto dal conducente, derivi la morte o la lesione di una o più persone, e per tali ipotesi il Progetto dispone pene severe nei capoversi dell'art. 434.

E' opportuno infine notare :

a) la responsabilità penale è a carico del conduttore del veicolo e non già del proprietario, quando questi non abbia concorso nel delitto. A carico del proprietario sta soltanto, in tale ipotesi, la responsabilità civile, a norma della legge in vigore;

b) quando non sia applicabile l'art. 434 per difetto delle condizioni ivi previste, può bene l'eccessiva velocità realizzare una forma di colpa, che a tale titolo può rendere punibile il fatto, quando abbia cagionato un evento dannoso.

Così, per esempio, se una persona lanci ad eccessiva velocità un veicolo su una strada non abitata e produca la morte o la lesione personale di un individuo, che stia sulla strada o in veicolo, risponderà per omicidio colposo, ovvero di lesione personale colposa, con le pene stabilite nel Progetto per questi delitti.

336. — Non hanno bisogno d'illustrazione gli articoli 435, 436 e 437 del Progetto, tanto sono chiari nella loro linea semplice e precisa.

Come apparisce evidente dalle singole disposizioni prese in esame, per i delitti preveduti in questo Capo, risulta, meglio che in altre parti, la distinzione fra delitti di danno e delitti di pericolo, ossia tra delitti alla cui perfezione occorre il verificarsi di un evento, e delitti, che sussistono per il solo fatto che fu creato uno stato di pericolo. Tale distinzione è tenuta nel Progetto presente, nel formulare le norme di punibilità delle ipotesi colpose.

E' opportuno avvertire che, essendo la responsabilità a titolo di colpa un'eccezione nella legislazione penale, ove essa non sia espressamente preveduta e sanzionata, non può essere affermata dal giudice. Ne discende che, anche per questo Titolo, i fatti considerati come reati, saranno punibili a titolo di colpa, solo se compresi tra quelli indicati negli articoli 435, 436 e 437.

Per i delitti colposi di pericolo è notevole la sanzione del capoverso dell'art. 436, che opportunamente aggrava il minimo della pena, quando il colpevole abbia trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

L'art. 437, nel precisare le colpose omissioni di cautele contro disastri ed infortuni, ha riferimento sia all' art. 432, che all'art. 433.

CAPO II

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

337. - Questo Capo s' inizia col gravissimo delitto di epidemia, come il precedente s'inizia col delitto di strage.

Anche per il delitto di epidemia, come per la strage, è comminata la pena di morte, quando dal fatto derivi la morte di più persone.

Negli altri casi la pena è quella dell'ergastolo.

Le considerazioni prospettate per giustificare le gravissime pene comminate per la strage valgono anche per il delitto di epidemia; con questo rilievo in più, che, se la tristissima, malvagia insidia di chi cagiona un'epidemia vale quanto la bestiale, feroce violenza di chi cagiona una strage, certamente la potenza diffusiva della epidemia è anche maggiore di quella della strage.

Il Progetto non definisce che cosa sia l'epidemia, ma è noto che essa si verifica, quando una malattia colpisce, nel me-

desimo tempo, per una durata più o meno lunga, gli abitanti di un paese, di una città, di una regione.

Il mezzo di consumazione del reato è la diffusione di bacilli o germi o di altri microrganismi patogeni.

Come è facile comprendere, trattasi di un mezzo di somma, forse insuperabile pericolosità.

Le moderne ricerche scientifiche, con faticoso, qualche volta eroico lavoro, strapparono ai misteri della natura il segreto di gravissime malattie, la cui origine è nell'attacco di micidiali microrganismi. La ricerca tende ad individuarli prima, trovare il mezzo di ucciderli poi, per debellare il male.

Per quest'ardua attività scientifica è indispensabile la cosiddetta cultura dei bacilli, anche perchè spesso gli uni servono per combattere e vincere gli altri.

Purtroppo può verificarsi il caso che di tali bacilli, germi o microrganismi, belve umane si servano per provocare un'epidemia, e perciò il fatto è stato preveduto dal legislatore con la gravissima sanzione dell'art. 438.

338. - Gli articoli 439, 440 e 441 del Progetto regolano e sistemanò più razionalmente la materia degli articoli 318 e 319 del Codice in vigore, distinguendo i vari casi ivi preveduti.

L'art. 318 reca eguale sanzione per l'avvelenamento delle acque potabili o sostanze destinate all'alimentazione e per la corruzione o adulterazione delle stesse, mentre sia gli estremi dei due reati, che la pena adeguata debbono essere diversi, perchè l'avvelenamento è per sè stesso pericoloso alla salute, e non vi è bisogno che si aggiunga la condizione di pericolosità, che è necessaria per l'altra ipotesi; per le gravissime conseguenze che produce, l'avvelenamento deve essere punito più severamente degli altri casi di corruzione od adulterazione.

In tali sensi dispone il Progetto negli articoli 439 e 440, precisando altresì che i fatti debbono avvenire prima che le acque o le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo, perchè, solo in tale ipotesi il pericolo od il danno assumono il carattere di diffondibilità, che, come si è visto, è essenziale a questi reati.

Per l'avvelenamento, che produce la morte di più persone, è comminata la pena di morte, perchè il fatto è purtroppo equivalente alla strage ed alla epidemia.

Nell'art. 440 è da notare l'aumento di pena per l'ipotesi che siano adulterate o contraffatte sostanze medicinali, essendo evidente il maggior pericolo di danno, che nel fatto è insito.

L'art. 441 punisce più lievemente il caso di contraffazione od adulterazione di cose destinate al commercio, che non siano sostanze alimentari o medicinali, ipotesi alla quale l'art. 319 del

Codice in vigore usa trattamento penale identico alle altre, evidentemente più gravi.

339. - Il Progetto, sempre seguendo il sistema di distinguere le varie ipotesi regolate con non giustificabile criterio di uniformità dal Codice in vigore, stacca dall'art. 319 quella del commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, e la regola specificamente nell'art. 442, precisando gli elementi del reato :

- a) difetto di concorso nei reati degli articoli precedenti;
- b) detenzione delle cose per il commercio, porle in commercio, distribuirle per il consumo;
- c) avvelenamento, corruzione od alterazione o contraffazione delle cose ad opera di altri.

È notevole la locuzione « detiene per il commercio » in luogo di quella « pone in vendita » usata dal Codice in vigore. È da ricordare, infatti, che vi è disputa se tale locuzione significhi quel complesso di fatti, che mettono capo ad una esposizione in vendita, poco importando che vi sia stato alcun compratore, o se piuttosto debba ritenersi che si verifichi l'estremo voluto dal legislatore, solo quando vi siano state realmente delle vendite.

Il Progetto giustamente ritiene che il pericolo per la pubblica salute vi sia già col fatto della esposizione in vendita, e, ad evitare discussioni, ha usato una locuzione, che non lascia luogo a dubbio; chè anzi va anche oltre, perchè detenere per il commercio non implica la necessità di esporre le cose per la vendita. Le cose invece possono anche essere conservate nei magazzini ed il reato sussistere egualmente, quando risulta che la loro destinazione era « per il commercio ».

Quanto alle altre due frasi « porre in commercio » ovvero « distribuire per il commercio », è da ricordare che al vigente Codice si muove appunto di non aver usato la locuzione « mettere in circolazione » adottata dalle leggi tedesche, come quella che comprende anche tutti quei mezzi, pei quali si porgono le cose all'uso comune, a titolo gratuito o remuneratorio estraneo al commercio.

Le due locuzioni usate dal Progetto sono evidentemente comprensive di ogni ipotesi di messa in circolazione.

340. — Negli articoli 443 e 445 sono trasfuse le disposizioni dell'art. 59 della legge sanitaria e 321 del Codice penale riguardanti il commercio o somministrazione di medicinali guasti, e la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

Notevole innovazione portata dal Progetto è quella di ammettere che i reati previsti nei due articoli possano essere commessi da chiunque, e non solamente dai farmacisti o droghieri autorizzati, come invece è disposto dalle leggi in vigore.

E la giustificazione della novità è evidente: qui la ragione speciale delle norme sta nel genere che si somministra, atto a produrre gravissimi danni, e non nella qualità della persona. E' opportuno anzi notare che il difetto nel venditore delle qualità, che la legge richiede per l'esercizio di questo speciale commercio, presenta senza dubbio pericoli maggiori per la salute pubblica.

341. — L'art. 444 del Progetto riproduce sostanzialmente l'art. 320 del Codice in vigore, ma fa la distinzione tra sostanze destinate all'alimentazione ed altre cose non destinate all'alimentazione.

Per le prime il reato è perfetto, quando le sostanze siano detenute per il commercio, poste in commercio o distribuite per il commercio, e solamente la pena è diminuita, se la qualità nociva sia nota alla persona, che le acquista o le riceve.

Per le seconde, invece, la sussistenza del reato è subordinata alla condizione che il colpevole non abbia dato notizia del pericolo alla persona, che le acquista o le riceve.

La ragione della diversità di trattamento è evidente, perchè nel primo caso la bontà e la sanità dell'alimentazione è di pubblico interesse, attinente all'integrità fisica dei cittadini, onde anche il consenso di costoro ad acquistare ed a conservare quelle sostanze non può valere a discriminare il fatto illecito altrui.

Si noti altresì che nella seconda ipotesi l'esclusione del reato si verifica solo quando colui che vende, pone in commercio o distribuisce le cose abbia dato notizia del pericolo alla persona, che le acquista o le riceve, e non anche quando tale persona, abbia *aliunde* codesta notizia. La norma evidentemente si ispira alla tutela della sincerità nei rapporti commerciali, e vuole altresì che l'interessato non abbia incertezze sulla qualità delle cose che acquista, avendo le notizie relative da chi fornisce le cose pericolose.

342. - Non ha bisogno d'illustrazione l'art. 446, che prevede i delitti colposi contro la salute pubblica.

Occorre solo mettere in rilievo che, mentre pel Capo I. — delitti di comune pericolo commessi con violenza — il Progetto prevede la responsabilità a titolo di colpa solo per ipotesi delittuose espressamente indicate, per questo secondo Capo, tutti i fatti ivi preveduti sono puniti anche se commessi per colpa, salvo la diversa misura della pena stabilita nelle due parti dell'art. 446.

La ragione di questo differente trattamento di fatti contro la pubblica incolumità previsti nei due Capi è intuitiva, essendo riposta nella circostanza che alcuni dei delitti, commessi con vio-

lenza, come la strage, sono configurati in modo che l'elemento subbiiettivo esclude la possibilità che possano i fatti, che ne formano il materiale, essere incriminati a titolo di colpa, restando nella categoria dei delitti contro l'incolumità.

Così appunto nella strage l'elemento subbiiettivo sta nella finalità di uccidere più persone, perchè solo in tal caso si ha, anche sotto il rispetto subbiiettivo, l'attentato alla pubblica incolumità, e di conseguenza non è possibile ipotizzare tale reato commesso per colpa.

343. - Gli articoli 447 e 448 contengono disposizioni, che degnamente s'inquadrano nel complesso di norme, che, seguendo le nuove direttive politiche e spirituali del Paese, il Progetto ha adottato per salvare da debilitamento e decadimento il popolo italiano contro la diffusione della lue, l'alcoolismo, gli stupefacenti.

È opportuno ricordare che il Progetto, con l'art. 89, estende ai fatti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti le disposizioni degli articoli 87 ed 88, secondo i quali l'ubriachezza volontaria o colposa o preordinata non esclude e non diminuisce l'imputabilità.

Giuridicamente la norma si giustifica con la teorica delle *actiones liberae in causa*, ma dal lato sociale se ne apprezza tutta l'importanza e la necessità, per conferire la maggiore forza possibile alla lotta contro l'alcoolismo e gli stupefacenti, per la maggiore elevazione morale e materiale della stirpe.

Il vizio turpe è così gravemente esiziale alla salute, è alimentato da tutta una genia di speculatori, che nell'altrui debolezza, presto degenerante in abbruttimento, trova la fonte di cospicui ed indegni guadagni.

Occorreva colpire severamente tale commercio, e questo fece la Legge 18 febbraio 1923, n. 296, le cui disposizioni (articoli 1, 8, 10) sono state tenute presenti dal Progetto.

La legge speciale annovera due ordini di disposizioni: quelle relative alla repressione della vendita abusiva; quelle relative al controllo sulla genuinità delle sostanze tossiche importate, prodotte, detenute nelle fabbriche, nei depositi, nelle farmacie, nei laboratori o presso agenti di commercio.

Il sistema, al quale s'ispira la prima serie di disposizioni, è incardinato nelle seguenti ipotesi:

I. Vendita o somministrazione al pubblico, oppure detenzione per vendere o somministrare da parte di coloro, che non siano autorizzati alla vendita di prodotti medicinali o non facciano di essi notorio ed abituale commercio.

II. Fornitura da parte di fabbricanti, commissionari e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici a persone non au-

torizzate ad acquistare sostanze stupefacenti per l'esercizio della loro professione o per uso scientifico.

III. Somministrazione al pubblico, senza ricetta medica o in quantità superiore a quella prescritta, da parte di chi sia autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dosi e forme di medicamento.

IV. — Agevolazione dell'uso degli stupefacenti da parte di chi fa servire un locale qualsiasi, un luogo di trattenimento o di ritrovo pubblico o privato a convegno di persone, che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.

V. — Partecipazione a tali convegni per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.

La legge francese 12 luglio 1916 e la legge inglese del novembre 1917 hanno analoghe disposizioni, che sono dettate dalla considerazione che l'individuo frequentatore dei locali, ove si fa uso di stupefacenti, è uno degli elementi più attivi e più pericolosi per la diffusione del vizio.

Il Progetto, nell'art. 447, si astiene dal regolare tutto quanto si riferisce al commercio vero e proprio degli stupefacenti, fatto pubblicamente e senza frode. Questa materia la lascia alle leggi speciali, trattandosi di disciplinare a scopo e per finalità prevalentemente preventive un'attività industriale e commerciale vera e propria.

La norma del Progetto interviene quando occorre reprimere una speciale forma di tale attività sommamente pericolosa, quella spiegata clandestinamente o fraudolentemente, perchè in tale ipotesi si configura veramente l'insidia alla pubblica incolumità.

Messa tale condizione, il Progetto prevede e punisce il commercio, la detenzione allo scopo di commercio ed il fatto di somministrare o procurare ad altri le sostanze aventi azione stupefacente.

Il delitto si aggrava se la vendita o la consegna vien fatta a persona minore degli anni 18, ovvero in condizione di malattia di mente o d'infermità psichica, o a chi sia dedito all'uso di sostanze aventi azione stupefacente.

Facile è la giustificazione dell'aggravante: le persone ivi indicate sono proprio quelle designate, per la loro debolezza fisica o psichica, ad essere vittime del turpe e fatale vizio, quando v'è chi non fa mancare il mezzo per soddisfarlo.

Il Progetto non reca l'elenco delle sostanze stupefacenti, ed in ciò si allontana dal sistema seguito dalla legge speciale, che nell'art. 1 adopera la locuzione « cocaina, morfina, loro composti o derivati, ed in genere sostanze velenose, che in piccole dosi hanno azione stupefacente ».

Il Relatore del Senato osservava che la dizione non era

esatta, in quanto, ad esempio, vi sono derivati della morfina, che non hanno azione stupefacente. Vi sono d'altra parte composti sintetici, che hanno analogia di costituzione chimica e di azione con la cocaina e sono ad essi sostituiti nell'uso medico, che non possono tuttavia ritenersi, nè suoi composti, nè derivati.

Dalla discussione tecnica, che ne seguì al Senato, derivò la necessità di demandare al regolamento lo stabilire quali sostanze dovessero, agli effetti della legge, considerarsi stupefacenti. Così sorse l'art. 12, che mancava nel Progetto ministeriale e l'elenco fu annesso al regolamento approvato con R. Decreto 9 novembre 1923, n. 2534.

E' interessante desumerne che persino talune « preparazioni officinali e non officinali » della cocaina, oltre che della morfina, sono escluse dal novero delle sostanze stupefacenti.

Tutto considerato, è evidente che sia preferibile il sistema adottato dal Progetto, che con la formula usata « sostanze aventi azione stupefacente » designa, senza possibilità di equivoco, la caratteristica qualità delle sostanze, che rientrano nella previsione della legge, senza subordinare l'azione della giustizia all'inclusione delle sostanze in un elenco più o meno completo e preciso.

Si è già dato ragione della disposizione contenuta nell'art. 448, che sostanzialmente riproduce le disposizioni degli articoli 8 e 10 della legge speciale.

E' solo da mettere in rilievo, che nella prima parte dell'art. 448 si chiarisce bene che il fatto ivi preveduto assume la minore figura di agevolazione dolosa dell'uso delle sostanze stupefacenti, quando non realizzi una forma di concorso nel delitto preveduto nell'articolo precedente.

E' altresì da ricordare che il Progetto, oltre l'ipotesi delittuosa di chi accede nei locali indicati dall'art. 448 per darsi all'uso di sostanze aventi azioni stupefacenti, prevede ancora, tra le contravvenzioni (art. 755), il fatto di chi in luogo pubblico od aperto al pubblico, o in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

344. - Gravi sono le pene accessorie comminate nell'art. 449, ma adeguate all'enorme gravità dei fatti.

Quando per alcuni dei delitti preveduti nel presente Titolo

sia inflitta la pena di morte o dell'ergastolo, la condanna ha per effetto la confisca generale dei beni (art. 28).

Quando il delitto sia commesso per motivo politico, la condanna ad alcuna delle dette pene ha per effetto la perdita della cittadinanza (art. 27).

Occorre ricordare che questa pena accessoria importa altresì l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna per alcuni dei delitti dolosi preveduti nel Capo II del presente Titolo, ossia per delitti dolosi commessi con frode, ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza: opportunistissima sanzione, sopra tutto per i reati commessi nell'esercizio del commercio.

E' da tener presente che la pubblicazione della sentenza nei casi di condanna alla pena di morte o dell'ergastolo, è già preveduta per tutti i delitti dall'art. 40.

Ricorrono spesso casi, nei quali la mala fede dei commercianti e degli industriali fa sorgere la necessità d'ordinare la chiusura dell'esercizio, negozio o stabilimento anche durante l'istruzione ed il giudizio. L'art. 450 autorizza il giudice ad emettere tale provvedimento, ma tale facoltà deve ritenersi subordinata a quanto è detto nel capoverso dell'art. 238, che cioè si tratti d'imputato, il quale abbia riportato una precedente condanna per reati della stessa indole o sia delinquente abituale, professionale o per tendenza.

TITOLO VI

Del delitti contro la fede pubblica*Considerazioni di sistema*

345. — Ai delitti contro la fede pubblica è dedicato, così nel Codice vigente, come nel Progetto, il Titolo VI del Libro secondo; il contenuto del titolo e la distribuzione della materia sono, tuttavia, assai diversi.

Il Capo I del Titolo VI del Progetto, tratta insieme della falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in carte filigranate e in biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

E' sembrato, infatti, non esatto il criterio, seguito dal Codice vigente, di avvicinare le falsità in valori di bollo, alle falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte. Se è vero che i valori di questi attestano la riscossione indiretta di una tassa o di una imposta, essi, tuttavia, non sono, o non sono soltanto, strumenti o impronte destinati ad una pubblica certificazione, ma costituiscono di per sè un valore economico. Questo loro carattere li avvicina sostanzialmente alle monete e alle carte di pubblico credito, e perciò il Progetto contempla gli uni e le altre in uno stesso Capo.

Il Capo II, dedicato alla falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, comprende, oltre le ipotesi previste nel Capo II del Codice vigente (esclusi, come si è detto, i valori di bollo), anche i delitti ora contemplati negli articoli 294, 296, 297 del Codice stesso. Anche le impronte legali di misure o di pesi, e di marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali sono, infatti, rispettivamente, segni di certificazione o di riconoscimento.

Il Capo III riunisce in sè, così la falsità in atti pubblici e scritture private, come la falsità in passaporti, licenze, notificazioni, registrazioni, certificati ecc., che il Codice vigente contempla a parte nel Capo IV. E' noto come la separazione sia stata determinata dall'aver considerato che l'interesse protettivo fosse, per i passaporti, licenze, ecc., minore di quello riflettente gli atti pubblici e le scritture private; criterio, mutuato dal codice penale francese, che dà luogo ad una minuzio-

sa casistica e non giustifica siffatta separazione, trattandosi di documenti, che, sostanzialmente, sono anch'essi atti pubblici o scritture private. Nello stesso Capo III è contemplata la falsità in foglio firmato in bianco, innovandosi così rispetto all'art. 418 del Codice vigente.

Il Capo IV del Progetto, infine, concerne la falsità personale e comprende ipotesi di reato in parte nuove, come la sostituzione di persona (art. 493), in parte trasportate da altri titoli del Codice vigente, come l'usurpazione di titoli o di onori (articoli 497 Progetto, 186 Codice), o da altri codici, come la frode nel rilascio di certificati del casellario giudiziale (articoli 496 Progetto, 628 Codice proc. pen.).

Infine molti dei delitti oggi preveduti nel Capo V del Titolo sesto del Codice penale sono distribuiti, nel Progetto, sotto altri titoli; ad es. l'aggiotaggio, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la frode in commercio nel Titolo VII, (Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio); la rivelazione di notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali nel Titolo XI (Delitti contro la persona); la turbata libertà degli incanti nel Titolo II (Delitti contro la pubblica Amministrazione). Le ragioni della diversa classificazione sono state dette, o saranno dette, in sede più acconcia.

Giova, piuttosto, avvertire che il concetto di « fede pubblica » non è sostanzialmente diverso da quello del Codice vigente, salvo forse una maggiore estensione in ordine alle « falsità personali »; ma anche di ciò sarà detto a suo tempo.

CAPO I

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo

346. — I primi numeri dell'art. 451 del Progetto sono identici ai numeri corrispondenti dell'art. 256 del Codice vigente. Il Progetto tiene altresì fermo il concetto che il fatto della spendita o di altro uso della moneta contraffatta o alterata, quando avvenga ad opera dello stesso falsario, non è richiesto per la consumazione del reato di falsificazione, né costituisce reato concorrente.

I numeri 3 e 4 dell'articolo 451 contengono innovazioni sostanziali. Il Codice vigente (art. 256, n. 3) equipara l'importatore, spenditore o fornitore di falsificati al falsario, allorché

rimane provato l'*accordo immediato* di costui con la persona che esegui, o concorse ad eseguire, la contraffazione o l'alterazione; se invece l'accordo abbia luogo con intermediario, che non sia concorso nell'esecuzione della contraffazione o dell'alterazione, è applicabile un titolo delittuoso minore (art. 258).

Il Progetto, ispirandosi alla necessità di una più rigorosa tutela penale, ha ritenuto sufficiente, come base per la suaccennata equiparazione, la prova del concerto anche soltanto con un intermediario. In effetti, contraffattori, intermediari, importatori, fornitori e spenditori costituiscono una catena continua, un'associazione, i cui membri sono intimamente collegati nello scopo delittuoso; se la falsificazione è il presupposto, la spesa è indispensabile per il raggiungimento del fine criminoso; se il contraffattore è, forse, più pericoloso, gli altri sono coloro, che più propriamente operano in modo che il pericolo di danno, derivante dalla falsificazione, si muti in danno effettivo. D'altra parte, attesa la concezione del concorso di più persone nel reato, quale essa è nel Progetto, la deroga alle norme sul concorso stesso è meno grave di quel che non fosse pel Codice vigente. Si aggiunga che l'intesa con l'intermediario (mandatario) ben può, agli effetti penali, equivalere all'intesa immediata con il contraffattore, dal momento che l'intermediario agisce, a sua volta, d'intesa con il contraffattore medesimo (mandante); se poi, nella pratica, il giudice riscontri nello spenditore una responsabilità notevolmente meno grave, di ciò potrà esser tenuto conto nella latitudine, assai ampia, della pena.

Provato siffatto concerto, l'art. 451 n. 3 equipara pertanto al contraffattore chiunque: *a)* introduce nel territorio dello Stato monete contraffatte o alterate; *b)* le detiene (ipotesi nuova); *c)* le spende; *d)* le mette altrimenti in circolazione.

Si noti che non è riprodotta l'ipotesi di procurare le monete ad altri a fine di spenderle o di metterle altrimenti in circolazione, perchè tale ipotesi rientra già nella precedente della messa in circolazione; procurare, infatti, significa fornire ad altri, a titolo oneroso o gratuito, le monete falsificate come tali, ossia fare da intermediario tra il falsificatore ed un terzo, conscio della falsificazione.

Si noti, altresì, che perchè trovi la sua applicazione l'art. 451, n. 3, occorre che non vi sia stato concorso nella falsificazione o alterazione, poichè, se altrimenti fosse, tornerebbe applicabile l'art. 107. Ad evitare obiezioni, è anche da ricordare come al concorrente nella falsificazione previo concerto, non sia applicabile l'art. 111 (si veda l'art. 111, capov. in relazione all'art. 109, n. 1).

Il n. 4 dell'art. 451 equipara, inoltre, al contraffattore, chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista mo-

nete contraffatte o alterate, dal falsificatore o da un intermediario.

Si avverta che il fine di mettere in circolazione comprende quello di spendere; perchè, come risulta dal n. 3 (le spende o le mette *altrimenti* in circolazione), la spendita altro non è se non uno dei modi di messa in circolazione; e che occorre enunciare il fine anzidetto per escludere, ad es., il caso di chi acquisti a scopo di collezione.

Il Codice vigente (art. 256) non prevede l'ipotesi dell'acquisto sciente o della detenzione previo concerto, perchè si ritenne che ambedue i fatti cadessero sotto la sanzione della ricettazione.

De lege condenda, l'opportunità di considerare i fatti stessi come falsità appare manifesta, poichè chi, di concerto con il contraffattore, detiene monete contraffatte o alterate, ovvero le acquista, al fine, a sua volta, di metterle in circolazione, non è soltanto un ricettatore, ma un concorrente nel delitto di falso.

Il penultimo capoverso del citato art. 256 (valore non rilevante) non è stato riprodotto; nei congrui casi potrà funzionare l'aggravante di cui all' art. 62, n. 5, ovvero l'altra di cui all'art. 454. Anche l'ultimo capoverso dell'art. 256 del Codice vigente (valore intrinseco delle monete contraffatte uguale o superiore a quello delle monete genuine) non è riprodotto, perchè, a prescindere che l'ipotesi è assai difficile a verificarsi, potrà trovare applicazione la diminuzione preveduta nell'articolo 64, n. 4.

347. - L'ipotesi relativa all'alterazione di monete mediante diminuzione del valore (art. 452), non si discosta notevolmente da quella preveduta nell'art. 257 del Codice vigente, salvo il necessario coordinamento con i numeri 3 e 4 dell'art. 451, testè illustrati.

348. - L'art. 453 prevede il fatto di chi, fuori dei casi preveduti negli articoli 451 e 452, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione. Soggetto attivo di questo delitto non può essere, nè il contraffattore o alteratore, nè chi è concorso nella contraffazione o alterazione, nè chi agisca di concerto con chi abbia eseguito, o sia concorso ad eseguire la contraffazione o l'alterazione, ovvero con un intermediario, nè chi acquisti le monete dal falsificatore o da un intermediario. In tutti questi casi, come si evince dall'inciso «fuori dei casi ecc.», si applicano i due articoli precedenti. Il sistema del Codice vigente (art. 258) rimane, così, profondamente modificato.

Occorre, naturalmente, la prova della scienza della falsità delle monete e, per le ipotesi d'introduzione, acquisto o detenzione, anche la prova del fine della messa in circolazione; se questo fine non risulti, potrà, nei congrui casi, ricorrere la contravvenzione per omessa consegna di monete contraffatte o alterate (art. 720).

Se le monete siano state ricevute in buona fede, e dopo riconosciute la falsità, siano spese o altrimenti messe in circolazione, sarà da applicare l'art. 455, in eventuale concorso con l'anzidetta contravvenzione.

La diminuzione della facile riconoscibilità della falsità è stata soppressa (art. 259 Codice vigente). La facile riconoscibilità, invero, deriva da imperizia o da altre cause indipendenti dalla volontà del falsario, il quale vuole, invece, produrre falsificati quanto più gli è possibile perfetti; della minore potenzialità di danno potrà, eventualmente, tener conto il giudice nella determinazione della pena.

Allorchè dai fatti preveduti negli articoli 451 e 453 derivi una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o sia compromesso il credito dello Stato nei mercati interni o esteri, le pene stabilite negli articoli anzidetti sono aumentate.

E' questa una circostanza aggravante ispirata ad un criterio di responsabilità obbiettiva (articoli 45 capov. 2° e 61), giustificato dalla necessità di una più rigorosa tutela degl'interessi statali. Se il falso fosse commesso a scopo di disfattismo economico in tempo di guerra, potrebbe trovare applicazione, nei congrui casi, l'art. 272.

Nulla è innovato in ordine alla nozione delle carte di pubblico credito e alla loro parificazione alle monete (articoli 456 del Progetto, 263 del Codice vigente).

Il Progetto estende l'applicazione degli articoli 451, 453 e 455, con una diminuzione di pena, ai valori di bollo, che ha cura di elencare (art. 457). I motivi che hanno determinato tale estensione furono già accennati; si aggiunge ora, che, indubbiamente, di fronte agli articoli 268 e segg. del Codice vigente ed agli articoli 77 e segg. della legge sul bollo, approvata con R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, il Progetto presenta il vantaggio di evitare le antinomie rilevate dalla dottrina e nella giurisprudenza tra la legge generale e la legge speciale e di attuare una tutela più completa, in perfetta corrispondenza con le norme sul falso nummario testè illustrate.

349. - Allo stesso concetto di coordinare le disposizioni, ora contemplate, parte nel Codice penale e parte nel citato R. Decreto n. 3268, s'ispira il Progetto negli articoli 458 e 459.

Il primo prevede la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta; il secondo la fabbricazione o la detenzione di filigrane o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete (e quindi anche di carte di pubblico credito), di valori di bollo o di carta filigranata.

In ambedue gli articoli è contenuta la riserva «ove il fatto non costituisca reato più grave», per escludere, in tal caso, il concorso di reati: così chi, avendo egli stesso contraffatto la carta filigranata, continuando il processo di fabbricazione, contraffaccia, con quella carta, biglietti di Stato, risponderà del solo delitto di cui all'art. 451. Secondo il sistema del Progetto, l'espressione «chiunque fabbrica filigrana» deve intendersi nel senso di [fabbricazione eseguita *non iure*. E' chiaro che la legge configura qui, come reato perfetto, quello che altrimenti costituirebbe, nei congrui casi, tentativo di contraffazione. Superfluo pare ricordare che per *filigrane* s'intendono le forme o tele, che servono per fabbricare le carte filigranate, e che per *strumenti destinati esclusivamente* alla contraffazione o alterazione s'intende ogni mezzo meccanico lavorato (non semplicemente naturale, ad es. reagenti), che appaia oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione o dell'alterazione. Trattandosi di strumenti non univocamente idonei, ossia che possano servire ad usi diversi dalla contraffazione o alterazione (ad es. utensili d'incisione) [la destinazione soggettiva non basterebbe. Se poi il colpevole avesse iniziato il processo di contraffazione o di alterazione, sarebbe punibile per tentativo di contraffazione o di alterazione.

350. — L'art. 460 riproduce l'art. 273 del Codice vigente, aggiungendo però, all'ipotesi di contraffazione o di alterazione di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, quelle di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, li acquista o li detiene, al fine di metterli in circolazione o li mette in circolazione.

Sul valore di queste espressioni, abbiamo già detto a proposito dell'art. 453.

L'esenzione da pena di [cui all'art. 266 del Codice vigente è logicamente estesa a tutti i casi, in cui il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli dal 451 al 460 riesca, prima che l'Autorità ne abbia notizia, ad impedire la contraffazione o l'alterazione o la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Sembra che nell' art. 461 siasi incorsi in errore di stampa, e che laddove si dice «falsificazione» debbasi dire «fabbricazione».

351. - Gli articoli 462 e 463, corrispondenti agli articoli 270 e in parte 273 del Codice vigente, prevedono l'uso, da parte di chi non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, di valori di bollo, di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati; e prevedono altresì l'uso di tali valori e biglietti da parte di chi, avendoli ricevuti in buona fede, li abbia riconosciuti contraffatti o alterati. Non può pertanto cader dubbio che, perchè trovino applicazione gli articoli 462 prima parte e 463 prima parte, occorre che colui che fa uso abbia ricevuti in mala fede i valori o i biglietti. Il Progetto ha avuto cura di ben distinguere, a differenza del Codice vigente, anche agli effetti della pena, l'ipotesi del semplice uso (cioè uso conforme alla normale destinazione) dalla vendita e dalla messa in circolazione. Sembrerebbe opportuno, per maggior chiarezza, ripetere, nella prima parte dell'art. 462, l'inciso «non essendo concorso nella contraffazione o alterazione».

352. - L'art. 464 riproduce, migliorandolo, l'art. 274 del Codice vigente. L'elemento materiale del delitto, ossia la cancellazione o il fare scomparire in qualsiasi modo dai valori di bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, rimane identico; si aggiunge, tuttavia, l'estremo che il colpevole faccia uso dei valori o dei biglietti o lasci che altri (consapevole o non) ne faccia uso. Invero è sembrato eccessivo considerare delitto la sola cancellazione, atto di per sé equivoco e che cessa di essere tale solo con l'uso. Si avverta che l'uso doloso di carta bollata già usata è oggi preveduto nell'art. 79 della citata legge sul bollo.

Il capoverso dell'art. 464, infine, prevede l'uso dei valori di bollo o dei biglietti da parte di chi non sia concorso nell'alterazione, e nella duplice ipotesi che li abbia ricevuti in mala, ovvero in buona fede.

CAPO II

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione certificazione o riconoscimento

353. - Abbandonato il sistema casuistico, necessariamente incompleto, del Codice vigente, il Progetto, contemplati nell' art.

465 (identico, salvo la pena, all' art. 264 Cod. pen.) la contraffazione e l'uso del grande sigillo dello Stato, si occupa, nell'articolo successivo, della contraffazione di sigilli di enti pubblici o di pubblici uffici, e di altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e del loro uso.

Le espressioni « ente pubblico », « pubblico ufficio » sono di per sé evidenti; è da rilevare piuttosto, come il Progetto, con espressione sintetica, parli, in genere, di strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, sopprimendo l'inciso, che trovasi nell' art. 266 del Codice vigente, *destinati per disposizione di legge o del Governo* ad una pubblica certificazione. Siffatta soppressione ha conseguenze notevoli. Ed invero l'inciso medesimo era interpretato, almeno dalla dottrina prevalente, nel senso che la destinazione dovesse fondarsi in norme di legge, o in atti di legislazione delegata, o in disposizioni del Governo, di guisa che le disposizioni di altri enti territoriali (Comuni, Province) o istituzionali (Opere pie ecc.), in tanto potevano aver valore, in quanto fossero emesse per effetto di delegazione delle leggi o del Governo. E' pertanto evidente che il Progetto ha inteso che anche le disposizioni degli enti predetti abbiano, com'è giusto, valore, indipendentemente da ogni delegazione, purchè, beninteso, non contrarie alle leggi.

E' noto come « pubbliche autenticazioni » sono le attestazioni simboliche della pubblica Autorità, o di un pubblico ufficio, che attestano le genuinità dei documenti; « pubbliche certificazioni » sono, invece, le attestazioni ufficiali della pubblica Autorità, simboliche o meno, che provano il compimento di un atto, o indicano la qualità, lo stato o la potenzialità di una cosa. Sono pertanto compresi, tra gli strumenti di cui all' art. 466, capov. (in quanto non contemplati da altre disposizioni), i bolli, i punzoni, i marchi, i bolli doganali, il martello forestale ecc.

354. - La contraffazione delle sole impronte di una pubblica autenticazione o certificazione è preveduta dall'art. 467. Essa deve essere eseguita con mezzi diversi dai sigilli e strumenti indicati negli articoli 465 e 466, altrimenti si rientrerebbe nell'ipotesi, dai detti articoli contemplata, dell'uso di sigilli o strumenti. Il mezzo usato può essere, o non, atto alla riproduzione; quando lo sia, nella maggior parte dei casi si tratterà di un sigillo o altro strumento contraffatto, sicchè sarà da applicare l'art. 466.

355. - Integrando l'art. 266, capov., del Codice vigente, l'art. 468 punisce non soltanto chi, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti negli articoli testè esaminati, pone

in vendita, ma anche chi acquista o fa uso di cose, sulle quali siano apposte impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Occorre, naturalmente, in tutti i casi, la scienza della contraffazione dell'impronta.

356. - Salvo il necessario coordinamento, l'art. 469 riproduce l'art. 272 del Codice vigente, in ordine all'uso abusivo di sigilli o strumenti veri.

357. - Il Progetto mantiene fra i delitti contro la fede pubblica l'uso di misure o pesi con falsa impronta (art. 470). L'impronta legale delle misure e dei pesi è, anch'essa, impronta d'una pubblica certificazione; perciò, come la contraffazione di essa (art. 467), così l'uso di misure o di pesi con falsa impronta doveva essere qui contemplata, e non fra le frodi dei commerci, come fa il Codice vigente (art. 294). L'ipotesi dell'uso di misure o pesi, che, pur avendo l'impronta legale genuina, siano però comunque alterati, è posta qui, soprattutto, per analogia. Anziché la potenzialità del pubblico o privato nocumento, il Progetto richiede che l'uso avvenga a danno altrui, cioè sapendo di danneggiare altri. Può aversi concorso con la frode in commercio (art. 516), essendo chiaro che l'uso della misura o del peso non è elemento costitutivo della frode.

Una maggiore severità era necessaria rispetto a chi eserciti un commercio, e perciò l'art. 470 capoverso punisce colui che, nell'esercizio di un commercio, o in uno spaccio aperto al pubblico, detenga (scientemente) misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati. Non è necessario l'uso, basta la detenzione, a qualunque titolo; e poichè può anche trattarsi di commercio *altrui*, possono incorrere in questo reato anche il rappresentante, il commesso, ecc. del commerciante. L'espressione « nell'esercizio del commercio, o in uno spaccio aperto al pubblico » è stata sostituita a quella « nello esercizio di un pubblico negozio », per indicare, senza possibilità di dubbio, qualsiasi commercio, anche con spacci improvvisati, o ambulanti.

358. - La contraffazione, o l'alterazione, di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali è, nel Progetto, classificata in questo Capo e non tra le frodi nei commerci, *a condizione che siano state osservate le norme delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale*. Identica condizione è richiesta pel delitto d'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 472).

Si vedranno tra breve le principali differenze tra i delitti testè ricordati e quelli previsti nell'art. 513, danneggiamento do-

ioso di prodotti nazionali, e nell'art. 515, vendita di prodotti nazionali, posti ambedue nel Titolo VII, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; intanto è da tener presente che il Progetto, risolvendo un'annosa questione circa l'interpretazione degli articoli 296 e 297 del Codice vigente, ha affermato il concetto che non si possa parlare di falso in tema di marchi, se non siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale. E, di vero, il marchio, il segno distintivo ecc., in tanto acquistano il carattere specifico di segno di riconoscimento, in quanto la pubblica Amministrazione abbia riconosciuto al produttore la privativa di tale marchio o segno; soltanto all'ora può costituire falsità la violazione di quella speciale pubblica fede, la quale deriva dalla legale adozione di mezzi di rappresentazione, simbolica o reale, che caratterizzano e garantiscono la circolazione dei prodotti intellettuali o industriali o privilegiano speciali processi o tipi di fabbricazione.

Consegue da ciò: *a)* che negli articoli 471 e 472 non si fa menzione dei nomi (firme, ditte, insegne, emblemi, denominazioni e titoli di associazione o di corpi morali ecc.), i quali (vedasi l'art. 5 della Legge 30 agosto 1868, n. 4577) sono tutelati dagli articoli 513 e 515, indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito); *b)* che i marchi, i segni distintivi, i disegni, i modelli industriali, oggetto degli articoli 471 e 472, debbono essere regolarmente depositati, e tuttora validi, cioè non decaduti o annullati; *c)* che quando la contraffazione o l'alterazione cadano su marchi ecc. non legalmente depositati, o decaduti, o annullati, potrà aversi altro delitto, ma non quello di falso. In altri termini, il Progetto ha inteso di coordinare, sotto il riflesso della falsità, la tutela penale con la tutela industriale, tenuto conto che, secondo le leggi speciali, l'uso di un marchio ecc. rappresenta un diritto esclusivo del produttore, soltanto se questi lo ha adottato e se la pubblica Amministrazione gli riconosce una speciale tutela, mediante la concessione della privativa.

Ciò premesso, l'art. 471 prevede le seguenti ipotesi: 1) Contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, *nazionali o esteri*, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, tra i quali sono da comprendere anche quelli dell'agricoltura; 2) Uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; 3) Contraffazione o alterazione di disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; 4) Uso di tali disegni o modelli contraffatti o alterati.

A sua volta l'art. 472 contempla, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti nell'art. 472: 1) l'introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio; 2) il detenere per vendere (ipotesi nuova); 3) il porre in vendita; 4) il mettere

altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, *nazionali o esteri*, contraffatti o alterati. Alla condanna per alcuno dei delitti testè enunciati consegue di diritto, come pena accessoria, la pubblicazione speciale della sentenza (articoli 16, 26, 473).

359. - In ordine alle caratteristiche differenziali tra questi delitti e quelli preveduti negli articoli 513 e 515, basti osservare che in questi ultimi si prescinde dall'osservanza delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale. Inoltre nell'art. 513: *a)* è elemento costitutivo il cagionare nocumento a una industria nazionale; *b)* l'elemento materiale consiste soltanto nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione, esclusi quindi l'introdurre nel territorio dello Stato e il detenere per vendere; *c)* sono compresi anche i *nomi*; *d)* non sono, invece, comprese le opere dell'ingegno.

Nell'art. 515: *a)* l'elemento materiale consiste, anche qui, soltanto nel porre in vendita o in circolazione; *b)* sono compresi i *nomi*; *c)* i nomi, marchi o segni distintivi possono essere contraffatti o alterati, ma possono altresì essere soltanto atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, ovvero semplicemente attribuiti a ditte *inesistenti*.

In ordine all'eventuale concorso tra i delitti degli articoli 471, 472, 513, e 515, dovrà essere deciso, tenuti presenti i principii informatori del Progetto, e specialmente gli articoli 14, 79 e 80. Così l'autore della contraffazione di un marchio legalmente depositato (art. 471), risponderà anche del delitto previsto dallo art. 513, se ponga in vendita il prodotto industriale con tale marchio contraffatto e cagioni, con ciò, nocumento ad una industria nazionale; trattasi, invero, di due azioni distinte, e l'art. 471 non richiede affatto, per la punibilità del falso, la messa in vendita e il danno. Al contrario, chi, senza essere concorso nel delitto di cui all'art. 471, ponga in vendita prodotti industriali con marchio contraffatto, risponderà del solo delitto di cui all'art. 472 e non anche di quello dell'art. 515, se trattasi di marchio legalmente depositato; e ciò perchè nella contraffazione è insita, di regola, l'attitudine a trarre in inganno il compratore, sicchè lo art. 472 è da considerarsi come disposizione di legge speciale di fronte all'art. 513 (art. 14).

CAPO III

Della falsità in atti

360. - Nelle osservazioni preliminari furono già esposti i motivi, che hanno consigliato di riunire in unico Capo quanto forma og-

getto dei Capi III e IV del Titolo stesso del Codice vigente; di altre differenze tra il Progetto e il Codice verrà detto in seguito. Nel presente Capo gli atti sono così distinti: *a)* atti pubblici; *b)* scritture private; *c)* certificati; *d)* autorizzazioni amministrative; *e)* copie autentiche di atti pubblici; *f)* copie autentiche di atti privati; *g)* attestazioni concernenti il contenuto di atti; *h)* registri; *i)* notificazioni.

Come il Codice vigente, il Progetto non dà la nozione di questi diversi atti, dovendo essa essere desunta da altre discipline; ha però cura di affermare (art. 490) che, agli effetti delle disposizioni sul falso, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge (ad es. articoli 1333 e segg. Codice civile) tengano luogo degli originali mancanti; e che (art. 491) fanno fede sino a querela di falso quelle parti di un atto pubblico, nelle quali il pubblico ufficiale attesta fatti da lui compiuti, o seguiti in sua presenza.

La falsificazione può, infatti, cadere così sull'intero atto pubblico, come esclusivamente su singole parti. È soltanto quando la falsità cada in una o più parti, che contengano attestazioni di fatti compiuti dal pubblico ufficiale certificante, o seguiti in sua presenza, che si avrà l'ipotesi di delitto più grave; e ciò perchè soltanto rispetto a tali parti l'atto costituisce piena prova, non distruggibile con la controproposizione di altre prove, ma esclusivamente con una decisione giurisdizionale provocata mediante impugnazione di falso.

Due osservazioni sono ovvie. Se il falsario sia un privato (es. art. 480), od anche un pubblico ufficiale incompetente, il riferimento è a quelle parti dell'atto, che avrebbero fatto fede sino a querela di falso, se l'atto fosse stato formato dal pubblico ufficiale competente. Se la falsità, da chiunque commessa, cada contemporaneamente su più parti dell'atto, alcune facenti fede fino a querela di falso e altre no, il fatto sarà punibile secondo l'ipotesi più grave.

L'art. 491 va messo in relazione all'art. 474, il quale, nel distinguere tra falsità in atti facenti fede sino a impugnazione di falso, e falsità in atti che fanno fede soltanto fino a prova contraria, si richiama alla nozione che di tali atti è data da altri rami del diritto.

In ordine a tale distinzione, il Progetto non poteva che riferirsi alla legge civile, per la semplice ragione che non possono esistere atti pubblici, che facciano fede sino a querela di falso agli effetti civili e non agli effetti penali, o viceversa.

È da ricordare come il progetto ministeriale 19 marzo 1910 sull'interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice penale contenesse un'aggiunta all'art. 284, così formulata: « Atti pubblici che fanno fede fino a querela di parte (*recte*:

di falso) s' intendono gli atti ricevuti *secondo* gli articoli 1315 e 363 del Codice civile». Dalla relazione, però risulta che intendevansi accogliere la teoria, prevalente nella giurisprudenza, giusta la quale gli atti facenti fede sino ad impugnazione di falso non sono soltanto quelli preveduti negli articoli 1315 e 363 del Codice civile. « L'art. 1315 — si legge in detta relazione — si riferisce non solo all'attestazione di atti contrattuali e di ultima volontà, ma *di atti giuridici di qualsiasi altra specie* da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale, chiamato alla recezione dell'atto, secondo forme determinate, per imprimergli la pubblica fede ».

Su questo punto, il Progetto accetta tale criterio, come è reso manifesto dalla soppressione nell'art. 474 (corrispondente all'art. 275 del Codice vigente) delle parole « per legge », dalle quali, se letteralmente intese, potevasi forse argomentare che il Codice vigente avesse voluto riferirsi soltanto a quegli atti, la cui forza probante privilegiata derivasse da una espressa particolare disposizione di legge.

L'art. 284 del Codice vigente equipara ai pubblici ufficiali, per l'applicazione delle disposizioni sul falso in atti, coloro che sono autorizzati a formare atti, ai quali la legge attribuisce pubblica fede. Siffatta equiparazione, che ha riferimento all'art. 207, non avrebbe avuto ragione d'essere di fronte al Progetto, secondo il quale, per gli effetti della legge penale, è pubblico ufficiale (art. 364, n. 2) ogni persona (e non soltanto gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico), che eserciti permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa, o giudiziaria. È evidente che il formare, essendone legalmente autorizzato, e nella sfera della propria competenza, atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede, costituisce una funzione (certificazione), l'esercizio della quale, secondo il Progetto, attribuisce a chi formi l'atto, la qualità di pubblico ufficiale. Si tratta, dunque, in tal caso, di pubblici ufficiali veri e proprii, e non *equiparati*.

Nondimeno, il Progetto ha creduto opportuno dettare, nell'art. 492, una disposizione che togliesse ogni dubbio al riguardo. La ragione del dubitare poteva soprattutto sorgere, tenendo conto che il Progetto ha accolto la nuova categoria degli *esercenti servizi di pubblica necessità*, accanto alle figure tradizionali *dei pubblici ufficiali e degli esercenti pubblici servizi*. Di qui il problema, se le scritture di tale nuova categoria di persone debbano considerarsi come atti pubblici privati.

La dizione dell'art. 492 sembra esprimere chiaramente il concetto, che le falsità commesse dalle persone anzidette negli atti da esse redatti nell'esercizio delle loro attribuzioni, sono

da considerare come falsità commesse da pubblici ufficiali in atti pubblici.

Se tale soluzione si possa accettare incondizionatamente o con qualche restrizione, la Commissione non mancherà di discutere e di esaminare. È però doveroso avvertire fin d'ora come vi sia ragione di dubitare che il titolo dell'art. 492 sia esatto, perchè non pare che l'equiparazione delle persone anzidette ai pubblici ufficiali, possa dirsi fatta esclusivamente « agli effetti della pena ».

Dovrà altresì esaminarsi l'opportunità di un più preciso coordinamento dell'art. 492 con l'art. 479.

Il Progetto non riproduce la condizione che la falsità in atti è punibile, di regola, soltanto quando possa derivarne pubblico o privato documento. Tale documento potenziale, cioè possibile anche se non probabile, consisterebbe, secondo la più autorevole dottrina, in qualsiasi danno, pregiudizio, o molestia, d'ordine politico, economico, morale ecc., purchè giuridicamente valutabile e derivante direttamente dalla falsità, considerata come causa efficiente o determinante, virtuale o reale, del pericolo del danno. Il documento potenziale, inoltre, sarebbe un elemento obbiettivo del reato, nel senso che non occorre che rientri nella rappresentazione psichica dell'agente; e si distinguerebbe in pubblico o privato, secondo che lesivo — anche potenzialmente — di diritti subbiettivi o di altri interessi protetti, di natura pubblica o privata. La teoria tradizionale che concepisce la possibilità del documento, pubblico o privato come condizione di punibilità del falso in atti, si appunta, infine, com'è noto, sul vecchio adagio *non datur falsum in scriptura quae non est apta nocere*. Senonchè, se per *scrittura* s'intende, come non pare dubbio, *documento* contenente manifestazioni o dichiarazioni di volontà, ovvero attestazioni di volontà *atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante*, ogni falsità che cada su di un documento di tal genere ha necessariamente in sè l'attitudine a nuocere. Le ipotesi, che ordinariamente si citano come esempi di falsità non punibile, perchè da esse non può sorgere pubblico o privato documento, si riducono tutte, sostanzialmente, ad ipotesi in cui la *scrittura* non è un *documento*, perchè *giuridicamente irrilevante*, o formalmente inesistente (non nullo, nè annullabile), o *non tutelabile dalle norme sulla falsità in atti*.

Chechessia di ciò, non sembra potersi efficacemente obbiettare che, sopprimendosi la condizione del pubblico o privato documento potenziale, non si esclude il delitto nei casi di documentazione inutile di un fatto o di contraffazione così grossolana, da non potere ingannare alcuno. Non può costituire delitto di falso una falsità *assolutamente* innocua, perchè essa non lede-

rebbe, nè metterebbe in pericolo l'interesse, che forma oggetto della tutela penale in tema di falso documentale. L'ipotesi, poi, della contraffazione così grossolana, da non poter ingannare, si presenta non solo in tema di falsità in atti, ma anche in materia di falsità in monete, contraffazione di marchi ecc., e concerne, piuttosto, un problema d'indole generale, il problema cioè dell'inesistenza del reato per l'inedoneità assoluta del mezzo a produrre l'evento di danno o di pericolo. Se questa idoneità manchi del tutto (ed è, questo, giudizio di fatto) non vi sarà reato di falso, come, ad es., non vi sarà il reato di cui all'art. 297 del Codice vigente.

Un'ultima considerazione deve farsi. La pubblica fede documentale ha un diverso contenuto, secondo che si tratti di scritture private o di atti pubblici. Rispetto alle prime, essa non è che il credito che i documenti, nel loro commercio giuridico, trovano nel pubblico, per la necessità della vita sociale; rispetto ai secondi, essa è più specialmente quel particolare credito, che attiene agli atti formati, nell'esercizio delle sue attribuzioni, da un pubblico ufficiale o da persona equiparata. L'atto pubblico, in altre parole, è tutelato, non soltanto perchè documento, ma per la particolare efficacia, che ad esso viene attribuita, dal pubblico ufficiale, per cui l'atto porta in massimo grado incorporata e insita quella che le leggi civili denominano «pubblica fede». E pertanto, nella falsificazione di atti pubblici, il nocimento consiste, secondo il Progetto, nella violazione delle guarentigie probatorie accordate dalla legge all'atto del pubblico ufficiale. Riferendo questa nozione all'elemento subiettivo del reato, il Progetto, per gli atti pubblici, non si discosta dal Codice vigente: essa, cioè, non richiede, in chiunque commette falso in atto pubblico (pubblico ufficiale o privato), alcun fine speciale: è sufficiente che si agisca con la coscienza e volontà di perpetrare un falso, anche se non si abbia il deliberato proposito di arrecare ad altri un danno, o di procurare a sè o ad altri un vantaggio. Il Progetto, insomma, afferma il principio che in tema di atti pubblici (e quindi di certificati e autorizzazioni amministrative) non è lecito, per qualsiasi ragione, formare ciò che non esiste, o alterare il vero. Trattandosi, invece, di scritture private, manca, rispetto ad esse, quella speciale efficacia, che deriva dall'esercizio di una pubblica funzione, e che il documento porta fin dal suo nascere, in sè, indissolubilmente impressa, e quindi nelle falsità in scritture private la lesione è essenzialmente in connessione alla concreta attitudine del documento a produrre ad altri un danno o a procurare al colpevole un vantaggio; e la incriminazione non può prescindere dall'effettivo commercio giuridico, ossia dall'uso, nè dall'indagine sull'elemento psicologico, inteso come *animus nocendi aut sibi locupletandi*.

Ma anche per falsità in scrittura privata, è parso superfluo accennare al *nocumento* potenziale, in quanto nell'uso stesso di una scrittura privata falsa (tale cioè che abbia un valore giuridico probatorio) il *nocumento* è insito.

E' superfluo rilevare che: *a)* si ha così, giusta i voti della dottrina più autorevole, una maggiore precisazione del dolo, in tema di scritture private; *b)* il vantaggio o il danno debbono intendersi, non soltanto nel senso di vantaggio o danno patrimoniale, ma di qualsiasi utilità o *nocumento*, di carattere anche morale, politico, ecc.; anche il fine di vendetta, ad es., integra l'elemento intenzionale; *c)* il momento consumativo del reato è quello dell'uso che il falsario faccia, o lasci fare, ad altra persona, della scrittura privata.

361. - L'esposizione, fin qui fatta, sia pure in modo rapido e sintetico, dei concetti generali, cui il Progetto s'ispira, rende più facile e spedito l'esame dei singoli articoli.

I primi tre (474-476) concernono le falsità materiali commesse dal pubblico ufficiale; *a)* in atti pubblici; *b)* in certificati e autorizzazioni amministrative; *c)* in copie autentiche di atti, pubblici e privati; *d)* in attestati del contenuto di atti. L'art. 480 stabilisce una pena minore per chi, non essendo pubblico ufficiale (ovvero essendo pubblico ufficiale incompetente), commetta alcuno dei fatti preveduti negli articoli 474, 475, 476.

Sull'art. 474 - formazione, totale o parziale, di un atto falso, alterazione di un atto vero - è ultroneo soffermarsi; esso è, sostanzialmente, identico all'art. 275 del Codice vigente.

Una seconda figura di falsità materiale è preveduta nell'art. 475 e consiste: *a)* nella contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative; *b)* nel fare apparire, mediante contraffazione, o alterazione, adempite le condizioni richieste per la validità dei detti certificati e autorizzazioni. Circa le ragioni del sistema adottato, si è già detto: occorre qui fissare il concetto che tutti gli atti pubblici, che non siano autorizzazioni amministrative o certificati, o che non formino speciale oggetto di altre disposizioni di legge, rientrano tra gli atti preveduti nell'art. 474.

La nozione di certificato e di autorizzazione amministrativa trovasi sufficientemente elaborata nella dottrina e quindi non occorre insistervi. Basti osservare: 1) i certificati qui protetti sono quelli emessi da pubblici ufficiali od equiparati — art. 492 — nell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni, e perciò hanno il carattere di atti pubblici; non sono quindi compresi quelli rilasciati da privati (ad es. attestato di buona condotta rilasciato dal padrone al servitore) come tali, perchè, anche se autoriz-

zati dalla legge, conservano sempre il carattere di scritture private; 2) essi debbono rappresentare attestazioni originali di verità o di scienza da parte di colui, che ne apparisce autore. Si distinguono così, nettamente, dagli attestati concernenti il contenuto di atti, previsti nell'ultimo capoverso dell'art. 476 (es. diploma di laurea); 3) non occorre che il contenuto del certificato sia atto a procacciare, alla persona cui si riferisce, una delle utilità indicate nell'art. 290 del Codice vigente, e neppure che le attestazioni siano relative alla sfera giuridica propria della persona medesima. Pertanto rientrano nell'art. 475 anche le attestazioni di buona o cattiva condotta, di possidenza, i certificati di sanità del bestiame rilasciati dal Podestà ecc.; 4) il certificato deve avere i caratteri generali del documento, ma non è necessario che riunisca in sé tutti gli elementi richiesti per poter essere utilmente prodotto nel rapporto di cui si tratta in concreto: è evidente, ad es., che, se sia necessaria la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale e il certificato falso sia riconosciuto tale da chi la firma deve legalizzare, il delitto è già perfetto; 5) il reato non è escluso da semplici irregolarità, che non rendano giuridicamente inesistente il certificato; 6) il delitto sussiste anche se il certificato possa produrre l'effetto previsto dalla legge, soltanto in concorso con altri documenti.

In ordine alle autorizzazioni amministrative, è da osservare come esse costituiscano negozi di diritto pubblico, ed abbiano lo scopo di rimuovere permanentemente o transitoriamente, i limiti posti dalla legge a determinate attività dei singoli; sostanzialmente si tratta di permessi dati dall'Autorità amministrativa (es. porto d'armi), o anche dall'Autorità giudiziaria nell'esplicazione di funzioni amministrative (es. permessi di colloquio con detenuti). Le autorizzazioni non vanno confuse con le concessioni, cioè quegli atti che riconoscono *ex novo* un diritto nel singolo (es. concessione di un servizio pubblico); nè con gli ordini amministrativi. Le concessioni e gli ordini rientrano tra gli atti pubblici, contemplati nell'art. 474. La contraffazione o alterazione può altresì cadere sugli elementi complementari del certificato o dell'autorizzazione, nel senso di fare apparire adempite « le condizioni richieste per la validità dell'atto ». L'espressione comprende così le certificazioni (legalizzazioni di firme, vidimazioni), come le vere e proprie condizioni (pagamento di tasse ecc.).

L'art. 476 riproduce l'art. 277 del Codice attuale, aggiungendo due ipotesi delittuose: quella del pubblico ufficiale, che, supponendo un *atto privato*, ne simula una copia e la rilascia in forma legale; e quella del pubblico ufficiale, che rilascia una copia diversa dall'originale di un atto privato, realmente esi-

stente. Questa seconda ipotesi si avvera quando si tratti di scrittura privata depositata presso un pubblico ufficiale, ad es. presso il cancelliere giudiziario.

L'inciso «senza che l'originale sia stato alterato o soppresso» (art. 277 citato) è stato tolto, perchè si è voluto che l'alterazione o la soppressione dell'originale costituisca delitto concorrente con quello in esame.

362. - La falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e in certificati o autorizzazioni amministrative è rispettivamente preveduta negli articoli 477 e 478.

Il primo contiene, rispetto al corrispondente art. 276 del Codice vigente, una maggiore precisazione di ipotesi, le quali sono: a) falsa attestazione che un fatto sia stato compiuto dal pubblico ufficiale o seguito alla sua presenza; b) falsa attestazione di avere ricevuto dichiarazioni, che, viceversa, non sono state rese; c) omissione o alterazione di dichiarazioni ricevute; d) falsa attestazione di fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. Il richiamo delle pene stabilite nell'art. 474 ha riferimento alla prima parte o al capoverso dell'articolo medesimo, secondo che la falsità non cada, oppure cada, su parti dell'atto, che fanno fede sino a querela di falso.

L'art. 478 concerne la falsità ideologica in certificazioni o autorizzazioni amministrative, ossia la falsa attestazione di fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. La formula, coerente al sistema del quale già si è discusso, è molto più ampia e sintetica di quella usata nell'art. 290 del Codice attuale; la notevole latitudine della pena era necessaria, attesa la varia importanza, che possono avere gli atti dei quali trattasi e le attestazioni false in essi contenute.

363. - L'art. 479 punisce chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. È una ipotesi, che si prevede distintamente, non perchè tali certificazioni non diano luogo, anch'esse, ad atti pubblici, ma soltanto per stabilire una figura meno grave di reato. Delle numerose ipotesi contenute nell'art. 289 del Codice vigente, il Progetto conserva soltanto quella relativa al fine di lucro, confermando così che il rilascio del certificato ideologicamente falso, anche per solo favore, costituisce reato. L'uso del certificato da parte di chi non sia concorso nel delitto, è preveduto dall'art. 245; per chi abbia determinato a commettere il delitto provvedono le norme sul concorso di più persone nel reato; e, infine, non si è creduto di aumentare la pena, se per effetto del certificato falso, una persona sana di mente sia ammes-

sa o trattenuta in un manicomio, o derivi altro grave nocumento.

In verità, non è parsa fondata questa specie di responsabilità obbiettiva: o il medico sapeva che il certificato falso doveva servire per fare ammettere in un manicomio una persona sana di mente, e risponderà quale correo di ben più grave delitto, oltre a quello di falso; o non lo sapeva, e non è giusto fargli carico di un fatto, a cui è rimasto estraneo. Per l'ipotesi di grave danno patrimoniale provvede l'art. 62, n. 5; se si tratta di un altro danno, di esso sarà tenuto conto dal giudice, nella specie e nella misura della pena.

E' da notare piuttosto che per l'art. 479 soggetto attivo del reato può essere anche l'esercente una professione forense (ad es., avvocato che rilasci un certificato falso per attestare, che una persona ha compiuto presso di lui la necessaria pratica per essere ammesso agli esami di procuratore); e che non è più richiesto che il certificato sia destinato a far fede presso l'Autorità, ma basta che siano falsamente attestati fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. E' quindi compreso, senza possibilità di dubbio, anche il certificato falso rilasciato dal medico, per ottenere indennità di assicurazioni (infortuni sul lavoro ecc.). Due ulteriori osservazioni: I) per l'art. 363 n. 1 del Progetto, il privato che esercita la professione forense o sanitaria è persona esercente un servizio di pubblica necessità: e, per l'art. 492, gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono equiparati, in ordine alla falsità in atti, e relativamente agli atti, che essi redigono in ordine alle loro attribuzioni, ai pubblici ufficiali. Se, pertanto, non esistesse l'art. 479, sarebbe applicabile l'art. 478; è, quindi evidente, che l'art. 479 deve considerarsi (art. 14 del Progetto) come disposizione speciale e, più propriamente, come disposizione di favore, essendo la pena più mite di quella comminata nell'art. 478. II) L'art. 479 prevede il fatto di chiunque *nell'esercizio di una professione* sanitaria o forense, attesta ecc. Si tratta, dunque, di atti rilasciati nella qualità di *professionista*, ossia nell'esercizio della *libera professione*; ma se il medico rilasci il certificato nella qualità d'impiegato dello Stato o di altro ente pubblico (ad es. medico condotto), cioè di pubblico ufficiale (art. 364, n. 1), egli risponderà a termini dell'art. 478.

364. - La falsità materiale commessa dal privato (o dal pubblico ufficiale incompetente) è preveduta nell'art. 480, rispetto ai fatti contemplati negli articoli 474, 475 e 476. Sono risolte così, ed in senso affermativo, le numerose questioni sorte nella pratica, di fronte alla dizione imperfetta dell'art. 278, circa

le falsificazioni commesse da privati in attestati concernenti il contenuto di atti (certificato di nascita, del casellario giudiziale, diplomi, lauree, licenze di istituti secondari e simili).

365. - L'art. 481 concerne la falsità ideologica commessa dal privato, ossia la falsa attestazione al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. Sono punite più gravemente le false attestazioni in atti dello stato civile. La parte, qui riprodotta, dell'art. 279 è, salvo la mancanza dell'elemento della possibilità del danno, della quale già dicemmo, identica al Codice vigente, e non occorre quindi soffermarsi su di essa. E' da rilevare, invece, che: 1) le false attestazioni in atto pubblico, circa l'identità della propria o dell'altrui persona, sono contemplate nell'art. 494, tra le falsità personali; 2) la norma stabilita nell'art. 481 è applicabile, giusta il sistema del Progetto, in quanto non esista altra disposizione speciale (ad es. art. 567 capov. — alterazione dello stato civile di un neonato, mediante false attestazioni nella formazione di un atto di nascita —); 3) l'ultimo capoverso dell'art. 279 del Codice vigente, relativo alla falsa attestazione dell'identità della propria o dell'altrui persona in titoli o effetti di commercio, è stato soppresso.

La dottrina non spiega questa poco chiara figura delittuosa, se non mediante involuti ragionamenti. Infatti: *a)* le espressioni titoli di commercio e effetti di commercio si equivalgono e stanno a significare titoli di credito di qualsiasi specie circolanti in commercio; *b)* il fatto non deve consistere nella falsificazione di firme, che importino obbligazioni, perchè altrimenti si tratterebbe di falso materiale e non ideologico; *c)* la falsa attestazione deve essere scritta dal falsario e non da un pubblico ufficiale documentante, se no si avrebbe falso ideologico in atto pubblico; *d)* la falsa attestazione non deve riguardare una qualità sociale (conte, commendatore ecc.); *e)* conseguentemente, essa riguarderebbe la soggettività giuridica commerciale della persona (ad es. firmare col proprio nome e cognome vero, ma con la falsa qualificazione di presidente, consigliere delegato ecc., un'obbligazione emessa da una società di commercio).

Il Progetto non aveva bisogno di riprodurre l'ultima parte dell'art. 279. Infatti la falsa attestazione della quale è parola, si risolve, in sostanza, nell'attribuire a sè o ad altri un falso stato o false qualità personali, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio od eventualmente di recare ad altri un danno, e nel servirsi dell'atto per ingannare taluno. Se così è, supplisce a sufficienza l'art. 493, che esamineremo fra breve. Unica differenza, che pare equa e che, quando trattasi di scrittura privata è altresì perfettamente coerente al sistema del Pro-

getto, è che, mentre per il Codice vigente non si richiede l'uso, questo è, invece, richiesto per l'art. 493, per il quale, evidentemente, non si può indurre in errore, nè tentare d'indurre in errore, se il colpevole - od altri d'accordo con lui - non esibisca alla persona che vuole ingannare, il titolo di credito. Nei congrui casi, poi, non è da escludere che il fatto possa anche rivestire i caratteri della truffa o del tentativo di truffa.

366. - La falsità in scrittura privata è preveduta nell'art. 482. Del dolo specifico e del momento consumativo già si è discusso; come si è accennato alle considerazioni, che hanno consigliato di togliere l'inciso « ove possa derivare pubblico o privato documento ». L'elemento materiale è identico a quello dell'art. 280 del Codice vigente: « formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alterare una scrittura privata vera ». Il capoverso dell'art. 482 aggiunge che si considerano come alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera, dopo che questa sia stata definitivamente formata. Se le aggiunte siano apposte da un terzo, *nulla quæstio*; ma da taluno si è dubitato se costituissero questo delitto le false aggiunzioni apposte dall'autore della scrittura, dopo la sua definitiva formazione; si dubitava, cioè, che si trattasse di falso ideologico in scrittura privata, di regola non punibile. Il Progetto elimina ogni dubbio, in verità non fondato, sul riflesso che le aggiunzioni non veridiche producono una vera falsità materiale, in quanto alterano il documento definitivamente formato e chiuso, che, come tale, ha già, per legge, un valore probatorio il quale non può essere modificato in danno altrui. Il capoverso di cui trattasi sarà, beninteso, applicabile a condizione che il colpevole agisca col fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altrui un danno, e usi, o lasci che altri facciano uso della scrittura privata.

La falsità ideologica in scrittura privata rimane, anche per il Progetto, di regola, non punibile. Essa potrà costituire truffa o altro reato, non delitto di falsità documentale, per la precipua considerazione che al privato non incombe l'obbligo giuridico di manifestare la verità nelle scritture private genuine.

Autorevoli voti erano stati formulati (Relazione alla Camera dei Deputati - pag. 314) per la punizione, come falsità in atto pubblico, delle falsità ideologiche in scritture di istituti bancari di credito, che non siano organi della pubblica Amministrazione, nè sottoposti alla tutela dello Stato, della Provincia, o del Comune. Non è parso praticamente possibile accogliere la proposta. Le scritture anzidette, quale sia la loro importanza, non cessano di essere scritture private, e non possono quindi essere sottoposte alle norme, che regolano la falsità in scrittura privata.

D'altro canto, fatta un' eccezione, questa non potrebbe essere limitata alle scritture dei predetti istituti, ma andrebbe logicamente estesa ad aziende commerciali e industriali, d' importanza non minore.

Ma come distinguere tra istituto e istituto, tra azienda e azienda? Agli inconvenienti lamentati potrà essere in parte ovviato con opportune modificazioni ed ampliamento delle ipotesi delittuose oggi previste nel Codice di commercio, tema che ha formato oggetto di esame e di proposte concrete da parte della Commissione Reale per la riforma del Codice stesso (vedansi articoli 907 e segg. del Progetto di commercio, e specialmente i titoli relativi ai reati concernenti le società commerciali e il fallimento). D'altro canto provvedono: il capoverso dell' art. 482, in ordine alle aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera, dopo la sua definitiva formazione; l' art. 483, di cui si dirà fra poco, per la falsità in registri; e non è neppure esclusa l'applicabilità dell' art. 492, sempre che si tratti di servizi di pubblica necessità, a termini dell' art. 366.

367. — L' art. 483, relativo alla falsità in registri e in notificazioni, innova profondamente all' art. 288 del Codice vigente, nel senso che ha riferimento alle registrazioni e modificazioni obbligatorie soggette alla ispezione dell' Autorità in genere, e non soltanto dell' Autorità di pubblica sicurezza. L' obbligo della registrazione o notificazione deve risultare dalla legge, ossia da una norma giuridica (vedi art. 53 prima parte); l' ordine dell' Autorità, se non fondato su di una espressa norma giuridica, non basterebbe. Le notificazioni sono limitate alle proprie operazioni industriali, commerciali o professionali. Il Progetto ha tolto la limitazione che il dovere di registrazione e di notificazione sussiste soltanto in rapporto all' Autorità di pubblica sicurezza, considerando che non v' ha ragione di distinguere tra Autorità e Autorità. Allorchè una norma di diritto obbiettivo impone l' obbligo anzidetto nei confini suaccennati è socialmente necessario che le registrazioni o le notificazioni siano veridiche, se si vuole che esse siano praticamente efficaci. Si tratta di falsità ideologica, in quanto il documento è genuino, ma non veridico, e quindi di delitto doloso. Pertanto la colpa, come l' omissione, totale o parziale, delle indicazioni possono costituire altri reati, ma non quello in esame. E' sufficiente il dolo generico, ossia la scienza di attestare il falso, o di lasciar scrivere il falso da altri. E' a ritenere che l' obbligo di fare registrazioni e notificazioni incomba, non soltanto al principale, ma anche al dipendente, sempre che questi ne abbia ricevuto incarico dal primo; in tal caso il dipendente, commesso, istitutore ecc., — argomenta dell' art. 48 del Codice di commercio — risponde del delitto.

Non risponde invece il terzo, neppure a titolo di correità, se egli non ha il dovere di veridicità documentale (ad es., il viaggiatore, che scriva un falso nome e una falsa provenienza nel registro dell'albergatore).

Richiamando quanto sopra si accennava, è evidente che lo art. 483 ha un contenuto molto più ampio dell'attuale art. 288, così da comprendere anche gli istituti, che siano soggetti comunque, per legge, all'ispezione (e non soltanto alla vigilanza) della pubblica Autorità.

368. - Gli articoli dal 484 al 486 concernono il delitto di abuso di foglio firmato in bianco. Abbandonato il sistema del Codice vigente (art. 418), giusta il quale il fatto costituisce reato contro la proprietà o contro la fede pubblica, secondo che il foglio in bianco sia stato oppur no affidato al colpevole, il Progetto classifica il delitto di cui trattasi, nell'una e nell'altra ipotesi, tra le falsità in atti e lo rende sempre perseguibile d'ufficio.

L'abusare della sottoscrizione affidata in bianco, creando col riempimento del bianco un titolo contro colui che l'ha affidata, è obbiettivamente *crimen falsi*, perchè crea la falsa prova di un fatto non vero. Ed infatti, come una specie di falso era considerato nel diritto penale antico. Fu il codice penale francese il primo a riconoscere prevalente l'elemento della frode per abuso della fiducia manifestata mediante l'affidamento; concetto che, ad eccezione del codice toscano, fu accolto dai codici italiani, compreso quello del 1890. Si torna ora all'antico e più esatto criterio che il fatto costituisca sempre falsità strumentale. Il Progetto distingue: se vi fu affidamento, si applicano disposizioni relative alla falsità in foglio firmato in bianco (articoli 484 e 485); se l'affidamento non vi fu, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali (art. 485).

Si stabilisce (art. 484 capov.) che si considera firmato in bianco il foglio, in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco qualsiasi spazio destinato ad essere riempito. Questa definizione, va, naturalmente, collegata con la prima parte dell'articolo; più che una definizione è una descrizione. Essa vuol dire, insomma, che il foglio firmato in bianco non è soltanto quello che contenga la sola firma, ma anche quello che contiene una parte, più o meno estesa, del *tenore* dell'atto e una parte in bianco, destinata ad essere riempita. L'obbiezione che il reato s'integre- rebbe anche riempiendo uno spazio che si riferisce esclusivamente a elementi non essenziali del titolo non sarebbe fondata, poichè il reato consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diversi dall'atto a cui si era obbligati o autorizzati.

Requisiti comuni alle due ipotesi, previste negli articoli 484 e 485, sono:

a) che si tratti di foglio firmato in bianco, di cui il colpevole abbia il possesso per un titolo, che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo;

b) che il colpevole scriva o faccia scrivere nel foglio un atto, produttivo di effetti giuridici, diverso dall'atto al quale era obbligato o autorizzato.

Tale atto può essere privato o pubblico. Allorchè sia privato, il Progetto (art. 484), coerentemente al sistema generale adottato in tema di falsità in scritture private, richiede: 1) che il colpevole abbia il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno; 2) che il colpevole faccia uso egli stesso del foglio o lasci che altri ne faccia uso.

Se, invece, venga scritto nel foglio in bianco un atto pubblico, non occorre nè il fine, nè l'uso anzidetti (art. 485), per le medesime ragioni, a suo tempo rilevate, per le quali il Progetto non li ha richiesti in tema di falsità in atti pubblici. Soggetto attivo del delitto preveduto nell'art. 485 può essere, così il pubblico ufficiale competente a redigere l'atto pubblico, cui il foglio era destinato (o persona equiparata), come il privato (o un pubblico ufficiale incompetente); e l'atto può essere, secondo la distinzione già nota, un certificato o una autorizzazione amministrativa, ovvero un altro atto pubblico, il quale, a sua volta, può fare, oppure no, fede fino a querela di falso.

Il richiamo alle pene stabilite negli articoli 477 e 478 è pertanto chiarissimo. Se il colpevole sia un pubblico ufficiale: a) o l'atto abusivamente scritto è un certificato o una autorizzazione amministrativa, e si applica la pena dell'art. 478; b) o è un altro atto pubblico, e si applica — poichè l'art. 477 richiama l'art. 474 — la pena stabilita nell'art. 474 prima parte; c) o è un atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, e si applica la pena stabilita nell'art. 474 capoverso.

Se poi il colpevole non abbia la qualità di pubblico ufficiale, le varie pene anzidette sono ridotte di un terzo.

Dispone, infine, l'art. 486 che in ogni caso di falsità in foglio firmato in bianco, diverso da quelli preveduti negli articoli 484 e 485, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. Si allude, come si accennava, al caso in cui il colpevole sia venuto in possesso del foglio in bianco, non per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo (ad es. furto, consegna ottenuta illecitamente ecc.).

369. — L'uso sciente di atto falso da parte di chi non sia concorso nella falsità è preveduto dell'art. 487. Con opportuna sintesi, detto articolo si riferisce a tutti gli atti contemplati negli arti-

coli precedenti, comminando una pena ridotta rispetto a quella stabilita per l'autore - o pel concorrente - della falsità.

Non é stata ripetuta l'ipotesi «o. in qualsiasi modo profitta» dell'art. 281 del Codice vigente. Il profittatore (che non abbia fatto uso dell'atto falso) risponderà - o non risponderà - di concorso nel reato commesso da chi ne abbia fatto uso, secondo le norme generali. La più autorevole dottrina sostiene, nei riguardi dell'art. 281, che la figura delittuosa in esame deve consistere in un'azione e non soltanto in una omissione, nel senso ad es. che non é sufficiente che il profittatore, allorché il documento falso sia stato prodotto da altri *senza intesa*, si limiti a tacere, ma occorre che invochi a proprio vantaggio la forza probante del documento. Con il Progetto non si giunge a diversa conclusione: o v'ha intesa tra i due, e ambedue sono concorrenti nel reato; o non v'ha intesa, ma v'è un'azione da parte di chi, sapendo falso il documento prodotto da altri, ne vuole trarre vantaggio, e questa azione corrisponde, sostanzialmente, all'uso; o, infine, non v'ha né intesa, né azione, ma una inazione, un contegno completamente passivo, e non v'ha reato.

Coerentemente al sistema, il capoverso dell'art. 487 dispone che l'uso di atto falso non é punibile, se l'agente non abbia agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, quando l'atto sia una scrittura privata.

L'art. 282 del Codice vigente, il quale prevede una diminuzione di pena, allorché il falsario commetta il fatto per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri (od anche, secondo alcuni, semplicemente opinati veri, in buona fede) é stato soppresso; vedrà il giudice, nei congrui casi, se possa trovare applicazione la circostanza attenuante comune dell'avere agito per motivi di particolare valore morale (art. 64, n. 1).

370. - Il Progetto ha mantenuto, fra i delitti di falso, la figura del cosiddetto falso per soppressione. Non é sembrato di dover immutare al Codice vigente, fondato sul concetto che ben può parlarsi di falso, quando la soppressione é diretta ad insidiare o a ledere l'interesse probatorio derivante dal «documento».

Se l'oggettività giuridica del reato sia diversa, questo muta titolo (furto, danneggiamento, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sottrazione dal luogo di pubblico deposito ecc.).

Le questioni circa l'eventuale concorso del falso con alcuno dei detti delitti, saranno da risolvere in base agli articoli, più volte citati, 14, 79 e 80.

Giova rilevare brevemente: I) Per i motivi più volte accennati, in ordine alle scritture private, occorre, per la punibilità della soppressione, che il colpevole abbia agito al fine di pro-

curare, a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno; da tale fine, invece, il Progetto prescinde in tema di soppressione di atti pubblici. 2) Alle ipotesi della soppressione e della distruzione, totali o parziali, è aggiunta quella dell'occultamento, che dottrina e giurisprudenza, del resto, avevano fatto rientrare nella *soppressione*. Si tratta di tre concetti diversi. *Distuggere* implica il fatto, per cui il documento più non sussiste nella sua materialità, in tutto o in una parte giuridicamente rilevante. *Sopprimere* significa far scomparire o rendere illeggibile lo scritto, in tutto o in parte. *Occultare* vuol dire togliere il documento dalla disponibilità dell'avente diritto, permanentemente o transitoriamente, in tutto o in parte, anche senza sopprimerlo o distuggerlo. Poiché anche la soppressione o l'occultamento possono essere parziali, sarebbe forse preferibile che l'art. 488 fosse così formulato: « Chiunque, in tutto o in parte, distugge, sopprime, o occulta.... ». 3) Il coordinamento con gli articoli 475 e 490 rende chiaro che il falso per soppressione non può cadere che su atti pubblici, compresi i certificati e le autorizzazioni, e su scritture private; nonché sulle copie autentiche, quando, a norma di legge, tengano luogo degli originali mancanti. Come per il Codice vigente, rimangono escluse le altre copie autentiche e gli attestati del contenuto di atti; la loro soppressione potrà costituire altro reato (danneggiamento, furto), non falso, perché tanto le copie, quanto gli attestati non hanno un valore autonomo di prova, essendo possibile avere altre copie o altri attestati. 4) Il richiamo delle pene rispettivamente stabilite negli articoli 474, 475, 480 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute, non sembra presentare difficoltà.

Esse hanno riferimento: a) al soggetto attivo, pubblico ufficiale, ovvero privato; b) alla natura dell'atto: atto pubblico certificante sino a prova contraria, ovvero sino ad impugnazione di falso; certificato o autorizzazione amministrativa; scrittura privata. Si noti, tuttavia, che la soppressione di documenti equiparati agli atti pubblici è punita a termini dell'art. 474, prima parte (art. 489).

371. - L'art. 489 risolve testualmente l'annosa questione se l'equiparazione agli atti pubblici, che l'art. 284 del Codice vigente fa dei testamenti olografi, delle cambiali e dei titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore debba intendersi ai soli effetti della sanzione od anche agli effetti della nozione del reato di falso. Il progetto ministeriale 19 marzo 1910 sull'interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice penale disponeva nel senso che l'equiparazione fosse « a tutti gli effetti degli articoli precedenti »,

ossia *quoad poenam* e *quoad delictum*. Il Progetto attuale non ha creduto di accettare tale criterio, per la precipua ragione che il legislatore non può, senza incoerenza, mutare l'intima essenza di siffatti documenti, che sono, per loro natura, scritture private. L'importanza e la delicatezza dei documenti considerati giustificano la più grave sanzione, ma non autorizzano una finzione giuridica, che sarebbe contraria alla realtà delle cose. Come è noto, la risoluzione della controversia ha in pratica rilevanti conseguenze, allorchè si tratti di falsità senza uso (perchè il falso in scrittura privata non è punibile senza l'uso), o di falso ideologico (non punibile, di regola, in scrittura privata). L'equiparazione *quoad delictum* condurrebbe, ad esempio, a punire chi, senza farne uso, avesse falsificato una cambiale: basterebbe l'accertamento, anche casuale, della falsità, dovuto, ad es., al fatto che la cambiale, perduta dal contraffattore, fosse trovata da un terzo, che ne facesse uso, o, anche senza farne uso, denunciasse il falso, ovvero che la cambiale fosse rinvenuta in occasione di una perquisizione o di un sequestro.

Tale conseguenza è parsa eccessiva. Quantunque non possa negarsi che la falsificazione del testamento olografo, della cambiale, o del titolo di credito, costituisca un pericolo per la fede pubblica, è da osservare, tuttavia, che questo pericolo si concreta nel momento, in cui il falsario fa uso del documento, o lascia che altri ne faccia uso (art. 482). Dalla equiparazione soltanto *quoad poenam* consegue: 1) il momento consuntivo del delitto è quello dell'uso; 2) il colpevole deve agire al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno; 3) è da escludersi la punibilità del falso ideologico, salvo l'ipotesi preveduta nell'art. 484.

L'espressione « se alcuna delle falsità prevedute nei precedenti articoli.... », concerne, come del resto è evidente, le falsità contemplate negli articoli 482, 484 e 488. In tutti questi casi si applica la pena stabilita nella prima parte dell'art. 474, ossia la reclusione da due a sette anni. Non v'era bisogno di richiamare l'art. 488, perchè questo, a sua volta, per la soppressione delle scritture private, richiama l'art. 482.

Sarà da esaminare se, ad evitare possibili dubbi, debba, invece, essere citato l'art. 484; nell'affermativa, l'art. 489 dovrebbe dire: « in luogo delle pene stabilite negli articoli 482, 484 e 488, si applica la pena stabilita nella prima parte dell'art. 474 ».

Il capoverso dell'art. 489 dispone che, nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti equiparati, colui che ne faccia uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace

alla pena stabilita nell'art. 487 per l'uso di atto pubblico falso. Sembra superfluo rilevare: 1) che colui, il quale usa deve essere consapevole che l'atto è falso; 2) che non è punibile se non abbia agito al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, trattandosi di scritture private (art. 487, capov.); 3) che la pena è quella della prima parte dell'art. 474, ridotta di un terzo.

CAPO IV

Della falsità personale

372. - Il Progetto, creando una nuova figura di delitto, qual'è quella preveduta nell'art. 493, colma una lacuna del Codice attuale. La sostituzione di persona consiste nell'indurre in errore taluno, con il sostituire illegittimamente la propria all'altrui persona, ovvero con l'attribuire a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, o false qualità personali. In ambedue queste forme, è richiesto nell'agente il fine di procurare a sè o ad altri un *vantaggio* o di recare ad altri un danno. L'attribuzione di nome, stato o qualità personali immaginarie è sufficiente, perchè si verifichi il delitto, dappoichè anche in tal caso il nome, lo stato o le qualità sono false nei riguardi dell'agente.

I caratteri, che differenziano la sostituzione di persona dal tentativo di truffa sembrano evidenti. Nel tentativo di truffa, si usano artifici o raggiri, per indurre alcuno in errore, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto *profitto* con altrui danno; nella sostituzione di persona, si usano bensì raggiri dalla legge specificati, inducendo taluno in errore, ma con il fine di procurare a sè o ad altri un *vantaggio*, o di recare ad altri un danno.

Ora, l'ingiusto profitto con altrui danno, nella truffa, reato contro il patrimonio, ha un contenuto patrimoniale, economico; nella sostituzione di persona, invece, *vantaggio* sta a significare una qualsiasi utilità, anche non economica. Inoltre, nella truffa, all'ingiusto profitto del colpevole è correlativo il danno altrui; nella sostituzione di persona, può mancare questa correlazione, come si evince dalla dizione dell'art. 493. Si faccia il caso di una persona che in un esame si sostituisca al vero candidato, per pura amicizia verso costui; e che l'esame abbia esito sfavorevole. Il tentativo di truffa non sarebbe quiconfigurabile per difetto dell'ingiusto profitto; ma sarà applicabile l'art. 493, pel quale basta il *fine* di procurare ad altri un vantaggio, senza che occorra di averlo effettivamente procurato. La posizione dell'art. 493 rispetto alla truffa e ad altri reati va, in sostanza, regolata con le norme generali del Progetto e con speciale

riguardo agli articoli 14, 79 e 80. Così la sostituzione di persona può concorrere con la seduzione con promessa di matrimonio da parte di un ammogliato, quando costui non siasi limitato a tacere il proprio stato di persona coniugata, ma abbia indotto in errore la donna, attribuendosi un falso nome, un falso stato ecc. Viceversa non potrà esservi concorso nell'ipotesi di violenza carnale con sostituzione di persona (art. 519, n. 4), perchè in tal caso la sostituzione di persona è elemento costitutivo della violenza carnale, reato complesso (art. 80). Ugualmente dovrà decidersi rispetto alla truffa, quando ne ricorrano gli estremi, poichè dovrà ritenersi che la sostituzione di persona è, in tal caso, elemento costitutivo (artifizio, inganno) della truffa. Si avverta, infine, che, di regola, non potrà esservi concorso con i reati, di cui agli articoli 494 e 495, che sono da considerare come disposizioni speciali di fronte all'art. 493 (art. 14).

Non è escluso che il reato di sostituzione di persona possa commettersi in una scrittura; anzi, sotto questo riflesso, l'art. 493 sostituisce il capoverso dell'art. 279, che il Progetto, come si è visto, non ha riprodotto tra le falsità documentali (falsa attestazione dell'identità della propria o dell'altrui persona in titoli o effetti di commercio). Si ponga mente, tuttavia, che l'attribuzione di un falso nome in una scrittura privata, importando necessariamente una falsa sottoscrizione, rientra nell'art. 482; e che le false attestazioni in atti pubblici sono punibili, secondo i casi, a termini degli articoli 481 e 494. L'esempio, che si è addotto, della sostituzione di persona in un pubblico esame, dimostra che le critiche contro la classificazione di questo delitto tra i reati contro la fede pubblica, o, secondo la terminologia della più recente dottrina, contro la fiducia sociale, non appaiono fondate. Non si nega che, allorchè l'indotto in errore sia un privato, possa aversi la lesione della fede privata; si afferma, invece, che la possibilità d'indurre in errore la pubblica Autorità è sufficiente, per annoverare il delitto fra i reati contro la pubblica fede. Nè sarebbe esatto replicare che, se è indotto in errore il pubblico ufficiale, si applicheranno gli articoli 494 o 495; il primo di questi articoli, infatti, richiede che la falsa attestazione sia resa in un atto pubblico o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico; il secondo, a tacere di altre differenze, prescinde dal fine enunciato nell'art. 493.

373. - Mentre la falsa attestazione di pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l'atto stesso sia destinato a provare la verità è punita a termini dell'art. 481, il Progetto contempla, nell'art. 494, tra le falsità personali, l'attestazione al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, dell'identità,

o dello stato, o di altre qualità della propria o dell'altrui persona.

La collocazione in capi diversi delle due ipotesi delittuose non ha soltanto un valore formale. Infatti: 1°) all'*identità* e allo stato sono equiparate le *altre qualità*; 2°) si prescinde dalla condizione che dalla falsa attestazione possa derivare pubblico o privato documento; 3°) si afferma energicamente il concetto che il privato ha il preciso dovere giuridico di dire il vero, per quanto attiene all'identità, allo stato e altre qualità della propria o dell'altrui persona; 4°) si risolvono le questioni cui ha dato luogo l'art. 279 del Codice vigente, interpretato da una parte della dottrina nel senso che l'articolo medesimo, per essere applicabile, suppone necessariamente che l'atto pubblico abbia non altra destinazione, che quella di provare la verità in rapporto all'identità o allo stato di una persona.

L'attestazione può essere orale o scritta (art. 494, 1° capov.); onde poco importa che l'attestazione sia fatta al pubblico ufficiale direttamente, ovvero a mezzo di una dichiarazione destinata a essere riprodotta nell'atto pubblico; nell'un caso e nell'altro l'attestazione è ricevuta dal pubblico ufficiale, il quale deve documentarla in un atto pubblico. Si noti che il delitto è perfetto, anche se la dichiarazione non sia effettivamente riprodotta nell'atto pubblico. Coerentemente al sistema, il Progetto considera ipotesi meno grave le false dichiarazioni, dirette ad ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificato di autorizzazioni amministrative sotto falso nome o con altre indicazioni mendaci (art. 494 ult. capov., corrispondente in parte all'art. 286 del Codice vigente).

La pena è più grave, nel minimo: a) se si tratti di dichiarazioni in atti dello stato civile; b) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali sia resa da un imputato all'Autorità giudiziaria; c) se per effetto della falsa dichiarazione sia iscritta nel casellario giudiziale una decisione penale sotto falso nome.

Anche in questa materia, pertanto, il Progetto, risolvendo annose dispute, afferma recisamente che l'imputato ha il dovere giuridico di non mentire al giudice, circa la propria identità, il proprio stato e le proprie qualità personali. La disposizione è fondata, soprattutto, su evidenti motivi di difesa sociale ed era necessaria, per arginare una speciale forma di delinquenza, che si va sempre più diffondendo, massime tra i delinquenti abituali, i quali, facendosi giudicare sotto falso nome, riescono a fruire di benefici di legge e ad evitare inasprimenti di pena. Pertanto l'imputato risponderà della contravvenzione di cui all'art. 670 se rifiuta le indicazioni delle quali trattasi; del delitto di cui all'art. 495, se renda dichiarazioni mendaci ad

un pubblico ufficiale; del delitto di cui all' art. 499 n. 2, se la falsa dichiarazione sia da lui resa all' Autorità giudiziaria. Risponderà ugualmente del delitto preveduto nell' art. 494 n. 2, se, avendo reso false dichiarazioni anche non all' Autorità giudiziaria, ne derivi come conseguenza (responsabilità obbiettiva) l' iscrizione nel casellario giudiziale di una qualsiasi decisione penale (di condanna o di proscioglimento) sotto falso nome. L' ipotesi può verificarsi, ad es. quando l'autore di una contravvenzione dia ad un agente verbalizzante un nome falso o immaginario e si proceda poi in contumacia, giungendosi a condannare o prosciogliere, con provvedimento intestato a persona diversa, anche inesistente, dal vero colpevole.

Come si accennava, il semplice rifiuto d' indicazioni sulla propria identità personale conserva nel Progetto (art. 670) il carattere di contravvenzione, che ha nel Codice vigente (art. 436); le mendaci dichiarazioni, invece, rese a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nello esercizio delle funzioni o del servizio, costituiscono delitto (art. 495). L' inciso « fuori dei casi indicati negli articoli precedenti » sta ad indicare che non può esservi concorso con la sostituzione di persona e con il delitto preveduto nell' art. 494.

374. - L' art. 496 riproduce, quasi testualmente, l' art. 628 del Codice di procedura penale, relativo alla frode nel rilascio e uso indebito di certificati penali relativi ad altra persona.

Il Progetto, infine, considera, tra le falsità personali, l' usurpazione di titoli o di onori, la quale è anch' essa delitto contro la pubblica fede.

Il delitto, configurato con qualche ampiezza maggiore rispetto all' art. 186 del Codice vigente, consiste: *a*) nel portare abusivamente, cioè non avendone diritto, in pubblico la divisa o i distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, o l' abito ecclesiastico; *b*) nell' arrogarsi (nella quale espressione è implicito il concetto di abuso) dignità, gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche; *c*) nell' arrogarsi qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicate nella lettera *a*).

Alla condanna consegue di diritto la pubblicazione speciale della sentenza.

L' aver qui considerato il portare abusivamente in pubblico la divisa o i distintivi di una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero l' abito ecclesiastico, giustifica maggiormente la classificazione di questo delitto tra quelli contro la fede pubblica, anzichè tra quelli contro la pubblica Amministrazione.

TITOLO VII

**Dei delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio**

375. — Già sono state indicate, in sintesi, le ragioni, per le quali si è ritenuto di dovere ricostituire un titolo relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, secondo un indirizzo legislativo, che risale, fra noi, ai codici preesistenti e che è seguito anche dai progetti stranieri più recenti. La struttura del Titolo, e quella dei due Capi in cui si distingue, furono allora egualmente delineate, per modo che è dato passare senz'altro a dare ragione delle principali innovazioni introdotte dal Progetto a proposito delle singole figure delittuose. Tra codeste innovazioni si presentano, di fondamentale importanza, quelle relative al delitto di agiotaggio.

CAPO I

Dei delitti contro l'economia pubblica

376. — Erano ignote o quasi, al tempo dell'elaborazione del Codice vigente, le manovre borsistiche in grande stile, con le quali oggi un gruppo di rinnegati senza patria, viventi e agenti bene spesso all'ombra amica di una bandiera estera, può fraudolentemente condurre alla rovina una grande industria nazionale, meritamente florida, con pregiudizio grave degli interessi economici di un'intera regione e forse dell'intero Paese. Era allora addirittura inconcepibile l'ipotesi che dall'estero si potesse con gli stessi mezzi, e per mal simulati motivi politici, dare l'assalto alla valuta di uno Stato, sferrare una vera offensiva economica, colla conseguenza fatale dell'impoverimento generale del paese preso di mira e a tutto vantaggio di paesi stranieri o di gruppi d'interessi stranieri e quindi nemici. Si riteneva che il delitto di agiotaggio potesse portare nocumento soltanto ad interessi individuali o, al massimo, a interessi collettivi assai limitati, come del resto assai limitata era allora la sfera di espansione delle nostre industrie. Di qui la ti-

mida configurazione dell'art. 293 del Codice vigente, che configura il delitto di aggioaggio come un semplice caso di frode in commercio, inserendolo nel Titolo VI fra i delitti contro la fede pubblica: esso esige per la sua consumazione, come del resto è prescritto per altri delitti della stessa indole, che si sia verificato il rialzo o il ribasso dei titoli voluto dal colpevole, il che è quanto dire che si sia verificato il danno, e quindi la rovina dell'industria o del commercio, rappresentati dal titolo, che ha formato oggetto della fraudolenta speculazione, e, come punizione per il colpevole, si limita a stabilire la reclusione da tre a trenta mesi e la multa da lire cinquecento a tremila. Per il caso che il reato sia commesso all'estero, niuna norma speciale è sancita. Applicando a rigore le disposizioni generali contenute negli articoli 5 e 6 dello stesso Codice vigente, si dovrebbe pervenire a questa conclusione: se il delitto è commesso all'estero dallo straniero, il che accade il più delle volte, niuna punizione è possibile, onde se al colpevole piacesse poi di venire a constatare personalmente le conseguenze delle sue malefatte, noi saremmo costretti a ospitarlo in casa nostra, senza potergli aprire viceversa, come meriterebbe, le porte del carcere. Se il colpevole sia un cittadino, possiamo, è vero, punirlo, ma a condizione che il Governo estero ne faccia richiesta: praticamente, oltre il danno, la beffa.

377. - Il Progetto è ispirato, anche in questa parte, alle esigenze dei tempi nuovi, in cui le grandi industrie dominano la vita economica del Paese, rappresentando interessi collettivi, spesso formidabili per potenza di mezzi e virtù di espansione, non circoscritti a quelli soltanto, che possono essere identificati dai loro titolari, ma estesi a tutti quegli altri, che si trovino con essi in qualsiasi modo collegati.

La stessa collocazione del delitto in esame nel presente Titolo, cioè fra quelli contro l'economia pubblica, è la conferma più eloquente del nuovo orientamento, seguito anche dalle legislazioni estere più recenti. Per citarne una sola, la legge francese del 12 febbraio 1924 sull'aggioaggio relativo ai titoli di Stato in genere e ai fondi pubblici, definisce questo delitto come un attentato al credito dello Stato: la legge stessa è considerata come una legge di difesa nazionale. Non diversa collocazione il delitto di aggioaggio ha nel progetto austriaco (Capo XXX, azioni punibili contro l'ordinamento economico, paragrafo 391) e nel progetto ceco-slovacco del 1926 (Capo XI, infrazioni contro l'ordinamento economico, paragrafo 391). Del resto, anche l'ordinanza francese del 26 luglio 1793, la quale costituisce l'archetipo della legislazione in esame, veniva

emanata « a tutela dell'ordinamento economico interno ». Può dirsi, in realtà, che l'asse della tutela penale tenda gradatamente a spostarsi, in questa materia, da quella che un tempo era la difesa d'interessi sia pure collettivi, ma circoscritti in un raggio d'azione, individuato o facilmente individuabile, alla difesa di interessi sempre più vasti, più complessi e perciò così rilevanti, da identificarsi bene spesso con quelli di tutta intera la nazione. Quando si rifletta che l'agiotaggio, alterando il corso dei cambi, può compromettere la solidità della nostra valuta, che è poi la solidità del credito economico del nostro Paese e, provocando il ribasso dei titoli dello Stato o dei migliori titoli industriali, può compromettere, parzialmente distruggendola, quella ricchezza, che ci è particolarmente sacra perchè costituita per la maggior parte dai sacrifici, individuali o familiari, di quelle infinite migliaia di piccoli risparmiatori, che costituiscono la parte migliore del Paese, non sembrerà arrischiato l'affermare che, con le disposizioni in esame, lo Stato difende oggi sè stesso, la sua personalità economica e, per riflesso, anche quella politica. Il che apparirà anche più manifesto, quando si coordinino le disposizioni relative al delitto di cui è parola con quelle dell'art. 272, relative al disfattismo economico, delitto quest'ultimo compreso nel Titolo I, Capo I, di questa stessa Parte speciale, giacchè investe direttamente la personalità internazionale dello Stato. Quando sia accertata la direzione della volontà dell'agente verso quegli scopi, che con l'articolo ora ricordato si sono voluti reprimere, e ricorrano determinate circostanze di tempo e di luogo, le maggiori e le più importanti ipotesi di agiotaggio (manovre dirette a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli e dei valori, pubblici o privati) dovranno essere ricondotte sotto la sfera di comprensione di detto articolo, e il colpevole sottoposto alle più gravi sanzioni, che esso commina. E' da notare infine, sempre sotto l'aspetto degli atteggiamenti politici, che può avere il delitto di agiotaggio, come esso possa inserirsi anche nel più vasto programma di attività antinazionale, che si proponga di svolgere un cittadino all'estero: delitto compreso, come il precedente, fra quelli che attentano alla personalità internazionale dello Stato. Se così avvenisse, il colpevole dovrebbe essere punito, oltre che per il delitto di agiotaggio, anche per l'altro, preveduto nell'art. 274 e inteso a reprimere una delle forme più odiose di tradimento politico. I coordinamenti, dei quali si è fatto cenno, sono sorretti dalle disposizioni generali contenute negli articoli 14 e 79, prima parte, del Libro I.

378. — Tali considerazioni non debbono tuttavia far perdere di vista che interessi collettivi, più modesti in confronto di quelli

che si è cercato di delineare, possono essere egualmente compromessi dall'aggiotaggio e che in conseguenza essi dovranno continuare a meritare quella protezione, che il Progetto stabilisce nell'articolo in esame. Un tentativo di svisare la portata di siffatta protezione fu fatto perfino sotto l'impero dell'art. 293 del Codice vigente; ma ad esso reagì giustamente la giurisprudenza. Con sentenza del 17 gennaio 1919, la Corte di Cassazione affermava che l'applicazione del detto articolo non può essere negata per il fatto che non si tratti di un gran mercato e di un danno indefinibile derivato a un numero indeterminato di persone. A integrare il delitto di aggiotaggio, basta che la frode siasi esercitata sopra una rilevante quantità di merce, quando, come nella specie sottoposta al giudizio della Corte, la merce stessa sia venduta in breve spazio di tempo ad un prezzo superiore a quello del calmiere, e il danno risentito dagli abitanti di un piccolo centro sia non trascurabile, avendo costoro ritenuto di dovere acquistare la merce a un più elevato prezzo e di rifornirsene in misura superiore ai loro bisogni per tema di aumenti maggiori a causa delle false notizie propalate. Costo insegnamento dovrebbe essere ritenuto anche sotto l'impero del nuovo Codice. Il momento storico, che permette a una data norma penale una più ampia sfera d'applicazione in corrispondenza a più vaste esigenze, così da sembrare che per esse sia stata plasmata, non può influire sull'adattabilità della norma stessa anche alla tutela di esigenze minori, che siano della stessa indole.

379. — Poste queste premesse di sistema, possono così essere tracciate le linee fondamentali della nuova configurazione del delitto di aggiotaggio, secondo l'art. 499 del Progetto:

a) accedendosi alle proposte formulate a questo riguardo dalla Commissione della Camera dei Deputati (vedasi relazione De Marsico, Atti parlamentari, n. 326-A, paragrafo IX), non si richiede più l'elemento del danno, ma è sufficiente anche soltanto il pericolo del danno, affinché il reato possa considerarsi perfetto. Il colpevole sarà punito per delitto consumato di aggiotaggio anche quando abbia soltanto diffuso notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero abbia impiegato altri mezzi fraudolenti, atti a cagionare un aumento o una diminuzione dei prezzi dei salari, derrate, merci, noli o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa. Se il danno si sia verificato e dal fatto sia derivato un deprezzamento, quale esso sia, della valuta nazionale o dei titoli di Stato, ovvero un qualsiasi rincaro di merci di comune e largo consumo, si avrà un aggravamento di pena: queste previsioni (art. 499, n. 1) vanno ricondotte al concetto del danno nel senso penale, che il legislatore regola in

modo autonomo per ciascun reato. Tuttavia, pari aggravamento si avrà per le comuni norme della Parte generale, cioè per il n. 5 dell'art. 62, quando l'azione del colpevole abbia cagionato un danno o un pericolo di danno patrimoniale, che siano però di rilevante gravità, a interessi privati. Costituisce infine altra circostanza di aggravamento (art. 499, n. 2) l'avere comunque commesso il fatto per favorire interessi stranieri. Non è stata riprodotta la disposizione del capoverso dell'art. 293, che commina un aumento di pena, se il fatto sia commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, potendo funzionare, in sostituzione, l'aggravante comune preveduta dal n. 1 dell'art. 63. Del resto l'art. 1 della Legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle borse, dichiara espressamente che gli agenti di cambio sono pubblici ufficiali: vedansi, sul significato dei termini « agente di cambio » e « pubblico mediatore », le disposizioni dell'art. 21 della Legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio e sull'esercizio della mediazione;

b) del pari non si richiede più, come oggi, che i mezzi adoperati dal colpevole, e nel cui impiego si sostanzia ormai il reato, siano tali da produrre, di per sé stessi, l'effetto dannoso voluto dal colpevole. Di fronte alle sottilissime arti di questi disonesti, che, sussidiati da una fitta rete d'informatori in tutti i paesi, speculano sull'attimo che fugge, la repressione sarebbe stata disarmata. E perciò si stabilisce che il reato dovrà considerarsi perfetto, anche se il mezzo adoperato dal colpevole fosse soltanto relativamente idoneo a far conseguire all'agente l'intento voluto, per essere tale idoneità subordinata al concorso di altre cause;

c) come pena base sono comminate la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a lire diecimila, la quale pertanto potrà estendersi fino a lire centomila. La condanna avrà come effetto l'interdizione dai pubblici uffici (art. 499, ultima parte) e la pubblicazione speciale della sentenza (art. 518). Quest'ultime disposizioni vanno poi coordinate con quanto dispone la legislazione speciale sulle Borse, avvertendosi tuttavia, fin d'ora, che dovrà essere modificato l'art. 8, n. 2, della citata Legge 20 marzo 1913, n. 272, che concerne il divieto d'ingresso nelle Borse a coloro, che abbiano riportato condanna per determinati titoli di reato;

d) il reato è punibile anche se commesso all'estero da chiunque, cittadino o straniero, e senza alcuna condizione inerente a tale punibilità (art. 6, n. 8). La citata legge francese del 12 febbraio 1924 è molto più severa contro gli stranieri, che dichiara espressamente (art. 4) soggetti ad espulsione, mentre per il Progetto tale misura rimane, anche in tal caso, facoltativa per il giudice, a norma della prima parte dell'art. 239.

380. — Due argomenti, fra i molti che offre il non facile tema, meritano qualche particolare cenno illustrativo: *a*) la norma, che costituisce indubbiamente una delle maggiori innovazioni del Progetto, per la quale il legislatore afferma la responsabilità del colpevole anche quando la sua azione sia stata capace di produrre un evento dannoso analogo, per essersi verificato il concorso di altre cause; *b*) il significato e l'estensione di quegli « altri mezzi fraudolenti », che lo stesso art. 499 menziona insieme con la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, e che il colpevole deve aver posto in essere, per rendersi responsabile del delitto di aggioaggio. Queste manovre fraudolente costituiscono appunto la causa, a cui si riferisce la norma eccezionale, di cui prima si è fatto cenno, per quanto concerne il loro rapporto rispetto all'evento.

Venendo all'esame del primo argomento, si presenta preliminarmente l'indagine, relativa al modo come essa debba inquadrarsi nel sistema generale del Progetto.

E' noto che l'evento dannoso può essere addebitato all'agente, o come conseguenza della sua azione, nel qual caso l'evento stesso deve essere rigorosamente legato all'azione del colpevole da quel rapporto di causalità, che per il primo il Progetto ha scolpito nell'art. 43 (ed è questa l'ipotesi normale), o può essere addebitato all'agente a titolo di responsabilità obbiettiva (ipotesi eccezionale, di cui il Progetto fa menzione nel secondo capoverso dell'art. 45), quando dell'evento dannoso l'agente deve rispondere, pur essendo l'evento stesso il prodotto di causa o di cause diverse dalla sua azione o omissione. Vi può essere, infine, un'ipotesi intermedia, sotto un certo aspetto anomala, e questa si ha quando, sussistendo l'elemento intenzionale, che è comune a tutte e tre le ipotesi in discorso, cioè la direzione dell'agente rivolta a un dato evento, la responsabilità di lui è affermata dal legislatore, anche nel caso, in cui l'evento dannoso o di pericolo sia da imputare solo in parte alla sua condotta, dovendosi considerare storicamente come il risultato di più cause diverse, una soltanto delle quali è costituita dall'azione del colpevole. A questa ipotesi va ricollegata, sotto l'aspetto che esaminiamo, la costruzione legislativa del delitto di aggioaggio, a tenore del Progetto.

La norma non presenta difficoltà quando l'aumento o la diminuzione dei prezzi si siano in realtà verificati: ipotesi aggravata secondo il Progetto, tipica secondo il Codice vigente. Il rialzo o il ribasso di un titolo, così nel mercato nazionale dei valori, come e più ancora in quello internazionale, quando si tratti di titoli ammessi a quotazione anche in borse estere, non dipendono quasi mai soltanto dalla speculazione privata, almeno in quelle fasi acute del giuoco, che sono così caratteristiche

dell'agiotaggio in grande stile. Vi concorrono o possono concorrere fattori estranei, di vario ordine, non esclusi quelli di natura squisitamente politica. Codesti fattori, o sono preesistenti al movimento della speculazione, o possono svilupparsi con azione simultanea e indipendente, per modo che, così nell'un caso come nell'altro, il rialzo o il ribasso dei titoli si sarebbero egualmente verificati, sebbene forse in diversa misura, anche senza l'intervento della speculazione. Le famose *degringolades* dei valori pubblici francesi, verificatesi in questi ultimi tempi, e contro le quali il Governo della Repubblica cercò di reagire, ottenendo, fra l'altro, dal Parlamento la legge già ricordata del 12 febbraio 1924, furono dovute, oltre che alla speculazione, la quale aveva sede non molto al di là delle frontiere orientali della Francia, anche al concorso dei fattori interni, economici e politici, di quel paese. In simili evenienze una norma legislativa, costituita rigorosamente sul principio di causalità, avrebbe potuto rendere illusorio e vano qualsiasi tentativo di protezione penale della sincerità e della solidità dei nostri mercati, essendo assai difficile e, quando si tratti di titoli ammessi a quotazione anche all'estero, quasi impossibile giungere a discernere, con la dovuta sicurezza, fino a qual punto il rialzo o ribasso fittizio di un valore o di un titolo sia dovuto alla speculazione, colpita dalla legge, o non piuttosto alla esistenza, ovvero alla prevalenza di altre cause. E' vero che, per la prima parte dell'art. 44, il concorso di cause preesistenti o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento; ma il primo capoverso dello stesso articolo aggiunge immediatamente che alle cause sopravvenute deve tuttavia riconoscersi l'efficacia di escludere il rapporto di causalità, quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento. Ognuno vede come la rigorosa applicazione di questa ultima norma avrebbe potuto compromettere l'esito della repressione penale, specialmente di fronte alle grandi speculazioni borsistiche.

384. — Come si avvertiva, per la maggiore difesa di un interesse pubblico così essenziale per la vita del Paese, quale l'economia nazionale, il Progetto si spinge più oltre, e per combattere ed eliminare a tempo il danno, prevede anche il pericolo del danno. E così, in sostanza, per poter raggiungere una più efficace repressione, considera come reato perfetto anche il semplice tentativo, che rispetto al Codice vigente era pure configurabile, almeno rispetto a talune ipotesi di manovre fraudolente, e stabilisce che, per aversi il delitto di agiotaggio, è sufficiente che il colpevole abbia posto in essere determinati atti (manovre fraudolente) indipendentemente dal verificarsi dell'evento voluto. In questo

caso, in difetto dell'elemento storico, fornito dall'evento dannoso verificatosi, l'idoneità degli atti stessi a produrre un risultato di tale natura dovrà essere considerata, sia avuto riguardo alla loro intrinseca potenzialità di nocumento (questa accertata, ogni ogni altra indagine diventa superflua), sia in relazione agli avvenimenti, economici o politici, della vita vissuta, nel cui tronco la speculazione può essersi, e quasi sempre si sarà innestata.

Quanto si è esposto permette di risalire alla formula di un principio generale, da valere per tutti quei casi, in cui il rapporto di causalità, reale o potenziale, non possa essere accertato nella sua piena efficacia. Il criterio di valutazione sarà sempre lo stesso, in rapporto ad ambedue le ipotesi, che abbiamo testè prospettato. Per la prima, di fronte all'evento dannoso verificatosi, si domanda a colui che deve applicare la legge, un giudizio di relatività fra cause di danno che hanno storicamente operato; per la seconda delle dette categorie, non sussistendo l'evento dannoso da prendere a base dei necessari accertamenti, gli si domanda un giudizio di relatività fra cause probabili.

Questo è, in breve, il sistema seguito dal Progetto: che esso convenga meglio alla protezione penale, che si vuole assicurare al funzionamento dei mercati, appare evidente, e perciò il Progetto solo, o quasi, tra le legislazioni e i progetti contemporanei, non ha esitato ad adottarlo, memore degli insuccessi, talora clamorosi, ai quali la repressione del delitto di aggio-taggio si trova ad essere esposta sotto l'impero di legislazioni, che esigono l'ordinario nesso di causalità fra l'evento dannoso e l'azione del colpevole. Potrà essere non inutile avvertire qui, a integrazione delle considerazioni esposte, che anche la ricordata legge francese del 12 febbraio 1924, pur mantenendo per l'aggio-taggio su fondi pubblici il tipo di delitto materiale, equipara espressamente, a tutti gli effetti, compresi quindi quelli relativi alla pena, il reato tentato al reato consumato.

382. — Il secondo argomento d'indagine concerne il significato e l'estensione di quegli « altri mezzi fraudolenti », che l'art. 499 del Progetto menziona insieme con divulgazione delle notizie false, esagerate o tendenziose. Poichè anche l'art. 293 del Codice vigente, nell'indicare l'attività del colpevole, richiede egualmente che egli abbia diffuso false notizie, o abbia posto in essere altri mezzi fraudolenti, così, per l'indagine che ci occupa, si potrà trarre profitto dagli insegnamenti dati dalla giurisprudenza, nell'applicazione dell'articolo ora menzionato. Codesti insegnamenti, per quanto assai scarsi, sono tuttavia quasi concordi nell'affermare che, per aversi il delitto di aggio-taggio, il colpevole deve avere posto in essere mezzi o manovre

obbiettivamente fraudolenti, come appunto la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, che lo stesso legislatore indica *exemplificationis causa*. Così, con sentenza del 22 maggio 1914, la Corte di Cassazione affermò che concorrono tutti gli estremi del delitto di aggioaggio nel fatto dell'amministratore di una società anonima, il quale, con l'incetta in borsa delle azioni della società per un valore ragguardevole, senza avere i fondi occorrenti per ritirarle alla liquidazione, e con l'enunciare scientemente nei bilanci di quella società fatti falsi e occultato fatti veri riguardanti le condizioni dell'ente, determina un rialzo cospicuo nel valore di quelle azioni: nel qual caso si ha pure concorso reale col delitto preveduto nell'art. 247, n. 1, del Codice di commercio. Anche più nettamente la Corte d' Appello di Roma, con sentenza 30 marzo 1895, in un celebre affare di aggioaggio, che aveva avuto non lievi riflessi nella vita politica del nostro Paese, aveva affermato che sono mezzi fraudolenti, il cui impiego è necessario perchè si abbia il delitto di aggioaggio, soltanto quelli, che di per sè stessi sono tali da trarre in inganno, e che perciò il sindacato per influire sui prezzi e l'incetta non sono di per sè mezzo fraudolento. Questa sentenza fu confermata dalla Corte di Cassazione di Roma con decisione del 7 giugno 1895, la quale ribadì essere estremo indispensabile del reato di aggioaggio l'impiego di « mezzi fraudolenti » e che pertanto il reato non esiste quando le operazioni, colle quali si pretende siasi procurato l'aumento o il ribasso di titoli di credito, sono di per sè stesse legittime.

Recentemente, con decisione del 2 marzo 1926, il Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, poneva e risolveva negli stessi sensi la vessata questione: «E' nota la disputa agitata in dottrina e in giurisprudenza sulla intelligenza della espressione « mezzo fraudolento », sostenendo taluni che ogni mezzo può divenire fraudolento, se l'intenzione dell'agente fu di frodare, e altri che il mezzo deve essere in sè stesso fraudolento e quindi deve contenere l'inganno o il raggio, come elemento costitutivo di esso. E la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sostengono, e secondo l'Alta Corte giustamente, che il concetto di mezzo fraudolento debba riportarsi al concetto relativo, che della frode penale offre il nostro Codice, e quindi non ogni mezzo possa divenire fraudolento, ma per aversi un mezzo fraudolento debba aversi un artificio, un raggio, un maneggio doloso, dal quale derivi in borsa o sul pubblico mercato un aumento o una diminuzione dei prezzi ». Non manca qualche sentenza in senso contrario, pronunciata dai tribunali (forse in maggior contatto con la realtà della vita), quando in un tempo ormai lontano infieri, presso di noi, l'aggioaggio commesso mediante incetta, in forte quantità, dei nostri spezzati divisionali di argento, ma le sentenze stesse non ebbero conferma dalle Corti d' Appello.

Lo stesso dissenso naturalmente ha tenuto divisa la dottrina. Anche in quel campo ebbe a manifestarsi sempre prevalente, sopra tutto ad opera dei commercialisti, l'indirizzo che abbiamo veduto essere stato seguito dalla giurisprudenza, quello cioè che richiede, come estremo indispensabile per l'esistenza del reato di aggio-taggio, l'avere l'agente posto in opera un mezzo obbiettivamente fraudolento; e tali non possono essere, in realtà, nè il sindacato, nè l'incetta.

383. — Non sarà forse inutile aggiungere, a titolo d'informazione, qualche indicazione desunta dai progetti stranieri. Il progetto austriaco sotto un titolo significativo, qual'è quello di *costrizione del corso*, prevede, nel paragrafo 391, le seguenti due ipotesi, che interessano il nostro argomento:

a) quella di colui che compie un'operazione *fittizia* o im-piega un altro mezzo, che *sia atto ad ingannare* riguardo ad una circostanza essenziale relativa alla formazione del prezzo, per influire sul prezzo di borsa di un titolo o di una merce;

b) quella di colui, che a mezzo della stampa, attraverso una comunicazione destinata al commercio di borsa, o in borsa, divulga una notizia menzognera, allo scopo di determinare altri alla commissione, all'acquisto o alla vendita di un titolo o di una merce trattata in borsa.

Non dissimile è il progetto ceco-slovacco, che nel paragrafo 241 prevede egualmente due ipotesi:

a) quella di colui che fa *nascere un errore*, o divulgando notizie menzognere, o mediante operazioni fittizie, o con qualsiasi altro mezzo insidioso, nell'intenzione di esercitare per tal modo un'influenza sulle quotazioni di borsa; b) quella di colui, che mette in circolazione notizie menzognere in borsa o a mezzo della stampa, nell'intenzione di determinare un'altra persona alla sottoscrizione, alla compera o alla vendita di valori o di merci trattate in borsa.

Come sarà apparso da queste brevi indicazioni, ambedue i progetti pongono concordemente, come requisito essenziale per il delitto di aggio-taggio, l'avere adoperato mezzi, che consistano nel cagionare intenzionalmente un errore, quali la divulgazione di una notizia menzognera, e ogni altra manovra insidiosa, diretta allo scopo d'esercitare un'influenza sul corso dei valori o delle merci quotate in borsa. Forse il solo progetto austriaco porta, con evidente chiarezza, un dato utile per lo studio della questione: quello di parificare all'uso di mezzi atti a ingenerare inganno (che sono poi i mezzi obbiettivamente fraudolenti) le operazioni fittizie di Borsa, quando con esse l'agente si sia proposto d'influire sulla formazione dei prezzi.

384. — Contro l'indirizzo seguito anche dai progetti di cui è cenno, si è posta decisamente la più recente legislazione francese. Gioverà premettere che per l'art. 419 del Codice penale del 1810 il delitto di aggrataggio in tanto può sussistere, in quanto i mezzi adoperati dall'agente per influire sul prezzo del mercato consistano : o in fatti falsi o calunniosi propalati a bella posta nel pubblico ; o in offerte di acquisto superiori al prezzo domandato dagli stessi venditori (incetta) ; o nelle unioni fra i principali detentori della stessa merce o derrata intese al fine di vendere o di non vendere che ad un certo prezzo (coalizioni, sindacati, cartelli, trusti ecc...) ; o infine in qualsiasi altro espediente fraudolento (*voies ou moyens frauduleux*) inteso a procurare il rialzo o il ribasso del prezzo delle merci ecc... Secondo l'originario diritto francese, del resto tuttora in vigore, non essendo stato l'art. 419 formalmente abrogato, la coalizione e l'incetta costituivano, di per sè stesse, l'elemento materiale idoneo per il delitto di aggrataggio, quando ne fosse derivata una perturbazione dei prezzi del mercato. Tuttavia, reagendo contro quelli che furono i fattori storici della formazione di questo articolo, la dottrina francese convenne ben presto nel ritenere che la costituzione di un sindacato allora solo possa dar vita al reato di aggrataggio, quando sia preordinata da uno scopo fraudolento, onde la distinzione fra le *coalizioni a carattere offensivo*, tendenti cioè a dominare il mercato con illeciti monopoli e a fissare arbitrariamente i prezzi delle merci, e per conseguenza moralmente e penalmente illecite, e le *coalizioni a carattere non offensivo*, tendenti cioè a salvare dalla rovina una industria o un commercio, minacciati dalla concorrenza nazionale o straniera, e quindi perfettamente lecite, malgrado la lettera del citato art. 419.

Questa distinzione è degna di nota, perchè dà il contributo vivo dell'esperienza allo studio della questione che ci occupa : che cosa sono infatti le coalizioni a carattere offensivo, se non associazioni commerciali, della cui liceità obbiettiva nessuno può oggi dubitare, ma che non si esita a ritenere criminose, quali ipotesi di aggrataggio, quando siano determinate o cementate dal *consilium fraudis*? Può quindi dedursene che anche il diritto francese non ignora la distinzione fra mezzi obbiettivamente fraudolenti e mezzi subbiettivamente fraudolenti, e che, sia pure per ragioni storiche diverse, esso afferma l'incriminabilità anche dei mezzi subbiettivamente fraudolenti. Ma vi ha di più. Come si è avuto occasione di ricordare, la Francia si è spinta molto più in là, sotto i colpi di una ben dura esperienza, con la legge del 12 febbraio 1924, repudiando addirittura ed in pieno qualsiasi distinzione fra mezzi fraudolenti e non fraudolenti, quando si tratta di difendere dalle manovre degli aggratatori la moneta

francese e i fondi pubblici. Nella relazione del Senato sul relativo progetto così si legge: *à juste titre, le projet de loi proclame que le danger que font courir au crédit de l'E'tat les attaques contre nos devises et nos effets publics n'est pas moins certain qu'elles s'accompagnent d'ailleurs ou non de moyens frauduleux et qu'il convient de les réprimer dans les deux cas.* Difatti, secondo l'art. 2 della citata legge è punito....: *quiconque aura, même sans l'emploi des moyens fraudolents, opéré ou tenté d'opérer la baisse des devises nationales, dans un but de spéculation.* L'uso di mezzi fraudolenti costituisce invece (art. 3) una circostanza aggravante. In altri termini, al principio inerente alla repressione della frode, la legge francese del 1924 sostituisce quello assoluto inerente alla repressione di qualsiasi speculazione tendente al ribasso delle divise nazionali.

Per l'art. 496 nel nostro Progetto, invece, la speculazione al ribasso della valuta nazionale o dei titoli di Stato (n. 1) costituisce una circostanza aggravante, la quale è retta pertanto dalle disposizioni della prima parte, che richiedono l'uso dei mezzi fraudolenti.

385. — La delicatezza e la difficoltà del tema richiedevano che fossero posti in luce i precedenti, dei quali si è fatto cenno. Non è nell'indole e nel compito di questa Relazione dare suggerimenti di soluzioni, che non siano quelle che possano scaturire direttamente dal testo del Progetto; onde si ritiene che sia da segnalare all'attenzione del Ministro Guardasigilli il quesito se convenga assicurare una speciale protezione, e in quali limiti, alla nostra valuta e ai nostri titoli di Stato, colpendone la speculazione al ribasso, quale sia il mezzo adoperato. E' certo, tuttavia, che anche questo particolare problema perderebbe molta della sua importanza, se si riuscisse a dimostrare che, secondo il Progetto, sono sufficienti a integrare il reato di aggio, anche i mezzi che siano fraudolenti soltanto subbiettivamente. In tal caso il *consilium fraudis*, che può avere determinato l'agente a compiere atti anche oggettivamente leciti, s'identificherebbe nella consapevolezza di operare, con siffatti mezzi, un'alterazione delle quotazioni normali dei titoli, valori, merci ecc..., allo scopo di trarne ingiusto profitto e con altrui danno. Che la tesi contraria, la quale tuttavia ha avuto a suo favore una lunga tradizione di legislazione e di giurisprudenza, debba ormai essere repudiata, come non più rispondente a quelle maggiori esigenze di normalità e di onestà, anche nel mondo degli affari, che caratterizzano il presente momento storico, non sembra dubbio. Troppi e troppo clamorosi casi, verificatisi in un passato più o meno recente, hanno dimostrato che, volendo limitare la repressione dell'aggio ai soli episodi di speculazione messi in opera

con mezzi di per sè stessi fraudolenti, si corre rischio di lasciare indifesa la nostra economia nazionale contro gli assalti o, come si è anche detto, contro le scalate dei suoi peggiori nemici. Occorre dunque provvedere; e il mezzo più idoneo sembra essere quello di non dare quartiere, sotto alcun pretesto, a coloro, che dolosamente operino ai suoi danni.

Tutte le vecchie idee, con le quali si sosteneva la tesi tradizionalista, debbono considerarsi superate, nella massima parte. Non è più il caso, infatti, di allegare che il compiere operazioni oggettivamente lecite non può essere incriminabile, perchè rientra in quella sfera particolare di libertà individuale, che è la libertà del commercio. E' noto che mai, forse, come ora, secondo i principî fondamentali dello Stato fascista sulla libertà individuale, quale ne sia l'oggetto, deve primeggiare l'interesse della collettività, a cui pertanto l'interesse del singolo deve intendersi subordinato. E nemmeno è più il caso d'insistere su di un altro argomento, che sotto l'impero del Codice vigente veniva desunto dal sistema della legge, quello cioè che il mezzo deve, per necessità, essere obbiettivamente fraudolento, in quanto, senza tale requisito, non si può trarre alcuno in inganno, mentre il delitto di aggioaggio è espressamente considerato dal legislatore, come un attentato alla buona fede del commercio. Oggi l'obbiettività giuridica del delitto di aggioaggio è cambiata. Non è più la buona fede del commercio, che si vuole tutelare, ma il suo assetto normale, così indispensabile per la pubblica economia. Ai vecchi termini del problema, quale è stato posto sotto l'impero del Codice vigente — inganno da parte del singolo e lesione della buona fede del commercio, quale risultato dell'inganno — si sostituiscono i seguenti, di ben più vasta estensione: intenzione fraudolenta del singolo, intesa nel senso poc'anzi accennato, e danno o pericolo di danno per la pubblica economia. Questa ne sembra, in realtà, la ragione decisiva per giustificare, in questa materia, un orientamento diverso da quello seguito per il passato.

Può, per vero, domandarsi se la formula dell'art. 499 risponda a tali concetti, in modo da non lasciare dubbi d'interpretazione. Qualche argomento di perplessità potrebbe essere fornito dal fatto che, ad esempio, in altri due articoli, il 373 e 512, nei quali il Progetto adopera la stessa espressione « mezzi fraudolenti », questi vanno intesi sicuramente nel senso di mezzi idonei a trarre alcuno in inganno, o a far profittare slealmente dell'inganno altrui chi ebbe a porli in essere. Aggiungasi, quasi a sottolineare il contrasto fra le due categorie di atti fraudolenti in relazione alla materia in esame, che nell'art. 272, relativo ai delitti di disfattismo economico, il quale ha così decisa analogia con l'aggioaggio, il

Progetto adopera l'espressione « qualsiasi mezzo ». La Commissione, qualora sia d'accordo sulle premesse, esaminerà questo punto, facendo voti ad ogni modo che dal testo della legge o dalla Relazione definitiva sul Progetto risulti chiaro il pensiero del legislatore.

386. — Hanno struttura analoga a quella del delitto di cui finora ci siamo occupati, il delitto di aggioaggio così detto specifico, preveduto nell'art. 500 del Progetto, quando cioè il fatto dello agente sia particolarmente inteso a procurare la deficienza di sostanze di comune e largo consumo, e quella figura complementare, rispetto ai delitti di aggioaggio, interamente sconosciuta alla legislazione attuale, che è costituita dal fatto (art. 501) di colui, il quale pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni politiche, economiche o sociali del Paese, in modo da esporre a pericolo l'economia nazionale.

Va appena notato che, qualora si dovesse modificare la formula dell'art. 499, relativa all'aggioaggio, si dovrebbe analogamente modificare quella del citato art. 501. Sintomatiche, anche perchè in diretto rapporto con quanto si è esposto in tema di aggioaggio, sono le seguenti osservazioni, che si leggono nella Relazione della Camera dei Deputati: « Sarebbe opportuno inoltre, sulla scorta di alcune nostre disposizioni del periodo della guerra e di alcune leggi straniere, studiare la convenienza di prevedere, accanto alla figura delittuosa dell'aggioaggio, quella della *speculazione illecita*, comprensiva di tutti i casi nei quali, per effetto d'intesa anche tacita tra i detentori della stessa merce, la concorrenza resti in realtà soppressa ed i consumatori siano costretti a subire un prezzo elevato. Si tende oggi a considerare atti di speculazione illecita tutti quelli, che non sono giustificati da bisogni di approvvigionamento o da legittime previsioni commerciali od industriali, e che rialzano o tendono a rialzare i prezzi dei generi necessari alla pubblica economia oltre i corsi che la concorrenza libera e naturale del commercio avrebbe determinato. Non si tornerà in tal modo all'idea, prima sostenuta, poi abbandonata, nella preparazione del Codice vigente, di punire, ad esempio, l'incetta di sostanze alimentari *quia talis*: trattasi, invece, di reprimere l'incetta ed ogni altra speculazione, che non sia dimostrata plausibile da necessità commerciali. A questa tendenza non può restare estraneo il nostro legislatore; alle norme esistenti per garantire dalle frodi persone determinate, bisogna aggiungere quelle necessarie e garantire dagli assalti alla buona fede il pubblico in generale ».

È da segnalare infine l'importanza del nuovo art. 501, che

permetterà di colpire, fra le altre attività esiziali per la pubblica economia, anche il fatto di colui, che con notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni del bilancio dello Stato, semina il panico nel pubblico, che ne è indotto a vendere, in perdita, titoli dello Stato o a ritirare i suoi depositi dalle Casse di risparmio o da altri Istituti, che per legge debbono versare le loro riserve nella Cassa dello Stato. La Francia ha dovuto ricorrere a due leggi speciali: quella del 1893 sulle Casse di risparmio e l'altra del 1924, per reprimere queste manifestazioni criminose di particolare gravità. Il Progetto, adoperando una formula comprensiva di ogni altra ipotesi analoga, ha dimostrato come la legislazione generale fascista sappia avere una visione organica di quanto occorre, per difendere l'economia nazionale.

387. — Il Capo I del Titolo VII, fra i delitti che attentano alla pubblica economia, prevede anche i « reati sindacali », quei fatti cioè, diretti contro la « produzione della ricchezza », in quanto: a) alterano i fattori che concorrono alla produzione: serrata e sciopero (articoli 503, 504, 505 e 506), boicottaggio (art. 507); b) turbano o comunque pregiudicano l'attività delle aziende agricole o industriali: invasione e occupazione di aziende, sabotaggio (art. 509).

La prima formulazione legislativa di quasi tutti questi reati è nella Legge 3 aprile 1926, n. 563, relativa alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (articoli 18 e 22); e nel R. Decreto 1 luglio 1926, n. 1130, che contiene disposizioni per l'attuazione della legge predetta (articoli 95 e 96).

Queste norme sono state assorbite dal Progetto, con il necessario coordinamento.

Il problema dei rapporti tra capitale e lavoro, sorto verso la fine del secolo XVIII, dominò tutto il secolo XIX, lasciando indifferente lo Stato liberale. Leggesi infatti, nella Relazione ministeriale al Codice dell'89: « Il Progetto riconosce la libertà di coalizione e di sciopero. Esso non colpisce il concerto per sé medesimo, ma presuppone, come legittima, ogni coalizione d'operai o d'industriali, e si astiene dall'esaminare la causa che l'ha determinata. Esorbita infatti dalla competenza della legge l'indagine sui motivi, che possono aver indotto ad un concerto stabilito nell'intento di produrre un aumento od una diminuzione nei salari: essa deve lasciare che ciascuno provveda ai propri interessi nel modo che reputa migliore, e non può intervenire, se non quando la libera azione degli uni torni di offesa al diritto degli altri. Non può vietare agli operai l'astensione, meditata e concertata, dal lavoro, per provvedere ad un bisogno economico, e non può impedire ad un industriale di chiudere, quando gli piaccia, il suo opificio. Il lavoro è una merce della quale, come di ogni

altra, è lecito disporre a piacimento, quando si faccia uso del diritto proprio, senza ledere il diritto altrui » (Zanardelli - Rel. II - p. 49).

Fu proclamata adunque la libertà di coalizione e di sciopero; l'intervento dello Stato fu limitato alla tutela della « libertà di lavoro, come manifestazione della libertà individuale » (Villa - Rel. par. CXXXVIII pag. 146); e furono dichiarati punibili soltanto quei fatti, che impedivano la libertà del contratto, attraverso una costrizione della libertà individuale o collettiva, ottenuta mediante violenza o minaccia (Villa - Rel. pag. 147).

Sorto lo Stato fascista, le organizzazioni operaie e industriali non potevano, come in regime liberale e democratico, essere abbandonate al dominio dei partiti politici, ma dovevano costituire le basi sicure per la creazione della ricchezza nazionale. Lo Stato fascista, nella sua vita di sicura realizzazione, dev'essere il dominatore e il regolatore di tutte le forze del Paese, nessuna esclusa, e a tutte deve dare un indirizzo rispondente agli interessi superiori della Nazione (Relazione Commissione parlamentare 1 febbraio 1925 alla legge sindacale - Atti parl. N. 624-A). Da tale nuova concezione dello Stato conseguì: l'inquadramento e il controllo del « fenomeno sindacale », inteso non come sindacalismo finalista, ma come sindacalismo collaborazionista per la produzione della ricchezza stessa (Discorso di S. E. il Capo del Governo, pronunciato alla Camera dei Deputati l'11 dicembre 1925); la disciplina giuridica dei sindacati e, come corollario indispensabile, la disciplina giuridica dei contratti di lavoro; infine l'istituzione di una speciale « magistratura del lavoro », cioè l'intervento giurisdizionale nelle vertenze collettive fra capitale e lavoro, sia per l'interpretazione e applicazione dei patti liberamente stipulati, che per la determinazione di nuovi patti.

L'obbligatorietà per le parti (collettività di lavoratori e uno o più datori di lavoro) di ricorrere, in caso di contesa, alla magistratura del lavoro, legittima la soppressione del « diritto di autodifesa delle classi » e l'incriminazione dello sciopero, della serrata e delle altre turbative del lavoro. « Il mancato accordo delle parti significa inattività delle forze e dei mezzi produttivi del Paese, disoccupazione di masse più o meno ingenti; ciò spiega perchè lo Stato, che resta estraneo ai conflitti individuali, si preoccupa dei conflitti collettivi, e cerca di facilitarne la risoluzione » (Relazione cit. Atti parlamentari n. 624-A).

I su esposti principi dell'organizzazione sindacale costituiscono il presupposto giuridico dei delitti, che verranno esaminati ed hanno avuto consacrazione solenne nel paragrafo VII della Carta del lavoro, approvata dal Gran Consiglio Fascista il 21 aprile 1927 (Gazz. Uff. 30-4-1927 n. 100).

Dal citato paragrafo VII della Carta del lavoro emergono due principi basilari: *a)* l'organizzazione privata della produzione è considerata « funzione d'interesse nazionale », quindi l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato, e il prestatore d'opera è collaboratore attivo dell'impresa economica; *b)* dalla collaborazione delle forze produttive deriva, fra esse, una reciprocità di diritti e di doveri.

Passando ad analizzare l'obiettività giuridica dei reati compresi sotto la denominazione di « reati sindacali », si vede come in essi ricorrano « pluralità di diritti lesi ». La serrata e lo sciopero si potrebbero ricondurre al principio consacrato nel Codice vigente, che vieta l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. « E' questa una conseguenza necessaria dell'istituzione della magistratura del lavoro, perchè ovunque lo Stato pone un giudice, deve essere vietata l'autodifesa » (Discorso del Guardasigilli S. E. Rocco al Senato, 11 marzo 1925). In tal modo la serrata e lo sciopero appaiono punibili come reati contro l'amministrazione della giustizia: e come tale potrebbe considerarsi l'altro reato dell'inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro (art. 509). Il reato di boicottaggio (art. 507) appartenerrebbe alla categoria dei delitti contro la libertà; ed i reati di arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali e il sabotaggio (art. 508), potrebbero farsi rientrare nei delitti contro il patrimonio.

Il Progetto, invece, li ha tutti compresi tra i « delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio » (Titolo VII), che appartengono alla categoria più vasta dei « delitti contro la Società », classificandoli particolarmente nel Capo I, che disciplina i « delitti contro l'economia pubblica ».

Difatti i delitti in esame « turbano la tranquillità pubblica, talvolta la sicurezza pubblica, e sempre si risolvono a danno della produzione nazionale » (Relazione Schanzer al Senato, 17 dicembre 1925 - Atti N. 350-A). E' appunto la produzione nazionale, considerata nelle sue fonti (mezzi di produzione; aziende agricole e industriali e lavoro), il bene che si è voluto particolarmente tutelare; e questo criterio di protezione penale, da un lato indica il « prevalente diritto offeso » e riconduce, dall'altro, le varie figure su menzionate in una classificazione unica.

Inquadrata in questo modo la complessa materia dei « reati sindacali », passiamo all'esame delle singole figure criminose.

388. — Il Codice del 1889 riconosceva il diritto di coalizione, e tollerava lo sciopero; tutelando esclusivamente la « libertà della industria o del commercio » (art. 165 Codice penale vigente; 201 Codice toscano) e la « libertà del lavoro » (art. 166 Codice penale del 1889; art. 385 pei padroni e 381 per gli operai, Co-

dice sardo, il quale non accennava ai mezzi adoperati, ma risaliva alla causa; art. 203 Codice toscano, che accennava all'uso della «violenza», solo in quanto vi fosse stata «violenza o minaccia». Quindi la rottura del «contratto di lavoro» poteva costituire soltanto un «illecito civile». Del pari non erano punibili i sindacati industriali (diversamente dal Codice sardo: art. 389 e dal Codice francese: art. 419).

Invece, per la sopravvenuta legislazione sindacale, l'istituzione della giurisdizione del lavoro porta, come conseguenza necessaria, il divieto dell'autodifesa di classe; di guisa che, col nuovo sistema, lo sciopero e la serrata, oltre a dar luogo ad eventuali responsabilità civili per la violazione del contratto di lavoro (art. 22 Legge 3 aprile 1926, n. 563: illecito civile), costituiscono illecito penale.

Piena rispondenza esiste tra queste norme e quelle del Titolo II (delitti contro la pubblica Amministrazione), relative all'abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici (sciopero nei pubblici servizi: art. 334 del Progetto e art. 19 p. p. legge sindacale) e all'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (serrata in detti servizi: art. 335 del Progetto art. 19 capov. 3^o legge sindacale).

La serrata e lo sciopero sono due reati correlativi, con elementi diversi ed elementi comuni.

389. — Soggetto attivo della *serrata* può essere il datore di lavoro, ossia l'organizzatore dell'impresa agricola o industriale, dello stabilimento o dell'ufficio. Se più datori di lavoro si accordano per conseguire alcuno tra gli scopi indicati negli articoli 503, 504, 505 e 506, troveranno applicazione le norme sul concorso di più persone in un reato (art. 109). L'elemento materiale è indicato con le parole «sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici»; alla sospensione totale del lavoro è equiparata la sospensione parziale, che può conseguire gli stessi effetti, costituendo una «serrata dissimulata».

La direzione della volontà dell'agente vale a differenziare le varie specie di serrata, e cioè:

a) *serrata per fini contrattuali* (articoli 503 e 18 legge sindacale) è quella fatta «al solo scopo d'imporre ai dipendenti modificazioni ai patti precedentemente stabiliti, e di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero d'ottenere o d'impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti». Questa parte dell'art. 503 va integrata con l'art. 13 della Legge 3 aprile 1926, n. 563, il quale delimita la competenza della magistratura del lavoro, nel senso che il divieto dell'autodifesa di classe, costituente illecito penale, non può avere un'estensione maggiore del campo assegnato alla giurisdizione speciale, che ne costi-

tuisce, come si è detto, il presupposto giuridico. Qualora la « sospensione del lavoro » abbia luogo per una « causa giusta », non esiste reato, in applicazione dei principii generali disposti nel Libro I del Progetto (art. 18 legge sindacale: « senza giustificato motivo »);

b) serrata per fine non politico, ma diverso dai fini indicati nell'art. 503. Nella previsione legislativa del capoverso dell'art. 504 sono comprese le serrate aventi fini non contrattuali, come, ad esempio, le serrate di protesta, di solidarietà ecc., le quali sono equiparate *quoad poenam* alla serrata per fini contrattuali. A questo riguardo giova osservare che, tenuto conto dell'obiettività giuridica dei reati di serrata e di sciopero, e della ragione politico-criminale della loro punibilità, è a ritenere che, ad esclusione di un intervento di una causa giusta, come è stato detto, « nessun fine vale a discriminare l'illecito penale di simili figure criminose, neppure quello di esercitare un preteso diritto ».

Ciò è conforme a quanto dispone l'art. 95 del R. Decreto 1 luglio 1926, n. 1130, secondo il quale: « quando la serrata, lo sciopero e l'irregolare prestazione del lavoro avvengano per scopi diversi da quelli indicati nell'art. 18 della Legge 3 aprile 1926, n. 563, si applicano le pene stabilite negli articoli 235 primo comma, e 236 Codice penale ». Per detta legge, adunque, rimane ferma la responsabilità a titolo di sciopero o di serrata, e si applicano le penalità comminate per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nè la Legge 1 luglio 1926 poteva fare diversamente, in quanto il Codice vigente non contiene disposizioni per la serrata e per lo sciopero. Il Progetto, coordinando la materia, prevede espressamente lo sciopero e la serrata commessi « per fine non politico, ma diverso da fini contrattuali »; e quindi anche « col fine di esercitare un preteso diritto », e li punisce colle norme dell'art. 504 capoverso.

L'incriminazione di simili scioperi e serrate è giustificata dal fatto che, anche in tali casi, si verifica il danno all'economia nazionale, particolarmente tutelato con le disposizioni del primo Capo del Titolo VII. In altri termini, è la qualità del mezzo prescelto per far valere il « proprio diritto », che qualifica il reato;

c) serrata per fine politico (articoli 504 p. p., e 95 R. Decreto 1 luglio 1926, n. 1130). L'art. 503, usando le parole « al solo scopo », pone bene in evidenza che quella norma dovrà applicarsi nel caso che ricorra esclusivamente il « fine contrattuale », chè, se il « fine politico » concorra col fine contrattuale, ovvero con un « fine diverso », troveranno applicazione le più severe sanzioni dell'art. 504 p. p., che prevede la forma più grave di serrata, che è quella « a fine politico ».

d) *Serrata per fine di coazione della pubblica Autorità* (art. 505), fatta cioè « allo scopo di costringere la pubblica Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, o d'influire comunque sulle sue decisioni ». Tale disposizione è intesa a tutelare il potere deliberante dell'Autorità dello Stato o degli altri Enti pubblici, sia essa collegiale o rappresentata da una singola persona.

Vi potrà eventualmente essere concorso tra il reato dello art. 505, e le varie ipotesi previste negli articoli 341, 345, 346, ecc.

390. — Lo sciopero è un reato collettivo, in quanto richiede una pluralità di persone come soggetto attivo; e tali possono essere « i lavoratori addetti a stabilimenti, aziende, uffici, in numero di tre o di più » (articoli 503 capov. e 18 legge sindacale).

E' da osservare che il divieto di sciopero non equivale a soppressione della libertà del lavoro individuale; non sono perciò incriminabili le individuali astensioni dal lavoro. Ma ben diversa cosa è lo sciopero collettivo organizzato, sempre dannoso alla collettività (Rel. Schanzer al Senato - Atti n. 350 A).

L'elemento materiale è indicato con le parole « abbandonano collettivamente il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità ». Nella latitudine della formula è compreso non soltanto l'effettivo abbandono del lavoro, ma ogni forma ostruzionistica della prestazione del lavoro, che comunque influisca sulla produzione (sciopero bianco). L'accordo tra gli scioperanti è in *re ipsa*; per taluni scioperanti può essere istantaneo, per altri preordinato.

Per lo sciopero, come per la serrata, il dolo specifico varrà a differenziarne le varie specie; e così:

a) *sciopero economico* (articoli 503 capov. e 18 legge sindacale) è quello fatto « al solo scopo d'imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli precedentemente stabiliti, ovvero d'opporvi a modificazioni di tali patti o, comunque, d'ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti ». La formula, più ampia di quella usata nell'art. 18 capov. della legge sindacale, varrà a farvi comprendere, senza possibilità d'incertezze, oltre le modificazioni riguardanti esclusivamente i salari, anche le modificazioni delle condizioni di remunerazione del lavoro e di ordinamento e disciplina del lavoro stesso, le quali tutte fanno parte di quei rapporti collettivi di lavoro, per i quali l'art. 13 della legge sindacale riconosce la competenza della nuova magistratura (Rel. Schanzer cit.);

b) *sciopero per fine contrattuale*, avente scopo diverso dalle modificazioni dei patti di lavoro (art. 504 capov.). Sono ivi

compresi gli scioperi di protesta o di solidarietà con altre maestranze e gli scioperi fatti per esercitare un preteso diritto;

c) *sciopero per fine politico* (articoli 504 capov. e 95 regolamento sindacale). Su tale argomento, così si esprimeva il Guardasigilli on. Rocco: « Lo sciopero politico, ritenuto fino a poco tempo fa lecito, è in realtà un reato gravissimo di violenza pubblica. Cambiare la volontà dello Stato, mediante la minaccia di un grave danno pubblico, è fatto che scuote le fondamenta dello Stato, attenta alla sua sovranità, turba profondamente l'ordine pubblico » (Discorso al Senato, tornata 11 marzo 1925);

d) *sciopero per fine di coazione della pubblica Autorità* (art. 505).

Per queste tre ultime figure di sciopero valga quanto si è detto per le corrispondenti specie della serrata.

391. - *Sciopero e serrata violenti* (articoli 506 e 96 R. Decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1130). Nella previsione legislativa del Progetto, la serrata e lo sciopero sono incriminabili, anche se « pacifici »; onde gli atti di violenza o di minaccia, che eventualmente ne accompagnino lo svolgimento, non possono che essere circostanze aggravanti; laddove, secondo la concezione del Codice vigente, la violenza o la minaccia è elemento costitutivo (articoli 165 e 166).

La figura criminosa ipotizzata nell'art. 506 presuppone la serrata (sospensione di lavoro) o lo sciopero (abbandono collettivo od irregolare prestazione del lavoro) *in atto*, e richiede tre condizioni:

a) che durante lo svolgimento dello sciopero o della serrata siano commessi « atti di violenza verso la persona o sopra le cose, ovvero atti di minaccia »;

b) la presenza agli atti di violenza o di minaccia del datore di lavoro ovvero dei lavoratori, a seconda che trattisi di serrata o di sciopero;

c) che il datore di lavoro presente o i lavoratori presenti abbiano rispettivamente partecipato alla sospensione, ovvero all'abbandono od all'irregolare prestazione del lavoro.

Non occorre che da parte dei « presenti » si presti alcuna assistenza, nè che si verifichi una qualsiasi forma di complicità per atti negativi: il « solo fatto della presenza agli atti di violenza o di minaccia » del datore del lavoro o del lavoratore consapevole dello sciopero o della serrata violenta, integra gli estremi per una più grave punibilità dei medesimi.

Ricorre qui un caso di concorso presunto *juris et de jure* negli atti di violenza o di minaccia, e non di responsabilità obbiettiva, per la quale si dovrebbe prescindere da ogni indagine sulla capacità del soggetto attivo del reato: il datore di lavoro o il lavoratore, colpevole rispettivamente di serrata o di

sciopero (che ha partecipato alla sospensione ecc...), per il solo fatto della « presenza », è adunque ritenuto maggiormente responsabile, se la serrata o lo sciopero assuma forma violenta, indubbiamente preoccupante per l'ordine pubblico. Chè, se costoro partecipino agli atti di violenza o di minaccia, si avrà concorso tra il delitto di sciopero o di serrata (articoli 503, 504 e 505) ed il reato di violenza (art. 617), di minaccia (art. 619), o di danneggiamento (art. 653, n. 5) ecc.

Va poi rilevato che gli atti di violenza o di minaccia possono essere compiuti anche da estranei alla serrata o allo sciopero, purchè però gli atti stessi si presentino connessi con le finalità della serrata e dello sciopero. L'espressione « siano accompagnati » sta ad indicare che, nella particolare previsione legislativa dell'art. 506, è sufficiente il verificarsi di violenze e minacce, da chiunque commesse. Gli autori della violenza e delle minacce, saranno puniti con le pene comminate per siffatti delitti. E' infine appena da osservare che, se la « presenza » sia diretta allo scopo di svolgere opera di pacificazione, per far cessare lo sciopero o la serrata, non avrà luogo l'applicazione dell'art. 506.

Quanto alle penalità stabilite per i reati di serrata e di sciopero, il Progetto, tornando al Codice sardo, commina sanzioni più severe per i datori di lavoro, che per i lavoratori; mentre il legislatore dell'89 adottò un principio di eguaglianza per gli operai, imprenditori o padroni (art. 166). « Il Progetto parifica le condizioni e gli effetti della responsabilità degli operai e degli industriali, tanto nella definizione del reato, quanto nella misura della pena, rimuovendo quelle disuguaglianze che il Codice vigente (il sardo) stabilisce fra operai e padroni: disuguaglianze, tutte a danno degli operai, le quali riescono tanto meno spiegabili, ove si consideri essere assai più facile ai padroni od industriali privare di lavoro una moltitudine di operai, che a questi costringere quelli all'inazione » (Zanardelli: Rel. II, par. LXXXVII, pag. 49).

Col Progetto, invece, giustamente si punisce più gravemente la serrata, per il maggior senso di responsabilità, che deve guidare il datore di lavoro, il quale è anche, di solito, l'organizzatore dell'impresa.

Inoltre più severe penalità sono comminate per la serrata e lo sciopero violenti o « per fine politico »; e più gravi ancora sono le sanzioni, ove ricorra la coazione della pubblica Autorità; in quest'ultima ipotesi, le pene sono inasprite per i capi, promotori, organizzatori (art. 505 capov.).

392. — Una triste esperienza, ormai lontana, ha dimostrato che lo sciopero normalmente si manifesta, non in forma d'astensione volontaria dal lavoro, ma come astensione forzata, imposta da organizzazioni agli operai recalcitranti, mediante violenza bru-

tale, e che l'autodifesa economica automaticamente degenera in autodifesa materiale, la quale assume varie forme, conosciute coi nomi di « boicottaggio », « invasione di fabbriche », « sabotaggio »; onde la necessità di reprimere queste particolari figure delittuose, per completare la disciplina dei reati sindacali.

A bene delineare la struttura giuridica del delitto di boicottaggio, occorre distinguere dal soggetto attivo, e dal soggetto passivo [del reato (ossia il boicottato)], la « persona indotta » a commettere l'atto o gli atti di boicottaggio, in danno del boicottato.

Particolare esame merita la figura di tale *persona indotta*, che può essere un « singolo », ovvero una « pluralità di persone ».

La « persona indotta », nella previsione legislativa, è fuori della sfera punitiva, e si presenta come « strumento », di cui si serve per compiere l'atto di « boicottaggio » il soggetto attivo, il quale deve esercitare, sulla prima, opera di persuasione, o mediante propaganda, o valendosi dell'autorità derivante da leghe, partiti o associazioni. Non è necessario che la *persona indotta* sia alle dipendenze dei partiti, delle leghe, delle associazioni, la cui autorità arbitrariamente s'invoça per conseguire lo scopo. Deve inoltre correre un rapporto di causalità materiale tra l'atto di boicottaggio, e l'attività del soggetto attivo; la quale attività, nell'ipotesi di propaganda, si esaurisce in una semplice « opera di persuasione »: ma se dalla propaganda si passa agli altri mezzi indicati dalla legge (valendosi dell'autorità derivante da partiti, leghe, o associazioni), potrà verificarsi una vera « intimidazione ». In tali casi il passaggio dal delitto di boicottaggio ad altre figure criminose (es. violenza privata: art. 618; minaccia: art. 620) è quasi insensibile; tutto è rimesso alla prudenza del magistrato, che giudicherà in base alla valutazione delle particolari circostanze.

Rimane però fermo che dall'ipotesi dell'art. 507 esula ogni forma di violenza o di minaccia; e qualora il mezzo adoperato sconfini dai limiti di una « semplice induzione », sembra non ricorra il solo reato di boicottaggio. Ad ogni modo si ravvisa necessario un migliore coordinamento tra gli articoli 507, 618, 620 e 640. E' inoltre da osservare che, se il rifiuto o l'astensione del terzo a stipulare, somministrare, acquistare, sia « spontaneo », non vi è reato.

Il soggetto attivo deve agire « arbitrariamente » (*sine jure*) e « per fine economico o politico »; ad integrare, quindi, l'elemento psicologico, occorre la duplice condizione dell'arbitrarietà e del fine.

L'elemento materiale consiste nelle varie manifestazioni, che può assumere l'atto di boicottaggio: mancata stipulazione di patti di lavoro; mancate somministrazioni di materie o strumenti ne-

cessarii al lavoro; mancato acquisto di prodotti agricoli o industriali. Queste lesioni recano tutte offesa all'economia pubblica, nei momenti della produzione della ricchezza (patti di lavoro ecc.), della distribuzione, e della circolazione dei prodotti.

393. - L'art. 508 incrimina *ex novo* fatti considerati, finora, mezzi di lotta non costituenti « illecito penale » nei grandi conflitti tra capitale e lavoro, che in tempi non lontani turbarono profondamente l'ordine pubblico, recando gravissimo nocumento all'economia nazionale.

Per l'invasione di aziende agricole, è a ricordare l'art. 9 del Decreto legislativo 22 aprile 1920, n. 4515 (T. U. leggi per la coltivazione delle terre 15 dicembre 1921, n. 2047: art. 36), che prevede il fatto di « chiunque, anche senza violenza o senza rimuovere o alterare i termini, e per trarne profitto sia pure temporaneo, s' immette arbitrariamente nel possesso di terreni o fabbricati rustici di altrui proprietà, pubblica o privata, ovvero, essendo in tal modo entrato in possesso, rifiuta di abbandonare gli immobili stessi... ». Il Progetto disciplina, sostanzialmente, la stessa figura criminosa nell'art. 651, classificandola tra i reati contro il patrimonio. Tale reato, nell'ipotesi d'invasione arbitraria di edifici altrui, specie se assuma forma di delitto collettivo (art. 651 capov.), si presenta con materialità analoga al delitto previsto nell'art. 508, e se ne differenzia: per l'elemento psicologico, diretto, nel primo caso al « conseguimento di un illecito profitto », nel secondo « al solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento dell'industria o del lavoro » e per l'obiettività giuridica, consistente, rispettivamente, in una lesione al « patrimonio altrui », ovvero in una « offesa alla produzione nazionale.

Soggetto attivo del reato previsto nell'art. 508 può essere « chiunque ». L'elemento materiale può manifestarsi con atti che si traducono in un vero spossessamento del proprietario della sua azienda, ovvero in una privazione dell'effettiva disponibilità della medesima, o di macchine, scorte, apparecchi, strumenti destinati alla produzione agricola o industriale. Queste varie forme dell'azione criminosa sono indicate nell'ampia dizione dell'articolo in esame, con le parole « invade o occupa arbitrariamente l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero arbitrariamente dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti », tutelandosi egualmente le aziende agricole e le industriali.

La volontà dell'agente dev'essere diretta esclusivamente allo scopo d'impedire o di turbare il normale svolgimento dell'industria o del lavoro; le parole *al solo scopo* limitano il contenuto dell'elemento psicologico, differenziando

il reato dell'art. 508 da altre violazioni, la cui obbiettività giuridica può prevalentemente tradursi in un'offesa al patrimonio. Chè, se vi siano *scopi concorrenti* troveranno applicazione, secondo i casi, le norme degli articoli 14, 79 e 80.

Il capoverso dell'art. 508 prevede il reato conosciuto in dottrina col nome di *sabottaggio*, che consiste nel fatto di chi, allo scopo d'impedire o di turbare il normale svolgimento dell'industria o del lavoro, « distrugge, disperde o rende in tutto o in parte inservibili gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, o macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale ».

La materialità dell'ipotesi in esame integrerà normalmente gli estremi del reato di danneggiamento (art. 653), che rimane assorbito; chè, se lo stesso fatto costituisca una maggiore infrazione (es. ove sorga pericolo per la pubblica incolumità: art. 419 e segg.), si applicheranno le norme del reato più grave, e non vi sarà concorso di reati.

394. — L'esecuzione delle decisioni pronunziate dalla magistratura del lavoro è penalmente protetta dalla norma dell'art. 509, che riproduce, completandola e migliorandola, quella dell'art. 22 della legge sindacale. « A garantire poi l'esecuzione dei giudicati della magistratura del lavoro il disegno di legge, con l'art. 22, aggiunge, all'applicazione delle norme ordinarie sulla responsabilità civile e sull'esecuzione forzata, la comminatoria di determinate pene contro coloro, che rifiutino d'eseguire le decisioni della magistratura del lavoro » (Rel. Schanzer al Senato, Atti n. 350 A).

L'assicurare l'esecuzione di tali giudicati si presenta come una necessità inderogabile, tenuto conto del prevalente interesse pubblico all'esecuzione medesima, ed avuto riguardo al fatto che, senza l'esecuzione coatta, le disposizioni della legge sindacale sarebbero rimaste, in molti casi, una dichiarazione teorica. Si può anzi affermare che tutta la disciplina dei contratti collettivi di lavoro dipende essenzialmente da questo postulato. Tale intima necessaria connessione spiega e giustifica la posizione sistematica del delitto in esame, nella stessa categoria in cui sono stati collocati lo sciopero e la serrata.

Soggetti attivi possono essere il datore di lavoro o i lavoratori, ossia le stesse persone tra le quali, normalmente, si conclude un contratto collettivo di lavoro, alle cui pattuizioni ha riferimento la sentenza ineseguita.

L'elemento materiale si può manifestare, o in forma di « rifiuto d'eseguire la decisione per qualsiasi pretesto », intendendosi per pretesto l'assenza di un motivo tale, da giustificare il fatto (art. 178 Codice penale vigente: « qualsiasi pretesto »), o

in forma di « volontaria omissione », la quale però non è incriminabile, se determinata da ragionevole motivo (es. forza maggiore, sopravvenuto accordo delle parti ecc.). Anche un'esecuzione parziale, costituendo sostanzialmente un'omissione nella esecuzione, sembra doversi comprendere nella previsione legislativa dell'art. 509. Del pari l'esercizio di un « preteso diritto » costituisce illecito penale, di fronte all'inesecuzione dei pronunciati della magistratura del lavoro.

L'elemento psicologico si esaurisce nella semplice « volontarietà del fatto » (art. 45).

Non è poi a confondere il reato dell'art. 509 con la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, disciplinata nell'art. 396.

E' indubbio, infine, che non si potrà parlare di omissione o di rifiuto d'esecuzione della decisione del magistrato del lavoro, se non dopo che sia sorto l'obbligo giuridico di eseguirla, in conformità della legge sindacale.

Se il reato in esame sia commesso dal dirigente di un'associazione egualmente riconosciuta, la pena è notevolmente aggravata, e dalla condanna consegue l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque (art. 509 capov.).

Il maggior senso di responsabilità, che incombe al dirigente dell'associazione, giustifica pienamente l'inasprimento di pena, quando egli non faccia ossequio al pronunciato della magistratura chiamata a regolare la disciplina dei contratti collettivi del lavoro.

395. — Le circostanze aggravanti sono :

I.) Soggettive (articoli 511; 10, 19 e 22 Legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; 167 Codice penale vigente).

Per i reati disciplinati negli articoli 503, 504, 506, 507 e 508, se vi siano capi, promotori, organizzatori, e sia comminata la sola pena pecuniaria, si applica la reclusione da uno a otto anni, oltre l'aumento della detta pena pecuniaria, in virtù della aggravante generale, comune ad ogni forma di concorso, prevista nell'art. 109, n. 3.

Come è stato detto, per i capi, promotori, organizzatori del delitto di coazione alla pubblica Autorità, mediante serrata o sciopero, l'aggravante è particolarmente prevista nell'art. 505 capov., con più gravi sanzioni.

II.) Oggettive (art. 510).

Qualora i fatti preveduti come reati negli articoli dal 503 al 509 abbiano determinato « dimostrazioni, tumulti, sommosse popolari », le pene sono aumentate. Il semplice rapporto di causalità materiale dà luogo all'applicazione della circo-

stanza aggravante, la quale è giustificata dall'offesa all'ordine pubblico, che fatti particolarmente preveduti arrecano.

Infine non v'ha dubbio che può concorrere l'applicazione delle circostanze obbiettive e subbiettive summenzionate.

CAPO II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

396. — In questo Capo il Progetto raggruppa alcuni delitti, che offendono più specialmente l'interesse sociale e statale al libero, normale e leale esercizio dell'industria e del commercio, considerati quali importantissimi ed essenziali manifestazioni della economia nazionale. Le ragioni politiche e giuridiche, per cui si volle dare una disciplina autonoma ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, furono già svolte. Qui basti ricordare come il Progetto abbia inteso provvedere ad una più energica persecuzione degli attentati all'organismo economico, indipendentemente dalla tutela della libertà individuale, ed all'uopo comprenda, in un Titolo organico, le sanzioni, a cui è affidato il compito di tutelare lo svolgimento della pubblica economia, che è uno dei capisaldi dello Stato corporativo, così come, in modo originale e perspicuo, è fissato da quel documento statutario che è la Carta del lavoro.

Le premesse considerazioni e quelle già accennate in altre parti di questa Relazione consentono di valutare, oltre che le ragioni di sistema, su cui poggiano le diverse intitolazioni di questa materia e la collocazione dei singoli delitti, anche le modificazioni alle definizioni ed al contenuto dei delitti stessi.

397. — L'art. 512 prevede l'uso di violenza sulle cose, ovvero di mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

La disposizione si discosta notevolmente dall'analogha previsione dell'art. 165 del Codice vigente: anzitutto per essere diversamente determinato il momento consumativo del reato. Invero, per l'art. 165, occorre si sia effettivamente verificato l'impedimento o la costrizione della libertà, dell'industria o del commercio, mentre per il Progetto il delitto è perfetto sol che siano stati posti in essere atti di violenza o di frode, diretti al fine su ricordato.

Si rileva che il Progetto parla di « esercizio dell'industria o del commercio », non di « libertà », come il Codice vigente, in correlazione con la diversa obbiettività giuridica del reato, già ricordata.

Più notevole ancora è tuttavia la difformità sostanziale tra il sistema del Codice attuale e quello del Progetto. Occorre qui porre in rilievo che l'art. 512 contiene un'ipotesi generica di reato complementare per i casi di violenza o di frode meno gravi e che non siano particolarmente previsti come più grave delitto.

Pertanto, ad es., ogni qualvolta la violenza sulle cose si concreti in una distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione, in modo da cagionare grave nocumento all'industria o commercio nazionale, troverà applicazione l'art. 498. Quando invece gli atti di danneggiamento siano costituiti dalla dispersione o distruzione, o dal rendere inservibili edifici adibiti ad aziende agricole o industriali, o altre cose indicate nell'art. 508, dovrà ritenersi applicabile il titolo di sabotaggio preveduto nel capoverso dello stesso art. 508. Pare, a questo proposito, che erroneamente sia richiamato, nell'art. 512, l'art. 507, e che il richiamo debba riferirsi all'art. 508.

Infine, non è compresa, nella materialità di questo reato, la violenza verso le persone, che costituirebbe il delitto di violenza privata (art. 618). In tutte queste ipotesi, ed in quelle altre in cui il fatto della violenza, o delle frodi dirette ad impedire o a turbare l'esercizio dell'industria o del commercio, riveste gli estremi di reato più grave, il Progetto esclude l'applicabilità del titolo del reato preveduto nell'art. 512, con una deroga espressa alla norma generale sul concorso materiale (art. 79).

Ridotto in così stretti confini il campo di applicazione dell'art. 512, si comprende l'opportunità di subordinarne la punibilità alla querela di parte.

398. — Del contenuto e dell'obbiettività giuridica dei delitti preveduti negli articoli 513 (danneggiamento doloso di prodotti nazionali) e 515 (vendita di prodotti nazionali con segni mendaci) già si disse nel riferire sul Titolo VI, segnalando le differenze con i delitti preveduti negli articoli 471 e 472. Senza ripetere le considerazioni allora svolte giova ricordare che, alla stregua del sistema del Progetto, le disposizioni contenute negli articoli 513 e 515 presiedono alla tutela del commercio e dell'industria, indipendentemente dall'osservanza delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale e industriale. Furono anche rilevati gli estremi costitutivi di questi due reati. Si può aggiungere che il fatto preveduto nell'art. 513 può essere commesso anche sui mercati esteri, ma poichè si consuma con un effettivo nocumento arrecato ad una industria nazionale, che ne costituisce

l'evento integrativo, a mente dell'art. 5 capoverso del Progetto, deve considerarsi a tutti gli effetti commesso nel Regno.

399. — Nella relazione sul Titolo V fu già detto che il Progetto non comprende, tra i delitti di comune pericolo mediante frode, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, che trova invece collocazione in questo Capo (art. 514): in quanto l'obiettività giuridica è costituita dalla tutela della onestà del commercio, e non invece da quella del pericolo di danno per la pubblica salute, che normalmente non sorge da tale fatto.

In conseguenza, l'art. 514 non riproduce l'inciso « non pericolose per la salute », che si contiene nel vigente art. 322. La mancanza di tale estremo spiega, come si è detto, la diversa collocazione del reato. Si osserva ancora che l'art. 514 prevede un delitto doloso (argomenta art. 45), per cui le ipotesi di colpa potranno rientrare nelle speciali previsioni delle leggi sanitarie (art. 114 del T. U.).

400. — L'art. 516 riproduce quasi integralmente la disposizione dell'art. 295 vigente.

La diversa formulazione è in relazione alla diversa obiettività giuridica, risultante, come si è accennato, dalla collocazione in questo Titolo, anziché in quello dei delitti contro la fede pubblica.

Era già stato autorevolmente rilevata la non esatta collocazione nel Codice vigente, dell'art. 295.

Nel sistema del Progetto viene prevalentemente considerato l'interesse pubblico allo svolgimento corretto dell'attività commerciale. Perciò il delitto di cui all'art. 516 non richiede più l'inganno del compratore, sibbene si perfeziona col fatto della consegna di una cosa per un'altra, o di una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La parola « provenienza » è stata aggiunta, per dirimere controversie sorte nella pratica, essendosi talvolta sostenuto che la provenienza fosse un concetto non compreso nella espressione « origine ».

Soggetto attivo è chiunque eserciti un'attività commerciale, formula più propria e comprensiva di quella attuale « esercizio del proprio commercio », che aveva dato luogo ad incerte e contrastanti interpretazioni. Pertanto il delitto preveduto nello art. 516 può commettersi anche da chi non rivesta qualità di commerciante.

TITOLO VIII

**Dei delitti contro la moralità pubblica
e il buon costume**

401. — Mentre il Codice penale vigente comprende i *Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie* in un unico titolo, il Progetto, con maggiore rigore scientifico, contempla le due categorie dei delitti in due distinti titoli: i *Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume* nel Titolo VIII e i *Delitti contro la famiglia* nel Titolo X.

La nuova classificazione è il risultato di una lunga elaborazione dottrinale, che, dalla categoria più vasta dei *Delitti contro la società*, a cui si possono ricondurre i delitti contro il buon costume e contro la famiglia, è pervenuta alla differenziazione, accolta nel Progetto, attraverso l'analisi del *reato sessuale*, tenendo soprattutto conto della natura dei beni e interessi giuridici lesi, nelle due categorie di reati.

Ed invero, come criterio di classificazione dei reati, non si può prendere, nè l'oggetto formale del reato (illiceità giuridica penale), nè l'oggetto sostanziale generico del reato (azione antisociale), ma l'oggetto sostanziale specifico dei singoli reati, ossia la natura dei beni e degli interessi giuridici offesi e tutelati dalla legge penale. Ciò equivale ad accertare lo « scopo », che la legge penale si propone di raggiungere e, qualora più sieno gl'interessi penalmente tutelati, a determinare « l'interesse prevalente ». Occorre, in altri termini, sceverare, tra gli elementi costitutivi, quelli che hanno un valore sintomatico per la determinazione dello « scopo ».

402. — Nel Titolo VIII del Codice vigente sono disciplinati i « reati sessuali », comprendendosi nel concetto di « reato sessuale » tutte quelle infrazioni, che si riconnettono alla « funzione sessuale » e quindi, tanto quei fatti che sono in antitesi al fine della funzione sessuale (conservazione della specie), quanto quelli, che suonano offesa al modo di esecuzione della funzione stessa.

Dalla natura complessa del « reato sessuale », discende la difficoltà tecnico-giuridica della determinazione della natura

del diritto violato, difficoltà che si può vincere, tenendo presente lo scopo della tutela penale.

Sulla scorta di tale criterio, il Progetto, con sicura base scientifica, ha separato, tra i reati sessuali, le infrazioni che, ledendo un bene morale individuale attinente alla vita sessuale (pudore - onore sessuale - libertà sessuale), offendono la moralità pubblica ed il buon costume, da quelle che offendono direttamente l'organismo familiare.

Ed il rigore scientifico della classificazione è mantenuto, dal Progetto, anche nella distribuzione dei reati nei singoli Capi. Infatti il Codice vigente, dopo aver riunito in un solo Titolo tutte le infrazioni criminose sessuali, segue, per la classificazione dei reati nei singoli Capi, lo stesso sistema, e ne fa la distribuzione, senza tenere conto alcuno della triplice categoria di diritti, la cui violazione può costituire reato sessuale (pudicizia individuale, moralità familiare, moralità sociale). Il Progetto invece, dopo aver distinto i delitti in due Titoli, a seconda che offendano la società intiera, senza distinzione tra individui e nuclei collettivi, ovvero l'organismo della famiglia, distribuisce le figure criminose nei varii Capi di due Titoli, tenendo rigorosamente conto della natura dell'interesse o diritto penalmente tutelato.

Rinviando per i delitti contro la famiglia a quanto sarà detto nel Titolo X, è da tener presente come la disciplina della materia del Titolo VIII è desunta dalla classificazione dei beni sessuali, di cui i reati ivi contemplati costituiscono la violazione. Così, nel Capo I, sono previsti i delitti contro la « libertà sessuale », che è l'esplicazione della libertà individuale nel campo sessuale e che si traduce nella libera disposizione del proprio corpo nei rapporti sessuali, entro i limiti fissati dal diritto e dal costume sociale (morale sessuale).

Nel Capo II sono compresi quei delitti, le cui sanzioni mirano precipuamente alla tutela della morale sociale o pubblica, la quale, mentre da un lato si distingue, e dalla moralità individuale, e dalla moralità familiare, costituisce un bene della collettività, protetto, per sè medesimo, dalla legge penale.

403. — Questa parte del Progetto risponde pienamente al nuovo orientamento del Regime fascista, ispirato ad una più efficace tutela della sanità fisica e morale della « stirpe ». Il rilassamento del costume determinato dalla guerra, e accentuatosi nel dopo guerra, ha consigliato di apprestare nuovi e più idonei mezzi di difesa contro le varie forme d'immoralità e di oscenità, che insidiano lo spirito delle nuove generazioni. Ed anche in questo campo è stata abbandonata la tendenza legislativa demo-liberale, per cui la pubblica Autorità fingeva, tal-

volta, d'ignorare quanto, tra le mura domestiche, si perpetrasse in fatto di mal costume. Oggi lo Stato fascista deve prevalere sull'individuo nel conseguimento dei suoi fini etici: nel contrasto tra interessi collettivi, di cui lo Stato creda di assumere la tutela, e interessi individuali, è sempre seguita la via, che conduce alla maggiore tutela dei primi. Le più importanti innovazioni introdotte nel Progetto sono rigorose applicazioni di questo principio.

Limitando l'indagine al Titolo VIII, accenniamo alle innovazioni riguardanti i reati: di seduzione con promessa di matrimonio (art. 525); di relazioni omosessuali (art. 528); d'incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 532); di sfruttamento di prostitute (art. 536).

Contribuisce poi a rin vigorire la « moralità pubblica », oltre l'incriminazione di fatti profondamente immorali e l'inasprimento delle sanzioni punitive, una serie di altri provvedimenti, come la tutela più efficace dei minorenni, sia nel campo dei reati sessuali, che in quello delle pubblicazioni oscene, e l'aver da un lato limitato i casi di procedibilità a querela di parte, e dall'altro aumentato il numero delle persone, che possono esercitare il diritto di querela.

Inoltre la rigida disciplina delle pubblicazioni e degli spettacoli osceni, integrata dall'ampia definizione, che della « oscenità » è contenuta nello stesso Progetto e dalle norme sul turpiloquio (art. 749) e sulla bestemmia (art. 747), mira all'educazione del popolo, attraverso il risanamento del costume.

Devesi infine rilevare che molte delle innovazioni riguardanti i minorenni, e specialmente quelle relative all'età del soggetto passivo del reato, sono state tratte dal progetto di codice dei minorenni.

CAPO I

Dei delitti contro la libertà sessuale

404. — Sono penalmente tutelati, non soltanto il pudore sessuale (sentimento morale della propria dignità personale nei rapporti sessuali) e l'onore sessuale (reputazione nell'esercizio della vita sessuale), come stati psicologici a sè, ma anche e soprattutto la volontà al rispetto dell'uno e dell'altro. Dalla violazione di tale volontà hanno origine i delitti contro la libertà sessuale, la quale, come si è già detto, consiste nel diritto, che ha ognuno, di disporre liberamente del proprio corpo nei rapporti sessuali.

Tale volontà può essere viziata da inganno, o coartata da violenza fisica o morale, alla quale è equiparata la violenza presunta.

Su queste diverse situazioni psicologiche della vittima è inquadrata la distinzione dei reati previsti nel Capo I, che sono: la violenza carnale (art. 519), la sottrazione violenta di persona a fine di libidine o di matrimonio (articoli 522, 523 e 524), e la seduzione con promessa di matrimonio (art. 525).

405. — Il delitto previsto dall'art. 519 consiste nel congiungersi carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, costringendovela con violenza o con minaccia, ovvero abusando di persone particolarmente tutelate. Oggetto specifico della tutela penale è il bene giuridico della libertà sessuale, relativamente all'inviolabilità carnale. Non è necessaria la deflorazione, nè la soddisfazione dell'istinto genetico da parte dell'agente (*immissio seminis*): il reato è consumato appena il soggetto attivo si sia congiunto carnalmente col soggetto passivo (*copula*); il congiungimento deve essere illegittimo, ma non occorre che avvenga completo e produttivo di determinati effetti.

L'elemento psicologico è costituito dalla volontà di congiungersi carnalmente con l'uso di violenza o minaccia, ovvero con la coscienza di abusare delle speciali condizioni, in cui versano le persone particolarmente tutelate.

Col sistema del Progetto, non può dubitarsi che l'errore sull'età della vittima, per il delitto in esame e per tutti quelli per i quali l'età del soggetto passivo sia estremo necessario del delitto, esclude la punibilità dell'agente, trattandosi di errore sul fatto che costituisce il reato (art. 50, p. p.). Non occorre invece la consapevolezza dell'età nell'agente, ove l'età stessa sia considerata come circostanza aggravante del reato (articoli 60, 61, 119, capov.): qualità personali dell'offeso.

La direzione della volontà all'evento della congiunzione è l'elemento differenziatore tra il delitto consumato di atti di libidine violenti, ed il tentativo di violenza carnale.

Importanti innovazioni sono introdotte relativamente ai casi di violenza presunta. A maggior tutela dei minori d'ambo i sessi, si eleva da 12 a 14 l'età della vittima, nell'ipotesi prevista nel n. 1 dell'art. 519 (art. 334, n. 1, Cod. pen. vigente: inviolabilità assoluta), ritenendosi che sino a detta età non vi possa essere capacità di consenso libero e serio. Inoltre, per gli stessi minori, è stata elevata l'età dai 15 ai 16 anni, e per le donne sino ai 18, quando soggetto attivo della congiunzione sia l'ascendente o il tutore, ovvero altra persona, a cui il minore sia particolarmente affidato (art. 519 n. 2, art. 334 n. 2 Cod. pen. vigente: inviolabilità relativa).

Tale prolungamento del termine *ad quem* è stato suggerito,

oltre che dall'opportunità di preservare l'integrità fisica dell'adolescente dal pericolo, che una precoce congiunzione carnale può costituire per organismi in via di sviluppo, anche da un rilievo di carattere psicologico, avente origine dagli speciali rapporti di soggezione tra colpevole e vittima, che pongono quest'ultima nell'impossibilità d'opporre una efficace difesa sessuale.

Sempre a proposito dell'ipotesi prevista nel n. 2, è a notare, che il Progetto, alla parola « istitutore » del Codice vigente, ha sostituito la formula « ovvero altra persona a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, o custodia »; con tale ampia dizione si è voluto comprendere ogni caso di affidamento, da cui possa derivare un rapporto fiduciario, anche temporaneo o casuale, tra vittima e colpevole; il cui abuso, mentre è indice di maggiore pericolosità sessuale nell'agente, viola la naturale e necessaria fiducia, che nel medesimo hanno riposto la vittima, e coloro che lo hanno prescelto.

Il n. 3 dell'art. 519 disciplina, in maniera più completa del corrispondente n. 4 dell'art. 331 del Codice penale vigente, le cause d'impotenza della vittima a resistere alla congiunzione carnale. Dette cause possono dipendere da malattia di mente, o dallo stato d'inferiorità psichica o fisica, comunque prodottasi: cioè per malattia di corpo, accidentalmente o per volontà della stessa vittima (stato di ubbriachezza volontaria); ovvero per uso di mezzi fraudolenti posti in essere dallo stesso agente, o da terzi (stato ipnotico, perdita di sensi per effetto di narcotici, ecc.).

In siffatte ipotesi, chi subisce il congiungimento carnale deve trovarsi, o nella condizione materiale di non poter reagire, « inferiorità fisica »; ovvero in uno stato mentale, che crei nella vittima l'impossibilità d'apprezzare l'importanza materiale e morale dell'atto che compie. Con le espressioni « inferiorità psichica o fisica », si è inteso avere riguardo esclusivamente alla condizione d'impotenza, nella quale, di fatto, versa il soggetto passivo del reato, a cui è tolta ogni capacità di consenso, e si prescinde delle cause, che quello stato d'impossibilità a resistere hanno determinato.

Il n. 4 dell'art. 519 ammette una nuova ipotesi di presunzione assoluta di violenza, quella cioè di chi sia stato tratto alla congiunzione carnale con inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona, come chi, ad esempio, entri nel letto coniugale, e si congiunga carnalmente con donna, la quale erroneamente creda trattarsi del proprio marito. Questo caso, per quanto non espressamente previsto, è stato considerato come violenza carnale, non soltanto col Codice penale vigente, ma

anche in applicazione del Codice del '59. Soggetto passivo del reato può essere un uomo o una donna, essendo la parola « persona » comprensiva di ambo i sessi. Dei rapporti tra l'ipotesi prevista nel n. 4 dell'art. 519, ed il reato di sostituzione di persona, sarà detto a proposito dell'art. 493.

406. — L'art. 520 prevede il congiungimento carnale commesso da pubblico ufficiale, o da incaricato di pubblico servizio. Il Progetto, seguendo la nostra tradizione legislativa, mantiene questa figura criminosa tra i reati contro la moralità pubblica, come fanno i progetti svizzero (art. 168), tedesco (art. 247), ed austriaco (art. 272).

Soggetto attivo del reato può essere, o un pubblico ufficiale (art. 364), ovvero un incaricato di pubblico servizio (art. 365), ma non una persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 366).

Soggetto passivo può essere una persona arrestata (stato di carcerazione detentiva, e quindi in attesa di giudizio: art. 137), o detenuta (stato di pena detentiva, e quindi condannata: art. 137), della quale l'agente, per ragione dell'ufficio o del servizio, abbia la custodia; ovvero qualsiasi altra persona al medesimo affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente. Rientrano in quest'ultima ipotesi i casi, in cui il rapporto fiduciario tra agenti e vittima abbia origine da un provvedimento dell'Autorità amministrativa (es. accompagnamento con foglio di via obbligatorio, accompagnamento di alienato da internare in un manicomio), ovvero dell'Autorità giudiziaria (es. ordine di accompagnamento di un alienato in un manicomio giudiziario, ovvero di minore non imputabile - art. 296 - in un riformatorio giudiziario). Rientrano nella prima ipotesi i casi di arresto per confino di polizia, o per traduzione alla frontiera di stranieri espulsi (Legge di P. S. - T. U. 6 novembre 1926, n. 1848: - articoli 184, 186, 153), nonchè i casi di arresto pre esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (articoli 217, 220, 223, 225, 229, ecc.): trattasi sempre di « persona arrestata », non facendosi distinzione tra arresto emanato dall'Autorità giudiziaria o dalla P. S., e tra arresto per procedimento penale, e arresto per esecuzione di misura di sicurezza, o di provvedimento di polizia.

Per l'applicazione dell'art. 520, occorre il consenso della vittima; chè, se questo manca, l'agente sarà punito con le più severe sanzioni dell'art. 519, aumentate dalla circostanza aggravante comune dell'art. 63 n. 1. Il capoverso dell'art. 520 estende la disposizione della prima parte al pubblico ufficiale, che si congiunga carnalmente con persona, rispetto alla quale, pur non trovandosi in quel particolare rapporto di custodia o

di affidamento, richiesto per l'ipotesi della parte prima, è tuttavia rivestito di una qualsiasi autorità, per ragione del suo ufficio.

Nel capoverso dell'art. 520, al pubblico ufficiale non è stato equiparato l'incaricato di un pubblico servizio, in considerazione che costui non può, all'infuori del caso di affidamento diretto, avere tale autorità, per ragione del suo servizio, sulla persona custodita, da far temere la possibilità di un facile acconsentimento alla congiunzione.

In tale modo il Progetto disciplina, con maggior rigore, la violenza carnale commessa con abuso di pubblico ufficio o servizio, ammettendo, oltre i pochi casi previsti dal n. 3 dell'art. 331 del Codice penale vigente, altre ipotesi criminose, e ciò allo scopo d'ottenere una più efficace tutela della necessaria fiducia, che deve accompagnare la persona rivestita di un pubblico ufficio o servizio. Non sono poi ripetute le cause di aumento di pena previste nell'art. 332 Codice penale vigente, perchè l'abuso d'autorità o di relazioni domestiche costituisce una circostanza aggravante comune a tutti i reati (art. 63, n. 4), e l'abuso di fiducia può, nelle sue svariate manifestazioni, farsi rientrare in una delle ipotesi previste nel n. 2 dell'art. 519.

407. - Il reato previsto dall'art. 521 è una forma attenuata di violenza carnale. Esso consiste nel fatto di chi, con violenza o minaccia, ovvero abusando delle speciali condizioni personali che qualificano la violenza carnale, commette, su persona dell'uno o dell'altro sesso, atti di libidine « diversi dalla congiunzione carnale ».

L'elemento materiale dell'atto di libidine sfugge ad una determinazione positiva, «molteplici essendo i modi, con cui si può avere un equivalente fisiologico o psichico della congiunzione carnale». L'elemento psicologico s'integra nella volontà di compiere, con le modalità dalla legge indicate, un fatto diretto allo scopo di eccitare o sfogare la propria libidine.

La valutazione negativa dell'elemento intenzionale e dell'elemento materiale dà i caratteri differenziatori tra questo reato ed il tentativo di violenza carnale: ossia intenzione di compiere atti di libidine, che non siano un congiungimento carnale. Riproducono questo concetto l'art. 333 Cod. pen. vigente, con le parole «atti di libidine che non siano diretti..», e l'art. 521 del Progetto, con le parole «atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale».

Per quanto le due formule siano letteralmente diverse, è evidente che, col Progetto, mantiene la massima importanza l'indagine del giudice per accertare se l'intenzione del colpe-

vole fosse diretta alla congiunzione carnale, ovvero ad altri atti di libidine.

Il Progetto inoltre, tenendo conto degli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, punisce, come atto violento di libidine non solo l'atto commesso *su persona altrui*, ma anche l'atto, che il soggetto passivo sia costretto (violenza fisica o morale) o indotto a commettere *su sè stesso*, ovvero *sulla persona del colpevole*. Adunque, quanto alle modalità della estrinsecazione dell'atto libidinoso, occorre contatto corporeo (azione esercitata sul corpo) tra vittima e colpevole, quando l'atto sia commesso da quella su questo, ovvero dal secondo sulla prima; tale contatto non è necessario, quando sia compiuto dal soggetto passivo su sè stesso. Chè, se l'atto sia compiuto dal soggetto attivo *in presenza* del soggetto passivo, si applicheranno le sanzioni dell'art. 533, nel caso in cui quest'ultimo sia persona minore degli anni 16.

Infine non è previsto l'aumento di pena stabilito nell'art. 334 Cod. pen. vigente, pel caso in cui la violenza carnale e gli atti di libidine violenti siano commessi col simultaneo concorso di due o più persone, perchè l'ipotesi è regolata come circostanza aggravante, comune ad ogni forma di concorso di persone nel reato. In virtù di tali norme, se i concorrenti sono in numero di cinque o più, si rientra nell'ipotesi del n. 2 dell'art. 109; se in numero inferiore, è necessario vi sia il «previo concerto», a sensi del n. 1 dello stesso articolo.

408. — Il Progetto, avendo separato in due distinti Titoli i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, dai delitti contro la famiglia, ha classificato in modo differente dal Codice vigente le varie forme di ratto, in base alla prevalenza del diritto leso, comprendendo nel Titolo VIII il ratto proprio o violento, caratterizzato dal dissenso reale o presunto della persona rapita, e nel Titolo X il ratto improprio o consensuale, in cui l'oggetto specifico della tutela penale è l'interesse sociale a garantire i diritti famigliari connessi all'autorità patria o tutoria.

Tale criterio di separazione attinge le sue origini dalle tradizioni della dottrina penale italiana, la quale pone il ratto proprio fra i reati contro la libertà, il ratto improprio fra i reati contro l'ordine della famiglia.

Il ratto proprio consiste nel sottrarre o ritenere, con violenza, minaccia o inganno (qualsiasi artificio, che abbia reso possibile o agevolato la sottrazione o la ritenzione, inducendo in errore la vittima) una persona, a fine di libidine o di matrimonio.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque; il soggetto passivo, la cui età è stata elevata da anni 12 (art. 341 capov.

2° Cod. Pen. vigente) ad anni 14 (progetto svizzero art. 159), è diverso, a seconda che ricorra nell'agente il fine di matrimonio o di libidine. Nella sottrazione violenta a fine di matrimonio (art. 522), soggetto passivo può essere soltanto una donna non coniugata, dagli anni 14 compiuti (*dies a quo*) in poi; se la donna non abbia ancora compiuto gli anni 18, la pena è aumentata (art. 522, capov.), in considerazione che prima di detta età non si ritiene raggiunta la piena capacità di consenso, ai fini penali.

In conseguenza, la pena stabilita nella prima parte dell'art. 522 si applica da quando il soggetto passivo abbia compiuto gli anni 18 (*dies a quo*) in poi.

Nell'ipotesi di ratto, disciplinata nell'art. 522, l'uomo non può essere soggetto passivo del reato. Nella sottrazione violenta a fine di libidine (art. 523, p. p.), soggetto passivo può essere un uomo che abbia compiuto gli anni 14 (*dies a quo*), ma non ancora i 21 (*dies ad quem*); ovvero una donna dal compimento del quattordicesimo (*dies a quo*) in poi.

La pena è aumentata, se la vittima (uomo o donna) non abbia compiuto gli anni 18; e se trattasi di donna coniugata, dal 14° anno in poi (art. 523 capov.).

In conseguenza, la pena stabilita nella prima parte dell'art. 523 si applica nel caso in cui soggetto passivo del reato sia un uomo di anni 18 compiuti (*dies a quo*), ma non ancora di anni 21 (*dies ad quem*); ovvero una donna non coniugata, dal 18° anno (*dies a quo*) in poi.

Il Progetto ha voluto così accordare una più larga protezione alla donna, specie se coniugata, in vista del massimo rispetto che si deve al suo pudore, e della minore resistenza che può opporre al colpevole.

La sottrazione di un uomo di anni 21 a fine di libidine sarà punita come sequestro di persona (art. 613), essendo lo scopo di «libidine», in siffatta ipotesi, indifferente ai fini della tutela penale. Nei congrui casi potrà trovare applicazione la circostanza aggravante generale, di cui all'art. 62 n. 1 (motivi abietti).

Il reato s'intende consumato, appena il soggetto passivo è sottratto (*abductio de loco ad locum*) dalla sua sfera normale di vita, e ridotto in potestà del rapitore; ovvero se, già trovandosi la vittima nella sfera di dominio dell'agente, sia cominciata la ritenzione coattiva o fraudolenta.

Non occorre il compimento dell'atto sessuale, ritenendosi offesa la libertà sessuale del soggetto passivo col solo fatto del «rapimento». All'integrazione del reato è sufficiente il togliere ad una persona la libera disponibilità di sè stessa a «fine di matrimonio o di libidine». D'altra parte il dolo specifico, cioè

il *fine di libidine o di matrimonio*, differenzia il ratto violento da altra forma criminosa, con eguale materialità (art. 574: sottrazione di minorenni; art. 613: sequestro di persona). E' qui da rilevare che, sull'esempio del progetto svizzero (articoli 158-160), alla direzione di volontà dell'agente è dato risalto nel senso che non si è accomunato, come nel Codice vigente (articoli 340-341), agli effetti della pena, chi si indusse al ratto per fine di matrimonio, e chi invece per sfogo di libidine. Come per la violenza carnale e per gli atti di libidine, anche per il ratto proprio, si prevedono, accanto alle ipotesi di violenza effettiva (disenso della vittima), ipotesi di violenza presunta (disenso presunto della persona rapita). Così l'art. 524 contempla il caso di sottrazione di persona, commessa « senza violenza, minaccia o inganno » in danno di minore degli anni 14, o malata di mente, ovvero in condizioni tali d' inferiorità fisica o psichica comunque prodotta, da non essere in grado di resistere all'attacco sessuale. Lo scopo di libidine o di matrimonio renderà applicabili le varie ipotesi esaminate, in rapporto alle qualità personali del soggetto passivo del reato, come chiaramente emerge dalle parole « in danno di persona » (uomo o donna) dell'art. 524.

Quanto all'età del soggetto passivo, è da rilevare che, fino al compimento del 14° anno (*dies ad quem*), non è possibile che la forma di ratto con violenza presunta, qualunque sia il dolo specifico dell'agente.

L'incapacità di consenso nel minore degli anni 14 e nell'infermo di mente, e l'impossibilità di opporre una valida resistenza negli altri casi, giustificano le più severe sanzioni, comminate per queste figure criminose particolarmente gravi.

La pena edittale per l'art. 524 è quella che si desume dai capoversi degli articoli 522 e 523, a seconda che ricorra il fine di matrimonio o di libidine; e perciò le dette pene saranno determinate in base al combinato disposto degli articoli 522 p.p., 523 p.p. e 65 p.p.

In omaggio al principio del pentimento operoso (art. 58, capov. ult.), la pena è diminuita se il colpevole di ratto, prima della condanna, e senza aver commesso alcun atto di libidine verso la persona rapita, la restituisca spontaneamente in libertà, a disposizione della famiglia (art. 526).

Perchè il colpevole possa beneficiare della diminuzione, la restituzione in libertà deve essere spontanea, ossia la volontà dell'agente deve liberamente autodeterminarsi al rilascio della persona rapita.

409. — Figura nuova di reato è la seduzione con promessa di matrimonio (art. 525), contemplata nel Codice toscano (art. 299), e nel Codice sardo (art. 500), il quale prevedeva il caso

di chi, sotto promessa di matrimonio non adempita, seduceva o disonorava una giovane minore di anni 18.

Durante l'elaborazione del Codice vigente fu fatta proposta d'introdurre una disposizione analoga, proposta che non fu accolta nel testo definitivo, per la cattiva prova fatta sotto l'impero dei codici precedenti, ed anche perchè parvero sufficienti le ordinarie sanzioni dell'art. 335 per la corruzione dei minorenni, senza scopo di speciale protezione per la donna di età maggiore di 16 anni, che si dà prima del matrimonio (Rel. al Re n. C-IV-pag. 132).

La giurisprudenza, che si è venuta formando in applicazione del Codice penale vigente, si è affermata nel senso, che se, dai cennati lavori preparatori, si può dedurre che il legislatore non volle prevedere la seduzione con promessa di matrimonio, come figura speciale applicabile anche a donne di età superiore ai 16 anni, dai medesimi non si può indurre che, qualora la seduzione cada su donna minore degli anni 16, il fatto non si possa ritenere qualificato da inganno, ai sensi del capoverso dell'art. 335.

Col Codice vigente si punisce quindi la seduzione ottenuta con mezzi fraudolenti, non la seduzione in sè stessa, nè la promessa di matrimonio. Ciò potrà, a seconda dei casi, costituire un illecito civile.

Il Progetto, invece, eleva a delitto la seduzione con promessa di matrimonio, qualunque sia l'età della donna («seduce una donna»), e fa consistere l'inganno nel fatto che il seduttore *taccia il proprio stato di persona coniugata*. E' perciò incriminato il semplice *silenzio consciente*.

Inspirato al sistema di una maggiore protezione della donna e della famiglia, il Progetto adunque disciplina una forma di seduzione più ampia dei codici precedenti, in quanto non subordina la tutela penale all'età della sedotta. Non colpisce poi la seduzione commessa dal celibe, in omaggio al principio della libertà del consenso nel matrimonio. Per tale ipotesi si ravvisano sufficienti le sanzioni civili.

Maggiore gravità presenta indubbiamente il caso del seduttore coniugato, anche dal punto di vista della sua pericolosità sessuale, perchè promette cosa, che sa di non poter mantenere.

CAPO II

Delle offese al pudore e all'onore sessuale

410. — Oggetto specifico della tutela penale nei reati previsti in questo Capo è l'interesse sociale di garantire i beni giuridici del pudore e dell'onore sessuale, intesi come diritti

della collettività, in quanto possono essere offesi da atti sessuali, prodotti, grafici od oggetti osceni, comunque portati a disposizione o a cognizione del pubblico.

I delitti di oltraggio al pudore hanno, per il Codice vigente, carattere di reati sussidiari, nel senso che per essi l'obiettività giuridica consiste nella violazione del pubblico pudore, quando non vi sia contemporanea violazione di altro diritto.

Col sistema del Progetto, non essendo stata accolta la figura del concorso formale (art. 79), devono applicarsi le due norme violate con l'unica azione, come se si trattasse di un'ipotesi di concorso reale di reati, salvo l'eventuale applicazione degli articoli 14 e 80.

Il Capo II disciplina i seguenti delitti: atti osceni (art. 527), relazioni omosessuali (art. 528), pubblicazioni o spettacoli osceni (articoli 529 e 530); incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 532), corruzione di minorenni (art. 533), istigazione alla prostituzione e favoreggiamento (articoli 534 e 535), sfruttamento di prostitute (art. 536), tratta delle donne e di minori (art. 537).

411. — L'art. 527 punisce chiunque compie, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, atti o manifestazioni verbali, che abbiano carattere di oscenità.

Con la formula «atti o manifestazioni verbali» si è voluto comprendere qualsiasi modo, con cui si possa recare offesa al sentimento del pudore o dell'onore sessuale, e quindi non soltanto con atti, ma anche con espressioni verbali, che non costituiscano semplice turpiloquio (art. 749), o con discorsi o propaganda oscena.

Con l'aver poi sostituito all'espressione «offende il pudore» dell'art. 338 Cod. Pen. vigente, l'altra «compie atti o manifestazioni verbali, che abbiano carattere di oscenità», sembra eliminata ogni possibilità di controversia sull'intenzione dell'agente; occorre, quindi, la consapevolezza che l'atto ha carattere di oscenità, ma non è necessario il fine d'offendere il pudore.

E' stato così accolto l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui è sufficiente che si sia voluto il fatto capace di offendere il pudore, indipendentemente dall'esistenza o meno dell'impulso sessuale nell'agente: è il fatto sessuale che, nella sua apparizione esterna, qualifica l'intenzione; e questo concetto è sinteticamente scolpito nelle parole «che abbiano carattere di oscenità».

Dal fatto costituente offesa al pudore pubblico (art. 527), si deve distinguere il fatto contrario alla pubblica decenza, previsto come contravvenzione nell'art. 749.

Secondo gli insegnamenti giurisprudenziali, non si può stabilire un criterio costante, che valga a differenziare il «pu-

dore» dalla «pubblica decenza»; oltre gli atti di libidine, vi sono atti, che, pur compiuti senza scopo di libidine, sono intrinsecamente osceni: questi atti offendono sempre il pudore. Altri atti, per la loro lieve entità, non possono ritenersi che contravvenzionali. Altri atti, infine, possono costituire il delitto dell'art. 527, o la contravvenzione dell'art. 749, secondo che avvenuti per semplice noncuranza, o col deliberato proposito di offendere il pudore altrui, o di procurarsi una soddisfazione sessuale. (1)

Trattasi, sostanzialmente, di una valutazione del fatto in base all'elemento psicologico dell'agente, valutazione eseguita tenendo conto delle costumanze collettive, in relazione all'elemento sessuale.

Per l'art. 527, condizione di punibilità del fatto è che l'atto o manifestazione verbale sia commessa in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico.

Il Progetto, innovando anche in questa parte l'art. 338 del Codice vigente, estende il concetto di luogo pubblico, equiparando, come principio di sistema, al «luogo pubblico» propriamente detto, oltre il «luogo esposto al pubblico», anche quello «aperto al pubblico».

Sul carattere di «pubblicità del luogo», in rapporto alla «punibilità del fatto», una lunga elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale ha fissato i seguenti concetti:

a) luoghi pubblici per *loro natura* (es. vie, piazze, ecc.): il fatto commesso in dette località cade sempre sotto la sanzione penale;

b) luoghi aperti al pubblico per destinazione: sono quelli, nei quali chiunque può accedere in determinati momenti, o liberamente, ovvero con l'adempimento di certe condizioni (es. chiese, caffè, teatri, esercizi pubblici in genere ecc.); ovvero aperti al pubblico per accidentalità: sono quelli che possono avere carattere pubblico, in virtù della potenzialità, che il pubblico sia ivi presente (es. ospedali, prigioni ecc...). Questi luoghi cessano di essere pubblici al momento, in cui non sono più aperti al pubblico. Il fatto commesso in dette località costituirà o non reato, a seconda che il luogo era o non aperto al pubblico;

(1) La più recente giurisprudenza ha così fissato il criterio differenziatore tra «oltraggio al pudore» e «atti contrari alla decenza».

L'oltraggio al pudore è, *obiettivamente*, un'espressione di sensualità, che offende la morale sessuale e suscita desideri lubrici negli animi corrotti, ripulsione nelle oneste persone; *subbiettivamente*, è un fatto volontario.

Atti contrari alla decenza, *obiettivamente*, sono violazioni di quelle norme di riserbo, di cui tutte le società hanno sempre circondato i fatti e gli organi sessuali, norme comunemente accettate, variabili e relative secondo i tempi e i luoghi; *subbiettivamente*, fatti colposi.

c) luoghi *esposti al pubblico* sono quelli che, quantunque non pubblici, nè esposti al pubblico, nè aperti al pubblico (e quindi anche un luogo privato), tuttavia sono situati in modo che il pubblico possa vedere ciò che in essi si trova o si fa (es. vetture circolanti su vie pubbliche, vagoni ferroviari in esercizio ecc.). Rientrano in questa categoria i luoghi aperti al pubblico, quando il fatto è ivi commesso nelle ore in cui sono chiusi al pubblico, ma in modo visibile all'esterno. Tutte queste «specie di pubblicità» sono comprese nella lata formula dell'art. 527, in maniera che il fatto osceno possa essere colpito dovunque commesso; avvertendo che la pubblicità va sempre intesa in senso potenziale, in quanto non è necessaria l'effettiva presenza di persone, ma è sufficiente che nel luogo si possa accedere, ovvero che dal luogo, ove si trovano i soggetti del reato, si possa dal pubblico esser visti.

E' infine da rilevare che, mentre col Codice vigente si può dubitare se il colpevole debba avere consapevolezza della «pubblicità del luogo» in cui commette l'atto osceno, ciò non è necessario col Progetto, secondo cui la «pubblicità del luogo», costituendo condizione obbiettiva di punibilità, non deve essere investita dall'elemento psicologico del reato (art. 47).

412. — Diretta alla tutela della sanità morale della stirpe, è la nuova incriminazione prevista nell'art. 528, riguardante le relazioni omosessuali.

Il Codice sardo puniva qualunque atto di libidine contro natura, commesso senza violenza, ma col pubblico scandalo (art. 425).

Nel Codice del 1889 non fu accolta questa figura di reato, in considerazione che non devono ritenere incriminabili quelle azioni, per la cui indagine l'opera legislativa potrebbe trascendere i suoi giusti confini, invadendo il campo della morale (Rel. Ministeriale, C. XVIII.).

Quindi, col Codice vigente, l'unione contro natura commessa in privato è punita solo quando si espliciti in modo, da poter rientrare in una delle forme previste per il reato di violenza carnale. Se scompagnata da violenza, rimane impunita, anche se vi sia stato scandalo.

Il Progetto, escludendo il principio che l'omosessualità sia dovuta, in via di massima, a fattori costituzionali irriducibili e quindi non penalmente punibili, come si opina in qualche paese, ove è un forte movimento abolizionista del delitto di omosessualità e bestialità (§ 175 Cod. pen. per l'Impero germanico), ritiene che l'omosessualità, per quanto non di rado rappresenti un perversimento dovuto a fattori esogeni o mesogeni, debba costituire materia incriminabile.

In conseguenza il Progetto, allargando il campo dell'illecito penale, considera come delitto l'atto di libidine su persona dello stesso sesso, compiuto senza violenza, e quindi col consenso del soggetto passivo, riservando le sanzioni degli articoli 519, 520 e 521 ai casi in cui la congiunzione contro natura o l'atto di libidine si compia con le modalità ivi previste.

E' egualmente punita l'omosessualità attiva e passiva, essendo, entrambi queste forme d'inversione sessuale, indice di perversimento. Soggetti del reato possono essere un uomo o una donna, per quanto in questa seconda ipotesi, che è considerata più abietta (lesbismo, tribadismo ecc.), la prova della relazione omosessuale sia quasi impossibile. E' poi da rilevare che, richiedendosi per il reato dell'art. 528, nella sua forma pura (cioè senza violenza vera o presunta), il consenso dell'omosessuale passivo, ricorre, nella specie, un'ipotesi di delitto bilaterale, senza soggetto passivo secondario (il soggetto passivo primario di ogni reato è sempre lo Stato). Per la punibilità del reato in esame, è poi necessario che la relazione omosessuale sia tenuta in modo che ne derivi pubblico scandalo.

Il pubblico scandalo non è tra gli elementi costitutivi del reato, ma è condizione obbiettiva di esso, e si differenzia dai primi in quanto, pur essendo essenziale, non costituisce un antecedente del reato, nè inerisce all'attività criminosa; ma è un fatto estrinseco e necessario alla medesima. Quindi, come per tutte le condizioni obbiettive di punibilità, anche per quella riguardante il delitto dell' art. 528, non occorre che gli agenti ne abbiano consapevolezza (art. 47). Anche un solo atto è sufficiente ad integrare la condizione di punibilità, sempre che ne sia seguito scandalo; difatti l'abitudine della relazione omosessuale è prevista come causa di aumento di pena nel n. 2.

L'aumento di pena previsto nel n. 1. si applica nel caso in cui l'omosessuale attivo commetta il fatto su minore degli anni 18 consenziente; non si farà luogo a tale aumento, quando l'omosessuale attivo sia persona minore degli anni 18; ciò è conforme al principio, che accorda una più efficace tutela ai minori. Infine l'aggravante del n. 2. (fatto commesso abitualmente a scopo di lucro) rientra nel sistema di maggior rigore prescritto per i delinquenti abituali e professionali; i quali si manifestano particolarmente pericolosi e abietti in questa forma di crimine.

413. — Le disposizioni degli articoli 529 e 530 completano la tutela del pudore, il quale è tale sentimento, che viene offeso da qualsiasi atto che, pur non avendo carattere sessuale, sia o appaia intenzionalmente diretto a violare quel riserbo e quella compostezza, che sono come l'abito del costume sessuale.

Nelle disposizioni di questi articoli s'impertina la lotta contro la pornografia, che da tempo ha assunto forma industriale così complessa, che può dirsi quasi esclusivamente internazionale, onde la coalizione tra i vari Stati per combatterla.

Nell'aprile 1910 fu tenuta a Parigi una conferenza internazionale contro la pornografia; la convenzione relativa venne firmata il 18 aprile, e il 5 dicembre dello stesso anno veniva da noi presentato al Senato un progetto di legge (Atti parlamentari, n. 390) per darvi esecuzione, modificando sostanzialmente l'art. 339 del Codice penale vigente.

Vicende parlamentari, e in seguito la guerra, impedirono che questo progetto divenisse legge. Succeduta la pace, il Governo francese prese l'iniziativa di una seconda conferenza internazionale, questa volta sotto gli auspici della Società delle Nazioni. La conferenza fu convocata a Ginevra il 31 agosto 1923, ed elaborò un nuovo testo di convenzione, che fu firmata il 12 settembre successivo.

Sostanzialmente la nuova convenzione riproduce quella del 1910, salvo una maggiore specificazione, contenuta nell'art. 1 dei singoli atti, o operazioni, che le Parti contraenti s'impegnano di punire. I principi informatari sono identici.

Coesistono in Europa due tipi diversi di legislazione. L'uno parte dal criterio assoluto della separazione tra diritto e morale, e considera reato le pubblicazioni oscene, solo perché ed in quanto oltraggiano il pubblico pudore: così è nel Codice penale vigente (art. 339). L'altro tipo, che ha nella legislazione germanica il più noto esempio, non solo mira a difendere il pudore pubblico, come diritto della collettività, ma si prefigge anche lo scopo di prevenire, con mezzi adeguati, l'infiltrazione della corruzione. A questo secondo tipo si attengono le disposizioni in esame. E' giusto colpire colui, che in qualsiasi forma distribuisce, espone al pubblico, ed offre in vendita scritture o altri oggetti osceni, come appunto dispone l'art. 339 del Codice vigente; ma esiste pure una serie di atti, i quali al pubblico direttamente non si rivolgono, pur costituendo sustrato necessario, perché al pubblico possa giungere la merce infetta, fonte di lucro; altrettanti gradini di una scala criminosa, che la legislazione odierna lascia in ombra. Per giungere ad esporre, offrire, distribuire oggetti, occorre innanzi tutto fabbricarli, stamparli, riprodurli, ovvero farli venire dall'estero, tenerli in deposito, trasportarli, ecc. E' questa tutta una serie di movimenti e di operazioni, che l'art. 1. della precitata convenzione coglie e incrimina, affinché possa essere colpito, in ogni sua fase, il traffico immondo.

Le disposizioni dettate nell'art. 2 della convenzione stessa derogano al principio della territorialità della legge penale. Evi-

dentemente trattasi di reati, che non nascono o si consumano nello stesso territorio, ma si completano attraverso una serie di atti perpetrati in altri Stati. Una fitta rete d'interessi e d'interessati è gettata sui paesi civili, dimodochè, ad esempio, il turpe fabbricante non spaccia quasi mai i suoi prodotti nel territorio del suo Stato, ma fa capo ad imprenditori o spacciatori all'ingrosso, che risiedono in Stati diversi e che, alla loro volta, si giovano frequentemente di rivenditori domiciliati in altri paesi, per ivi spacciare la loro merce oscena. Da tale stato di fatto consegue che il più delle volte il paese del domicilio del reo non ha competenza a punire, perchè il delitto è stato consumato fuori dello Stato. E' bensì vero che il reo può essere giudicato nello Stato in cui il delitto è stato consumato, ma con assai scarsa efficacia, se il reo che risiede all'estero sarà sempre contumace, e non si darà alcun pensiero della condanna, che non verrà mai eseguita, e di cui forse non si avrà nemmeno notizia nel paese in cui egli abita. Poichè dunque l'azione criminosa del reo porta turbamento, tanto nel paese in cui il reato si compie, quanto in quello in cui quegli svolge la sua attività, si ritenne che qualora si volesse colpirlo con efficacia, occorresse far ricorso a speciali regole di competenza territoriale, quali appunto sono stabilite nell'art. 2.

Va poi particolarmente rilevato che il precitato art. 1. della convenzione del 1923 contempla, nel capoverso, quattro distinte ipotesi: a) la produzione dell'oggetto osceno; b) la circolazione, in quanto è attività d'intermediari tra chi fabbrica, per lo più all'ingrosso, l'oggetto osceno, e chi lo vende al pubblico; c) lo smercio propriamente detto o distribuzione al pubblico; d) la pubblicità commerciale intesa ad avvicinare il consumo alla produzione. La convenzione in tal modo identifica le cause del male nel fenomeno economico, e questo analizza ed incrimina nelle sue quattro fasi tradizionali.

Disposizioni analoghe si trovano riprodotte nell'art. 179 del progetto svizzero, e nell'art. 202 del progetto di codice dei minorenni.

Infine, per il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della su menzionata convenzione, ciascuno dei vari atti, in cui può scindersi un'operazione commerciale inerente all'industria della pornografia, è da considerarsi come reato perfetto di per sè, e quindi dovrà essere punito nel luogo in cui è stato consumato.

Ai principî suesposti sono ispirate le disposizioni degli articoli 529 e 530.

L'art. 529 prevede due distinte ipotesi; quella di chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, scritti, disegni, stampe, pitture, libri o stampati di qualsiasi specie, immagini, emblemi, fotografie, pellicole cinematogra-

fiche, o altri oggetti che abbiano carattere di oscenità, allo scopo di farne commercio, o distribuzione; ovvero di esporli pubblicamente; e l'altra ipotesi di chi mette in circolazione gli scritti, i disegni ecc., e gli oggetti suindicati.

Nel primo caso l'atto materiale della fabbricazione, introduzione, acquisto ecc... deve avere come scopo il fare commercio, distribuzione, o pubblica esposizione degli oggetti osceni; in altri termini è il dolo specifico diretto alla lesione del bene penalmente protetto, che dà carattere criminoso all'azione. Così ad es. chi ha presso di sé una collezione di disegni o fotografie oscene non commette reato.

Nella seconda ipotesi, ad integrare il reato, è sufficiente che il colpevole metta in circolazione, comunque e a qualunque scopo, gli oggetti osceni. La volontarietà del fatto e la consapevolezza del carattere osceno nell'oggetto messo in circolazione, esauriscono l'elemento psicologico.

In entrambi i casi si prescinde dall'offesa al pudore effettivamente arrecata; ed il reato è consumato appena l'oggetto osceno venga fabbricato, introdotto, esposto ecc.... allo scopo contemplato dalla legge; ovvero messo in circolazione.

L'enumerazione degli oggetti osceni, contenuta nella prima parte dell'art. 529, è esemplificativa, come chiaramente si deduce dalle parole « o altri oggetti »; e come del resto era opportuno fare per la multiforme varietà delle rappresentazioni meccaniche, grafiche, simboliche ecc., che il pensiero ha assunto o potrà assumere in avvenire.

Il capoverso dell'art. 529 prevede come reato il fatto stesso del commercio, anche se clandestino, della distribuzione, a qualunque titolo fatta, e della esposizione al pubblico degli oggetti enumerati nella parte prima. Così, ad es., è punito a sensi del capoverso chi espone, sia pure a scopo di *réclame*, una figura oscena in una vetrina di negozio.

Le norme dell'art. 529 vanno completate con la disposizione dell'art. 115 capov. Legge di P. S., T. U. 1926 n. 1848, il quale vieta di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone, che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso, nonché dei suicidi.

L'art. 530, integrando la tutela penale dell'art. 529, applica le pene di detto articolo: 1.) a chi, per favorire la circolazione o il commercio degli oggetti osceni, si avvale di qualsiasi mezzo di pubblicità; cioè della stampa o di tutte quelle forme reclamistiche, figurative o visive (es. *réclame* luminosa, ecc.) escogitate dalla propaganda moderna; 2.) a chi dà spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, aventi carattere di oscenità. Nella espressione « audizioni » dev'essere comprendere, oltre le audizioni vocali, anche le audizioni grammofoniche, radiofoniche ecc...

In entrambi le ipotesi previste dall'art. 530 non occorre lo scopo di lucro. La pena è aumentata, se lo spettacolo pubbli-

co, avente carattere di oscenità, sia stato dato non ostante il divieto dell'Autorità; tale aggravante trova giustificazione nell'aver violato un ordine dell'Autorità.

La chiara dizione usata dall'art. 530 n. 1 per il commercio di oggetti osceni, pone fine alle note dispute, cui dà luogo la corrispondente ipotesi dell'art. 339 del Codice penale vigente, circa il modo d'intendere l'estremo della pubblicità, nella « distribuzione e nell'offerta in vendita di tali oggetti ».

Gli articoli 529 e 530, in quanto, per le figure criminose ivi previste, si faccia uso della stampa, vanno coordinati coll'art. 59, che disciplina la responsabilità dei reati commessi a mezzo della stampa; essi poi sono integrati dalle norme dell'art. 565 per la stampa periodica, e dalla Legge 25 giugno 1923 n. 162, sulla fabbricazione e riproduzione delle pellicole cinematografiche.

Le disposizioni esaminate rispondono infine a precisi impegni internazionali assunti dall'Italia per la lotta interstatale contro la pornografia e la propaganda oscena (art. 1 Convenzione di Ginevra 12 settembre 1923 contro le pubblicazioni oscene). Così infatti si legge nella Relazione del Guardasigilli: « In materia di delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, bisognerà arrivare ad una più efficace repressione della pornografia, conformemente agli obblighi internazionali assunti dall'Italia » (Relazione disegno di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario ecc., presentata alla Camera dei deputati nella seduta 30 gennaio 1925).

414. — L'art. 531 completa le disposizioni degli articoli precedenti, dando la nozione degli oggetti ed atti osceni. Detto articolo stabilisce due principii di massima.

Anzitutto il carattere di oscenità di un atto, manifestazione, stampato o disegno, od altro oggetto, è dato dalla loro attitudine a recare offesa al pudore pubblico o privato.

Sostanzialmente il carattere di oscenità viene così a dipendere dalla morale media di un popolo, che sarà, nel contempo, indice per la precisazione del concetto di pudore pubblico. Questo va inteso come « pudore medio », e consiste nell'insieme di norme consuetudinarie di civile convivenza, in relazione all'elemento sessuale. Il *pudore pubblico* va poi contrapposto al concetto di *pudore privato*, il quale consiste nel sentimento individuale della pudicizia e si differenzia qualitativamente dal pudore pubblico. Ad es., il senso del pudore in una educanda è più squisito del senso di pudore d'una mondana.

Al potere discrezionale del giudice è rimesso ogni apprezzamento sull'attitudine degli oggetti osceni a recare offesa al pudore, sulla determinazione delle norme consuetudinarie di condotta esteriore, che la morale media esige siano osservate, ed infine sui limiti del sentimento del pudore privato.

Il Codice toscano (art. 301) ed il Codice sardo (art. 420,

capov.) prevedevano l'oltraggio al pudore seguito in privato; nel Codice dell'89 questa forma criminosa non fu accolta, sul riflesso che furono ritenute sufficienti le norme relative alla tutela del pudore pubblicamente offeso. Secondo il sistema del Progetto, il pudore privato è protetto come un bene individuale, diverso dal pudore pubblico. Ad es., può commettere offesa al pudore privato chi invia ad un privato uno scritto, un disegno, stampato, pittura, libro, immagine, emblema, fotografia oscena (art. 529 p.p. 2^a ipotesi: mette in circolazione).

L'offesa al pudore privato non può mai rientrare nell'ipotesi dell'art. 527, per cui occorre l'estremo della pubblicità; nè sembra vi sia una norma, la quale punisca gli atti osceni, che offendano il pudore privato (es. mostrare nudità invereconde in privato); atti invece punibili secondo il Codice sardo, il quale all'art. 420, capov. usava la formula generica di « oltraggio al pudore seguito in privato », e quindi comunque offeso.

In secondo luogo l'art. 531 lascia inoltre, in via di massima, ogni libertà di manifestazione all'arte e alla scienza, dato lo scopo che anima l'agente. Infatti il capoverso di detto articolo afferma il principio generale che l'opera d'arte o l'opera scientifica non può considerarsi oggetto osceno (*naturalia non sunt turpia*). Questione ardua invero sarebbe stata quella, relativa ai limiti del pubblico pudore in siffatta materia; non essendo infrequente il caso che una pubblicazione o manifestazione oscena trovi nell'arte, o più raramente nella scienza, il mezzo efficace per sottrarsi alla sanzione della legge penale. Così ad es. chi crea un'opera d'arte oscena (disegno, quadro, statua, fotografia, ecc.) anche a scopo d'esporsi pubblicamente, o di venderla, non cade nella sanzione dell'art. 529 p.p., prima ipotesi.

Giustificata da un alto interesse sociale, e dall'inderogabile dovere di tutelare nel modo più assoluto il sentimento del pudore nei fanciulli, è l'eccezione contemplata nel capoverso dell'art. 531, il quale considera oscena l'opera d'arte o scientifica, quando sia offerta in vendita, venduta, o comunque procurata a persona minore degli anni 18. In questa ipotesi il carattere osceno dell'opera d'arte o scientifica (es. pittura, libro, disegno ecc.) diventa operativo ai fini penali; e i diritti dell'arte e della scienza cedono di fronte alla possibilità di offesa al pudore del minorenne.

415. — Il reato previsto nell'art. 532 è nuovo; esso si propone la tutela dell'espansione demografica della razza, col vietare la propaganda neomaltusiana e l'uso di mezzi antifecondativi, i quali, a lungo andare, finiscono per inaridire le fonti stesse della procreazione.

In questa, come in altre disposizioni (es.: aborto, esposizione d'infante, ecc.), si manifesta il grande interesse del Regime per le questioni di natura demografica, che costituiscono l'affermazione della vitalità della stirpe, per i destini della Patria.

La prima formulazione di questo reato si trova nell'art. 115, parte prima, Legge di P. S., (T. U. 6 novembre 1926, n. 1848), con cui è vietata l'inserzione, nei giornali o altri periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere, che si riferiscano ai mezzi per prevenire la fecondazione, o per interrompere la gravidanza, ancorchè usati in forma indiretta o simulata, o sotto pretesto terapeutico o scientifico.

Identica figura criminosa è disciplinata nel Progetto in modo più tecnico e compressivo; essa si concreta nell'incitamento pubblico (con ogni forma di pubblicità, e quindi anche a mezzo della stampa) a pratiche contro la procreazione, nella propaganda, comunque fatta, a favore di essa, ovvero nel somministrare, a fine di lucro, mezzi atti ad impedire la fecondazione. E siccome gran parte dei mezzi antifecondativi sono anche profilattici, era necessario stabilire l'eccezione che, se il mezzo antifecondativo ha scopo d'impedire il concepimento a una donna malata, o per la quale la gestazione sia pericolosa per sè o per il nascituro, il fatto non è incriminabile.

In altra sede dovrà provvedersi al coordinamento tra l'art. 532 del Progetto, ed il precitato art. 115 della Legge di P. S.

416. — A definire la struttura giuridica del delitto di corruzione di minorenni (art. 533), occorre precisare l'elemento differenziatore tra questo reato ed i reati di violenza carnale (articoli 519 e 520), e di atti violenti di libidine (art. 521). Ogni qualvolta il congiungimento carnale con persona minore degli anni 16, o l'atto di libidine, sia accompagnato da violenza vera o presunta, si dovranno sempre applicare le disposizioni degli articoli 519, 520 e 521. Ne consegue che, ove il minore non abbia compiuto gli anni 14 (art. 519 n. 1.), la figura criminosa contemplata nell'art. 533 non troverà mai applicazione. Ciò risulta in modo esplicito dalle parole « fuori dei casi previsti negli articoli dal 519 al 521 », della parte prima del precitato art. 533. Sicchè il delitto di corruzione di minorenni, nella sua forma pura (assenza di violenza vera o presunta), può avere, come soggetto passivo soltanto un minore dai 14 anni compiuti ai 16 anni non compiuti.

L'art. 533 regola due distinte ipotesi, che si attengono alla esecuzione del reato. La prima riguarda gli atti di libidine commessi dal colpevole sulla persona, ovvero in presenza di un minore di ambo i sessi; l'atto di libidine commesso dal colpevole in presenza del minore può, a sua volta, essere compiuto, o su sè stesso, o dal colpevole su altri. La seconda ipotesi prevede, a somiglianza del progetto svizzero (art. 266), il caso in cui il colpevole induce lo stesso minore a commettere atti di libidine; è questa una forma nuova di corruzione, non contemplata nell'art. 335 del Codice vigente. Il concetto di *induzione* non deve confondersi col concetto di *costrizione*; ad integrare il primo bastano semplici blandizie o lusinghe (adescamento);

per il secondo invece occorre l'uso della violenza (fisica o morale); nella prima ipotesi si rimane nei limiti del reato di cui all'art. 533, nel secondo caso ricorrerebbe il delitto di atti violenti di libidine.

Nell'ipotesi di corruzione in esame, il minore deve essere indotto a « commettere *atti di libidine* ». Nella latitudine di questa espressione devono comprendersi tutte le forme, nelle quali l'atto di libidine può estrinsecarsi, essendo autore dell'atto lo stesso minore, e cioè: dal minore sul colpevole, dal minore su se stesso, o dal minore su altri. A questa interpretazione estensiva si perviene inoltre, sul riflesso che ognuno di tali atti è idoneo al conseguimento del fine delittuoso: la corruzione del minore.

Adunque ogni atto libidinoso può costituire l'elemento materiale di questo reato: ossia ogni atto lascivo od osceno, che apporti perturbamento nell'animo della vittima, suscitando in essa il senso del piacere sessuale. E' poi da rilevare che il richiamo esplicito degli articoli 519, 520 e 521, contenuto nella prima parte dell'art. 533, risolve in senso affermativo la dibattuta questione, se la congiunzione carnale possa considerarsi atto corruttore del minore. Ciò poi è confermato dal fatto che oggetto specifico della tutela penale è non tanto il bene giuridico dell'inviolabilità carnale del minore, bensì la tutela della sua moralità in rapporto al sesso, onde evitare che sia in lui svegliata la concupiscenza, rendendolo carnalmente vizioso e corrotto; tale scopo può conseguire, sia ad un semplice atto di libidine, che ad una precoce congiunzione carnale.

Per le stesse ragioni va risolta affermativamente la questione, se la deflorazione di una persona minore degli anni 16 è, di per sé, sufficiente ad ipotizzare il reato di cui trattasi; in tal senso può dirsi costante la più recente giurisprudenza, la quale ha ritenuto che la sussistenza della corruzione nella minore può ben risultare dall'accertata perdita dell'integrità, dell'innocenza e del candore.

A tal punto va rilevato che l'espressione « atti di libidine » dell'art. 533 è più estensiva dell'identica formula usata nell'art. 521, in vista della tutela penale cui è diretta la norma dell'art. 533.

Il reato si consuma appena avvenuto l'atto corruttore, e basta un solo atto se da esso possa derivare la corruzione. L'art. 533 non ha ripetuto l'espressione « corrompe » dell'art. 335 del Codice vigente; ma, seguendo il sistema usato per gli altri reati del Titolo VIII, si riferisce esclusivamente alla materialità dell'atto, « commetta atti di libidine ».

Tale innovazione, mentre rende superflua ogni indagine sul dolo specifico, limita l'elemento psicologico alla volontà di compiere l'atto di libidine con la *consapevolezza di commetterlo*

su persona minorenni, suscettiva di essere corrotta. Si è così accolta la tesi sostenuta dalla Commissione Senatoria per il Codice dell'89; secondo la quale si deve prescindere dall'indagine sull'effetto, ritenendosi la corruzione come conseguenza necessaria degli atti di libidine, perchè tali.

Il capoverso dell'art. 533, risolvendo la dibattuta questione circa la possibilità del reato di corruzione su persona già corrotta, esclude il delitto, se il minore eserciti il meretricio, o risulti comunque corrotto.

Il Progetto non prevede le aggravanti comprese nel capoverso dell'art. 335 del Codice vigente, perchè di esse è fatto cenno nelle aggravanti comuni a tutti i reati (art. 62 n. 1 e 63 n. 4).

417. - I delitti di lenocinio sono disciplinati negli articoli 534 e 535.

Nell'art. 534 è prevista la prostituzione e la corruzione di minorenni, e il favoreggiamento della prostituzione e corruzione dei medesimi, per servire l'altrui libidine. Il Progetto, anche nella struttura di questo delitto, segue la tradizione della dottrina penalistica italiana, la quale, come è noto, ritenendo identica l'obiettività giuridica nei due reati di corruzione di minorenni e di lenocinio, che richiede come elemento necessario la minore età del soggetto passivo, distingue questo secondo reato, in lenocinio principale (indurre alla prostituzione, eccitare alla corruzione), e lenocinio accessorio (agevolare la corruzione o la prostituzione), e pone, come estremo differenziatore, il *fine della corruzione del minore*, che nell'ipotesi dell'art. 533 serve la passione dello stesso agente, mentre nel lenocinio serve l'altrui libidine.

Il delitto si consuma: nel lenocinio principale, quando il minore abbia intrapreso la via della prostituzione, ovvero si sia verificata la corruzione; nel lenocinio accessorio, quando sia compiuta un'azione od omissione, idonea ad agevolare la prostituzione o la corruzione.

Per prostituzione deve intendersi, con la più recente dottrina, «libertà dell'accesso promiscuo a fine di lucro»; e perchè vi sia prostituzione, è sufficiente la possibilità d'ottenere l'amplesso della donna, ma non è necessario che molti abbiano effettivamente conseguito questo risultato.

Soggetto passivo del reato deve essere una persona minore di età d'ambo i sessi, che, nel caso di lenocinio accessorio, dev'essere già dedita alla prostituzione, già corrotta. Il reato richiede un dolo generico, consistente nella volontarietà del fatto, e nella consapevolezza dell'età minore del soggetto passivo; e un dolo specifico, integrato dal fine di servire l'altrui libidine. L'errore sull'età del soggetto passivo, come in tutti i casi in

cui l'età minore della vittima è elemento necessario del reato, esclude la punibilità dell'agente, trattandosi di errore sul fatto, che costituisce il reato; è del pari esclusa la punibilità dell'agente, se tale errore sia stato determinato da colpa, non essendo nel Progetto prevista la figura di lenocinio colposo (art. 50 p. p.).

Sono state riprodotte, ma con criteri di aumento di pena diversi, le aggravanti dell'art. 345 del Codice vigente e sono state aggiunte le seguenti nuove aggravanti, quando il fatto sia commesso: *a*) in danno di minore coniugata, per la maggior tutela che il sistema del Progetto accorda alla donna congiunta; *b*) ovvero in danno di minore affidata al colpevole per ragioni di servizio o di lavoro, per la maggior facilità d'indurre la vittima alla prostituzione o di corromperla; *c*) ovvero se il colpevole sia fratello o sorella della vittima, ravvisandosi, in tali vincoli di sangue, la stessa ragione di aggravamento prevista nelle altre ipotesi del n. 3 dell'art. 345 del Codice penale vigente.

Inoltre si è elevata l'età del minore da 12 a 14 anni, raddoppiandosi la pena, per il principio, cui si ispira il Progetto, di predisporre per il minore una più efficace protezione.

Non è poi prevista, come aggravante, l'ipotesi dell'inganno (art. 345 n. 2 Codice penale vigente), costituendo essa una delle aggravanti comuni a tutti i reati (art. 62 n. 2).

Non sono infine contemplate le aggravanti dell'abitudine e del fine di lucro (art. 345 n. 4. Cod. pen.), perchè il lenone abituale sarà assoggettato al trattamento del delinquente abituale, ove ne ricorrano gli estremi (articoli 98 e 99); ed il fine di lucro, se disgiunto dall'abitudine, costituirà un'aggravante comune a tutti i reati (art. 62 n. 4); se congiunto all'abitudine, sarà regolato dalla rigorosa disciplina stabilita per il delinquente professionale (art. 101); sempre quando non ricorrano gli estremi del delitto di sfruttamento di prostitute, previsto nell'art. 536.

Il lenocinio familiare è previsto nell'art. 535, ma con criteri diversi dal Codice vigente (art. 347), il quale contempla la sola forma di lenocinio principale, distinguendola in violenta e fraudolenta, e lascia impunito il favoreggiamento alla prostituzione, ed il lenocinio principale, se commesso senza costrizione (violenza o minaccia).

L'art. 535, uniformandosi al sistema del Progetto, che attua una più efficace tutela della morale familiare e del buon costume, punisce l'istigazione e l'agevolazione alla prostituzione delle persone unite all'agente da particolari vincoli di parentela, e considera circostanza aggravante l'uso di violenza o di minaccia. Non è poi previsto il lenocinio fraudolento, perchè

l'inganno è circostanza aggravante comune a tutti i reati (art. 62 n. 2).

Soggetto passivo del delitto di lenocinio familiare, può essere una donna di età maggiore, discendente, moglie, sorella dell'agente, ovvero sottoposta alla sua tutela. Se sia minorenni, si applica l'art. 534. E' da rilevare che il lenocinio nella forma di cui all'art. 535 non può essere commesso, nè dall'affine in linea ascendente (suoceri), nè dai genitori adottivi; costoro possono cadere sotto la sanzione dell'art. 534 n. 2, se il soggetto passivo sia persona minorenni; ovvero sotto la sanzione dell'art. 536, se, essendo la vittima maggiore di età, traggano dalla sua prostituzione i mezzi di sussistenza.

I delitti di lenocinio sono integrati dall'art. 115 della legge di P. S., T. U. 6 novembre 1926 n. 1848, il quale vieta alla stampa periodica di riportare inserzioni o avvisi di corrispondenza amorosa, notori mezzi d'intermediazioni tra amanti.

418. — Da tempo la coscienza pubblica reclamava la punizione del fenomeno, purtroppo non infrequente, dello sfruttamento di prostitute; la cui incriminazione corrisponde ad una necessità di difesa sociale, perchè all'ignobile industria abitualmente si dedica il delinquente o il candidato al delitto. E' noto, infatti, che il « mantenutismo » è una delle manifestazioni della mala vita; è il tenore di condotta dei così detti *souteneurs*, che, facendosi protettori di prostitute, le sfruttano, attingendo ai proventi di esse i loro mezzi di sussistenza.

La legislazione straniera reprime, da tempo, questa vergognosa speculazione, spesso fonte di più gravi reati.

In Austria vige la legge 24 maggio 1885 n. 89; in Germania la famosa legge Heinze del 25 giugno 1900; nel Belgio i *souteneurs de filles publiques* sono assimilati ai vagabondi internati nei depositi di mendicità (art. 8 alinea 2 e 3; e art. 13 legge sul vagabondaggio 27 novembre 1891) e definitivamente esclusi dall'elettorato (art. 20 delle leggi elettorali coordinate). In Francia poi i *souteneurs* sono considerati come *gens sans aveu* e puniti con le pene comminate contro il vagabondaggio. Sono *souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui pour en partager les profits* (legge 27 maggio 1885 sui recidivi, modificata dalla legge 27 dicembre 1916: art. 4).

Questo reato è inoltre configurato nel paragrafo 282 del progetto austriaco del 1909, e nell'art. 176 del progetto svizzero. In Italia vi è il progetto di legge presentato dall'on. Guezzoni, che prevede una nuova forma di reato contro il buon costume, quello dello sfruttamento della prostituzione. Anche recentemente talune associazioni per la difesa della pubblica moralità

invocarono sanzioni severe contro la mala genia dei *souteneurs*, che alligna specialmente nei bassi fondi delle grandi città.

L'art. 536 punisce chiunque vivi, anche parzialmente, sfruttando i guadagni, che una donna dedita alla prostituzione ricava da tale ignobile mestiere. Soggetto attivo del reato può essere chiunque; non si sono considerati come elementi costitutivi talune qualità personali, come quella di marito, ascendente, amante, sia perchè la sanzione sarebbe stata incompleta, sia perchè la qualità di amante mal si adatta ad una definizione giuridica. La qualità di fratello, marito, padre, sono contemplate come circostanze aggravanti comuni a tutti i reati (art. 63 n. 4). Soggetto passivo deve essere una donna dedita alla prostituzione, qualunque sia la sua età; non si è usata la espressione *donna meretrice* pubblica o clandestina, per non perpetuare, anche a beneficio di questa forma di delinquenza, le disquisizioni fatte nell'interpretazione dell'art. 350 del Codice vigente, quando cioè una donna possa dirsi meretrice pubblica.

Le disposizioni dell'art. 536 trovano applicazione solo quando il fatto non integri gli estremi di un più grave delitto; come ad esempio per talune ipotesi di lenocinio.

E' poi da rilevare che lo sfruttatore di prostitute, per quanto l'abitudine e il fine di lucro siano elementi costitutivi del reato in esame, può essere dichiarato « delinquente abituale » o « delinquente professionale », a sensi degli articoli 98 e 101, ove si verifichino le condizioni ivi stabilite.

A tal punto è bene precisare gli elementi, che differenziano il delitto dell'art. 536 dai delitti di lenocinio.

Il lenone spiega un'attività, che può essere considerata quale concorso diretto, principale o sussidiario all'esercizio della prostituzione; lo sfruttatore limita, d'ordinario, la sua attività criminosa ad esigere denaro dalla prostituta, a cagione ed in ragione dell'esercizio della prostituzione. Quest'ultimo anzi, per una deformazione tipica di un senso morale *sui generis*, del quale si ammantava il suo egoismo geloso di lucro, si erige spesso a paladino di quel frammento di dignità, che ancora possa avere la disgraziata caduta nelle sue mani. Ambedue hanno l'intenzione di trarre abitualmente lucro dalla prostituzione altrui. Allo stato della odierna legislazione sociale, l'attività dell'uno, come quella dell'altro diventano incriminabili, quando la loro esplicazione sia caratterizzata dall'abuso dell'altrui volontà deficiente, perchè imperfetta o minorata. Codesto abuso si verifica per il lenocinio, quando il concorso diretto all'esercizio della prostituzione cada sui minorenni, o su maggiorenni che versino in situazioni speciali, come la moglie e le figlie rispetto al marito o ai genitori, che le spingano alla prostituzione, con violenza, minaccia o inganno.

Fuori di questi casi, la donna maggiorenne ha, o si presume che abbia, una volontà cosciente, e quindi può e deve sapersi difendere da sè; si farebbe ingiuria alla sua riconosciuta idoneità, uguale a quella dell'uomo, ad affrontare la lotta per la vita, e si compirebbe ad un tempo opera antisociale di educazione, autorizzando legislativamente una presunzione contraria. Ma nella stessa guisa che il legislatore interviene a favore della donna maggiorenne per salvarla dal lenone, quando costui abusi della autorità, che gli deriva dalla qualità di ascendente o di marito (poichè allora la donna, benchè maggiorenne, versa in una situazione che ne coarta la volontà e le impedisce la normale libertà di difesa), così deve pure intervenire, e v' interviene, con le disposizioni in esame, quando la volontà della maggiorenne sia da considerare del pari non libera, a causa di quei fattori d'ambiente, da cui germoglia fatalmente la figura dello sfruttatore. Rispetto a costui la donna, anche se maggiorenne, è quasi sempre nell' inferiorità psicologica e morale di una succube; il requisito dell'abuso dell'altrui volontà è pertanto insito in questo delitto, il cui presupposto è l'abitudine, che rinserra la vittima in una catena, che, con le sole sue forze, essa non riesce a spezzare.

Con la configurazione del delitto in esame, possono dirsi esauditi i voti del Comitato Italiano della Federazione Abolizionista internazionale, che ha ripetutamente chiesto doversi, le sanzioni relative al delitto di lenocinio, estendere anche ai casi in cui il soggetto passivo del reato avesse compiuto gli anni 21.

Infine la disposizione dell'art. 536 addita la maggiore estensione della tutela accordata alla donna maggiorenne dalla nuova legislazione.

419. — Un'ultima figura di reato è contemplata in questo Capo, quella comunemente conosciuta sotto il nome di « tratta delle bianche ».

Fin da tempo i governi si preoccuparono di colpire, mediante un'azione concorde, quelle organizzazioni di lenoni, esistenti nei vecchi Stati di Europa a popolazione esuberante, intese ad ingaggiare giovani donne per farle emigrare all'estero, ove le attendeva l'ospitalità, spesso coatta, di case innominabili.

La prima convenzione in materia fu quella elaborata dalla conferenza internazionale di Parigi del 1904, che ha la data del 18 maggio dello stesso anno, e che fu resa esecutiva in Italia con R. Decreto 9 aprile 1905, n. 171: tale convenzione ha carattere esclusivamente amministrativo, proponendosi lo scopo di coordinare l'attività delle Polizie dei vari Stati aderenti. Una seconda conferenza, tenutasi ugualmente a Parigi, elaborò uno schema di norme penali, cui gli Stati aderenti avrebbero dovuto uniformare le proprie legislazioni. Questa seconda convenzione è del 4 maggio 1910, e riguarda la tratta delle bianche; essa successivamente fu integrata dalla convenzione internazionale di

Ginevra del 30 settembre 1921, per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli. Infine una terza convenzione aggiuntiva, firmata a Berna il 30 settembre 1923, ammetteva a sottoscrivere la convenzione di Parigi del 1910 altri Stati, che non vi avevano partecipato. Le tre precitate convenzioni furono rese esecutive in Italia, col R. Decreto 31 ottobre 1923, n. 2749.

Va infine rilevato che, già col R. Decreto legge 25 marzo 1923, n. 1207, venivano tradotte in legge dello Stato le disposizioni di diritto sostanziale contenute nella convenzione di Ginevra del 1921; e che lo stesso R. Decreto legge, disciplinando la materia *ex integro* (articoli 1, 2, 3), abrogava l'art. 12, ult. capov., della Legge 13 novembre 1919, n. 2205, sull' emigrazione.

Su queste basi furono redatti gli articoli 280 e 281 del progetto austriaco, 187 del progetto svizzero, e 192 del progetto italiano del Codice dei minorenni.

Dal confronto delle norme contenute nelle precitate convenzioni, e nei progetti suindicati, conseguono le seguenti osservazioni: a) mentre il reato della tratta delle donne e dei minori ha, come presupposto, una pluralità di soggetti passivi, le convenzioni ed i progetti contemplano il fatto di chi abbia spiegato l'attività criminosa nei confronti di una sola vittima. Questa differenza trova giustificazione nella necessità di rendere possibile, o agevole, la prova del reato contro tutte le forme insidiose di apparente liceità, di cui sanno premunirsi le relative organizzazioni internazionali; b) mentre la tutela delle minorenni è sempre assicurata, la repressione della tratta, esercitata su donne maggiorenni, è subordinata alla condizione, che sia, comunque, coatta la loro libertà di decisione, rispetto all'emigrazione in paese estero; non può infatti negarsi la sfera della libertà individuale della donna maggiorenne, che voglia disporre della propria persona, serbati i limiti di demarcazione tra i divieti imposti dal diritto, ed i precetti dettati dalla morale; c) ad integrare l'elemento psicologico del delitto, basta la consapevolezza che la donna o il minore siano destinati, appena giunti in paese estero, alla prostituzione; d) l'elemento materiale consiste nell'attività, comunque diretta a far partire per paese estero minorenni o donne.

Il trasfondere nel nuovo Codice penale il contenuto delle su indicate convenzioni, a somiglianza di quanto hanno fatto i progetti stranieri, risponde ad una necessaria difesa sociale, ed all' esecuzione d' improrogabili impegni internazionali.

Uniformandosi a questi concetti, l'art. 537 prevede l'ipotesi di chi induce (senza violenza) una persona d'età minore a recarsi in territorio di altro Stato, ovvero ne agevola, comunque, la partenza; l'elemento psicologico, in entrambi i casi, consiste nella consapevolezza dell'agente, che la persona minorenni, appena pervenuta all'estero, sarà tratta alla prostituzione.

La pena è aumentata, se soggetto passivo del reato sia: *a)* persona minore degli anni 14, ritenendosi che manchi, in tal caso, capacità di libero consenso; *b)* donna minorenni coniugata, per la maggior protezione che il sistema del Progetto accorda a dette persone; *c)* quando i soggetti passivi siano due o più minori, anche se diretti in paesi diversi, per la maggiore pericolosità che dimostra il delinquente.

Quando la vittima sia un minorenne, non si fa distinzione tra individui dell'uno o dell'altro sesso, eguale essendo il pericolo di prostituzione, data l'inesperienza inerente all'età.

Invece, nell'ipotesi disciplinata nel secondo capoverso dell'art. 537, soggetto passivo può essere soltanto una donna maggiorenne; occorre però, in tal caso, che il colpevole la determini a recarsi in territorio estero, facendo uso di violenza fisica o morale, o di altri mezzi fraudolenti (inganno); ovvero abusando delle condizioni di deficienza psichica in cui versa la vittima. E' ugualmente punito colui, che s'intromette per agevolare la partenza.

Qualora la donna maggiorenne sia coniugata, la pena stabilita nella prima parte dell'articolo in esame è aumentata, secondo le norme contenute nell'art. 65. Tale circostanza aggravante è in armonia col sistema del Progetto, che prescrive una più efficace tutela per la donna coniugata.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

420. -- L'art. 539, stabilendo un principio di carattere generale, equipara, agli effetti penali, la filiazione illegittima a quella legittima, quando il rapporto di parentela sia considerato come elemento costitutivo del reato, come circostanza aggravante, attenuante o escludente della pena.

Nella valutazione del rapporto di diritto penale, avente essenzialmente origine da un fatto umano, non dovevano trascurarsi i legami di parentela naturale, al fine di stabilire la responsabilità o meno dell'agente, sull'animo del quale i vincoli di sangue, che lo uniscono alla vittima esercitano influenza, talvolta decisiva, indipendentemente dal riconoscimento legale della filiazione.

Il Codice vigente si limita a prevedere il vincolo di sangue sorto da filiazione illegittima, nell'art. 337, a proposito dell'incesto; e la giurisprudenza ha costantemente interpretato, con eccessivo rigorismo, la norma dell'art. 336 n. 3 del Codice attuale.

Ma l'accettazione integrale del vincolo naturale di filiazione avrebbe decampato dai confini segnati dal nostro ordinamento giuridico a tutela della famiglia legittima.

Ragioni di ordine estrinseco, dovute alla necessità che la norma penale non venga a trovarsi in contraddizione essenziale con la norma egualmente di ordine pubblico, che disciplina, agli effetti civili, la stessa materia, impongono, allo stato attuale della nostra legislazione, che le indagini sulla paternità, anche da parte del giudice penale, sieno contenute nei limiti del Codice civile (art. 189 del Codice civile). Non sembra poi che agli effetti penali si possa tener conto della filiazione incestuosa o adulterina, nei casi in cui il figlio incestuoso o adulterino abbia azione per ottenere gli alimenti, ai sensi dell'art. 193 del Codice civile. La disposizione del capoverso dell'art. 539 è una limitazione in materia di prova che, mentre non infirma il valore del principio generale, assicura quel coordinamento tra le varie parti della legislazione, in difetto del quale la contemporanea esistenza di due norme antitetiche finirebbe col compiere opera demolitrice della compagine sociale.

421. -- Altro principio comune a tutti i delitti contemplati nel Titolo VIII è la perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, e l'interdizione perpetua da ogni ufficio tutorio, quando la qualità di genitore, di marito, tutore o curatore sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di alcuno di detti reati (art. 540 p. p.). E', questa, logica conseguenza derivante dall'*indegnità morale*, che colpisce il soggetto attivo di questi abominevoli delitti, quando sia legato alla vittima da particolari vincoli di sangue o morali.

Inoltre, per la maggiore turpitudine dei delitti di violenza carnale e atti violenti di libidine (articoli 519 e 521); corruzione di minorenni (art. 533); lenocinio familiare (art. 535); sfruttamento di prostitute (art. 536), ove il colpevole sia alcuna tra le persone su indicate, incorrerà anche nella perdita del diritto agli alimenti e di ogni diritto successorio verso la persona offesa (art. 540).

L'*indegnità morale* produce, in tal modo, l'incapacità giuridica a succedere, a qualsiasi titolo, alla persona offesa, e fa cessare in quest'ultima ogni obbligo alimentare verso il colpevole.

L'art. 540, che è una particolare applicazione della norma generale dell'art. 38 capov. 4°, costituisce un ulteriore sviluppo del principio contenuto nell'art. 349 del Codice vigente. Questo articolo limita agli ascendenti « la perdita di ogni diritto, che, per tale qualità, sia loro concesso dalla legge sui beni dei discendenti »; cioè priva gli ascendenti dei diritti di successione legittima e, se trattisi di genitore con patria potestà, anche dell'usufrutto legale; ma non estende ai tutori la su indicata sanzione.

L'art. 540 estende la disposizione su menzionata, in rapporto ai reati ivi richiamati, contemplando, oltre agli ascendenti, anche il marito, il tutore, il curatore; l'estende obbiettivamente comminando la perdita rispettivamente della patria potestà, dell'autorità maritale, e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla cura e stabilendo, nei confronti di tutti, come effetto della condanna, « la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

Non v'ha dubbio che con le parole *diritti successorii* debbesi comprendere, e la successione ereditaria regolata dalla volontà del *de cuius*, e quella regolata dalla legge.

La perdita dei diritti successorii, essendo effetto penale conseguente alla pena accessoria della perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e dell'interdizione perpetua dagli uffici tutelari, ha anch'essa carattere di perpetuità e quindi la persona offesa non potrebbe riabilitare il colpevole alla successione, con testamento posteriore, ai sensi dell'art. 726 Codice civile, se prima il condannato non fosse riabilitato, a norma dell'art. 178 del Progetto. Il quale, ispirato alla massima tutela dei rapporti famigliari, ha voluto, con logica coerenza, estromettere dal santuario della famiglia, intesa come unità etica e come comunione di beni, coloro che si rendono indegni di appartenervi, privandoli di ogni diritto morale e successorio.

422. — Gli articoli 541 e 542 disciplinano la querela, relativamente ai delitti compresi nel Titolo VIII.

Il problema della perseguibilità dei reati sessuali è stato variamente risoluto nelle legislazioni moderne: alcune, con la prevalente dottrina, pongono, in via di massima, come condizione di punibilità, la querela di parte (codice tedesco, spagnolo, ungherese, legislazione inglese, Codice italiano dell'89), sul riflesso che la tranquillità della famiglia non deve essere turbata da inopportune procedure. Altre subordinano alla querela solo quei reati, in cui manca l'elemento della violenza (codice austriaco, francese, belga, svedese, olandese, e codice sardo e toscano). Ma il sistema dell'azione esercitata di ufficio, che ha seguaci autorevoli in dottrina, si presenta più adatto ad una efficace difesa sociale e sembra pienamente giustificato, sia dal fatto che, con la perseguibilità a querela di parte, temibili delinquenti sessuali troverebbero un mezzo legale per sfuggire alla sanzione, sia perchè il sistema della querela, mentre può dar luogo a turpi speculazioni, non preserverebbe la pace e l'onore della famiglia; chè anzi la vittima potrebbe, attraverso la pubblicità del dibattito, redimersi nella pubblica estimazione.

Il Progetto, seguendo tali criterii, limita, da un lato, rispetto al Codice vigente, i casi di perseguibilità a querela di parte, e di-

disciplina l'esercizio della querela in modo, che la procedibilità ne è di molto avvantaggiata.

Sono infatti perseguibili di ufficio tutti i delitti contro l'onore ed il pudore sessuale, ad eccezione del delitto di corruzione di minorenni e tutti i delitti contro la libertà sessuale, e lo stesso delitto previsto dall'art. 533, quando soggetto attivo sia il genitore, il tutore, un pubblico ufficiale, o un incaricato di pubblico servizio, ovvero se il fatto sia connesso ad altro delitto, per il quale debba procedersi di ufficio. La condizione della querela rimane perciò limitata ai delitti del Capo primo e al delitto dell'art. 533, quando non siano commessi dalle persone indicate nel n. 1 dell'art. 541, e quando non ricorra l'ipotesi di connessione: (articoli 336-348 Codice penale vigente).

E' da rilevare che in questa parte il Progetto, con la disposizione del n. 1 dell'art. 541, rimuove l'incongruenza del Codice vigente (art. 336), che richiede la querela, anche se la violenza carnale sia commessa da pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, su persona a lui affidata e, con la disposizione del n. 2, toglie la limitazione stabilita, ai fini della procedibilità di ufficio, nel n. 1 dell'art. 336 Codice penale vigente.

Infine nell'art. 541 non si fa espresso richiamo, per la procedibilità, della circostanza obbiettiva del luogo pubblico o esposto al pubblico (art. 336 n. 2), essendo tali circostanze implicitamente comprese nel n. 2 dell'art. 541. Conseguentemente, nell'ipotesi di connessione tra delitto perseguibile di ufficio e delitto perseguibile a querela di parte, deve comprendersi ogni delitto previsto nel Capo primo, e lo stesso delitto dell'art. 533; i quali, se commessi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, integrano *contemporaneamente* il delitto di oltraggio al pudore (art. 527), che è di azione pubblica.

L'esercizio del diritto della querela spetta ai rappresentanti della persona offesa dal reato (art. 121: genitore, tutore, curatore; art. 122: curatore speciale) *jure repraesentationis*; e *jure proprio*, oltre che alla persona offesa, anche agli ascendenti ed al coniuge.

L'estensione dell'esercizio della querela *jure proprio* ha lo scopo di non lasciare impuniti quelli, tra i delitti previsti nel Titolo VIII, perseguibili a querela di parte, nel caso in cui, con la morte della persona offesa, si estinguirebbe il diritto di querela (art. 127). Sicchè gli ascendenti eserciteranno il diritto di querela *jure repraesentationis*, permanendo in vita la vittima; *jure proprio*, dopo la morte di essa.

In caso di dissenso tra le persone cui compete il diritto di querela, circa l'esercizio di essa, prevale la volontà di quella,

che si manifesta per la procedibilità; e la querela; una volta proposta, è irrevocabile (art. 542).

Tali innovazioni trovano giustificazione nella disciplina, che il Progetto dà all'istituto della querela, il quale è considerato con disfavore, in omaggio al principio che la norma è la procedibilità. Subordinatamente a questo criterio, l'istituto della rappresentanza penale (articoli 121, 122 e 126), mentre prescinde affatto dalle norme sulla rappresentanza contenuta nel Codice civile (articoli 224, 277, 318, 329 e 339), deve intendersi rafforzativo della querela, e nel caso di dissensi tra i titolari del diritto di querela circa l'esercizio dell'azione penale, deve prevalere chi vuole procedere, in applicazione della norma generale che tutti i reati devono essere puniti.

Per la stessa ragione, si è stabilito il principio dell'irrevocabilità assoluta della querela, che trova analogia nell'altro principio che, una volta promossa l'azione penale dal P. M., questi non vi possa più rinunciare.

L'irrevocabilità inoltre servirà di freno ai querelanti audaci o leggeri ed eviterà illecite speculazioni.

423. — Ad evidenti motivi d'opportunità è ispirata la norma contenuta nell'art. 543, per cui il matrimonio tra l'autore del reato e la persona offesa, susseguente ai delitti contro la libertà sessuale e al delitto di corruzione di minorenni, estingue il reato, anche riguardo a coloro, che siano concorsi nel medesimo; se vi sia stata condanna, cesseranno l'esecuzione della pena, e gli effetti penali; e non troveranno applicazione le misure di sicurezza (art. 352 Cod. pen. vigente).

Questa speciale causa di estinzione può trovare applicazione anche nel reato di seduzione con promessa di matrimonio (art. 525), quando sciolto il matrimonio (articoli 148 e 107 Cod. civ.) del colpevole, questi contragga matrimonio con la sedotta.

424. — Merita infine particolare menzione la soppressione della norma contenuta nell'art. 350 del Cod. pen. vigente, il quale stabilisce una diminuzione di pena per i reati di violenza carnale, atti di libidine violenti, corruzione di minorenni, ratto proprio violento o fraudolento, nel caso in cui la persona offesa sia una pubblica meretrice.

« Dai reati qui contemplati, osserva la Relazione Ministeriale, la meretrice non resta vituperata, come può esserlo per tutta la vita una donna onesta: e per di più, dall'autore di tali fatti, può essere ragionevolmente considerata sotto aspetto non serio la resistenza di chi esercita la prostituzione ».

Il Progetto invece, seguendo l'antica dottrina, ribadisce il concetto che, qualora ricorra violenza, la tutela debba applicarsi a tutti indistintamente e con egual rigore. La meretrice pubblica, pur

facendo mercato del proprio corpo, non ha alienato il diritto di liberamente disporre di sè, nei rapporti sessuali.

Il delitto non muta nei suoi elementi costitutivi, e la pericolosità del delinquente è del pari la stessa, quale sia la condizione sociale della vittima; la legge non può, senza venir meno al suo ministero, di tutela specialmente volta a pro di persone disgraziate o indifese, aggravare situazioni sociali, spesso incolpevoli, dando il tristo esempio di disconoscere, essa per prima, quel tanto di personalità femminile, che può ancora sussistere, malgrado l'azione deleteria dei fattori di ambiente, in una donna caduta.

TITOLO IX

Dei delitti contro i culti e il sentimento religioso

425. — In altra parte della presente Relazione (Dei delitti in specie. Introduzione § 4), fu già rilevato come nella materia che forma oggetto del Titolo IX del secondo Libro, il Progetto innova profondamente rispetto al Codice penale vigente.

Il legislatore del 1890 intese soprattutto infatti proteggere la libertà di accogliere e professare una credenza religiosa. « Lo Stato, e quindi il legislatore, — affermava il Villa (Relazione alla Camera dei Deputati, pag. 141) — non può ammettere reati di religione in genere o contro una religione determinata, senza riconoscere nella religione stessa e nelle organizzazioni, che ne derivano un ente giuridico, il quale potrebbe ben anco rivestire carattere politico a suo danno ». È evidente l'influenza delle concezioni filosofiche scaturite dalla rivoluzione francese, e l'influenza, altresì, delle contingenti relazioni fra lo Stato e la Chiesa durante il periodo di elaborazione del Codice penale vigente. Si vuole ignorare la religione, per negarle, come tale, un'adeguata protezione, salvo a concedergliela indirettamente, in quanto, cioè, sia offesa la libertà del credente.

Coerentemente a tale criterio, oggetto dei delitti contro la libertà dei culti, non è, secondo il Codice vigente, il culto o la religione, bensì la libertà del singolo — e talora di una categoria di persone — nel campo religioso. Tipico, sotto questo aspetto, l'art. 141 del Codice vigente, il quale richiedendo, come condizione di punibilità, la querela della persona vilipesa, rivela chiaramente come il legislatore del 1890 abbia considerato il fatto, soprattutto quale lesione, in senso stretto, dei particolari sentimenti dell'offeso.

Il Regime fascista s'ispira, anche in questa materia, a criteri completamente diversi, i quali, tra l'altro, tengono nel dovuto conto, la nostra tradizione religiosa.

La religione, invero, è un fenomeno sociale che lo Stato fascista non può fingere d'ignorare perchè essa ha un contenuto etico, che trascende i limiti del patrimonio morale individuale, per assurgere ad interesse generale: ed è appunto in questo carattere di interesse generale e sociale che, anche da un punto di

vista più strettamente giuridico, trova la sua giustificazione l'intervento dello Stato, diretto alla tutela penale della religione (1).

Il Progetto, pertanto, disciplina in un Titolo autonomo le norme relative ai delitti contro i culti e il sentimento religioso; afferma che l'oggetto preminente della tutela penale è non l'esercizio di un diritto individuale, ma un interesse collettivo e, conseguentemente, in niun caso subordina la punibilità alla querela di parte.

426. — Il Titolo IX comprende nel primo Capo i delitti contro i culti; nel secondo, quelli contro il sentimento religioso. È noto come parte della dottrina obietti che il culto, essendo un'astrazione, un complesso immateriale senza reale esistenza, non è idoneo a diventare, con efficienza giuridica, oggetto di offesa e di disprezzo, e che l'espressione « sentimento religioso », non è esatta in quanto la violazione di sepolcro, il vilipendio di cadavere ecc., possono essere configurati come reati, indipendentemente dalla violazione del sentimento religioso. Il Progetto non ha creduto di dover deferire a tali opinioni. Il culto, inteso come credenza religiosa o come manifestazione esterna di credenza religiosa, è bensì immateriale, ma non costituisce meno, per ciò, un bene capace di essere leso, come ad es., l'onore. La credenza religiosa, anzi, come si accennava, costituisce un bene, non solo individuale, nei riguardi del credente, ma anche — e soprattutto — un bene collettivo; ed è appunto sotto quest'ultimo profilo, che il Progetto, abbandonando la concezione individualistica del Codice vigente, la considera, con una visione più ampia, più vera, più informata alle attuali esigenze etiche e sociali della Nazione. Nè maggior valore ha l'altra obiezione, relativa all'espressione « sentimento religioso ». È bensì vero che, ad es., nel turbamento di un funerale civile, può mancare l'offesa al sentimento religioso dei singoli, se il defunto e tutti coloro che presenziano al funerale siano, per avventura, atei; senonchè il legislatore fascista prescinde, come si diceva, in tutti questi delitti, dalla concezione nettamente individualistica, dalla lesione della credenza religiosa di singole persone, e considera oggetto principale la lesione del sentimento, della coscienza collettiva, prevalente sulla lesione possibile, ma non necessaria, del sentimento di singole persone. L'espressione « sentimento religioso », che, anche dal punto di vista tradizionale, è sembrata la più propria, sta dunque ad indicare, sinteticamente, quello

(1) Nel discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 marzo 1927, il Guardasigilli on. Rocco ebbe a dichiarare nettamente: « Lo Stato fascista si occupa della religione ufficialmente e non teme di affermare il suo carattere di Stato essenzialmente cattolico ».

speciale sentimento di pietà, di rispetto, di venerazione, che si tributa verso i morti e i sepolcri, sentimento che, di regola, è improntato di solennità religiosa.

Un'ultima osservazione, anch'essa di carattere generale, occorre premettere. Lo Stato fascista riconosce nei culti ammessi, e specialmente nel culto cattolico, un fenomeno etico e sociale di preminente importanza e lo tutela penalmente in quei limiti, che, nella sua sovranità, ritiene opportuni, ma riconosce altresì che la libertà di coscienza e di pensiero, in ordine alle credenze religiose, è, e deve rimanere, conquista intangibile. D'altro canto esso doveva mantenersi estraneo ai reati concernenti il cosiddetto organismo interno della religione, come la simulazione di sacerdozio, il matrimonio dell'ordinato e del professore, il concubinato dei chierici ecc.

CAPO I

Dei delitti contro i culti

427. — Il Progetto classifica tra i delitti contro i culti la turbata libertà degli stessi (art. 544), le offese al culto, commesse mediante vilipendio di persone (art. 545) o di cose (art. 546), e il vilipendio alla religione ufficiale dello Stato (art. 548).

La *turbatio sacrorum* consiste nell'impedire o nel turbare l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose, in modo da menomare la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato. La soppressione dell'inciso « per offendere uno dei culti », contenuto nell'art. 140 del Codice vigente, è intesa a stabilire che non è più richiesto nell'agente il fine specifico di offendere il culto. Basta la coscienza e la volontà di impedire o turbare l'esercizio della funzione, cerimonia o pratica, in modo che ne resti menomata, effettivamente o potenzialmente, la legittima estrinsecazione del culto; di guisa che è punibile, ai sensi dell'art. 544 del Progetto, anche chi impedisca o turbi la funzione ecc., non per offendere il culto, ma, ad es., per dimostrazione contro il parroco, del quale si voglia l'allontanamento.

È notevole l'estensione, di fronte al Codice del 1890, il quale, parlando esclusivamente di funzioni (atti costitutivi del culto) o cerimonie (atti complementari o decorativi), si prestava a far ritenere che avesse inteso riferirsi soltanto a quelle estrinsecazioni del culto, nelle quali venissero osservate le solenni modalità dettate dai singoli riti. Il Progetto, infatti, enun-

cia esplicitamente anche le pratiche religiose, le quali si compiano dovunque alla presenza di un ministro del culto (ad es. confessione in casa di un infermo), ovvero, anche senza tale presenza, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nella formula adottata, rientrano pertanto alcuni atti di carattere ecclesiastico, per i quali era forse possibile dubitare se costituissero funzioni o cerimonie; ad es., la confessione, la predica, la lezione di catechismo. Rimangono esclusi gli atti, individuali o collettivi, di preghiera, che, senza la presenza di un ministro del culto, si svolgono in luogo non destinato al culto, non pubblico e non aperto al pubblico.

Il capoverso dell'art. 140 del Codice vigente, dato il sistema del Progetto, doveva essere soppresso. Invero, se il colpevole abbia agito con violenza o minaccia verso le persone, sarà applicabile l'art. 62 n. 2; se la violenza sia usata sulle cose, concorrerà altro reato, ad es. danneggiamento; se, infine, il fatto fu accompagnato da contumelia, concorrerà, del pari, a seconda dei casi, altro delitto, ad es. articoli 545, 603.

428. — L'art. 545 prevede il fatto di chi, pubblicamente, offende uno dei culti ammessi nello Stato, mediante parole o atti di vilipendio verso chi lo professa. L'ipotesi delittuosa è più grave se la persona vilipesa sia un ministro del culto. Il Progetto non ha ritenuto sufficiente la circostanza aggravante comune, di cui all'art. 63, n. 2, ed ha stabilito, per tale ipotesi, una pena indipendente, di guisa che troverà applicazione l'art. 71 ult. capov. Il Progetto, invero, ha considerato che l'offesa al culto acquista un particolare carattere di gravità, quando le parole o gli atti di vilipendio siano rivolti proprio contro chi rivesta la qualità di ministro del culto, che si vuole offendere.

È stata tolta la condizione della querela di parte. A prescindere che tale condizione, posta nell'art. 141 del Codice vigente, sarebbe stata forse in contraddizione con l'elemento della pubblicità, certo è che pel Progetto, il quale, come si è detto, intende tutelare in via principale il culto, essa non è ammissibile, poichè la lesione della libertà di coscienza del credente e l'apprezzamento al riguardo del credente medesimo, vengono in considerazione soltanto in via eventuale e secondaria.

È appena da ricordare come per il Progetto costituisca circostanza aggravante generale l'aver commesso il fatto contro persona rivestita della qualità di ministro di un culto ammesso nello Stato, a causa o nell'atto dell'adempimento delle sue

funzioni (art. 63, n. 2); ciò spiega perchè, nell'art. 545, non sia stato riprodotto il capoverso dell'art. 142 del Codice vigente.

429. — Le offese al culto mediante vilipendio di cose formano oggetto dell'art. 546. Anche qui, oggetto principale della tutela penale, è il culto. Le cose vengono in considerazione, in quanto su di esse cade materialmente la manifestazione di vilipendio; non perchè esse stesse formino oggetto di offesa. È sufficiente una qualsiasi manifestazione, reale o verbale, di vilipendio verso cose, che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente al culto; tale manifestazione deve avvenire in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico, o in luogo aperto al pubblico.

La formula adottata presenta il vantaggio di essere più ampia e più precisa di quella usata nell'art. 142 del Codice vigente, la quale si riferiva soltanto al luogo pubblico e alle cose destinate al culto. Dottrina e giurisprudenza sono venute affermando, quasi concordemente, due concetti: e cioè che l'espressione « in luogo pubblico » del citato art. 142 comprenda, non solo i luoghi pubblici per loro natura (via, piazze, ecc.), ma anche quelli aperti al pubblico (chiese), e che non occorra la pubblicità effettiva, dovendosi distinguere tra pubblicità del luogo e pubblicità del fatto. Tuttavia, anche con tale interpretazione, rimanevano escluse talune ipotesi: ad es. se il fatto fosse commesso in una cappella privata, od anche in una chiesa nel tempo in cui fosse chiusa al pubblico (di notte); nè sarebbe valso invocare la pubblicità successiva in contrapposto alla pubblicità concomitante al fatto, perchè l'art. 142 parla di luogo pubblico e non di pubblicità; nè la permanenza, perchè non può permanere un reato, che non esiste. Il Progetto elimina tutte queste discussioni con l'espressione « in luogo destinato al culto », che comprende evidentemente anche la chiesa chiusa al pubblico durante la notte, la cappella privata ecc., completata dall'altra indicazione di « luogo pubblico o aperto al pubblico ».

Notevole è ancora l'estensione del concetto di cose, verso le quali deve essere diretta la manifestazione di vilipendio. Per cose « destinate al culto », alcuni intendono quelle, che servono direttamente agli atti proprii di un culto determinato, ossia alle funzioni o cerimonie, mediante le quali il culto si esercita, nonchè alle manifestazioni del medesimo; altri, quelle, verso le quali si tributa il culto, sul riflesso che l'art. 403, n. 3 del Codice attuale distingue tra cose *destinate* al culto e cose che *servono* al culto. La formula del Progetto accoglie una nozione assai più larga, nella quale, sostanzialmente, non

rientrano soltanto quelle cose, che servano all'esercizio del culto esclusivamente in via ausiliaria, ad es. le panche, le sedie ecc.

È da avvertire, infine, come il Progetto, coerentemente al sistema adottato, non accenni all'ipotesi di distruzione o guasto delle cose anzidette; se esse, oltre che vilipese, siano danneggiate, il colpevole risponderà anche di danneggiamento (articoli 79 e 653); si pone fine, in tal modo, alle questioni sorte circa il contenuto degli articoli 142 e 143 del Codice vigente, sia nelle relazioni tra loro, che con riferimento all'art. 424.

430. — L'art. 547 considera come circostanza aggravante l'aver commesso alcuno dei fatti preveduti nei tre articoli testè esaminati contro il culto cattolico. La ragione dell'aggravante sta nella speciale preminenza che la stessa Carta costituzionale riconosce al culto, professato dalla quasi totalità degli italiani.

L'art. 548 prevede il pubblico vilipendio della religione ufficiale dello Stato, fuori dei casi contemplati negli articoli dal 544 al 547 incluso.

È da ricordare che con Regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5940, veniva esteso a Roma e alle provincie romane l'Editto albertino sulla stampa, modificandosene l'art. 16 nel senso di punire chiunque, a mezzo della stampa, recasse oltraggio alla religione dello Stato o ne eccitasse il disprezzo. Il Regime fascista, non dimentico dell'impegno morale che l'Italia assunse liberamente di fronte al mondo cattolico con il Regio decreto succitato, inserisce, con il Progetto, tale disposizione nella legislazione generale dello Stato, ampliandone la portata. Ed invero l'espressione « pubblicamente », qui, come nell'art. 545, comprende non solo il mezzo della stampa, ma ogni altra forma di pubblicità, ogni altra modalità del fatto, che renda pubblico il fatto stesso.

È sembrato che la figura *delittuosa* di pubblico vilipendio della religione cattolica, in sé, ossia fuori dei casi preveduti negli articoli 544 e 545, non dovesse essere estesa agli altri culti ammessi nello Stato. Questa più ampia tutela del culto cattolico, oltre che nelle ragioni storiche sopra accennate, trova la sua giustificazione nel fatto che il culto cattolico è la religione ufficiale dello Stato, professata da quasi tutti gli italiani. Gli altri culti, appaiono sufficientemente protetti dalle sanzioni penali contemplate negli articoli 544, 545 e 546.

Devesi tuttavia tener presente l'art. 232 della legge di P. S. T. U. 6 novembre 1926, n. 1848, il quale dispone: « Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda fino a lire duemila.

« La pena è dell'ammenda da lire cento a quattromila se si tratti di offesa al culto cattolico ».

Trattandosi di disposizione di legge temporanea, è da ritenere che l'efficacia dell'art. 232 cessi con l'andata in vigore del nuovo Codice penale, salva l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 del Progetto, per i fatti già commessi. Ad ogni buon fine era qui da osservare che, se il Progetto in questa parte rimarrà immutato, le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato, non costituiranno reato, tranne che, per le modalità, non possono trovare applicazione gli articoli 544, 545 e 546 o, eventualmente, altre ipotesi di reato (ad es. turpiloquio art. 749).

Un ultimo rilievo. La bestemmia in pubblico con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità, o le Persone o i Simboli venerati nella religione ufficiale dello Stato, è considerata nel Progetto tra le contravvenzioni alla polizia dei costumi (art. 747). In verità, nella grande maggioranza dei casi, la bestemmia è proferita senza l'intenzione di recare oltraggio alla Divinità; in qualche regione d'Italia la bestemmia è spesso una deplorabile abitudine, un intercalare. Questa condizione di cose il Progetto doveva tener presente e, considerato altresì che l'indagine sul dolo, indispensabile ove si fosse configurato il fatto come delitto doloso, sarebbe spesso riuscita assai difficoltosa, ha preferito considerare la bestemmia tra le contravvenzioni. Ciò non toglie che, quando concorra il dolo, possano trovare applicazione gli articoli 544, 546 e 548. Così, ad es., la bestemmia pronunciata in chiesa, con il proposito di turbare una funzione religiosa, potrà costituire il delitto o il tentativo del delitto preveduto nell'art. 544, a seconda che il turbamento sia o meno avvenuto; e potrà costituire il delitto contemplato nell'art. 546, se diretto verso un'immagine che formi oggetto di culto, ovvero quello preveduto nello art. 548, se diretto a vilipendere la religione ufficiale dello Stato.

CAPO II

Dei delitti contro il sentimento religioso

431. — Il Capo secondo del Titolo IX prevede in sette articoli (549-555) i delitti contemplati negli articoli 143 e 144 del Codice attuale ed altre figure criminose specifiche contro il sentimento religioso, inteso secondo la nozione già accennata.

L'art. 549 contempla così la violazione della tomba, del sepolcro o dell'urna, come gli atti di vilipendio sulle tombe, sui sepolcri, sulle urne o su cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ornamento dei cimiteri. Gli atti di vilipendio debbono avvenire in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura. Non occorre rilevare come il delitto configurato nell'art. 549 sia diverso da quelli contemplati negli articoli 143 e 144 del Codice attuale. Per ciò che concerne gli atti di vilipendio,

infatti, si evita ogni confusione con il danneggiamento, nel senso che l'atto di vilipendio (ad es. lo sputare sulla tomba) non contiene necessariamente in sé il danneggiamento; se l'atto, oltre che vilipendere, danneggia, si risponderà di ambedue i delitti. Sono poi estese la nozione del luogo, poichè i luoghi di sepoltura comprendono non solo i luoghi destinati al culto in quanto siano luoghi di sepoltura, ma anche i sepolcri isolati, e la nozione delle cose sulle quali può cadere l'atto di vilipendio, enunciandosi non solo i sepolcri (luoghi in cui hanno dimora i cadaveri), le tombe (tumuli, recinti, monumenti sepolcrali) e le urne, ma anche tutte le cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri.

D'altro canto, per la violazione della tomba non è più richiesto il fine d'ingiuria od il fine comunque illecito (art. 144 prima parte del Codice vigente), sicchè, secondo il Progetto, saranno sufficienti la coscienza e la volontà di violare, *non iure*, la tomba, il sepolcro o l'urna.

L'impedimento e il turbamento di un funerale o di un servizio funebre, in quanto costituiscano impedimento o turbamento di funzione religiosa e menomino la libertà di un culto ammesso nello Stato, sono puniti dall'art. 544; ma può avvenire che si tratti di un funerale o di un servizio funebre civile, o che, comunque, non ricorrano tutti gli elementi del delitto di turbata libertà dei culti; perciò il Progetto ha preveduto come delitto a sé il fatto di chi, fuori dei casi contemplati nell'art. 544, impedisca o turbi un funerale o servizio funebre.

Anche in tal caso, invero, si lede lo speciale sentimento costituito dalla pietà e reverenza verso i defunti, indipendentemente da ogni concetto religioso o di culto in senso proprio.

432. — I quattro articoli che seguono (551-554) prevedono il vilipendio, la distruzione, l'occultamento e la sottrazione di cadavere. Se il cadavere sia mutilato o deturpato o se su di esso si commettono, comunque, altri atti di brutalità o di necrofilia, la pena è inasprita. Alla distruzione o soppressione di un cadavere (s'intende, umano), o di parte di esso, è equiparata la dispersione delle ceneri. Come ipotesi delittuosa minore, è previsto l'occultamento temporaneo; l'ipotesi della sottrazione è, infine, punita più gravemente, se avvenga in cimiteri, o in altri luoghi di sepoltura, di deposito, o di custodia.

Non si distingue tra sottrazione commessa per fine d'ingiuria o per altro fine illecito (art. 144, più volte citato, del Codice attuale) e sottrazione commessa per un fine diverso: ad es. a scopo di studio, per riavere le spoglie di una persona amata ecc. Anche in tali ipotesi, invero, il fine è sostanzialmente illecito; la distinzione, piuttosto che sulla liceità o illiceità del fine, versa sui motivi interni, perversi o non, immorali o non e, sotto questo profilo, potranno ricorrere l'aggravante, di cui all'art. 62 n. 1, ovvero le diminuenti previste nell'art. 64 numeri 1 e 2.

Il disseppellimento di cadavere, qualora non costituisca vilipendio o tentativo di distruzione, soppressione, occultamento o sottrazione, è trasgressione alle norme, che impongono particolari modalità per le esumazioni, e perciò il Progetto ne fa menzione tra le contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (art. 579).

È, infine, preveduto, nell'art. 555, l'uso illegittimo di cadavere, consistente nel dissezionare o adoperare altrimenti un cadavere o parte di esso, per scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge. Il fatto è più gravemente punito, se l'uso illegittimo, sempre per scopi scientifici e didattici, concerne un cadavere, che sia stato da altri mutilato, occultato o sottratto. Ben s'intende che, se chi usa illegittimamente del cadavere sia concorso nella mutilazione, nell'occultamento o nella sottrazione, dovrà rispondere anche di tale reato.

Anche l'uso illegittimo di cadavere offende profondamente il sentimento di pietà verso i defunti, oltre i sentimenti dei parenti del morto. La legge, in vista di superiori interessi scientifici e sociali, potrà consentire l'uso dei cadaveri anche in limiti assai larghi; ma, al di fuori dei casi espressamente consentiti, a nessuno deve esser lecito adoperare ciò che la morte ha reso sacro.

TITOLO X

Dei delitti contro la famiglia

Considerazioni di sistema

433. — Il Titolo VIII del Codice penale vigente comprende « I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ».

Il Progetto, in base al criterio della prevalenza del diritto leso, separa, con rigore scientifico, le due categorie di delitti, assegnando la prima al Titolo VIII (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume); e la seconda al Titolo X (Dei delitti contro la famiglia).

Le ragioni di tale innovazione sono dette nella parte proemiale del Titolo VIII.

Il Titolo X comprende, oltre i reati del Titolo VIII del Codice vigente, i delitti di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsti negli articoli 390 e 391 del Codice penale dell'89, che fanno parte della categoria dei delitti contro la persona (Titolo IX) ed il delitto di sottrazione di minorenni, previsto nell'art. 148 dello stesso Codice tra i delitti contro la libertà individuale. Anche questo nuovo collocamento dei precitati reati obbedisce al principio di classificare le varie figure criminose, tenendo conto specialmente del « bene giuridico offeso », determinato dallo « scopo » che la tutela penale, nella singola norma, intende perseguire.

434. — La riunione delle suindicate disposizioni in un Titolo unico, crea un sistema completo di salda difesa della famiglia, contro le molteplici correnti che tendono a disgregarla, dando all'organismo familiare, quasi esclusivamente contenuto finora nel campo civilistico, carattere prevalente di istituto di diritto pubblico.

Il Progetto, attuando anche in questa materia le direttive del Regime, pone a base delle norme disciplinate nel Titolo X una concezione nuova della famiglia, più rispondente alle gloriose tradizioni romanistiche ed ai bisogni nazionali.

Esso infatti considera la famiglia come società familiare; cioè come collettività di determinati individui legati da vincoli reciproci di diritto familiare; come cellula prima di ogni ordinamento civico, con individualità propria, per cui si distin-

gue, sia rispetto ai terzi, sia rispetto ai singoli membri che la compongono. La famiglia ha un onore proprio, che la legge penale tutela, anche quando non coincida con quello di taluno dei suoi membri; ha una moralità propria garantita con particolari sanzioni; ha infine un regolamento proprio di diritti, denominati diritti famigliari, ai quali corrispondono altrettanti obblighi da parte di altre persone sottoposte allo stesso vincolo famigliare.

Il Progetto, infine, tutela i bisogni e gli interessi dell'esistenza della famiglia, considerata nel suo nucleo più intimo, costituito dalla *società coniugale*; ovvero nel suo nucleo più vasto, costituito dalla *società parentale*. La protezione penale s'inizia con la nascita della famiglia, e ne accompagna lo svolgimento, apprestando opportune e valide garanzie di difesa e di protezione, sia in rapporto alla vita materiale, sia in rapporto alla sua esistenza etica.

Sulla base di tali criteri, è fatta la divisione nei singoli capi dei vari delitti che ledono direttamente l'organismo famigliare. Così, nel Capo 1° sono compresi i delitti, che offendono la famiglia nella sua base (matrimonio); nel Capo 2° i delitti, che l'offendono nella sua funzione etica, che è quella di elevare e difendere la propria moralità (onore famigliare); nel Capo 3° i delitti, che l'offendono nella sua funzione storica (figliolanza legittima e cittadinanza); infine, nel Capo 4° sono compresi quei delitti che, l'offendono nella sua missione sociale (mutua assistenza fra coloro, che discendono da un medesimo ceppo).

CAPO I

Dei delitti contro il matrimonio

435. - Oggetto specifico della tutela penale per i delitti previsti in questo Capo, sono i beni e interessi della «società coniugale», costituita con il contratto di matrimonio, nonchè lo interesse sociale che siano celebrati matrimoni giuridicamente validi. Sono doveri giuridici dei coniugi tra loro, penalmente protetti, l'obbligo di non contrarre altre nozze da parte di chi è vincolato da precedente matrimonio (bigamia: art. 56 Cod. civ.) e l'obbligo della fedeltà coniugale (adulterio e concubinato: art. 130 Cod. civ.). Le sanzioni penali ad essi relative proteggono l'esistenza morale della società coniugale, come unione sessuale monogamica, offesa nel primo caso da un secondo matrimonio, da o con persona coniugata; nel secondo caso dalla congiunzione carnale di un coniuge con terza persona di sesso diverso.

A tali criteri di classificazione rispondono i delitti di bigamia e inganno al matrimonio (articoli 556 e 558), di adulterio (art. 559) e di concubinato (art. 560).

436. — Nel delitto di bigamia, oggetto specifico della tutela penale è l'interesse sociale di garantire l'istituto della monogamia, che è base della nostra società, e che si attua col matrimonio.

La configurazione di tale delitto subisce una profonda innovazione nel Progetto.

Per l'art. 359 del Codice penale vigente l'elemento materiale del delitto di bigamia è preveduto nella duplice ipotesi di chi, essendo legato da *valido matrimonio*, contragga un secondo matrimonio; ovvero di chi, essendo libero, contrae matrimonio con persona *validamente coniugata*. Presupposto dell'illecito penale è che il primo matrimonio dev'essere valido, cioè non affetto da nullità assolute o relative. E poichè la decisione sull'esistenza del reato può dipendere dalla risoluzione della pregiudiziale « se il matrimonio precedentemente contratto dal coniuge bigamo sia valido », sorge, ove l'imputato affermi l'invalidità del primo matrimonio, la necessità di rinviare tale risoluzione al giudizio civile, assegnando un termine, spesso a lunga scadenza e con possibilità di proroga, durante il quale è sospeso il giudizio penale (art. 3 Cod. proc. pen.). Tale sistema ha dato luogo a gravi inconvenienti.

Secondo il Codice civile, la sola causa d'inesistenza è il matrimonio non celebrato avanti l'ufficiale di stato civile (art. 93); le altre sono cause d'invalidità (articoli 55 e segg. Cod. civ.), in quanto la nullità del matrimonio, in taluni casi, è subordinata all'impugnativa del P. M., in altri, e più numerosi, all'iniziativa della parte interessata; nei limiti oggettivi e di tempo consentiti dalla legge (articoli 104 e segg. Cod. civ.).

Ne può discendere che, pur esistendo cause d'invalidità del primo matrimonio, tutto dipende dalla determinazione di una volontà privata e cioè, se coloro che ne hanno diritto vorranno impugnare il primo matrimonio, il secondo matrimonio rimane valido e non esiste bigamia; se, al contrario, il privato si mantiene inerte, e ne ha il diritto, il primo matrimonio rimane valido per difetto d'impugnativa, mentre avrebbe potuto essere annullato, e il secondo matrimonio deve essere annullato a titolo di bigamia per effetto dell'esistenza del primo, mentre avrebbe potuto essere dichiarato valido; e il bigamo sarà condannato.

In tal modo la repressione di un delitto grave come la bigamia è rimessa completamente alla valutazione di privati interessi.

Inoltre è evidente quanto sia dannoso alla società ed al prestigio del vincolo matrimoniale l'assoluzione del bigamo per « inesistenza di reato », nel caso in cui il primo matrimonio sia

dichiarato nullo, come se, contraendo il secondo matrimonio, non abbia commesso nessuna forma di illecito penale.

Infine, durante il termine, che può prolungarsi anche per anni, accordato per la celebrazione del giudizio civile, coesistono due matrimoni e due famiglie formalmente legittime, con evidente offesa al principio monogamico penalmente tutelato.

La condizione della validità o meno del precedente matrimonio è stata variamente disciplinata nelle legislazioni straniere: alcune non hanno espressa disposizione in proposito; altre ritengono sufficiente la validità puramente formale, ed incriminano la celebrazione di un secondo matrimonio anche quando il primo fosse nullo, ma non annullato; altre infine richiedono, come la nostra ed il codice norvegese del 1902 (par. 220), la validità del primo matrimonio.

Non prescrivono la condizione della validità del primo matrimonio i codici: francese (art. 340), austriaco (par. 206), russo (par. 412); fra i codici italiani preesistenti, quello toscano (articolo 296); fra i progetti, quello austriaco (par. 251), e quello svizzero (art. 182); mentre le leggi penali delle Due Sicilie (art. 331), ed il codice Sardo (art. 488), ponevano come condizione che il matrimonio fosse legittimo, cioè contratto nelle forme prescritte dalla legge civile, e non soltanto dal rito religioso.

Il Codice germanico, ispirandosi ad eccessivo rigore, punisce il bigamo, anche quando il primo matrimonio sia dichiarato inesistente; infatti il paragrafo 171 di detto codice considera come bigamo il « coniugato, che contrae un nuovo matrimonio prima che « il precedente sia sciolto, dichiarato inesistente o nullo, come « pure il celibe che contrae matrimonio con persona coniugata, « conoscendola tale ».

Nel corso dei lavori preparatori del Codice vigente, la condizione della validità del precedente matrimonio fu oggetto di vive discussioni. La relazione ministeriale al Progetto del 1887, nel paragrafo CXXXIII, così la giustificava: « L'essenza del « reato di bigamia consiste, non tanto nella scienza e conoscenza, « che ha il bigamo, di essere già coniugato, ma eziandio e sopra- « tutto nella validità del precedente matrimonio, imperocchè, « se questo per avventura sia nullo, vale anche qui la regola: « *quod nullum est, nullum parit effectum*; e non può quindi « esservi delitto di bigamia, sebbene nel momento in cui furono « fatte le nozze, il precedente matrimonio non fosse stato di- « chiarato nullo ».

La dottrina ha cercato un punto di appoggio alla giustificazione di questo requisito nell'art. 113 del Codice civile, il quale dispone: « il coniuge può in qualunque tempo impugnare il ma- « trimonio dell'altro coniuge: *se viene opposta la nullità del « primo matrimonio, tale opposizione dev'essere preventivamente*

« *giudicata* ». Il fulcro del ragionamento che si è ritenuto di poterne desumere, è il seguente: la legge civile considera come valido il secondo matrimonio (sebbene contratto in costanza col primo), non solo quando il matrimonio anteriore sia nullo, ma persino quando esso sia semplicemente annullabile. La norma penale, che ha in questo caso funzione di garanzia rispetto alla norma civile, non potrebbe considerare pertanto come materia di reato un matrimonio che la legge civile considera valido. Da queste premesse discendono, sempre secondo la dottrina in esame, talune assai notevoli conseguenze pratiche: *a*) non esiste reato, quando il primo matrimonio sia stato dichiarato nullo, quale possa essere stata, al tempo della celebrazione del secondo matrimonio, l'opinione degli imputati sulla validità del primo, e quindi anche nell'ipotesi del dolo manifesto; *b*) la morte del primo coniuge, prima che sia stato definito il giudizio sulla bigamia, opera nella guisa dell'annullamento del primo matrimonio; fa cioè venir meno il presupposto del delitto, essendo divenuto unico il secondo matrimonio, e quindi elide anche l'interesse di punire (arg. art. 114 Cod. civ.).

Ma irrilevante è l'argomento che si è voluto desumere dall'art. 113 del Cod. civ. Questo testo è informato al principio così detto del *favor matrimonii*; con esso e con gli altri articoli di quel Capo VI il legislatore ritenne di dover mitigare la conseguenza rigorosa, che altrimenti sarebbe in ogni caso scaturita dall'accertata esistenza del secondo matrimonio, quale possa essere la sorte riservata al primo. Tra questo giusto temperamento e l'irresponsabilità del bigamo, corre un abisso. Con le disposizioni dell'art. 113, il legislatore civile intese avere riguardo, in particolar modo, alla condizione del coniuge o della prole nata dal secondo matrimonio.

437. - Il Progetto, per ovviare agli inconvenienti su menzionati, accettando un'autorevole corrente dottrina, non richiede la validità del primo matrimonio. Si è così seguito il sistema della legge civile, munendo di sanzione penale il divieto contenuto nell'art. 56 Cod. civ., il quale dispone che « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio preesistente ». E' questo un divieto assoluto, che conserva tutta la sua forza proibitiva sino a quando, con lo scioglimento del primo matrimonio (articoli 107 e 148 Cod. civ.), l'ex coniuge non riacquisti la capacità giuridica di contrarre un secondo matrimonio; nè il precetto civilistico distingue tra matrimonio annullabile o meno, perchè il solo fatto della celebrazione del secondo matrimonio costituisce tale offesa all'ordine giuridico familiare, da meritare una sanzione punitiva.

Tale innovazione trova riscontro nel precetto contenuto nel

Codex juris canonici can. 1069,32, nel quale testualmente si legge: *Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit.*

La disposizione contenuta nel 2° capoverso dell'art. 556 integra il sistema, in quanto, persistente il primo matrimonio, con la sola celebrazione del secondo matrimonio s'incorre nella bigamia. Ma se intervenga dichiarazione giudiziale di nullità del primo matrimonio contratto dal bigamo, ovvero se il secondo sia giudizialmente annullato per causa diversa dalla bigamia (ad es. per l'ipotesi prevista dall'art. 108 Cod. civ.), il reato si estingue rispetto a tutti, e se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti.

Data la causa speciale di estinzione del reato, preveduta nella parte ultima del capoverso 2° dell'art. 556, la condanna si considera come mai avvenuta a « tutti gli effetti ». E' questa una deviazione dal principio generale di sistema, ispirato al nuovo indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, per cui le cause di estinzione, in genere, del reato fanno cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie, ma lasciano vivere gli effetti penali della condanna stessa (art. 151 e segg.).

Adunque il Progetto si limita sostanzialmente ad affermare il principio, che costituisce illecito penale il contrarre un secondo matrimonio, quando il primo non sia stato ancora sciolto o annullato.

L'aumento della pena previsto nel capoverso dell'art. 556 è giustificato dalla maggiore pericolosità manifestata dal reo, che alla violazione del diritto del coniuge abbandonato, aggiunge la frode (induzione in errore) compiuta verso la persona, con la quale contrae l'illecita unione (Rel. Zanardelli - II 207).

Tranne la differenza riguardante la « validità » del primo matrimonio, il delitto di bigamia non ha subito altre varianti; e nell'ipotesi tipica preveduta nella prima parte dell'art. 556 rimane un delitto bilaterale, che deve avere, come soggetti attivi, due persone di sesso diverso, di cui una almeno vincolata da matrimonio costante, e, come soggetto passivo, il coniuge incolpevole di chi passò dolosamente a seconde nozze, e, nel caso d' inconsapevolezza di uno dei pseudo-coniugi del secondo matrimonio, anche costui.

Se si eccettui la dizione « prescrizione del delitto », invece che « prescrizione dell'azione », corrispondente al mutato sistema del Progetto, l'art. 557 è eguale all'art. 360 del Codice vigente, ed è illazione logica del principio, che la violazione della società coniugale perdura finchè permane lo stato antigiusuridico creato dalla celebrazione del secondo matrimonio.

438. — Il Codice penale vigente prevede soltanto la frode più grave all'istituto del matrimonio costituita dalla bigamia, e lascia al Codice civile la disciplina delle frodi minori, che sono le più frequenti, e che offendono egualmente il principio della indissolubilità del vincolo. Come è noto, l'art. 127 del Codice civile considera « illecito penale » l'annullamento del matrimonio per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi, e lasciato ignorare all'altro. Il Progetto, per integrare la difesa del matrimonio, trasporta in questa sede la disposizione su citata, regolando il delitto d'inganno nel matrimonio nell'art. 558. Anche i progetti germanico (par. 178) e austriaco (par. 252) prevedono in modo esplicito questa figura di reato.

L'elemento materiale del delitto consiste nell'esistenza di un impedimento al matrimonio, idonea a produrre l'annullamento; deve cioè trattarsi di una delle cause di nullità previste negli articoli 104 e segg. Cod. civ.; chè se l'impedimento è costituito dall'esistenza di un precedente vincolo matrimoniale, si applicheranno le più gravi sanzioni dell'art. 556.

Il momento consumativo si verifica quando il matrimonio sia annullato, a causa dell'impedimento taciuto (condizione di punibilità).

Per l'elemento psicologico, non occorre che l'agente svolga un'attività diretta ad ingenerare nel soggetto passivo lo stato di errore, circa taluno dei requisiti richiesti per la validità del matrimonio; ma è sufficiente che il soggetto attivo, pur avendo conoscenza dell'impedimento, lo « lasci ignorare » all'altro coniuge; quindi il semplice *silenzio consapevole* varrà ad integrare il dolo. Deve poi esservi un nesso di causalità giuridica tra l'impedimento taciuto, e il matrimonio annullato. La certezza e l'intangibilità dell'unione matrimoniale, che sono base dei nostri ordinamenti famigliari, giustificano pienamente la gravità delle sanzioni comminate a chi, dissimulando l'esistenza di un impedimento, non esita a contrarre un matrimonio irritato secondo la legge civile.

439. — I delitti di adulterio e di concubinato, pur rimanendo immutati nella loro struttura, hanno subito qualche modificazione, allo scopo di rafforzare l'obbligo della fedeltà coniugale (art. 130 Cod. civ.), che scaturisce dal matrimonio, e la cui infrazione si riflette fatalmente, e con effetti sinistri, sulla figliolanza.

Il Progetto non ha trascurato di favorire, in determinate circostanze, la possibilità della riconciliazione.

Delle innovazioni introdotte, alcune sono di carattere sostanziale, altre si attengono alla procedura. Quanto alle prime, è da rilevare l'equiparazione *quoad poenam* della concubina la

marito concubinataro (art. 560, capov.), così come è stabilito per il correo dell'adultera (art. 559, capov. 1°). L'indegnità del marito discrimina la moglie adultera, quando quello l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione, o quando ne abbia comunque sfruttato i guadagni derivanti da tale turpe mestiere (art. 561).

Il secondo capoverso stabilisce che la pena è aumentata nel caso di *relazione adulterina*, e cioè quando la moglie adultera, della relazione peccaminosa si costituisce quasi una seconda vita. La ragione di tale esplicita disposizione è per evitare che, a norma dell'art. 79, la donna adultera non incorra in tante pene, quante sono le congiunzioni carnali.

Condizione di punibilità è, per l'adulterio, la querela del marito (art. 559 capov. ultimo); per il concubinato, la querela della moglie (art. 560, capov. ultimo): querela che, a sensi dell'art. 124, si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato (art. 356 Cod. pen. vigente). Il diritto di querela non può più esercitarsi, decorsi tre mesi dal giorno, in cui la persona che ha facoltà di esercitarlo ebbe notizia del fatto costituente il reato, ed, in ogni caso, non oltre un anno dal giorno, in cui il reato fu commesso (art. 125 p. p.). Con questo secondo termine di decadenza, il Progetto, innovando al sistema del Codice vigente (art. 356, capov. 1°), pone fine alle innumerevoli controverse, che, in pratica, si sono presentate, circa la decorrenza del termine più breve.

Il Progetto, inoltre, nel caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato, ovvero ingiustamente abbandonato dall'altro coniuge, ha ridotto la pena (art. 561, capov.), così come fa il Codice vigente (art. 355); ma non segue quest'ultimo nel non dare corso alla querela del coniuge, per colpa del quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale (art. 356, capov. 2°). La separazione legale come l'abbandono spezzano la comunione materiale della società coniugale (*quoad thorum et mensam*), ma lasciano intatto il vincolo morale, che è indissolubile, e che può essere violato anche da coniugi, che di fatto non costituiscano più una famiglia: sopra tutto in questo campo, l'individuo è sacrificato all'ente sociale famiglia.

Infine non sono stati riprodotti i due casi di esenzione da pena previsti dall'art. 352, n. 1° e 2° del Codice vigente; ossia l'impunità data al marito concubinataro, se la moglie sia stata adultera nei cinque anni antecedenti, e viceversa. A tale soppressione si è addivenuti, per la ragione rigorosamente scientifica che, se l'adulterio è un'azione criminosa, l'indegnità dell'offeso non può essere atta a mutarne il carattere, e per la considerazione eminentemente etica di non ammettere, in un codi-

ce, la possibilità di un'immorale compensazione di fatti turpi e delittuosi.

Estinguono il reato, oltre la remissione della querela, anche intervenuta dopo la condanna, la morte del coniuge offeso, l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio e di concubinato. Quest'ultima causa di estinzione discende dal fatto che, annullato il matrimonio, viene a mancare il presupposto giuridico ai delitti di adulterio e di concubinato. L'estinzione del reato è, in ogni caso, operativa anche nei confronti dei correi (art. 563).

E' infine da rilevare, come fu già osservato a proposito dell'art. 556, che, verificandosi alcuna tra le cause di estinzione del reato menzionato nell'art. 563, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali, stabilendosi così un'altra deviazione al principio di sistema, accolto negli articoli 151 e segg.

440. — Ma la più importante innovazione è quella che riguarda i provvedimenti di carattere civile, che lo stesso giudice penale può emanare contro il coniuge colpevole.

L'art. 562, ricollegandosi ad una tendenza legislativa, che dalle leggi delle Due Sicilie giunge fino al recente progetto svizzero, stabilisce che il giudice penale, con la sentenza di condanna per adulterio o concubinato, può, sull'istanza del coniuge offeso, pronunciare la separazione personale dei coniugi, e dare gli altri provvedimenti, che, a norma delle leggi civili, derivano a carico del coniuge, per colpa del quale la separazione è pronunciata. Il giudice in sede penale sembra il più adatto ad emettere i provvedimenti di carattere civilistico, che conseguono a condanne di tal genere, specie nello stabilire a quale, dei coniugi, debba farsi risalire la colpa della separazione personale.

Quest'ultimo provvedimento, con cui si viene a disporre sulla permanenza della comunione domestica, data la sua immediatezza, assume carattere di vera sanzione morale nei confronti del coniuge, cui è legalmente vietato il ritorno nel tetto coniugale, che egli, con la sua infedeltà, ha profanato. Questo caso di *plena iurisdictio*, data al giudice penale, è un'applicazione del principio dell'unità della giurisdizione, accolto nell'art. 3, capov. 2°, Cod. P. P. e trova riscontro in altre ipotesi contemplate nel Progetto stesso (es. art. 570).

E' però da escludere che lo stesso giudice penale possa prendere provvedimenti di carattere civilistico, che non siano strettamente inerenti alle persone dei coniugi; così, ad es., non avrà giurisdizione per emanare provvedimenti circa i figli, non parlando di essi l'art. 562; a ciò provvederà il Presidente del

Tribunale (art. 808 C. P. C.). E' infine da rilevare che l'art. 562 non fa *obbligo*, ma da soltanto facoltà al giudice penale di pronunciare sulla « separazione personale dei coniugi », e che per tale pronunzia occorre inoltre « l'istanza del coniuge offeso »; quindi il giudice penale potrà rinviare ogni decisione, nel merito, al giudice civile, ove ritenga che la causa della separazione non debba ricercarsi soltanto nell'adulterio o nel concubinato, di cui ebbe a giudicare.

CAPO II

Dei delitti contro la morale familiare

441. — Il Progetto, con le disposizioni del Capo II tendè ad attuare una rigida tutela della morale familiare, cioè della morale relativa alla vita sessuale degli individui nella società parentale, affermando il principio dell'asessualità dei rapporti parentali. Tale asessualità, in quanto soddisfa un bisogno della vita morale della famiglia, è un bene morale di essa, protetto non solo civilmente, col divieto di nozze entro certi gradi prossimi di parentela, ma anche penalmente, col divieto dell'unione sessuale tra prossimi congiunti (incesto: art. 564).

La difesa della morale familiare è integrata dalle disposizioni speciali per la stampa periodica (art. 565), le quali concorrono ad attuare una valida difesa del costume domestico, e più particolarmente del pudore delle nostre donne e dei nostri fanciulli, che deve essere protetto, non solo contro le pubblicazioni oscene in genere, ma soprattutto contro la stampa periodica, che può agevolmente penetrare nelle famiglie, diventando talvolta veicolo d'infezione morale.

442. — Un'importante innovazione è introdotta nella disciplina del delitto d'incesto.

Per l'art. 337 del Codice penale vigente, condizione di punibilità del fatto è che la « relazione incestuosa sia tenuta in modo che derivi pubblico scandalo ». Storicamente detto articolo fu il risultato di due opposte correnti manifestatesi nel corso della lunga elaborazione del Codice del 1889: quella cioè di coloro che volevano l'abolizione dell'istituto, e quella di coloro che ne propugnavano il mantenimento.

Secondo il diritto vigente, la relazione incestuosa in sè considerata non è un crimine; cade invece nel campo dell'illecito penale ove offenda, con lo scandalo derivante dalla notorietà, la moralità pubblica.

Gran parte delle legislazioni straniere vigenti non richiedono l'estremo dello scandalo, così come non lo richiedono i progetti tedesco (par. 249); austriaco (par. 271); svizzero (art. 180); il quale ultimo classifica l'incesto tra i reati, che attentano all'ordine delle famiglie.

443. — Il Progetto, con una visione più ampia di politica criminale, tornando al Codice sardo (art. 481), punisce l'incesto anche se non vi sia stato scandalo; se poi dal fatto derivi pubblico scandalo, il colpevole è punito più gravemente, ricorrendo in tal caso l'offesa, oltre che all'ordinamento delle famiglie, anche della morale pubblica (art. 564, n. 1°). Nella concezione del Progetto, l'atto incestuoso lede l'organismo familiare, e nella sua funzione morale, e nella sua funzione storica. L'incriminazione dell'incesto riposa sull'ordine delle famiglie, e sull'integrità della razza, avendo ormai la scienza biologica dimostrato il grave danno della consanguineità nelle unioni sessuali.

Infine è da rilevare, che la nuova configurazione del delitto d'incesto è rigorosa conseguenza del nuovo sistema di classificazione dei reati contenuti nel Titolo VIII del Codice vigente. Collocato questo reato tra i delitti contro la famiglia, l'estremo dello scandalo non poteva costituire che una circostanza aggravante, di cui non è necessario che gli agenti abbiano consapevolezza (art. 61 p. p.), Esaminando l'incesto nella sua ontologia, conviene considerarlo come fatto di due persone (reato bilaterale) *libere da legame coniugate, e libere nella loro volontà*; ogni altra circostanza altererebbe le linee specifiche di esso: se coniugato uno dei due o entrambi, si avrà concorso di incesto e di adulterio; se vi sia violenza effettiva o presunta, vi sarà violenza carnale (art. 564 p. p.). Soggetti attivi possono essere soltanto due persone di sesso diverso, che si trovino tra loro in una delle relazioni di consanguineità o affinità stabilite dall'art. 564, che rientrano in quei casi in cui la legge civile (articoli 58 e 59 Cod. civ.) vieta il matrimonio (*nefariae nuptiae*).

La sanzione civile della nullità del matrimonio (art. 104 Cod. civ.) insufficiente ad esercitare una valida funzione protettiva, è così rafforzata da una rigorosa sanzione penale.

La disposizione dell'art. 564 va integrata con l'art. 539, che, ai fini penali, equipara la parentela legittima a quella naturale. Era quindi superfluo ripetere, nell'art. 564, l'inciso « anche illegittimo » dell'art. 337 del Codice penale vigente, il quale limita al solo incesto il principio che anche il rapporto di filiazione illegittima può dar vita a quelle qualità personali, che, secondo i casi, sono prese in considerazione dal legislatore, o come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti.

Alle parole « tiene incestuosa relazione », usate nell'art.

337, sono sostituite le altre « commette incesto »; per cui è evidente che non occorre una continuità di atti, ma è sufficiente un solo atto di congiungimento carnale. Inoltre il n. 2 dell'art. 564 dispone un aumento di pena, se l'incesto sia commesso da persona maggiore di età con minore degli anni 18; ma tale aumento, per evidenti ragioni psicologiche, colpisce soltanto il colpevole maggiorenne, che, il più delle volte, avrà determinato la vittima al contatto ignominioso.

I progetti svizzero e tedesco prescrivono che è esente da pena quello dei due colpevoli, che sia minore di età, quando risulti che sia stato « sedotto all'incesto ».

Infine l'ultimo capoverso dell'art. 564 stabilisce che la condanna per incesto pronunciata contro il genitore ha per effetto la perdita della patria potestà o della tutela legale (art. 41); tale indegnità morale importa anche la privazione di ogni diritto spettante al genitore, in forza della patria potestà, sui beni del figlio (art. 38, capov. 2°).

444. — Il Progetto, dopo aver considerato le offese al pudore pubblico ed al pudore privato (articoli 531, 527, 529, 539), non poteva lasciare senza protezione il pudore ed il buon costume familiare. A tale scopo risponde l'art. 565 (che contiene disposizioni speciali per la stampa periodica), la cui obbiettività giuridica consiste appunto nella rigida tutela della moralità della famiglia.

Così il sistema apprestato per la difesa della sanità morale della razza, tutelando il buon costume in ogni sua manifestazione, può dirsi veramente completo.

L'art. 565 ha il suo precedente storico nell'art. 9 del progetto di legge contenente disposizioni sulla stampa periodica, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro Oviglio, nella seduta del 4 dicembre 1924 (atti parlamentari, sessione 1924, n. 234). La relazione che accompagnava quel progetto così si esprimeva a proposito dell'art. 9: « La disposizione dell'art. 9 risponde ad una esigenza della coscienza pubblica di cui si sono fatti interpreti autorevoli congressi e istituzioni, esigenza che può ben dirsi non di carattere nazionale, ma universale. La tendenza per la quale, a scopo di speculazione, si seconda più o meno internazionalmente la morbosa e malsana curiosità del pubblico nella narrazione di fatti di cronaca, va repressa, o quanto meno arginata ».

Successivamente la Camera dei Deputati deliberava lo stralcio, dal menzionato progetto, di quelle disposizioni, le quali ipotizzavano figure di reato diverse dai veri e propri reati di stampa, mandando al Governo di esaminare se ed in quale modo le disposizioni stesse potevano essere inserite nella nuova legislazione generale penale.

Accogliendo le su menzionate direttive, l'art. 565 incrimina il fatto di chi, nella narrazione o nel commento dei fatti di cronaca, nelle illustrazioni o nei disegni che vi si riferiscono, contenuti in giornali o scritti periodici od in inserzioni fatte a scopo di pubblicità, espone o mette in rilievo circostanze tali, da turbare la moralità ed il buon costume delle famiglie.

Il pudore familiare, pur non essendo qualitativamente diverso dal pudore pubblico, se ne distacca in quanto, riunendo in sè un complesso di esigenze eticamente superiori, abbisogna di una più rigorosa protezione. A questo particolare aspetto della tutela penale, in ordine alla moralità familiare, non rispondono le norme contenute negli articoli 529 e 530; una pubblicazione periodica può non avere carattere di oscenità, e tuttavia essere idonea a turbare la moralità ed il buon costume delle famiglie. L'illecito penale viene così a comprendere tutte le narrazioni di cronaca e le manifestazioni figurative del pensiero, contenute in periodici, le quali siano fatte o esposte in modo da insidiare la sanità morale della famiglia, avuto soprattutto riguardo ai fanciulli e alle donne: la *maxima reverentia* ad essi dovuta esige che il loro pudore sia penalmente tutelato, non soltanto dalle pubblicazioni oscene, contro le quali è relativamente facile la difesa, ma anche da quelle altre, che, sotto apparenze innocue (cronaca narrata, commentata, figurata), e per il mezzo di diffusione (stampa periodica) possono recare maggior nocimento. E' qui la stessa missione della stampa periodica, che viene presa in considerazione in sede penale attraverso la rigorosa norma contenuta nell'art. 565, il Progetto fissa i limiti ai così detti « diritti di cronaca », in nome delle idealità della famiglia.

In questa parte del Progetto il legislatore, chiamato ad affermare più vigorosamente la sua missione storica, detta una nuova norma, che non è soltanto minaccia di repressione, ma fattore efficace di prevenzione; e di fronte al disgregarsi dell'organismo familiare, afferma risolutamente il principio che la moralità della famiglia deve essere tutelata ad ogni costo, e chiama indirettamente la stampa periodica all'alta funzione di mezzo educativo della famiglia.

L'elemento psicologico di questo reato consiste, salvo il disposto dell'art. 59, col quale l'articolo in esame va coordinato, nell'avere, con coscienza e volontà, narrato, commentato fatti di cronaca ecc. al lettore, in modo tale da turbare la sua moralità; il turbamento del costume familiare deve potenzialmente inerire alle modalità della narrazione o della figurazione; ma non occorre sia nell'intenzione dell'agente. Di conseguenza la narrazione di un fatto di cronaca, redatta con onestà d'intenti giornalistici, non può costituire materia incriminabile.

Salvaguardare le famiglie dal filtro pericoloso delle pub-

blicazioni allettatrici, le quali predispongono alla corruzione e talvolta ne sono l'incentivo: è questa la finalità della disposizione in esame, da tenersi presente dal giudice per non cadere in esagerazioni da un lato, e per colpire inesorabilmente dall'altro la così detta « cronaca nera », che impunemente dilaga sulla stampa periodica.

Il nuovo istituto in esame potrebbe apparire incompleto, perchè limitato alla stampa periodica. A tal proposito è da rilevare, che il Progetto ha voluto assoggettare alla rigorosa disciplina dell'art. 565 soltanto la stampa periodica, in considerazione che il giornale, mentre si presenta come temibile mezzo di offesa per la sua stessa natura, è ormai divenuto strumento indispensabile di vivere civile; penetra senza diffidenza nelle famiglie e, veicolo celere di tutte le nuove idee, parla direttamente ai fanciulli ed alle donne, plasmandone il costume. E' quindi giusto che particolari sanzioni punitive assicurino che tale nobilissima missione non sia tradita.

L'art. 565 va poi integrato con le norme dell'art. 529 per tutte altre pubblicazioni non periodiche (es. libri, stampati, scritti ecc...), aventi carattere di oscenità.

CAPO III

Dei delitti contro lo stato di famiglia

445. — Per stato di famiglia deve intendersi lo stato di fatto, produttivo di effetti giuridici, di fronte ai membri della famiglia e di fronte ai terzi, dell'appartenenza di un determinato individuo ad una data famiglia, intesa come società parentale. Lo *status familiae* in quanto risponde non solo al bisogno individuale del singolo membro della famiglia, ma ad un bisogno collettivo di tutta la famiglia, è un bene dell'organismo familiare penalmente protetto contro le violazioni dello stato di filiazione (art. 566: supposizione o soppressione di stato; art. 568: occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto); ovvero contro l'alterazione dello stato civile (art. 567).

Il Progetto dà a tali delitti una formulazione ampia, in modo da comprendere tutti i possibili modi, con i quali si può violare lo stato di famiglia. La sicurezza dello « stato civile delle persone » sta a base di molte istituzioni sociali, e di tutti i rapporti della società parentale. Il Codice civile stabilisce con norme assolute e inderogabili quale sia la prova della filiazione (articoli 170 e segg.); la legge penale sostanzialmente tutela le

fonti della prova dello stato civile, e l'obbiettività giuridica di tali forme delittuose ha riguardo più che alla manifestazione estrinseca del fatto, all'effetto che dal fatto stesso consegue. Ciò spiega la ragione dalla loro classificazione in questa sede, anzichè tra i delitti contro la fede pubblica.

446. — Il Progetto inoltre, con maggiore precisione tecnica, ha sostituito alla parola *infante*, degli articoli 361 e 362 del Codice vigente, le espressioni « neonato » (art. 566), e « fanciullo » (art. 568).

Col Codice dell'89 una prima questione si è presentata per stabilire chi sia l'*infante*, soggetto passivo delle due figure di soppressione di stato, contemplate negli articoli 361 e 362. Dell'*infante* è fatta altresì menzione, egualmente come vittima del reato, nell'art. 369 (infanticidio) e nell'art. 388 (abbandono di fanciulli con la scusante dell'onore). In questi due ultimi articoli il significato della parola « *infante* » può dirsi preciso, perchè con identico dettato il legislatore stesso ha cura di circoscriverlo al bambino non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita. Ma uguale significato non può essere attribuito alla parola « *infante* » adoperata nell'art. 362, perchè ivi si menzione d'*infante legittimo o naturale riconosciuto*; quindi un *infante* deve essere stato già iscritto nei registri dello stato civile, e verosimilmente (art. 371 Cod. civ.) ha già più di cinque giorni di vita. Da ciò le incertezze della dottrina nel cercare di stabilire, sia pure approssimativamente, sino a quale età un figlio possa dirsi ancora *infante*, agli effetti della persecuzione del reato in esame. Le stesse incertezze non mancarono di manifestarsi anche nella interpretazione dell'art. 361, ove la parola « *infante* », per le stesse ipotesi configurate nel testo, deve avere necessariamente un significato giuridico, che mentre è diverso da quello in cui la stessa parola è adoperata nell'art. 362, giacchè il bambino non deve essere iscritto nei registri dello stato civile, si avvicina tuttavia, senza coincidervi esattamente, con quello in cui il detto termine è adoperato negli articoli 369 e 388. Si hanno quindi tre significati diversi, o quasi diversi, della medesima espressione legislativa in quattro articoli, che dovrebbero essere invece vincolati fra loro dalla possibilità di un sicuro coordinamento, come cardini fondamentali della maggiore protezione accordata dalla legge penale a chi si affaccia alla vita, sotto il peso di colpe o di sventure altrui. E perchè ogni possibilità di confusione sia eliminata, i compilatori del Progetto hanno rinunciato all'uso della parola « *infante* », che rivela nella legislazione penale la sua più immediata origine straniera. Difatti lo stesso Carrara, a proposito dell'art. 506 del Codice sardo, osserva che la parola *infante*, trasportata

nella nostra legge dal codice francese, è l'effetto di un equivoco di traduzione. « Si è creduto, egli scrisse, che al francese *enfant* corrispondesse l'infante italiano. Se i nostri codicizzatori avessero consultato i dizionari di quell'idioma avrebbero appreso che *enfant* significa figlio o fanciullo. E lo stesso art. 332 dello stesso Codice francese avrebbe insegnato loro che un giovanetto di 14 anni è un *enfant*. (Lineamenti di pratica legislativa penale, p. 301).

Il sistema in questa materia è stato dal Progetto desunto dalla legislazione civile; se a questa guida si fosse ricorso, molte questioni, che la dottrina ha dibattuto sull'estensione da assegnare alla ipotesi configurata nell'art. 361, e più particolarmente sui rapporti fra questo reato e il falso ideologico, non avrebbero avuto ragione di essere. Pertanto, tenendo per fermo per la stessa dizione del testo, che la soppressione o l'alterazione dello stato civile di un infante, in tanto cade sotto le sanzioni dell'art. 361, in quanto siano commesse mediante occultamento o cambiamento dell'infante medesimo, la *ratio legis* scaturisce evidente dal coordinamento, che si istituisca fra coteste sanzioni e le disposizioni dell'art. 371 del Codice civile. Questo prescrive che, nei cinque giorni successivi al parto, si deve fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale di stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato, salvo che l'ufficiale dello stato civile, per circostanze gravi, dispensi da tale presentazione, accertandosi altrimenti della verità della nascita. L'art. 361 non fa che garantire, comminando sanzioni penali contro i colpevoli, l'obbligo della presentazione (prima ipotesi), e la verità della medesima (seconda e terza ipotesi), ideologicamente considerate in rapporto al soggetto dichiarante. Alla stessa guisa — ciò che conferma nella sicurezza della ricostruzione del sistema legislativo accolto dal Progetto — l'art. 362 garantisce, comminando sanzioni penali contro i colpevoli, la verità che i fanciulli deposti nei pubblici ospizi siano figli d'ignoti, quali il direttore deve dichiararli all'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 378 del Codice civile. E se così è, risulta pure evidente che l'infante, di cui è menzione nell'art. 361, è il *neonato*, cioè il nato nei cinque giorni successivi al parto, di cui è menzione nell'art. 371 del Codice civile, e l'infante indicato nell'art. 362 è il *fanciullo* indicato nell'art. 378 del Codice civile.

Necessità di coordinamento quindi ha consigliato che la terminologia adoperata nella nuova formulazione degli articoli 361 e 363, e cioè nelle ipotesi previste negli articoli 566, 567 e 568 del Progetto, fosse uniforme a quella adoperata dal legislatore civile, in disposizioni rispetto a cui le norme penali hanno funzioni di garanzia.

447. -- I delitti supposizione e di soppressione di stato conservano la struttura che hanno nel Codice vigente (art. 361). Col primo si fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente (art. 566 p. p.), ed il momento consumativo si verifica colla iscrizione in detti registri del neonato immaginario (supposto); col secondo, mediante occultamento, si sopprime lo stato civile del neonato, venendo così a mancare la prova giuridica di detto stato (iscrizione dell'atto di nascita sui registri dello stato civile: art. 170 Cod. civ.; possesso continuo dello stato di figlio: art. 171 Cod. civ.); ed il momento consumativo si verifica appena all'occultamento sia conseguita una situazione di diritto o di fatto tale, da potersi dire soppresso lo stato civile del neonato: quindi nella prima ipotesi (supposizione) si ha uno stato civile fittizio, cui non corrisponde nessun neonato; nella seconda ipotesi si ha un neonato senza stato civile (soppressione). La terza figura di alterazione di stato è disciplinata in modo più chiaro e comprensivo del corrispondente art. 361 del Codice vigente. Difatti l'art. 567 prevede distintamente la duplice ipotesi di alterazione di stato conseguente a sostituzione di un neonato ad un altro neonato e di alterazione di stato, ottenuta con false attestazioni o altre falsità fatte nella formazione dell'atto di nascita. Dal confronto delle due parti dell'articolo, che si integrano a vicenda, si desume: che nel primo caso l'elemento materiale consiste in una vera sostituzione di persona avvenuta quando i due neonati siano già iscritti sui registri dello stato civile; chè se la sostituzione abbia luogo prima di tale iscrizione, ed il colpevole proceda alla formulazione dell'atto di nascita del neonato sostituito, facendo false attestazioni, per attribuirgli uno stato civile che non gli appartiene, vi saranno violazioni di diverse disposizioni di legge (articoli 567, capov., e 481, capov.), ma il colpevole sarà punito colle pene comminate dal capoverso dell'art. 567, in virtù della norma contenuta nell'art. 14.

Secondo il Codice vigente, invece, si può dubitare se ricorra un'ipotesi di concorso reale tra il delitto dell'art. 361 prima parte ed il delitto dell'art. 279, comma primo, parte ultima, per quanto un'autorevole corrente giurisprudenziale, considerando il falso come reato mezzo, ha ritenuto applicabile soltanto l'art. 361, escludendo il concorso col reato dell'art. 279.

Una figura nuova di delitto è quella contenuta nel capoverso dell'art. 567, la cui materialità consiste nel formare un atto di nascita non corrispondente al vero stato civile del neonato; qualunque falsità adoperata dall'agente, allo scopo d'alterare lo stato civile del neonato ricentra nell'ampia formulazione usata nella parte ultima dell'articolo precitato: « false certificazioni, false attestazioni, o altre falsità ». E' questo un esempio di reato complesso, in cui la legge considera, come elemento costitutivo, fatti

che per sè stessi costituirebbero il delitto di falso in atto pubblico (art. 80); e quindi, anche per questa ragione, dovrebbe escludersi ogni possibilità di concorso tra l'ipotesi dell'art. 567 capov. e l'ipotesi dell'art. 481 capoverso.

448. -- Il delitto previsto nell'art. 568 è rimasto quasi immutato (art. 362 Cod. pen.) con qualche variazione di forma: esso tende a tutelare la famiglia legittima, perchè presuppone un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto, già iscritto negli atti dello stato civile, col suo « vero stato »; chè se fosse deposto un fanciullo non ancora iscritto, e quindi senza stato civile, si verificherebbe l'ipotesi di soppressione di stato (art. 566). Questo concetto è chiaramente espresso nell'art. 362 del Codice vigente, con le parole « fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente », e nell'art. 568 con la formula più tecnica « già iscritto negli atti dello stato civile ». La parola « fanciullo » sostituita a quella « d'infante » dell'art. 362 del Codice vigente, e contrapposta all'altra di « neonato » dei precedenti articoli 566 e 567, chiarifica meglio quale debba essere la condizione del soggetto passivo in rapporto all'età.

Per evidenti ragioni di politica criminale, e per uniformità a quanto dispongono in materia di filiazione le leggi civili, questo delitto non può verificarsi nei confronti di nati *ex nefastis nuptiis* (adulterini od. incestuosi).

L'elemento materiale del reato in esame si può estrinsecare nella duplice forma di *deporre* un fanciullo in un ospizio o in altro luogo di beneficenza, ovvero di *presentarvelo* occultandone lo « stato »; nel primo caso si tratta di vero « abbandono » (comunemente si deposita in una ruota); in entrambe le ipotesi il *deponente* ed il *presentatore* rimangono sconosciuti.

Da ciò consegue di fatto un'alterazione dello stato civile del reietto, il quale acquista lo stato di figlio illegittimo. Ed invero per l'art. 378 del Codice civile il direttore dell'ospizio deve denunciare il « fanciullo consegnato » all'ufficiale dello stato civile, il quale lo iscrive come figlio d'ignoti, mentre il medesimo aveva già acquistato lo stato di figlio legittimo o naturale riconosciuto. Egli viene così ad essere, in realtà, privato dello stato che legittimamente gli compete, la seconda iscrizione ed il relativo possesso di stato additandolo ormai pubblicamente come figlio d'ignoti; e questa lesione criminosa del suo *status familiae* permane fino a quando il delitto non sia stato scoperto, e la seconda iscrizione annullata.

L'obiettività giuridica del delitto è dunque sostanzialmente duplice, perchè con l'offesa allo stato civile del fanciullo abbandonato, concorre la violazione dell'obbligo derivante dal rapporto

di filiazione di allevare i propri figli. Ciò spiega il rigore scientifico, con cui il delitto previsto nell'art. 568 è classificato, come violazione all'obbligo nascente dal rapporto di figliolanza, tra i delitti contro la famiglia, e come offesa all'organizzazione dello stato civile della società parentale, in virtù della prevalenza del bene giuridico tutelato, nella sottospecie dei delitti contro lo stato di famiglia.

Inoltre l'art. 363 del Codice vigente prescrive una diminuzione di pena quando alcuno dei delitti su menzionati sia commesso: *a)* per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella; *b)* per evitare sovrastanti sevizie. Il Progetto non riproduce tale norma, perchè la prima diminuzione è prevista come circostanza attenuante comune a tutti i reati nell'art. 64, n. 1, con la formula, ampia e comprensiva di ogni ipotesi, «d'aver agito per causa di onore»; mentre il caso delle «sovrastanti sevizie» potrà rientrare nella diminuzione dello stato di necessità, qualora, col concorso delle condizioni richieste dall'art. 56, le sevizie siano tali da porre in essere *un pericolo attuale di un danno grave alla persona*.

Infine l'art. 568 stabilisce un aumento di pena, se il colpevole sia un ascendente del fanciullo deposto o presentato.

Sembra peraltro che questa particolare ipotesi di aggravamento possa ritenersi compresa nell'ampia formulazione del n. 4 dell'art. 64, ove è previsto, come circostanza aggravante comune a tutti i reati, che il fatto sia stato commesso, violando comunque *doveri inerenti al proprio stato*.

Ne consegue che l'ascendente subirà l'aumento di pena anche nell'ipotesi prevista dagli articoli 566 e 567. Tale aumento poi non avrà luogo, ove l'ascendente abbia agito per «causa di onore», chè anzi, in siffatta ipotesi, la pena dovrà essere diminuita, a sensi dell'art. 64 n. 1.

Il genitore, condannato per alcuno dei delitti contro lo stato di famiglia contemplati nel capo III^o, è privato della patria potestà o della tutela legale, di cui, con la condanna stessa, si è reso indegno (art. 569).

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

449. — L'assistenza fisica e morale, rispondendo ad un bisogno della vita della famiglia, intesa come società coniugale e parentale, è un bene giuridico penalmente tutelato con le norme contenute nel Capo IV, che non hanno riscontro nel Codice vigente.

In questo capo è preveduta la nuova figura di reato deno-

minata «violazione degli obblighi di assistenza familiare» (art. 570) e sono inoltre contemplati i reati: di abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571); di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572), attualmente compresi tra i delitti contro la persona (articoli 390 e 391); il ratto consensuale (art. 573) classificato nel Codice vigente tra i delitti contro il buon costume (art. 341); e la sottrazione di minorenni (art. 574), che fa parte, nel Codice vigente, dei delitti contro la libertà individuale (art. 148). La classificazione dei due primi delitti tra quelli del Capo IV è intuitiva, perchè con essi si violano i doveri di assistenza familiare inerenti al vincolo parentale o legale, che unisce l'agente alla vittima; nel ratto consensuale non si offende la libertà sessuale del rapito, non ricorrendo nè violenza nè inganno; nè nella sottrazione di minorenne consenziente si offende la sua libertà individuale, ma in entrambe le ipotesi il prevalente diritto leso è quello che si compendia negli attributi della patria potestà o dell'autorità tutoria (custodia, educazione, disciplina in genere dei figli e dei pupilli: articoli 220, 221, 222, 277, 278 e 279 Cod. civ.).

Essenzialmente è il rapporto di subordinazione, che corre tra il soggetto passivo e il genitore o tutore che viene preso in considerazione ai fini della tutela penale, e che ben può farsi rientrare nel concetto di assistenza familiare, che da detto rapporto scaturisce, come dovere precipuo del genitore o del tutore verso il minore.

450. — La nuova figura di reato prevista nell'art. 570, denominata nella legislazione straniera e nella dottrina «abbandono di famiglia» munisce di sanzioni penali i precetti della legge civile, rimasti fin ora inefficaci, riguardanti gli obblighi di assistenza morale ed economica che incombono ai componenti della stessa famiglia, rinsaldando in tal modo i vincoli che li uniscono e assicurando, nell'interesse sociale, l'esistenza dell'organismo familiare. Tale scopo viene raggiunto con le varie forme di assistenza morale ed economica; onde le due distinte figure che detto reato può assumere, a seconda che siano violati gli obblighi di assistenza morale, ovvero quelli di assistenza economica.

E' da premettere che le varie ipotesi di «abbandono di famiglia» disciplinate nell'art. 570 hanno due caratteri comuni, e cioè non possono essere che dolose, e l'elemento materiale di esse consiste normalmente in atti omissivi.

Nella prima parte dell'art. 570 è prevista l'ipotesi di chi si sottrae agli obblighi di assistenza morale, inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, all'autorità maritale, o alla qualità di coniuge.

Questa sottospecie del reato di abbandono di famiglia è nuovo anche rispetto alle legislazioni straniere e risponde pienamente alle direttive del Regime, che, elevando a precetto penale un principio eminentemente morale, addimostra quale debba essere

la concezione della famiglia italiana, che, attraverso tutta la legislazione fascista, si è venuta plasmando.

Soggetti attivi possono essere il genitore (patria potestà: art. 220 capov. 2° e 3° Cod. civ.); il tutore legale (persone cui spetta di diritto la tutela del minore: art. 244 Cod. civile; persone cui spetta di diritto la tutela dell'interdetto: art. 330); il coniuge (articoli 130, 131, 132 Cod. civ.).

E' esclusa la tutela dativa e la tutela testamentaria, perchè il tutore dativo o testamentario può non essere legato col tutelato da quei determinati rapporti parentali presi in considerazione ai fini della sanzione contenuta nell'art. 570.

Soggetti passivi possono essere i minori, gli interdetti, il coniuge.

L'elemento materiale consiste nel « sottrarsi agli obblighi di assistenza morale inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, all'autorità maritale o alla qualità di coniuge ». Anzitutto deve trattarsi di obbligo giuridico, e la fonte degli obblighi giuridici, in siffatta materia, è la legge civile, ed eventualmente anche qualche legge speciale.

I precetti del Codice civile, che stabiliscono quali sono i doveri morali che incombono al genitore (articoli 138, 155, 233 ecc.), al tutore legale (articoli 277, 279, 280, 329, ecc), al coniuge (articoli 130, 131, 132, 150, ecc.), delimitano, da una parte, il contenuto della espressione « assistenza morale » mentre dall'altra la violazione a detti obblighi integra l'obblittività giuridica del reato stesso.

Normalmente, come si è già accennato, l'elemento materiale del reato si concretizza in atti omissivi (mancata assistenza), ma possono ricorrere anche ipotesi di atti commissivi (es. eccessi, sevizie, maltrattamenti in genere ecc.),

Inoltre nel concetto di assistenza è insita, di regola, la continuità; e perciò un solo fatto violatore di tali obblighi può non essere sufficiente ad integrare la materialità del reato, per cui occorrerà, in via normale, una serie di fatti che valgano a dimostrare, nel colpevole, una condotta intenzionalmente contraria ai suoi doveri di padre, di tutore o di coniuge. Da ciò consegue che l'elemento psicologico consiste nella volontà cosciente di trasgredire agli obblighi anzidetti.

L'abbandono, senza giusta causa, del domicilio domestico, costituendo indubbiamente la forma più grave di violazione degli obblighi di assistenza morale, è punito più severamente, e sempre con la reclusione (art. 570 capov.). Tale ipotesi è prevista limitatamente al genitore ed al coniuge, perchè soltanto nei confronti di costoro vi è obbligo giuridico di coabitazione (articoli 130, 131, 133, 221 ecc. Cod. civ.).

451. - Il secondo capoverso dell'art. 570 si attiene alla violazione dei doveri di assistenza economica; di tale infrazione sono previste due ipotesi: la prima consiste nel fatto di chi, dilapidando o malversando i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge, fa loro mancare i mezzi di sussistenza. Da tempo questa innovazione era reclamata dalla pubblica coscienza, a difesa del patrimonio familiare. Soggetti attivi possono essere, i genitori, il tutore (testamentario, legale, dativo), il coniuge; e soggetti passivi il figlio minore, il pupillo, il coniuge.

L'elemento materiale consiste nel fatto di dissipare, sperperare, ovvero depredare a profitto proprio (malversare) il patrimonio dei minori, dei pupilli o del coniuge, in modo che venga ai medesimi a mancare il necessario per vivere.

Tali forme criminose, pur costituendo, nella loro obbiettività giuridica, delitti contro il patrimonio, sono state collocate in questa sede, perchè si è preso in considerazione il rapporto fiduciario che lega il colpevole alla vittima, che trae origine, normalmente, da vincoli parentali, ostativi alla punibilità dei reati contro il patrimonio.

Il Progetto ha voluto particolarmente tutelare la conservazione di tali beni, in vista della loro speciale destinazione, e della necessità di protezione, che hanno i titolari di essi, nei confronti del dilapidatore o del malversatore. Deve poi esistere un rapporto di causalità materiale tra l'evento della mancanza dei mezzi di sussistenza, e il fatto dell'agente. Chè se dalla dilapidazione o dalla malversazione non derivi tale mancanza, si applicheranno le disposizioni relative ai delitti contro il patrimonio, ove ne ricorrano gli estremi.

Inoltre i mezzi di sussistenza possono mancare anche perchè è violato o trascurato l'obbligo di somministrare gli alimenti.

Questa seconda ipotesi, prevista nella parte ultima del capoverso 2° dell'art. 570, ha riscontro nella legislazione francese (legge 4 febbraio 1924: *Réprimant du délit d'abandon de famille* - D. P. 1924. 4. 232, modificata da altra recente legge del 1928); la quale però, subordinando l'attuazione della norma penale all'accertamento, in sede civile, del diritto agli alimenti, toglie al precetto penale gran parte della sua efficacia. Anche la legge belga sulla protezione dell'infanzia del 15 maggio 1912 punisce il padre legittimo, naturale o adottivo, che abbandoni il proprio figlio ancora bisognoso di assistenza (articoli 58, 59, 60, 61 citata legge e art. 360 bis Cod. pen. belga); e quella giurisprudenza ha ritenuto applicabile tale precetto a chi, con sentenza definitiva, sia stato condannato a pagare al minore di anni 18 la pensione prescritta dall'art. 340 Cod. civ. Va inoltre ricordata la recente legge belga del 14 gennaio 1928, la quale considera

come reato la volontaria omissione di prestazioni alimentari (abbandono di famiglia).

Infine, anche la legislazione sovietica difende con misure repressive il diritto alimentare dovuto ai minori, punendo *les parentes pour non paiements des aliments et pour abandon d'enfants mineurs sans le soutien voulu* (art. 165 Cod. pen. sovietico).

Secondo il Progetto italiano, l'ipotesi della mancata somministrazione di alimenti va integrata con la disciplina civilistica, relativa all'istituto del diritto alimentare. Deve quindi anzitutto esistere un obbligo giuridico di somministrare gli alimenti (articoli 138, 139, 142 Cod. civ.); e tale obbligo, entro il grado parentale indicato nell'art. 570, capov. 2° parte ultima, va contenuto rigorosamente nei limiti stabiliti nel Codice civile; così, ad esempio, l'obbligo alimentare tra fratelli o sorelle è penalmente tutelato, soltanto quando ricorrono le condizioni stabilite nell'art. 151 Cod. civ. Nè occorre, ai fini dell'art. 570 capov. 2° parte ultima, che il diritto agli alimenti sia stato già fissato dal giudice civile (*an, quantum, quomodo*), ma è sufficiente che il colpevole, pur essendo in condizioni di adempiere alle prestazioni alimentari, si rifiuti, o trascuri di somministrarli alle persone tassativamente specificate, che versano in stato d'indigenza. Lo stesso giudice penale dovrà accertare l'esistenza del diritto alimentare, come presupposto del reato. E' nel sistema del Progetto di affidare, in applicazione del principio della « unità di giurisdizione », al giudice penale compiti di natura essenzialmente civilistica. Ma la più ampia *cognitio* del giudice penale non deve oltrepassare il compito ad esso conferito, e quindi al medesimo non è data facoltà di assegnare gli alimenti; in altri termini egli giudicherà sull' *an debeatur*, lasciando al giudice civile l'integrazione del giudizio alimentare sul *quantum* e sul *quomodo*.

Soggetti del reato possono essere reciprocamente il coniuge, l'ascendente, i discendenti, i fratelli, le sorelle. L'elemento materiale consiste nell'inadempienza totale dell'obbligo alimentare; l'inadempienza parziale, che in pratica può assumere la forma vessatoria di ostruzionismo nelle modalità della somministrazione, potrà essere incriminata solo quando, in seguito ad essa, vengano a mancare i mezzi di sussistenza.

Anche questa ipotesi, come le altre contemplate nell'art. 570, non può essere che dolosa.

Allo stesso modo per l'art. 165 del Codice penale sovietico occorre che il minore si trovi senza risorse: *mineur abandonné en état de danger* e che il non pagamento degli alimenti abbia carattere manifestamente intenzionale.

452. — Infine l'ultimo capoverso dell'art. 570 dispone che se la violazione agli obblighi di assistenza morale od eco-

nomica sia preveduta come reato *più grave* da altra disposizione di legge, le norme dell'art. 570 non troveranno applicazione.

Così, ad esempio, l'infedeltà coniugale sarà punita come adulterio, e non ai sensi della prima parte dell'art. 570, pur costituendo un atto violatore dell'assistenza morale tra coniugi (art. 130 Cod. civ.). Si viene così a stabilire il principio che, se il fatto sia preveduto da altra disposizione di legge come reato più grave, non vi sarà concorso di reati; da ciò consegue che la figura criminosa contemplata nell'art. 570 assume carattere di delitto sussidiario. Se invece il fatto sia preveduto da altra disposizione di legge come reato meno grave, potrà esservi concorso di reati.

453. — Il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571) è rimasto immutato, salvo la sostituzione delle parole « cagiona il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente », alle altre « cagiona danno o pericolo alla salute » (art. 390 Cod. pen. vigente), per coordinare la figura criminosa prevista nell'art. 571, colla nuova disciplina che il Progetto dà all'istituto della lesione personale (articoli 581-583), e dalla quale il delitto degli eccessi disciplinari si differenzia per l'elemento psicologico, diretto, in questo secondo caso, esclusivamente al fine di esercitare la potestà disciplinare dell'agente.

E' peraltro da rilevare che per il Codice vigente il reato non muta titolo solo nei casi, in cui l'eccesso disciplinare si sia materializzato in una lesione (lievissima, lieve, grave, gravissima); chè se l'abuso del mezzo di correzione o di disciplina produca la morte, il fatto sarà classificato come omicidio.

L'art. 571, invece, nel capoverso prevede entrambe l'ipotesi, che dall'abuso cioè derivi la morte o la lesione, di qualunque grado essa sia, della persona corrigenda; ricorre, in tali casi, un'ipotesi di sub titolo del reato principale, configurato nella prima parte dell'art. 571, alla quale ipotesi di sub titolo vanno applicate le disposizioni del capoverso ultimo dell'art. 71.

L'art. 571 va poi integrato con l'art. 38, per quanto riguarda l'applicazione della perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, ovvero della sospensione dell'esercizio di esse, conseguenti alla condanna.

454. — Lievi modificazioni ha subito il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572).

Nella espressione « verso persona della famiglia » si è voluto comprendere ogni componente della società parentale

e coniugale, e quindi non è stato riprodotto il primo capoverso dell'art. 391 Codice penale vigente, il quale dispone un aumento di pena, ove i maltrattamenti siano usati verso discendenti, ascendenti o affini in linea retta. Il giudice, con gli ampi poteri discrezionali conferitigli dagli articoli 133 e 134 del Progetto, nella individuazione della pena, potrà proporzionarla, tenendo anche conto della maggiore malvagità o pericolosità del colpevole (art. 134 capov. 2°), in rapporto al grado di parentela che l'unisce alla vittima.

Per questa ipotesi del delitto in esame, i rapporti di parentela sono elementi costitutivi del reato.

E' stata poi sostituita, alla espressione « verso un fanciullo minore degli anni 12 », l'altra « verso un minore degli anni 14 », essendo evidentemente superflua la parola « fanciullo », e rientrando nel sistema del Progetto la maggiore tutela accordata al minore fino agli anni 14.

Il Progetto, completando la disposizione dell'art. 391 Codice penale vigente, tra i soggetti passivi del reato ha aggiunto le « persone » di qualunque età sottoposte alla potestà (famigliare, pedagogica, curativa, di vigilanza, di custodia, o professionale) del colpevole. Il fine diverso da quello della correzione o di disciplina varrà a differenziare il delitto previsto dall'art. 570, da quello dell'art. 571, quando la vittima rientri in una delle categorie su menzionate; tenendo presente che per la figura delittuosa prevista dall'art. 571 l'elemento psicologico deve essere caratterizzato dalla volontà di commettere maltrattamenti, per mera malvagità.

Infine, a differenza di quanto prescrive l'art. 391 capov. 2° del Codice vigente, per i maltrattamenti verso il coniuge si procede sempre di ufficio; sia perchè la querela del coniuge, come condizione di punibilità (art. 391 capov. 2° Codice penale vigente), sarebbe sovente causa di iniqua impunità, per timore, nel coniuge offeso, di nuovi maltrattamenti, a seguito della querela presentata; sia perchè lo Stato, nella concezione fascista, deve energicamente reprimere, nell'interesse sociale della protezione dei deboli, ogni forma di brutalità e di vessazione.

Anche l'art. 572 va integrato con le norme dell'art. 38 sulla perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, e diritti inerenti; si rendeva perciò superflua la disposizione dell'art. 392 Codice penale vigente.

455. — Dalla divisione del Titolo VIII, Libro secondo, del Codice penale vigente nei Titoli VIII (delitti contro la moralità pubblica e, il buon costume), e X (delitti contro la famiglia), discende la classificazione del ratto consensuale in questa ca-

tegoria di delitti. Il delitto di ratto consensuale o improprio ebbe la sua prima formulazione legislativa nell'art. 356 del Codice penale francese del 1810, così formulato: *Quand la fille au dessous de seize ans aurait consenti à son élevement ou suivi volontairement le ravviseur.....*

Il diritto francese adunque fa consistere il reato essenzialmente nella mancanza di valido consenso nella vittima, data la sua età, senza prendere in considerazione alcuna l'offesa alla potestà dei genitori o del tutore.

La disciplina del ratto consensuale nel Codice vigente (art. 341 capov. e 344 p. p.) modellata sul Codice francese, ha dato luogo a qualche incertezza, circa la sua costruzione giuridica, per quanto si attiene al soggetto passivo del reato; se cioè tale debba considerarsi la persona rapita, ovvero la persona esercente la patria potestà o la tutela. A favore della prima tesi, si adduce l'argomento desunto dall'art. 344 C. P., la cui dizione letterale consente di presentare querela contro il rapitore, anche alla persona rapita. La dottrina, però, fin dalla prima attuazione del Codice dell'89, si manifestò quasi concorde nel ritenere che la ragione dell'incriminabilità del ratto consensuale, detto anche *raptus in parentes*, consista nella lesione di uno degli attribuiti essenziali della patria potestà o dell'autorità tutoria, quello cioè del diritto di vigilanza e di custodia del figlio minore o del pupillo, il cui esercizio è reso impossibile dal fatto del rapitore.

In corrispondenza a questa giustificazione della norma contenuta nel primo capoverso dell'art. 341, la giurisprudenza, dopo varî ondeggiamenti, ebbe a ritenere prevalentemente: *a)* che non commette ratto consensuale chi allontani dalla casa paterna, per fine di libidine, una persona di età minore, col concorso o la non opposizione di chi esercita su di essa la potestà patria o tutoria; *b)* che egualmente non commette ratto, a norma delle disposizioni in esame, chi trattenga presso di sè una giovinetta abbandonata dai propri genitori, o per la quale non fu costituita tutela; *c)* che infine non commetta il ratto in questione colui che allontana dalla casa paterna, o trattiene presso di sè, la minorenni, al solo scopo di congiungimento carnale, e quindi per un tempo relativamente breve, senza che sia dimostrato che egli abbia voluto, in alcun modo, sottrarre la minorenni stessa alla custodia paterna o tutoria.

Due altre questioni, subordinate alla seconda di quelle ora accennate, ebbero a presentarsi nella giurisprudenza: se nel caso in cui il fatto sia accaduto, mentre la tutela era vacante o abbandonata, la querela possa essere presentata

dal tutore nominato successivamente; se in ciascuna delle ipotesi di ratto consensuale il diritto di querelarsi spetta, oltre che al genitore esercente la patria potestà o al tutore, anche al minorenne. La prima di dette questioni, già risolta in senso affermativo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, oggi non avrebbe più ragione di essere, dopo quanto provvidamente dispone in proposito l'art. 154 del Codice di procedura penale; ad ogni modo, la soluzione affermativa non sembra più dubbia. La seconda questione, che è più intimamente connessa con l'ontologia del reato in esame, è stata variamente risolta dalla Suprema Corte, di fronte all'ambigua dizione dell'art. 344.

Non è però a tacere che vi fu un'autorevole corrente giurisprudenziale, la quale ebbe ad affermare che il reato viene a mancare nei confronti dei minori non soggetti alla patria potestà, nè provveduti di legale rappresentanza; non ritenendosi sufficiente una soggezione ad un'autorità di fatto altrui; e ciò anche sul riflesso che, non avendo il Codice vigente incriminato la semplice seduzione, non poteva punirla sotto forma di ratto consensuale.

Tra i codici precedenti è a notare che il toscano (art. 287) distingue il reato di seduzione (art. 495 Codice sardo), dal ratto *in parentes*, in cui il bene lesa è appunto l'insieme dei poteri inerenti al rapporto di soggezione, tra la rapita ed il genitore o tutore. Il sistema di classificazioni accolto dal Progetto risponde inoltre alle tradizioni della dottrina penalistica italiana, la quale, in base al puro criterio del diritto lesa, pone il ratto consensuale tra i delitti contro l'ordine delle famiglie.

A questi principi è informata la nuova disciplina del ratto consensuale (art. 573), per cui soggetto passivo non è la persona rapita, che consente, ma il genitore o il tutore che esercita la patria potestà o la tutela, il cui dissenso è pertanto necessario ad integrare il reato. Il Codice civile indicherà le persone, il cui dissenso imprime alla sottrazione carattere criminoso.

Dal nuovo inquadramento del ratto nell'economia del Progetto, discendono *de jure* le seguenti conseguenze:

a) quando risulti del consenso dell'esercente la potestà patria o tutoria, il rapitore non sarà soggetto a sanzioni, purchè il minore abbia superato gli anni 14, al tempo del ratto, ma il padre o il tutore potranno essere puniti per lenocinio, se il rapitore agì per scopo di libidine (art. 534). Se il minore non ha superato gli anni 14, si versa in tema di ratto violento (art. 524).

b) La ragione dell'incriminabilità del ratto consensuale consistendo nella lesione di uno dei diritti essenziali della patria potestà o dell'autorità tutoria, la facoltà di chiedere che il rapitore sia sottoposto alle sanzioni comminate dalla legge,

non può spettare che al solo titolare di questi diritti, cioè al padre o al tutore; sarebbe stato immorale estendere la stessa facoltà al minorenni consenziente, potendo rappresentare, come il più delle volte è avvenuto, la ritorsione di mercimoni insoddisfatti. In tali sensi disponeva il paragrafo 3 dell'art. 287 del Codice toscano.

Il secondo capoverso dell'art. 573 stabilisce espressamente che «il diritto di querela appartiene al genitore o al tutore»; si pone così termine a tutte le incertezze della giurisprudenza, alimentate dalla equivoca formula dell'art. 344 del Codice vigente. Nè può verificarsi ipotesi d'impunità del rapitore nei casi di tutela vacante o abbandonata, o nei casi di minori abbandonati dai genitori, giacchè, nella previsione legislativa dell'art. 573, il minore deve essere munito, secondo le leggi civili, degli organi di tutela (genitore o tutore), e qualora non lo sia, al momento della consumazione del ratto, detti organi devono integrarsi ovvero istituirsi, ed al nuovo tutore spetterà il diritto di esercitare l'azione penale *jure proprio*. Non vi ha poi dubbio che eguale diritto compete al protutore nel caso manchi il tutore (art. 266 capov. Cod. civ.).

E' infine da rilevare che il secondo capoverso dell'art. 573 va coordinato con quello dell'art. 121; e quindi la parola « genitore » non deve limitarsi a quello dei genitori, che esercita di fatto la patria potestà (art. 220 capov. 2° e 3° Cod. civ.), ma ad ognuno di essi, essendo entrambi titolari del diritto di querela. Ne consegue che se il genitore esercente la patria potestà non possa esercitare tale diritto perchè assente (assenza materiale, e non assenza giuridica), può legittimamente proporre la querela la madre; e se sorga conflitto nell'esercizio di essa, deve prevalere la volontà del genitore, che si sarà manifestato nel senso di proporla, anche se al medesimo non spetti l'esercizio della patria potestà sul minore rapito. Ciò è in coerenza col sistema accolto nel Progetto sull'istituto della querela, considerato come rafforzativo dell'azione penale.

La persona rapita (uomo o donna) non deve essere coniugata, e deve avere compiuto gli anni 14, ma non ancora i 18. Se, a fine di matrimonio, sia rapita una persona minore degli anni 14, si verserà nell'ipotesi prevista dall'art. 524, dovendosi, al disotto di tale età, presumere la violenza; col 18° anno si raggiunge la maggiore età penale (art. 94), ed il fatto del rapimento consensuale non costituisce reato.

Un considerevole aumento di pena è stabilito quando il ratto sia commesso per fine di libidine, a differenza del Codice vigente, che commina una pena unica per il ratto « a fine di libidine o di matrimonio » (art. 341); il Progetto ha voluto dare maggiore risalto alla direzione della volontà dell'agente, non potendosi accomunare, ag'li effetti della respon-

sabilità penale, chi si indusse al ratto per fine di matrimonio, e chi invece agì per sfogo di libidine; addimostrando indubbiamente il colpevole, in questo secondo caso, una maggiore pericolosità sessuale. Analoga disposizione contiene il progetto svizzero negli articoli 158 e 160.

La donna minore coniugata sembra doversi escludere dalle persone, che possono essere consensualmente rapite, perchè nei di lei confronti non può esservi il fine di matrimonio; ed ove ricorra il rapimento consensuale a fine di libidine, quantunque l'autorità maritale possa ritenersi offesa, sembrano sufficienti le sanzioni civili relative alla separazione personale (art. 150 Cod. civ.) e le sanzioni penali per l'adulterio (art. 559).

L'elemento materiale consiste nella sottrazione o ritenzione del minore; per la ritenzione, la materialità delittuosa può esplicarsi in un fatto dello stesso minore, ad es. nel caso in cui il rapitore, dopo avere concordato con la persona rapita la fuga, allestisce il nascondiglio, ove quest'ultima si dovrà recare. In entrambe le ipotesi (sottrazione-ritenzione) il reato è consumato, appena sia interrotto, di fatto, il vincolo di soggezione, che lega il minore rapito al genitore o al tutore.

Devesi a tal punto osservare che, per quanto si attiene all'elemento materiale del reato, il Progetto ha riprodotto la formula del Codice vigente « sottrae o ritiene » (art. 341); onde è a dubitarsi se, in attuazione del nuovo Codice, non si ripresenterà più la questione sull'esistenza del ratto consensuale, nel caso in cui il rapitore trattenga presso di sé, per *brevissimo tempo ed a scopo di libidine*, il minore. E' stata questa una fra le questioni più dibattute in giurisprudenza, e l'ondeggiamento fra opposte soluzioni corrisponde alla varietà dei casi, che i giudici furono chiamati a risolvere.

In tesi rigorosa fu affermata la responsabilità, ogni qualvolta i giudici ritennero di scorgere, nella specie, la rovina irreparabile di un'innocente figlia di famiglia; la tesi meno rigorosa fu invece più frequentemente affermata, quando i giudici ebbero ragione di dubitare che la tardiva resipiscenza paterna stesse a rappresentare un mezzo, per ottenere illecito profitto. Alcune decisioni della Corte di Cassazione vanno infatti esaminate sotto questo profilo, come quella che negò l'esistenza del ratto consensuale nel fatto di chi condusse e trattenne in un albergo un'intera notte una minorenni a scopo di libidine. (Cfr. Cass. 22 dicembre 1916, Virgili - Riv. pen. 4 XXXV, 549). Alcuni scrittori tolsero da vecchi trattati di diritto criminale la sottile distinzione fra il ratto, che sottraendo la minorenni consenziente per un tempo più o meno lungo alla sfera di vigilanza del padre o del tutore, impedisce che questa possa essere, in atto, esercitata a difesa dell'onore e

dell'ordine familiare, come a protezione della stessa giovane inesperta; e la semplice momentanea *deviatio*, che nulla toglie, in fatto, al genitore o al tutore dei poteri, che costoro sono soliti di esercitare sulla minore, e che ha naturalmente, come presupposti, la scarsa educazione morale della figlia o della pupilla, e una anche più scarsa sorveglianza da parte del padre o del tutore.

Il rapitore beneficia di una diminuzione di pena (art. 526) se restituisca, prima della condanna, spontaneamente in libertà, o mettendola a disposizione della famiglia, la persona rapita, senza avere commesso verso la medesima nessun atto di libidine. E' questa una particolare applicazione del pentimento operoso del colpevole, come fu già rilevato a proposito dell'art. 526 (art. 58). Infine il ratto consensuale si estingue se consegue il matrimonio con la persona rapita, venendo meno, in tal caso, la ragione politico-criminale della punizione. Non v'ha dubbio che questa particolare causa di estinzione debba trovare applicazione, oltre che nell'ipotesi prevista nella prima parte dell'art. 573, anche nel ratto consensuale a fine di libidine, potendo ad esso conseguire il matrimonio; ed identica essendo la ragione dell'impunità. Il matrimonio conseguente alla condanna per ratto fa cessare non solo l'esecuzione della pena, ma anche gli effetti penali della condanna (art. 543); come avviene nei casi previsti dagli articoli 556 e 563, ove l'eccezionale causa di estinzione giustifica la deviazione dal sistema stabilito per le cause di estinzione della pena (art. 151 e seg.), in rapporto alle quali permangono gli effetti penali della condanna.

456. — Il reato di sottrazione di minorenni, pur avendo conservato nel Progetto carattere di reato sussidiario (art. 574), come nel Codice vigente, è stato disciplinato con notevoli innovazioni. Classificato non più tra i delitti contro la libertà, ma tra i delitti contro la famiglia, si doveva logicamente prescindere, nel determinarne la struttura, dal consenso del minore.

In questo reato la sottrazione è considerata come un *raptus in parentes*, che reca, perciò stesso, offesa ai diritti di patria potestà o di tutela, prescindendosi affatto dall'eventuale violazione alla libertà individuale del minore, a seconda che concorra o non il suo consenso. E per la nuova configurazione del reato si dovevano necessariamente elevare i limiti dell'età del minore dai 15 anni, come è nel Codice vigente (art. 148) ai 21; e cioè fino a quando, col compimento della maggiore età, non è più giuridicamente possibile l'offesa a quegli attributi della potestà patria o tutoria, che particolarmente si vogliono protetti; d'altra parte non si può ad essa non accordare

una eguale tutela penale, per tutto il tempo in cui durano in vita, per dettato di legge, le funzioni della potestà di vigilanza.

Dalla mutata obiettività giuridica, consegue, infine, la perseguibilità del reato a querela del genitore, del tutore, o del curatore, ai quali il diritto di querela appartiene *jure proprio*; mentre per l'art. 148 del Codice vigente si procede di ufficio, essendo la norma ivi contenuta diretta alla tutela della libertà individuale del minore, che è la sola persona offesa dal reato. Il sistema del Progetto italiano ha riscontro in quello austriaco, il quale annovera il reato di sottrazione dei minorenni nel Capo XX, fra gli atti punibili «contro il matrimonio, la famiglia e contro lo stato civile delle persone», così disponendo nel par. 255: «Chiunque sottrae un minore, che non ha compiuti gli anni 21, o un alienato di mente, alla custodia di colui che è rivestito dalla legge della potestà di vigilanza, ovvero lo nasconde, o determina il minore o l'alienato di mente a sottrarsi a tale custodia, è punito con la prigione da due settimane a due anni». Nel primo capov. è preveduta la circostanza che la sottrazione, o l'indebita ritenzione, sia stata commessa allo scopo di concludere un matrimonio, e ciò nel solo intento di rendere il delitto perseguibile a querela di parte; nel secondo capov. è preveduta invece, come circostanza aggravante, quella che il fatto sia stato commesso per indurre la persona rapita al coito extra-matrimoniale o alla mendicizia.

457. — Soggetto attivo del reato di sottrazione di minorenni può essere chiunque, e quindi anche il genitore, al quale, per qualsiasi motivo, sia stata tolta la potestà giuridica di disporre del figlio minorenne. La persona che deve essere sottratta può essere un minore di ambo i sessi, dalla nascita fino al compimento della maggiore età, secondo la legge civile.

Soggetti passivi possono essere tutte quelle persone che esercitano sul minore la patria potestà o l'autorità tutoria, e quindi tutti coloro, che, a sensi del Codice civile (articoli 220, 221, 184, 277 e 280), hanno diritto e facoltà di tenere i minorenni presso di sé, o disporne, come meglio credono, per il loro collocamento. Il dissenso di costoro è necessario ad integrare il reato, dovendo trattarsi di «sottrazione indebita», ossia *contra legem*. Per l'elemento materiale l'art. 574 usa la parola «sottrae»; ma non v'ha dubbio che nel concetto di «sottrazione» deve anche comprendersi qualsiasi forma di «ritenzione indebita» del minore, di cui fa particolare menzione il comma primo, parte ultima dell'art. 148 del Codice vigente. Sicchè, anche con la nuova formulazione dell'art. 574, l'evento di allontanare il minore dalla sfera di esercizio dell'autorità paterna o tutoria, con cui si consuma il reato, può con-

seguirsi, o colla diretta ed immediata sottrazione del minore stesso, ovvero col trattenerlo *indebitamente* presso di sè, dopo averlo avuto legittimamente in consegna temporanea. Rimane esclusa l'applicabilità dell'articolo, quando il fatto sia suggerito da un fine onesto, come sarebbe quello di sottrarre il fanciullo a maltrattamenti da parte di persone, che lo hanno in custodia» (Rel. Min. Progetto 1887 n. LXXXIV).

A tal punto devesi rilevare che il Progetto ha risoluto la dibattuta questione, circa la punibilità della sottrazione, da parte di uno dei genitori, di un minore affidato all'altro genitore, in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Vi sono in proposito due disposizioni; quella dell'art. 574, che contempla l'ipotesi di chi «indebitamente sottrae un minore a coloro che esercitano su di esso la patria potestà o l'autorità tutoria»; e quella dell'art. 396 capov., che prevede il caso di «colui che elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerne l'affidamento di minori». Nella previsione legislativa dell'art. 574 il diritto penalmente tutelato è costituito dagli attributi della potestà patria o tutoria; mentre l'obiettività giuridica della figura criminosa disciplinata nell'art. 396 consiste nella violazione di un pronunciato dell'Autorità giudiziaria.

Orbene il genitore che sottragga il figlio minore affidato all'altro coniuge in virtù di un'ordinanza del Presidente del Tribunale, o che in qualsiasi modo eluda l'esecuzione di tale provvedimento (es. evitare scaltramente o fraudolentemente la consegna del minore ordinata dal giudice), viola contemporaneamente, con un'azione unica, due diritti: e cioè quello inerente alla patria potestà, e il superiore diritto dello Stato che abbiano esecuzione le decisioni dell'Autorità giudiziaria. Secondo il sistema accolto dal Progetto, si dovrebbero applicare, in virtù dell'art. 79, entrambe le disposizioni degli articoli 396 e 574 (concorso di reati); ma da tale sistema, per la fattispecie in esame, si è stabilita una deviazione e, tenuto conto della prevalenza del diritto leso, si dovrà applicare soltanto la disposizione dell'art. 396 capov. Tale deviazione si deduce esplicitamente dall'inciso contenuto nella parte prima dell'art. 574 «qualora il fatto non sia preveduto come reato da altra disposizione di legge».

La giustezza di questa interpretazione si desume inoltre dalla più grave pena comminata dall'art. 396 (reclusione fino a tre anni), in confronto alla pena dell'art. 574 (reclusione fino a due anni); la più severa sanzione, nella prima ipotesi, consegue alla maggiore infrazione che, commette il genitore, il quale, nel sottrarre il minore all'altro genitore, viola anche il provvedimento del giudice.

In tal modo l'applicazione dell'art. 574 va limitata ai soli casi in cui la sottrazione del minore, comunque fatta, abbia luogo tra i genitori del medesimo, senza che vi sia stato uno specifico affidamento giudiziale a favore di uno di essi.

Queste osservazioni valgono anche per l'ipotesi di sottrazione di un infermo di mente (incapace), la cui custodia sia stata disposta con provvedimento giudiziale (art. 396 capov., 574 capov.).

Nel capoverso dell'art. 574 è prevista l'ipotesi d'indebita sottrazione di un infermo di mente a coloro, che ne hanno la tutela, o la cura, ovvero la vigilanza o la custostia; la sottrazione è quindi incriminata, non solo quando avvenga nei confronti di coloro, che sono legati alla persona sottratta da un rapporto giuridico di tutela o di curatela, ma anche quando l'infermo di mente sia tolto alla vigilanza o alla custodia di persone, alle quali sia stato all'uopo provvisoriamente affidato. Anche in questa seconda ipotesi, soggetto passivo del reato rimane sempre colui, che è investito della tutela o della curatela sull'infermo di mente, che versa in stato di interdizione (articoli 324, 329 Cod. civ.) o di inabilitazione (art. 339 Cod. civ.).

Ciò si desume, oltre che dalla dizione letterale del capoverso primo, anche da quanto dispone la parte ultima dell'art. 574, il quale stabilisce che il diritto di querela appartiene al genitore o al tutore, se trattasi d'interdetto, al curatore, se trattasi d'inabilitato.

Inoltre il reato in esame ha carattere sussidiario, come si evince dalle parole «qualora il fatto non sia preveduto come reato da altra disposizione di legge» dell'art. 574, sostituita alle parole «per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio, o di lucro» dell'art. 148 del Codice penale vigente.

La differenza letterale delle formule non importa peraltro diversità di concetti, in quanto, anche per l'art. 574, il *fine* dell'agente sarà il criterio differenziatore tra la specie criminosa disciplinata in detto articolo, ed altri delitti aventi eguale materialità: in altri termini il fine qualificherà il reato (es. fine di lucro: articoli 648 del Progetto, e 146, 410 del Cod. pen. vigente; fine di matrimonio o di libidine: articoli 522, 523, 524, 573 del Progetto, ed art. 340 del Cod. pen. vigente).

L'elemento psicologico del reato si esaurisce nella volontà di compiere il fatto illegittimo della sottrazione di un minore, diretta al fine di offendere gli attributi della potestà patria o tutoria cui il minore è affidato; e non già a limitare, comunque, la libertà personale del minore stesso, che, di fatto, può non subire alcuna violazione. Ciò differenzia l'ipotesi dell'art. 574 dal sequestro di persona (art. 613), la cui obbiettività

giuridica consiste, essenzialmente, nell'offesa recata alla libertà personale del sequestrato.

E' da rilevare, infine, che nella formulazione dell'art. 574 possono comprendersi le sottrazioni di fanciulli, commesse per avvalersi di essi nell'esercizio di professioni o mestieri girovaghi; materia disciplinata, com'è noto, dalla legge Guersoni del 21 dicembre 1873 n. 1733.

TITOLO XI

Dei delitti contro la persona

Considerazioni di sistema

458. - In questo Titolo il Progetto ha collocato tutti i delitti, che offendono in diversa guisa la persona umana, considerata nei suoi aspetti di persona fisica e di persona, morale, e poichè tra i beni giuridici appartenenti alla persona oltre la vita, l'integrità personale e l'onore, vi ha anche la libertà individuale, con il Capo III vi ha incluso quei delitti, che il Codice vigente comprende in titoli e sotto denominazioni diverse. Come fu già ampiamente spiegato nella parte proemiale di questa Relazione, il Progetto riconosce così che la libertà individuale è un bene giuridico inerente alla persona, in modo non meno immediato del diritto all'integrità fisica o alla tutela dell'onore.

Aderendo ai criteri di organica sistemazione di tutti i delitti nel Libro II, alla stregua della loro obbiettività giuridica, il Progetto ha pure tolto da questo Titolo, e trasferito nel X, concernente i reati contro la famiglia, i delitti di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli. Nella Relazione sul Titolo X sono diffusamente ricordate le ragioni del diverso collocamento.

La creazione di nuovi titoli di reato, le sostanziali diversità ed innovazioni rispetto al Codice vigente saranno spiegate in appresso.

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

459. - Salvo un aumento delle penalità, corrispondente al generale inasprimento di tutte le sanzioni, ed alla necessità, ricordata da S. E. il Guardasigilli, di una più rigorosa persecuzione dei reati di sangue, l'omicidio volontario è preveduto nell'art. 575 del Progetto con la stessa definizione dell'art. 364 del Codice vigente, la quale ha il pregio di scolpire sinteticamente gli elementi essenziali di questo reato.

Un completo riordinamento esigea tutta la materia delle aggravanti, come quella che si ricollega con le innovazioni più notevoli del Progetto e consente di avere particolare riguardo alla personalità del reo ed ai moventi a delinquere. Occorreva altresì adeguare la materia all'organica sistemazione, che delle circostanze del reato è data nella Parte generale, ed infine trarre, dalla pratica ultratrentennale, opportuni ed utili insegnamenti. E' evidente come non fosse sufficiente, per questo Titolo, il semplice richiamo alle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 62 e 63: invero vi sono anzitutto delle circostanze aggravanti, che hanno esclusivo riferimento ai delitti contro la persona (es: veneficio, parricidio..) e che per tale loro speciale carattere non erano state comprese nella elencazione delle circostanze comuni; inoltre, e più specialmente, si doveva disciplinare in modo diverso l'influenza delle circostanze sulla pena, tenendo presente la necessità d'infliggere la pena capitale per taluni omicidi aggravati.

Il Progetto raccoglie, perciò, le circostanze aggravanti relative all'omicidio in tre gruppi, che distingue per la diversità della pena: nell'art. 576 sono gli omicidi punibili con la pena di morte, nei numeri da 1 a 4 dell'art. 577 quelli punibili con l'ergastolo, ed infine, nell'ultima parte dell'art. 577, quelli punibili con la pena dell'omicidio semplice aumentata. In quest'ultimo gruppo vanno ancora compresi gli omicidi aggravati da taluna delle circostanze comuni, che risulti tuttora applicabile.

460. - Con la pena di morte sono punite le forme più atroci e impressionanti di omicidio, avuto riguardo alla maggiore intensità del dolo, ai mezzi impiegati, e tenuto conto della più notevole estensione e gravità dell'allarme sociale da esse suscitato. Né a questo proposito poteva il Progetto non tener conto di condizioni di carattere storico contingente, in quanto, non essendo possibile fissare con criteri rigidi e inalterabili la proporzione tra delitto e sanzione, quest'ultima deve invece essere adeguata all'attualità ed alla necessità di più efficace persecuzione di quelle forme di delinquenza, che in taluni periodi sollevino più profonda impressione nella comune coscienza morale e giuridica, e per cui sia conclamato un corrispondente inasprimento di penalità.

Alla stregua di questi concetti, che aderiscono al carattere prettamente intimidatorio della pena capitale, sono state fissate nell'art. 576 le quattro forme di omicidio, per cui sembrò più manifestamente necessario e più corrispondente a principi di politica criminale, sanzionare la pena di morte.

Al n. 1 è preveduto l'omicidio commesso al fine o nell'atto di commettere i delitti di violenza carnale o di atti di libidine

violenti, ovvero immediatamente dopo avere commesso o tentato di commettere taluno di tali delitti, allo scopo di nasconderne le tracce o le prove o di assicurarsi la impunità.

Occorre qui subito ricordare che la disposizione generale dell'art. 62 n. 4 del Progetto, con cui è preveduto, quale circostanza aggravante comune, così il fatto che un reato sia mezzo ad un altro, come quello che sia commesso quale conseguenza di altro, è richiamata dal n. 3 dell'art. 577 tra le forme di omicidio aggravato, punibili con l'ergastolo. La distinzione di trattamento poggia sulla diversa natura del reato che sia fine od occasione dell'omicidio, riconoscendosi la maggiore gravità degli attentati violenti alla libertà sessuale.

Si può altresì rilevare che nel n. 1 dell'art. 576 non è ripetuto il fine del colpevole di assicurarsi il profitto, giacchè non può esser posto in correlazione coi delitti ivi preveduti; ed è invece espresso con l'avverbio « immediatamente » il requisito della simultaneità tra la violenza e l'omicidio, che non è richiesto nell'ipotesi dell'art. 62 n. 4. Queste figure di omicidio, caratterizzate dal fine del colpevole e che danno luogo ad un reato complesso, richiedono l'esistenza di una correlazione tra il mezzo ed il fine, senza la quale dovrebbe applicarsi la pena per l'omicidio semplice (eventualmente in altra guisa aggravata), in concorso con quella per gli altri reati. E' ancora manifesto che sono in ogni modo ipotizzati casi di omicidio volontario, giacchè quello di omicidio, che sia conseguenza non voluta di altri delitti è distintamente disciplinato dal Progetto con una disposizione apposita (art. 577), di cui si dirà in appresso. Per la stessa ragione è configurabile il tentativo.

Fu già detto in altra parte di questa Relazione che il Progetto usa un trattamento di particolare rigore nei confronti dei latitanti, in considerazione sia dell'offesa alla legge ed all'Autorità, che è implicita e permanente nello stato di latitanza, sia della maggiore facilità con cui il latitante è tratto a commettere delitti. Alla stregua di tali intendimenti, il Progetto ha ipotizzato, nel n. 2 dell'art. 576, la seconda figura di omicidio aggravato punibile con la pena di morte. Trattasi di aggravante di carattere soggettivo, che ha particolare riguardo al fine dell'agente di sottrarsi all'arresto, di occultare il delitto precedentemente commesso o di procurarsi i mezzi di sussistenza, e richiede la condizione personale dello stato di latitanza, che costituisce il carattere distintivo di questa con taluna delle ipotesi prevedute negli articoli 62 n. 4 e 577, e che, definito nel n. 7 dell'art. 62, presuppone l'inizio di un procedimento e la spedizione di un mandato.

L'obiezione, da taluno sollevata, che il desiderio della libertà, la necessità di difesa e di vita costituiscono sentimenti

istintivi dell'uomo e non esprimono una particolare perversità e pericolosità, non è rilevante, quando si consideri, invece, che più intensa è la misura del dolo, per il fine di ribellione che si assomma a quello immediato e specifico di uccidere; e più urgenti sono le ragioni di difesa sociale contro queste forme di delinquenza.

Altra figura contraddistinta dallo stato di illecità permanente in cui versa il colpevole (associato a delinquere) ed aggravata dal fine specifico in guisa analoga alle altre ora ricordate, è quella preveduta nell'art. 576 n. 3. E' manifesta la particolare gravità di questa ipotesi e la necessità di disporre l'eliminazione di delinquenti siffattamente pericolosi.

Per altro è agevole rilevare che in questa, come nelle precedenti ipotesi, rientrano le forme svariate di brigantaggio individuale e associato, contro le quali la pena capitale fu in ogni tempo invocata, a maggior tutela della sicurezza pubblica e privata.

Il parricidio, omicidio aggravato dalla violazione del vincolo del sangue e dall'abuso, pressochè costante, di rapporti di convivenza e di fiducia, è punibile con l'ergastolo. Sol quando ricorra taluna delle ipotesi di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 62, lo è con la pena di morte. Anche in questi casi si ha riguardo ai moventi a delinquere (n. 1) ed alle modalità della esecuzione (n. 2).

Giova osservare che l'art. 576 richiama gli ascendenti e discendenti in modo generico, senza distinguere tra discendenza legittima o naturale, come faceva l'art. 366 vigente. Ciò perchè il Progetto, come fu già ricordato, con la disposizione generale contenuta nell'art. 539, ha stabilito che la discendenza illegittima sia sempre equiparata a quella legittima, richiamandosi alle disposizioni del Codice civile per ciò che attiene la prova della filiazione.

461. - Sono puniti con l'ergastolo, oltre quelli già sopra ricordati, gli omicidi commessi con il mezzo di sostanze venefiche o con altri mezzi insidiosi.

Trattasi di aggravanti, che trovano giuridico fondamento nella diminuita possibilità di privata difesa, ed hanno carattere obbiettivo: perciò l'insidia deve essere propria dell'intrinseca natura dei mezzi, e non derivante dal comportamento del colpevole, che è invece preveduto come circostanza aggravante nel n. 2 dell'art. 62 richiamato dall'art. 577 n. 3. Quest'ultima disposizione prevede un altro gruppo di omicidi punibili con l'ergastolo: quelli, cioè, in cui concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 62.

Della natura di queste aggravanti fu già detto nella Relazione sulla Parte generale e nelle considerazioni che precedono.

Giova più specialmente ricordare che in esse si comprende, con più ampia generalizzazione, la qualifica dell'uso di gravi sevizie, di cui all'art. 366 del Codice vigente.

Il Progetto non ha mantenuto, tra le circostanze aggravanti dell'omicidio, la premeditazione, che il Codice vigente non definiva, affidandone l'interpretazione alla comune coscienza giuridica, e che nella scuola e nella giurisprudenza aveva dato luogo a difficoltà e dispute infinite.

E' a ritenere che nei numeri 1 e 2 dell'art. 62 del Progetto siano compresi taluni degli elementi, che la più recente elaborazione dottrinale considerava essenziali nella premeditazione.

Invero, mentre il criterio psicologico riferentesi alla fredda e calcolata preordinazione a delinquere coincide con la valutazione dei moventi, gli altri criteri, e particolarmente quello cronologico si ritrovano nelle modalità d'esecuzione di reato, indicate nel n. 2 dell'art. 62. Il giudice, attraverso quindi una più ampia e libera valutazione dei vari elementi, non vincolata dalla necessità di una coordinazione sintetica, che costituiva attualmente la maggior difficoltà, potrà egualmente tener conto di elementi obbiettivi caratteristici della premeditazione, agli effetti di aggravare la pena.

Al n. 4 dell'art. 577 è preveduto, come punibile con l'ergastolo, l'omicidio commesso mediante delitto violento di comune pericolo.

Le ragioni dell'aggravante, analoga a quella dell'art. 366 n. 4 del Codice vigente, si ritrovano nella notevole gravità del mezzo, tale da esporre a pericolo diffuso altre persone, oltre quella contro cui è diretto. Con il richiamo a delitto violento di comune pericolo, il Progetto ha inteso riferirsi ai reati preveduti nel solo Capo I del Titolo V. Occorre rilevare che per tali reati non è ripetuta la disposizione dell'art. 327 del Codice vigente, che prevede un'aggravante dei delitti contro l'incolumità pubblica pel fatto che da essi derivi la morte o lesione personale di alcuno. E' risaputo che la differenza tra l'art. 327 e il 366 n. 4 del Codice vigente è costituita dal fatto che il primo dispone un aggravamento di pena per il delitto contro la pubblica incolumità, nel caso che la morte o la lesione costituiscano un evento non voluto nè previsto, il secondo invece prevede una qualifica dell'omicidio volontariamente commesso con il mezzo di delitto contro la pubblica incolumità. Nel sistema del Progetto, quando l'omicidio o la lesione siano volute, trovano applicazione gli articoli 577 o 585; quando l'omicidio o la lesione siano invece involontarie, si applicherà la disposizione dell'art. 587, che espressamente prevede l'ipotesi che da un delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione personale di alcuno.

L'ultimo gruppo di circostanze aggravanti, che producono un solo aumento della pena stabilita nell'art. 575, è costituito da quelle previste nell'art. 577 ultima parte, dai numeri 3 e 7 dell'art. 62 e dai numeri 1 e 2 dell'art. 63.

Le prime non presentano difficoltà d'interpretazione; delle seconde fu detto in occasione della Relazione sul Libro I.

462. — Il Progetto, che attribuisce in ogni caso la massima considerazione ai moventi a delinquere (tanto vero, che nel n. 1 dell'art. 64 prevede quale circostanza attenuante comune l'aver agito per causa d'onore o per altri motivi di particolare valore morale o sociale) ha mantenuto l'infanticidio per causa d'onore.

E' risaputo che, abbandonata l'aberrante ed inumana teorica, per cui nell'uccisione dell'infante avesse senz'altro a presumersi il concorso della premeditazione, le legislazioni recenti vi hanno invece riconosciuto l'efficacia scusante del timore del disonore. E poichè il disonore risulta attraverso la pubblica conoscenza della nascita di un figlio illegittimo, la causa d'onore più specialmente si riflette sull'intendimento di celare la nascita. Ne discende che l'uccisione, per essere scusata, deve essere stata commessa quando tuttavia sussista la possibilità di evitare la notorietà della nascita e quindi dell'immediatezza del parto.

Il Codice vigente, partendo dal concetto che una affermazione generica di immediatezza, relativa al tempo entro cui l'omicidio dell'infante può essere scusato, fosse praticamente incerta e causa di contraddittorie interpretazioni, determinò che l'omicidio dovesse avvenire sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile o nei primi cinque giorni dalla nascita. E' sembrato, tuttavia, non fosse opportuno, nè esatto risolvere *a priori* e mediante una presunzione legale, una questione, che meglio e più propriamente trova soluzione nei singoli casi. Invero, poichè fondamento della scusante è un criterio squisitamente soggettivo, anche la valutazione del tempo deve essere compiuta alla stregua dell'indagine sull'elemento intenzionale, sicchè il giudice, a cui il Progetto affida in genere larga discrezionalità, potrà, nei congrui casi, estendere il concetto d'immediatezza, oltre quello rigido e ristretto di una semplice simultaneità. Si può ricordare che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto occasione di attribuire al concetto d'immediatezza una significazione più larga, che non quella di una vera e propria simultaneità, interpretando l'avverbio « immediatamente », contenuto nelle disposizioni degli articoli 406 C. P. e 168 C. P. P. E' bensì vero che in questi casi si hanno riferimenti obbiettivi per la determinazione del criterio cronologico; tuttavia, nella interpretazione dell'art. 578 (come del successivo art. 594, che prevede l'abbandono di neonato per causa d'onore), il contenuto

dell'attualità del fatto potrà egualmente desumersi da elementi ulteriori, e particolarmente da quelli soggettivi.

Per contro il termine di cinque giorni risulta molto spesso eccessivo, ove si consideri che così nella madre come negli altri congiunti, deve in tal tempo essersi acquietato il tumulto di sentimenti suscitato dalla nascita, di modo che l'uccisione appaia non più frutto di un impulso determinato dalla necessità di tutela dell'onore, sibbene conseguenza di una calcolata e riposata meditazione.

Per queste ragioni, il Progetto ha abbandonato il sistema del Codice vigente ed ha stabilito che l'omicidio deve essere commesso immediatamente dopo il parto, sulla persona del neonato: espressione quest'ultima, che più esattamente conferma il concetto d'immediatezza.

Il Progetto stabilisce altresì che l'efficacia della scusante si estende ai prossimi congiunti: con riferimento all'art. 291, che di essi dà la definizione, si può osservare che la disposizione del Progetto ha più larga applicazione, estendendosi agli affini di primo grado, agli zii e nipoti.

Sotto l'impero del Codice vigente, si è dubitato se la disposizione dell'art. 369 dovesse applicarsi agli estranei, concorrenti con taluna delle persone in esso indicate: si faceva cioè questione se la ragion d'onore fosse a ritenersi elemento costitutivo del delitto o circostanza scusante dell'omicidio volontario.

Nel sistema del Progetto, sembra che per stabilire se vi abbia diversità di titolo delittuoso occorra aver riguardo all'obiettività materiale ed alla costruzione del reato: se gli elementi costitutivi inerenti, così all'azione od omissione umana, come all'evento di danno o pericolo, che ne è la conseguenza, siano identici, si ritiene che non si avranno due distinti titoli di reato, sibbene un reato principale ed una ipotesi circostanziata di questo.

L'art. 578, che richiama la materialità del precedente art. 575, il quale configura l'omicidio volontario, non costituirebbe quindi un reato a sè stante, ma un omicidio scusato da circostanza soggettiva autonoma. Le stesse considerazioni sono a ripetersi per il delitto di omicidio per causa di onore (art. 588), di procurato aborto per causa d'onore (art. 601) e di abbandono di neonato puré per causa d'onore (art. 594). Si aggiunga che la causa d'onore, già preveduta come circostanza attenuante comune, è qui ripetuta in guisa autonoma per disporre una più sensibile riduzione di pena; ed infine che l'art. 71 u. p. ammette la possibilità che sia stabilita, per i reati circostanziati, una pena indipendente da quella ordinaria in un delitto non scusato.

Le conseguenze di tali determinazioni si riflettono sul trattamento degli estranei, che abbiano concorso con le persone espressamente ivi considerate quali possibili soggetti della causa di

onore. In aderenza al principio generale fissato nell'art. 116, poichè la causa d'onore costituisce in queste ipotesi circostanza soggettiva personale, dovrà essere valutata solo riguardo alle persone a cui si riferisce.

Il capoverso dell'art. 578 dispone espressamente la non applicabilità all'infanticidio delle circostanze aggravanti comuni: è manifesto che non debbano egualmente applicarsi (in quanto fosse praticamente possibile) quelle speciali, di cui agli articoli 576 e 577, giacchè lo stesso art. 578 richiama esclusivamente il fatto preveduto nell'art. 575, e cioè l'omicidio volontario non aggravato.

463. — Fu già detto come, riconoscendo una limitata influenza anche nel campo del diritto penale alla massima *volenti et consentienti non fit iniuria*, il Progetto, con l'art. 118, abbia disciplinato l'efficacia del consenso della persona offesa, restringendola ai casi in cui il dissenso sia espressamente richiesto dalla legge, quale estremo di reato, ovvero a quelli in cui, del diritto leso o posto in pericolo la persona offesa possa legittimamente disporre. Non vi è dubbio, per ragioni che non è qui luogo a diffusamente ripetere, ma che si ricollegano con la prevalenza dell'interesse statale e sociale sull'egoismo individuale, che la vita umana e l'integrità fisica siano beni, di cui non si può liberamente disporre. Non poteva essere tuttavia disattesa la notevole degradazione, che il consenso del leso produce sull'elemento intenzionale, e la minore pericolosità sociale di coloro, che attentano all'altrui integrità fisica, per volontà espressa dell'offeso.

Il Codice vigente, mentre prevede, all'art. 370, quale titolo di reato speciale la partecipazione, morale mediante determinazione, e materiale mediante aiuto, all'altrui suicidio, non contiene alcuna disposizione relativa al consenso dell'offeso, e la Relazione Zanardelli affermava che non si ritenne di poter porre l'omicidio del consenziente alla pari del concorso prestato al suicidio, per essere in esso l'opera principale compiuta dal terzo. Tuttavia, nella pratica, la mancanza di una disposizione, che consentisse, in tali casi, l'applicazione di una penalità ridotta, dette origine ad equiparazioni alla ipotesi di concorso in suicidio o a numerose e non convincenti assoluzioni.

Le disposizioni degli articoli 579 e 589 del Progetto, integrate da quella dell'art. 580, provvedono quindi alla completa disciplina di tutte le ipotesi di reati contro la vita e l'incolumità individuale, in cui concorra la volontà positiva della vittima. Nè al principio, in tal guisa legislativamente affermato, dell'indisponibilità del diritto alla propria esistenza, contraddice l'esclusione, dal novero dei reati, del suicidio o del tentativo di sui-

cidio; giacchè è noto che la non incriminalità di tali fatti poggia su considerazioni prevalentemente politiche e pratiche.

L'omicidio del consenziente è punito con la reclusione da cinque a dodici anni: la stessa pena è minacciata per colui che determina, o aiuta, o in altro modo agevola l'altrui suicidio. Le due ipotesi, che presentano notevole analogia, in quanto entrambe presuppongono la volontà positiva della vittima, si differenziano principalmente per il fatto che l'azione materiale è nell'una opera di terzo, e nell'altra opera della stessa vittima. Tale diversità si riflette sul trattamento dei casi, in cui la volontà della vittima sia viziata per presunzione legale, derivante da minore età o da infermità di mente: infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 579 hanno allora applicazione le norme sull'omicidio comune; mentre nell'ipotesi di suicidio si applica un aumento sulla pena stabilita dall'art. 580. Devesi ancora osservare che nell'art. 580 non è richiamato il n. 3 dell'articolo precedente; è evidente che se taluno sia costretto ad uccidersi con violenza od inganno, non più si tratterà di suicidio, sibbene di omicidio volontario. A ciò convince anche il fatto che l'art. 575 non distingue i mezzi con cui la morte può essere cagionata.

La disposizione dell'art. 579 presuppone un consenso valido, sebbene non ne sia vincolato il modo di manifestazione, ed il giudice possa perciò ricavarne la sussistenza attraverso ogni mezzo di prova. Questo speciale titolo di omicidio, scusato da circostanza diminuente autonoma, non si applica, perciò, nei casi in cui il consenso sia stato estorto con violenza o minaccia o carpite con inganno, ciò che intuitivo, ed in quelli in cui, come si è detto, il consenso si ritiene inefficace, in quanto espresso da persona, che per presunzione *iuris et de iure* non ha capacità integra d'intendere e di volere: i minori degli anni 18 e gli infermi di mente. Rispetto ai secondi, occorre rilevare che il n. 2 dell'art. 579 contiene una completa indicazione di tutti i casi d'incapacità assoluta o parziale derivante da causa patologica, con riferimento al Capo primo del Titolo IV della Parte generale, per cui, con la dizione « persona malata o inferma di mente », il Progetto ha inteso riferirsi ai due distinti casi di totale o parziale vizio di mente. Ogni altra malattia del corpo, che non influisca sulla capacità psichica, non può influire negativamente sull'efficacia del consenso.

Nei riguardi dei minori, il limite di età, sino a cui il consenso si presume viziato, è stato in questo caso fissato ai 18 anni, poichè si ritiene che solo allora l'individuo acquisti una maturità, che permetta un valido apprezzamento dell'importanza del bene giuridico della vita e della propria integrità fisica.

Il Progetto, come fu detto, ritiene che con il compimento del 18° anno, la persona abbia la capacità integra d'intendere

e di volere, e cioè acquisti la capacità penale attiva. Ma nei riguardi del soggetto passivo, sarebbe impossibile determinare un limite comune per stabilire la minorità, giacchè l'età è variamente considerata in relazione con la materialità e l'obiettività giuridica dei diversi reati. Così nei delitti contro la pubblica moralità e il buon costume (Titolo VIII) si hanno varie indicazioni di età, in relazione con gli elementi e le circostanze di essi, che differenziano il momento, in cui si presume che il minore acquisti la libertà di disporre del proprio corpo o la coscienza dei valori sessuali. Si vedrà in seguito che la minorità è variamente stabilita, anche in questo Titolo, rispetto ai delitti di abbandono d'incapace, di omissione di soccorso e di procurato aborto su donna consenziente.

Nè, per ciò che riguarda il consenso della vittima alla uccisione od alle lesioni, avrebbe potuto farsi riferimento alle disposizioni della legge civile, che stabilisce ai 21 anni la maggioranza agli effetti della capacità di obbligarsi. Troppo diversi sono la natura e gli effetti dell'invalidità del consenso prestato dal minore in materia civile. Il Progetto, in un solo caso tiene conto della minorità civile, e cioè nell'art. 574, che prevede la sottrazione di minori: in questa ipotesi è manifesta la necessità del coordinamento col diritto civile, poichè il bene giuridico protetto è costituito dai diritti della patria potestà o tutela, che cessano solo con il verificarsi della maggioranza legale.

Questi sommari cenni convincono, quindi, dell'impossibilità di fissare con un sistema unitario la minorità penale, rispetto al soggetto passivo: nel delitto in esame, il consenso all'uccisione od al ferimento si presume valido ed efficace, se prestato da chi ha compiuto il 18° anno, in quanto si pensa che, ai nostri tempi, tale età segni il limite dell'adolescenza ed attribuisca alla persona l'intera conoscenza del valore dei propri atti, e la libera volontà di disposizione del proprio corpo.

464. — L'art. 580 contiene una disposizione pressochè identica a quella dell'art. 370 del Codice vigente, con una formulazione dell'elemento materiale tuttavia più ampia, che consente di estenderne l'applicazione a tutte le forme di agevolazione materiale all'altrui suicidio. La partecipazione morale è conservata nella forma di determinazione, intendendosi cioè che il colpevole debba avere agito con volontà diretta all'altrui morte, ed influenzando con efficacia causale sulla volontà del suicida. La partecipazione materiale è espressa con la parola « aiuta », che ha riferimento ad atti commissivi, e con la dizione « in altro modo agevola », che comprende qualsiasi altro atto anche omissivo.

La punibilità dei fatti è subordinata, come nel Codice vigente, alla condizione che la morte avvenga: in ogni altro

caso l'attività del terzo, diretta a tal fine, non costituisce reato, neppure tentato.

465. — In materia di lesioni personali, la disciplina del Progetto si discosta sensibilmente da quella vigente e contiene innovazioni, che meritano di essere particolarmente ricordate.

Così, per quanto ha tratto alla definizione del delitto di lesioni personali, il Progetto, mentre mantiene l'indicazione dell'elemento subiettivo, attraverso la stessa formula negativa attuale, che ha l'indiscusso pregio di determinare chiaramente il dolo di questo reato, che è quello di ledere, contiene invece modificazioni notevoli nella specificazione dell'elemento materiale.

Il Codice vigente, nella prima parte dell'art. 372, prevede l'obiettività materiale del delitto, nel fatto di avere cagionato un danno al corpo o alla salute, ovvero una perturbazione di mente. Tale indicazione non appare scientificamente esatta: anzitutto gl'indicati effetti dannosi non possono giuridicamente apprezzarsi, indipendentemente dalla lesione che li ha prodotti (lesione, intesa nel suo significato anatomico e clinico); inoltre, mentre l'indicazione di danno alla salute può apparire pleonastica, quella di perturbazione della mente sembra riferirsi, non compiutamente, alle alterazioni o disordini cerebrali o nervosi, in cui più propriamente dovrebbe ravvisarsi la materialità del delitto.

Il Progetto ha perciò fissato l'elemento materiale di questo reato nella lesione personale, precisando poscia, nel capoverso dell'art. 581, che è lesione personale qualsiasi trauma, da cui derivi una malattia del corpo o della mente. L'espressione «trauma» ha perciò, qui, un significato diverso, da quello che la pratica comunemente gli attribuisce: e cioè non si riferisce ad un solo concetto meccanico di urto, sibbene a qualsiasi conseguenza di disordine o alterazione organica, prodotta da causa esterna. La malattia, intesa nel significato di ogni processo morboso, anche se localizzato e di breve durata, è l'effetto del trauma, con cui, nel sistema del Progetto, si è esaurito interamente la materialità dell'azione, comprensiva di qualsiasi agente lesivo.

Fissato il principio che il delitto di lesioni si consuma con la produzione del trauma causante la malattia, ne discendono due conseguenze:

a) che le diverse durate, gravità o conseguenze della malattia non costituiscono elemento costitutivo del delitto, che resta unicamente quello di lesioni preveduto nell'art. 581, bensì invece circostanze aggravanti, che, in quanto concernono l'entità del danno, hanno carattere oggettivo (art. 61). Vedremo in seguito i pregi di siffatta sistemazione;

b) che il dolo positivo del delitto, che è quello di ledere, deve investire solo l'elemento causante (lesione), e non anche gli effetti di essa (malattia).

Questa definizione consente altresì di stabilire, in modo preciso, i caratteri distintivi del delitto di lesioni, da quello dell'art. 582 del Progetto, che prevede l'ipotesi di « percosse » non produttive di malattia. In questo nuovo delitto potranno comprendersi taluni fatti, di cui, alla stregua del Codice vigente, disputavasi la natura, ritenendosi che in difetto di apprezzabile danno al corpo o alla salute, dovessero addebitarsi a titolo d'ingiurie. Secondo il Progetto, le sole percosse, attesa la loro scarsa gravità, costituiscono reato perseguibile a querela di parte. Il titolo di lesioni essendo unico, non avrebbe potuto distinguersi agli effetti della procedibilità, a seconda della sussistenza o meno di circostanze aggravanti.

Peraltro si tenne conto della necessità, vivamente sentita, di una più rigorosa persecuzione di tutti i reati di sangue.

L'art. 583 contiene quindi due gruppi di circostanze aggravanti, specifiche del delitto di lesioni, corrispondenti a quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 372 vigente. Anche in questa parte si riscontrano tuttavia alcune innovazioni o modificazioni, che rispondono al rigoroso intendimento di una migliore formulazione scientifica.

È stata così eliminata l'empirica indicazione di termini di malattia o d'incapacità alle ordinarie occupazioni, quale criterio fisso di gravità: termini male determinabili nella pratica, che vengono sostituiti dal generico richiamo alla lunga durata della malattia o incapacità. Questa formula ha pure il pregio di affidare al giudice un più ampio potere discrezionale, perchè meglio e più propriamente, che non da inderogabili limiti di tempo, possa, con opportuno riguardo alle risultanze tutte, ricavare un completo apprezzamento della gravità della lesione, in rapporto alla durata della malattia o dell'incapacità.

L'art. 583 n. 1 p. p. prevede una circostanza aggravante nella ipotesi che dal fatto derivi una malattia, che metta in pericolo la vita della persona offesa. La diversa formulazione dell'analoga previsione del Codice vigente dà modo di apprezzare il pericolo di vita, contrariamente a quanto fu taluna volta ritenuto, non solo in quanto immediata e diretta conseguenza della lesione, sibbene ancora quando sorga, durante il corso della malattia o successivamente, in conseguenza di complicazioni di essa. A questo proposito, giova richiamare la disposizione generale del Progetto in materia di concorso di cause (art. 44), per cui la maggior gravità dell'evento è sempre imputabile a chi abbia posto in essere la causa prima determinante,

ancorchè alla produzione di quella abbiano concorso fattori estranei e successivi.

Il Codice vigente distingue la permanente difficoltà della favella dalla perdita di essa e nel primo caso ravvisa una lesione grave, nel secondo gravissima: il Progetto prevede invece un'unica ipotesi aggravante pel caso di permanente e grave difficoltà della favella, poichè è evidente che la perdita di essa rientra nella generica previsione di perdita di un organo. E' opportuno ricordare, a questo proposito, che « organo » nel significato giuridico è assai diverso dal concetto anatomico di esso: deve cioè trattarsi di organi importanti, chè altrimenti potrebbero esservi compresi anche i peli. L'equiparazione delle due ipotesi agli effetti della pena è in relazione con la considerazione, che in entrambe è notevolissima l'entità del danno.

Si aggiunga ancora che il Progetto equipara la perdita alla mutilazione di un arto: devesi qui intendere, per mutilazione, la perdita di parte notevole dell'arto.

Il Progetto contiene inoltre, in una stessa previsione aggravante, le ipotesi di deformazione, deturpamento, ovvero sfregio permanente del viso, che seppure costituiscono tre forme cliniche individualizzate, hanno tuttavia eguale e notevole gravità. Saranno in tal modo precluse, per l'avvenire, le note controversie sui caratteri di esse: mentre l'ampia latitudine della pena consentirà al giudice di valutare, nei singoli casi, la diversa entità del danno arrecato all'armonia ed alla regolarità del volto.

Poichè, come già si è detto, tutte le ipotesi prevedute nell'art. 583 costituiscono circostanze aggravanti obbiettive, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 116 del Progetto, sembra necessario ricordare che esse saranno addebitate all'agente o ai concorrenti, indipendentemente dalla scienza di esse. In tal guisa non avrà più occasione di riprodursi la non mai sopita questione, in ordine alla scienza della gravidanza nei casi di lesioni, che producono l'acceleramento del parto o l'aborto.

Inoltre si ricongiunge al sistema del Progetto ed ai principi che lo informano, l'abolizione del titolo di lesioni preterintenzionali, che il Codice vigente prevedeva nell'art. 374. Invero, devesi anzitutto far richiamo agli articoli 43 e 44, dove, fissato il principio della necessità di un rapporto causale tra l'evento dannoso o pericoloso, e l'azione od omissione dell'agente, fu stabilito che tale nesso causale non possa in guisa alcuna essere escluso da cause concorrenti preesistenti, nè interrotto da quelle sopravvenute, che di per sè non siano sufficienti a cagionare l'evento. Stabiliti inoltre i principi che il dolo dell'agente debba essere apprezzato in relazione all'art. 581, e cioè diretto genericamente a cagionare una lesione, e che il maggior danno

debba essere addebitato indipendentemente da una volontà o da una previsione specifica, rigorosamente (principi aderenti al sistema scientifico fondamentale del Progetto), ne risulta l'abolizione del titolo di lesioni preterintenzionali.

Nè a tali principi contrasta l'ipotesi preveduta nell'art. 584, per cui, se dal fatto d'avere cagionato una lesione, con la sola intenzione di ledere, derivi la morte di alcuno, si ha il titolo di lesioni seguite da morte, giacchè in questo caso l'evento non voluto costituisce l'obbietto di diverso reato. Per i notevoli effetti pratici, che ne derivano, occorre accennare ad una sostanziale diversità tra la costruzione dell'art. 584 del Progetto e l'analoga disposizione contenuta nell'art. 368 vigente.

Infatti, mentre attualmente l'omicidio preterintenzionale costituisce un titolo di reato a sè, nel sistema del Progetto l'art. 584 ipotizza un delitto di lesioni aggravate, con una pena autonoma. Ne discende che dovranno applicarsi le aggravanti comuni previste nel successivo art. 585, e non quelle invece speciali dell'omicidio; e per quanto fu già detto, che l'evento letale dovrà far carico anche ai compartecipi per effetto dell'art. 116, mentre, se si trattasse di reato diverso, troverebbe applicazione l'art. 114.

466. — Convieni accennare subito che il successivo art. 587 del Progetto concerne un'ipotesi affatto diversa, in cui la morte o la lesione personale deve essere conseguenza non voluta di altro delitto doloso. Questa disposizione si ricollega, invece, con quella dell'art. 120, nel senso che in entrambe l'evento non voluto viene posto a carico dell'agente a titolo di responsabilità oggettiva, indipendentemente quindi da ogni indagine sulla previsione o prevedibilità di esso.

Fu già detto che il Progetto ha inteso risolvere in tal guisa la disputa dottrinale sul titolo d'imputabilità degli eventi non voluti, sian essi verificati a danno di persona diversa di quella che si voleva offendere (*aberratio ictus*), oppure in modo affatto estraneo alla volontà dell'agente.

Il Codice vigente contiene una disposizione generale solo rispetto alla prima di tali ipotesi, mentre per l'altra si limita a talune previsioni specifiche, quali quelle contenute negli articoli 327, 351, 383 e 386 per i casi di morte o lesioni personali derivanti da delitto di comune pericolo, o contro il buon costume, ovvero di procurato aborto, o d'abbandono d'incapace. Per tutto quanto riguarda i casi non espressamente previsti, il necessario richiamo ai principi generali sull'imputabilità aveva determinato contrastanti applicazioni pratiche, mentre nella dottrina permaneva la questione circa il sistema, con cui potessero addebitarsi gli eventi non voluti.

Il Progetto, partendo dal principio che il delinquente deve

rispondere (sebbene in misura diversa) di tutti gli eventi, che si ricollegano con un nesso causale alla sua attività materiale delittuosa, ha dettato le norme degli articoli 120 e 587. Quest'ultimo prevede quindi un'ipotesi di reato complesso: la pena base è quella per il delitto doloso, che costituisce l'antecedente causale, alla quale dovranno sommarsi le pene per tutti i delitti costituiti dalle conseguenze non volute, ridotte a un terzo. Pur non essendo espressamente previsto il caso di conseguenze plurime (così come nell'art. 120), è tuttavia evidente, per il principio generale fissato nell'art. 79, che debbano calcolarsi tutte.

Tale principio non trova altro temperamento, che nei limiti fissati nell'art. 77. Invece, in taluni altri casi, il Progetto ha dettato delle eccezioni intese ad attenuare gli effetti di una rigida applicazione del sistema. Può essere ricordata quella contenuta nell'art. 434 (delitto di eccessiva velocità) e quelle previste rispetto agli omicidi ed alle lesioni colpose, di cui si dirà in appresso.

Si è detto che l'art. 587 prevede un'ipotesi di reato complesso: è quindi opportuno rilevare che a mente dell'art. 132, quando anche il delitto doloso causale della morte o dell'a lesione fosse perseguibile a querela di parte (ad es: danneggiamento semplice, delitti contro la libertà sessuale), si dovrebbe tuttavia procedere d'ufficio, perchè si procede sempre d'ufficio per l'evento non voluto.

467. — Problema d'altissima importanza sociale e politica è lo studio dei mezzi più acconci ad opporre un riparo alla diffusione delle malattie celtiche e costituire una solida difesa contro i larghi ed irreparabili effetti nocivi del contagio venereo. Alla soluzione di esso attendono anzitutto provvedimenti di carattere sanitario-amministrativo, ed allo scopo opportunamente rispondono, oltre le norme contenute nelle leggi sanitarie, talune recenti provvide disposizioni contenute nel nuovo testo unico delle leggi di P. S., concernenti la vigilanza dei locali autorizzati di meretricio, la quale viene estesa alle donne che esercitano liberamente la prostituzione (Titolo VII).

S'invoca ancora la necessità di una migliore educazione sessuale e, per parte di una dottrina eugenetica, l'istituzione legislativa di altre provvidenze, ispirate alla conservazione ed al miglioramento della razza, di cui non è qui luogo a trattare.

Sotto l'aspetto penalistico, il problema ha confini molto più ristretti, e presuppone anzitutto la risoluzione del contrasto sull'opportunità ed utilità d'introdurre nel Codice penale un titolo speciale di reato venereo, inteso immediatamente alla tutela dell'immunità della persona, ed indirettamente alla repressione più pronta ed efficace della causa principale della diffusione delle infezioni celtiche.

La legislazione di varii paesi già aveva provveduto, nel senso della repressione specifica (Cecoslovacchia: legge 11 luglio 1922 - Danimarca: legge 30 marzo 1916 - Russia: codice I giugno 1922, art. 155 - Svezia: legge 1 gennaio 1919 - Norvegia: cod. pen. 22 maggio 1922).

In Italia, come nella maggioranza degli altri Stati, la giurisprudenza aveva, nella pratica, affermato l'applicabilità del titolo di lesioni dolose o, colpose rispettivamente ai casi di comunicazione volontaria od involontaria di infezione venerea.

In tal guisa, tuttavia, non può ritenersi convenientemente risoluto il grave problema di una più efficace repressione, mentre permangono dubbi ed incertezze sull'esattezza giuridica di talune applicazioni.

E' risaputo che alla repressione specifica del contagio venereo si oppongono considerazioni di carattere pratico, attinenti alla difficoltà della prova, ed altre di convenienza ed opportunità ricavate dal timore dei ricatti e degli scandali, che ne verrebbero favoriti. Il Progetto ha disatteso queste obiezioni, ritenendo che l'importanza pratica ne fosse esclusa dal fatto che, pur seguendo la prassi dell'applicazione estensiva delle norme generali sulle lesioni, ricorrono identiche difficoltà di prova e possibilità di ricatti e di scandali. Tutte le dette obiezioni sono poi superate dalla considerazione dell'importanza dei fini superiori di conservazione e di difesa della stirpe, particolarmente apprezzabili nell'attuale momento storico.

Con l'art. 586 il Progetto ha perciò creato un titolo speciale di reato, nell'ipotesi di comunicazione di contagio di sifilide od altra malattia venerea.

Su questa disposizione, che non ha precedenti nella legislazione italiana, sono da farsi taluni rilievi:

Anzitutto non vi ha dubbio che nella locuzione di « incolumità individuale » sia a comprendersi anche l'immunità da malattie celtiche, per cui esattamente il nuovo delitto abbia trovato collocazione in questo Titolo. L'obiettività giuridica di esso è quindi costituita dalla tutela dell'integrità fisica della persona.

Nè può dubitarsi che quante volte l'infezione fosse stata volontariamente comunicata (a tal proposito possono ricordarsi taluni casi tipici di fatti, compiuti per effetto di una turpe e feroce superstizione popolare, per cui la sifilide potrebbe guarirsi con lo stupro di una vergine), troverebbero applicazione le norme sulle lesioni personali, rientrando nella definizione dell'elemento obiettivo del delitto (art. 581) anche la malattia venerea.

In conseguenza, con la espressione « senza il fine di procurare ad altri il contagio », l'art. 586 offre un primo criterio negativo per la determinazione dell'elemento intenzionale.

Esclusa quindi la necessità di una sanzione specifica per le

ipotesi di contagio volontario, occorre provvedere alla repressione di tutti quei casi, costituenti la grande generalità, in cui taluno, con la consapevolezza delle proprie condizioni, compia volontariamente atti tali, da cagionare un pericolo di contagio, e nei quali, non solo debba apprezzarsi la colposa incuria, ma anche e più specialmente la volontà o la previsione di tale pericolo. Poichè tali casi impropriamente potrebbero addebitarsi a titolo di colpa rispetto all'evento di pericolo, che già costituisce una violazione dei fini di conservazione e di difesa sociale, a cui la nuova disposizione s'ispira; il Progetto, con l'art. 586, prevede un delitto doloso, in cui, in relazione al principio generale fissato nell'art. 46, il dolo si riflette esclusivamente sulla consumazione degli atti, che possano produrre pericolo di contagio.

Il Progetto richiede altresì l'estremo dell'occultamento del proprio stato, per cui il dolo di questo delitto deve più compiutamente integrarsi nei seguenti elementi: consapevolezza della propria malattia, volontario occultamento di essa e volontario compimento di atti, che si vuole determinino o si prevede possano determinare il pericolo di contagio.

Tuttavia, sinchè si verifica il solo pericolo, la materialità del reato non sarebbe praticamente accertabile, ed il Progetto ne subordina la punibilità al fatto che il contagio avvenga.

L'inciso « se il contagio avvenga » costituisce, quindi, una condizione obbiettiva di punibilità, per cui, alla stregua del principio generale stabilito nell'art. 47, trova conferma la già ricordata determinazione del dolo, indipendente dalla volontà che l'evento si compia.

A mò di conclusione può dirsi che lo speciale delitto, preveduto dall'art. 586, richiede un dolo di pericolo ed un evento di danno.

Considerazioni di convenienza e di politica criminale hanno indotto a disporre che il reato di contagio venereo sia perseguibile solo a querela di parte, eccettuata l'ipotesi che ne derivi la morte della persona contagiata, nel qual caso si procede di ufficio, e la pena è notevolmente aumentata. Giova rilevare che questa disposizione costituisce una deroga al principio fissato nell'art. 587.

E' necessario inoltre sia detto che questo speciale delitto presuppone una congiunzione carnale consensuale e lecita, od altri atti non delittuosi. Questo rilievo, che potrà eventualmente essere fissato nell'articolo in modo più perspicuo, si ricava dagli intendimenti e dal sistema del Progetto. Esso ha importanza per il trattamento dei casi, che si presentano con notevole frequenza nella pratica, in cui il contagio sia conseguenza di un'attività altrimenti delittuosa dell'agente. Infatti, quando da un reato contro la libertà sessuale derivi alla persona offesa un'infe-

zione venerea (non voluta dall' agente, chè in tal caso si avrebbe concorso tra due i delitti di attentato alla libertà sessuale e di lesioni, volontarie), al dolo di pericolo, che caratterizza il delitto in esame è prevalente quello di danno, riflettentesi sul delitto contro la moralità o il buon costume. In tali casi troverà perciò, ancora una volta, applicazione la norma generale contenuta nell' art. 587, giacchè il Progetto, come fu detto, ad essa si riporta, non avendo mantenuta una disposizione specifica analoga a quella dell' art. 351 del Codice vigente. Questa soluzione trova conforto in ulteriori considerazioni. Se si ritenesse ammissibile l' applicabilità del titolo di delitto di contagio nei casi in cui gli atti, che lo hanno prodotto, concretino un altro delitto doloso, si dovrebbero applicare le norme sul concorso, anzichè quella dell' art. 587, che rimarrebbe tuttavia applicabile nelle ipotesi, in cui l' agente avesse contagiato, senza sapere di essere affetto da malattia venerea, o senza averla occultata. Ciò che importerebbe una manifesta ed ingiusta disparità di trattamento, risultandone più gravemente punita quest' ultima ipotesi, evidentemente meno grave.

468. — L' art. 588 prevede, come titolo di reato scusato, l' omicidio o la lesione commessi per causa d' onore, nello stato d' ira determinato d' adulterio o illegittima relazione carnale, sulla persona del coniuge, della figlia, della sorella, o sulla persona con essa in relazione adultera o carnale. L' art. 377 del Codice vigente contiene una disposizione analoga diversamente formulata e sulle modificazioni introdotte nel Progetto possono farsi i seguenti rilievi.

Il Progetto non riproduce la condizione della sorpresa in flagrante. Ciò risponde anzitutto alla diversa disciplina che la scusante della provocazione ha avuto nell' art. 64 n. 2, in cui già si disse essere stato soppresso il requisito della immediatezza, che era indicato nel Codice vigente con la espressione « impeto d' ira ».

Poichè la scusante di cui è oggetto ha per presupposto uno stato di perturbazione d' animo determinato dall' offesa all' onore e sussiste in quanto il fatto sia stato commesso per causa d' onore e nello stato d' ira, non vi era ragione di derogare al principio generale, per cui in ogni altro caso lo stato d' ira è apprezzabile ancor quando non sia contestuale, ma successivo al fatto che lo ha determinato. Si aggiunga che la definizione della flagranza nell' adulterio e nell' illegittimo concubito non è facile, nè pacifica; gli interpreti si sono dibattuti nell' esposizione di varie teoriche interpretative, che vanno da quella rigoristica, per cui si richiede la sorpresa *in ipsis rebus venereis* a quelle eccessivamente late, che si ricollegano con alcuni dubbi casi e-

sposti dal Carrara. In questo stato d'incertezza e di dissidio, il Progetto non ha voluto, anche per considerazioni pratiche, ripetere l'estremo della sorpresa e si è limitato a richiedere la esistenza di uno stato di ira, di cui il giudice, alla stregua delle peculiari circostanze di fatto, dovrà valutare l'efficacia scusante.

Lo stato d'ira non è tuttavia-sufficiente, ma deve concorrere con il movente psicologico indicato con le parole « causa d'onore », che presuppone la possibilità obbiettiva e subbiettiva della tutela dell'onore. Ne deriva che non potranno beneficiare della scusante coloro, che in qualsiasi guisa avessero facilitato o consentito l'adulterio o l'illegittima relazione, giacchè l'onore non può essere astrattamente considerato, sibbene aderisce strettamente alla persona dell'agente, alla di lui reputazione e condotta morale. Appare inutile, perciò, stabilire espresse limitazioni, quali erano contenute in codici precedenti, per coloro, che avessero facilitato la corruzione della donna.

Alla parola « correo » contenuta nel vigente art. 377, il Progetto sostituisce l'indicazione della persona che sia con il coniuge, o con la figlia o la sorella in relazione adulterina o carnale. E' evidente la maggior proprietà della nuova locuzione, che aderisce sia alla nuova disciplina della materia del concorso di persone, sia alla considerazione che non sempre l'illegittima relazione si concreta in un delitto.

Sulla scorta della disposizione contenuta nell'art. 539, la scusa deve intendersi estesa anche al genitore naturale. Questa estensione (di cui alla stregua del vigente Codice si disputava la ammissibilità e prevalentemente era esclusa) che può apparire eccessiva e non rispondente alla natura ed ai presupposti dello speciale titolo di reato, troverà tuttavia un necessario e pratico correttivo nell'apprezzamento della sussistenza della causa d'onore.

Invero, rispetto alla figlia illegittima, dovrà il giudice esaminare con più attenzione se dalla illecita condotta di essa si riflettesse una offesa all'onore del genitore, tale da suscitare la giusta reazione.

La causa d'onore e l'impeto d'ira, che già sono preveduti tra le circostanze attenuanti comuni ai numeri 1 e 2 dell'art. 64, costituiscono, nell'art. 588, una circostanza attenuante speciale per i reati di omicidio e di lesioni volontarie, allo scopo di determinare, per tali casi, una più sensibile riduzione della pena e di escludere espressamente la possibilità che essa concorra con altre circostanze aggravanti comuni o speciali. Meritevole di rilievo particolarmente in quanto, con la soppressione dell'estremo della flagranza, potrebbero sorgere molteplici questioni pratiche sul grado di certezza che il colpevole debba avere dell'effettiva

sussistenza dell'adulterio o dell'illegittima relazione è il richiamo alla norma generale contenuta nell'art. 61, che disciplina l'effetto delle circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Alla stregua dei principi fissati in questo articolo, ancorchè debba, secondo il voto della Commissione, essere specificato l'errore con il predicato « incolpevole », è manifesto che il solo sospetto, seppure poggiato su dubbi angosciosi, e ingigantito dalla gelosia o dal dolore, non potrebbe assurgere ad efficacia scusante. Il Progetto (fu autorevolmente detto discutendosi la Parte generale) ha inteso escludere le circostanze putative, stabilendo che quando il reato sia perfetto nei suoi estremi, materiale e intenzionale, ogni altra circostanza modificatrice della gravità di esso, valga sol quando obbiettivamente esista, indipendentemente da ogni riflesso della volontà dell'agente su di essa.

L'ultima parte dell'art. 588 dispone che la stessa circostanza dell'impeto d'ira per causa d'onore ha efficacia esimente, rispetto al delitto di percosse di cui all'art. 582: ciò che ha il suo fondamento nella scarsa gravità di quest'ultimo delitto. La diversa disciplina delle circostanze esimenti, sconosciute o erroneamente supposte, è dettata dagli ultimi due capoversi dell'art. 61. Poichè trattasi di circostanza di esclusione da pena di carattere soggettivo, l'efficacia ne è limitata alle persone a cui si riferisce. (art. 117).

La pena comminata nel primo capoverso dell'art. 588 per il caso di lesioni scusate dovrà essere riveduta per le ipotesi di lesioni non aggravate, ad evitare l'incongruenza che essa sia più grave di quella stabilita nell'art. 581 per i casi di lesioni non scusate.

469. — L'art. 590 prevede la partecipazione ad una rissa e, in aderenza al sistema con cui è regolato il concorso di persone, non contiene alcuna distinzione tra le forme di partecipazione; mentre mantiene ferma la sanzione più grave per la ipotesi che nella rissa taluno sia ucciso o riporti una lesione personale. A questo proposito, il Progetto ha esteso l'applicabilità della sanzione più grave, anche al caso che l'omicidio o la lesione personale avvenga immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa. Ciò risponde agli insegnamenti della esperienza pratica: invero la concitazione degli animi non si placa col cessare della rissa, ma trova spesso un più facile sfogo nelle violenze successive. E poichè la rissa è stata, anche in tali casi, l'occasione dei delitti compiuti subito dopo di essa, non vi era ragione di limitare l'aggravamento della pena per i corrispondenti all'ipotesi dei delitti d'omicidio o di lesione commessi durante la rissa.

Il Progetto non mantiene l'istituto della complicità corri-

spettiva, introdotto nel Codice vigente a titolo di transazione tra la difficoltà della prova e la necessità della persecuzione dei più gravi delitti. L'abolizione, oltrechè rispondere ad aspirazioni dottrinali, ed agli insegnamenti dell'esperienza, è in correlazione con la disciplina del Progetto nella materia del concorso di persone, che disattende dal diverso grado e forma di partecipazione delittuosa. Infatti, ancorchè non si conosca l'autore materiale dell'omicidio o della lesione, le diverse persone, che abbiano partecipato alla consumazione di essi, dovranno subire la pena per il reato avvenuto a mente dell'art. 107.

470. — Gli articoli 591 e 592 del Progetto contengono le disposizioni relative all'omicidio ed alle lesioni colpose, con innovazioni di scarso rilievo nei confronti del Codice vigente.

Le norme contenute nelle ultime parti dei due articoli stabiliscono opportuni limiti di pena, per il caso che siano ferite od uccise più persone. Giacchè l'applicazione pura e semplice delle disposizioni sul concorso, fissate nell'art. 79, produrrebbe l'irrogazione di penalità eccessive, ad evitare l'inconveniente provvedono i due capoversi, costituenti una deroga alla prima parte dell'art. 79.

471. — Gli articoli 593, 594 e 595 del Progetto riproducono con qualche modificazione le disposizioni contenute nel Capo V del Titolo IX del Codice in vigore, relative ai delitti d'abbandono di persone minori, incapaci od in pericolo.

Preliminarmente giova osservare che è stata mantenuta la collocazione di tali delitti nel Titolo dei reati contro la persona, in quanto si ritiene che l'obiettività giuridica di essi sia costituita dal pericolo per la vita o per l'integrità personale, che deve caratterizzare l'abbandono.

Meritano di essere ricordate le seguenti innovazioni.

La tutela è estesa ai minori fino ai quattordici anni, analogamente a quanto fu già rilevato per l'art. 519 n. 1 rispetto alla violenza carnale presunta, ed a quanto sarà detto per l'art. 597.

E' estesa altresì ai vecchi, che per ragione di età siano incapaci di provvedere a sè stessi: l'incapacità, che per i minori è presunta in modo assoluto, deve invece essere dimostrata per i vecchi od i malati, quale conseguenza della senilità o della malattia di mente o di corpo.

In relazione con l'estensione del numero delle persone incapaci, nell'ultima parte dell'art. 593 l'aggravante è estesa ai figli, i quali, a mente dell'art. 539, possono essere quelli legittimi o quelli naturali riconosciuti.

Il primo capoverso dell'art. 593 equipara all'abbandono

d'incapaci ed agli effetti della pena, l'ipotesi di colui, che abbandona in territorio estero un minore degli anni 18, che a lui fosse stato affidato, nel territorio dello Stato, per ragioni di lavoro. Questo delitto, che è attualmente preveduto dall'art. 13 del T. U. delle leggi sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205, è stato invece collocato in questa parte del Progetto, poichè identica ne è l'obiettività giuridica, intesa alla tutela dell'integrità fisica dei cittadini, che, per essere minori di età, la legge presume non abbiano, in territorio estero, la capacità di provvedere a sè stessi, ed analogo il presupposto dell'obbligo di cura, derivante, in questi casi, dall'affidamento avvenuto nel Regno per ragioni di lavoro.

Poiché il delitto si consuma con il fatto dell'abbandono avvenuto all'estero, la legge speciale subordinava la perseguibilità di esso alla richiesta del Ministero della Giustizia od alla querela della parte, facendo richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Codice vigente.

Il Progetto non ha ripetuto queste norme, giacchè è manifesto che debbono avere applicazione quelle contenute nell'art. 8 capoverso.

L'aggravante preveduta nell'art. 387 n. 1 del Codice vigente (tratta dall'art. 509 del Codice sardo), per il caso d'abbandono in luogo solitario, non è stata mantenuta nel Progetto, per un duplice ordine di considerazioni.

Anzitutto è noto che l'espressione « luogo solitario » ha dato luogo ad incertezze nella giurisprudenza, essendo dubbio quando un luogo possa qualificarsi solitario. Inoltre, mentre l'accresciuto pericolo di danno, derivante dall'abbandono in luogo dove più difficile sia l'intervento di un soccorso estraneo, potrà essere valutato agli effetti d'applicare una penalità più grave nei limiti della sanzione comminata dall'art. 593, quando invece il luogo sia siffattamente isolato e solitario, da rendere impossibile ogni soccorso, dovrebbe più propriamente ritenersi che l'agente avesse voluto cagionare la morte, e non invece un semplice pericolo di danno, ed applicarsi quindi le disposizioni sull'omicidio volontario.

Rispetto all'art. 594, possono essere richiamate le considerazioni svolte sulla diversa formulazione del delitto d'infanticidio.

Anche qui si richiede che l'abbandono avvenga immediatamente dopo il parto, ritenendo che solo nell'imminenza di esso sussista la necessità e la possibilità di salvare, mediante il celamento della nascita, l'onore proprio o di un prossimo congiunto.

Non fu ripetuta l'aggravante contenuta nell'art. 386 vi-

gente per il caso che dal fatto dell'abbandono derivi una lesione personale o la morte. E' manifesto che, dovendo tali eventi essere non voluti dal colpevole (chè altrimenti ricorrerebbe l'ipotesi di concorso materiale del delitto di abbandono, con quello di omicidio o di lesioni), troverà applicazione la norma generale dell'art. 587. A ciò fu tuttavia fatta eccezione per il caso di abbandono di neonato per causa d'onore, disponendo il Progetto un trattamento diverso al primo capoverso dell'art. 594. L'eccezione intende ovviare l'inconveniente di penalità, che potrebbero risultare eccessive, ed evitare eventuali questioni sull'applicabilità, in tali casi, dell'art. 587, o non invece del concorso materiale tra il delitto di abbandono e quello d'infanticidio.

Sull'art. 595 possono farsi i seguenti rilievi:

La minorità venne limitata ai dieci anni, perchè è a ritenersi che un ragazzo di età superiore possa da solo invocare soccorso.

Non fu mantenuta l'esclusione dall'obbligo di assistenza per le persone, che in tal modo si esporrebbero a danno o pericolo, giacchè essa, che praticamente si risolve in pretestuose ed immorali eccezioni, non più corrisponde con l'attuale diversa valutazione dei doveri degli individui.

L'art. 595 crea un obbligo giuridico di assistenza, per cui, in conformità con il disposto dell'art. 43 capov., quante volte dalla violazione di quest'obbligo derivino eventi costitutivi di diverso reato, il colpevole dovrà rispondere delle conseguenze della sua omissione, semprechè tuttavia egli abbia voluto l'evento, quand'esso costituisca reato non preveduto nella forma colposa. Infatti l'art. 43 capov. fissa bensì il principio della causalità materiale per omissione; ma non deroga alle norme degli articoli 45 e 46 sull'elemento subbietivo del reato.

472. — Senza richiamare qui le dispute dottrinali in ordine alla natura del delitto di aborto, giova tuttavia rilevare il fatto che il Progetto mantiene la collocazione delle disposizioni che vi si riferiscono sotto il Titolo dei reati contro la vita e l'incolumità individuale. In conseguenza, poichè il Progetto, nell'istessa guisa del Codice vigente, non contiene la definizione dell'aborto, questa dovrà, dall'interprete, ricavarsi attraverso l'obblattività giuridica di questi reati, fatta manifesta dalla loro collocazione, e perciò fissarsi nell'interruzione, in qualsiasi momento avvenuta, del processo fisiologico della maturazione del feto, indipendentemente dall'espulsione o no di esso dal ventre materno.

Sono note, altresì, le complesse e gravi questioni, a cui hanno dato luogo le disposizioni del Codice vigente in materia di procurato aborto. Il Progetto, con una disciplina assai più chia-

ra e semplice della materia, in relazione con la più perspicua rigidità dei principii di sistema accolti nella Parte generale, intende avere eliminato buona parte delle ragioni di dissenso e di dubbio. Esso stabilisce, anzitutto, due ipotesi di reato contraddistinte dal fatto che vi sia o no il consenso della donna, e ne fissa la materialità nell'aver cagionato l'aborto (articoli 596 e 597 p.p.) Mentre l'uso della locuzione « cagiona l'aborto », in luogo di quella « procura l'aborto », ha il vantaggio di fissare più esattamente la necessità del nesso causale tra l'attività materiale dell'agente (che può concretarsi in qualsiasi mezzo atto allo scopo) e l'evento aborto, l'abbandono della speciale figura di reato di pericolo, preveduta nella prima parte dell'art. 383 vigente, in relazione con la diversa disciplina del tentativo attuata dal Progetto, impedisce il risorgere di una controversia, che ha sempre affaticato dottrina e giurisprudenza, in ordine alla punibilità del tentativo di aborto su donna consenziente.

La teorica della non incriminabilità, di recente riaffermata in talune decisioni della Corte di Cassazione, oltrechè essere derivata da un'acuta interpretazione delle disposizioni del Codice vigente, si richiama a considerazioni di politica criminale, relative alla convenienza d'evitare scandalose pubblicità e inutili disordini nelle famiglie, considerazioni che erano già state sostenute autorevolmente dal Carrara. Il Progetto, tuttavia, aderendo, anche in questa parte, ai principii di tutela e di conservazione della razza e di difesa dell'istituto familiare, a cui s'ispira la dottrina fascista, ha disatteso siffatte considerazioni d'opportunità, ed ha invece inteso risolvere affermativamente la questione. Invero, in difetto di un'espressa esclusione, le norme generali sul tentativo debbono avere, anche in questa materia, completa applicazione.

A vieppiù confermare l'intendimento del Progetto, fatto più specialmente palese dalla diversa definizione della materialità delle due forme di procurato aborto, valgono le due nuove ipotesi di delitto configurate nell'art. 598, dirette a perseguire qualsiasi forma di agevolazione morale (istigazione) o materiale (somministrazione di mezzi idonei) all'aborto, rivolta a donna incinta.

La prima di tali ipotesi costituisce una deroga al principio fissato nell'art. 413, autorizzata dalla salvezza contenuta nell'articolo stesso, la seconda potrebbe rientrare nella più ampia nozione del tentativo, dettata all'art. 58. Il Progetto le ha invece previste entrambe, come reato perfetto, e non quali forme di tentativo. Si osserva, però, che quante volte all'istigazione od alla somministrazione dei mezzi segua l'effettiva consumazione dell'aborto, si avrà un'ipotesi di reato unico pro-

gressivo, e sarà perciò applicabile la pena per il solo reato di aborto consumato.

Si aggiunga, infine, che il delitto di cui all'art. 598 presuppone un'istigazione od una somministrazione a donna incinta determinata: le ipotesi d'incitamento generico a pratiche abortive, se commesso al pubblico e non a singola persona, rientreranno nelle previsioni dell'art. 409. Non sempre infatti, in tali casi, si potrebbero applicare le disposizioni dell'art. 532, che prevede l'incitamento a pratiche contro la procreazione in genere, e non la pubblica istigazione a commettere un delitto determinato.

L'ultima parte dell'art. 597 dispone l'applicabilità delle più gravi sanzioni dettate dal precedente art. 596 nei casi in cui il consenso della donna sia a ritenersi inefficace: e cioè nel caso di presunzione assoluta d'incapacità (minore degli anni 14) o d'invalidità del consenso, indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 579.

E' anzitutto manifesto che la disposizione ha riferimento ai terzi, che abbiano cagionato l'aborto; mentre nei confronti della donna che abbia consentito, il trattamento penale sarà subordinato alle di lei condizioni d'imputabilità. Infatti, nei casi di minore degli anni 14, o di donna totalmente inferma di mente, o di consenso estorto con costringimento fisico o fisiologico, non si potrà procedere contro la donna per difetto assoluto d'imputabilità; nei casi, invece, di semi-infermità o di consenso viziato, ma tuttavia volontario, la donna dovrà essere punita a mente del primo capoverso dell'art. 587, in concorso con le diminuzioni di pena previste nella Parte generale per la di lei scemata imputabilità. Rispetto ai terzi, il consenso sarà, nei detti casi, sempre inefficace, ancor quando il vizio di esso non produca una causa esimente dell'imputabilità della donna.

Il limite di età, fissato in questi casi ai 14 anni, è in corrispondenza con le considerazioni già accennate, rispetto alla violenza carnale, poichè, nella determinazione di tale limite, venne tenuto presente il fatto che il Progetto ritiene che sino ai 14 anni i minori non abbiano capacità penale attiva. Potrebbe perciò essere esaminata l'opportunità di estendere la presunzione d'invalidità dal consenso prestato da minore degli anni 18 non imputabile. Si disse, è vero, che la minorità nei soggetti passivi è fissata sulla scorta di criteri tutt'affatto diversi da quelli valutati per la capacità penale attiva: tuttavia, per la caratteristica di questo reato, di cui risponde anche il minore consenziente, il quale è imputato e non soggetto passivo, sembrerebbe necessario tener conto di tutte le ipotesi di non imputabilità della donna, all'effetto di escludere l'efficacia del consenso da lei prestato.

Si aggiunga che in tal modo si avrebbe un più completo

coordinamento con la disposizione dell'art. 108, per i casi in cui taluno determini a procurarsi l'aborto una minore degli anni 18.

473. — Il Codice vigente contiene varie forme aggravate del delitto di aborto, derivate, o dal fatto della morte della donna, o dalla pericolosità dei mezzi adoperati, o dalle qualità della persona del colpevole. Questa parte della materia riceve, nel Progetto, un'assai diversa sistemazione.

Per ciò che riguarda il caso di morte della donna, quale conseguenza delle pratiche abortive (deve trattarsi di morte non voluta, chè nel caso diverso avrebbero applicazione le norme sull'omicidio volontario, in concorso con quello in esame), esso rientra nella previsione generale di omicidio oltre l'intenzione, concorrente con un delitto doloso, stabilita nell'art. 587. Si è ritenuto tuttavia, in considerazione della minore gravità obbiettiva e subbiettiva di questa forma di reato, ed al fine di ridurre la misura delle penalità, di fissare una norma speciale per il caso che la morte sia conseguenza di aborto su donna consenziente, ed all'uopo provvede l'art. 599. Devesi altresì osservare che, tanto nell'art. 587, come nel successivo 599, è preveduta anche l'ipotesi che dal fatto dell'aborto derivi una lesione personale. Viene ad essere, così, colmata una lacuna del Codice vigente, che aveva dato luogo a controversie in ordine al trattamento di tali casi, risolte, nella pratica, con il sistema di addebitare le lesioni a titolo di colpa: soluzione, di cui altra volta fu accennata la dubbia esattezza scientifica, in quanto ammette che uno stesso fatto possa essere considerato doloso nell'origine, e colposo nelle conseguenze.

Il capoverso dell'art. 599 stabilisce che se dal fatto preveduto nell'art. 597 derivi una lesione personale (s'intende alla donna) è punito colui, che ha cagionato l'aborto, e cioè solo il terzo, e non anche la donna, rispetto alla quale l'art. 597 usa le espressioni « consentire » o « procurarsi » l'aborto. Siffatta proposizione si riconnette con il principio generale della non incriminabilità delle lesioni alla propria persona.

Per ciò che attiene alla natura dei « mezzi », il Progetto non conserva l'aggravante contenuta nel Codice vigente, per il caso che la morte avvenga, per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli consentiti dalla donna. L'esclusione appare in diretta correlazione con la disposizione dell'ultima parte dell'art. 597, per cui, nei casi d'invalidità del consenso, trova applicazione il più grave titolo di delitto di cui all'art. 596. Or è manifesto che, essendo il consenso viziato, quando sia carpito con inganno, debbano considerarsi raggiunti idonei a trarre in errore la donna e viziare la volontà le promesse di usare mezzi non letali, nè nocivi alla salute.

Due circostanze aggravanti prevede invece il Progetto, nell'art. 600, per i casi di aborto di donna non consenziente.

La prima, quando il colpevole sia il marito, è la ripetizione di quella già contenuta nel Codice in vigore e trova il suo fondamento nel fatto della maggior facilità a commettere il delitto, derivante dalle relazioni coniugali, nella violazione dei doveri di capo della famiglia, e nella più grave offesa ai diritti della madre. La seconda quando il fatto sia commesso contro l'espressa volontà della donna. Il Codice attuale equipara, agli effetti della pena, le due ipotesi dell'aborto procurato ad una donna senza il suo consenso o contro la sua volontà. Il Progetto ritiene invece che l'aborto cagionato nonostante l'espresso dissenso della donna, sia manifestamente più grave di quello cagionato con la sola mancanza di consenso e cioè con il silenzio, consapevole o no, della donna.

Le aggravanti, derivanti da altre qualità personali del colpevole, sono nel Progetto già prevedute nella Parte generale, e l'art. 602 si limita a richiamarle, all'effetto di stabilire, per tali casi, l'obbligatorietà dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, nel caso di recidiva, anche della interdizione perpetua dalla professione od arte.

A questo proposito, devono essere tenuti presenti gli articoli 31, 32, 33 e 34 del Progetto.

L'art. 601, in conformità dell'art. 385 del Codice vigente, prevede la scusante della causa d'onore per i delitti di aborto. La disposizione non richiede speciali osservazioni. Trattasi di circostanza diminuente affatto soggettiva, non comunicabile ai concorrenti, che non rivestano la qualità di prossimi congiunti, al qual proposito si ricordi la disposizione dell'art. 539.

CAPO II

Dei delitti contro l'onore

474. — Nella Relazione alla legge di delegazione per la riforma del Codice penale, l'on. Ministro Guardasigilli indicava, tra i caposaldi fondamentali, anche quello di un necessario miglior regolamento legislativo dei reati di ingiurie e diffamazione, per disciplinare, tra l'altro, la facoltà della prova, allo scopo d'impedire che il processo di diffamazione si risolva in un processo contro il diffamato, istituendo corti d'onore, davanti alle quali la prova dei fatti diffamatori possa seguire con maggior riservatezza d'indagine e libertà di apprezzamento.

Aderendo a siffatti intendimenti governativi, che ebbero il

plauso delle due Camere, il Progetto ha provveduto anzitutto ad una più semplice e chiara disciplina di questi reati, affatto diversa dalle formule e dalle nozioni contenute nel Codice vigente; ha disposto l'abolizione della prova liberatoria; ed ha preveduto una speciale causa d'inammissibilità od estinzione della querela, per i casi in cui la cognizione dell'offesa determinata, sia rimessa al giuri d'onore, la di cui disciplina e funzionamento sono anche oggi regolati dalla consuetudine.

475. — La diversa disciplina della soggetta materia si ri-congiunge con taluni principi fondamentali, che, travisati o negletti attraverso le dispute dottrinali e le elaborazioni legislative, riprendono qui la loro efficace e perspicua interezza.

Invero, poichè con le disposizioni di questo Capo la legge vuol tutelare il bene giuridico dell'onore, inteso in senso lato, quale patrimonio morale della persona, occorre fissarne l'obiettività in corrispondenza con i due aspetti caratteristici dell'onore: quello soggettivo, che è il senso della propria dignità e prestigio; quello oggettivo, che è l'opinione e l'apprezzamento altrui delle proprie qualità morali. Il sentimento della propria dignità rappresenta l'onore in senso stretto, ed in modo ancor più specifico e limitato, per quanto attiene al proprio prestigio nella società civile, il decoro; l'uno e l'altro aderiscono strettamente alla persona. Il giudizio degli altri sul valore e sul prestigio proprio costituisce invece la reputazione.

L'offesa alla reputazione concreta il delitto di diffamazione, in corrispondenza col significato letterale della parola, che presuppone infatti una lesione della buona fama: ogni altra offesa al senso personale di dignità e di prestigio costituisce ingiuria.

A questa fondamentale distinzione, già fissata dal Carrara, e di recente più nettamente ristabilita da un'autorevole dottrina, il Progetto si riporta, per determinare il criterio differenziale tra ingiuria e diffamazione.

Tuttavia la difficoltà di fissare entro limiti precisi il contenuto di concetti astratti, alla chiara definizione dei quali si oppone, tra l'altro, l'influenza che su di essi esercitano in ogni tempo peculiari e contingenti condizioni sociali e politiche, ha indotto a stabilire la distinzione sopra un elemento materiale inequivocabile. E così, poichè l'onore, in senso soggettivo, od il decoro possono essere lesi esclusivamente con un'offesa diretta alla persona e immediatamente sensibile, e la reputazione invece mediante propalazione dell'offesa, il Progetto stabilisce, come elemento di distinzione, il modo di manifestazione dell'offesa stessa: per cui è ingiuria quella compiuta in presenza dell'offeso, è per contro diffamazione quella divulgata presso i terzi.

Il Codice vigente, come è noto, ricava invece l'elemento distintivo dal contenuto obbiettivo della offesa e cioè dall'indeterminatezza o no dell'attribuzione ingiuriosa, ed in conseguenza attribuisce ad entrambi i reati l'obbiettività giuridica di lesione comune all'onore od alla reputazione. Sono altresì ben conosciute le molteplici questioni dottrinali e pratiche derivate da siffatta formulazione, per la difficoltà di valutare i concetti di onore, decoro o reputazione, esclusivamente alla stregua del contenuto intrinseco di essi. Manifesti, perciò, appaiono i pregi della diversa sistemazione accolta nel Progetto, precipuo quello di precludere ogni laboriosa e sottile ricerca di definizioni astratte, giacchè il carattere dell'offesa sarà, per l'avvenire, immediatamente determinato sulla scorta di un elemento obbiettivo inequivocabile, quale è quello della presenza dell'offeso.

476. — Il Progetto non poteva tuttavia disconoscere la maggiore intensità dell'offesa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, ed ha disposto, per tali casi, un aumento di pena rispetto ad entrambe le ipotesi di ingiurie o di diffamazione. Il contenuto dell'offesa non assurge più a criterio differenziale tra i due reati, sibbene, e più limitatamente, influisce sulla quantità di essi, costituendo una circostanza aggravante comune ai due reati. La determinatezza, che aderisce a concetti realistici e contingenti, male avrebbe potuto definirsi, ed il Progetto ne affida l'interpretazione al buon senso pratico ed alla comune coscienza giuridica dei magistrati. Potranno, perciò, perpetuarsi le controversie, che si rinnovano col variare infinito dei fatti umani: appare tuttavia pregio notevole del Progetto l'aver ridotto l'importanza di tali controversie ad un'influenza limitata alla quantità, e non sulla specie del delitto.

Altre due aggravanti prevede il Progetto: la prima, per il caso che il delitto d'ingiurie sia commesso in presenza di più persone; la seconda per il caso che la diffamazione sia commessa a mezzo della stampa o di qualsiasi mezzo di pubblicità (libello famoso). Entrambe hanno, per fondamento, la circostanza che producono una maggiore intensità o diffusione della lesione all'onore, in senso omnicomprensivo del bene giuridico tutelato.

477 — Materia di quotidiane controversie e d'inconciliabili dispute è sempre stata la determinazione dell'elemento intenzionale, nei delitti contro l'onore. Non è qui luogo ad una esposizione storica delle varie teoriche, che dalla rigidità del principio, per cui il dolo *inest in re ipsa*, attraverso tentativi pratici di compromesso, pervengono, sotto l'influsso di dottrine politiche e sociali, a stabilire la netta prevalenza dell'elemento subbiettivo,

ravvisando la sussistenza del reato, solo in quei fatti che sono ispirati a fini antisociali od illegittimi.

Indipendentemente da siffatti contrasti dottrinari, giova rilevare che sotto l'impero della legislazione vigente, le maggiori incertezze derivano dalla nozione della materialità dei delitti di ingiurie e diffamazione contenuta negli articoli 393 e 395 ed indicata, per il primo nell'offesa all'onore o al decoro, per il secondo nell'attribuzione di un fatto tale da esporre al disprezzo o allo odio pubblico, ovvero da offendere l'onore e la reputazione. Si disse quindi che il requisito della volontarietà, prescritto dall'art. 45, fosse, rispetto alla diffamazione, limitato all'attribuzione del fatto, indipendentemente dall'effettiva offesa, da considerarsi quale elemento obbiettivo del reato: interpretazione aderente alla lettera della legge, ma talvolta eccessivamente rigorosa, contro cui insorse spesso la giurisprudenza con giudicati ispirati a esigenze di maggiore equità.

Il Progetto, con le formule « chiunque offende l'onore o il decoro », ovvero « offende la reputazione », rispettivamente usate per il delitto di ingiurie la prima, e per quello di diffamazione la seconda, fissa in diverso e più perspicuo modo l'obbiettività materiale dei due reati e poichè, per la definizione del dolo nelle singole ipotesi delittuose, occorre far richiamo alla norma generale fissata nell'art. 46, sarà agevole all'interprete stabilire l'elemento subbiettivo nella volontà di offendere, e perciò nella conoscenza della idoneità offensiva delle parole od atti volontariamente compiuti.

Con ciò si esclude la possibilità di restringere la sussistenza dei due reati ai soli fatti moralmente illeciti, in quanto ispirati a finalità antisociali. A tal proposito, può essere ricordato che è principio generale del Progetto che dei moventi o della finalità dell'agente deve esclusivamente tenersi conto, all'effetto di aggravare o di attenuare la pena a mente degli articoli 62 n. 1 e 64 n. 1. Si aggiunga, infine, che nel campo dei delitti contro l'onore, l'accertamento di un movente legittimo, allo scopo di escludere senz'altro la penale responsabilità, produrrebbe difficoltà notevoli, di cui potrebbero avvantaggiarsi i più scaltri diffamatori.

478. — Non è fuor di luogo ricordare che le più recenti dottrine soggettiviste della diffamazione traggono origine da principi sociali e politici individualistici ormai sorpassati. Esse si collegano con pretesi diritti di pubblica censura e di critica, a cui, in tempi recenti, si volle dare disfrenato sviluppo, con disprezzo di ogni senso di dovere e di rispetto per le Autorità. La reazione contro tali principi si è più vivamente manifestata attraverso le ripetute invocazioni di provvedimenti idonei a por termine allo scandalo dei processi di diffamazione, in cui si do-

veva provare la verità del convicio. Di tal senso di reazione si fece, come fu detto, eco autorevole lo stesso Guardasigilli, ed il Progetto, in ossequio alle di Lui altissime direttive, ha voluto troncare definitivamente e alla radice la mala pianta degli scandalosi processi, da cui generavano ogni sorta d'inconvenienti e che contribuivano alla dissoluzione del prestigio della Giustizia.

Peraltro la disposizione del Progetto non è affatto in antitesi assoluta con la vigente legislazione, giacchè anche la prima parte dell'art. 394 attuale stabilisce, come principio fondamentale, l'esclusione della prova liberatoria. L'innovazione consiste quindi nell'aver abolito le eccezioni previste dal Codice del 1890 alla regola che l'offensore non fosse ammesso a provare la verità o la notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa.

Esaminando singolarmente tali eccezioni, alla stregua di tutto il sistema del Progetto, sarà agevole constatare che la nuova disciplina, mentre aderisce perfettamente ai principi informatori del Progetto stesso, ed alle considerazioni politiche di convenienza or ora ricordate, non costituisce tuttavia una modificazione rivoluzionaria, che prescinda dalla personalità e dalla pericolosità del delinquente.

La prima eccezione, prevista dal Codice attuale, riguarda il caso che l'offeso sia pubblico ufficiale e che l'attribuzione diffamatoria si riferisca all'esercizio delle sue funzioni: essa, ispirata al principio liberale del diritto di censura, contraddice in certa guisa al principio opposto, che, a tutela del prestigio della pubblica funzione, fu fissato nell'art. 198, per escludere la prova liberatoria per gli oltraggi. Inoltre, poichè il Progetto ha previsto, nel Titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione, accanto all'oltraggio, che costituisce l'ingiuria al pubblico ufficiale nell'esercizio e a causa delle sue funzioni, il nuovo delitto di diffamazione (art. 348), che è l'offesa alla reputazione del pubblico ufficiale, sempre a causa delle sue funzioni, l'abolizione dell'eccezione contenuta nel n. 1 dell'art. 394 appare una necessaria e perfettamente giuridica estensione del principio sancito nel vigente art. 198. Invero non vi sarebbe alcuna plausibile ragione di consentire all'offensore la facoltà della prova per le attribuzioni offensive divulgate presso estranei, mentre tale facoltà gli è negata, se le attribuzioni siano espresse alla presenza del pubblico ufficiale. In entrambi i casi, invece, deve essere prevalentemente considerata l'offesa all'Amministrazione che il pubblico ufficiale impersona, e spiegare identica efficacia la norma universale dell'inviolabilità della pubblica funzione.

Si aggiunga infine che mentre il Progetto, accordandosi con la dottrina fascista, esclude la legittimità della resistenza, non

avrebbe potuto mantenere in vita un diritto di censura, che si ricollega con teorie politiche ormai ripudiate.

479. — Le altre due eccezioni, contenute nell'art. 394 vigente, sono state soppresse nel Progetto, per le seguenti considerazioni.

Non è sembrato che potesse essere riconosciuto a chiunque il diritto di rinfacciare o divulgare fatti offensivi, ancorchè per essi fosse in corso procedimento penale, o fosse già intervenuta condanna. Il Progetto costituisce, contro la delinquenza, un sistema organico e completo di sanzioni e di garanzie, che rafforza il prestigio e l'autorità dello Stato: sarebbe eccessivo ed ingiusto consentire al privato cittadino, per qualsiasi fine, di aggiungere alla severità della Giustizia, il ludibrio delle facili ed impune offese. Ogni altra persona, che dal fatto delittuoso altrui fosse stata lesa, o che il fatto stesso debba per necessità di difesa o di tutela comunicare ad altri, potrà invocare sempre il difetto dell'intenzione offensiva che, come si è detto, integra l'elemento psicologico del delitto.

Infine, se l'offeso stesso abbia interesse acchè sia fatta piena luce sui fatti diffamatori attribuitigli, il Progetto riconosce che egli ha la facoltà di deferire ad un giuri d'onore la completa tutela del suo onore. L'art. 606, che disciplina la querela nei delitti contro l'onore, dispone infatti che essa non è ammessa od è estinta quando, trattandosi dell'attribuzione di un fatto determinato, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, la persona offesa e l'offensore ne deferiscano la cognizione ad un giuri d'onore. La stessa facoltà è estesa ai prossimi congiunti (art. 391), all'adottante, all'adottato ed agli eredi testamentari, se la persona offesa muore dopo avere presentato querela. Trattasi, quindi, di una causa affatto singolare di estinzione del diritto di querela, che ha efficacia e contenuto diverso dalla rimessione, tanto che, contrariamente a ciò che dispone l'art. 156, può essere esercitata da altre persone, dopo la morte di quella offesa.

L'art. 606 contiene altresì un'espressa deroga alla norma dell'art. 127, in quanto stabilisce che il diritto di querela non si estingue con la morte della persona offesa, ma può essere esercitato dalle persone sopra indicate, anche nell'ipotesi di offese alla memoria del defunto. Sembra manifesto che quest'ultime possano solo concretarsi nel delitto di diffamazione, e cioè nella divulgazione a terzi delle offese, giacchè gli atti e le parole di dispregio od offensive, che fossero pronunciate innanzi al cadavere, rivestirebbero invece gli estremi del delitto di vilipendio.

480. — L'art. 607 riproduce la disposizione contenuta nell'art. 398 vigente, che stabilisce la non procedibilità per le of-

fese in scritti o discorsi pronunciati innanzi l'Autorità giudiziaria o amministrativa. Trattasi di una causa speciale d'impunità poggiata sulla presunzione che in tali casi l'agente sia determinato dall'*animus defendendi* e diretta a garantire la libertà di discussione e di difesa nelle cause.

Il Progetto estende l'immunità alle offese pronunciate in qualsiasi controversia dinanzi a giudici ordinari o speciali od alla Autorità amministrativa. Richiede inoltre che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso, intendendo per tal modo porre un limite alle troppo late interpretazioni dell'ambigua formula attuale « concernenti la controversia ».

Non sembra dubbio che per il sistema del Progetto, che ha raggruppato nella Parte generale le cause comuni d'improcedibilità, limitandosi ad inserire nella Parte speciale quelle specifiche di taluni titoli delittuosi, la collocazione di questa disposizione nel Capo II del Titolo XI esprima chiaramente che non debba esserne estesa l'applicazione a reati diversi. La immunità non potrebbe perciò avere riferimento agli oltraggi.

E' mantenuta la facoltà al giudice di ordinare la soppressione anche parziale delle scritture offensive, e di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Quest'ultima espressione è in relazione con la abolizione dell'istituto della riparazione pecuniaria e con la norma dell'art. 187, che riconosce la risarcibilità dei danni morali.

481. — La prima parte dell'art. 608 ripete la disposizione dell'art. 397 vigente sulla compensazione delle ingiurie. Poichè si richiede la contemporaneità delle offese e non dei reati di ingiuria, alla stregua del carattere sostanziale della querela, non sembra dubbio che per l'applicazione della disposizione non sia richiesta la contemporaneità delle querele.

Nel capoverso dello stesso articolo, è riconosciuta, rispetto ad entrambi i delitti d'ingiuria e di diffamazione, efficacia esimente alla provocazione, richiedendosi tuttavia, in difformità alla norma dell'art. 64 n. 2, l'immediatezza della reazione. Fu già detto che l'avverbio « immediatamente » deve essere interpretato in senso relativo, e non in quello assoluto di simultaneità: ciò sembra più specialmente perspicuo, rispetto alle polemiche giornalistiche, in cui dovrà valutarsi il tempo della reazione, in rapporto alle possibilità di redazione e di pubblicazione delle risposte offensive.

CAPO III

*Dei delitti contro la libertà individuale.**Considerazioni di sistema*

482. — Il Codice vigente tratta in un Titolo a parte (II del Libro secondo), destinato ai « Delitti contro la libertà », dei delitti contro le libertà politiche, la libertà dei culti, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità dei segreti, la libertà del lavoro.

Il Progetto, come già fu accennato nell'indicare il sistema seguito nella partizione del Libro secondo, contiene, in questa materia, innovazioni radicali.

Il Codice vigente considera sostanzialmente la libertà come qualche cosa di astratto, come bene giuridico, riferibile bensì alla persona, ma, in un certo senso, da essa staccato e distinto, come un diritto naturale, che, per sua intima essenza, deriva, non da creazione politica, ma da una prerogativa connaturale all'uomo (Zanardelli, Relazione, II, p. 35) e, con un criterio più formale che sostanziale, raggruppa sotto unica categoria i delitti contro la libertà.

Il Progetto s'ispira a concetti ben diversi.

La libertà, intesa come condizione preesistente al diritto, come stato favorevole all'esplicazione della volontà individuale ed alle manifestazioni di tale volontà, non può costituire, in senso proprio, l'oggetto della tutela penale, perchè di per sè non è un diritto soggettivo, nè un interesse protetto. Oggetto della tutela penale sono invece gl'interessi giuridici, che provengono dallo stato di libertà, ossia gl'interessi che, entro i limiti dell'ordine giuridico, competono alla persona nei riguardi degli altri individui e degli organi dello Stato. In questo senso, ciò che viene tutelato dalla legge penale non è la libertà in sè, ma la persona, in quel complesso di manifestazioni, che sostanzialmente e direttamente attengono alla libertà individuale.

Ciò premesso, il Progetto ha anzitutto classificato l'attentato contro i diritti politici (art. 296) tra i delitti contro la personalità dello Stato; in secondo luogo, ha destinato uno speciale Titolo (il IX) ai delitti contro i culti e il sentimento religioso; ha, in terzo luogo, riplasmato le norme relative allo sciopero e alla serrata nel Titolo VII, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. I motivi della diversa classificazione furono detti altrove e non occorre ripeterli. Interessante, invece, rilevare come il Progetto abbia ricondotto sotto il concetto di *libertà individuale* la maggior parte dei delitti, che

nel Codice vigente sono compresi nei Capi terzo, quarto e quinto del Titolo II del Libro secondo, ed altri ne abbia aggiunto. È pertanto evidente, come il concetto di libertà individuale è, per il Progetto, diverso e più lato di quel che non sia per il Codice del 1890.

Anzitutto esso si riannoda, per dir così, direttamente al concetto di persona, nel senso che i delitti contro la libertà individuale costituiscono, per il Progetto, una sottospecie dei delitti contro la persona.

Abbandonata la nozione, dianzi accennata, della libertà intesa in senso astratto e filosofico, il Progetto la considera in senso realistico, nel suo concreto contenuto di diritti spettanti alla persona fisica, ossia all'individuo, ossia in quanto si tratti di libertà individuale.

Occorreva, tuttavia, limitare la categoria di questi delitti a quelli che ledono la libertà individuale *in modo unico o principale*. Quasi tutti i delitti, invero, ledono la libertà del soggetto passivo, se la s'intende in senso lato, poichè nel delitto esiste quasi sempre una contraddizione tra la volontà del colpevole e quella del soggetto passivo secondario. Così la lesione personale può menomare la libertà di movimento, il furto quella di usare le cose proprie ecc. D'altra parte occorre che la lesione della libertà individuale sia una conseguenza unica o prevalente del fatto altrui penalmente illecito, ossia che non si verifichi la violazione di un altro bene o interesse giuridico, l'offesa del quale sia considerata come titolo, per assegnare il reato ad altra categoria. Così nel sequestro di persona, per ottenere danaro come prezzo della liberazione, è ritenuta prevalente la lesione contro il patrimonio. Limitato, in base a tali criteri, il campo dei delitti dei quali trattasi, il Progetto li suddivide in ulteriori sottospecie, secondo che essi attacchino: *a)* la personalità individuale, intesa come requisito essenziale e inalienabile dell'uomo, come *status libertatis*; *b)* la libertà personale, ossia la libertà di movimento, fisica; *c)* la libertà morale o psichica; *d)* la libertà del domicilio; *e)* la libertà dei segreti.

Ad ognuna delle sottospecie anzidette, corrisponde una distinta Sezione, del Capo III del Titolo nono.

SEZIONE 1^a

Dei delitti contro la personalità individuale.

483 — Negli articoli 609 a 612 il Progetto considera una prima categoria di fatti delittuosi, i quali attaccano la libertà individuale,

intesa come requisito essenziale e inalienabile della umana personalità, nella fase di evoluzione raggiunta presso i popoli civili. La lesione non ha qui, per oggetto, una o più delle manifestazioni, in cui si esplica la libertà individuale, ma tutte le comprende, negando lo *status libertatis*; l'individuo pertanto cessa, per effetto del delitto, di avere una propria personalità, o, seppure questa conserva come stato di diritto, è ridotto, di fatto, in un completo stato di soggezione.

Esempio tipico è la riduzione in schiavitù o in altra analoga condizione (art. 609). La schiavitù è qui considerata come stato di diritto; altrettanto dicasi per una condizione analoga: es. servitù della gleba, ecc. Per dirimere ogni possibile dubbio, è espressamente disposto che il consenso del soggetto passivo (e s'intenda consenso valido) non esclude il delitto. Vero è che, ai termini dell'art. 118, la punibilità non è esclusa dal consenso della persona offesa, allorchè questa consenta alla lesione di un diritto, del quale non possa legittimamente disporre, e che, secondo le nostre leggi, non si può disporre dello *status libertatis* (argomenta anche dall'art. 1628 Codice civile); tuttavia è sembrato che in base al citato art. 118 potesse per avventura rimanere qualche dubbio nel caso, in cui il delitto fosse perpetrato in paesi dove lo *status libertatis* sia considerato come diritto disponibile.

Se è esatto che il delitto di riduzione in schiavitù — intesa come stato di diritto — non è concepibile possa commettersi in Italia, dove la schiavitù non è ammessa come *istituto giuridico*, è però certo che esso possa essere perpetrato nei paesi, dove tale *istituto* è riconosciuto. Per la punibilità, e per i limiti di essa, rispetto al delitto commesso all'estero, provvedono gli articoli 6 e seguenti.

Il Progetto contempla come figura delittuosa distinta, ma parallela a quella testè accennata, il sottoporre una persona al proprio potere, in modo da ridurla in tale stato di soggezione, da sopprimere totalmente la libertà individuale (art. 612), e a tale figura assegna il *nomen iuris* di *plagio*.

E' noto come il plagio civile, così chiamato per distinguerlo dal plagio politico (arruolamento forzato di un cittadino al servizio militare di una nazione estera) e dal plagio letterario, confuso dapprima con i delitti contro la proprietà, fu poi classificato tra i delitti contro la libertà individuale. Esso venne definito dal Carmignani come « fraudolenta soppressione di un uomo libero o servo, fatta con animo di lucrare » e dal Carrara come « violenta o fraudolenta abduzione di un uomo, per farne lucro, o per fine di vendetta ».

Il Codice del 1890, liberatosi da codesti concetti tradizionali, non richiese più l'elemento dell'*abductio*, e neppure quelli del « rapimento » o dell'« impossessamento », voluti da

altri codici, ed espresse con le parole « riduzione in schiavitù o in altra condizione analoga » il rapporto, che si deve stabilire tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato.

Senonchè l'art. 145 del Codice vigente ha dato luogo a discussioni interminabili, disputandosi se per schiavitù e condizione analoga dovesse intendersi schiavitù e condizione di diritto, ovvero di fatto.

Il Progetto, come si è accennato, elimina ogni dubbio, considerando la condizione di diritto nell'art. 609, a cui è lasciato il *nomen iuris* di « riduzione in schiavitù »; e la condizione di fatto nell'art. 612, intitolato « plagio ». Nel plagio lo *status libertatis*, come stato di diritto della vittima rimane inalterato, ma la libertà individuale è totalmente soppressa di fatto; tra il colpevole e la vittima, cioè, viene a stabilirsi un rapporto tale, che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, riducendola in una condizione talvolta peggiore della stessa schiavitù.

Sembra superfluo rilevare come il carattere differenziale tra il plagio e il sequestro di persona sia dato, soprattutto, dalla circostanza che nel sequestro non si riscontra il rapporto di soggezione anzidetto, che investe e lede la personalità umana, ma v'ha soltanto la privazione, per un tempo più o meno lungo, della libertà personale.

484. — E' sembrato opportuno considerare nel Progetto (articoli 610 e 611) anche i delitti di tratta, commercio, alienazione o acquisto di schiavi. Un precedente in materia era costituito dall'art. 172 del progetto di codice penale eritreo e, attesa l'importanza dell'argomento, è parso, anche in adempimento di obblighi assunti dall'Italia in virtù di convenzioni internazionali. (Convenzione di Ginevra del 24 settembre 1926), non conveniente abbandonarlo del tutto al Codice per la marina mercantile, il quale del resto (salvo la riforma in corso) prevede soltanto « la tratta e qualunque altro commercio di schiavi con navi di bandiera nazionale ». In ordine ai concetti tradizionali di tratta e di commercio, nulla è immutato. Occorre appena avvertire che costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice il vedere quando l'ipotesi di ripetute alienazioni, o acquisti, o cessioni di più schiavi, preveduta nell'art. 611, si muti in quella di commercio di schiavi, contemplata nell'art. 610.

L'art. 611 è relativo — fuori dei casi di tratta o di commercio — alle seguenti ipotesi: 1) alienazione di uno schiavo, o di persona che si trovi in altra analoga condizione giuridica; 2) cessione; 3) impossessamento; 4) acquisto; 5) mantenimento nello stato di schiavitù, o nella condizione analoga.

Il capoverso dell'art. 611 stabilisce l'esenzione da pena, per

chi, dopo avere acquistato lo schiavo, lo rimetta in libertà prima del procedimento.

« Acquistato », è termine generico e si riferisce a qualsiasi modo di acquisto, ad es. compra, donazione, eredità, cessione. Il compratore, il donatario, l'erede, il cessionario, a prescindere dalla questione del dolo, che consiste nella coscienza e volontarietà dell'atto di acquisto e quindi potrebbe sussistere, è liberato da ogni responsabilità, rimettendo in libertà lo schiavo prima del procedimento.

SEZIONE 2^a

Dei delitti contro la libertà personale

485. — I delitti preveduti in questa sezione hanno per oggetto la privazione o la menomazione della libertà personale, intesa come libertà di movimento nello spazio, di libera scelta del luogo dove restare, di disporre di sé stessi entro i limiti consentiti dalla legge. Sotto qualche riflesso, il concetto di libertà personale ha molta analogia con l'idea, cui si ha, in generale, riferimento, allorché si parla di pene restrittive della libertà personale; tuttavia tra i due concetti non vi è perfetta identità, poichè la legge penale tutela non solo la libertà di locomozione propriamente detta, ma anche l'interesse individuale di poter agire entro la sfera di azione, che in particolari situazioni viene riconosciuta dall'ordinamento giuridico, o quanto meno l'interesse di pretendere che altri non ponga restrizioni alla nostra libertà, se non nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

Intesa in questo senso la libertà personale, si spiega perfettamente perchè il Progetto, ad es., abbia qui classificato l'abuso di autorità contro detenuti e la perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Il detenuto, com'è evidente, per il fatto di essere tale, ha una libertà personale limitata dalla legge, dai regolamenti carcerarii ecc.; tuttavia gli rimane sempre una certa sfera d'azione, di scelta, sia rispetto alla stessa libertà di locomozione, sia rispetto all'interesse, che egli ha, di non subire altre restrizioni, oltre quelle che possono essergli legittimamente e legalmente imposte. Così, se, in ipotesi non previste dalla legge e dai regolamenti, il pubblico ufficiale disponesse che il detenuto fosse messo in catene, in modo da non potere nuocere, si avrebbe una restrizione di quel residuo di libertà di locomozione che è riconosciuta a chi sia carcerato; e, se, sempre nelle medesime ipotesi, gli si proibisse di corrispondere epistolarmente, si avrebbe, ugualmente, una illegittima restrizione della sua libertà personale.

Così, ancora, nel caso di perquisizione, o ispezione, eseguite senza le formalità prescritte dalla legge, si vengono a porre, sostanzialmente, restrizioni alla libertà personale, in quanto la legge non permette tali atti, se non con l'osservanza di alcune regole; il che è quanto dire che la legge riconosce e protegge l'interesse individuale a non sottoporsi a quegli atti, senza che il pubblico ufficiale rispetti le formalità dettate a tutela di una particolare forma di libertà personale.

486. — Il sequestro di persona consiste nel privare alcuno della libertà personale e può essere commesso, così dal privato (art. 613), come dal pubblico ufficiale (art. 614). Nell'art. 613, coerentemente al sistema del Progetto, non è stato ripetuto l'avverbio « illegittimamente », poichè l'illegittimità dell'azione è un presupposto. Le numerose aggravanti e diminuenti enunciate negli articoli 146 e 147 del Codice vigente non sono state riprodotte, per la considerazione che quasi tutte, sia pure con qualche modificazione, sono già, nel Progetto, contemplate tra le circostanze aggravanti o diminuenti generali.

Circa la dizione usata nell'art. 614, rispetto al sequestro di persona commesso dal pubblico ufficiale (e nei seguenti articoli 616 e 617), fu detto altrove; qui basti rilevare come l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge, risolvendosi in una illegalità non sostanziale, ma esteriore, ossia nella semplice omissione (dolosa, non colposa) di forme procedurali, fosse da considerare come ipotesi meno grave.

487. — L'art. 615 del Progetto, integrando con qualche modificazione l'art. 150 del Codice attuale, prevede l'indebita limitazione di libertà personale. Soggetto attivo è il pubblico ufficiale preposto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato alla esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (s'intende, detentiva). Triplice è l'ipotesi delittuosa, e cioè: ricevere taluno nel carcere o nello stabilimento, senza un ordine dell'Autorità competente; non obbedire all'ordine di liberazione dato dall'Autorità competente; protrarre indebitamente l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva. Quest'ultima ipotesi suppone la non esistenza di un preciso ordine di liberazione, od almeno la non conoscenza di esso da parte del pubblico ufficiale, altrimenti, com'è evidente, si verificherebbe la precedente ipotesi di non obbedienza a detto ordine. Non sarà inutile, per quanto possa apparire superfluo, avvertire che il delitto, del quale trattasi, è esclusivamente doloso. E' noto, infatti, come la corrispondente figura, preveduta nell'art. 150 del Codice vigente, appaia, dai lavori preparatori, quale una sottospecie dell'art. 147, introdotta per comminare una pena minore,

a spiegare la quale si è affermato che, nella maggior parte dei casi, il pubblico ufficiale agisce per eccesso di zelo, per ignoranza di leggi e regolamenti, per smodato rigorismo ecc. Senza voler esaminare se ed in quanto tale affermazione sia sostenibile di fronte al Codice attuale, e a prescindere che l'eccesso di zelo e lo smodato rigorismo non appaiono, di per sè, sempre incompatibili con il dolo, è da notare, come si è detto, che il Progetto ha inteso configurare un delitto doloso, aumentando notevolmente la pena in confronto dell'art. 150 citato. Invero, mentre per le ipotesi colpose sono da ritenere sufficienti le sanzioni disciplinari, per quelle dolose occorre, invece, una più rigorosa tutela penale.

488. — Cade in acconcio, qui, rilevare che il Progetto non ha creduto di riprodurre il delitto preveduto nell'art. 151 del Codice vigente. E' bensì vero che dal fatto del pubblico ufficiale competente, il quale, avuta notizia di una detenzione illegale, ometta, ritardi o ricusi di procedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità competente, può derivare un prolungamento della illegale detenzione; ma questo è un effetto soltanto possibile. Il delitto, invero, sussisterebbe anche se nessun danno derivasse alla persona detenuta, dal fatto del pubblico ufficiale, perchè, ad esempio, essa fosse riuscita a liberarsi o fosse liberata, nonostante il mancato intervento del pubblico ufficiale, e magari prima che a costui fosse giunta notizia della illegale detenzione. Siffatto rilievo, del resto ovvio, dimostra che non si tratta di reato contro la libertà, ma piuttosto di omissione, ritardo o recusazione di un atto d'ufficio, delitto preveduto in altra parte del Progetto (delitto contro la pubblica Amministrazione). L'art. 616, al quale si è già accennato per giustificarne la collocazione nei delitti contro la libertà personale, prevede l'abuso di autorità contro detenuti. Soggetto attivo può essere: a) il pubblico ufficiale preposto, per ragione del suo ufficio, alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta; b) il pubblico ufficiale, cui sia stata affidata una persona in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente; c) il pubblico ufficiale che, per ragione del suo ufficio, sia rivestito di qualsiasi autorità rispetto alla persona custodita.

Non v'era necessità di contemplare (art. 152 Codice vigente) l'ipotesi del trasporto, compresa, evidentemente, in quella di custodia temporanea. Nell'espressione « arrestata o detenuta » rientrano, così il fermo di pubblica sicurezza, come lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di misura amministrativa di sicurezza detentiva. Il delitto può sussistere anche quando il pubblico ufficiale abbia proceduto legalmente, di propria iniziativa, all'arresto, perchè anche in tal caso egli è preposto, per

ragioni del suo ufficio, alla custodia dell'arrestato; la proposizione, in altre parole, avviene *ope legis*.

L'affidamento in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente è ipotesi nuova, che occorre prevedere, perchè anche in tal caso ricorrono i motivi per una particolare tutela della persona affidata; ad es. accompagnamento in un manicomio civile.

489. — Il secondo capoverso dell'art. 616 è sostanzialmente identico all'art. 152 citato, tranne che riceve più larga applicazione, riferendosi non soltanto alle persone arrestate o detenute, ma anche a quelle affidate, di guisa che sarebbe passibile di questo reato, ad es., anche il direttore di un manicomio civile, rispetto ai fatti commessi in danno di persona ivi ricoverata.

L'art. 617 prevede non soltanto la perquisizione, ma anche l'ispezione personale arbitraria. Ricordando quanto circa l'usurpazione di potere ecc. fu detto altrove, è da rilevare come il Progetto non preveda l'ipotesi dell'ordine (art. 149 Codice attuale). Invero, o la perquisizione è eseguita dal pubblico ufficiale che ha ricevuto l'ordine, e sarà applicabile l'art. 53; o la perquisizione non è eseguita, ed il pubblico ufficiale, che ha dato l'ordine, non può essere chiamato a rispondere di perquisizione arbitraria, perchè, in realtà, nessuna limitazione di libertà personale è avvenuta. Neppure sarà da applicarsi l'art. 324 (abuso generico di ufficio), perchè il fatto - perquisizione - è previsto da una particolare disposizione di legge. Deve pertanto concludersi che nella ipotesi ora accennata potranno trovare applicazione le norme dettate in tema di istigazione a commettere un reato (art. 113).

Per l'ipotesi contemplata nell'ultimo capoverso dell'art. 617, ricorrevano, evidentemente, le medesime ragioni di diminuire la pena, cui si è accennato a proposito dell'art. 614 ultimo capoverso.

I motivi, per i quali il Progetto non riproduce, fra i delitti contro la libertà individuale, la sottrazione di minorenni per fine diverso a quello da libidine, di matrimonio o di lucro (art. 148 del Codice attuale) furono esposti altrove.

SEZIONE 3^a

Dei delitti contro la libertà morale

490. — La tutela penale della libertà individuale si attua anche mediante la protezione della libertà morale, o psichica.

Ai delitti di violenza privata e di minaccia, il Progetto ag-

giunge quelli di « violenza o minaccia per costringere a commettere un reato » e di « stato d'incapacità procurato mediante violenza ».

Circa la violenza privata, che lede più specialmente le libertà di determinazione e di azione, è da rilevare soltanto che il Progetto (art. 618) sposta il momento consumativo del delitto, nel senso che il medesimo è considerato perfetto soltanto quando il soggetto passivo sia effettivamente costretto, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare o omettere qualche cosa; l'uso di atti idonei, diretti al fine di costringere, costituirà, pertanto, tentativo.

Come ipotesi a sé stante, e più gravemente punita della precedente, è previsto (art. 618) l'uso della violenza o della minaccia per costringere o determinare alcuno a commettere un fatto costituente reato. Tale uso costituisce, in questo caso, reato perfetto. Se il soggetto passivo della violenza o della minaccia commetta il reato, colui che l'ha costretto o determinato risponderà anche a termini degli articoli 49 e 107 e seguenti. L'imputabilità e responsabilità della persona costretta o determinata sarà, a sua volta, a seconda delle varie ipotesi, regolata dal citato art. 49 e dalle norme sul concorso di persone nel reato; in via generale, è qui soltanto da ricordare che la persona *costretta* a commettere il fatto costituente reato, non sarà punibile quando si tratti di violenza fisica, alla quale essa non abbia potuto resistere o sottrarsi, ovvero di costringimento preveduto nell'ultima parte dell'art. 49, in relazione all'art. 82.

Occorre piuttosto rilevare come l'art. 619 parli di « fatto costituente reato », e non di « reato ». Si sono cioè voluti comprendere tutti quei fatti, che la legge penale contempla come reati, anche se, in concreto, gli autori di essi non siano punibili, per ragioni subbiettive o per difetto delle condizioni di punibilità ecc; così non v'ha dubbio che dovrebbe rispondere del delitto di cui all'art. 619 - e non di quello preveduto nell'articolo precedente - chi costringesse a commettere un fatto costituente reato, un minore degli anni 14, quantunque questi non sia imputabile; ovvero il figlio a rubare in danno del padre, quantunque il figlio sia non punibile; o taluno a commettere un reato perseguibile a querela di parte, anche in difetto di querela.

Il Progetto non ha creduto di aggiungere, alla violenza o alla minaccia, l'inganno, sul riflesso che l'inganno, seppure mette il soggetto passivo in condizioni di determinarsi secondo falsi presupposti, da lui creduti veri, non costituisce, tuttavia, una vera e propria *costrizione* della libertà morale; è da tener presente, però, l'art. 51, il quale stabilisce, entro i limiti ivi specificati, la responsabilità di colui che, mediante inganno, abbia determinato altri a commettere un reato.

491. — L'art. 620 del Progetto, con maggiore semplicità e chiarezza del corrispondente art. 156 del Codice vigente, distingue la minaccia in lieve e grave. La prima, punita a querela di parte, consiste nel minacciare ad alcuno un ingiusto danno. La seconda, perseguibile d'ufficio, a sua volta si scinde in due ipotesi: quella di minaccia grave (il che vale quanto dire il danno minacciato deve essere, oltre che ingiusto, grave) e quella di minaccia fatta in alcuno dei modi indicati nel capoverso dell'art. 618, cioè con arma, o da persona travisata. ecc.

È pertanto evidente che nel caso di minaccia commessa in taluno dei modi anzidetti, il Progetto, troncando le controversie sorte al riguardo, considera sempre la minaccia come grave, anche se, per avventura, il danno minacciato sia lieve. Così, se con scritto anonimo si minaccia a taluno uno schiaffo, sarà applicabile l'art. 620 capoverso. Questo criterio rigoroso non è giustificato, come si è affermato, della presunzione che nell'uso del mezzo sia implicata la gravità del danno, poichè la presunzione sarebbe distrutta della realtà; ma invece dalla considerazione che il mezzo usato è di per sè indice di una maggiore temibilità dell'agente.

492. — Il Progetto, infine, prevede, come delitto contro la libertà morale, il porre taluno, senza il suo consenso, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante uso di sostanze alcooliche o stupefacenti, o qualsiasi altro mezzo, in istato d'incapacità d'intendere o di volere. Sui concetti di suggestione ipnotica o in veglia e d'incapacità d'intendere o di volere, fu detto altrove (articoli 49, 81 ecc.). Trattasi, è superfluo avvertirlo, di delitto doloso. E' sufficiente che il colpevole voglia cagionare nel dissenziente lo stato d'incapacità d'intendere e di volere; i motivi interni, pei quali il colpevole si determina a cagionare lo stato anzidetto potranno, di regola, essere valutati soltanto agli effetti di applicare l'art. 62, n. 1, cioè come circostanza aggravante, o, ancor più genericamente, agli effetti della determinazione della pena in concreto. Diciamo di regola, poichè, se, ad es., lo stato d'incapacità sia stato cagionato al fine di far commettere, dalla persona resa incapace, un reato, e questo sia commesso, troverà applicazione l'art. 82, di guisa che il colpevole risponderà, così del delitto preveduto dall'art. 621, come del reato commesso dall'incapace.

Non occorre insistere sugli elementi differenziali tra il delitto in esame e la determinazione in altri dello stato di ubbriachezza (art. 714) da un lato, e il trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà altrui (art. 754) dall'altro. A prescindere che il fatto preveduto nell'art. 621 è un delitto, e quelli dei quali si occupano gli articoli 714 e 754 sono contrav-

venzioni, concernenti, rispettivamente, la prevenzione dell'alcoolismo e la polizia sanitaria, basta rilevare che il delitto in esame è contro la libertà morale e richiede, quindi, che il colpevole agisca senza il consenso del soggetto passivo.

Nella contravvenzione preveduta nell'art. 714, invece, a prescindere dal richiamo dei luoghi menzionati nell'art. 713, il consenso, o il dissenso, di chi viene ubriacato è indifferente, in quanto la ragione del punire non sta nella lesione della libertà morale di costui, ma nella necessità di prevenire i pericoli, che derivano dallo stato di ubriachezza. Si aggiunga che non sempre l'ubriachezza si identifica con lo stato d'incapacità d'intendere e di volere.

Per l'art. 754 poi è esplicitamente richiesto il consenso della persona posta in istato di narcosi o d'ipnotismo ecc., sicché può dirsi che siffatto consenso costituisca, insieme con la condizione che dal fatto derivi pericolo per l'incolumità della persona medesima, l'elemento caratteristico differenziale, in confronto del delitto di cui all'art. 621.

Il consenso validamente manifestato esclude la punibilità, secondo la regola generale stabilita nell'art. 118; tuttavia il capoverso dell'art. 621 ha cura di affermare che il consenso dato dalle persone indicate nel capoverso dell'art. 579, non esclude il reato. Le ragioni di questa disposizione furono già illustrate, e non occorre ripeterle.

L'ultimo capoverso dell'art. 621 infine prevede, come ipotesi più grave, quella che la persona resa incapace commetta, in tale stato d'incapacità, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

E' superfluo ripetere che, se lo stato d'incapacità sia stato dal colpevole preordinato al fine di far commettere, dalla persona resa incapace, tale delitto, troverebbero applicazione l'art. 621 ultimo capoverso e l'art. 82, più volte citato.

Per quanto difficile, può verificarsi l'ipotesi che due persone si mettano d'accordo per commettere un reato e, a tal fine, l'una si faccia porre dall'altra in istato d'incapacità; può avvenire, ancora, che il reato sia o non sia commesso, e che il reato commesso sia un delitto o una contravvenzione. Tutte queste ipotesi, ed altre che potrebbero farsi, trovano la loro adeguata soluzione in singole norme del Progetto: ad es., articoli 83, 113. Qui basti osservare che, atteso il consenso della persona resa incapace, non potrebbe mai ricorrere il delitto previsto nell'art. 621.

SEZIONE IV

Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio

493. — Il Progetto classifica la violazione di domicilio tra i delitti contro la libertà individuale, sul riflesso che trattasi di delitto il quale lede, in via principale, quello speciale diritto alla pace e alla sicurezza del luogo di privata dimora, che è necessaria condizione per l'esplicazione della personalità umana. Il Progetto, pertanto, non ha creduto di aderire a quelle correnti dottrinarie, che vorrebbero comprendere questo delitto tra i reati contro l'ordine pubblico, o tra quelli contro il patrimonio (proprietà, possesso). Ed invero l'ordine pubblico non viene leso, se non in linea eventuale e sussidiaria; mentre non occorre, per la esistenza del delitto, che il soggetto passivo abbia la proprietà od il possesso giuridico del luogo di privata dimora, ma è sufficiente che egli abbia il diritto di occuparlo.

Sostanzialmente si tratta, anche qui, di un delitto contro la persona, perchè attacca la persona in una delle più importanti manifestazioni della libertà individuale, garentita dalla Carta fondamentale (art. 27). Ciò non toglie, naturalmente, che l'interesse penalmente protetto abbia, oltre che un carattere individuale, anche un carattere sociale, così nei rapporti con gli altri individui, come in quelli con gli organi dello Stato; ond'è che il Progetto mantiene la duplice figura della violazione di domicilio commessa dal privato e da un pubblico ufficiale.

Il Progetto ha creduto di mantenere l'espressione « domicilio » in omaggio alla tradizione, quantunque sia evidente che il significato non corrisponde alla nozione civilistica (art. 16 del Codice civile).

La dottrina e la giurisprudenza avevano notevolmente esteso il concetto di «abitazione», sino a comprendervi qualunque luogo adibito ad uso domestico, dove, cioè, si compia liberamente tutto o parte di ciò che è caratteristico della vita casalinga (riposo, alimentazione, amministrazione, occupazioni professionali e dilettevoli ecc.). Il Progetto, aderendo a tale indirizzo, ha usata la dizione «abitazione altrui o altro luogo di privata dimora», la quale ultima espressione sta ad indicare ogni luogo, che serva attualmente, in modo permanente o transitorio, all'esplicazione della vita privata.

Sembra superfluo rilevare qui, tanto appariscono di per sé evidenti, i caratteri che differenziano questo delitto da quelli di usurpazione, invasione di terreni o di edifici, turbativa violenta del possesso di cose immobili, ingresso arbitrario nel

fondo altrui (articoli 649, 651, 652, 655), delitti tutti, che il Progetto classifica contro il patrimonio.

L'introduzione nell'abitazione altrui deve avvenire *non iure*, sicchè è stato soppresso, come superfluo, l'avverbio «arbitrariamente». Essa può verificarsi in modo palese, clandestinamente, con inganno. La clandestinità, o l'inganno, è di per sé condizione sufficiente per la perfezione del delitto; nell'ipotesi di introduzione palese (ossia non clandestina e non fraudolenta) il Progetto richiede, invece, che essa avvenga non contro il *divieto*, ma contro la volontà di chi abbia il diritto di vietare l'entrata nell'abitazione o di escluderne chi vi si sia introdotto. La volontà può, secondo le regole generali del diritto, essere manifestata espressamente ovvero tacitamente, cioè *per facta concludentia*. Occorre appena rilevare come il Progetto non potesse determinare a chi spetti la soggettività del diritto di esclusione, e neppure dare criteri direttivi al riguardo, che devono invece essere desunti - nè potrebbe essere altrimenti - da altri rami del diritto.

Il capoverso dell'art. 622 prevede a parte, con maggiore chiarezza del Codice vigente, il trattenersi nell'abitazione altrui; azione che, come l'introduzione, può avvenire con inganno, clandestinamente o in modo palese. In quest'ultima ipotesi, perchè si abbia il delitto di violazione di domicilio, l'agente deve trattenersi contro l'*espressa* volontà di colui, che abbia il diritto di escluderlo. In altri termini, la volontà del titolare del diritto deve essere manifestata espressamente, non per *facta concludentia*. Si è invero data prevalenza alla considerazione che colui, il quale siasi introdotto legittimamente nell'abitazione altrui (se l'introduzione fosse stata *non iure* si verificherebbe l'altra ipotesi preveduta nella prima parte), non è tenuto ad indagare, sia pure *per facta concludentia*, quale sia la volontà del titolare del diritto, anche se per fatti sopravvenuti (ad es. litigio), sia da presumere che tale volontà sia cambiata. Questa regola, una volta accettata, deve, naturalmente, aver valore in tutte le sue conseguenze e pertanto anche nel caso che colui, il quale siasi introdotto *legittimamente* nell'abitazione altrui, vi commetta un reato, ad es. furto.

Il secondo capoverso dell'art. 622 riproduce le aggravanti dell'art. 157 capov. 1° del Codice attuale, aggiungendo quella della violenza sulle cose; l'aggravante della violenza verso le persone è già contemplata nell'art. 62 n. 2. A differenza del Codice vigente, si procede d'ufficio se il fatto sia commesso con armi o violenza verso le persone. La semplice minaccia (argomenta dall'art. 62 n. 2) non renderebbe il delitto perseguibile d'ufficio.

La violazione di domicilio commessa da un pubblico uff-

ziale è preveduta dall'art. 623. Completandosi il Codice attuale (art. 158), si prevede non solo l'ipotesi dell'introduzione, ma anche quella del trattenersi nell'abitazione altrui. Circa la dizione usata alla prima parte dell'articolo, fu già accennato altrove; e così circa i motivi per cui il delitto è meno gravemente punito, allorchè si tratti di semplice inosservanza delle formalità prescritte della legge.

Il primo capoverso dell'art. 158 del Codice vigente non è stato riprodotto, perchè se alla violazione di domicilio si accompagni perquisizione o altro atto arbitrario, vi sarà, secondo il sistema del Progetto, concorso di reati (art. 79).

SEZIONE V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

494. — Questa sezione comprende la violazione, in senso lato, della corrispondenza e delle comunicazioni telegrafiche e conversazioni telefoniche; la fraudolenta cognizione e la rivelazione di documenti segreti, la rivelazione di segreti professionali, la rivelazione di segreti scientifici o industriali.

La legge penale protegge il contenuto della corrispondenza, epistolare, telegrafica o telefonica, indipendentemente dalla circostanza che essa costituisca segreto nel significato comune di tale espressione; pertanto, sotto questo riflesso, il contenuto della corrispondenza acquista, come tale, il valore di segreto in senso giuridico, in quanto, cioè, è destinato a rimanere ignoto a tutti, ad esclusione del destinatario o di chi abbia altrimenti il diritto di prenderne cognizione. Ciò posto, non occorre insistere sul concetto che tanto la violazione della corrispondenza, come gli altri delitti testè menzionati ledono in via principale l'interesse, che ogni uomo ha di svolgere la sua vita di relazione.

Si tutela, pertanto, l'interesse di vietare che altri, *non iure*, prenda cognizione o riveli ciò che non si vuole che esca fuori dalla nostra sfera di disponibilità. Si tratta, insomma, di proteggere alcune specifiche manifestazioni della libertà individuale, e di reprimere fatti, che, in ultima analisi, costituiscono delitti contro la persona. Altrettanto dicasi per la fraudolenta intercettazione e il fraudolento impedimento di comunicazioni telefoniche, poichè anche l'intercettazione e l'impedimento ostacolano la libera esplicazione di manifestazioni attinenti alla vita di relazione.

E' noto come la collocazione del delitto di rivelazione di notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o indu-

striali (art. 298 Codice vigente) tra quelli contro la fede pubblica sia stata criticata e non a torto, poichè la fede pubblica, in tale reato, non viene in considerazione, se non in modo del tutto generico e astratto; prevalentemente, invece, viene leso, con la violazione del dovere contrattuale o d'ufficio, l'interesse individuale, che lo scopritore o inventore ha di esigere la conservazione del segreto, rispetto alla scoperta o alla invenzione di cui altri sia a conoscenza per un rapporto necessitato.

495. — Il delitto di violazione di corrispondenza chiusa (art. 624) consiste nel prendere *non iure* cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, epistolare, telegrafica o telefonica, non diretta al colpevole. Il concetto di corrispondenza non è sostanzialmente diverso da quello del Codice attuale. Qui, come negli articoli successivi, l'espressione « telegrafica o telefonica, » comprende anche la radio-telegrafica e la radio-telefonica, i fonogrammi, i telegrammi semaforici ecc. Il delitto è perfetto con la presa di cognizione del contenuto, in qualunque modo essa avvenga; l'apertura senza presa di cognizione, costituirà tentativo.

Trattandosi di corrispondenza aperta, il Progetto (art. 625) stabilisce che la presa di cognizione deve avvenire, invece, con mezzi fraudolenti; sarebbe eccessivo, invero, non richiedere siffatto elemento costitutivo. Inoltre la corrispondenza aperta non deve essere stata consegnata o affidata per ragione di trasporto o di distribuzione o di custodia a chi ne prende, sia pure abusivamente, cognizione. Forse l'esplicita menzione di ciò potrebbe sembrare superflua, dal momento che è richiesto l'uso del mezzo fraudolento e che il consegnatario o affidatario della corrispondenza aperta non ha bisogno, per prenderne cognizione, di mettere in essere tale mezzo; ma il Progetto ha inteso togliere ogni possibile dubbio, affermando che l'abuso del consegnatario o dell'affidatario costituisce una indelicatezza, non un reato.

Gli articoli 27 e 628 prevedono la sottrazione e la soppressione di corrispondenza, epistolare, telegrafica o telefonica, chiusa o aperta. Si hanno, così, le ipotesi seguenti: a) sottrazione, corrispondente alla nozione del furto; b) distrazione, cioè dolosa ritardata consegna al destinatario; c) impossessamento fraudolento, cioè il togliere la corrispondenza dal possesso materiale del detentore, chiunque egli sia, mediante inganno (ad es. mediante abuso del nome altrui). Occorre il fine specifico di prendere cognizione della corrispondenza o di farne prendere cognizione ad altri, il che serve a differenziare questo delitto, ad es. dal furto; d) soppressione; e) distruzione totale o parziale.

In queste due ultime ipotesi, non occorre il fine di prendere

cognizione della corrispondenza, e quindi, tanto meno, l'effettiva presa di cognizione; e perciò, nei congrui casi, potrà aversi concorso con i reati preveduti negli articoli 624 e 625.

La figura della distruzione è stata tenuta distinta da quella della soppressione (vedi, per una formula analoga, gli articoli 488, falso per soppressione; 552, distruzione o soppressione di cadavere), perchè può aversi soppressione, senza distruzione; ad es., nel caso d'impedimento definitivo a che la corrispondenza giunga al destinatario.

L'art. 628 contiene la salvezza che il fatto non costituisca reato più grave; ad es. falso per soppressione (art. 488), se la lettera contenga o un documento e questo sia distrutto. Se poi la lettera contenesse una corrispondenza o un documento e l'una e l'altra fossero dolosamente distrutti, vi sarebbe concorso.

Negli articoli 626 e 629 si prevedono, rispettivamente, la presa di cognizione e l'impedimento o l'intercettazione di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica. E' sempre richiesto l'uso di mezzi fraudolenti, per escludere in modo inequivocabile le ipotesi, in cui la presa di cognizione avvenga occasionalmente od anche intenzionalmente, ma senza l'uso di mezzi fraudolenti; chi, ad es., approfittando di un fortuito contatto telefonico si diletta di ascoltare la conversazione tra altre persone, non commette questo delitto, per quanto agisca intenzionalmente.

Nella fraudolenta intercettazione (art. 629), il colpevole impedisce o interrompe la conversazione, senza prenderne cognizione; nel caso preveduto dall'art. 626, invece, la comunicazione perviene al destinatario e la conversazione continua a svolgersi tra i conversanti, mentre il colpevole ne prende cognizione. Intercettare, quindi, non significa impadronirsi del contenuto della comunicazione o della conversazione, altrimenti non vi sarebbe differenza con l'ipotesi preveduta nell'art. 626.

A differenza del Codice vigente, il quale considera la rivelazione del contenuto di corrispondenza, qualora cagioni nocumento, come circostanza aggravante del delitto preveduto nella prima parte dell'art. 159, il Progetto configura tale ipotesi come reato a sè stante, distinguendo secondo che il contenuto della corrispondenza sia stato appreso, oppur no, mediante reato.

L'art. 630, infatti, punisce, qualora il fatto cagioni nocumento (condizione obbiettiva), chi, *senza giusta causa*, rivela, in tutto o in parte, il contenuto di una corrispondenza o di una comunicazione telegrafica a lui non dirette o di una conversazione telefonica intervenuta tra altre persone; il colpevole deve essere venuto a cognizione del contenuto anzidetto mediante reato, che può essere anche diverso, da quelli preveduti negli articoli 624-629, ad es. furto.

L'art. 631 prevede, poi, come figura delittuosa meno grave, la rivelazione del contenuto di una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, non diretta al colpevole, *che debba rimanere segreta*, o della quale il colpevole stesso sia venuto in possesso non mediante reato, ossia o legittimamente, od anche mediante un fatto illecito non penale.

Anche in questo caso la rivelazione deve esser fatta *senza giusta causa e cagionare nocumento*. Elementi differenziali, invece, tra i due delitti, sono: a) l'avere appreso, come dicevamo, il contenuto della corrispondenza mediante reato, oppur no; b) l'elemento oggettivo: mentre, infatti, l'art. 630 si riferisce non soltanto al contenuto di una corrispondenza (epistolare, telegrafica o telefonica), ma anche a quello di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, l'art. 631, invece, concerne esclusivamente il contenuto di una corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica. Anche della comunicazione telegrafica o della conversazione telefonica si può, è vero, prendere cognizione non mediante reato, e cioè, come si è detto altrove, allorchè non sia usato un mezzo fraudolento (articoli 626 629); ma in tal caso la rivelazione del contenuto della comunicazione telegrafica o della conversazione telefonica non differisce dalla rivelazione del contenuto di qualsiasi conversazione *verbale* tra altre persone; sicchè, non essendo questa punibile, non poteva costituire reato l'altra; c) la corrispondenza deve, per l'art. 631, esser tale che debba rimanere segreta, cioè destinata a non essere rivelata.

Il Progetto non riproduce l'art. 161 del Codice vigente in quella parte in cui contempla l'ipotesi del *destinatario* di una corrispondenza, non destinata alla pubblicità, il quale la renda indebitamente pubblica. Si è giustificata l'incriminazione di tale fatto, affermandosi che « se la lettera appartiene materialmente al destinatario, il diritto di disporre del suo contenuto spetta a colui che la scrisse » e che « la violazione di tale diritto è contraria alle leggi della morale e dell'onore » (Zanardelli, Relazione al Re § 71, pag. 88); ma la giustificazione non appare esauriente. Comunque sia da risolvere la questione secondo il diritto privato, occorre riflettere che si tratta, non di tutelare la proprietà intellettuale, ma la libertà individuale, ossia il diritto al segreto della corrispondenza. Ciò premesso, *dal punto di vista del diritto penale*, non si può ammettere che il mittente possa imporre il segreto al destinatario. La violazione del segreto confidato oralmente, anche se il confidente siasi impegnato a non rivelarlo, di regola (salvo le eccezioni espressamente previste: ad es. articoli 636, 637) non costituisce reato; e non si comprende perchè la diversità del mezzo - scrittura - dovrebbe condurre a diversa soluzione. Il destinatario non può

considerarsi obbligato, *sotto sanzione penale*, a non rivelare ciò che altri, a lui forse sconosciuto, gli ha scritto, sol perchè al mittente così è piaciuto. Sia pure che tale obbligo trovi il suo fondamento nella morale, e nelle leggi dell'onore, sarebbe eccessivo trasformarlo in obbligo giuridico penale.

496. — Gli articoli 632 e 633 attengono ai delitti contro la inviolabilità dei segreti commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, con abuso di tale qualità. Il primo di essi richiama gli articoli 624, 627, 628, 630 e 631, agli effetti di applicare una pena maggiore. La violazione di corrispondenza aperta da parte degli addetti dei quali trattasi, non è concepibile, ove la corrispondenza sia ad essi consegnata o affidata per ragione di trasporto, distribuzione o custodia (art. 625); e sarà quasi impossibile che gli addetti stessi, con abuso di tale qualità, commettano i delitti, di cui agli articoli 626 e 629, perchè essi non hanno bisogno di ricorrere al *mezzo fraudolento*. E perciò gli articoli 625, 626 e 629 non sono richiamati nell'art. 632. Se, in qualche ipotesi, tali reati potessero essere commessi dagli addetti, con abuso della loro qualità, si applicherebbero le aggravanti generali prevedute nell'art. 63, n. 2 e n. 4.

La rivelazione del contenuto di corrispondenza, appreso, oppure no, mediante reato, è esplicitamente richiamata nell'art. 632; ma l'art. 633 prevede ancora altre ipotesi, punendo l'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, il quale, avendo notizia, *in tale sua qualità*,

a) del contenuto di una corrispondenza aperta,
b) di una comunicazione telegrafica,
c) di una conversazione telefonica, lo riveli, *senza giusta causa*, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a persona diversa da quelle, tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta. Le differenze tra gli articoli 630 e 631 da un lato, e l'art. 633 dall'altro, sono evidenti.

L'art. 633: 1°) suppone che il contenuto della corrispondenza, comunicazione o conversazione non sia stato appreso mediante reato; se lo fosse, sarebbe applicabile l'art. 630 in relazione al 632; 2°) non richiede che il contenuto stesso *debba rimaner segreto*; 3°) neppure richiede che la rivelazione cagioni nocumento, il quale, invece, funziona come circostanza aggravante (art. 638). La mancanza dei requisiti, di cui ai numeri 2 e 3 è giustificata dalla considerazione che trattasi di delitto costituente, oltre che violazione della libertà individuale, anche violazione specifica dei doveri di ufficio.

497. — Il Progetto (articoli 634 e 635) estende la tutela penale dell'interesse al segreto anche agli atti e documenti altrui, pubblici o

privati, non costituenti corrispondenza. Tale estensione è tuttavia contenuta entro limiti rigorosi. Infatti, per l'art. 634 occorre: a) che si tratti di atti o documenti, il contenuto dei quali *debba rimaner segreto*; b) che la presa di cognizione avvenga mediante *un mezzo fraudolento*; c) che il fatto *possa cagionare nocumento*. L'art. 635, relativo alla rivelazione, a sua volta richiede: 1) che il colpevole sia venuto a cognizione del contenuto dell'atto o documento *mediante un reato*; 2) che il contenuto medesimo *debba rimaner segreto*; 3) che la rivelazione sia fatta *senza giusta causa*; 4) che il fatto cagioni nocumento effettivo.

Come nei precedenti articoli, l'espressione « contenuto che debba rimaner segreto » si riferisce anche all'ipotesi della temporaneità, finchè questa duri; così commetterà il delitto preveduto nell'art. 635 chi, rubata la *minuta* di un contratto stipulato tra altre persone, ne riveli senza giusta causa il contenuto, cagionando nocumento, anche se il contenuto della minuta fosse destinato a rimanere segreto fino alla conclusione del contratto, come nella ipotesi in cui la legge imponga, *solemnitatis causa*, la forma dell'atto pubblico (es. art. 187 capov. Codice di commercio). L'espressione « atti pubblici o privati, documenti pubblici o privati » è qui da intendere in senso più lato, di quel che essa non abbia in tema di falsità in atti. Richiamando l'esempio testè addotto, non si saprebbe, infatti, vedere la ragione di punire la rivelazione del contenuto di una minuta contrattuale, nell'ipotesi che questa formi oggetto di corrispondenza, e di non punirla nell'ipotesi che il segreto sia carpito mediante reato.

Sembra superfluo avvertire come l'obiettività giuridica dei delitti preveduti negli articoli 634 e 635 serva a differenziarli completamente da altre figure criminose, ad es. la rivelazione di segreti di Stato (art. 258), di ufficio (art. 327), professionali (art. 636), scientifici (art. 637), la pubblicazione non autorizzata delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere (art. 707), la divulgazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 708), ecc.

Salvo modificazioni di forma, gli articoli 636 (rivelazione di segreto professionale) e 637 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) riproducono gli articoli 163 e 298 del Codice penale vigente. Ai motivi circa la collocazione di quest'ultimo delitto tra quelli contro la libertà individuale, anzichè tra quelli contro la fede pubblica, fu già accennato.

Il capoverso dell'art. 298 (se la rivelazione sia fatta ad uno straniero non residente nel Regno o ad un suo agente) è stato soppresso.

498. — L'art. 638 è relativo a circostanze aggravanti speciali per alcuni dei reati compresi nella Sezione 5^a. L'art. 639, infine, stabilisce che per tutti i delitti contro l'inviolabilità dei segreti non si procede, che a querela di parte. Fanno eccezione i reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (articoli 632 e 633), perchè essi costituiscono anche violazione specifica di un dovere d'ufficio.

Alla querela di parte, qualora il fatto sia commesso a danno di un'Amministrazione dello Stato, è sostituita la richiesta dell'Amministrazione stessa interessata (art. 128); è prevalso, cioè, il concetto di lasciare alla pubblica Amministrazione, anche quando il fatto abbia cagionato un pubblico nocumento, la valutazione circa la convenienza o meno di un procedimento penale.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai Capi I e III

499. — Sono note le difficoltà di applicazione cui ha dato luogo il Codice penale vigente, in rapporto ai reati di violenza privata e minaccia, dato il loro carattere di reati sussidiari. Con l'art. 640 il Progetto ha inteso di tracciare un indirizzo, che valga, per quanto è possibile, a dirimere le controversie al riguardo, stabilendo che le disposizioni degli articoli 618 (violenza privata), 619 (violenza o minaccia per costringere altri a commettere un reato) e 620 (minaccia) non si applicano, allorchè la violenza o la minaccia siano considerate dalla legge: a) come elementi costitutivi di un altro reato; b) come circostanze aggravanti di un altro reato; c) ovvero quando debba applicarsi l'aggravante della violenza o della minaccia preveduta nell'art. 62, n. 2. La norma, forse, risultava già dall'interpretazione degli articoli 79 e 80.

In sostanza, si tratta di vedere se quando la violenza o la minaccia siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti (generali o speciali) di un reato x, si debba applicare soltanto la disposizione relativa al reato x, od anche le disposizioni, rispettivamente contenute negli articoli 618, 619, 620. In altri termini, nei casi anzidetti, si ha concorso di reati, oppur no? Posta così la questione, è evidente che la regola data dall'art. 79, e cioè che colui, il quale con unica azione viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo le norme sul concorso di reati, non è applicabile, perchè l'art. 80 esclude tassativamente l'applicazione di tali norme (e quindi anche

quella dell'art. 79, che di esse fa parte) nella ipotesi, in cui la legge consideri come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti (generalì o speciali) di un sol reato, fatti che costituirebbero per sè stessi reato.

In altri termini, il reato complesso esclude, in siffatte ipotesi, il concorso di reati; e pertanto l'art. 640 ha soprattutto un valore esplicativo, diretto a togliere ogni possibile dubbio.

500. — L'art. 641 dà la nozione delle armi agli effetti della legge penale, e non soltanto per l'ipotesi che siano considerate come circostanza aggravante di un reato (art. 155 Codice penale vigente). E' fatta espressa salvezza per i casi, in cui la legge disponga altrimenti.

Il Progetto distingue, anzitutto, le armi proprie dalle armi improprie. Sono armi proprie quelle da sparo, le bombe o altre macchine esplodenti e tutte le altre armi, la cui destinazione naturale è la offesa alla persona. Alle armi proprie è assimilata qualsiasi materia esplodente.

Le armi da sparo, le bombe e le macchine esplodenti in genere dovevano essere specialmente menzionate, per comprendervi anche quelle che non sarebbero destinate naturalmente alla offesa delle persone; ad es. il fucile da caccia, che normalmente è destinato ad offesa degli animali, le speciali bombe, che normalmente servono a dissodare il terreno, e via dicendo.

Sono armi improprie tutti gli altri strumenti da punta o da taglio atti od offendere, le mazze ferrate, i bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, gli sfollagente e le noccoliere. Alle armi improprie è assimilato qualsiasi involucro contenente gas asfissianti o accecanti.

E' pertanto da rilevare:

1) La categoria delle armi insidiose (art. 470 Codice penale vigente) non è presa in speciale considerazione;

2) Ove il Progetto richiami genericamente le «armi», si intendono le proprie, le improprie e le assimilate alle une o alle altre;

3) Qualora il Progetto (o la legge speciale, che non abbia diversamente disposto) intenda, per particolari effetti, riferirsi a determinate categorie di armi, o a determinate armi, deve esplicitamente indicarle.

Conseguentemente, ad es., le lesioni saranno aggravate ai termini dell'art. 585, se commesse con qualunque genere di armi, proprie, improprie e assimilate. Una ipotesi, in cui il Progetto si riferisce a particolari armi, si ha nell'art. 404 (duello).

TITOLO XII

Dei delitti contro il patrimonio

Considerazioni di sistema

501. — La classe dei reati compresa nel Titolo XII del Progetto è stata denominata « delitti contro il patrimonio », e non « delitti contro la proprietà », ed è stata distinta in quattro Capi: 1) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (furto — con le circostanze aggravanti ed i casi nei quali si procede a querela di parte —, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato di luoghi, invasione di terreni e di edifici, turbativa violenta di possesso di cose immobili, danneggiamento, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, ingresso arbitrario in fondo altrui, caccia nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento d'animali, deturpamento ed imbrattamento di cose altrui); 2) Delitti contro il patrimonio mediante frode (truffa ed insolvenza fraudolenta, fraudolenta distruzione delle cose proprie e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, usura, frode in emigrazione, appropriazione indebita ed appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o per caso fortuito); 3) Delitti accessori contro il patrimonio (ricettazione); 4) Disposizioni comuni ai Capi precedenti (casi di non punibilità o perseguibilità ad istanza di questi per i fatti commessi a danno dei congiunti).

502. — Il cambiamento di denominazione segna un perfezionamento di tecnica legislativa pienamente corrispondente, nella sostanza, a quanto si ritiene essere anche il significato della denominazione adottata dal Codice in vigore.

Aveva già avvertito l'on. Zanardelli nella Relazione al Re (n. XCIII) che la proprietà tutelata mediante le incriminazioni del Titolo X Libro II Codice penale « deve intendersi in largo senso ». L'esame analitico dei delitti preveduti in tale titolo conferma che il legislatore non comprese, nel concetto di proprietà, solo il diritto di proprietà vero e proprio, così come è inteso e definito nel diritto privato, ma ogni altro diritto reale, il possesso di fatto separato dalla proprietà e l'inviolabilità

bilità di ogni altro diritto patrimoniale contro l'altrui azione violenta o fraudolenta.

Il complesso, l'aggregato di questi diritti forma il patrimonio della persona, e tali diritti sono l'oggetto della tutela penale, quando concorrono le speciali condizioni, che per le singole ipotesi delittuose sono dal legislatore indicate.

Giova altresì osservare che la parola « patrimonio » è qui usata in senso amplissimo, e non nel senso ristretto che ha in altro campo, nelle categorie dei beni degli enti pubblici, come contrapposto alla parola « demanio », distinta nella duplice qualifica di disponibile e indisponibile; comprende cioè tanto i beni privati, come tutti i beni appartenenti agli enti pubblici, siano essi di natura patrimoniale o demaniale.

I beni demaniali, infatti, anche se destinati all'uso pubblico diretto ed immediato, e perciò *res extra commercium*, sono in proprietà pubblica, e rientrano nella previsione dell'« altrui » appartenenza, secondo la condizione dettata dall'art. 642.

Il Progetto, anzi, come già il Codice in vigore, tra le aggravanti dei reati patrimoniali, prevede l'ipotesi che siano commessi su beni demaniali, es. numero 1 e 4 dell'art. 653.

503. — La distinzione dei delitti contro il patrimonio in quelli commessi con violenza e quelli commessi con frode, è comune, nel Progetto, al Titolo dei delitti contro la pubblica incolumità e riproduce ed applica il noto principio, contenuto nella massima di Cicerone *cum autem duobus modis, idest vi aut fraude fiat iniuria* (De off. 1,13).

Occorre avvertire che il Progetto usa la locuzione « violenza alle cose » e non « violenza sulle cose », perchè vuolsi intendere, con quella frase, qualsiasi energia fisica diretta alla cosa per la consumazione del reato (la *vis* nel significato romanistico) e, perciò, comprendervi anche la semplice *contractatio*, ossia la sottrazione della cosa senza il consenso del detentore. Tale largo significato della locuzione « e violenza alle cose » fu già messa in luce dal Carrara, in occasione dell'esame del Progetto del 1868.

Bene, pertanto, sono compresi in quel Capo i delitti, nei quali non ricorre una materiale alterazione della cosa o altro degli estremi preveduti nell'art. 399 per l'esercizio arbitrario.

504. — Nel Capo dei delitti accessori è collocato il delitto di ricettazione.

Si vedrà in seguito l'importanza dell'esplicito riconoscimento fatto dal Progetto del carattere di accessorialità al delitto di ricettazione.

505. — Nelle disposizioni comuni ai Capitoli precedenti sono riprodotte le norme dell'art. 432 del Codice in vigore riguardante l'efficacia dei rapporti di parentela sulla misura della pena e sulla perseguibilità dei delitti contro il patrimonio.

Sono invece omesse le disposizioni riguardanti l'influenza del valore e della restituzione del tolto, perchè la materia ha formato oggetto di disciplina nella Parte generale, tra le aggravanti e le attenuanti comuni, articoli 62 n. 5 e 64 n. 4 e 5 altresì.

Deve aggiungersi, però, che il valore del tolto è preso altresì in speciale considerazione nell'art. 645, quando, alla tenuità della cosa rubata, va unita la circostanza d'essere stato il fatto commesso per provvedere ad uno estremo bisogno.

506. — Sono preveduti due reati nuovi: l'insolvenza fraudolenta e l'usura (articoli 660 e 663).

Si prevede altresì espressamente il furto d'uso, che, col furto di cose di lieve valore commesso per provvedere ad un estremo bisogno, e col rastrellamento e spigolamento nel fondo altrui, forma una categoria di furti attenuati, per i quali non solo è comminata lieve pena, ma è stabilita la perseguibilità ad istanza di parte.

E' escluso da questo Titolo l'abuso di foglio in bianco, aderendosi alla dottrina ed ai sistemi legislativi, che riscontrano, nel fatto, un'ipotesi di falso documentale. Come è noto, la questione fu lungamente dibattuta anche durante i lavori preparatori del Codice in vigore, e la commissione della Camera dei Deputati, con elaborate osservazioni, esattamente ritenne che la circostanza che il foglio fosse stato per altro scopo consegnato a chi lo falsificò, trasformandolo in una obbligazione, non è caratteristica di diverso delitto, e se può essere tenuto in conto per la misura della pena, non può portare al cambiamento del titolo del reato.

Non è riprodotta l'ipotesi speciale di favoreggiamento prevista per il delitto di ricatto nell'art. 411, di cui già, nei lavori preparatori, era stata proposta la soppressione nel seno delle commissioni parlamentare e senatoriale, e che fu oggetto di vive dispute nella Commissione di revisione.

Secondo il sistema del Progetto, quella ipotesi di fatto rientra nella nozione del concorso, che prescinde dal previo accordo dei partecipi, e ne ricorre la possibilità fin che duri l'esecuzione del reato.

507. — Si è abbandonata la distinzione delle cause di aggravamento in aggravanti e qualifiche, oggetto di unanime critica per il difetto di elementi giuridici di distinzione, e si è semplificata la casistica delle aggravanti, sia perchè alcune di queste sono previste nelle aggravanti comuni (articoli 62 e 63), e

bilità di ogni altro diritto patrimoniale contro l'altrui azione violenta o fraudolenta.

Il complesso, l'aggregato di questi diritti forma il patrimonio della persona, e tali diritti sono l'oggetto della tutela penale, quando concorrono le speciali condizioni, che per le singole ipotesi delittuose sono dal legislatore indicate.

Giova altresì osservare che la parola « patrimonio » è qui usata in senso amplissimo, e non nel senso ristretto che ha in altro campo, nelle categorie dei beni degli enti pubblici, come contrapposto alla parola « demanio », distinta nella duplice qualifica di disponibile e indisponibile; comprende cioè tanto i beni privati, come tutti i beni appartenenti agli enti pubblici, siano essi di natura patrimoniale o demaniale.

I beni demaniali, infatti, anche se destinati all'uso pubblico diretto ed immediato, e perciò *res extra commercium*, sono in proprietà pubblica, e rientrano nella previsione dell'« altrui » appartenenza, secondo la condizione dettata dall'art. 642.

Il Progetto, anzi, come già il Codice in vigore, tra le aggravanti dei reati patrimoniali, prevede l'ipotesi che siano commessi su beni demaniali, es. numero 1 e 4 dell'art. 653.

503. — La distinzione dei delitti contro il patrimonio in quelli commessi con violenza e quelli commessi con frode, è comune, nel Progetto, al Titolo dei delitti contro la pubblica incolumità e riproduce ed applica il noto principio, contenuto nella massima di Cicerone *cum autem duobus modis, idest vi aut fraude fiat iniuria* (De off. 1,13).

Occorre avvertire che il Progetto usa la locuzione « violenza alle cose » e non « violenza sulle cose », perchè vuolsi intendere, con quella frase, qualsiasi energia fisica diretta alla cosa per la consumazione del reato (la *vis* nel significato romanistico) e, perciò, comprendervi anche la semplice *contrectatio*, ossia la sottrazione della cosa senza il consenso del detentore. Tale largo significato della locuzione « è violenza alle cose » fu già messa in luce dal Carrara, in occasione dell'esame del Progetto del 1868.

Bene, pertanto, sono compresi in quel Capo i delitti, nei quali non ricorre una materiale alterazione della cosa o altro degli estremi preveduti nell'art. 399 per l'esercizio arbitrario.

504. — Nel Capo dei delitti accessori è collocato il delitto di ricettazione.

Si vedrà in seguito l'importanza dell'esplicito riconoscimento fatto dal Progetto del carattere di accessorietà al delitto di ricettazione.

505. — Nelle disposizioni comuni ai Capi precedenti sono riprodotte le norme dell'art. 432 del Codice in vigore riguardante l'efficacia dei rapporti di parentela sulla misura della pena e sulla perseguibilità dei delitti contro il patrimonio.

Sono invece omesse le disposizioni riguardanti l'influenza del valore e della restituzione del tolto, perchè la materia ha formato oggetto di disciplina nella Parte generale, tra le aggravanti e le attenuanti comuni, articoli 62 n. 5 e 64 n. 4 e 5 altresì.

Deve aggiungersi, però, che il valore del tolto è preso altresì in speciale considerazione nell'art. 645, quando, alla tenuità della cosa rubata, va unita la circostanza d'essere stato il fatto commesso per provvedere ad uno estremo bisogno.

506. — Sono preveduti due reati nuovi: l'insolvenza fraudolenta e l'usura (articoli 660 e 663).

Si prevede altresì espressamente il furto d'uso, che, col furto di cose di lieve valore commesso per provvedere ad un estremo bisogno, e col rastrellamento e spigolamento nel fondo altrui, forma una categoria di furti attenuati, per i quali non solo è comminata lieve pena, ma è stabilita la perseguibilità ad istanza di parte.

E' escluso da questo Titolo l'abuso di foglio in bianco, aderendosi alla dottrina ed ai sistemi legislativi, che riscontrano, nel fatto, un'ipotesi di falso documentale. Come è noto, la questione fu lungamente dibattuta anche durante i lavori preparatori del Codice in vigore, e la commissione della Camera dei Deputati, con elaborate osservazioni, esattamente ritenne che la circostanza che il foglio fosse stato per altro scopo consegnato a chi lo falsificò, trasformandolo in una obbligazione, non è caratteristica di diverso delitto, e se può essere tenuto in conto per la misura della pena, non può portare al cambiamento del titolo del reato.

Non è riprodotta l'ipotesi speciale di favoreggiamento prevista per il delitto di ricatto nell'art. 411, di cui già, nei lavori preparatori, era stata proposta la soppressione nel seno delle commissioni parlamentare e senatoriale, e che fu oggetto di vive dispute nella Commissione di revisione.

Secondo il sistema del Progetto, quella ipotesi di fatto rientra nella nozione del concorso, che prescinde dal previo accordo dei partecipi, e ne ricorre la possibilità fin che duri l'esecuzione del reato.

507. — Si è abbandonata la distinzione delle cause di aggravamento in aggravanti e qualifiche, oggetto di unanime critica per il difetto di elementi giuridici di distinzione, e si è semplificata la casistica delle aggravanti, sia perchè alcune di queste sono previste nelle aggravanti comuni (articoli 62 e 63), e

sia perchè si sono riunite varie ipotesi in forme generiche e comprensive, come sarà chiarito in seguito.

Così, mentre le aggravanti e le qualifiche, nel Codice in vigore, raggiungono in complesso il numero di venti, nel Progetto le aggravanti sono raggruppate in sei ipotesi.

508. — Notevole è senza dubbio l'inasprimento delle pene per i delitti compresi in questo Titolo, anche perchè si è sempre aggiunta la multa e, spesso, in misura molto elevata.

L'inasprimento trova una ragione generica nel sistema del Progetto, che è ispirato ad una più rigorosa repressione della delinquenza, ed una ragione specifica nell'obbietto di questi delitti, il patrimonio, la cui più efficace tutela rientra in quel programma di rafforzamento dei cardini dell'odierna organizzazione sociale, che è proprio del Governo Nazionale.

Fu altresì tenuto presente che i delitti contro il patrimonio presentano una caratteristica speciale, messa in rilievo da tutta la dottrina, e cioè che costituiscono assai spesso una forma di attività professionale, che è opportuno colpire severamente *ab initio*, anche prima che il delinquente possa incorrere nelle disposizioni sulla recidiva, abitualità e professionalità.

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

509. — Per comune consenso gli elementi costitutivi del delitto di furto sono i seguenti: *a)* una cosa mobile, sulla quale alcuno eserciti legittimo dominio; *b)* una violazione di tale diritto di dominio, commessa mediante impossessamento; *c)* l'animo di lucrare dell'agente; *d)* il dissenso del proprietario.

Tali elementi sono espressi dall'art. 402 del Codice in vigore con la seguente formula: « Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo ove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito... » Alla quale il Progetto sostituisce questa: « Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito... »

Come vedesi, la nozione elementare del reato resta immutata, salvo le seguenti osservazioni.

Si conferma che la consumazione del furto si verifica mediante la presa di possesso, ma mentre questa, col Codice in vigore, s'identifica nel fatto di togliere la cosa dal luogo ove si

trova, il Progetto la fa coincidere con la sottrazione della cosa a chi la detiene. Con tale modifica si è inteso far cessare tutte le dispute, che si agitano per stabilire il momento consumativo del reato.

E' noto che l'on. Zanardelli, nella sua Relazione, aveva scritto di non volere accogliere, nè la dottrina della mera *amotio*, troppo formalistica nè quella dell' *ablatio*, troppo esigente, e che si proponeva di conciliarle in un concetto intermedio, espresso con la formula dell'impossessarsi della cosa col toglierla dal luogo in cui si trova, essendo evidente che con questa formula, per la consumazione del reato, bastasse che la cosa venisse sottratta dalla sfera di attività patrimoniale del possessore.

Senonchè, nell'interpretazione ed applicazione della norma, si palesarono subito, e sono tuttora vivi, i dissensi per stabilire quando l'agente abbia compiuto tutto ciò, che è necessario all'impossessamento, quando cioè abbia traslocato la cosa in modo, da produrre la mutazione di fatto, che autorizzi a ritenere che la cosa sia passata dal possesso del derubato a quello del colpevole.

Il criterio spaziale, insomma, si è mostrato inetto a far decidere sul momento, in cui possa dichiararsi avvenuto il passaggio della cosa dall'una all'altra sfera patrimoniale, ed il Progetto, perciò, lo ha abbandonato, sostituendovi quello di sottrazione e rapportando questa, non più al luogo, ma alla persona del detentore: con che vuole esprimersi il concetto, accolto dalla più autorevole dottrina, che, prescindendo dal minore o maggiore allontanamento della cosa dal luogo dove trovavasi, l'impossessamento non può essere che correlativo dello spossessamento, ossia verificarsi quando la parte, che aveva la detenzione della cosa, viene di questa spogliata. Sottrazione significa, appunto, l'interruzione della custodia altrui e lo stabilimento del possesso proprio.

Un esempio chiarirà la portata e l'utilità della nuova formula rispetto a quella del Codice attuale. Un individuo, ammesso in casa altrui, sottrae un oggetto nel salotto e lo ripone in tasca. Col Codice in vigore i più riscontrano nel fatto solo un tentativo di furto, se viene scoperto prima che l'individuo esca di casa, perchè si afferma che, fino a questo momento, non può dirsi che l'oggetto sia ancora tolto dal posto ove si trovava, e quindi non ancora entrato nel possesso del ladro. Con la nuova formula, non potrà dubitarsi che si versi in tema di furto consumato, perchè la sottrazione si è verificata, dovendosi riconoscere che il proprietario non ha più la detenzione della cosa, se è nella tasca dell'altro.

La nozione di « cosa mobile altrui » richiede che si tratti di cosa suscettiva di proprietà ed in proprietà di qualcuno; ma,

perchè la sottrazione costituisca reato, non occorre che avvenga in confronto del proprietario; il titolare del diritto di proprietà può essere diverso da colui, che ha il possesso della cosa, e che subisce la sottrazione. Questo concetto espressamente enuncia il Progetto, con la dizione « sottraendola a colui che la detiene », la quale, anzi, a dirimere ogni quistione, in luogo di riferirsi al possesso, che ha per requisito l'animo di tener la cosa come propria, fa richiamo alla detenzione, cioè alla forma minima di possesso, che ha per contenuto la potestà effettiva, immediata, la disposizione fisica sulla cosa, legata alla volontà visibile di farla valere, ad esclusione di ogni altra persona.

Altro e diverso problema è quello di stabilire chi sia la parte lesa del furto, perchè l'aver determinato che per la sussistenza del reato è sufficiente che la sottrazione avvenga anche in rapporto immediato del semplice detentore, non significa che questi sia necessariamente la parte lesa del reato.

Così, se viene rubato un oggetto dalle mani della fantesca, che lo portava per conto del padrone, non può dirsi che la fantesca sia la parte lesa.

La precisa determinazione della nozione di detenzione, accolta dal Progetto nell'art. 642 è, per ovvie ragioni, di grande importanza nella risoluzione di tutte le questioni, che si presentano, per decidere se sussista reato, quando sulla cosa convergano diritti di varie persone, e l'incriminabilità degli abusi a titolo di delitti contro il patrimonio sia in dipendenza appunto dell'esistenza o meno del requisito della detenzione della cosa da parte di chi li commette.

L'art. 642 fornisce altro chiarimento sull'elemento subiettivo del furto.

Già il Codice in vigore richiede, per l'esistenza di questo reato, oltre che il dolo generico dell'art. 45, altresì il dolo specifico del fine di trarre profitto dalla cosa. E' questo fine specifico, che differenzia il furto da altri reati, che hanno identico od affine l'elemento materiale.

Senonchè a molte dispute ha dato luogo la nozione del profitto, che vien preso in considerazione dalla legge e, tra l'altro, si è discusso se il profitto debba riguardare chi compie l'impossessamento della cosa altrui, o possa anche riferirsi ad un terzo.

Il dubbio è avvalorato soprattutto dal rilievo che gli articoli 413, 414 e 417 ed altri menzionano espressamente anche il profitto a favore di un terzo.

Si è creduto, dagli interpreti, di superare la difficoltà proveniente dal silenzio dell'art. 402, osservando che, essendo il profitto, previsto dal legislatore, non solo il vantaggio materiale,

ma altresì ogni godimento, piacere, soddisfazione, che si spera dal possesso della cosa, torna evidente che si versi in tale ipotesi, anche quando il profitto sperato dall'agente, sia non quello di sfruttare direttamente la cosa, ma di procurarsi il piacere, la soddisfazione, il godimento di donarla ad altri.

Poichè, intanto, resta il rilievo che, essendo comune la nozione del profitto a tutti quei delitti patrimoniali, di cui è elemento costitutivo, non si spiega che per il furto il profitto altrui debba essere sottinteso ed in altri espressamente detto, l'art. 642 del Progetto esplicitamente ne fa cenno.

Lo stesso articolo, invece, omette d'indicare l'altro requisito del reato; « senza il consenso di colui, al quale esso appartiene ».

Il requisito attiene alla illegittimità obbiettiva del fatto e contiene due affermazioni, l'una esplicita e l'altra implicita, l'una che la illegittimità è subordinata al dissenso del proprietario, l'altra che il consenso del proprietario elimina il furto.

Entrambe le affermazioni sono sembrate inutili, dopo essersi adottata la locuzione « sottrazione », per definire in che cosa consiste l'azione del ladro, perchè in tale parola sono filologicamente compresi i concetti suespressi.

Il capoverso dell'art. 642 risolve una quistione molto agitata in dottrina e giurisprudenza, riconoscendo esplicitamente che risponde di furto colui, che sottrae energia elettrica ad un impianto di cui abbia l'uso, fuori dell'apparecchio di misurazione. E' intuitivo che se il fatto sia commesso mediante apposite, fraudolenti modifiche dell'apparecchio di misurazione, l'ipotesi delittuosa è quella di truffa, e non quella di furto.

Non è poi da dubitare che risponda di furto chi, senza essere utente, sottrae energia elettrica ad un impianto, perchè la speciale previsione del capoverso dell'art. 642 elimina, risolvendola in senso affermativo, ogni discussione sulla possibilità di considerare come cosa mobile l'energia elettrica.

510. — Il Progetto non ripete la distinzione tra furto aggravato e furto qualificato, che fu adottata nel Codice in vigore, dopo viva lotta tra le due tendenze. quella scientifica, che la respingeva recisamente, e quella tradizionale, che la sosteneva, sotto l'influenza delle legislazioni anteriori.

Gli studiosi, che pure si sono affaticati per trovare un criterio distintivo tra le aggravanti e le qualifiche, non sono riusciti a precisarlo, onde si è finito col concludere, che non resta, a differenziare le une dalle altre, che l'effetto aggravatore, minore nelle une, maggiore nelle altre. Ogni sforzo di classificazione delle circostanze prevedute negli articoli 403 e 404 per categorie, secondo un comune fondamento giuridico, è stato vano.

La distinzione appare ancora più inopportuna, quando si rivela che nella Parte generale (articoli 65 e 66) il termine « circostanze aggravanti » comprende ogni possibile causa di aggravamento. Il Progetto, come già per altri Titoli del Libro II, prevede per il furto le aggravanti, che più specificamente si riferiscono a questo delitto, ma occorre sempre tener presenti, altresì, le aggravanti previste per tutti i reati negli articoli 62 e 63 del Libro I.

La prima ragione di aggravante si ha, secondo l'art. 643, se il colpevole, per commettere il fatto, s'introduca o si trattenga in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione, clandestinamente o mediante violenza sulle cose o con qualsiasi mezzo fraudolento. La disposizione si ricollega ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 404 del Codice in vigore.

Non è il caso d'illustrare la nozione « dell'edificio o di altro luogo destinato ad abitazione », essendo la frase tolta dal n. 3 dell'art. 404, sulla quale già tanto si è scritto in dottrina ed in giurisprudenza.

Importante è rilevare, che, a somiglianza di quanto si è detto per il delitto di violazione di domicilio, qui si prevede, non solo l'introduzione, ma anche l'intrattenersi nell'altrui abitazione con le modalità, di cui adesso si dirà. E' frequente, infatti, il caso di furti commessi da persone, che legittimamente entrano nell'altrui abitazione, ma che vi restano con uno dei mezzi indicati nella disposizione in esame, e sopra tutto con la clandestinità. Questa si riscontrerà tutte le volte che l'introduzione o l'intrattenimento siano sottratti all'ordinaria vigilanza di colui, che ha diritto d'impedirli.

Il mezzo della violenza sulle cose è previsto nel Codice in vigore nel n. 4, ma la possibilità d'indicare tutte le ipotesi ivi fatte con unica locuzione, fu già intravista nella Relazione Ministeriale al progetto del 1882, ove a pag. 120 è scritto: « La qualifica dello scasso, o rottura, o effrazione, come variamente si denomina, viene pure definita in modo così preciso, esprimendo il vero carattere di questa circostanza, consistente nel vincere con violenza gli ostacoli materiali, che la difesa privata oppone all'altrui cupidigia. »

La frase generica appare preferibile, appunto perchè capace, nella sua larga previsione, di comprendere tutte le possibili violenze sulle cose, che l'agente può commettere per introdursi o per intrattenersi nell'edificio o altro luogo destinato all'abitazione.

Il sistema di generalizzare e non fare una minuta casistica è stato adottato anche per l'ultimo *mezzo speciale* preso in considerazione dalla disposizione in esame, perchè, con la locuzione « con qualsiasi mezzo fraudolento », si comprendono le ipotesi dei numeri 4 e 5 dell'art. 404 ed ogni altra, con quale lo

agente potette introdursi e trattenersi nell'altrui abitazione, con sistemi fraudolenti.

Giova osservare che l'insidiosità dei mezzi, ai quali la legge fa riferimento, come causa di questa aggravante, è già per sè di grado così elevato, che non si è ritenuto opportuno subordinare la maggiore punibilità all'ulteriore circostanza che il fatto avvenga in tempo di notte.

L'aggravante di cui al n. 2 ha fondamento nel maggiore pericolo, che presenta il colpevole, il quale aveva predisposto mezzi gravissimi per commettere il reato. Se tali mezzi sono usati, ricorre l'ipotesi della rapina (art. 426 numeri 1 e 3).

L'aggravante di cui al n. 3 prevede il furto con destrezza e quello commesso con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona. Questa seconda ipotesi, detta comunemente « scippo » o « strappo », è compresa nell'attuale Codice tra i casi di rapina (art. 406, 2.^o capov.), ma la dottrina e la Relazione al Re (pag. 154) già ne avevano intuito l'affinità col borseggio, e la giurisprudenza spesso dovette, nella definizione dei casi pratici, stabilirne la nota differenziale, affermando che nella rapina, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 406, la cosa è tolta con forza, in modo che il possessore non può non accorgersene, mentre nel furto con destrezza la cosa è tolta con tale delicatezza, che difficilmente il possessore può accorgersene. All'una ed all'altra ipotesi è comune un elemento negativo, il difetto di violenza diretta alla persona; ma, mentre nel borseggio il furto è commesso, eludendo l'attenzione del soggetto passivo, nello « scippo » l'impossessamento si consegue eludendo la resistenza con un colpo improvviso e violento.

L'affinità tra le due ipotesi discende anche da ragioni subiettive, perchè in genere i ladri, che si dedicano al borseggio ed allo strappo, fanno del furto il mestiere abituale della loro vita e diventano abilissimi, così da far riscontrare, nella loro maggiore pericolosità, e nella correlativa minore probabilità che i cittadini possano difendersene, la ragione dell'aggravante.

Quanto al furto con destrezza, il Progetto, accogliendo i voti generali degli scrittori, ha soppresso la necessità del requisito che il fatto avvenga in luogo pubblico, riconoscendo che la ragione dell'aggravante sussiste anche se il borseggio avvenga in privato.

E' appena necessario poi ricordare che per il furto con strappo della cosa la violenza non viene esercitata immediatamente sulla persona, e perciò il fatto non viene considerato come ipotesi di rapina.

E' stato insegnato che « strappare » significa togliere con forza, così da vincere violentemente i legami, che avvincono

la cosa alla persona stessa, senza prendere quest'ultima direttamente di mira.

L'aggravamento, di cui al n. 4, corrisponde a quello dei numeri 8, 9 e 10 dell'art. 404 del Codice in vigore.

Due sole osservazioni occorre fare:

a) Non si è detto «tre o più persone riunite», perchè la parola «riunite» importa che, a far sussistere l'aggravante, occorra che almeno tre degli esecutori del furto vi partecipino effettivamente e materialmente, così che non si possano comprendere nel numero, agli effetti dell'aggravante, i correi morali.

Tale distinzione e limitazione non sono sembrate giuste ed opportune, perchè la ragione della qualifica sta nella maggiore potenzialità delittuosa di forze cooperanti al delitto, e nella correlativa minore possibilità di difendersi da esse, e ciò si verifica anche quando, come spesso suole avvenire, gli organizzatori, le così dette menti direttive dell'azione illecita, sono lontani dal luogo dell'azione.

b) E' sufficiente la volontaria cooperazione delle persone partecipanti al delitto, perchè, se l'azione avviene previo concerto, si verifica l'altra aggravante prevista dall'art. 109.

c) Si è aggiunta la previsione che si simuli la qualità di incaricato di pubblico servizio, in relazione alla considerazione, in cui tale qualità è stata tenuta in tutto il Progetto, per la importanza politica, sociale e giuridica, che hanno assunto i pubblici servizi e, conseguentemente, le persone, che sono incaricate di esercitarli.

L'aggravante prevista nel n. 5 riproduce quella del n. 5 dell'art. 403 del Codice in vigore, dettata dalla necessità di assicurare una maggiore protezione a chi, distratto dalle tante cure e preoccupazioni, che sono proprie dei viaggi, non può, con molta attenzione, provvedere alla custodia delle sue cose.

La formula legislativa ha però subito qualche modifica di notevole importanza.

Invero, sostituendo alle parole «sopra oggetti o danaro dei viaggiatori» le altre «del bagaglio dei viaggiatori», si sono risolte due questioni:

a) si discute sul significato della espressione «oggetto», e, secondo i più, essa non comprende ogni cosa, ma ciò soltanto che risponda a determinate finalità, come strumento o mezzo di lavoro, comodità, servizio e via dicendo. Il concetto di bagaglio non consente tali distinzioni e limitazioni;

b) vi è qualche dubbio sulla precisa condizione, che debbano avere gli oggetti o i denari al momento del furto, perchè vi è chi ritiene che essi debbano trovarsi presso il viaggiatore. Anche qui il concetto di bagaglio elimina ogni incertezza, es-

sendo noto che questo, pur seguendo il viaggiatore, può in alcun tempo trovarsi non nell'immediato potere di lui.

Si è data maggior ampiezza alla estensione della tutela, sia perchè si è soppressa la condizione che i veicoli, le stazioni, gli scali o le banchine debbano riferirsi a pubbliche imprese di trasporto, e sia perchè si è espressamente dichiarato che la speciale protezione del bagaglio del viaggiatore continua negli alberghi e negli altri esercizi, ove si somministrano cibi e bevande.

Agevole è la giustificazione di tale completamento della disposizione del Codice in vigore, sol che si consideri lo sviluppo, cui è pervenuto il movimento di persone, che viaggiano con mezzi propri, senza ricorrere ad imprese pubbliche di trasporti, e si tenga presente che la minore possibilità di controllare e vigilare le cose proprie ben continua negli alberghi e negli altri esercizi, ove si somministrano cibi e bevande.

Così lo *sport* dei viaggi, tanto ricercato ed apprezzato nella tumultuosa vita moderna, e che riceve da ogni parte incoraggiamento e protezione, non è sfuggito alla vigile cura del legislatore penale.

L'aggravante di cui nel n. 6 può riportarsi, come origine, alle disposizioni del n. 6 dell'art. 403 e del n. 12 dell'art. 404 del Codice in vigore, ma la disposizione del Progetto, nella sua semplicità, si allontana dalla casistica di quelle norme, rifiuta di riscontrare ragione di aggravamento in alcune circostanze, che non sembrano degne di rilievo, e fissa i limiti dell'aggravante nella circostanza che il furto cada su un gregge o su una mandria, ovvero su animali bovini od equini, ancorchè non raccolti in mandria.

Non occorrono altre condizioni, perchè l'aggravante si verifichi.

L'interesse di proteggere la pastorizia e l'agricoltura, e la necessità di difendersi contro una forma di delinquenza molto pericolosa, specialmente in alcune regioni d'Italia, hanno fatto abbandonare la richiesta degli speciali estremi di fatto, che sono indicati dal Codice in vigore, nelle disposizioni sopra citate.

E' necessario mettere in rilievo che nella formulazione di questa aggravante v'è una notevole innovazione di forma, alla quale corrisponde un sostanziale mutamento di concetto. Il Codice in vigore dichiara che l'abigeato si commette « su bestiame in gregge ». Questa locuzione sta a indicare che, accertato per il bestiame minuto le circostanze d'essere raccolto in gregge, il furto, per essere aggravato, può cadere indifferentemente su tutto il gregge, ovvero su una parte di esso, ovvero su alcuni capi, e persino su un capo soltanto. Questa larghissima nozione dell'aggravante non è sembrata accettabile ai redattori

del Progetto, perchè è evidente l'esagerazione di ritenere aggravato il furto di un montone o di un capretto, sol perchè esso faceva parte di un gregge. E' sembrato, invece, che il diritto ed il dovere della società di punire più gravemente il furto sorga, solo quando si verifichino il pericolo ed il danno caratteristici dell'abigeato: pericolo di gravi turbamenti della economia campestre anche per le eventuali reazioni dei derubati, danno considerevole per la pastorizia. E tali elementi si riscontrano, solo quando il furto abbia per oggetto il gregge, o almeno una parte notevole di esso.

Questo concetto è espresso con la nuova formula del Progetto, secondo la quale il furto, per essere aggravato, deve cadere « su gregge ».

Quale sia il *corpus gregis*, ossia il numero minimo sufficiente di animali per formare il gregge, sarà determinato dal giudice. Anche il Codice in vigore (relazione al Re n. CXIX) rinunziò a fissare tale minimo, che la commissione di revisione aveva proposto stabilirsi in cinque capi. E non è possibile seguire sistema diverso, perchè l'essenza del gregge, come delle altre universalità di fatto, risulta non solo dal numero dei capi, ma altresì da altri elementi, che affascinano e compongono ad unità i singoli componenti.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute nei numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorra con altra fra quelle indicate negli articoli 62 e 63, la pena subisce un forte inasprimento, perchè si applicano la reclusione da cinque a dieci anni e la multa non superiore alle lire ventimila.

E' opportuno, a questo punto, far rilevare che in alcune delle aggravanti prevedute negli articoli 62 e 63 del Progetto sono comprese le circostanze, assunte a ragioni di aggravanti e di qualifiche negli articoli 403 e 404 del Codice in vigore.

Così nel n. 3 dell'art. 63 sono comprese le ipotesi dei numeri 1, 2, 3 ed 8 dell'art. 403 e del n. 7 dell'art. 404.

Così ancora nel n. 4 dell'art. 63 è compresa l'ipotesi del n. 3 dell'art. 404.

Così infine nel n. 3 dell'art. 62 è compresa l'ipotesi del n. 2 dell'art. 404.

511. — L'art. 644 prevede tre ipotesi, nelle quali la pena per il furto è notevolmente attenuata (la reclusione fino ad un anno, o la multa fino a lire duemila) e si determina la procedibilità solo a querela di parte.

La prima ipotesi si riferisce al così detto furto di uso, che il Codice in vigore non prevede espressamente, ma che la dottrina ritiene compreso nella disposizione dell'art. 402, secondo

il quale non è necessario, per la consumazione del reato, l'impossessamento della cosa per appropriarsela (formula adottata dai codici germanico, olandese, ed ungherese), ma è sufficiente che l'impossessamento avvenga per trarne un profitto qualsiasi; così che l'impossessamento temporaneo, col proposito di restituire, rientra pienamente nella norma. Non può intanto discostarsi che la lesione al diritto di proprietà prodotto dal furto di uso sia di molto inferiore a quella causato dal furto, che si realizza nella definitiva spoliatura del proprietario, onde non solo non è parso giusto conservare il sistema attuale di punire in egual misura le due attività criminose, ma per il furto d'uso si è altresì stabilita la procedibilità a querela di parte.

Il Progetto fissa in due elementi gli estremi del furto d'uso: uno subiettivo, ed è lo scopo di fare uso temporaneo della cosa sottratta, ed uno obbiettivo, e si concreta nell'effettiva restituzione.

Per questa seconda condizione, sarà forse necessario precisare fino a quale termine la restituzione è operativa di effetti giuridici, a meno che non si ritenga implicitamente richiamato quanto è detto al n. 5 dell'art. 64.

E' opportuno rilevare che solo il concorso delle due condizioni può dar luogo alla configurazione della speciale ipotesi dell'art. 644 n. 1.

Così, se il furto sia stato commesso con lo scopo di fare uso temporaneo della cosa sottratta, ma in effetti la cosa non sia stata restituita, ricorre l'ipotesi dell'art. 642; e se restituzione vi sia stata, ma al momento della consumazione non si agì con lo scopo dell'uso temporaneo, può solo aversi diritto alle attenuanti di cui al n. 5 dell'art. 64.

La seconda ipotesi si riferisce al furto commesso su cose di tenue valore e per provvedere ad un estremo bisogno.

Già il n. 4 dell'art. 64 prevede, tra le attenuanti comuni, l'ipotesi che il fatto abbia prodotto un danno patrimoniale od un pericolo di danno di speciale tenuità.

Evidentemente la tenuità, presa in considerazione nella disposizione in esame, non deve giungere proprio al grado da farlo qualificare speciale, secondo la norma dell'art. 64. Perché, però, questo elemento obbiettivo possa funzionare agli effetti dell'art. 645, occorre altresì che il fatto sia commesso per provvedere ad un estremo bisogno.

Per determinare, in pratica, quali siano le condizioni, che possono far ritenere sussistere tale estremo, è opportuno tener presente che, avendo qui il Progetto fatto espressa menzione dello stato di bisogno e della necessità di provvedervi, ai soli fini della riduzione di pena e della punibilità a querela di parte, non bisogna far riferimento alle rigorose condizioni previste

dall'art. 56 per lo stato di necessità, che ha ben altro fondamento ed efficacia giuridica e che può trovare applicazione anche nei delitti contro il patrimonio.

La terza ipotesi riguarda il fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, fatto che anche il Codice in vigore (art. 405) punisce con lieve pena ed a querela di parte.

In coerenza al principio animatore di tutto il Progetto, che non si possa far luogo ad attenuazioni di pena, quando nel fatto concorrano altresì circostanze aggravanti prevalenti per la loro gravità, l'ultima parte dell'art. 644 detta che le disposizioni ivi previste non si applicano, se concorra taluna delle circostanze indicate nell'art. 643.

512. — L'art. 645 disciplina la sottrazione di cose comuni, eliminando i dubbi, che il vigente capoverso dell'art. 402 ha fatto sorgere in relazione al modo come si determini e funzioni la quantità del tolto, in rapporto alla responsabilità del colpevole.

Secondo alcuni, tale quantità si determina in riferimento all'oggetto rubato, secondo altri a tutt'intera la cosa comune.

Secondo alcuni, non sussiste furto nel caso di sottrazione di una parte della cosa comune corrispondente o inferiore alla quota astratta spettante all'agente; secondo altri, anche in tale ipotesi, v'è il reato di furto, perchè l'indicazione del ragguaglio, contenuta nell'ultima parte dell'art. 402, è fatta soltanto per stabilire l'entità del tolto, in correlazione a quanto dispongono gli articoli 431 e 432,

L'art. 645 del Progetto sostanzialmente parifica il furto della cosa comune al furto previsto nell'art. 642, prescindendo dai rapporti esistenti tra le parti, e prendendo, come elemento del reato, quegli stessi previsti dall'art. 642, e cioè il fine di procurare a sé o ad altri un profitto e l'impossessamento della cosa, sottraendola a chi la detiene.

In tal guisa il Progetto non si discosta dal Codice in vigore quanto all'essenza del reato, ma se ne allontana in quanto stabilisce in qual caso la natura della cosa sottratta ed il valore di essa possano escludere il reato.

Il Progetto prevede la non punibilità dell'autore solo nella ipotesi che si tratti di cose fungibili, ed il valore di quelle sottratte non ecceda la quota spettante al colpevole, perchè in tal caso, come fu rilevato da autorevole dottrina, anche a proposito del capoverso dell'art. 402 del Cod. pen. in vigore, non può dirsi veramente aliena la cosa, o, per lo meno, non può dirsi che vi sia, per effetto della sottrazione, danno per gli altri, perchè, nella loro funzione economica e giuridica, le cose

fungibili sono surrogabili, venendo in considerazione per la quantità (numero, peso, misura), e non per la qualità.

513. - L'esame degli articoli 646 e 647 palesa subito che il Progetto è riuscito a dare un chiaro, preciso, inequivocabile criterio di distinzione tra la rapina e l'estorsione.

Unico è il mezzo di consumazione dei due reati: violenza o minaccia. Ma, mentre nella rapina la violenza o la minaccia hanno per effetto che l'agente sottragga la cosa, impossessandosene, nell'estorsione la violenza o la minaccia costringono la vittima a consegnare la cosa al ladro. Onde bene la distinzione tra le due ipotesi delittuose potrebbe riscontrarsi nella formula, che la rapina sta all'estorsione, come il furto alla truffa.

Accettata questa nozione fondamentale dei due reati, è stata possibile la semplificazione delle relative disposizioni, e così nell'art. 647 sono fuse le ipotesi della prima parte dell'art. 407 e dell'art. 409 del vigente Codice.

D'altra parte, indicato espressamente l'ingiusto profitto come elemento dei due reati, non è stata necessaria l'esemplificazione delle cose, finalità della condotta criminosa contenuta negli articoli citati del Codice vigente.

Quanto alla rapina, è da rilevare che, fissata con l'art. 646 la necessità del nesso di causalità tra la violenza e la minaccia e la sottrazione e l'impossessamento, non è sembrato più opportuno richiedere che la minaccia debba riguardare gravi danni alla persona ed agli averi, secondo dispone l'art. 406 del Codice in vigore, perchè il giudizio sull'efficacia intimidatrice della minaccia, nelle varie contingenze, deve essere lasciato al magistrato.

La formula adottata dall'art. 646, per quanto neanche per questa parte si ripeta quanto è detto nell'art. 406, esprime chiaramente il concetto che il delitto debba essere commesso con violenza o minaccia, ma non è necessario che questi mezzi siano usati contro la persona del detentore, che subisce la sottrazione: basta, per la sussistenza del delitto, che la sottrazione al detentore sia conseguenza della violenza o della minaccia, anche se queste furono dirette contro un terzo. Così, per esempio, è a dirsi nell'ipotesi che la coazione si perpetri in persona del proprietario, ed il domestico di lui, detentore della cosa, subisca la sottrazione. Il criterio direttivo per la decisione nei vari casi è riposto nella necessità e nella sufficienza di quel nesso di causalità, di cui si è fatto cenno.

Il primo capoverso dell'art. 646 del Progetto è più completo del primo capoverso dell'art. 406 del Codice in vigore, al quale corrisponde, perchè non limita la sanzione alla violenza usata contro la persona accorsa nel luogo del delitto, ma punisce qualunque violenza o minaccia esercitata subito dopo la sottrazione, al fine di assicurare l'impossessamento o l'impunità.

Non è il caso di dare specifica ragione delle aggravanti pre-

viste nel secondo capoverso dell'art. 646, e che sono richiamate nell'art. 647 per l'estorsione, tanto evidente è la gravità delle circostanze ivi indicate.

514. — L'art. 648 prevede il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ossia il delitto comunemente detto ricatto. La nozione e gli elementi del reato sono rimasti sostanzialmente quelli del corrispondente art. 410 del Codice in vigore, cioè il fatto di sequestrare una persona ed il fine specifico di conseguire un illecito profitto, come prezzo della liberazione, fine che è elemento costitutivo del reato e che distingue questa ipotesi delittuosa da quella dell'art. 613, anche se commessa a scopo di lucro.

I mutamenti di locuzione hanno carattere formale e tecnico, e non attengono al contenuto del reato. Così va riguardata la sostituzione delle parole « per ottenere » con le altre « allo scopo di conseguire », che meglio rivelano la relazione finalistica tra il sequestro ed il prezzo della liberazione.

Così ancora l'unificazione di tutti gli obbiettivi, attraverso i quali l'autore deve trarre l'illegittimo lucro, con le parole « ingiusto profitto », usate in tutte le disposizioni regolanti i delitti contro il patrimonio, per significare l'illecito sperato o conseguito col reato.

Soppresse, perchè non necessarie a dare gli estremi del delitto sopra indicati, sono state le parole « da altri » oltre che dalla persona sequestrata nella prima parte e « da lui indicati » nella seconda parte.

Mentre il Codice in vigore fissa unica penalità per l'ipotesi che si consegua l'intento, e per quella, in cui ciò non si verifichi, il Progetto, con più esatto criterio misuratore della quantità del reato nei due casi, commina per la prima ipotesi una pena più grave.

515. — Notevole è la sistemazione del delitto di usurpazione.

E' noto che la tutela dell'art. 422 del Codice in vigore non concerne, che i fondi limitati da termini. La dottrina e la giurisprudenza, per dare alla tutela la maggiore estensione possibile, hanno sempre allargato la nozione di termine, ritenendo che questa non è ristretta a quelle pietre o piantate di confine, che costituiscono il segno più comune dei limiti fondiari, ma comprende tutte quelle solide, reali, tangibili manifestazioni, artificiali o naturali, che, secondo le consuetudini, avvertono dove finisce e dove comincia il dominio dell'una persona, perchè rispettivamente comincia o finisce quello dell'altra.

Malgrado ciò, resta l'importanza della limitazione, perchè vi sono sempre fondi non circoscritti da termini.

Vi è ancora un'altra limitazione nell'art. 422, e riguarda gli immobili, cui la tutela si riferisce, perchè, sebbene la norma parli genericamente di cosa immobile, essa non può che riguardare i fondi, cioè i terreni (rustici od urbani) suscettivi di es-

sere limitati da termini e non gli altri immobili, che tale suscettività non hanno.

E' stato ricordato, in proposito, che la nostra giurisprudenza ha escluso il delitto di alterazione di termini nell'alterazione commessa alla sommità di un muro divisorio, che il comproprietario riduca ad un solo spiovente inclinato verso la sua proprietà, per la considerazione che il displuvio non era un termine, nè il muro, per sè stesso, era cosa suscettiva di essere delimitato mediante termini.

Il Progetto, perciò, conservato nell'art. 649 il concetto fondamentale e tradizionale dell'usurpazione, definita dall'art. 422 dell'attuale Codice, formula nell'art. 650, accanto alla vecchia ipotesi della deviazione di acque, quella di chi distrugge, trasforma o modifica la situazione dei luoghi riguardante l'altrui proprietà immobiliare, per trarne profitto.

Giova altresì avvertire che l'ipotesi dell'art. 650 si differenzia da quella dell'art. 649, non solo perchè tutela ogni proprietà immobiliare e contro qualsiasi distruzione, trasformazione, distruzione o modificazione dei luoghi, ma anche per la previsione più larga dell'elemento subiettivo, che nell'art. 649 sta nella intenzione di appropriarsi in tutto o in parte dell'altrui cosa mobile, e nell'art. 650 nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.

Non sono riprodotte le ipotesi di aggravamento di cui è parola nell'ultima parte dell'art. 422, perchè prevedute nel n. 2 dell'art. 62 e nel n. 2 dell'art. 109.

516. — L'art. 651 ha origine dall'art. 9 del Decreto legislativo 22 agosto 1920, n. 515 portante provvedimenti per l'occupazione e coltivazione di terreni (incorporato nel T. U. delle leggi per la coltivazione delle terre, 15 dicembre 1921, n. 2047, art. 36), così formulato:

« Chiunque, anche senza violenza o senza rimuovere od alterare i termini e per trarne profitto sia pure temporaneo, si immette arbitrariamente nel possesso di terreni o di fabbricati rustici di altrui proprietà, pubblica o privata, ovvero, essendone in tal modo entrato in possesso, rifiuta di abbandonare gl'immobili stessi, è punito... »

Un'ipotesi speciale d'invasione di un edificio pubblico o privato è prevista dall'art. 137 del Codice in vigore per commettere uno dei delitti previsti nel Titolo I del Libro secondo.

Ma per tutt'altro, la semplice occupazione dell'altrui proprietà senza il consenso del possessore, non è colpita da sanzione penale, perchè, come si legge nella Relazione Zanardelli del 1887 (n. LXXVI), « è questo un fatto, che, mentre non desta le apprensioni di una violenta usurpazione, trova pronto rimedio nelle azioni possessorie del diritto civile ».

Senonchè, dopo la guerra, gravi esigenze di carattere pub-

blico, determinate dalla necessità di metter fine alle invasioni di proprietà, che frequentemente avvenivano in ogni parte d'Italia in forma collettiva, giustificarono la pubblicazione dei provvedimenti legislativi, di cui si è fatto cenno.

Il Progetto riconosce l'opportunità della nuova sanzione e, sostanzialmente, la riproduce nell'art. 651.

La nuova figura di reato si distingue dall'ipotesi dell'art. 650 per l'elemento obbiettivo e per l'elemento subbiettivo.

Obbiettivamente il fatto deve consistere nella semplice invasione, mentre per l'usurpazione occorre che si verifichi rimozione od alterazione di termini.

Subbiettivamente l'agente deve proporsi il fine di occupare i terreni e gli edificii o di trarne altrimenti profitto, mentre per la usurpazione occorre che l'agente abbia il fine di appropriarsi dell'immobile.

Come già si è notato, l'occupazione delle terre fu un movimento di masse, diretto, a secondo delle diverse regioni, della diversa natura dei terreni, e dei diversi sistemi di colonizzazione, o alla trasformazione dei patti colonici, o all'attribuzione delle terre ai lavoratori (discussione del Guardasigilli alla Camera), e perciò il fenomeno nuovo, richiamò il maggior rigore del legislatore, quando assunse carattere di delitto collettivo. Questo spiega perchè il Progetto, nella prima parte dell'art. 651, che prevede la semplice violazione del diritto di proprietà, commina lieve pena, e stabilisce la perseguibilità ad istanza di parte, mentre nel capoverso (concorso di più di cinque persone con armi, o di più di dieci anche senza armi), in cui si prevede l'ipotesi del delitto collettivo, la pena è aumentata e si procede d'ufficio.

517. — La violenta turbativa di possesso di cose immobili, è dal Progetto disciplinata nell'art. 652, in conformità della disposizione dell'art. 423 del Codice in vigore.

Occorre notare solamente:

a) la riserva che il fatto non costituisca il nuovo reato previsto dall'art. 651, cioè l'arbitraria invasione dei terreni od edificii pubblici o privati. Di tal che, nei casi in cui la turbativa del possesso si realizza nell'arbitraria invasione per occupare gli immobili o per trarne altrimenti profitto, si applica l'art. 651 e non l'art. 652;

b) l'espressa menzione della minaccia tra le modalità di consumazione del delitto, per eliminare la quistione che si fa, con il Codice in vigore, se nella frase « violenza verso le persone » sia compresa anche la violenza morale;

c) la sostituzione all'aggravante del capoverso, non più indispensabile per le previsioni delle aggravanti nell'art. 19, di

una presunzione *ope legis* di minaccia o violenza, rispondente precisamente alla realtà delle cose, quando il fatto sia commesso da più di dieci persone, essendo evidente l'attitudine intimidatrice del numero delle persone.

518. — La nozione e la disciplina date al delitto di danneggiamento dall'art. 426 del Codice in vigore, salvo lievi modifiche di terminologia nella formulazione della norma, è conservata nell'art. 653 del Progetto.

Resta immutata la distinzione tra l'ipotesi generica, perseguibile ad istanza di parte, ed i casi, per i quali si procede di ufficio e si aumenta la pena.

E' omessa l'indicazione delle aggravanti, di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 424, perchè rispettivamente previste dal n. 2 dell'art. 63, dal n. 2 dell'art. 62 e dal n. 3 dell'art. 63.

Sono aggiunti due casi: *a)* quello di danneggiamenti in piantagioni demaniali lungo le vie pubbliche o in piazze o giardini pubblici, per il grande sviluppo, che ormai tali piantagioni vanno assumendo, specie nelle grandi città o nelle cosiddette vie panoramiche, e per la conseguente necessità di proteggerle efficacemente dagli abusi, non sempre evitabili con l'insufficiente vigilanza, di cui le pubbliche Amministrazioni possono circondarle; *b)* quello di danneggiamento commesso da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di scioperi, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 334, 335, 337.

La speciale previsione del fatto è in relazione alla necessità di punire più gravemente una condotta criminosa, che può portare ad incalcolabili conseguenze in occasione di delitti, che hanno già in sè il carattere di somma pericolosità, per gli interessati e per i terzi.

E' opportuno notare che al n. 3 si è risolta la quistione dibattuta per la dizione del n. 6 dell'art. 424, se cioè la parola « piantate » si riferisca soltanto a viti, e se il « fruttiferi » riguardi solo gli arbusti e non anche gli alberi.

Il Progetto, infatti, dopo la parola viti, ripete la particella specificativa *di*, e quindi la parola « piantate » viene messa in relazione anche con gli alberi ed arbusti fruttiferi. Questa qualifica poi evidentemente si riferisce anche ad alberi, poichè altrimenti il testo, prima di « arbusti », avrebbe ripetuto la particella « di ».

Non si è riprodotta la disposizione dell'art. 425 del Codice in vigore, perchè delle cause d'aggravamento ivi indicate, la prima, e precisamente quella d'essere stato il danneggiamento commesso in occasione di violenza o di resistenza all'Autorità è preveduta nel n. 4 dell'art. 62 (l'aver commesso il reato

in occasione di altro reato), e quella d'essere stato il reato commesso in riunione di dieci o più persone è tra le circostanze aggravanti, di cui è menzione nell'art. 109 (n. 2.) del Capo III Libro I nel concorso di persone nel reato, che fissa un minimo di cinque persone, perchè l'aggravante sia applicabile.

519. — L'art. 654, con la sua formulazione netta e precisa, è destinato a far cessare tutte le dispute, cui ha dato luogo l'art. 426 del Codice in vigore.

E' messo anzitutto bene in chiaro che tutta la norma è distinta da ogni altra forma affine di reato, perchè vien preso in considerazione il fine del pascolo abusivo.

E si formulano tre ipotesi:

a) la sola introduzione od abbandono di animali nel fondo altrui, per farveli pascolare;

b) il verificarsi del pascolo, a seguito dell'introduzione od abbandono degli animali per farli pascolare;

c) il verificarsi al fondo d'un danno qualsiasi, sempre a seguito dell'introduzione od abbandono degli animali per farveli pascolare.

Se il danno al fondo provenisse bensì dall'introduzione od abbandono di animali, ma l'introduzione o l'abbandono non fossero avvenuti per scopo di far pascolare gli animali, dovrebbe, in concorso di tutti gli altri elementi, applicarsi l'art. 653, e non l'art. 654.

E' notevole che il Progetto, diversamente da quanto è disposto nell'art. 426 del Codice in vigore, punisce i fatti previsti nell'art. 654 più gravemente che il danneggiamento (ipotesi dell'art. 653 prima parte) e ne stabilisce in ogni caso la perseguibilità di ufficio.

Codesto trattamento, che non è conforme alla tradizionale indulgenza avuta verso il delitto di pascolo abusivo, è imposto dalla necessità di prevenire i gravissimi reati, che al pascolo abusivo si riconnettono, specie in alcune regioni d'Italia.

E' ben noto che il legislatore dovette, a tale finalità, adottare speciali provvidenze per la Sardegna, estese poi alla Sicilia, e poi ancora a tutta l'Italia meridionale.

520. — La formula dell'art. 655 non modifica, sostanzialmente, le ipotesi criminose dell'art. 422 del Codice in vigore, ma le rende meno rigorose, poichè esclude la punibilità, non solo nei casi in cui l'ingresso sia autorizzato esplicitamente, ma anche in quelli in cui possa presumersi la non opposizione del possessore. Così, per il fattorino postale, il mendicante, il commesso viaggiatore, che entrino, attraverso il cancello aperto, in un potere recinto, si può, in base al Progetto, tenendo conto delle

consuetudini sociali, ammettere un tacito assenso del proprietario ed escludere il reato.

521. — L'art. 656 del Progetto riproduce testualmente l'art. 428 del Codice vigente. Venne soltanto omessa la frase « se vi siano segnali, che rendano palese tale inibizione », perchè compresa nell'altra « quando il proprietario ne abbia fatto divieto nei modi stabiliti dalla legge ».

La disposizione dell'art. 428 del Codice del 1890 era giustificata dal fatto che allora nel Regno mancava una legge sulla caccia, essendo rimaste in vigore quelle esistenti negli antichi Stati prima della unificazione. Ora si può dubitare della necessità dell'art. 656, perchè la Legge 24 giugno 1923, n. 1420, Reg. 24 settembre 1923, n. 2448 ed il D. L. 4 maggio 1924, n. 754, che attualmente hanno subito qualche modificazione, regolano tutta la materia delle riserve sia preesistenti che nuove, e disciplinano la caccia sul fondo altrui. E' vero che l'attuale sarebbe una delle ipotesi d'applicazione dell'art. 14 del Progetto: ma sarà compito della Commissione esaminare se non sia il caso di sopprimere l'art. 656, anche perchè tale articolo considera il fatto della caccia abusiva sul fondo altrui un delitto, mentre la legge speciale commina pene contravvenzionali.

522. — Sono state apportate poche modifiche all'art. 429 del Codice in vigore, che prevede l'uccisione o il danneggiamento di animali.

Si è soppressa l'attenuazione di pena per l'ipotesi che il danno sia lieve e per quella del semplice deterioramento dell'animale.

Alla prima provvede la disposizione dell'art. 64 n. 4, quando però il danno sia di « speciale tenuità ».

Non si è creduto di conservare la seconda, perchè per gli animali, che non servano ad alcuna utilità e sono tenuti per semplice diletto, quale che sia il danno che subiscono, non si adegua l'ipotesi della inservibilità, ma quella del deterioramento, e non è apparso giusto che questo venisse punito meno gravemente dell'inservibilità, quando è noto che il deterioramento di un animale di lusso può produrre danno veramente notevole.

Così il deterioramento di un raro animale, che sia in un giardino zoologico, produce certo danno maggiore dell'inservibilità di altro animale comune.

E' da ricordare altresì che a molte quistioni davano luogo la distinzione tra inservibilità e deterioramento, e la determinazione degli elementi dell'una e dell'altro.

Il Progetto ha inteso di proteggere, nell'interesse del patrimonio zootecnico nazionale, la proprietà degli animali, contro

gli attacchi alla vita ed alla integrità degli stessi, non solo equiparando, agli effetti penali, inservibilità e deterioramento, ma premettendo a questa parola l'avverbio «comunque», per dare alla norma la più larga applicazione possibile. In base alla nuova norma, non potrà, perciò, riprodursi la quistione sulla necessità o meno che il deterioramento sia permanente o insanabile, potendo essere temporaneo e sanabile, purchè si concreti in un'apprezzabile attenuazione delle qualità dell'animale.

Si è omessa la dichiarazione di esenzione di pena per colui, che commetta il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti, e nel momento, in cui gli arrecano danno.

Non è sembrato che fosse giustificabile questa presunzione *iuris et de iure* di necessità, che si è riprodotta nei codici per rispetto ad un uso antico, secondo il quale era consentito al possessore di liberare i propri fondi dai volatili dannosi.

E' parso più opportuno che anche per i volatili l'accertamento della necessità, che elimina l'illegittimità del fatto, venga provata caso per caso. D'altronde la prova della necessità risulterà più agevole per il più ampio contenuto dato dal Progetto all'istituto della legittima difesa, in funzione di tutela di qualsiasi diritto.

Si è infine prevista un'aggravante, per l'ipotesi che il fatto sia commesso su di un gregge o una mandria, ovvero su animali bovini od equini, ancorchè non raccolti in mandria, sia perchè in tali ipotesi gli animali colpiti sembrano di maggiore considerazione per l'agricoltura e per la pastorizia, e sia perchè il fatto rientra in una speciale forma di attività eriminosa, che, specie in alcune provincie, si ricollega a gravi turbamenti della vita campestre ad opera di facinorosi, che, con la minaccia, assicurano il loro prepotere, causa di illeciti guadagni, o compiono atti di vendetta mediante il cosiddetto «sgarrettamento».

523. — Il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è nel Progetto (art. 658) preveduto nei precisi termini, di cui all'art. 429 del Codice in vigore.

E' omessa l'aggravante del capoverso, per la ragione già data in ordine alla mancata conservazione del disposto dell'art. 425.

CAP. II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

524. — Non hanno bisogno d'illustrazione la prima parte ed il primo capoverso dell'art. 659, perchè la nozione della

truffa, accolta dal Progetto, è perfettamente identica a quella contenuta nell'art. 413 del Codice in vigore e le aggravanti del primo capoverso riproducono quelle dei numeri 2 e 3 dello stesso articolo.

Occorre solo far rilevare che, nella indicazione degli elementi del delitto, non si è espressamente dichiarato che gli artifizii ed i raggiri debbono essere atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, perchè la necessità del requisito dell'idoneità, negli atti compiuti dall'agente, discende dal principio generale enunciato nell'art. 52 e nell'art. 58.

Non si è riprodotta l'aggravante di cui al n. 1 dell'art. 413 del vigente Codice, perchè preveduto nel n. 4 dell'art. 63.

Si è invece, nell'ultimo capoverso, fatta menzione di un'aggravante, con notevole aumento di pena, per i casi nei quali l'artificio o raggirio tenda ad ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

La gravità e la pericolosità del mezzo usato rende evidente la ragione della speciale previsione della legge, ma questa è degna di rilievo anche per una altra considerazione.

E' noto, infatti, che il mezzo di far nascere timore di un accidente o di avvenimento chimerico ha sovente creato difficoltà, nella pratica, per distinguere la truffa dall'estorsione. La migliore dottrina ha distinto l'ipotesi in cui il timore abbia servito per ingannare, da quella, in cui abbia servito per costringere.

Nel primo caso, esso crea un motivo di agire e ricorre la truffa, nel secondo produce una coazione e si ha l'estorsione.

L'accettazione di questa teorica è il presupposto della norma dell'ultimo capoverso dell'art. 659 del Progetto, coordinato con l'art. 647.

525. — Nuova è la disposizione contenuta nell'art. 660. Qui si prevede il caso di chi, versando in istato d'insolvenza, dissimulando le proprie condizioni, cioè nascondendo, celando, occultando il proprio stato economico, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, e difatti non l'adempie. Occorre subito avvertire che il legislatore non prevede l'insolvenza successivamente provocata con dolo, e cioè quella di colui — anche non commerciante — che, con lo scopo di frodare i suoi creditori, occulta, dissimula o distrae in tutto o in parte le proprie sostanze patrimoniali. Tal fatto, quando concorrono gli altri elementi ivi indicati, forma obbietto di sanzione nell'art. 339 del Progetto.

L'ipotesi, che nella pratica ha dato luogo a più frequenti discussioni, è quella di colui, che si presenta nei pubblici ritrovi ed ordina pranzi od altre consumazioni, sapendo di non poter

pagare. La dottrina e la giurisprudenza non sono d'accordo nel decidere se si debba, in tale fatto, riscontrare il delitto di truffa; opinano alcuni per l'affermativa, perchè nella fattispecie il credito non è consentito per libera elezione, ma è in qualche modo imposto dalla consuetudine, onde l'artificio, per essere idoneo ed efficace, si riduce al fatto di presentarsi in uno di codesti esercizi sprovvisto di danaro e di ordinare, godere o consumare ciò che si sa di non poter pagare. Pensano altri negativamente, perchè manca il raggiro nell'attività dell'agente, e da parte del danneggiato non può dirsi la consegna determinata da errore specificamente in lui ingenerato, ma da una fiducia spontanea e dalla speranza del pagamento.

Il Progetto aderisce alla prima opinione, ma richiede che l'agire del colpevole accrediti con esteriore comportamento la fiducia di uno stato di solvibilità, che in realtà non esiste, dissimuli cioè il suo stato di insolvenza verso coloro, che già per ragioni commerciali o sociali debbono *fidarsi* di chi ha l'apparenza di essere un avventore capace di fare onore ai propri impegni.

Il Progetto richiede altresì che l'agente abbia l'intenzione di non soddisfare l'obbligazione ed in effetti non la soddisfa.

Sul primo di tali requisiti vedrà la Commissione quale considerazione meriti la difficoltà di darne la prova nelle varie contingenze. Per il secondo occorrerà forse determinare in quale termine l'imputato possa utilmente estinguere l'obbligazione.

526. — La prima parte dell'art. 661 del Progetto, con l'aggravante del conseguito intento, è quasi identica alla formula della prima parte dell'art. 414 del Codice in vigore. Si è solamente completata l'indicazione dei mezzi, con i quali il reato può essere consumato, prevedendo espressamente anche l'occultazione della cosa, mezzo molto comune, per far apparire il danno maggiore di quello, che realmente è stato, diminuendo la consistenza di quanto è sfuggito all'infortunio.

Notisi, però, che si è escluso da questa ipotesi speciale di truffa il caso che la fraudolenta distrazione della cosa propria abbia di mira, non il conseguimento del prezzo di un'assicurazione da infortunio, ma altro profitto qualsiasi, perchè non è sembrato che la tutela specifica, cui intende la norma, tragga ragione dai mezzi usati, ma dalla finalità, che l'agente vuol conseguire in danno di una forma di attività economica (assicurazione contro gli infortuni), che, per le insidie cui è esposta, è meritevole di speciale protezione. Quando i mezzi indicati sono preordinati al conseguimento di un profitto diverso dal prezzo di un'assicurazione, non v'è alcuna ragione plausibile per non applicare al fatto il regolamento proprio della truffa.

La diversità dell'ipotesi dell'art. 661, da quella generica di truffa, non sta nella sanzione penale, che non è caratterizzata da differenze degne di rilievo (varia solo il minimo delle

pena), ma dal valore che si attribuisce, per gli effetti penali, alla creazione di un artificio, anche prima di usarlo, e quindi, se la norma comune non punibile, per farne il materiale di un delitto di pericolo.

Il delitto diventa di danno, quando si consegue l'intento.

Opportunamente poi il Progetto estende la disposizione a chi, sempre per la finalità suddetta, produce a sè stesso una lesione personale. Sarebbe forse necessario prevedere espressamente anche l'ipotesi dell'aggravamento di una lesione avvenuta per infortunio, che è l'ipotesi più comune nella pratica. Bene è stato osservato che l'autolesionismo nel campo dell'assicurazione infortuni del lavoro offende, oltre i diritti patrimoniali privati ed interessi sociali indiretti, anche l'interesse sociale e statale, che ha per finalità la conservazione dell'integrità produttiva dei lavoratori, la quale attiene all'efficienza dell'economia nazionale, centro vitale dello Stato corporativo.

L'ultima parte dell'art. 661 completa molto efficacemente la tutela degli assicuratori italiani, dichiarando che le disposizioni dell'articolo stesso si applicano anche a colui, che abbia commesso il fatto all'estero, a danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria assicuratrice nel territorio dello Stato; ma non si procede che a querela di parte.

La norma, come vedesi, colpisce il cittadino o lo straniero (colui), che abbia commesso il fatto all'estero, purchè l'assicuratore sia italiano, ed eserciti la sua industria nel territorio dello Stato.

Il valore della stessa va determinato, mettendolo in relazione con le disposizioni, che regolano la punibilità dei fatti commessi all'estero da cittadini o da stranieri.

527. — La disposizione dell'art. 662 riproduce sostanzialmente quella dello art. 415 del Codice penale, nota con la definizione giuridica di « circonvenzione di persona incapace ».

Tre sole osservazioni sono da farsi:

1. — la tutela si estende anche alle persone, che si trovino in istato d'inferiorità psichica, ossia a tutte quelle persone, che, pur non essendo state legalmente interdette o inabilitate, o che, pur non potendo essere oggetto di tali provvedimenti, perchè le condizioni in cui versano, per l'intensità o per la durata del turbamento psichico non li giustificano, sono in istato di minorata difesa psichica contro l'altrui callidità.

Come di leggieri può scorgersi, la disposizione colma una grave lacuna della vigente legislazione, perchè l'art. 415 del Codice attuale non tutela chi è in istato d'incapacità naturale, e si ritiene che, anche quando ricorrono nel soggetto gli estremi dell'interdizione e dell'inabilitazione, ma queste non siano

state giudiziarmente dichiarate, non possa trovare applicazione l'art. 415.

D'altronde, come è stato autorevolmente rilevato nella discussione di altra parte del Progetto, i sono situazioni che sfuggono al concetto d'infermità, vi sono casi in cui non ricorrono malattie di mente, nè totali, nè parziali, eppure ci troviamo di fronte a persone fisicamente o psichicamente inferiori, come i vecchi, i rustici, gli analfabeti ecc.

2. — La materialità del delitto non è più limitata all'ipotesi della sottoscrizione di un atto, ma si estende a tutte le forme di compimento dell'atto stesso, essendo evidente che gravissimi danni possono derivare, non solo dalla sottoscrizione di documenti giuridici, ma anche da altri fatti produttivi di effetti giuridici, come ad esempio i doni manuali, la restituzione di titoli di obbligazioni, ecc.

3. — Si omette la locuzione « nonostante la nullità derivante da incapacità personale », sembrando superflua, perchè le obbligazioni di che trattasi, hanno in sè il vizio d'incapacità soggettiva, che importa la nullità degli atti, ed evidentemente, se da questa nullità non si fosse voluto prescindere, sarebbe stato ozioso prevedere l'ipotesi delittuosa in esame. E' opportuno a questo proposito rilevare che la frase adottata dal Progetto « un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei dannoso » non sta a significare che il reato s'intenda consumato sol quando l'atto abbia causato danno, ma è sufficiente che in potenza sia capace di produrlo, anche se alla persona, che dovrebbe subire il danno, sia possibile evitarlo, impugnando l'atto di nullità.

528. — Tra i delitti contro il patrimonio, il Progetto comprende l'ipotesi dell'usura, aderendo così a quella forte corrente scientifica, che, in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, ha sostenuto la necessità di colpire questa grave forma di parassitismo sociale, che non affronta i pericoli dell'agire in pubblico e con gesti violenti, ma abusa dell'inesperienza dei minori, o sospinge gli adulti a coltivare i vizii più abbieggiati, o s'insinua nei segreti dolori delle famiglie e, tra le angosce della sventura, addenta le ultime risorse di chi spesso lotta con la fame, restando quasi sempre fuori di ogni controllo dell'Autorità giudiziaria, perchè le vittime, perduta ogni energia nei gravi disastri economici e nei patemi del calvario doloroso, non osano affrontare le difficoltà di un qualsiasi giudizio. Molto spesso trattasi di organizzazioni a fondo economico e teppistico insieme, di cui fanno parte i cosiddetti « capitalisti », che vivono nella penombra ed i ricercatori e gestori di affari, che, con le blandizie prima, con le minacce poi, accreditano la propria personalità

nell'animo degli infelici, che debbono avvicinarli per avere prestiti.

Questo intervento di terzi, nel fenomeno economico dell'usura, può essere il più vario, e può assumere persino una forma di attività per sè stante.

Opportunamente perciò il Progetto, nella prima parte dell'art. 663, prevede l'attività di chi presta il danaro, e nel capoverso quella di colui che, anche al di fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nella disposizione precedente, procura ad una persona in istato di bisogno una somma di danaro o altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Antica è la disputa sulla conciliabilità della libertà della misura dell'interesse con la repressione dell'usura, ma la dottrina sociale, economica e giuridica ha da tempo dimostrato che l'usura non va confusa con l'alto tasso dell'interesse, che è in relazione alle condizioni del mercato ed al mutare dei rischi inerenti alle varie contingenze, ma è un debito senza prestito corrispondente, e perciò un assurdo economico, etico e giuridico. Questo concetto è stato così profondamente sentito, anche durante la vigente legislazione, che è stata affermata la possibilità di sperimentare la *conditio indebiti* o l'*exceptio non numeratae pecuniae* e, più tardi, la magistratura ha annullato le obbligazioni usuraie sotto il profilo della mancanza di libertà di volere, che caratterizza la coscienza di chi, travolto dal turbine dei guai della vita, deve soggiacere alle condizioni, che gli sono imposte da chi gli somministra il danaro, indispensabile in gravissimi momenti di necessità: principio, che è stato applicato anche in analogia della disposizione dell'art. 127 del Codice della marina mercantile, che regola le obbligazioni assunte dai naufraghi. In penale poi, anche senza accettare come norma generale l'opinione di alcuni scrittori, secondo i quali l'usura contenga in sè, sempre, gli elementi o della truffa o dell'estorsione, si riconosce che effettivamente molto spesso l'usura cominci con raggiri e finisca con estorsione e che, nella valutazione dell'efficienza ed idoneità dei mezzi usati per la consumazione di tali reati, occorre tener presente le minorate condizioni psichiche delle persone obbligate a ricorrere a prestiti usurari.

Il Progetto, pur lasciando impregiudicata la questione se nelle singole fattispecie possano ricorrere ipotesi di altri reati, conferisce la qualifica delittuosa a chi si procura vantaggi usurari, profittando dello stato di bisogno di una persona, senza richiedere alcun'altra condizione per la sussistenza del delitto.

La nuova sanzione è all'unisono con quanto è in preparazione anche nel campo civilistico, perchè nel progetto del codice

comune delle obbligazioni e dei contratti, nell'art. 22, si è data ospitalità ad una « azione generale di lesione nei contratti, « quando, per la sproporzione fra le obbligazioni assunte dall'u- « no dei contraenti e il vantaggio ch'egli ritrae dal contratto, « sia da presumere che il consenso di lui non sia stato suffi- « cientemente libero.

« Si è voluto, con questa disposizione, colpire specialmente « l'usura nelle sue forme più varie; e perciò si è preferito « una tal formula, che ha già un precedente nel Codice civile « italiano per la colonia Eritrea (art. 1103), rinunziando, sia « alla riproduzione di disposizioni relative al tasso massimo degli « interessi, troppo limitate nel campo di applicazione e facil- « mente frodabili, sia del paragrafo 138 del cod. civ. germanico, « al quale non si può negare che la proposta disposizione si « avvicina, ma dal quale però si distacca, sia perchè il codice « germanico configura il fatto dell'abuso del bisogno o dell'ine- « sperienza o della leggerezza di un contraente, da parte del- « l'altro, mentre nel nostro testo la cosa viene considerata sotto « il profilo della non libertà di consenso della vittima, sia per- « chè (ed è ciò che costituisce la differenza più notevole), mentre « il codice germanico annulla senz'altro il contratto come ille- « cito, il nostro articolo dà facoltà al giudice, sia di annullarlo, « sia di correggerne il vizio, riducendo l'entità delle obbliga- « zioni lesive. »

Come vedesi, nè il Codice penale, nè il codice delle obbli- gazioni hanno indicato quale fosse la misura dell'interesse che possa ritenersi usurario, perchè, come sempre è stato ricono- sciuto, la determinazione del tasso usurario è in dipendenza delle condizioni dei luoghi, dei tempi e delle persone, e perciò non può essere affidata, che alla valutazione del magistrato.

Resta a precisare se codesta determinazione debba assoluta- mente essere deferita alla competenza del magistrato civile e se, di conseguenza, sia il caso di prevedere, nel nuovo Codice di procedura penale, un'ipotesi di *pregiudiziale obbligatoria*, per stabilire se nelle varie fattispecie ricorra la condizione degli interessi od altri vantaggi usurari, richiesta per la sus- sistenza del delitto dell'art. 663.

529. — Nell'art. 664 il Progetto ha fuso le disposizioni dell'art. 416 del Codice in vigore e dell'art. 14 della Legge 13 no- vembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione, essendo identico l'atti- vità criminosa presa in considerazione in entrambe le disposi- zioni, tanto che l'art. 14 richiama, per la pena, l'art. 416 del Codice.

Perciò, al mezzo di consumazione del delitto previsto dal- l'art. 416 « ingannando il cittadino con l'addurre fatti insussi-

stenti o col dare false notizie », si è aggiunta l'altra ipotesi, considerata dall'art. 14, « avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi ».

La formula adottata dal Progetto è degna di rilievo per altro riflesso.

E' noto che la dottrina non sa darsi ragione del perchè l'art. 416 sia collocato tra i delitti contro la proprietà, mentre ontologicamente trattasi di un delitto contro la libertà, in cui il lucro funziona solo come finalità, che il colpevole intende raggiungere.

Il testo della legge accredita la critica, perchè l'obiettività del reato è fatta consistere nell'eccitamento all'emigrazione con l'inganno.

L'art. 664 del Progetto, invece, ripone l'obiettività delittuosa nel farsi consegnare o promettere, per sé od altri, danaro od altra utilità, come compenso per far emigrare il cittadino, e l'eccitamento ad emigrare con inganno è indicato come mezzo per il conseguimento dell'illecito profitto. Ne risulta, così, una forma di truffa specifica, ben collocata nel Titolo XII.

Il capoverso prevede l'aumento di pena, se il fatto sia commesso a danno di due o più persone, perchè in tale ipotesi è evidente che l'efficacia della fraudolenta azione del colpevole risulta maggiore e perciò più pericolosa. Si può altresì ritenere che il numero delle persone tratte in inganno è indice sicuro che il colpevole sia abitualmente dedito a siffatto ignobile sfruttamento di persona, che, attratte dal miraggio dell'emigrazione, sono disposte a tutto credere ed a tutto sacrificare.

Del semplice favoreggiamento dell'emigrazione clandestina si occupa l'art. 371, collocato tra i delitti contro la pubblica Amministrazione, commessi da privati.

530. — Innovatrice è la formulazione della norma, con la quale (art. 665) il Progetto fornisce gli elementi dell'appropriazione indebita. Secondo il concetto fondamentale accolto dal Progetto, il contenuto del delitto è la lesione del diritto di proprietà da parte del possessore, il quale si sostituisce al proprietario, facendo sua la cosa. Appropriarsi di una cosa, significa appunto farla entrare nel proprio dominio, il che, nel delitto in esame, si verifica mercè l'inversione del possesso. In sostanza, questa nozione elementare del delitto è già nell'art. 417 del Codice in vigore, ma con l'aggiunta di una peculiare condizione, quella cioè che il possesso sia in dipendenza di affidamento o di consegna per uso determinato, ossia di un rapporto di fiducia, la cui violazione è l'elemento essenziale del delitto.

Siffatta condizione ha dato luogo, nella pratica, a varie questioni, in tutti i casi, nei quali si riconosceva esservi stato l'a-

buso del possessore, ma non si poteva affermare che vi fosse stata effettivamente la consegna o l'affidamento della cosa.

Si fece ricorso alla teorica della consegna virtuale, della consegna tacita, ed anche della consegna per virtù di legge. Così si è ritenuto che il coerede, il quale si appropria di cose ereditarie e di cui abbia la detenzione, commetta il reato di cui all'art. 417, perchè tale detenzione è conseguenza di affidamento *ope legis*, spettando il possesso delle cose ereditarie *ipso iure* ai singoli coeredi a norma dell'art. 925 Cod., civ., secondo il quale il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione.

Nella consegna per virtù di legge si è dovuto trovare altresì l'elemento essenziale del delitto, per affermare la responsabilità penale dei rappresentanti legali di minori, interdetti ecc. Come vedesi, lo sforzo della dottrina e della giurisprudenza tende appunto a superare la barriera della consegna e dell'affidamento, per fare entrare nella norma il maggior numero di casi d'illegittima inversione del possesso.

Il Progetto punisce appunto tale fatto, prescindendo dal titolo, pel quale il possesso si abbia (a qualunque titolo), cioè se per virtù di legge, di contratto, di quasi contratto ecc. E' degno ancora di nota che il Progetto espressamente si riferisce al possesso e non alla detenzione, per confermare il principio generale, accolto anche col vigente Codice, che chi abbia la detenzione puramente materiale e fa sua la cosa, commette furto e non appropriazione indebita.

Il regolamento delle aggravanti, disposto nei due ultimi capoversi dell'art. 665 del Progetto, si riconnette a quanto è previsto nell'art. 412 del Codice in vigore.

Non si prevede l'appropriazione indebita di uso, cioè il semplice abuso del possesso, perchè elemento essenziale di questo delitto è l'inversione del possesso in dominio. L'uso, come qualsiasi profitto, che si ricava illecittamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell'elemento subiettivo, come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione, ma non può, per sé, essere considerato come sufficiente ad integrare l'estremo obbiettivo del delitto.

Come vedesi, alla questione è stata data soluzione diversa da quella adottata per il furto di uso, e la ragione ne è evidente.

Il furto si consuma con la sottrazione della cosa per trarne profitto e, come già è stato rilevato, questo profitto può bene consistere solo nell'uso della cosa.

Nell'appropriazione indebita, invece, la conversione in proprio profitto è un mezzo, con cui si consuma l'appropriazione, mentre in questa è riposta l'essenza del reato; onde, in difetto di

tale estremo, irrilevante è la circostanza che dalla cosa si sia tratto un profitto qualsiasi.

531. — Le disposizioni dettate dall'art. 666 del Progetto sull'appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito sono conformi a quelle contenute nell'art. 420 del Codice in vigore.

Solamente l'aggravante di pena, comminata nell'ultima parte dell'articolo, per il caso che il colpevole conoscesse il proprietario della cosa appropriatasi, è limitata alle ipotesi di appropriazioni di cose smarrite e di cose avute per errore o caso fortuito e non si estende anche a quella dell'appropriazione della quota del tesoro dovuta al proprietario, perchè, come autorevolmente in dottrina è stato rilevato, la conoscenza del proprietario è connaturale a questa ipotesi, ed una circostanza, che apparisca normale rispetto ad un determinato fatto, non può, razionalmente, considerarsi come aggravante del fatto stesso.

CAPO III

Dei delitti accessori contro il patrimonio

532. — Il delitto di ricettazione è, com'è noto, materialmente connesso ad altro delitto, di cui necessariamente presuppone l'esistenza; ma in dottrina si discute se tale connessione possa fare esattamente aderire alla ricettazione la qualifica di delitto accessorio.

Lo negano alcuni, perchè la ricettazione non ha immediata relazione, nè con l'oggettività giuridica, nè con l'attività, nè sempre con lo scopo del reato anteriore, nè accede all'attività propria di questo, ma riguarda le conseguenze della stessa; ha natura autonoma e non segue necessariamente ad un determinato titolo di reato.

Il Progetto ha accolto l'opposta opinione, ha compreso cioè la ricettazione fra i delitti accessori contro il patrimonio, perchè ha riscontrato in essa il carattere fondamentale ed essenziale dell'accessorietà, quello cioè del legame della sua esistenza all'esistenza di un fatto delittuoso anteriore.

Occorre però subito avvertire:

a) non essere necessario che il delitto anteriore sia tra quelli contro il patrimonio.

L'interpretazione dell'art. 421 del Codice in vigore è già in tali sensi; ma il Progetto, ad evitare ogni possibilità di

discussione, ha precisamente detto « cose provenienti da qualsiasi delitto ».

Il chiaro pensiero del legislatore è fatto palese altresì nell'intestazione del Capo III: « dei delitti accessori contro il patrimonio », e non « dei delitti accessori ai delitti contro il patrimonio ».

La norma è compresa tra le guarentigie dei diritti patrimoniali, perchè il prodotto ricettabile è sempre conseguenza dei delitti, che direttamente o indirettamente sono dannosi o pericolosi per la proprietà, e perchè l'agente è mosso dal fine di illecito profitto.

Questa speciale direzione soggettiva del fatto distingue la ricettazione dal favoreggiamento.

Il Progetto non ha avuto bisogno d'inserire nell'art. 667 la frase « fuori del caso preveduto nell'art. 225 (favoreggiamento) », che si legge nell'art. 421 del Codice in vigore, sia perchè con l'indicare il dolo specifico della ricettazione (il fine di procurare a sè o ad altri un profitto) ha già dato il criterio discrezionale dei due reati, e sia perchè nell'art. 386, che prevede l'ipotesi del favoreggiamento aggravato in fatti che possono essere connessi all'attività del ricettatore, è fatta l'espressa riserva del caso preveduto dall'art. 667, ossia della ricettazione.

E vi ha di più; perchè l'aver menzionato la riserva nell'art. 386 fissa chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione su quello di favoreggiamento, nel senso cioè che, ove i fatti di ricettazione siano di « aiuto all'autore del reato » e siano voluti come tali, se l'azione è mossa altresì dalla finalità del profitto, deve applicarsi l'art. 667. Non potrebbesi insomma, in tal caso, solamente aggravare la pena comminata dall'art. 386 con l'applicare la multa, di cui al secondo capoverso dell'art. 22, per essere il fatto mosso dal fine di lucro, perchè questo fine è assunto ad elemento di altro reato ed espressamente richiamato.

Il trattamento penale per le due ipotesi di ricettazione e di favoreggiamento aggravato è quasi identico, perchè la pena per la ricettazione è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a lire ventimila, quella del favoreggiamento aggravato è di sei anni ed otto mesi di reclusione.

b) Il requisito della necessità dell'esistenza del delitto anteriore non esclude che si possa accertare e punire la ricettazione, quando, pure esistendo il fatto illecito e configurando un delitto, l'autore di esso non sia imputabile o non sia punibile.

La formula del capoverso dell'art. 667 risolve molte questioni, oggi vivamente dibattute, in relazione al carattere di ac-

cessorietà del delitto di ricettazione, e l'esatta interpretazione e la precisa estensione di essa, vanno appunto determinate, tenendo presente che il Progetto esplicitamente determina e riconosce tale carattere.

Ond'è che, dichiarando il capoverso indicato che le disposizioni riferentisi alla ricettazione si applicano anche quando l'autore del delitto anteriore non sia imputabile o non sia punibile, discende che in ogni altro caso riacquista vigore il principio fondamentale dell'accessorietà, che cioè non v'è delitto accessorio, ove non è delitto principale.

Tra gli elementi obbiettivi del delitto anteriore è opportuno fare speciale accenno al difetto di querela, che ha dato luogo a controversia nell'applicazione del Codice in vigore.

Per il Progetto non vi ha dubbio che, se per il reato anteriore non possa procedersi per difetto di querela, non sia perseguibile anche la ricettazione, perchè, come è ampiamente dimostrato nella Relazione al Capo IV del Titolo IV del Libro I, la querela è considerata come condizione di esistenza del reato e non come condizione di procedibilità. Il difetto di querela per il delitto anteriore elimina l'obbiettiva esistenza di questo, e perciò non può ipotizzarsi il delitto accessorio della ricettazione.

Nei riguardi delle cause estintive, che colpiscono il delitto anteriore, occorre tener presente la disposizione dell'art. 171, secondo la quale, quando un reato sia presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato: così che il delitto di ricettazione è punibile anche se la cosa ricettata provenga da reato estinto, per remissione, morte del reo, ecc.

Un'importante innovazione reca l'art. 667 in ordine alla determinazione della pena, perchè, abbandonato il sistema di riferimento proporzionale al delitto anteriore, che a tante quistioni ha dato luogo nell'applicazione dell'art. 421 del Codice in vigore, ha fissato la pena nella reclusione fino a sei anni e nella multa fino a lire ventimila.

Come vedesi, non è stabilito minimo per le due pene e perciò il giudice è autorizzato a partire da un mese di reclusione e lire cento di multa e; secondo la norma fondamentale degli articoli 136 e 137, ad adeguare la condanna alla gravità del fatto.

Tale sistema appare senza dubbio preferibile a quello seguito dall'art. 421 del Codice vigente, che, quasi meccanicamente, fa derivare la misura della pena per la ricettazione dalla gravità del reato anteriore. Qui non si versa in ipotesi di concorso, anzi si è espressamente fuori ogni ipotesi di concorso, e perciò la quantità del reato e la misura della pena

vanno valutate e stabilite in ragione al fatto, che è messo a carico dell'agente. Si evita così l'inconveniente, tante volte lamentato, che, per ricettazione di lievissima importanza, debba applicarsi una grave pena, sol perchè la cosa ricettata proveniva da un reato colpito da gravissima sanzione.

Non si fa menzione dell'aggravante dell'abitudine, di cui all'ultima parte dell'art. 421 del Codice in vigore, perchè inutile, per effetto del nuovo regolamento dato alla recidiva, abitudine, ecc. negli articoli 95 e seguenti del Progetto.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

533. — Il regolamento dei casi di non punibilità e di perseguibilità a querela di parte per fatti commessi in danno di congiunti è, dal Progetto (art. 668), riprodotto quasi testualmente dall'art. 433 del Codice in vigore, e perciò non ha bisogno d'illustrazione.

Resta immutata la previsione dei gradi di parentela presi in considerazione dal legislatore per le varie ipotesi, e si conferma che la norma non ha valore per i gravissimi delitti di rapina, estorsione e sequestro a scopo di rapina o di estorsione (articoli 646, 647, 648), nei quali la tutela penale ha per oggetto non solo il patrimonio, ma anche la libertà e la sicurezza delle persone.

Giova ricordare che l'art. 539 del Progetto dichiara che agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela sia considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o di esclusione della pena, alla filiazione legittima è equiparata la filiazione illegittima, e che la prova di questa è regolata dalle leggi civili.

LIBRO III

Delle contravvenzioni in ispecie

534. — Nell' intento di stabilire con precisi criteri, e in relazione anche a voti formulati dal Parlamento, i limiti rigorosi entro cui debba esser contenuta la previsione specifica, nel Codice penale, dei fatti costituenti contravvenzioni, sono stati tolti in particolare esame alcuni argomenti preliminari concernenti la determinazione, nei vari casi: dei caratteri propri dell'una o dell'altra categoria fondamentale di reati (delitti o contravvenzioni); della natura, in genere, di reato o di mero *illecito amministrativo*, inerente a un cospicuo numero di fatti antigiuridici, aventi, nelle leggi in vigore, carattere contravvenzionale; e, infine, dei motivi che rendono preferibile l'assegnazione al Codice penale o a leggi speciali, di taluni peculiari titoli di contravvenzioni.

Quanto al primo degli accennati argomenti, si è rilevato che il criterio di distinzione, fondato sulla diversa specie delle pene, non può in realtà esser desunto, nella varietà degli aspetti che assume, in concreto, il fatto violatore della legge, e al fine stesso di stabilire le sanzioni correlative, se non dai caratteri essenziali del fatto commesso. Le più recenti e perspicue elaborazioni scientifiche hanno fissato il suddetto criterio, tenendo presente l'*oggetto del reato*: ossia un bene o interesse giuridico, individuale o collettivo (offeso potenzialmente o effettivamente mediante un *delitto*), e l'*interesse d'amministrazione dello Stato* (leso invece mediante un fatto *contravvenzionale*).

All'accennato criterio s'ispira il Progetto in esame, che, pertanto, non repudia il concetto di una differenza intrinseca fra delitti e contravvenzioni, ma stabilisce direttamente e preventivamente tale differenza, in guisa da impedire incertezze esegetiche e interpretative nell'applicazione della legge. Il criterio stesso, meditato anche in relazione alle nuove forme ed esigenze della vita sociale, ha reso possibile, in ciascuno dei due campi, una selezione più rigorosa di quella compiuta nelle leggi italiane in vigore, e ben più razionale e organica di quella tentata nelle leggi (segnatamente nei codici germanico e austriaco tuttora vigenti) e nei progetti stranieri.

La determinazione, al contrario, di una regola fondamentale che consenta di distinguere nettamente i fatti contravvenzionali da quelli aventi carattere di mero torto o illecito *amministrativo*, non sarebbe immune, qualora fosse tentata mediante norme concrete di legge, da gravi manchevolezze e da inevitabile empirismo. La necessità di una più sobria e meno estesa tutela di carattere penale potrà più efficacemente e limpidamente affermarsi in un graduale orientamento del pensiero scientifico e legislativo, che, senza accogliere le nozioni estreme del *reato di giustizia* e del *reato amministrativo*, riesca tuttavia a considerare, come dominato esclusivamente dalla volontà della pubblica Amministrazione, il vasto campo delle sanzioni attinenti a fatti, i quali ledano un rapporto di diritto pubblico meno ampio e complesso di quello disciplinato dal diritto penale.

Al cospicuo numero, raggiunto segnatamente in epoche anteriori all'attuale Regime, di leggi speciali, contenenti norme di carattere repressivo, non fan riscontro, il più delle volte, una completezza, sostanziale e formale, delle singole previsioni di reati, nè un razionale collegamento dei principi accolti nella disciplina di determinati rapporti giuridici con le regole fondamentali stabilite nella più solenne e imponente legge penale dello Stato, quale è il Codice, nè, infine, quel grado d'intima efficacia intimidatrice, che scaturisce dalla piena evidenza e definitiva consacrazione dei caratteri di generalità e relativa stabilità, proprii dei comandi e divieti sanzionati nel Codice penale. Ora, se l'elisione delle accennate disarmonie e manchevolezze eccede, per sè stessa, i limiti e le finalità della presente riforma, essa, peraltro, vi rientra, quando, in una meditata opera di selezione, si ravvisino configurazioni di reati, che, per la intrinseca loro importanza e il carattere innegabile di generalità e d'interesse costante, meritino di essere annoverate, come nel maggior numero delle legislazioni, fra quelle soggette alle norme codificate.

Un attento studio è stato compiuto per il conseguimento del fine ora accennato, risultandone un accrescimento, piuttosto notevole, di contenuto, nel Libro III del Progetto, in confronto della materia regolata nel Libro corrispondente del Codice in vigore.

Altre cause convergono a non dissimile effetto, quali il riconoscimento del carattere di contravvenzione in taluni fatti considerati attualmente come delitti, e la previsione *ex novo* di casi, in cui si rivela imperiosa la esigenza di una tutela giuridica penale. Un'attenuazione lieve del detto risultato scaturisce dall'eliminazione di titoli contravvenzionali, in realtà privi di caratteri specifici e di sostanziale autonomia, o rispondenti a configurazioni particolari di reati, che hanno vera indole di

delitti. Assolutamente esclusi dal novero delle contravvenzioni assegnate al Codice penale rimangono i casi preveduti in altri codici o in leggi speciali, che, sebbene posseggano le caratteristiche di una *stabilità* relativa e della *generalità*, formano, nondimeno, oggetto di una disciplina organica e sovente comune anche a titoli di delitti, in un campo, nettamente definito, di rapporti giuridici che non consentono molteplicità ed eterogeneità di fonti legislative.

I suesposti criterii fondamentali spiegano la necessità d'innovazioni importanti, che giova preliminarmente riassumere in brevi cenni esplicativi.

535. — Delle varie specie di reati, che il vigente Codice annovera fra le contravvenzioni, ma che più esattamente sono da considerare come *delitti*, è dato conto nella Relazione sul Libro II del Progetto. L'indole essenzialmente contravvenzionale è stata, al contrario, riconosciuta in taluni fatti, a cui il Codice in vigore attribuisce carattere delittuoso, (articoli 189 e 254). Quanto al primo di essi, è stato anzitutto rilevato che la determinazione degli elementi costitutivi non ha adeguato riscontro nella realtà. Unico estremo fondamentale è il carattere *sedizioso* della radunata, che sussiste quando si abbia ragione di temere un perturbamento dell'ordine pubblico, o una ribellione improvvisa alla pubblica Autorità. Chè se un vero *delitto* sia commesso da alcuni fra i partecipi alla radunata, non rimane esclusa, per gli altri, un'eventuale responsabilità penale, come concorrenti nel delitto medesimo. Concetti analoghi sono accolti relativamente ad altre norme repressive, concernenti fatti *sediziosi* (*grida e manifestazioni*, art. 672 del Progetto), per i quali, nel recente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vennero omesse concrete disposizioni, precisamente allo scopo di rendere possibile una sistemazione organica della materia nel nuovo Codice penale.

Del pari attinente a finalità generiche di polizia è la norma contenuta nell'art. 254 del Codice vigente (formazione di un corpo armato senza legittima autorizzazione).

L'eliminazione di talune specie di contravvenzioni trae motivo:

a) dalla necessità di non scindere materie regolate quasi per intero in leggi recenti (ad es., cerimonie religiose e processioni religiose o civili vietate: art. 437 Cod. pen. in relazione agli articoli 24 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) ovvero dalla superfluità di un titolo specifico, distinto da altro in cui è manifestamente compreso (art. 438 Cod. pen.: esercizio di funzioni di culto in opposizione a provvedimenti

dell'Autorità, ipotesi che rientra in quella preveduta nell'art. 669 del Progetto, corrispondente all'art. 434 del Cod. pen. in vigore);

c) o, infine, dall'assoluta genericità e indeterminatezza dell'oggetto giuridico del reato, avuto riguardo alle ineliminabili e gravi incertezze, che ne conseguono nel campo dottrinale e giurisprudenziale (art. 483 del Cod. vigente).

Quanto alla previsione di *nuovi titoli di contravvenzioni*, si rileva che molti di essi sono già compresi in leggi speciali, altri corrispondono a esigenze di tutela penale, cui non è stato finora provveduto da legge alcuna.

Dei primi, il maggior numero è desunto dal testo unico delle leggi di *pubblica sicurezza*, in cui il *precetto* risulta sforuito di *sanzione* (per la inadeguatezza o dichiarata inapplicabilità delle pene genericamente stabilite nell'art. 16), nè gli elementi costitutivi delle singole contravvenzioni sono determinati, ma unicamente i presupposti di esse (difetto dell'autorizzazione di polizia, nei due casi della omessa richiesta e del diniego).

Interesse non lieve e motivi di codificazione offrono le norme concernenti alcuni titoli di reati preveduti in altre leggi, quali: l'*Editto sulla stampa* (art. 19), il R. D. 3 agosto 1919, n. 1360, sulla denuncia e consegna delle armi (solo in parte trasfuso nel t. u. delle leggi di pubblica sicurezza), la Legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui *manicomî*; la legge sulla *sanità pubblica*, la legge 18 febbraio 1923, n. 396, e il R. D. 9 novembre 1923, n. 2534, sul commercio e uso delle sostanze *stupefacenti*, le leggi in tema di *caccia, aucupio e pesca*; le leggi *minerarie*, le leggi sul *lavoro delle donne e dei fanciulli*, il testo unico delle leggi sulla *istruzione pubblica*: (articoli 166, 169 a 180, concernenti l'*istruzione elementare dei fanciulli*) ecc. Talune disposizioni sono desunte dal Codice di proc. penale (articoli 106 e 107).

Dei più importanti fra i nuovi titoli di reati e delle più salienti modificazioni circa gli elementi essenziali di alcuni fra di essi, saran dati in seguito opportuni riferimenti.

Qui giova rilevare che le norme contenenti previsioni nuove di fatti contravvenzionali tendono, quasi tutte, a integrare un oggetto complesso di tutela giuridica (ordine pubblico, incolumità pubblica, inviolabilità di segreti, pubblica moralità e buon costume, ecc.), avente aspetti molteplici, dei quali solo taluni sono espressamente considerati nel diritto positivo in vigore, mentre, per altri, esigenze analoghe di tutela non possono, in realtà, essere contestate. A tali concetti s'ispirano le disposizioni concernenti:

- le notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 674);
- il procurato allarme presso l'Autorità (art. 676);

— l'impiego di minori in mestieri girovaghi all'estero (art. 688);

— l'impiego di persone inesperte in mestieri pericolosi (art. 699);

— le indebite manifestazioni riguardanti un procedimento penale in corso (art. 709);

— il consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita (art. 712);

— le trasgressioni del divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche: omesso avviso dell'esercente all'Autorità (art. 715);

— l'omesso avviso all'Autorità dell'allontanamento, dai luoghi di ricovero, di persone inferme di mente o di minorenni (art. 739, che, in realtà, contiene disposizioni nuove, anziché integratrici, in confronto di quelle comprese nell'art. 477 del Codice in vigore);

— la bestemmia e il turpiloquio oltraggioso verso la religione dei defunti (art. 747, in relazione all'art. 232 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

— il trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o volontà di altri, col suo consenso (art. 754);

— l'abuso di sostanze stupefacenti (art. 755);

— la somministrazione a minori di sostanze nocive (art. 758);

— l'avviamento di minori al lavoro: inadempimento all'obbligo (art. 767);

In particolar modo è notevole:

a) quanto alla disposizione dell'art. 712, che la previsione legislativa si riannoda, dal duplice punto di vista razionale e pratico, al divieto di *somministrazione* di bevande alcoliche, e che l'efficacia e l'agevole applicazione della norma sono, in realtà, connesse con le limitazioni circa l'acquisto e il consumo in un esercizio pubblico, richiamate nell'articolo suddetto;

b) quanto alla disposizione dell'art. 715, che l'obbligo sancito nei riguardi di colui che esercita un'osteria o altro pubblico spaccio di bevande alcoliche, trae motivo dalla considerazione che, praticamente, eccessivo e forse pericoloso riuscirebbe l'obbligo di un materiale e diretto impedimento al fatto della persona sottoposta a misura di sicurezza; mentre l'omissione di una qualsiasi norma penale costituirebbe ingiustificata rinuncia a un efficace mezzo di prevenzione;

c) quanto alle disposizioni dell'art. 744, che esse rispondono a una esigenza avvertita dalla coscienza sociale, e mirano ad impedire manifestazioni, che sono indice di mal costume e contraddicono a elevati sensi di religione e di moralità, propri di ogni popolo civile;

d) quanto alla disposizione dell'art. 747, che essa è un complemento necessario di quella contenuta nell'articolo prece-

dente, in quanto contribuisce a sopprimere i germi della disoccupazione e dell'oziosità e a promuovere il miglioramento e il benessere individuale e collettivo.

536. — Nella ripartizione e classificazione delle numerose specie di fatti contravvenzionali, è stato tenuto presente, come criterio direttivo, l'immediato oggetto del reato, che ha consentito anche una determinazione più rigorosa degli elementi essenziali e costitutivi delle singole configurazioni. L'interesse di amministrazione dello Stato, che a tale oggetto corrisponde, viene considerato in relazione ai due fondamentali rami di attività in cui si manifesta ed afferma: attività di *polizia* e attività *sociale*. Riguardo alle contravvenzioni concernenti questa ultima, sono state previste, nel Progetto, ipotesi non numerose: in quanto le finalità inerenti all'attività sociale, di perfezionamento delle civili istituzioni, e di elevamento, in genere, delle condizioni morali ed economiche dei singoli e della collettività, escludono, il più delle volte, un carattere di relativa *stabilità* nelle norme corrispondenti: le quali, incessantemente e specie nell'era fascista, rapidamente si evolvono. E' poi omessa qualsiasi previsione di fatti contravvenzionali nel campo dell'amministrazione *militare* e dell'amministrazione *finanziaria*, avuto riguardo all'inscindibilità di elementi organici e vicendevolmente sussidiari, che dàn vita ad ordinamenti giuridici aventi una spiccata autonomia di sistemazione legislativa.

I concetti di *polizia di sicurezza* e *polizia amministrativa sociale*, ai quali s'ispira, nel Progetto, la distinzione di due ampie classi di contravvenzioni, han saldo fondamento nei caratteri, nettamente definiti, che contraddistinguono ciascun ramo della complessa attività di vigilanza e di prevenzione, denominata appunto di *polizia*. Questa identità di caratteri fondamentali è anche una manifesta ragione per conferire un più ampio sviluppo alla materia attinente alla polizia amministrativa sociale, che, nel Codice vigente, è contenuta in limiti eccessivamente angusti in confronto di quelli, molto estesi, assegnati all'altra categoria di fatti contravvenzionali, riguardanti la polizia di sicurezza (che, tuttavia sono classificati secondo criterii non rigorosi, segnatamente in ordine alle contravvenzioni concernenti l'*ordine pubblico*, a cui è attribuito un senso impreciso e vago). L'accennato sviluppo è limitato, per altro, ai casi in cui sussistano le condizioni comuni della *generalità* e della *stabilità*. Siffatti casi rappresentano la più copiosa fonte di nuove norme accolte nel Progetto.

Il maggior numero di queste norme e delle altre riguardanti la polizia di sicurezza, per l'evidenza dei presupposti e requisiti essenziali inerenti ai singoli reati, e per l'oggetto della tutela giuri-

dica penale, rigorosamente determinato e sicuramente desumibile dalla concreta assegnazione ad alcuno dei gruppi, in cui i varii titoli di contravvenzioni sono ripartiti, offre, senza un particolare sussidio esplicativo, elementi atti, per sè stessi, ad agevolare la piena ed esatta intelligenza della natura e dei limiti di ciascuna delle norme suindicate.

Al contrario, in ordine alle disposizioni del Progetto, concernenti alcune fra le più importanti ipotesi di contravvenzioni, si rendono opportuni dei riferimenti speciali, per quanto rapidi e brevi.

In ciascuno dei Capi, in cui il Titolo I è suddiviso, e segnatamente in quello relativo alla *polizia di sicurezza*, è agevole classificare in due gruppi le ipotesi numerose di contravvenzioni, secondo che esse riproducano altre analoghe prevedute nel Codice in vigore, modificate o integrate negli elementi costitutivi e circostanziali e coordinate con le recenti norme del T.

del e leggi di pubblica sicurezza, ovvero non abbiano riscontro alcuno nel vigente Codice, ma rispondano a nuove esigenze, o siano infine suggerite dalla necessità di conferire unità di fonte legislativa e omogeneità di disciplina giuridica a norme frazionate e disseminate inorganicamente in testi vari e spesso numerosi di leggi.

TITOLO I

Delle contravvenzioni di polizia

CAPO I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.

537. - I. Riguardo alle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, risultano opportuni i rilievi seguenti:

A) *Disposizioni che han riscontro nel Codice penale in vigore.*

Nell'art. 669 del Progetto, l'*inosservanza* di un provvedimento non esclude la *trasgressione* (mentovata nell'art. 434 del vigente Codice), con la quale essenzialmente coincide. È soltanto, dunque, eliminata una locuzione pleonastica, fonte copiosa d'incertezze e dubbi esegetici. D'altro canto, il titolo il *rifiuto di obbedienza* non esprime l'indole propria di questo fatto contravvenzionale: tipicamente il rifiuto è resistenza e disprezzo verso l'Autorità: onde, più esattamente, va annoverato fra i delitti contro la pubblica Amministrazione (art. 343).

L'ipotesi di contravvenzione è estesa alla inosservanza di provvedimenti dati anche per ragioni d'*ordine pubblico* (che si distinguono, a rigore, da quelle di *pubblica sicurezza*: vedi articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi relative) e d'*igiene* (che legittimano anche la facoltà, negli organi podestarili, di emanare provvedimenti contingibili e urgenti).

Nell'art. 670, le disposizioni vigenti sono completate in relazione all'art. 3 del testo unico suddetto (per quanto riguarda i *documenti d'identificazione*). Il dare indicazioni *mendaci* ha, essenzialmente, invece, carattere di *delitto*, ed è preveduto nell'art. 495 del Progetto.

Le ipotesi distinte della divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose e del gridare o annunziare notizie allarmistiche meglio si adeguano, per la più rigorosa determinazione degli elementi costitutivi (articoli 674 e 675), alle pratiche esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità, mentre sono, nel Codice vigente, confuse in unica previsione e non convenientemente disciplinate (art. 444).

Innovazioni non fondamentali sono accolte negli articoli 678 e 679 del Progetto. Nel primo di detti articoli si aggiungono: ai mestieri rumorosi quelli *incomodi* (per es., emissione di fumo, gas, vapori ecc.) e lo *strepito di animali* cagionato per mal governo; ai *ritrovi*, anche gli *spettacoli* e i *tratteni-*

menti pubblici: e ciò al fine di eliminare incertezze interpretative, in relazione ad ipotesi che presentano caratteri omogenei di illecitezza penale. Eliminato l'inciso *contro le disposizioni delle leggi o dei regolamenti*, perchè, ove manchi tale contraddizione, il fatto, evidentemente, non è *antigiuridico*, nè costituisce reato. Eliminata è del pari la circostanza relativa al tempo di *notte*, che in molti casi può non influire nel senso di rendere, ad. es., più grave il disturbo delle *occupazioni*. Nel secondo articolo, alla parola *pubblicamente* è sostituita la locuzione *luogo pubblico o aperto al pubblico*, meglio rispondente, perchè più ampia, all'indole della molestia o del disturbo; che s'intende colpire penalmente, ed è sostituita la parola *disturbo* alla frase *turbare la quiete*, che si presta ad interpretazioni non conformi allo spirito della disposizione.

Nell'art. 680, la norma penale sarebbe incompleta, ove non si estendesse alla ipotesi del difetto di *licenza dell'Autorità*, preveduta, senza determinazione della pena, nella legge di pubblica sicurezza (art. 111).

Le disposizioni riguardanti lo smercio di stampati e le affissioni, che il vigente Codice nettamente divide (art. 443 e 445), formano parte al contrario, nel Progetto (art. 681), di un sol contesto di norme, per l'affinità intrinseca dei due titoli contravvenzionali, e sono coordinate, quanto all'affissione, con l'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, che impone l'obbligo della licenza anche per la collocazione d' *iscrizioni lapidarie*. Oltre gli stampati e i manoscritti, sono poi considerati i *disegni* e le *incisioni*, che non rientrano, a rigore, fra i primi, mentre niun motivo sussiste per sottrarli a un identico regolamento giuridico.

Nell'art. 682, l'ipotesi nuova del render *illeggibile* uno stampato, disegno o manoscritto, è un necessario complemento dell'altra, attualmente preveduta, di chi rende *inservibile* alcuno di tali oggetti. La particolare tutela penale è inoltre estesa alle affissioni ordinate dalle Autorità *ecclesiastiche cattoliche*, avuto anche riguardo alla comune disciplina giuridica, concernente l'esenzione dall'obbligo della licenza per le affissioni medesime.

Nell'art. 683 sono riuniti, per l'identità dei caratteri fondamentali, dei presupposti e delle circostanze aggravanti, i titoli di contravvenzioni attualmente distribuiti in tre distinti articoli (449 a 451 Codice penale). Al difetto di licenza dell'Autorità è stato aggiunto quello della *preventiva dichiarazione*, per un coordinamento necessario con l'art. 106 della legge di pubblica sicurezza; ed è stata preveduta, per un'esigenza analoga (art. 107 della legge anzidetta), l'ipotesi di chi

dia alloggio a persona sfornita dei prescritti documenti d' identificazione.

Nell' art. 684, è resa più completa la configurazione del reato, aggiungendosi l'abusiva apertura di circoli o sale da ballo o di audizione, in rispondenza con quanto dispone l' art. 67 della legge di pubblica sicurezza.

Nell' art. 689, gli elementi essenziali della contravvenzione relativa alla mendicizia sono determinati con criteri di assolutezza e di rigore, eliminandosi la condizione dell' inabilità al lavoro, conformemente alla disposizione contenuta nell' art. 155 della legge di pubblica sicurezza; ed è inoltre preveduto, come circostanza aggravante, il mendicare in modo ripugnante e vessatorio o tale da dimostrare cinico impulso di frode, mediante speculazione su mali o sventure inesistenti. L' ipotesi della mendicizia *minacciosa* è eliminata, dovendo ravvisarsi nella minaccia, secondo i casi, una circostanza aggravante comune o un titolo indipendente di *delitto*. Il contravventore *abituale o professionale* è al certo persona socialmente pericolosa, anche per la facile degenerazione della mendicizia in altra più grave forma di attività violatrice dell' ordine giuridico: onde è stabilito che alla pena debba aggiungersi una misura di sicurezza.

Nell' art. 690, è espressamente preveduto il caso di chi *si vale*, per mendicare, di persona minore degli anni quattordici (o, come è sembrato opportuno aggiungere, di persona comunque non imputabile), caso notevole, ed evidentemente non compreso nella disposizione dell' art. 456 del Codice in vigore. Anche per il titolo contravvenzionale preveduto nell' art. 690 del Progetto, è stabilita una misura di sicurezza, nei riguardi del colpevole, che sia *abituale o professionale*.

538. — B) Nuovi titoli di contravvenzioni.

Una sanzione penale per *il procurato allarme presso l' Autorità* (art. 676), stabilita anche in qualche progetto straniero (ad es., quello austriaco), è giustificata dall' evidente esigenza d' impedire che l' attività della pubblica Amministrazione subisca, per cause vane, deviazioni ed inceppi.

La crescente diffusione e importanza degli spettacoli cinematografici giustifica la previsione, nel Codice penale, di fatti contravvenzionali relativi all'abusiva esecuzione in pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo e alla fabbricazione o al commercio di pellicole cinematografiche (art. 685). Si aggiunga che nella legge di pubblica sicurezza niuna particolare sanzione è comminata (articoli 73 e 74).

Per motivi analoghi e per l' evidente connessione della materia, è assegnato al Codice il titolo contravvenzionale concernente l' omessa comunicazione preventiva all' Autorità delle produzioni

teatrali e delle pellicole cinematografiche (art. 686 del Progetto e articoli 72, 74 e 75 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza).

È riconosciuta la necessità di rigorose e complete norme in tema di contravvenzioni relative ai *mestieri girovaghi*, che spesso e agevolmente predispongono forme caratteristiche di delinquenza: stabilendo sanzioni severe per il caso di divieto dell'Autorità o di precedenti condanne a pene restrittive della libertà personale, e dando al giudice facoltà di aggiungere, in tal caso, alla pena la libertà vigilata. Eguale rigore di sanzioni penali è plausibile, riguardo al genitore o tutore, che impieghi nei mestieri suddetti un minore degli anni diciotto, ove manchi la prescritta autorizzazione di polizia (art. 687 del Progetto e articoli 122 a 124 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza).

La contravvenzione consistente nell'impiego di minori in mestieri girovaghi all'estero (art. 688), pur essendo complementare in confronto di quella preveduta nell'articolo precedente, ha carattere di autonomia e di speciale gravità, sia per le difficoltà di soccorso morale, atto ad impedire il pervertimento del minore, sia per l'indole non decorosa dell'attività a cui egli è avviato.

539. - II. Riguardo alle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica, risultano opportuni i rilievi seguenti:

A.) *Disposizioni che hanno riscontro nel Codice penale vigente.*

Uso non autorizzato di veicoli. Impedimento alla circolazione nelle strade e aree pubbliche. La molteplicità e pericolosità dei nuovi mezzi di locomozione e di trasporto rende manifestamente necessario completare le disposizioni semplicistiche dell'art. 482 del Codice penale, riproducendo le ipotesi fondamentali di contravvenzioni previste in leggi speciali (R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043). A ciò provvedono segnatamente le disposizioni contenute nell'art. 691 del Progetto, per quanto concerne il difetto di abilitazione, mentre quelle dell'art. 693 riguardano l'uso pericoloso di veicoli.

Omessa custodia e mal governo di animali. Nell'art. 692 è disciplinata più organicamente e in modo da eliminare incertezze d'interpretazione, la materia regolata negli articoli 480 a 482 del Codice penale in vigore. Riguardo alla contravvenzione preveduta nel primo di detti articoli, è stabilita, inoltre, la responsabilità di qualunque *possessore* di animali pericolosi, non essendovi motivo di limitarla al proprietario o a colui che abbia gli animali *in custodia*.

Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. Alla locuzione ambigua « pericoli derivanti da opere fatte » (art. 473 Cod. pen. vigente), è sostituita l'altra « pericoli derivanti da opere *in corso di esecuzione* », che meglio rappresenta la particolare situazione di pericolo considerata dal legislatore; ed all'ipotesi

di chi rimuove segnali o ripari (apparecchi, secondo l'art. 474 detto Codice) è aggiunta quella, più frequente, di chi *spegne i fanali collocati come segnali*, e non compresa nella disposizione dell'articolo ora mentovato.

Getto pericoloso di cose. Alla frase *recinto privato comune a più famiglie*, che racchiude un concetto limitato e ambiguo, è sostituita l'altra *in luogo privato di comune o di altrui proprietà*, che consente, come è opportuno, di ravvisare il reato in situazioni e casi più numerosi di pericolo. La idoneità del fatto a recare molestia è poi richiesta espressamente, per determinare in modo più concreto l'elemento obiettivo del reato. E' infine preveduta l'ipotesi, essenzialmente analoga, dell'abusiva *emissione di fumo, gas e vapori*, attualmente non considerata nell'art. 475 del Codice penale.

Collocamento pericoloso di cose. E' determinato in modo più ampio l'elemento del reato concernente il *luogo*, ove le cose siano poste o sospese. La responsabilità sussidiaria del *conduttore o possessore dell'edificio* è esclusa, sia per l'estensione inopportuna, che assumerebbe in conseguenza della modificazione ora accennata, e sia per l'indole eccezionale, che non giova ribadire, di una norma che condiziona il reato a un elemento estrinseco di punibilità, riguardante il vero e diretto colpevole.

Rovina di edifici o di altre costruzioni. Le disposizioni dell'art. 471 del Codice vigente non subiscono modificazioni essenziali. La locuzione «lavori concernenti un *edificio o altra costruzione*» ha un esteso significato, che rende superflua la previsione specifica del capoverso. L'ipotesi della rovina che determini un pericolo è annoverata, come fu avvertito nella Relazione sul Libro II del Progetto in esame, fra quelle relative ai *delitti* contro l'incolumità pubblica (art. 436).

Fabbricazione o commercio di materie esplodenti. Si provvede a un coordinamento necessario fra le disposizioni dell'art. 462 del Codice penale e quelle del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza (art. 46), in cui peraltro non è stabilita una particolare sanzione.

Omessa custodia di armi - Sparo di armi in luogo abitato. La omessa custodia è riferita non soltanto alle *armi da fuoco* (art. 466 del Cod. pen.), ma a tutte le armi *proprie* secondo la precisa e ampia definizione data nel Progetto (art. 641). E' riunita con le disposizioni anzidette, per l'omogeneità delle ipotesi previste, quella concernente lo sparo di armi in luogo abitato (art. 467 Codice penale vigente).

Accensioni e esplosioni pericolose. Le disposizioni relative sono coordinate con quelle del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza (art. 56). Quanto alle esplosioni o accensioni *incomode*, esse rientrano nella configurazione del reato concernente il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Sono espressamente menzionati i luoghi di *trattenimento*, al fine di eliminare spiegabili perplessità d'interpretazione.

540. — B.) *Nuovi titoli di contravvenzioni.*

Esercizio non autorizzato di industrie pericolose e impiego di persone inesperte. Le disposizioni degli articoli 698 e 699 del Progetto riguardano manifestazioni di attività pericolosa nel campo delle industrie, in cui si profilano caratteri comuni di reati e si afferma un'identica esigenza di tutela repressiva e preventiva. Le accennate disposizioni traggono motivo dall'eliminazione dell'art. 483 del Cod. penale vigente (vedasi, in specie, la disposizione del capoverso), e dalla necessità di stabilire sanzioni rigorose nei casi di violazione delle norme contenute negli articoli 59 e 63 della legge di pubblica sicurezza. A manifeste necessità pratiche risponde segnatamente la norma dell'art. 699, che non ha adeguato riscontro, nè conveniente sviluppo in leggi speciali.

Omessa denuncia di materie esplodenti. Le disposizioni relative alla denuncia e alla consegna di materie esplodenti corrispondono essenzialmente a quelle degli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza, già compresi nel R. D. 3 agosto 1919, n. 1360. Come si desume dalla Relazione alla legge suddetta, le norme repressive attinenti alla materia venivano precisamente riservate al nuovo Codice penale.

541. — III. Riguardo alle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati si rileva quanto segue:

A.) *Disposizioni che han riscontro nel Codice penale vigente.*

Ubbriachezza. E' completato l'elemento obiettivo per quanto attiene al luogo, ricorrendo identica *ratio legis* in ordine al luogo pubblico o *aperto al pubblico* e ai luoghi di *privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso* (ad es., per trattamenti, ballo, giuoco). L'ubbiachezza *molesta* dà vita al reato concorrente di *molestia alle persone*, e il carattere *ripugnante* della ubbiachezza non essenziale al reato, determina una circostanza aggravante. E' poi manifesta l'opportunità di un aumento di pena nel caso di condanne precedenti per delitti contro la vita o l'incolumità individuale.

Determinazione in altri dello stato di ubbiachezza. Viene regolata più organicamente la materia, che è attualmente oggetto delle disposizioni contenute nell'art. 489 del Codice penale. Si provvede inoltre a un coordinamento necessario con l'art. 99 della legge di pubblica sicurezza.

Abuso della credulità popolare. Una revisione attenta delle norme contenute nell'art. 459 del Cod. pen. vigente ha suggerito innovazioni, che rendono più vasta e meno perplessa la configurazione del reato: il quale sussiste anche quando manchino un fine di lucro e la possibilità di un pregiudizio alle persone o di un turbamento dell'ordine pubblico: possibilità che è invece considerata come un motivo di aumento della pena. La contravvenzione del *ciarlatanismo* è in rispondenza con il divieto stabilito nell'art. 122 della legge di pubblica

sicurezza. La disposizione dell'art. 716 1° capov. del Progetto (fatto commesso mediante inserzioni nei giornali o con altro mezzo di pubblicità) tende a colpire forme d'impostura non meno caratteristiche e forse più frequenti, di quelle attualmente prevedute come contravvenzioni.

Detenzione di pesi e misure illegali. Il reato può essere commesso non soltanto in un *pubblico negozio* (art. 498 Cod. pen. vigente), ma, in genere, nell'*esercizio di un commercio o in uno spaccio aperto al pubblico*, che non sia propriamente un *negozio*. E' sembrato, inoltre, opportuno completare la norma con la previsione (desunta dalla legge speciale) del fatto di chi usa misure o pesi, senza osservare le prescrizioni della legge.

Rifiuto di monete aventi corso legale e omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Niuna innovazione, eccetto nell'art. 720, la soppressione del limite (oltre le lire dieci), concernente il valore delle monete, poichè anche quando le medesime abbiano un tenue valore, la consegna all'Autorità e l'indicazione della provenienza hanno interesse evidente.

Fabbricazione, commercio, e porto di armi. Le disposizioni nell'art. 701 del Progetto regolano, sistemandola più rigorosamente, la materia disciplinata negli articoli 460, 461 e 463 del Cod. pen. e nell'art. 30 della legge di pubblica sicurezza, che non stabilisce sanzione alcuna. Eliminata la distinzione fra armi *insidiose* e altre armi, conformemente a quanto è stabilito, per ogni altro caso, nell'art. 641 del Progetto, il *porto abusivo di armi* è oggetto di disposizioni, che, in piena rispondenza con l'art. 41 del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza, provvede a logiche distinzioni di ipotesi in relazione alle armi per le quali occorra la licenza, ovvero questa non sia ammessa, o per il porto delle quali sia richiesto un giustificato motivo.

Commercio di cose antiche, usate o preziose. Sono opportunamente coordinate con gli articoli 128 e 129 del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza le disposizioni manchevoli dell'art. 495 del Codice penale in vigore.

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ovvero di oggetti o valori. Niuna essenziale modificazione delle norme contenute nell'art. 492 del Codice vigente, eccetto una più precisa determinazione della condizione personale del colpevole in ordine ai precedenti giudiziari.

Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Semplificata e resa formalmente meno perplessa la disposizione dell'art. 494 del vigente Codice penale.

Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. L'ipotesi è estesa al fatto di *chiunque* fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, non occorrendo che l'autore del fatto sia nell'esercizio del mestiere di fabbro, chiavaiuolo o di altro mestiere affine, perchè venga chiamato a rispondere di contravvenzione.

Apertura arbitraria di luoghi o oggetti. E' considerata

espressamente l'ipotesi dell'aprire luoghi o oggetti chiusi mediante *congegni analoghi alle serrature*, che può essere ritenuta non compresa nella locuzione *serrature di qualsiasi specie*. Sia nell'art. 734 del Progetto, sia in quello precedente, è inoltre mentovato, quanto alla persona da cui l'agente sia richiesto della sua opera, oltre il proprietario, anche il *possessore* del luogo o dell'oggetto, non potendo ravvisarsi il reato nel caso in cui il conduttore di un immobile o chi abbia l'uso di una cosa mobile faccia tale richiesta.

Acquisto di cose di sospetta provenienza. All'elemento obiettivo del reato, è conferita maggiore ampiezza, affinché risulti possibile la tutela giuridica penale anche in relazione a fatti pei quali ricorre identica ragione di perseguibilità. Le locuzioni « *acquistare a qualsiasi titolo ovvero ricevere ecc.* » e « *adoperarsi per fare acquistare a qualsiasi titolo ovvero ricevere ecc.* » (art. 735 del Progetto) hanno un significato evidentemente più esteso dell'*acquistare o ricevere in pegno, pagamento o deposito* (art. 493 Cod. pen.), non solo per quanto concerne la diretta attività del colpevole, ma anche per il fatto *d'interporsi* perchè altri riesca ad acquistare. Inoltre, è sostituita la parola *cosa* all'altra *oggetto*, che non comprende tutto ciò che, in casi frequentissimi, proviene da reato (ad es., animali).

Più concreta, infine, della locuzione *appaiono* provenienti è innegabilmente la frase si abbia *motivo di sospettare* che provengano.

Omessa o non autorizzata custodia d'infermi di mente o di minori. La disposizione dell'art. 478 del Codice penale è resa più completa per un necessario coordinamento, non solo con la Legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi, ma anche con le disposizioni riguardanti il ricovero di minori in un riformatorio pubblico. Per ambedue le categorie di persone l'accoglimento illegale e l'abusiva dimissione violano un interesse pubblico e non possono non esser considerati come fatti penalmente perseguibili. È eliminata la disposizione dell'art. 479 del Cod. penale vigente, poichè la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte è disciplinata, nel Progetto, con uniformità di criteri, fra le *pene accessorie*. Nel caso speciale, ricorre tuttavia una circostanza aggravante comune, a termini dell'art. 63, n. 4.

Per quanto concerne l'affidamento *a privati*, ipotesi preveduta nell'art. 234 del Progetto (e, in parte, nell'art. 477 del Cod. vigente), motivi evidenti di punibilità sussistono nel caso di violazione dei particolari obblighi di custodia e di vigilanza.

542. — B.) Nuovi titoli di contravvenzioni.

Ingresso arbitrario in luoghi che interessano la difesa militare dello Stato. Questa ipotesi di contravvenzione è attualmente preveduta nella Legge 21 marzo 1915, n. 273 (art. 3; ult. cap.), ed è contraddistinta dal difetto del dolo di spionaggio

(che si desume, invece, dal mezzo adoperato nel caso configurato nell'art. 263 del Progetto).

Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. Reato non tipicamente di stampa, e quindi, in conformità a un criterio logico di sistemazione, staccato dalla legge speciale (art. 10 dell'Editto sulla stampa).

Divulgazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Sono riprodotte le disposizioni dell'art. 106 del vigente Codice di procedura penale, adottandosi però i criteri generali fissati nel Progetto, in ordine al *cumulo delle pene pecuniarie* e alla *continuazione nel reato*: non si ravvisano infatti motivi speciali per una norma d'eccezione.

Indebite manifestazioni concernenti un procedimento penale in corso. La disposizione s'ispira alla evidente necessità pratica d'impedire che il sereno svolgimento della funzione giudiziaria, per quanto attiene alla valutazione delle prove e alla decisione del giudice, sia comunque turbato.

Commercio di sostanze destinate alla composizione delle bevande alcoliche. Vendita e consumo non consentiti. La necessità di predisporre e rafforzare i mezzi idonei di lotta contro l'alcoolismo spiega le norme degli articoli 710 a 712 del Progetto. Il primo di detti articoli stabilisce sanzioni per la trasgressione dei divieti imposti dalla legge di pubblica sicurezza (articoli 104 e 105); e la disposizione dell'art. 711 scioglie l'espressa riserva contenuta nella legge medesima (art. 87) in ordine alla determinazione della pena. Nuova ipotesi, come fu avvertito precedentemente, è invece quella prevista nell'art. 712, che si riannoda alle finalità, essenzialmente pratiche, di norme particolari (orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici: art. 94 legge di pubblica sicurezza), riguardo alle quali un rigoroso divieto, avente per oggetto l'acquisto e il consumo di bevande alcoliche ha innegabile valore di necessario complemento.

Trasgressione del divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche; omesso avviso dell'esercente all'Autorità. E' stato in precedenza rilevato il motivo, che determina la previsione di questo titolo di contravvenzione.

Imitazione di carte di pubblico credito italiane e straniere. Questa disposizione, reclamata anche da Governi esteri (inglese), riproduce con caratteri di stabilità una norma speciale (contenuta nella Legge 20 aprile 1910, n. 204), precisandone il tenore, per quanto riguarda le carte di pubblico credito straniere.

Vendita girovoga di armi. E' riconosciuta la necessità di una rigorosa sanzione, omessa nella legge di pubblica sicurezza (art. 36).

Detenzione abusiva e omessa di consegna di armi. Le disposizioni relative muniscono di sanzioni taluni precetti giuridici contenuti nella legge suddetta, che li desume, a sua volta integrandoli, dal R. D. 3 agosto 1919, n. 1360 (vedasi riserva, per una sistemazione organica nel Codice penale, fatta nella relazione alla legge medesima).

Misure di sicurezza. Ove l'autore di alcuna delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale sia pericoloso, è manifesta la opportunità di una misura di sicurezza, oltre la pena; nè la pericolosità sociale è dubbia, quando il contravventore sia nel novero delle persone, alle quali la legge di pubblica sicurezza (art. 42) vieta di concedere la licenza, ovvero questa sia stata negata o revocata.

Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori. Sono opportunamente integrate le vigenti disposizioni, concernenti la violazione degli obblighi di custodia e vigilanza sulle persone ricoverate in manicomî o riformatori, ovvero affidate a privati.

Omessa denuncia d'infermità psichiche pericolose. E' stabilita una particolare sanzione per l'inadempimento dell'obbligo di denuncia imposto dalla legge di pubblica sicurezza (art. 154).

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.

543. — Riguardo alle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale, giova rilevare quanto segue.

I. *Contravvenzioni concernenti la polizia di costumi:*

A.) *Disposizioni che han riscontro nel Codice penale vigente.*

Promovimento o esercizio di un giuoco d'azzardo. Partecipazione.

Il Progetto definisce il giuoco d'azzardo in termini essenzialmente identici a quelli stabiliti nell'art. 437 del Cod. pen. in vigore. Particolari disposizioni concernono le *case da giuoco* (bische), di cui non soltanto sono determinati gli elementi costitutivi, che le contraddistinguono in confronto dei *luoghi di ritrovo privato*, ma è inoltre messa in risalto la diversa importanza rispetto ai luoghi *aperti al pubblico* e ai *ritrovi* assimilati; onde, il promuovere o tenere una casa da giuoco o il giocare in essa è considerato come circostanza, che giustifica un aumento di pena. Non occorre che si esiga un

compenso per l'uso degli arnesi da giuoco o il comodo di giocare; nè il dare accesso a qualunque persona a fine di giuoco scolpisce esattamente l'indole della bisca, rappresentando solo una circostanza comune a qualsiasi luogo aperto al pubblico. Le cautele predisposte al fine di *eludere* l'attività di prevenzione e vigilanza dell'Autorità pubblica caratterizzano, invece, queste organizzazioni subdole, ove le passioni e il vizio non conoscono più freni e conducono all'abbruttimento e al delitto.

La previsione del reato consistente nel *tenere un giuoco d'azzardo* è innegabilmente manchevole: occorre altresì punire colui che *promuove o organizza*. Inoltre, la parola *tenere*, come si desume dalle incerte interpretazioni, è ambigua, e, ove si riferisca al *tenitore del banco*, non è propria, nè esatta per alcuni giuochi di azzardo. Qualora non si *eserciti* il giuoco, sorge unicamente e costantemente la possibilità di *partecipare* al medesimo. Anche la ipotesi del *prestare* il locale è incompleta, poichè rappresenta alcuna soltanto delle forme di *agevolazione* per l'esercizio del giuoco.

Nel caso di *abitualità o professionalità*, si provvede alle esigenze della prevenzione con l'aggiungere alla pena una duplice *misura di sicurezza* (non detentiva). Evidentemente, infine, il reato ha carattere di maggiore gravità, quando sia commesso in un pubblico esercizio, o vengano nel giuoco impegnate poste rilevanti, o siano ammessi al giuoco anche persone minori degli anni diciotto.

Per quanto riguarda la *partecipazione* al giuoco di azzardo, è tenuto fermo l'elemento della sorpresa in flagranza, che impedisce inopportuni rigori, e sono riprodotte le suindicate circostanze aggravanti, eccetto, come è ovvio, quella relativa al minore degli anni diciotto, che può anche non risultare imputabile. Una misura di sicurezza non detentiva può essere aggiunta alla pena, nel caso, di *abitualità o professionalità*, quando la pericolosità sociale risulti direttamente accertata.

E' sembrato inoltre opportuno, per le due specie di contravvenzioni, stabilire, come pena accessoria, la pubblicazione speciale della sentenza di condanna. L'ordine di chiusura di un pubblico esercizio, ove in esso sia stato commesso il reato, e il colpevole sia recidivo, è, infine, giustificato da evidenti motivi di prevenzione.

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Alla locuzione «in pubblico» è parso necessario sostituire l'altra *in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico*, che racchiude un significato più preciso e più ampio. Si è ritenuto, inoltre, opportuno scindere l'ipotesi preveduta nell'art. 490 del Codice vigente in due titoli distinti di contravvenzioni, l'uno riguardante gli atti *contrari* alla pubblica decenza (che non oc-

corre, nè è possibile in ogni caso accertare se realmente sia offesa), l'altro relativo al *turpiloquio* (considerato, per motivi di cui sfugge l'importanza, anche nella legge di pubblica sicurezza: art. 232).

Maltrattamento di animali. Le disposizioni sono completate in relazione all'art. 491 del Codice penale vigente, alla Legge 12 giugno 1913, n. 611, e ad altre ipotesi in essa non previste, che egualmente offendono la sensibilità di un popolo civile. E' pertanto colpito penalmente anche il trascurare l'alimentazione o l'adoperare animali in lavori, ai quali non siano adatti per malattia o per età. La disposizione dell'art. 751, 2° capov., del Progetto ha rispondenza col divieto contenuto nell'art. 69, capov., della legge di pubblica sicurezza.

544. — b) *Titoli nuovi di contravvenzioni.*

Promovimento o esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo. Con le disposizioni dell'art. 746 del Progetto, viene regolata in modo completo la materia dei *giuochi* abusivi. Tali disposizioni non creano *ex novo* i due titoli di contravvenzioni (art. 746, 1ª parte e 2° capov.) per giuochi non di azzardo, ma determinano gli elementi dei reati stessi e le corrispondenti sanzioni in rapporto al divieto che la legge di pubblica sicurezza stabilisce nel *pubblico interesse* (art. 108).

Bestemmia e turpiloquio oltraggioso verso la memoria dei defunti. Disposizioni reclamate insistentemente, dalla coscienza sociale, di cui si sono rese interpreti anche talune associazioni autorevoli. Manca, nella bestemmia, l'animo di recare oltraggio alla religione ufficiale dello Stato, o di offendere il culto cattolico (come nei *delitti* preveduti negli articoli 545 a 548). Le ragioni di punibilità, riferite brevemente in precedenza, spiegano anche l'indole meramente contravvenzionale del reato. L'elemento obiettivo (invettive o parole oltraggiose contro la Divinità le Persone o i Simboli venerati nella religione ufficiale dello Stato) è precisato e definito in relazione al concetto della bestemmia cosiddetta *eretica*, accolto nella dottrina e nelle leggi. La non punibilità di fatti costituenti bestemmia soltanto per i seguaci di religioni diverse da quella cattolica risponde a un'esigenza logica di coordinamento con la disposizione dell'art. 548 del Progetto, relativa al *pubblico vilipendio* di tale ultima religione.

Previsione del tutto nuova (a differenza di quella riguardante la bestemmia, che è oggetto di una disposizione, di carattere temporaneo, contenuta nella legge di pubblica sicurezza: art. 232) è l'altra concernente le manifestazioni pubbliche di *turpiloquio oltraggioso verso la memoria dei defunti*, manifestazioni, che, pur non essendo ispirate da un *animus iniuriandi*, contrastano con alti sentimenti di venerazione e di culto.

La circostanza aggravante preveduta nel 2° capov. dell'art. 747 è suggerita da elementari esigenze di educazione morale e civile.

Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Si munisce di adeguata sanzione il divieto stabilito nell'art. 112 della legge di pubblica sicurezza, per quanto concerne la tutela della decenza pubblica (mentre han carattere di *delitti* le offese alla *pubblica moralità*).

Impiego di minori in rappresentazioni teatrali o cinematografiche. L'importanza sociale del duplice divieto contenuto nella legge di pubblica sicurezza (articoli 74 e 77) e il carattere di generalità e di interesse costante che lo contraddistingue, determinano la necessità di assegnare al Codice penale le norme concernenti la violazione del suddetto divieto, comminando opportune sanzioni.

545. — II. *Contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.* Nel maggior numero, sono già prevedute in leggi speciali. Data, peraltro, la finalità delle norme, attinente a esigenze tipiche e fondamentali di tutela penale, esse trovano opportuna sede nel Codice, anche per un'omogeneità di sistemazione e un adeguato coordinamento con le disposizioni concernenti i *delitti* contro l'incolumità pubblica (vedansi, in specie, i delitti di comune pericolo mediante frode).

Vendita di veleni non conforme alle prescrizioni di legge. Ipotesi essenzialmente identica a quella preveduta nella legge sulla sanità pubblica (art. 62). Evidenti sono i caratteri di gravità e importanza, che la contraddistinguono.

Commercio e vendita di sostanze stupefacenti. Omesse registrazioni. Le norme relative attengono alla materia regolata dalla legge speciale e dal R. D. 9 novembre 1923, n. 2534, sulle sostanze stupefacenti, e, con opportune modificazioni, sono quasi interamente trasfuse, per una disciplina organica legislativa, nei Libri II e III Progetto in esame. Nell'art. 753 si punisce l'inservanza di prescrizioni intese a impedire un commercio o uso clandestino delle sostanze predette. L'importanza della norma è dimostrata da tale alta finalità di tutela dell'incolumità pubblica.

Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. Questa ipotesi, è, in realtà, sussidiaria e complementare in confronto della previsione contenuta nell'art. 621, che riguarda il *delitto* di chi pone taluno, *senza il suo consenso*, in stato d'incapacità d'intendere o di volere. Ove non manchi il *consenso*, deve egualmente ravvisarsi, nel fatto, un carattere anti-giuridico, qualora ne derivi pericolo per l'incolumità della persona. La probabilità di tale risultato costituisce un necessario limite per qualsiasi forma di attività ispirata da scopi anche

lodevoli e di progresso scientifico, eccetto, è ovvio, il caso di necessità terapeutica.

Abuso di sostanze stupefacenti. Niuna disposizione al riguardo è nella legge speciale, che colpisce soltanto, come delitto, l'accedere in taluni locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti (art. 448 del Progetto). Il nuovo titolo di contravvenzione risponde, invece, all'esigenza d'impedire l'abuso anche in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in luoghi di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, non essendovi motivo di escludere la punibilità in siffatti casi, che pure sono preveduti in relazione all'analogo reato di ubbriachezza.

Omessa denuncia di malattie, per le quali vi sia obbligo di avviso all'Autorità. A questo titolo di contravvenzione fa riscontro la previsione del delitto colposo contenuta nell'art. 446 del Progetto (in relazione all'art. 438). L'indole del fatto contravvenzionale, desunta dalla speciale finalità preventiva, rende manifesta la correlazione fra le due ipotesi di reati.

Vendita di sostanze alimentari nocive. Somministrazione a minori. La contravvenzione preveduta nell'art. 757 del Progetto si distingue per l'elemento subiettivo (conoscenza che abbia della qualità nociva chi acquista o riceve) dall'ipotesi di delitto configurata nell'art. 444, ult. capov. E' da sostituire, pertanto, alla locuzione « sostanze destinate per il consumo alimentare », l'altra: « sostanze non destinate all'alimentazione, ma pericolose per la salute pubblica ». Per quanto concerne la somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive, si rileva, in ordine alle sostanze medicinali, che la disposizione del Progetto è nuova, e risponde a esigenze pratiche di tutela preventiva. Il divieto riguardante la somministrazione di tabacco è invece suggerito da una particolare norma contenuta nella legge sulla maternità e l'infanzia.

Inosservanza di norme concernenti il seppellimento o il disseppellimento di cadaveri. Le contravvenzioni prevedute nell'art. 759 del Progetto (in relazione ad altre analoghe configurate in leggi speciali) si riferiscono a obietti molteplici di tutela giuridica, fra cui prevale, nel maggior numero dei casi, quello dell'incolumità pubblica esposta al pericolo di offesa.

546. — III *Contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca.*

Impiego abusivo nel lavoro di donne e minori. L'importanza sociale delle norme concernenti la disciplina del lavoro, segnatamente nei riguardi delle donne e dei minori, e lo sviluppo ognora crescente delle organizzazioni e delle imprese in ogni ramo dell'attività umana, imprimono, alle norme suddette, un carattere di generalità e di relativa immutabilità, per quanto attiene all'osservanza di taluni obblighi fondamentali da parte

degli imprenditori, e, in genere, dei datori di lavoro. E' parso quindi opportuno assegnare, alla più solenne legge penale dello Stato, le disposizioni concernenti quei titoli di reati, che sono suggeriti da necessità pratiche di tutela universalmente ammesse e riconosciute.

Caccia e pesca abusive. A finalità eccedenti la garanzia di privati interessi e strettamente collegate con la esigenza sociale che non sia distrutta o impoverita una fonte cospicua di commercio e d'industria, mirano le norme in tema di caccia e uccellazione e quelle attinenti alla pesca. I più notevoli casi d'infrazioni alle norme fondamentali contenute nelle leggi in materia vengono riprodotti negli articoli 761 a 765 del Progetto in esame. Gli elementi obiettivi dei reati essenzialmente non diversi da quelli determinati nelle leggi medesime, vengono scolpiti con rigore sistematico. Più severe, in genere, sono le sanzioni stabilite. Il carattere eccezionale di absolutezza, in tale campo, delle norme riguardanti la confisca è, per necessità, riaffermato negli articoli 762 e 765.

TITOLO II

Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione.

547. - Dell'opportunità di assegnare al Codice penale soltanto un lieve numero di disposizioni concernenti reati, che attengono al ramo dell'attività della pubblica Amministrazione, si è fatto cenno precedentemente.

Istruzione elementare dei minori e avviamento al lavoro. Poche norme offrono un'importanza sociale così elevata e indiscussa, come quelle che concernono l'obbligo di un'elementare coltura. Ed affinchè tale importanza sia profondamente sentita, giova che l'obbligo suddetto venga affermato e sancito nella più imponente legge penale dello Stato. Ragioni analoghe spiegano la disposizione dell'art. 767 del Progetto, che non ha riscontro in leggi speciali, eccetto nel Codice civile (art. 138), ove, peraltro, l'obbligo ha carattere indeterminato (educazione e istruzione), ed è sfornito di sanzione adeguata, per il caso di inadempimento. Nel Progetto in esame, esso ha invece un oggetto rigorosamente definito, e si riannoda a finalità di prevenzione del triste e complesso fenomeno della disoccupazione, della miseria e della delinquenza professionale.

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Segnatamente in Italia, ove tali bellezze sono fonti d'ispirazione artistica e motivo di alto godimento ideale, è viva e profonda esigenza, quella di prevenire, con vigile cura, qualunque abusiva manomissione o rude deturpamento. La previsione del reato nel Codice penale opportunamente riafferma il carattere di absolutezza e di rigore dell'accennata esigenza.

INDICE -- SOMMARIO

INDICE-SOMMARIO

Decreti costitutivi della Commissione

Ministeriale pag. V

Prefazione » XI

Art.	Num.	Pag.
— LIBRO PRIMO —		
DEI REATI IN GENERALE		
<i>Considerazioni di sistema.</i>	1	1
TITOLO I. — Della legge penale.		
<i>Considerazioni generali.</i>	2	6
Reati e pene : disposizione espressa di legge .	1	»
Successione di leggi penali	2	3-6
Territorialità della legge penale italiana. Igno-	3	7-18
ranza	3	»
Cittadino italiano. Territorio dello Stato . .	4	»
Reato commesso nel territorio dello Stato .	5	»
Reati commessi all'estero	6	»
Delitto politico commesso all'estero	7	»
Delitto comune del cittadino all'estero . .	8	»
Delitto comune dello straniero all'estero .	9	»
Rinnovo del giudizio	11	»
Riconoscimento delle sentenze penali straniere	12	»
Estradizione	14	19-21
Materia regolata da più leggi penali o da più	15	»
disposizioni della medesima legge penale.		27
Abrogazione e deroga. Leggi penali speciali.		»
TITOLO II. — Delle pene.		
<i>Considerazioni generali.</i>	22-30	31
CAPO PRIMO. — Delle pene principali.		
Distinzione fra pene principali e accessorie .	16	23
Pene principali : specie	17	»
Denominazione e classificazione	18	»
Pena di morte	19	24
Ergastolo	20	25
Reclusione	21	26 e 27
Multa	22	29
Arresto	23	28
Ammenda	24	29

CAPO SECONDO. — *Delle pene accessorie.**Considerazioni generali*

	Art.	Num.	Pag.
<i>Considerazioni generali</i>		31	39
Perdita della cittadinanza	27	32	40
Confisca generale dei beni del condannato o delle rendite	28	33	»
Sussidio a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti del condannato . .	29	»	»
Atti fraudolenti compiuti dal colpevole . .	30	»	»
Interdizione dai pubblici uffici	31	34	41
Interdizione da una professione o da un'arte .	32	35	42
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o d'arte.			
Interdizione	34	36	»
Interdizione legale	35	36 e 37	»
Condanna per delitto colposo	36	38	43
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte	37	36 e 39	»
Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o sospensione dall'esercizio di esse.	38	36-40	»
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte	39	42	44
Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna	40	40 e 41	43
Pene accessorie temporanee: durata	41	42	44

TITOLO III. — *Del reato.**Considerazioni generali.*

43 45

CAPO PRIMO — *Del reato consumato e tentato.*

Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni .	42	43	45
Rapporto di causalità	43	44	47
Concause	44	»	»
Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.	45	43-45	45
Elemento psicologico del reato	46	45	51
Condizione obiettiva di punibilità	47	46	52
Caso fortuito e forza maggiore	48	47	53
Costringimento fisico o fisiologico	49	»	»
Errore di fatto	50	48	»
Errore determinato dall'altrui inganno . . .	51	»	55
Reato supposto erroneamente e reato impossibile.	52	49	56

	Art.	Num.	Pag.
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere	53	50	57
Difesa legittima	54	51	58
Uso legittimo delle armi	55	52	59
Stato di necessità	56	53	60
Eccesso colposo	57	54	61
Delitto tentato	58	55	62
Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa	59	56	64
CAPO SECONDO — <i>Delle circostanze del reato.</i>			
Distinzioni	60	57	65
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte	61	58	66
Circostanze aggravanti comuni	62 e 63	59	67
Circostanze attenuanti comuni	64	»	»
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante	65	60 e 61	69
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante	66	»	»
Applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena	67	»	»
Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti	68	»	»
Limiti delle diminuzioni di pene nel caso di concorso di più circostanze attenuanti	69	»	»
Circostanze aggravanti o attenuanti complesse	70	»	»
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti	71	62	70
CAPO TERZO — <i>Del concorso di reati.</i>			
Considerazioni generali.		63 e 64	70
Determinazione delle pene accessorie	76	65	71
Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati	77	66	72
Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi	78	67	»
Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni	79	47 e 68	53 e 72
Reati complessi	80	69	73

TITOLO IV — Del reo e della persona offesa dal reato.

CAPO PRIMO — *Della imputabilità.*

	Art.	Num.	Pag.
Capacità d' intendere e di volere	81	70	74
Determinazione in altri dello stato d' incapacità allo scopo di far commettere un reato.	82	»	»
Stato volontario o preordinato d' incapacità d' intendere o di volere	83	»	»
Vizio totale di mente	84	71	76
Vizio parziale di mente	85	»	»
Stati emotivi o passionali	86	»	77
Ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore	87	72	»
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata	88	»	»
Fatto commesso sotto l' azione di sostanze stupefacenti	89	73	80
Ubriachezza abituale	90	72	78
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti	91	»	»
Sordomutismo	92	74	81
Minore degli anni quattordici	93	75	»
Minore degli anni diciotto	94	»	»

CAPO SECONDO — *Della recidiva, abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.*

Considerazioni generali.

		77 e 81	82 e 87
Recidiva : condizioni : aumento di pena . .	95	77	82
Aggravamento facoltativo della pena . . .	96	»	83
Reati della stessa indole	97	»	84
Delinquente abituale	98	78	»
Abitualità ritenuta dal giudice	99	»	85
Contravventore abituale	100	»	»
Delinquente o contravventore professionale .	101	»	»
Estinzione delle pene precedentemente inflitte.	102	77	84
Delinquente per tendenza	104	79 e 80	85 e 86

CAPO TERZO — *Del concorso di persone nel reato.*

Considerazioni generali.

		82-85, 89 e 104	88 97 e 111
Pena per coloro che concorrono nel reato .	107	82 e 83	88 e 90
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile	108	85 e 86	93 e 94
Circostanze aggravanti	109	82, 90, 91 e 93	88, 97, 98 e 100
Circostanze attenuanti	110	82 e 90	88 e 97
Cooperazione avente minima importanza . .	111	82, 84 e 94	88, 91 e 102
Cooperazione nel delitto colposo	112	82 e 103	88 e 110
Accordo per commettere un reato. Istigazione .	113	85, 87 e 88	93, 95 e 96
Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti	114	95, 96 e 97	102, 103 e 105
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti	115	98 e 99	105 e 106
Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti	116	92, 96, 98 100, 101	100, 103, 105, 107 e 108
Valutazione delle circostanze di esclusione della pena	117	98, 100 e 102	105, 107 e 109

CAPO QUARTO — *Della persona offesa dal reato.*

Considerazioni generali.

		105	112
Consenso dell'offeso	118	106	113
Errore sulla persona dell'offeso	119	110	117
Offesa di persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta	120	111 e 112	118
Diritto di querela	121	107	114
Diritto di querela esercitato da un curatore speciale	122	»	»
Querela di uno fra i più offesi	123	»	»
Estensione della querela	124	»	»
Termine per proporre la querela. Rinuncia .	125	»	»
Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante	126	»	»
Estinzione del diritto di querela	127	»	»
Richiesta di procedimento per reati commessi a danno della pubblica Amministrazione .	128	108	116
Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della famiglia Reale.	129	»	117
Termine per la richiesta di procedimento . .	130	»	»
Irrevocabilità della richiesta	131	»	»
Reato complesso. Perseguibilità di ufficio .	132	109	»

	Art.	Num.	Pag.
TITOLO V. — Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.			
<i>Considerazioni generali.</i>		113	120
CAPO PRIMO — Della modificazione e applicazione della pena.			
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti	133	114	120
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena	134	84 e 114	93 e 121
Computo delle pene	135	115	121
Ragguaglio tra pene diverse	136	»	122
Carcerazione preventiva	137	116	»
Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero	138	»	»
Computo delle pene accessorie	139	»	»
Sospensione provvisoria dell'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte .	140	»	»
CAPO SECONDO — Della esecuzione della pena.			
<i>Considerazioni generali.</i>		117	122
Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali	141	118	124
Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori	142	75 e 118	81 e 124
Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari	143	118	124
Vigilanza sulla esecuzione delle pene . . .	144	»	»
Lavoro e remunerazione dei condannati . .	145	119	»
Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena.	146	120	»
Rinvio facoltativo della esecuzione della pena .	147	»	»
Infermità psichica sopravvenuta al condannato .	148	121	»
Consiglio di patronato e Cassa delle ammende .	149	122	125
TITOLO VI. — Dell'estinzione del reato e della pena.			
<i>Considerazioni generali.</i>		123-129	126
CAPO PRIMO — Della estinzione del reato.			
Morte del reo prima della condanna . . .	150	130	129
Amnistia	151	»	»
Remissione della querela	152	131	130
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci .	153	»	»
Più querelanti, remissione di un solo . . .	154	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Accettazione della remissione	155	131	130
Estinzione del diritto di remissione	156	»	132
Prescrizione. Tempo a prescrivere	157	132	»
Decorrenza del termine della prescrizione	158	»	133
Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione	159	»	»
Cessazione della causa di sospensione	160	»	»
Interruzione del corso della prescrizione	161	»	»
Effetto della sospensione e della interruzione.	162	»	»
Oblazione nelle contravvenzioni prevedute dal Codice penale	163	133	134
Oblazione nelle contravvenzioni prevedute da leggi speciali	164	»	»
Sospensione condizionale della pena	165	134	135
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena	166	»	»
Obblighi del condannato	167	»	»
Estinzione del reato o revoca della sospen- sione	168	»	»
Effetti della sospensione riguardo alle pene accessorie	169	»	»
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto	170	135	138
Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato	171	126 e 135	127 e 139
CAPO SECONDO — <i>Della estinzione della pena.</i>			
Morte del reo dopo la condanna	172	136	139
Estinzione della pena per decorso del tempo	173	137	»
Indulto e grazia	174	138	140
Non menzione della condanna nel certificato del casellario	175	139	141
Liberazione condizionale	176	140	»
Revoca della liberazione condizionale e estin- zione della pena	177	»	»
Riabilitazione	178	141-148	142
Riacquisto della cittadinanza	179	»	»
Casi nei quali la riabilitazione non è consentita.	180	»	»
Revoca della sentenza di riabilitazione	181	»	»
Riabilitazione agli effetti del casellario giu- diziale	182	»	»
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero	183	»	»
CAPO TERZO — <i>Disposizioni comuni.</i>			
Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena	184	128	128

	Art.	Num.	Pag.
Concorso di cause estintive	185	127	127
Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di con- corso di reati	186	129	128
TITOLO VII. — Delle sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza.			
CAPO PRIMO — <i>Delle sanzioni civili.</i>			
<i>Considerazioni generali.</i>		149	150
Restituzioni e risarcimento del danno . . .	187	150	151
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna	188	151	»
Obbligazione indivisibile e obbligazione soli- dale	189	152	152
Spesa per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso	190	153	»
Ipoteca legale; sequestro	191	154	153
Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile	192	»	»
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro	193	»	»
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato	194	155	»
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato	195	»	»
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato	196	»	»
Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente	197	156	154
Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende . .	198	157	155
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili	199	158	»
CAPO SECONDO — <i>Delle misure ammi- nistrative di sicurezza.</i>			
<i>Considerazioni generali.</i>		159	155
SEZIONE I ^o — Disposizioni generali e comuni.			
Sottoposizione a misure di sicurezza: dispo- sizione espressa di legge	200	160	157
Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza	201	»	158
Misure di sicurezza per fatti commessi all'e- stero	202	»	158

	Art.	Num.	Pag.
Applicabilità delle misure di sicurezza : condizioni	203	161	158
Pericolosità sociale	204	161 e 162	158 e 159
Provvedimento del giudice	205	163	160
Durata indeterminata delle misure di sicurezza : riesame della pericolosità	206	»	»
Revoca della misura di sicurezza	207	»	»
Esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a pene	208	»	»
Sospensione dell' esecuzione di una misura di sicurezza nel caso di condanna a pena detentiva	209	»	»
Riesame della pericolosità nel caso di misure di sicurezza non eseguite	210	162 e 171	159 e 165
Persona giudicata per più fatti	211	164	161
Stabilimenti destinati all' esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo di lavoro	212	165	»
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive	213	166	»
Effetti dell' estinzione del reato o della pena	214	167	162
Estinzione del reato per prescrizione : effetti riguardo alle misure di sicurezza	215	162	159
SEZIONE II ^a -- Disposizioni speciali.			
<i>Considerazioni generali.</i>		168	163
§ 1 ^o Delle misure di sicurezza personali.			
Specie	216	»	»
Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro	217	»	»
Durata minima	218	»	»
Esecuzione	219	»	»
Assegnazione a una casa di cura e di custodia	220	169	164
Esecuzione dell'ordine di ricovero	221	»	»
Ubbriachi abituali	222	72 e 170	77 e 165
Ricovero in un manicomio giudiziario	223	163 e 171	160 e 165
Casi nei quali non è ammessa la presunzione di pericolosità	224	171	165
Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario	225	172	166
Minore non imputabile	226	75 e 172	81 e 166
Minore imputabile	227	»	»
Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza	228	»	»
Riformatori speciali	229	172	166
Libertà vigilata	230	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata	231	172	166
Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata	232	»	»
Trasgressione degli obblighi imposti . . .	233	»	»
Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata	234	76 e 172	82 e 166
Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie	236	172	166
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche	237	173	167
Chiusura di un pubblico esercizio	238	174	»
Espulsione dello straniero dallo Stato . . .	239	166 e 175	161 e 168
§ 2° Delle misure di sicurezza patrimoniali.			
Specie	240	176	168
Cauzione di buona condotta	241	»	»
Casi nei quali è applicabile la cauzione di buona condotta	242	»	»
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione	243	»	»
Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta	244	»	»
Confisca speciale	245	136 e 177	139 e 169

— LIBRO SECONDO —

DEI DELITTI IN ISPECIE

	Art.	Num.	Pag.
<i>Considerazioni di sistema</i>		178-182	170
TITOLO I. Dei delitti contro la personalità dello Stato.			
<i>Considerazioni generali.</i>		183-194	177
CAPO PRIMO — Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.			
<i>Considerazioni generali</i>		195 e 196	191
Attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato	246	197	193
Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano	247	198-200	195
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano	248	201	199
Atti ostili verso uno stato estero che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra	249	201-203	»
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra .	250	204 e 205	202
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.	251	206	203
Favoreggiamento bellico	252	208	204
Somministrazione al nemico di provvigioni. .	253	209 e 210	206 e 207
Partecipazione a prestiti a favore del nemico	254	»	206 e 208
Inadempimento di contratti di forniture militari	255	»	207 e 208
Frode in forniture militari	256	»	» »
Commercio col nemico	257	»	» »
Rivelazione dei segreti di Stato	258	211-214	210
Divulgazione di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione	259	212 e 213	211
Utilizzazione dei segreti di Stato	260	215	214
Spionaggio politico o militare	261	211 e 213	210 e 212
Spionaggio di notizie di cui il Governo abbia vietata la divulgazione.	262	»	»
Introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio e possesso ingiustificato di cose o di mezzi di spionaggio	263	216	215

	Art.	Num.	Pag.
Agevolazione colposa	264	218	217
Soppressione, falsificazione e sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato	265	217	216
Distruzione o sabotaggio di opere militari	266	»	»
Agevolazione colposa	267	218	217
Circostanze aggravanti	268	216	216
Infedeltà in affari di Stato	269	219-221	218
Disfattismo politico o militare	270	222 e 223	221 e 222
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.	271	222 e 225	221 e 224
Disfattismo economico	272	222 e 224	221 e 223
Parificazione degli Stati alleati	273	247	249
Attività antinazionale del cittadino all'estero	274	219-221	218
Associazioni sovversive: organizzazione	275	226	224
Partecipazione ad associazioni sovversive	276	»	»
Apologia e propaganda sovversiva	277	»	»
Illecita costituzione di associazioni aventi ca- rattere internazionale	278	226-229	»
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale	279	»	»
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico	280	207	204
CAPO SECONDO — <i>Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.</i>			
<i>Considerazioni generali e di sistema.</i>		230-232	230
Attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario, il Reggente e i Principi del- la Famiglia Reale	281	233-234 e 237	233, 234 e 238
Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario e dei Principi della Famiglia Reale	282	»	»
Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re.	283	»	»
Attentato contro il Capo del Governo	284	233 e 238	203 e 239
Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo	285	»	»
Circostanze aggravanti	286	234	235
Attentato contro la costituzione dello Stato	287	239	240
Insurrezione contro i poteri dello Stato	288	240	241
Partecipazione a insurrezione	289	»	»
Guerra civile	290	241	»
Usurpazione di funzione politica o di comando militare	291	242	242
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di Stato estero	292	243	243

	Art.	Num.	Pag.
Attentato contro gli organi costituzionali . . .	293	238 e 244	239 e 243
Vilipendio alle istituzioni costituzionali . . .	294	245	246
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato	295	193	188
CAPO TERZO — <i>Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.</i>			
Attentato contro i diritti politici del cittadino .	296	246	248
CAPO QUARTO — <i>Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti.</i>			
Considerazioni generali.		247-249, 251	249 e 253
Attentato contro i Capi di Stati esteri . . .	297	233 e 250	233 e 252
Offese contro i Capi di Stati esteri	298	»	»
Offese contro i rappresentanti di Stati esteri .	299	»	»
Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero	300	»	»
Condizione di reciprocità	301	248	250
CAPO QUINTO — <i>Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti.</i>			
Concorso di reati	302	235 e 236	235
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo . .	303	252	254
Cospirazione politica mediante accordo . . .	305	252 e 254	254 e 256
Cospirazione politica mediante associazione .	306	252, 254 e 255	254, 257 e 259
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate	308	252	255
Cospirazione: esenzione da pena	310	255	257
Casi nei quali alla pena di morte o all'ergastolo può essere sostituita la reclusione .	312	84, 252 e 253	93, 254 e 255
Autorizzazione o richiesta di procedimento .	315	252	254
TITOLO II. — <i>Dei delitti contro la pubblica amministrazione.</i>			
Considerazioni generali.		256-260	260
CAPO PRIMO — <i>Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.</i>			
Peculato	316	261 e 262	264
Malversazione a danno dei privati	317	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui .			
Concussione	318	263	266
Corruzione per un atto di ufficio	319	264	»
Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge	320	265	267
Utilizzazione d'invenzione o scoperte conosciute per ragioni di ufficio	324	266	268
Rivelazione di segreti di ufficio	326	267	269
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti della Autorità	327	268	270
Infedeltà del pubblico ufficiale o impiegato .	328	269	»
Omissione o rifiuto di atti d'ufficio	329	270	»
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro. Proprietario	330	271	271
Violazione colposa dei doveri di custodia .	332	»	»
Abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici	333	»	»
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	334	272	272
Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio .	335	»	»
Abbandono individuale di un pubblico ufficio servizio o lavoro	336	»	»
	337	»	»
CAPO SECONDO — <i>Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione.</i>			
<i>Considerazioni generali.</i>		278	277
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	338	273	274
Resistenza a un pubblico ufficiale	339	275	276
Circostanze aggravanti	340	273	275
Violenza o minaccia verso un Corpo politico amministrativo o giudiziario	341	274	»
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità . .	342	272	272
Rifiuto di obbedienza all' Autorità	343	276	276
Oltraggio a un pubblico ufficiale	344	277	278
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario	345	»	»
Oltraggio a una pubblica autorità mediante violenza o minaccia	346	»	»
Oltraggio a un magistrato in udienza . . .	347	»	»
Diffamazione di un pubblico ufficiale . . .	348	»	»
Oltraggio e diffamazione contro un pubblico impiegato	349	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Offesa all' Autorità mediante danneggiamento di affissione	350	288	283
Millantato credito	351	283	281
Usurpazione di funzioni pubbliche	352	284	»
Abusivo esercizio di una professione	353	288	283
Violazione della pubblica custodia di cose	355	285	281
Smercio di stampati dei quali sia ordinato il sequestro	356	288	283
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	359	286	282
Frode nelle pubbliche forniture	360	»	»
Emigrazione clandestina: favoreggiamento	361	287	283
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale	362	288	»
CAPO TERZO — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.			
Nozione del pubblico ufficiale	364	256-259	260
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio	365	»	»
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità	366	»	»
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale	367	»	»
TITOLO III. — Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia.			
Considerazioni di sistema		289	284
CAPO PRIMO — Dei delitti contro l'attività giudiziaria.			
Considerazioni generali		290	»
Omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale	368	»	285
Omessa denuncia di reato da parte dell'incaricato di pubblico servizio	369	»	»
Omessa denuncia aggravata	370	»	»
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino	371	82 e 291	90 e 285
Omissione di referto	372	292	286
Rifiuto di uffici legalmente dovuti	373	293	287
Simulazione di reato	374	294	289
Calunnia	375	295	290
Autocalunnia	376	294	289
Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione	377	295	290

	Art.	Num.	Pag.
Falso giuramento della parte	378	296	292
Falsa testimonianza	379	»	»
Falsa perizia o interpretazione	380	»	»
Frode processuale	381	297	294
Circostanze aggravanti	382	296	293
Ritrattazione	383	»	»
Subornazione	384	298	296
Favoreggiamento	385	299	»
Favoreggiamento aggravato	386	»	297
Patrocinio infedele	387	300	298
Altre infedeltà del patrocinatore o consulente tecnico	388	»	»
Millantato credito del patrocinatore	389	»	»
Interdizione dai pubblici uffici o della professione	390	301	299
Esclusione della pena. Prossimi congiunti . .	391	»	»
CAPO SECONDO — <i>Dei delitti contro la Autorità delle decisioni giudiziarie.</i>			
Considerazioni generali		302	300
Evasione	392	»	301
Accordo criminoso fra detenuti	393	»	»
Concorso nella evasione	394	»	»
Colpa del custode	395	»	»
Mancata esecuzione dolosa di un provvedi- mento del giudice	396	303	302
Inosservanza di pene accessorie	397	304	303
Agevolata inosservanza di misure di sicurezza detentive	398	»	»
CAPO TERZO — <i>Della tutela arbitraria delle private ragioni.</i>			
Considerazioni generali		305	304
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	399	»	»
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le persone	400	»	»
Sfida a duello	401	306	»
Portatori di sfida	402	»	»
Uso delle armi in duello	403	»	»
Casi di applicazione delle pene ordinarie sta- bilite per l'omicidio e per la lesione personale	404	»	»
Circostanze aggravanti o esimenti da pena .	405	»	»
Duellante estraneo al fatto	406	»	»
Difesa per rifiuto di duello e incitamento al duello	407	»	»
Provocazione al duello per fine di lucro . .	408	»	305

TITOLO IV. — Dei delitti contro l'ordine pubblico.

Considerazioni generali

307 307

CAPO PRIMO — Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico.

Istigazione a delinquere	409	308	307
Istigazione a disobbidire alle leggi	410	»	»
Associazione per delinquere	411	309	308
Banda armata	412	310	»
Misure di sicurezza	413	311	»
Assistenza agli associati	414	312	»

CAPO SECONDO — Dei delitti contro la polizia di sicurezza.

Devastazione e saccheggio	415	313	309
Pubblica intimidazione a mezzo di materie esplosivi	416	314	»
Pubblica intimidazione	417	315	»

TITOLO V. — Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Considerazioni generali

316-32 310

CAPO PRIMO — Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

Strage.	418	324	317
Attentati mediante materie esplosivi . . .	419	325	»
Incendio	420	326	318
Danneggiamento seguito da incendio . . .	421	»	320
Circostanze aggravanti	422	327	»
Inondazione, frane o valanghe	423	328	»
Danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe	424	»	»
Naufragio, sommersione o disastro aviatorio .	425	329	»

	Art.	Num.	Pag.
Danneggiamento seguito da naufragio	426	329	321
Disastro ferroviario	427	330	»
Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Strade ferrate	428	»	»
Attentati alla sicurezza dei trasporti	429	»	»
Attentati alla sicurezza degli impianti di ener- gia elettrica e del gas ovvero delle pub- bliche comunicazioni.	430	331	»
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi	431	332	322
Sottrazione, occultamento e guasto di appa- recchi a pubblica difesa da infortuni.	432	333	»
Rimozione o omissione dolosa di cautele con- tro infortuni sul lavoro	433	334	323
Delitto di eccessiva velocità	434	335	»
Delitti colposi di danno	435	336	326
Delitti colposi di pericolo	436	»	»
Omissione colposa di cautele o difesa contro disastri e infortuni	437	»	»
CAPO SECONDO — <i>Dei delitti di co- mune pericolo mediante frode.</i>			
Epidemia	438	337	326
Avvelenamento di acque o di sostanze ali- mentari	439	338	327
Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari	440	»	»
Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute	441	»	»
Commercio di sostanze alimentari contrafatte o adulterate	442	339	328
Commercio o somministrazione di medicinali guasti	443	340	»
Commercio di sostanze alimentari o di cose nocive	444	341	329
Somministrazione di medicinali in modo pe- ricoloso per la salute pubblica	445	340	328
Delitti colposi contro la salute pubblica	446	342	329
Commercio clandestino o fraudolento di so- stanze stupefacenti	447	343	330
Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze aventi azione stupefacente	448	»	»
CAPO TERZO — <i>Disposizioni comuni ai Capi precedenti.</i>			
Pene accessorie	449	344	332
Misure di sicurezza	450	»	333

TITOLO VI. — Dei delitti contro la fede pubblica.

Considerazioni di sistema

345 334

CAPO PRIMO — Della falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Falsificazione di moneta, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

451 346 335

Alterazione di monete

452 347 337

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

453 348 »

Circostanze aggravanti

454 » 338

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

455 » »

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

456 » »

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

457 » »

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo

458 349 »

Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, o di valori di bollo o di carta filigranata

459 » »

Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

460 350 339

Esenzione da pena

461 » 340

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

462 351 »

Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

463 » »

Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

464 352 »

CAPO SECONDO — Della falsità in sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

465 353 »

	Art.	Num.	Pag.
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti.	466	353	341
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione . . .	467	354	»
Vendita, acquisto o uso di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione	468	355	»
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri . . .	469	356	342
Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta	470	357	«
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	471	358 e 359	343 e 344
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	472	358	342
Pene accessorie	473	»	344
CAPO TERZO — <i>Delle falsità in atti.</i>			
<i>Considerazioni generali</i>		360	344
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	474	361	349
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	475	»	»
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	476	»	»
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	477	362	351
Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	478	»	»
Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente una professione sanitaria o forense	479	363	»
Falsità materiale commessa dal privato . . .	480	364	352
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico	481	365	353
Falsità in scrittura privata	482	366	354
Falsità in registri e notificazioni	483	367	355
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.	484	368	356
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.	485	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali	486	368	356
Uso di atto falso	487	369	357
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri	488	370	358
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena	489	371	359
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti	490	360	344
Parti dell'atto pubblico facenti fede sino a querela di falso	491	»	»
Persone equiparate ai pubblici ufficiali agli effetti della pena	492	»	»
CAPO QUARTO — <i>Della falsità personale.</i>			
Sostituzione di persona	493	372	361
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	494	373	362
False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	495	»	363
Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale	496	374	364
Usurpazione di titoli o di onori	497	»	»
TITOLO VII. — Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.			
Considerazioni generali		375	365
CAPO PRIMO — <i>Dei delitti contro la economia pubblica.</i>			
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzioni	498	397	392
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.	499	376-385	365
Procurata deficienza di sostanze di comune o largo consumo	500	322 e 386	316 e 378
Divulgazione di notizie pericolose per l'economia nazionale	501	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Serrata e sciopero per fini contrattuali . . .	503	387-392	379
Serrata e sciopero per fini non contrattuali .	504	»	»
Cauzione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero	505	»	»
Serrata e sciopero violenti	506	»	»
Boicottaggio	507	»	»
Arbitraria invasione e occupazioni di aziende agricole o industriali. Sabotaggio . . .	508	393	388
Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro	509	387-392 e 394	379 e 389
Circostanze aggravanti	510	395	390
Pena per i capi, promotori e organizzatori .	511	»	»
CAPO SECONDO — <i>Dei delitti contro la industria e il commercio.</i>			
Considerazioni generali		396	391
Turbata libertà dell'industria o del commercio.	512	397	»
Danneggiamento doloso di prodotti nazionali	513	398	392
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	514	399	393
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	515	398	392
Frode nell'esercizio del commercio	516	400	393
TITOLO VIII. — <i>Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.</i>			
Considerazioni generali		401-403	394
CAPO PRIMO - <i>Dei delitti contro la libertà sessuale.</i>			
Considerazioni generali		404	396
Della violenza carnale	519	405	397
Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio .	520	406	399

	Art.	Num.	Pag.
Atti di libidine violenti	521	407	400
Sottrazione violenta di una donna a fine di matrimonio	522	408	401
Sottrazione violenta di una donna a fine di libidine	523	»	»
Sottrazione di persona minore degli anni quat- tordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio	524	«	»
Seduazione con promessa di matrimonio com- messa da persona coniugata	525	409	403
Circostanze attenuanti	526	408	»
 CAPO SECONDO — Delle offese al pu- dore e all'onore sessuale.			
<i>Considerazioni generali</i>		410	404
Atti osceni	527	411	405
Relazioni omosessuali	528	412	407
Pubblicazioni oscene	529	413	408
Pubblicazioni o spettacoli osceni	530	»	»
Atti o oggetti osceni: nozione	531	414	412
Incitamento a pratiche contro la procreazione.	532	415	413
Corruzione di minorenni	533	416	414
Istigazione di minorenni alla prostituzione e favoreggiamento	534	417	416
Istigazione alla prostituzione di una discen- dente, della moglie, della sorella o di persona sottoposta a tutela	535	»	»
Sfruttamento di prostitute	536	418	418
Tratta di donne e di minori	537	419	420
 CAPO TERZO — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.			
<i>Considerazioni generali</i>		424	426
Rapporto di parentela	539	420	422
Pene accessorie	540	421	423
Querela di parte	541	422	424
A chi spetti il diritto di querela	542	»	»
Causa speciale di estinzione del reato	543	423	426

TITOLO IX. — Dei delitti contro i culti e il sentimento religioso.

Considerazioni generali 425 e 426 428

CAPO PRIMO — Dei delitti contro i culti.

Considerazioni generali 427 430

Turbata libertà dei culti 544 » »

Offese al culto mediante vilipendio di persone. 545 428 431

Offese al culto mediante vilipendio di cose. 546 429 432

Circostanza aggravante nei delitti contro il culto cattolico 547 430 433

Vilipendio alla religione ufficiale dello Stato. 548 » »

CAPO SECONDO — Dei delitti contro il sentimento religioso.

Considerazioni generali 431 434

Violazione di sepolcro 549 » »

Vilipendio di cadavere 551 432 435

Distruzione o soppressione di cadavere . . . 552 » »

Occultamento di cadavere 553 » »

Sottrazione di cadavere 554 » »

Uso illegittimo di cadavere 555 » 436

TITOLO X. — Dei delitti contro la famiglia.

Considerazioni di sistema 433 e 434 437

CAPO PRIMO — Dei delitti contro il matrimonio.

Considerazioni generali 435 438

Bigamia 556 436 e 437 439

Prescrizione del reato 557 » »

Inganno nel matrimonio 558 438 443

Adulterio 559 439 »

Concubinato 560 » »

Inesistenza del reato. Circostanza attenuante . 561 » »

Pena accessoria e sanzione civile 562 440 445

Estinzione del reato 563 439 »

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la morale familiare.*

<i>Considerazioni generali</i>		414	446
<i>Incesto</i>	564	442 e 443	»
<i>Disposizioni speciali per la stampa periodica.</i>	565	444	448

CAPO TERZO — *Dei delitti contro lo stato di famiglia.*

<i>Considerazioni generali</i>		445 e 446	450
<i>Supposizione o soppressione di stato</i>	566	447	453
<i>Alterazione di stato</i>	567	»	»
<i>Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto</i>	568	448	454
<i>Pena accessoria</i>	569	»	455

CAPO QUARTO — *Dei delitti contro l'assistenza familiare.*

<i>Considerazioni generali</i>		449	»
<i>Violazione degli obblighi di assistenza familiare</i>	570	450-452	456
<i>Abuso di mezzi di correzione o di disciplina.</i>	571	453	460
<i>Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli</i>	572	454	»
<i>Ratto consensuale</i>	573	455	461
<i>Sottrazione di minorenni</i>	574	456 e 457	466

TITOLO XI. — *Dei delitti contro la persona.*

<i>Considerazioni di sistema</i>		458	471
--	--	-----	-----

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la vita e la incolumità individuale.*

<i>Omicidio</i>	575	459	471
<i>Circostanze aggravanti. Pena di morte</i>	576	459 e 460	471 e 472
<i>Circostanze aggravanti. Ergastolo</i>	577	460 e 461	473

	Art.	Num.	Pag.
Infanticidio per causa di onore	578	462	476
Omicidio del consenziente	579	463	478
Determinazione o eccitamento al suicidio	580	464	480
Lesione personale	581	465	481
Percosse	582	»	482
Circostanze aggravanti	583	»	»
Lesioni personali seguite da morte	584	»	484
Circostanze aggravanti	585	»	»
Contagio di sifilide o di malattia venerea	586	467	485
Morte o lesioni preterintenzionali	587	466	484
Omicidio o lesione personale a causa di onore	588	468	488
Lesione personale del consenziente	589	463	478
Rissa	590	469	490
Omicidio colposo	591	470	491
Lesioni personali colpose	592	»	»
Dell'abbandono di persone minori o incapaci	593	471	»
Abbandono di neonato per causa di onore	594	»	»
Omissione di soccorso	595	»	»
Aborto di donna non consenziente	596	472	493
Aborto di donna consenziente	597	»	»
Istigazione all'aborto	598	»	»
Morte o lesione della donna	599	473	496
Circostanze aggravanti	600	»	497
Causa di onore	601	»	»
Pene accessorie	602	»	»
CAPO SECONDO — <i>Dei delitti contro l'onore.</i>			
<i>Considerazioni generali</i>		474	»
Ingiuria	603	475-477	498
Diffamazione	604	»	»
Esclusione dalla prova liberatoria	605	478 e 479	500
Querela di parte o estinzione del reato	606	479	502
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.	607	480	»
Ritorsione e provocazione	608	481	503
CAPO TERZO — <i>Dei delitti contro la libertà individuale.</i>			
<i>Considerazioni di sistema</i>		482	504
SEZIONE I ^a — <i>Dei delitti contro la personalità individuale,</i>			
<i>Considerazioni generali</i>		483	505
Riduzione in ischiavitù	609	»	506

	Art.	Num.	Pag.
Tratta e commercio di schiavi	610	484	507
Alienazione o acquisto di schiavi	611	»	»
Plagio	612	483	506
SEZIONE II ^a — Dei delitti contro la libertà personale.			
<i>Considerazioni generali</i>		485	508
Sequestro di persona	613	486	509
Sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale	614	»	»
Indebita limitazione di libertà personale	615	487	»
Abuso di autorità contro detenuti	616	488	510
Perquisizione e ispezione personale arbitrarie.	617	489	511
SEZIONE III ^a — Dei delitti contro la libertà morale.			
Violenza privata	618	490	512
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	619	»	»
Minaccia	620	491	513
Stato d'incapacità procurato mediante violenza.	621	492	»
SEZIONE IV ^a . — Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.			
Violazione di domicilio	622	493	515
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale	623	»	»
SEZIONE V ^a — Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.			
<i>Considerazioni generali</i>		494	517
Violazione di corrispondenza chiusa	624	495	518
Violazione di corrispondenza aperta	625	»	»
Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche o telefoniche	626	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Sottrazione di corrispondenza	627	495	513
Soppressione di corrispondenza	628	»	»
Fraudolenta intercettazione di notizie telegrafiche o telefoniche	629	»	»
Rivelazione del contenuto di corrispondenza appreso mediante reato	630	»	»
Rivelazione del contenuto di corrispondenza	631	»	»
Reati commessi da persona adetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.	632	496	521
Reati commessi da persona adetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.	633	»	»
Fraudolenta cognizione di documenti segreti.	634	497	»
Rivelazione di documenti segreti	635	»	»
Rivelazione di segreto professionale	636	»	522
Rivelazione di segreti scientifici o industriali.	637	»	»
Circostanze aggravanti	638	498	523
Querela di parte	639	»	»
CAPO QUARTO — <i>Disposizioni comuni ai Capi I^o III^o.</i>			
Violenza o minaccia come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altro reato .	640	499	»
Armi	641	500	524
TITOLO XII. — <i>Delitti contro il patrimonio.</i>			
Considerazioni di sistema	501-508		525
CAPO PRIMO — <i>Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.</i>			
Furto	642	509	528
Circostanze aggravanti	643	510	531
Casi nei quali si procede a querela di parte.	644	511	536
Sottrazione di cose comuni	645	512	538
Rapina	646	513	539
Estorsione	647	»	»
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	648	514	540
Usurpazione	649	515	«
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	650	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Invasione	651	516	541
Turbativa violenta del possesso di cose immobili	652	517	542
Danneggiamento	653	518	543
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo	654	519	544
Ingresso arbitrario nel fondo altrui	655	520	»
Caccia nel fondo altrui	656	521	545
Uccisione o danneggiamento di animali	657	522	»
Deturpamento o imbrattamento di cose altrui	658	523	546
CAPO SECONDO — <i>Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.</i>			
Truffa	659	524	»
Insolvenza fraudolenta	660	525	547
Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona	661	526	548
Circonvenzione di persone incapaci	662	527	549
Usura	663	523	550
Frode in emigrazione	664	529	552
Appropriazione indebita	665	530	553
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.	666	531	555
CAPO TERZO — <i>Dei delitti accessori contro il patrimonio.</i>			
Ricettazione	667	532	»
CAPO QUARTO — <i>Disposizioni comuni ai Capi precedenti.</i>			
Non punibilità o querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti	668	533	558

— LIBRO TERZO —

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

<i>Considerazioni generali</i>	534-536	559
--	---------	-----

TITOLO I. — Delle contravvenzioni di polizia.**CAPO PRIMO — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.****SEZIONE 1^a. — Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.****§ 1^o. — Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.**

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.	669	537	566
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale - Documenti d'identificazione .	670	373 e 537	363 e 566
Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico	674	537	566
Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o delle persone	675	»	»
Procurato allarme presso l'Autorità	676	538	568
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone	678	537	566
Molestia o disturbo alle persone	679	»	«

§ 2^o. — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.

Esercizio abusivo dell'arte tipografica . . .	680	537	567
Distruzione o deterioramento di affissioni . .	681	»	»
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni	682	»	»

	Art.	Num.	Pag.
§ 3°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.</i>			
Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati	683	537	567
Spettacoli o trattenimenti pubblici	684	»	568
Azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo	685	538	»
Rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive	686	»	569
§ 4°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovagli e la prevenzione dell' accattonaggio.</i>			
Mestieri girovagli	687	»	»
Impiego di minori in mestieri girovagli all'estero.	688	»	»
Mendicizia	689	537	568
Impiego di minori nell'accattonaggio	690	»	»
SEZIONE II ^a . — <i>Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.</i>			
§ 1°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.</i>			
Uso non autorizzato dei veicoli	691	539	569
Dell'omessa custodia e del mal governo di animali	692	»	»
Impedimento alla circolazione nelle strade e aree pubbliche	693	»	»
Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari	694	»	»
Del getto pericoloso di cose	695	»	570
Del collocamento pericoloso di cose	696	»	»
Della rovina di edifici o di altre costruzioni.	697	»	»
§ 2°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.</i>			
Esercizio non autorizzato di industrie pericolose	698	540	571
Impiego di persone inesperte in lavori pericolosi.	699	»	»
Fabbricazione o commercio di materie esplodenti.	700	539	570
Omessa denuncia di materie esplodenti . . .	701	540	571
Circostanze aggravanti	702	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Omessa custodia di armi. Sparo di armi in luogo abitato	703	539	570
Accensioni e esplosioni pericolose	704	»	»
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento	705	»	»
SEZIONE III ^a . — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reato.			
§ 1 ^o . — <i>Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.</i>			
Ingresso arbitrario in luoghi che interessano la difesa militare dello Stato	706	542	573
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.	707	»	574
Divulgazione arbitraria di atti di un procedimento penale	708	»	»
Indebite manifestazioni concernenti un procedimento penale in corso	709	»	»
§ 2 ^o . — <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubbriachezza.</i>			
Commercio di sostanze destinate alla composizione delle bevande alcoliche	710	»	»
Vendita non autorizzata di bevande alcoliche.	711	»	»
Della ubbriachezza	713	72 e 541	79 e 571
Determinazione in altri dello stato di ubbriachezza	714	»	»
Trasgressione del divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche; omesso avviso dell'esercente dell'Autorità	715	542	574
§ 3 ^o . — <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.</i>			
Dell'abuso della credulità popolare	716	541	571
Detenzione di misure e pesi illegali	717	»	572
Rifiuto di monete aventi corso legale	718	»	»
Imitazione di carte di pubblico credito non a scopo di falsificazione	719	542	574
Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte	720	348 e 541	338 e 572

§ 4º. -- *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e la incolumità individuale.*

Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi
Vendita girovaga di armi
Detenzione abusiva di armi
Misure di sicurezza

Art.	Num.	Pag.
721	541	572
722	542	574
723	»	575
727	»	»

§ 5º -- *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.*

Commercio clandestino di cose antiche . .
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.
Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti . .
Acquisto di cose di sospetta provenienza .

729	541	572
730	»	»
732	»	»
733	»	»
734	»	»
735	»	573

§ 6º. - *Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza di misure di sicurezza detentive e la custodia degli infermi di mente.*

Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di infermi di mente o di minori
Omessa o non autorizzata custodia privata di infermi di mente o di minori
Omesso avviso all' autorità dell' evasione o fuga d'infermi di mente o di minori .
Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose . .

737	»	»
738	»	»
739	542	575
740	»	»

CAPO SECONDO -- *Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.*

SEZIONE Iª. -- *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

Promovimento o esercizio di giuochi d'azzardo
Circostanze aggravanti

741	543	»
742	»	»



	Art.	Num.	Pag.
Partecipazione a giuochi d'azzardo.	743	543	575
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco	744	»	»
Pene accessorie e misure di sicurezza	745	»	»
Promovimento o esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo	746	544	577
Della bestemmia e del turpiloquio oltraggioso verso la religione dei defunti	747	»	»
Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza	748	»	578
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Impiego di minori in rappresentazioni teatrali o cinematografiche	749	411 e 543	406 e 576
Maltrattamento di animali	750	544	578
	751	543	577
SEZIONE II ^a — Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.			
Considerazioni generali		545	578
Vendita di veleni non conforme alle prescrizioni di legge	752	»	»
Commercio o vendita di sostanze stupefacenti: omesse registrazioni	753	»	»
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui	754	»	»
Abuso di sostanze stupefacenti	755	343 e 545	332 e 579
Omessa denuncia di malattie, per le quali vi sia obbligo di avviso all'Autorità	756	545	579
Vendita di sostanze alimentari nocive	757	»	»
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive	758	»	»
Inosservanza di norme concernenti il seppellimento o il disseppellimento di cadaveri.	759	»	»
SEZIONE III ^a . — Delle contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca			
Impiego abusivo nel lavoro di donne o minori	760	546	»
Caccia e uccellazione abusive	761	»	580
Confisca speciale	762	»	»
Pesca abusiva	763	»	»
Pesca con mezzi vietati	764	»	»
Confisca speciale	765	»	»
TITOLO II. — Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione.			
Istruzione elementare dei minori	766	547	581
Avviamento di minori al lavoro	767	»	»
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali	768	»	»

